

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE	PAG.		PAG.
ABOZZI: Sistemazione degli avventizi di cancelleria reduci e combattenti . . .	1260	ARATA: Rivalutazione dei redditi mobiliari di categoria B e C-1	1273
ABOZZI: Provvedimenti per la lotta contro la mosca olearia in Sardegna	1260	ASSENNATO: Trattamento dei profughi e rimpatriati dalla Grecia	1273
ABOZZI: Contributi unificati nell'agricoltura sarda	1261	ASSENNATO: Pesca nel mare territoriale jugoslavo	1274
ADONNINO: Servizi ferroviari a sud di Napoli	1266	BARTALINI: Insegnamento della storia contemporanea nelle scuole della Repubblica	1274
ADONNINO: Crediti di lavoro dei prigionieri di guerra	1267	BARTALINI: Convegno della Federazione provinciale minatori e scavatori a Grosseto	1275
ADONNINO: Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia .	1268	BARTALINI: Programmi per gli esami di maturità e di abilitazione nelle sessioni 1947-1948	1277
ADONNINO: Divieto alle autocorriere di viaggiare in giornate festive durante il periodo elettorale	1268	BARTALINI, LUSSU ed altri: Esaltazione, nelle scuole della Repubblica, dei martiri del nostro ultimo Risorgimento. . . .	1277
ADONNINO: Unificazione della imposta di consumo sui vini comuni e sui vini fini .	1268	BASILE: Spedizione di agrumi in pacchi di venti chilogrammi	1278
ADONNINO: Aumento degli assegni al clero civilmente riconosciuto.	1268	BASILE: Sopraelevazione dell'edificio poste e telegrafi di Messina	1278
ADONNINO: Inquadramento del personale non di ruolo delle pubbliche amministrazioni	1269	BASILE: Ripristino della comunicazione telegrafica Messina-Malta	1278
ADONNINO: Parificazione degli impiegati del Gruppo C del servizio antincendi agli impiegati di altri gruppi	1269	BASILE: Aumento del canone della locazione dei fondi rustici.	1278
ADONNINO: Termine per la presentazione di titoli al concorso per le libere docenze	1269	BASILE: Ricostruzione edilizia nei paesi danneggiati dalla guerra e dal terremoto	1279
ADONNINO: Sulla questione degli «sbarramenti» nei corsi di laurea	1269	BASILE: Mantenimento in servizio dei funzionari di cancelleria oltre i limiti di età	1279
ADONNINO: Sessione di esami universitari nel mese di marzo; ammissione degli allievi tecnici nelle Facoltà scientifiche .	1270	BASILE: Fermata ferroviaria a Itala Marina (Messina)	1279
ADONNINO: Riscossione dei contributi unificati in agricoltura	1271	BASILE: Provvedimenti per i senza tetto a Messina	1280
ADONNINO: Servizio «via mare» Napoli-Palermo	1272	BASILE: Fermata ferroviaria a Tusa (Messina)	1280
ADONNINO: Abbuono sull'imposta di fabbricazione dello zucchero e uso di edulcoranti per bevande gassate	1272	BASILE: Rivalutazione dei redditi mobiliari di categoria B e C-1	1281
ALLEGATO, IMPERIALE, FIORITTO: Responsabilità negli avvenimenti di S. Ferdinando di Puglia del 9 febbraio 1948 . .	1272	BASILE, CARONIA ed altri: Ricostruzione degli edifici distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908	1282
		BELLATO, STELLA ed altri: Prezzi dei fertilizzanti	1282

	PAG.
BELLAVISTA: Costruzione della centrale termoelettrica di Palermo	1283
BELLAVISTA: Costruzione di una trasversale ferroviaria da Catania a Trapani. .	1283
BELLAVISTA: Servizio elenchi nominativi lavoratori e contributi unificati in agricoltura	1283
BELLAVISTA: Competenze degli agenti di custodia delle carceri di Agrigento . .	1284
BELLAVISTA: Conferimento delle funzioni giudiziarie a reduci e laureati in giurisprudenza	1284
BELLAVISTA: Equiparazione del personale degli educandati a quello di ruolo delle scuole pubbliche	1285
BELLAVISTA: Corresponsione ai reduci dalla prigionia di guerra di un premio di integrazione di liquidazione	1285
BELOTTI: Casi di intossicazione tra le maestranze addette alle industrie chimiche	1285
BENVENUTI: Aumento di stanziamenti a favore di privati e di società alberghiere.	1287
BENVENUTI: Finanziamenti con garanzia statale agli enti comunali di consumo .	1287
BERTINI: Trattamento economico dei magistrati pensionati riassunti in servizio .	1287
BERTINI: Reintegrazione nelle funzioni di magistrato del dottor Marco Aurelio Sansoni di Brescia	1289
BERTOLA: Provvedimenti a favore dei vecchi bisognosi non pensionati	1289
BERTOLA, PASTORE GIULIO: Trattamento economico dei reduci dalla prigionia .	1289
BETTIOL. ERMINI ed altri: Riconoscimento delle lauree rilasciate dall'Ateneo Triestino	1289
BIAGIONI: Provvedimenti a favore degli insegnanti degli asili infantili	1290
BIANCHI BIANCA: Incidenti verificatisi a Firenze il 22 dicembre 1947	1291
BIANCHI BRUNO: Provvedimenti per la pioppicoltura	1292
BIANCHI BRUNO: Piano di risanamento edilizio di Mantova	1292
BIANCHI BRUNO: Provvedimenti in merito alla sottrazione di materiale ferroviario nella gestione della ferrovia Mantova-Peschiera.	1293
BIANCHI BRUNO ed altri: Vertenze fra i lavoratori della terra e datori di lavoro a Cremona	1293
BIANCHI COSTANTINO, VISCHIONI, LI CAUSI: Risparmi degli operai emigranti in Francia	1295
BOLDRINI: Interrogatorio dei reduci dalla prigionia di guerra	1295
BONINO: Esenzione di imposte per gli abitanti dell'isola di Stromboli	1296

	PAG.
BONINO: Corsi allievi ufficiali del 1943 e servizi di prima nomina	1296
BONINO: Abrogazione delle leggi razziali e demografiche per i concorsi universitari	1297
BONOMI PAOLO: Provvedimenti per il ribasso dei prezzi dell'olio d'oliva	1297
BONOMI PAOLO: Applicazione dei contributi unificati in agricoltura	1298
BORSELLINO: Revisione dei prezzi di cessione delle materie prime interessanti l'industria della pesca	1300
BORSELLINO: Provvedimento a favore dei pescatori italiani sulla costa tunisina .	1300
BORSELLINO: Assistenza dei tubercolotici in provincia di Agrigento	1301
BOVETTI: Ricostituzione di comuni.	1301
BOVETTI: Provvedimenti per i danni delle alluvioni in provincia di Torino	1302
Bozzi: Imposizione e pagamento dei contributi unificati in agricoltura	1302
Bozzi: Disposizioni di clemenze a favore dei dipendenti pubblici epurati	1303
Bozzi: Provvedimenti a favore dei maestri elementari mutilati ed invalidi di guerra	1303
Bozzi: Riapertura dei teatri della piccola e grande provincia	1304
Bozzi: Sospensione dei collocamenti a riposo per il personale delle ferrovie dello Stato	1304
Bozzi: Rappresentanza dell'Unione nazionale ferrovieri nel Consiglio di amministrazioni e nelle commissioni ferroviarie	1305
Bozzi: Costruzione dell'edificio scolastico nel comune di Acquafondata (Frosinone)	1305
Bozzi: Disimpegno dei locali di proprietà privata requisiti per esigenze di guerra .	1306
Bozzi: Sistemazione in ruolo degli ausiliari di polizia coniugati	1306
BRASCHI: Ricostruzione del Tempio Malatestiano di Rimini	1306
BRASCHI: Agevolazioni fiscali per l'impiego dei carburanti in agricoltura	1307
BRASCHI: Provvedimenti a favore dell'industria del sorgo	1308
BRUNI: Invio in congedo degli ufficiali di complemento in servizio dal 1929 al 1944	1308
BUBBIO: Pagamento in dollari dei crediti degli ex prigionieri italiani	1309
BUBBIO: Garanzia dello Stato ai comuni per i mutui di cassa	1310
BUBBIO: Assegnazione di posti agli insegnanti laureati fuori ruolo e non abilitati	1310
BUBBIO ed altri: Contributi sociali unificati in Piemonte	1312
BULLONI: Valutazione del servizio prestato dai maestri nelle scuole aperte e mantenute dai comuni	1312

	PAG.		PAG.
BULLONI: Promozione degli ispettori scolastici di circolo ad ispettori di circoscrizione	1313	CASTIGLIA: Corresponsione della indennità di carica e di toga a' ufficiali con funzione di magistrati presso i tribunali militari.	1327
BULLONI: Riparazione dei danni provocati dall'esplosione del polverificio di Montichiari (Brescia)	1314	CAVALLOTTI, LOZZA, SCOTTI ALESSANDRO: Nuovo regolamento per salariati e stipendiati dei sanatori dell'Istituto nazionale della previdenza sociale . . .	1328
BULLONI: Revisione delle disposizioni sul trattamento economico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo comando collocati nella riserva .	1315	CHIARAMELLO: Provvedimenti a favore degli agenti di commercio	1328
BULLONI: Provvedimenti a favore di magistrati dei gradi IV e V dell'Alta Italia collocati a riposo	1315	CHIARAMELLO, PIEMONTE: Costituzione di piccoli consorzi fra proprietari per la costruzione di impianti idroelettrici .	1330
BURATO: Personale addetto ai fogli matricolari dei distretti.	1316	CIAMPITTI ed altri: Su una pubblicazione a carico di magistrati nella «Voce Repubblicana» del 17 gennaio 1948	1331
CALDERA: Ricorsi contro gli esami di maturità classica a Verona	1316	CICERONE: Esposizione della bandiera tricolore con lo scudo sabaudo durante comizi	1333
CALOSSO: Diffusione degli alberghi per la gioventù	1317	CIMENTI ed altri: Servizi di linea dei corrieri aerei militari	1333
CALOSSO, VIGORELLI: Riconoscimento del diritto di voto a profughi giuliani . .	1317	CLERICI: Attività dell'I. N. C. I. S. nei comuni non capoluoghi di provincia . .	1333
CAMANGI: Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria del Consorzio idrico di Capofiume	1317	COLITTO: Servizio ferroviario sul percorso Benevento-Campobasso	1334
CAMANGI: Provvedimenti per le inondazioni nell'Agro Pontino	1317	COLITTO: Riassunzione in ruolo di insegnanti di educazione fisica della ex G. I. L. .	1334
CAMANGI: Vertenza per la restituzione al comune di Priverno del territorio ceduto al comune di Pontinia	1318	COLITTO: Provvedimenti a favore degli ufficiali dell'esercito collocati nella riserva fra il giugno 1940 e l'8 settembre 1943	1334
CAMPOSARCUNO: Sistemazione delle fognature nel comune di Larino (Campobasso)	1319	COLITTO: Adeguamento delle pensioni degli impiegati all'attuale costo della vita	1336
CAMPOSARCUNO: Lavori della strada provinciale n. 77 in provincia di Campobasso	1319	COLITTO: Esecuzione di opere pubbliche nel Molise	1337
CANEPA, PERA: Infortuni sul lavoro di operai italiani in Francia	1320	COLITTO: Concessione dell'indennità di alloggio agli agenti di custodia	1338
CANEVARI: Trasferimento da Forlì a Ravenna del comando sminatori	1321	COLITTO: Indennità carovita ai figli studenti degli impiegati statali	1338
CAPPELLETTI, FERRARESE: Riconoscimento giuridico dell'Associazione nazionale ex internati in Germania	1321	COLITTO: Corresponsione di indennità ai funzionari che esercitano funzioni del grado superiore	1338
CARBONI ANGELO: Condizioni economiche dei pensionati della previdenza sociale	1321	COLOMBI ed altri: Vertenza fra la ditta Barbieri Burzi di Bologna ed il suo personale	1338
CARONIA: Istituzione di un Ispettorato per il servizio delle navi traghetto	1323	CONDORELLI: Imposizione di mano d'opera in provincia di Modena	1339
CARONIA ed altri: Autorizzazione di mutuo al Pio Istituto S. Spirito e Ospedali riuniti di Roma	1323	COPPI: Riparazioni da eseguirsi nelle borgate agricole	1339
CARPANO MAGLIOLI: Assistenza degli emigranti all'estero	1324	CORSI: Condizioni dei profughi di Pola trasferiti a Fertilia (Safedegna)	1340
CASO: Sistemazione del Sacrario di Montelungo Mignano (Cassino)	1324	CORTESE: Disposizioni per l'industrializzazione dell'Italia meridionale	1341
CASO: Modificazione dell'istituto delle Compagnie portuali	1324	CORTESE: Provvedimenti per la crisi dell'industria e del commercio guantario . .	1341
CASO, DE MICHELE: Ricostruzione delle opere distrutte dalla guerra in provincia di Caserta	1326	CORTESE: Provvedimenti per l'assassinio consumato il 22 febbraio 1948 a Gibellina (Trapani).	1342
CASSIANI, CASO: Sistemazione dei contributi unificati in agricoltura	1326		

	PAG.		PAG.
CORTESE: Facilitazioni fiscali per i nuovi impianti dell'Italia meridionale	1342	DE MERCURIO: Ammissione a concorsi di laureati con 6 anni di insegnamento di ruolo.	1353
CORTESE: Trattenimento in servizio di sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza	1343	DE MERCURIO: Concorsi di abilitazione per il magistero professionale della donna	1353
COSTA: Fondo a favore dei disoccupati	1343	DI FAUSTO: Svincolo dei centri minori dalle norme del regolamento edilizio per le costruzioni scolastiche	1354
COSTANTINI: Inchiesta a carico della Sopral di Treviso	1344	DI FAUSTO: Creazione di un organismo sindacale unitario per gli artisti e gli uomini di pensiero	1354
COSTANTINI: Regolamento relativo al funzionamento della Commissione centrale di sanità	1344	DI FAUSTO: Funzionamento dell'Istituto del restauro	1354
COSTANTINI, CEVOLOTTO: Pagamento di un credito a favore dell'Istituto pio Costante Gris di Magliano Veneto (Treviso)	1345	DI FAUSTO: Norme per la nomina degli assistenti nelle Accademie di belle arti dei licei artistici	1355
COTELLESA: Nomina di allievi ufficiali a sottotenenti di complemento	1345	DI FAUSTO: Rapporti fra i nostri connazionali e il mondo arabo in Cirenaica e in Tripolitania	1355
COTELLESA: Funzione del procuratore delle imposte di Chieti e accertamento dei profitti di guerra	1346	DI FAUSTO: Manifestazioni del personale poligrafico dello Stato contro il nuovo ordinamento	1356
COTELLESA: Trasformazione del « comando » al personale insegnante in trasferimento definitivo	1347	DI FAUSTO, CONDORELLI: Carriera del personale medico della previdenza sociale	1356
COVELLI: Supposto cambiamento di decisione in una sentenza della Corte d'Appello di Roma	1347	DI GIOVANNI, SAPIENZA: Assegnazione all'Università di Catania dei locali della ex G. I. L.	1357
CRISPO: Corresponsione del carovita agli impiegati e insegnanti del comune di Campobasso	1347	DI GLORIA: Trattamento economico ai sottufficiali non in carriera continuativa	1358
CRISPO: Collocamento in congedo per il 31 dicembre 1947 dei sottufficiali richiamati delle classi 1892-1895	1347	DI GLORIA: Intensificazione della cultura olivicola	1358
CRISPO: Riapertura della Sezione distaccata in Meta di Sorrento del Liceo ginnasio di Castellammare di Stabia	1348	DI GLORIA: Provvedimenti per facilitare le correnti emigratorie nei paesi di oltremare	1358
CRISPO: Adeguamento del prezzo affrancazione dei fondi concessi in enfiteusi	1348	DI GLORIA: Provvedimenti per sollecitare la ricostruzione edilizia	1359
CRISPO: Conferimento dell'incarico dell'insegnamento della storia dell'arte nei Licei classici	1348	DI GLORIA: Esonero dalla ripetizione degli esami dei maestri idonei che partecipano al concorso per il passaggio in ruolo	1360
CRISPO: Collocazione in congedo di ufficiali di carabinieri	1349	DI GLORIA: Aumento del fondo per il finanziamento delle piccole e medie industrie	1360
CRISPO: Indennità di buona uscita agli ufficiali del servizio permanente effettivo collocati nella riserva	1349	DI GLORIA: Finanziamento delle piccole e medie industrie	1361
CRISPO ed altri: Organico relativo alle insegnanti di scuole materne	1349	DI VITTORIO, RAVAGNAN, FIORE: Espulsione di lavoratori italiani dalla Francia	1361
CUOMO: Istituzione nel comune di San Giovanni a Piro di una sede distaccata della Pretura di Camerota	1350	DOMINÈDÒ: Selezioni per merito scolastico nelle scuole medie superiori	1362
CUOMO: Fermata ferroviaria alla stazione di Pisciotta	1351	ERMINI: Classificazione fra le provinciali di alcune strade comunali	1363
CUOMO: Restituzione al comune di Montecorvino Rovella di terreni espropriati	1351	FABRIANI: Elezioni amministrative nel comune di Civita d'Antino (Aquila)	1364
DE MARIA: Provvedimenti a favore dei tubercolosi assistiti dall'Istituto di previdenza sociale	1352	FANTONI: Finanziamenti delle opere pubbliche a sollievo della disoccupazione	1364
DE MARTINO: Costruzioni dell'I. N. C. I. S. in comuni non capoluoghi di provincia	1353	FERRARESE: Provvedimenti per il ritorno alla vita civile dei tubercolosi reduci da campi di internamento	1365
		FERRARESE: Concessione di benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale	1365

	PAG.		PAG.
FERRERI, LIZIER, BALDUZZI: Riapertura dei termini delle domande di ammissione a concorsi per cattedre nelle scuole e corsi avviamento professionale	1365	GRAZI: Denunzia a carico del sindaco di Montorio Romano	1383
FILIPPINI: Aumento di assegni agli addetti all'amministrazione dei Collegi dei figli degli italiani all'estero	1366	GRIECO: Insegnamento della matematica e chimica nella scuola per la ceramica di Grottaglie (Taranto)	1384
FILIPPINI: Istituzione a Pesaro di una Università musicale internazionale intitolata a Gioacchino Rossini	1367	GRIECO: Proroga dei contratti agrari	1384
FIORE: Ripristino della comunicazione telegrafica Messina-Malta	1368	GRIECO: Riscossione dei contributi associativi degli agricoltori	1385
FIORE: Condizioni dell'esattoria di Messina	1368	GRILLI: Dispensa dal servizio del personale di ruolo degli enti locali	1385
FIORE: Occupazione dei locali del Centro di emigrazione di Milano per alloggio di agenti di polizia	1368	GUERRIERI EMANUELE: Importazione dalla Grecia di 12.000 tonnellate di carrube	1386
FIORE, LI CAUSI: Attentato alla sezione del Partito comunista italiano di Messina.	1369	GUERRIERI EMANUELE: Assimilazione dell'alcool ricavato dalla frutta secca a quello da melassa	1387
FORNARA: Provvedimenti per l'epidemia colerica in Egitto	1370	GUERRIERI FILIPPO: Rilascio delle patenti ai macchinisti navali già prigionieri di guerra	1388
FRANCESCHINI ed altri: Rapporti culturali fra l'Italia e le altre nazioni	1370	GUERRIERI FILIPPO: Trattamento economico dei sottufficiali collocati a riposo prima dello sfollamento	1388
FUSCHINI ed altri: Gestione raggruppamenti autocarri (G. R. A.)	1373	IMPERIALE: Riconoscimento di Foggia come aeroporto doganale e scalo civile	1389
FUSCÓ ed altri: Provvedimenti per la disoccupazione in provincia di Caserta	1377	IMPERIALE: Sistemazione degli avventizi ferroviari esonerati dal servizio nel 1922	1389
GATTA: Riforma del Codice civile	1377	IMPERIALE: Lavori di prolungamento agli isolati IX e X case ferroviari in Foggia	1389
GATTA: Criteri di discriminazione fra le competenze del giudice ordinario e quella del giudice amministratore	1377	LACONI: Agitazione di studenti in seguito all'aumento delle tasse scolastiche	1390
GATTA: Riordinamento del casellario giudiziario penale	1378	LACONI: Ferie agli impiegati non di ruolo e ai dipendenti degli enti locali	1390
GEUNA: Convalida dei risultati degli esami di abilitazione all'insegnamento nella sedicente Repubblica sociale italiana	1378	LA GRAVINESE NICOLA: Assegnazione di materiale sanitario agli ospedali di Puglia	1391
GEUNA ed altri: Ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole	1378	LA ROCCA: Destinazione delle navi consegnate all'Italia dagli Stati Uniti	1391
GHIDETTI: Riparazioni al ponte ferroviario su Chioggia	1379	LEONE GIOVANNI ed altri: Esecuzione penale da parte della Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena	1392
GHIDETTI, PELLEGRINI: Riparazione dei danni edilizi prodotti dai nazi-fascisti in provincia di Treviso	1379	LETTIERI: Orario degli uffici telegrafici e telefonici dei piccoli comuni	1392
GIOLITTI: Provvedimenti a favore degli avventizi degli enti locali	1380	LETTIERI: Passaggio a livello della strada alla stazione di Battipaglia	1393
GIORDANI: Pagamento dei certificati di credito agli ex prigionieri italiani dell'esercito americano	1380	LOZZA: Andamento del Liceo « Visconti » di Roma	1393
GORTANI: Rimesse dei lavoratori emigrati in Francia	1381	LOZZA: Nomina della Commissione esaminatrice del concorso al posto di direttore della Scuola di metodo per insegnanti di ciechi, a Roma	1393
GORTANI: Liquidazione degli assegni familiari dei militari dispersi in Russia e in Balcania	1381	LOZZA: Titoli di ammissione ai concorsi alla presidenza degli istituti di istruzione media	1394
GORTANI: Edilizia scolastica nell'Istria e nel Friuli	1382	LUCIFERO: Norme relative ai concorsi e alle nomine del personale sanitario degli istituti ospedalieri	1394
GORTANI: Assistenza degli orfani di guerra e dell'infanzia abbandonata	1383	LUCIFERO: Occupazione arbitraria delle terre	1395
GRAZI: Modalità e condizioni per il riscatto delle case popolari costruite col concorso dello Stato	1383	LUSSU: Vertenza fra la cooperativa agricola di Siniscola ed il signor Mulargia Giuseppe	1395

	PAG.		PAG.
LUSSU ed altri: Concessione di amnistia a favore di militari	1396	MONTAGNANA RITA ed altri: Ammissione delle mogli dei militari dispersi nei ruoli magistrali senza concorso	1408
MAGNANI: Trasferimenti di funzionari dall'ufficio elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi agricoli unificati a Grosseto ed in altre sedi.	1396	MONTALBANO: Ripristino dell'ufficio del Registro di Santa Margherita Belice (Agrigento)	1408
MALTAQLIATI, BARDINI: Proroga dei contratti agrari di mezzadria e di affitto	1397	MONTALBANO, LI CAUSI: Tutela dell'amministrazione comunale di Marsala	1409
MANCINI: Destituzione del segretario del comitato provinciale U.N.R.R.A. di Potenza	1397	MONTALBANO, LI CAUSI, D'AMICO: Turbamenti dell'ordine pubblico in Ravanusa (Agrigento)	1409
MANNIRONI: Servizio cumulativo nel trasporto merci da e per la Sardegna	1397	MONTALBANO ed altri: Provvedimenti per i fatti svoltisi a Caltanissetta il 18 dicembre 1947	1411
MANNIRONI: Condizioni del bando dei concorsi magistrali	1397	MONTEMARTINI: Contributi unificati per i lavoratori dell'agricoltura	1412
MARIANI FRANCESCO: Pagamento delle indennità alla Commissione provinciale per le sanzioni contro il fascismo di Milano	1398	MONTEMARTINI: Liquidazione del trattamento di quiescenza al personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione	1414
MARIANI FRANCESCO: Miglioramenti ai funzionari degli enti locali	1398	MONTERISI: Riscossione dei contributi unificati in agricoltura	1414
MARINA: Ricorsi di ufficiali avverso il provvedimento di collocamento nella riserva	1400	MONTERISI: Corresponsione della 13ª mensilità ai pensionati	1415
MARINELLI: Tassabilità dell'apicoltura	1400	MONTICELLI: Addebito fatto alla cooperativa « La Rinascita » di Grosseto	1416
MARINELLI: Concessione del « Melittosio » agli agricoltori italiani	1401	MONTICELLI: Situazione dell'industria lignifera nazionale	1417
MARTINO GAETANO: Viaggi a tariffa ridotta degli impiegati dello Stato e famiglie	1401	MONTICELLI: Condizioni dei pensionati dall'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia	1419
MASTINO GESUMINO: Provvedimenti a favore degli agricoltori della provincia di Cagliari	1402	MORINI: Riassunzione dei ferrovieri licenziati per ragioni politiche	1419
MASTINO PIETRO: Fissazione della data dei concorsi magistrali	1404	MORINI: Liquidazione dei danni causati a cittadini italiani dalle forze alleate in investimenti stradali	1419
MASTROJANNI, ROGNONI: Rilascio di un immobile a Padova	1404	MORINI: Sistema di rilascio delle licenze di importazione e di esportazione	1420
MATTEOTTI MATTEO: Condizioni dei profughi e rimpatriati dalla Grecia	1405	MOSCATELLI ed altri: Espulsione dal territorio della Repubblica di un cittadino spagnolo	1420
MAZZA: Indennità di città sinistrata e massimo di carovita nei comuni intorno a Napoli	1405	MURGIA: Condizioni dell'economia agricola della Sardegna	1420
MAZZEI: Revisione dei prezzi per i contratti di appalto di opere pubbliche	1405	MUSOLINO: Irregolarità nella sessione di esami di Stato nell'Istituto magistrale di Reggio Calabria	1421
MAZZEI: Concorsi di abilitazione per il magistero professionale per la donna	1406	NOBILE ed altri: Funzionamento della Società geografica italiana	1422
MAZZEI: Soppressione della scuola di avviamento al lavoro di Nocera Terinese (Catanzaro)	1406	NOTARIANNI ed altri: Nomina del direttore generale e del presidente del Banco di Napoli	1422
MICCOLIS: Ricostruzione della scala di accesso alla Cattedrale di Foggia	1406	PAOLUCCI: Situazione dei servizi igienici a Vastogirardi (Campobasso)	1423
MICHELI: Lavori della strada di serie n. 161 dall'Aulla al Lagastrello	1407	PAOLUCCI: Provvedimenti igienici in provincia di Teramo	1423
MINIO: Riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale perseguitati politici antifascisti	1407	PAOLUCCI: Costruzione di una strada fra Cuccullo e Carrito (L'Aquila)	1424
MINIO: Ricostruzione delle sedi di culto non cattolico	1407	PAOLUCCI: Spostamenti degli impianti ferroviari di Pescara	1424
MOLINELLI: Sostituzione del direttore dell'ufficio provinciale dell'assistenza post-bellica di Ascoli Piceno	1408		

	PAG.		PAG.
PAOLUCCI ed altri: Scioglimento di amministrazioni comunali in provincia di Chieti	1425	RAVAGNAN: Trattamento di pensione di guerra ai pescatori infortunati di Chioggia	1437
PASTORE GIULIO: Concessione di un assegno temporaneo di carovita ai titolari di rendita vitalizia per infortunio	1426	RAVAGNAN: Sblocco dei beni italiani in Francia	1437
PASTORE GIULIO: Situazione dei lavoratori edili	1426	RAVAGNAN: Rimborsò all'« Italia Libera » di Parigi delle somme spese a tutela dei nostri connazionali	1438
PASTORE GIULIO, BERTOLA: Condono ai militari di anticipi ricevuti durante il periodo di prigionia o di concentramento	1426	REALE VITO: Lavori pubblici in Lucania	1438
PAT: Costituzione del consiglio di amministrazione nell'Ospedale civile di Belluno	1427	REALE VITO: Determinazione degli enti partecipanti alle operazioni belliche	1439
PATRICOLO: Condizioni degli uffici provinciali di sanità pubblica in Sicilia	1427	REALE VITO, BOZZI: Tutela degli interessi delle categorie professionisti e artisti	1439
PERA: Bandi di concorso a cattedre negli Istituti medi di istruzione riservati ai perseguitati politici e razziali	1428	RESCIGNO: Ripristino dei vigneti fillosserati nel comune di Grottella (Avellino)	1441
PERA: Posizione dei laureati in chimica	1428	RESCIGNO: Ammissione dei reduci al concorso per 230 posti di segretario negli istituti di istruzione media	1442
PERA, CANEPA: Riforma di contributi agricoli unificati	1428	RESCIGNO: Dimissioni di consiglieri del comune di San Marzano sul Sarno (Salerno)	1443
PERLINGIERI: Ripristino del servizio telefonico in comuni della provincia di Benevento	1429	RESCIGNO: Aumento delle borse per studi di perfezionamento all'estero	1443
PERLINGIERI: Pagamento dell'olio rimasto in deposito presso i gestori di frantoio	1430	RESCIGNO: Classificazione degli uffici provinciali del lavoro	1444
PERSICO: Opere di ricostruzione e per la disoccupazione in provincia di Caserta	1430	RESCIGNO: Trasformazione in biennale del concorso annuale di avviamento agrario di Laurino (Salerno)	1444
PERSICO ed altri: Abolizione della separazione dei ruoli dei giudici e dei pretori	1430	RESCIGNO: Condizioni dei comuni del Cilento	1444
PIEMONTE: Pagamento dell'aumento di carovita al personale forestale, di alcuni compartimenti	1431	RESCIGNO: Situazione degli agricoltori meridionali per i contributi unificati in agricoltura	1445
PIEMONTE: Distacco della frazione Casali d'Aschi dal comune di Gioia dei Marsi	1431	RESCIGNO ed altri: Sostituzione di Salerno a Benevento nella tabella delle sedi circoscrizionali	1446
PIEMONTE: Benefici edilizi ai sinistrati	1431	RICCIO STEFANO: Trattamento ai civili italiani che hanno servito in reparti armati alleati	1446
PIEMONTE: Condizioni edilizie negli stabili dell'Istituto delle Tre Venezie	1432	RICCIO STEFANO: Distruzioni causate dalla eruzione del Vesuvio del marzo 1944	1446
PIEMONTE: Concessioni di linee automobilistiche per servizi trasporti viaggiatori	1432	RICCIO STEFANO: Assegnazione di lavori sul piazzale ferroviario di Napoli	1447
PIEMONTE: Condizioni sanitarie a Paluzza (Udine)	1433	RICCIO STEFANO: Posizione giuridica dei direttori didattici e degli ispettori scolastici	1447
PISTOIA: Restituzione di un'area al comune di Vigevano	1433	RICCIO STEFANO: Procedimenti relativi a reati preveduti dalla legge sulla pesca	1448
POLLASTRINI FLETTA: Vertenze di interesse pubblico con la Società « Terni »	1433	RICCIO STEFANO: Scioglimento del Consiglio comunale di Poggio Marino (Napoli)	1448
PRESSINOTTI, SANSONI: Prezzo del latte alimentare	1434	RICCIO STEFANO: Confisca dei beni in caso di estinzione dei reati	1448
PRETI: Provvidenze a favore delle cooperative edilizie sinistrate	1435	RICCIO STEFANO: Cumulabilità dell'indennità di città sinistrate e di quella di carovita per Torre Annunziata	1448
PRETI: Assunzione in ruolo effettivo delle maestre supplenti vedove di guerra	1435	RIVERA ed altri: Revisione dei comprensori di bonifica	1449
PRETI, BINNI: Giuramento degli insegnanti medi ed elementari	1436	ROBINÒ MARIO: Ripristino in alcune sedi universitarie della Facoltà di scienze politiche	1450
PREZIOSI: Inquadramento nel gruppo B degli aiutanti di cancelleria e segreteria	1436		
PRIOLO ed altri: Finanziamento degli enti locali	1436		

	PAG.		PAG.
RODINÒ MARIO: Ordinamento produttivo agricolo nelle regioni meridionali . . .	1450	SARDIELLO: Lavori per l'utilizzazione delle acque del torrente Torbido in Gioiosa Jonica	1466
RODINÒ MARIO ed altri: Nomina di nuovi amministratori e dirigenti del Banco di Napoli	1451	SARDIELLO: Sopraelevazione di fabbricati a Reggio Calabria	1467
ROGNONI: Corresponsione della razione vi- veri a sottufficiali dell'Aeronautica mi- litare	1451	SCALFARO: Provvedimenti a favore degli ex lavoratori a riposo non fruanti della previdenza sociale	1467
ROVEDA: Rapporti tra gli operai metalmecc- canici e la Confindustria	1452	SCALFARO: Passaggio dal gruppo C al gruppo B degli impiegati amministra- tivi contabili del Ministero delle poste e telecomunicazioni	1468
RUSSO PEREZ: Aumento delle congrue dei parroci e dei canonici delle cattedrali	1454	SCARPA: Pensione dei militari delle disciolte bande musicali	1468
RUSSO PEREZ ed altri: Destituzione di un comandante della polizia di Trapani	1454	SCARPA: Asportazione dei manifesti eletto- rali da parte di agenti di pubblica sicu- rezza	1469
RUSSO PEREZ, MARINA: Responsabilità per l'aggressione di Brescia del 25 gennaio 1948.	1454	SCHIRATTI: Provvedimenti a favore dei proprietari di fabbricati danneggiati dalla guerra	1469
SACCENTI: Assunzione del personale avven- tizio degli uffici elettorali dei comuni	1455	SCHIRATTI: Lavori di ricostruzione della stazione ferroviaria di Codroipo	1470
SAGGIN: Provvedimenti per le sedi nota- rili vacanti	1455	SCOTTI ALESSANDRO: Verifica della produ- zione del riso da parte della U. P. S. E. A	1470
SANSONE: Nomina dell'amministrazione del Banco di Napoli	1456	SCOTTI ALESSANDRO: Ricostruzione di ponti sul fiume Canaro	1470
SANSONE: Scioglimento dell'Amministrazione comunale di Casoria	1456	SCOTTI ALESSANDRO: Pagamento degli am- massi di nocciuole ai contadini della Val Bormida	1471
SANSONE: Mostra oltremare di Napoli	1456	SCOTTI ALESSANDRO: Riduzione dei contri- buti unificati ai coltivatori diretti	1471
SANSONE: Fornitura dell'energia elettrica alle isole di Ischia e di Procida	1456	SELVAGGI: Incidenti a Napoli del 18 gen- naio 1948	1471
SANSONE: Corresponsione del premio di rico- struzione e delle indennità di carica, e promozioni nel Ministero dei trasporti, provvedimenti per i ferrovieri anziani	1457	SELVAGGI: Obbligo della riassunzione dei reduci col pagamento degli arretrati	1472
SANTI: Aumenti ai pensionati degli enti locali	1459	SILIPO: Revisione dei prezzi per i contratti di appalto di opere pubbliche	1472
SANTI: Condizioni finanziarie dell'Opera nazionale orfani di guerra	1460	SILIPO: Inquadramento dei maestri ele- mentari dei convitti nazionali	1472
SANTI: Attività dell'Istituto per le case po- polari di Perugia	1460	SILIPO ed altri: Corresponsione ai pensio- nati della 13ª mensilità per il 1947	1472
SANTI: Rapporti tra la Società « Terni », le Amministrazioni comunali e i privati della provincia di Rieti	1461	SIMONINI: Coltivazione dei tabacchi in Abruzzo	1473
SANTI: Agitazione dei coltivatori spoletini per il pagamento dei contributi unificati in agricoltura	1461	SIMONINI ed altri: Rapporti fra i tabac- chicoltori e le ditte concessionarie delle province di Chieti, Pescara e Teramo	1474
SAPIENZA: Miglioramento delle tabelle per le pensioni al personale dei depositi stalloni d'Italia	1463	SPALLICCI: Concorsi a posti direttivi nelle scuole medie governative	1475
SAPIENZA: Agitazione promossa dai raffi- natori di zolfo siciliani	1464	SPALLICCI: Tutela del patrimonio forestale nella pineta del Ravennate	1476
SAPIENZA: Tutela dei pescatori di Palermo nelle acque della Tunisia	1464	SPALLICCI ed altri: Ricerca dei prigionieri italiani in Russia	1476
SAPIENZA: Trasferimento di insegnanti ele- mentari in provincia di Catania	1465	SPALLICCI ed altri: Gestione della Enciclo- pedia italiana « Treccani »	1477
SAPIENZA: Concessioni di alloggi dell'I. N. C. I. S	1465	SULLO: Assegnazione dei posti ai vincitori dei concorsi magistrali	1478
SAPIENZA: Diritti di uso civico nel comune di Linguaglossa	1466	SULLO, SCOCA: Finanziamento dei lavori dell'acquedotto dell'Alto Calore	1478

	PAG.		PAG.
SULLO ed altri: Disciplina dei contributi unificati in agricoltura	1479	VIGORELLI: Provvedimenti a favore delle famiglie dei dispersi in Russia	1484
TEGA: Stato delle trattazioni di sgravi tri- butari nell'ufficio delle imposte di Bo- logna	1480	VIGORELLI: Ricovero e assistenza dei tu- bercolotici assicurati	1484
TESSITORI: Istituzione di un Ispettorato regionale delle foreste a Udine	1480	VILLABRUNA: Progetto di legge sulla na- ZIONALITÀ degli abitanti di Briga e Tenda	1485
TIERI: Situazione degli aiutanti nelle can- cellerie e segreterie giudiziarie	1481	VINCIGUERRA: Provvedimenti per gli inse- gnanti di educazione fisica	1486
TOGLIATTI: Pubblicazione sui giornali quo- tidiani delle « Memorie » di Rodolfo Graziani	1481	VINCIGUERRA: Agibilità del cinema-teatro di Ariano Irpino (Avellino)	1486
TOGLIATTI: Richiamo dell'ambasciatore italiano a Varsavia	1482	VISCHIONI: Aumento del prezzo del latte	1487
TUMMINELLI: Gestione dell'Agenzia Stefani	1482	VOLPE, ALDISIO, MEDI: Provvedimenti per i fatti di Caltanissetta del 18 dicem- bre 1947	1487
TUMMINELLI ed altri: Sobillazione alla ri- volta di militari delle Forze armate	1483	ZANARDI: Provvedimenti a favore della Società anonima cooperativa per la costruzione e il risanamento di case per gli operai di Bologna	1488
TURCO: Ricostituzione dell'ufficio giudi- ziario della Pretura di Polistena (Reg- gio Calabria)	1483	ZAPPELLI ed altri: Provvedimenti per l'emi- grazione temporanea in Svizzera dalla provincia di Novara	1489
VALLONE: Ricostruzione del ponte Rivoli sul torrente Carapelle (Foggia)	1483	ZUCCARINI: Rimpatrio di ufficiali dall'Eritrea	1490
VERONI: Riscossione dei contributi agricoli unificati da parte dei coltivatori diretti	1483	ZUCCARINI: Gestione in assuntoria di pic- cole stazioni ferroviarie	1490

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI ANNUNZiate

ABOZZI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se intenda provvedere alla sistemazione degli avventizi di cancelleria reduci e combattenti, i quali hanno mostrato di sapere compiere i doveri a loro affidati anche nelle funzioni direttive: e per sapere se non creda inutile far sostenere gli esami orali, adottando invece il provvedimento di immissione nei ruoli, che sta per essere adottato da altre amministrazioni dello Stato ».

Risposta. — « Questo Ministero ha già comunicato al Ministero del tesoro lo schema di un provvedimento legislativo per la sistemazione in ruolo degli avventizi di cancelleria ».

Il Ministro
GRASSI.

ABOZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se non creda necessario ed urgente — considerando i danni gravi causati agli ulivicoltori sardi dalla mosca olearia nella passata stagione e quelli anche più gravi che potrebbero verificarsi nella ventura campagna — provvedere alla lotta insetticida ordinando il trattamento del D.D.T. con irrorazioni a mezzo di velivoli, in sostituzione della lotta antidacica praticata in passato e assolutamente inadatta a raggiungere i fini della lotta stessa come ha dimostrato una non breve esperienza ».

Risposta. — « A differenza di quanto può dirsi per altri insetti, l'efficacia dei prodotti a base di « DDT » nei confronti della lotta contro la mosca delle olive, non è ancora decisamente provata, così come non risultano a tutt'oggi a punto le modalità tecniche di applicazione dei prodotti stessi.

« Esistono al riguardo, difatti — a quel che è dato conoscere — due sole prove sperimentali degne di rilievo: prove tanto più importanti in quanto entrambe effettuate in Italia ad iniziare dal momento in cui si poté di-

sporre dell'antiparassitario in parola. Esse sono brevemente illustrate nei punti 1°) e 2°) di cui appresso:

« 1°) Nel 1946, ottenuto il « DDT » per gentile concessione della S. A. Geigy, di Basilea, gli esperimenti — per i quali venne assicurata la collaborazione del Ministero dell'aeronautica, che concesse all'uopo un velivolo leggero, con relativo pilota, per il lancio della polvere dall'alto — si svolsero, sotto la direzione dell'osservatorio di fitopatologia di Milano, negli oliveti della zona di Cavi di Lavagna, comprendenti 3500 piante in coltura specializzata.

« Tra il 30 giugno e il 30 settembre si effettuarono 10 impolveramenti dall'aereo (con il consumo di 70 chilogrammi di Gesarol per ogni impolveramento) e due da terra a mezzo di soffietto a lunga canna fatto appositamente costruire. Tenuto conto della superficie degli oliveti trattati (poco più di 7 ettari) e della dispersione di polvere su colture limitrofe, nonché dell'impiego totale di Gesarol (circa 8 quintali) si calcola che siano caduti grammi 2,74 di prodotto per ogni metro quadrato di oliveto: quantitativo che rientra nei limiti della pratica efficacia per altri insetti.

« I risultati conseguiti dalle accennate prove — riprodotti in una pubblicazione a stampa a firma del professore Grandori — possono riassumersi come segue: 70-80 per cento di olive sane negli oliveti trattati: solo il 30 per cento di olive sane negli oliveti di controllo posti nelle vicinanze dei primi.

« 2°) Nel 1947, nella impossibilità (d'ordine economico) di eseguire prove più ampie e più razionali delle precedenti, la sperimentazione — affidata in questo caso all'Osservatorio di fitopatologia di Portici — ebbe lo scopo di saggiare l'efficacia comparativa, con trattamenti da terra, dei due tipi di « DDT » di produzione nazionale e cioè il « polverulento » e il « bagnabile ».

« Senza attardarsi nella descrizione di tali esperimenti, si dirà che il primo tipo (polverulento) dette risultati nettamente sfavorevoli

— in contrasto con quelli di cui al n. 1° precedente — mentre per il secondo tipo (bagnabile) i risultati stessi furono tali da indurre ad ammettere un'azione utile determinata probabilmente dalle ultime due irrorazioni effettuate in settembre.

« Posto quanto sopra, tenuto conto che gli esperimenti, sia nell'uno che nell'altro caso vengono ritenuti dai rispettivi autori come non definitivi ma solamente di orientamento in quanto possono avervi influito fattori estranei, come le reinfestazioni, le difficoltà tecniche incontrate, ecc., appare evidente come allo stato attuale delle cose nessun provvedimento possa essere preso da questo Ministero nel senso di imporre o propagandare l'impiego del « DDT » nei confronti della lotta contro la mosca delle olive in sostituzione di altri sistemi a torto o a ragione ritenuti efficaci. Ciò anche in considerazione delle apprensioni manifestate da coloro — tra i quali eminenti studiosi — che temono nelle indiscriminate applicazioni dei nuovi prodotti organici conseguenze funeste all'agricoltura, in rapporto ad un possibile perturbamento di equilibri biologici precostituiti. »

« Sarebbe, tuttavia, desiderabile l'esecuzione di prove ben più ampie e questo Ministero, nella impossibilità di provvedere con il proprio bilancio, nulla sta tralasciando di quanto può valere ad indurre l'industria nazionale a porle in atto sotto il controllo degli organi tecnici dipendenti ».

Il Ministro

SEGNÌ.

ABOZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere quali provvedimenti intendano prendere per diminuire gli oneri insopportabili che gravano sull'agricoltura sarda, e se non credano opportuno disporre la sospensione dei ruoli dei contributi unificati ».

RISPOSTA. — « Si ritiene opportuno rimettere una breve relazione contenente cenni illustrativi sul sistema adottato per la unificazione dei contributi sociali in agricoltura, nonché l'accertamento e la riscossione dei contributi stessi. »

Per quanto riguarda in particolare la richiesta di speciali provvedimenti a favore delle provincie della Sardegna, si fa innanzi tutto presente che non è possibile adottare sistemi diversi di accertamenti e di imposizione contributiva per le varie provincie della Repubblica.

« L'onere derivante dai contributi agricoli unificati non può avere alcun riferimento con il reddito delle aziende in quanto i contributi stessi sono dovuti per la mano d'opera occorrente per la coltivazione delle aziende e per tutte le attività agrarie connesse alla conduzione delle aziende stesse. »

« Il criterio della presunzione, previsto dalla legge, per la determinazione delle giornate occorrenti per la coltivazione dei terreni rende però possibile adeguare la entità della imposizione contributiva alla effettiva caratteristica della economia agricola delle singole zone. Ciò perché tutti gli elementi che costituiscono la base imponibile vengono determinati in sede provinciale da apposita Commissione, presieduta dal prefetto e della quale fanno parte, oltre ai rappresentanti delle categorie interessate — agricoltori e lavoratori — anche l'Ispettore agrario e il Capo dell'Ufficio tecnico erariale. È evidente, quindi, che nello stabilire il numero di giornate occorrenti per una determinata coltura ad esempio: il vigneto, la Commissione provinciale di Nuoro si atterrà a criteri diversi da quelli seguiti dalla Commissione provinciale di Roma. »

« E in effetti, mentre la Commissione provinciale di Roma ha stabilito che per la coltivazione del vigneto occorrono 184 giornate, la Commissione di Nuoro ne ha previste soltanto 85, e di conseguenza, mentre l'onere contributivo per un ettaro di vigneto condotto in economia in provincia di Roma è di lire 20.240, in provincia di Nuoro è di lire 9350. »

« Analoghi esempi si potrebbero fare anche per le altre coltivazioni, con la conclusione che, pur non avendo i contributi agricoli unificati alcun riferimento con il reddito delle Aziende, praticamente l'onere contributivo grava in misura diversa a seconda della diversa economia agricola delle varie zone. »

« Infine, si fa presente che nelle provincie di Cagliari e di Nuoro è in vigore fin dall'anno 1946 un particolare sistema di accertamento della base imponibile per il quale i contributi dovuti da ciascuna azienda agricola vengono commisurati all'impiego di mano d'opera da parte delle aziende stesse. »

« In provincia di Sassari, invece, i contributi di cui trattasi vengono applicati in base ai redditi agrari. »

« Tali sistemi di determinazione della base imponibile rendono, nel complesso, l'onere contributivo nelle provincie dell'Isola meno gravoso che nelle altre provincie della Repubblica. »

« Comunque, si assicura che tutta la questione riguardante la riscossione dei contributi agricoli in Sardegna forma tuttora oggetto di esame da parte di questo Ministero, che ha disposto per il corrente mese di gennaio un'apposita riunione, presso l'Alto Commissariato di Cagliari, dei tecnici e dei rappresentanti delle categorie agricole interessate ».

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

FANFANI.

ALLEGATO.

I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA

« La unificazione dei contributi assicurativi in agricoltura. »

« Il primo settore dell'attività produttiva nel quale è stato possibile realizzare l'unificazione dei contributi previdenziali è stato quello dell'agricoltura.

« Prima della unificazione le diverse forme di previdenza che, a mano venivano istituite a favore dei lavoratori agricoli, non avevano mai potuto avere effettiva attuazione, dato che i sistemi di versamento dei contributi previsti per le singole voci contributive (applicazione di marche su tessere, versamento periodico mediante conti correnti postali, ecc.) si erano manifestati inadatti ed inefficaci.

« Ciò si spiega quando si pensi alle caratteristiche dell'ambiente agricolo, al numero dei lavoratori, alla loro dislocazione nel territorio ed alla loro instabilità, al numero delle aziende, grandi, piccole e piccolissime che assorbono mano d'opera, alla mancanza di qualsiasi impianto contabile nella maggior parte delle aziende stesse.

« Considerato, quindi, che in vista di tale particolare situazione ambientale l'accertamento dell'effettivo impiego di mano d'opera, per quanto riguarda le categorie braccianti, risulta assai costoso e di difficilissima attuazione, l'unificazione è stata realizzata sulle basi seguenti:

a) accertamento dell'effettiva occupazione presso ciascuna azienda, limitatamente alle categorie a rapporto fisso (mezzadri, coloni, salariati fissi);

b) determinazione di « massima » del medio impiego di mano d'opera per ettaro

per ciascuna provincia distintamente per zone (pianura, collina, montagna) e per colture (cereali, vigneto, frutteto, ecc.) ed applicazioni di tali medie alle singole aziende, deducendo la mano d'opera fissa a quelle eventualmente impiegate dalla famiglia dei coltivatori diretti, al fine di accertare indirettamente il carico presunto di mano d'opera bracciantile;

c) formazione di ruoli delle ditte debtrici, che, fino al 1947 veniva riscossi esclusivamente attraverso gli esattori delle imposte. Dal 1947 viene consentito, invece, il versamento diretto di apposito conto, riservando la riscossione con procedura coattiva privilegiata alle ditte morose, come più diffusamente si dirà in seguito;

d) per quanto concerne la determinazione dei soggetti aventi parte alle prestazioni, una volta abbandonato, perché dimostratosi inadatto, inefficace, il sistema del contemporaneo accertamento dei contributi e dell'accreditamento al singolo lavoratore mediante apposita tessera, si è manifestata la necessità di formare e mantenere aggiornata una anagrafe dei lavoratori agricoli, compilando un elenco dei medesimi per ciascun comune, distintamente per le diverse categorie (mezzadri e coloni, salariati fissi, giornalieri di campagna, suddivisi, a loro volta, in permanenti abituali, occasionali ed eccezionali). L'accertamento è stato affidato ad apposite Commissioni comunali.

Il concetto che ha ispirato questo ordinamento è quello di liberare più che sia possibile le aziende da fastidi e da intralci di carattere contabile ed amministrativo e di affidare il compito dei necessari conteggi ad appositi uffici, cercando di semplificarli nei limiti del possibile.

« L'organizzazione burocratica proposta alla serie di complesse mansioni cui si è accennato, è costituita dal « Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura che consta di un Ufficio centrale e di altrettanti Uffici provinciali quante sono le province della Repubblica.

« Il servizio trae i mezzi finanziari da un'addizionale (aggio) dai contributi riscossi, che viene annualmente determinata con decreto ministeriale e che per il 1946 è stata fissata nel 6 per cento, per il 1947 nel 6 per cento sui ruoli principali, 5 per cento sulle riscossioni suppletive, e per il 1948 nel 4,5 per cento.

« Come si è detto, fino al 1947 a questa spesa si aggiungeva quella dell'aggio esatto-

riale, stabilendo la legge che la riscossione deve effettuarsi con ruoli come per le imposte. Con decreto legislativo del 13 maggio 1947, è stata prevista la possibilità di versamento diretto.

« Se si considera che la riscossione delle imposte dirette (esattori e ricevitori) oggi costa allo Stato e agli enti locali circa il 10-13 per cento, cui si debbono aggiungere le spese inerenti all'accertamento (Uffici distrettuali delle imposte) e le spese relative alla erogazione delle somme incassate al titolo predetto, mentre per questo settore dei contributi con il 4,50 per cento circa si provvede all'accertamento, alla riscossione diretta ed alla formazione dell'anagrafe dei lavoratori aventi diritto alle prestazioni, non si può negare che un notevole risultato è stato raggiunto.

« L'Amministrazione del Servizio è demandata dalla legge ad apposita Commissione centrale, istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il cui presidente è nominato dal Ministro e della quale fanno parte i rappresentanti dei Ministeri del lavoro, del tesoro, delle finanze, dell'agricoltura, dell'interno, della giustizia, nonché dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto assicurazione malattie lavoratori.

« L'onere contributivo in agricoltura.

« Nel 1943 — che si può prendere come base di raffronto, dato che a quell'epoca non erano stati accordati aumenti di contributi dipendenti da fenomeni di svalutazione — l'onere contributo espresso in moneta corrente era di 768.057.718 lire. Nel 1946 fu di lire 4.883.042.250, aumentando di circa 6 volte nei confronti del 1943, nel 1947 l'onere è stato di lire 16.130.856.000, aumentando, quindi, di circa 16 volte nei confronti dell'anno base 1943. Nel 1948, infine, si prevede un onere complessivo di 25 miliardi circa, con aumento, quindi, di circa 33 volte.

« L'aumento non è uniforme per le diverse voci contributive. Vi è, infatti, il contributo per la nuzialità e natalità che dal 1943 al 1948 non ha subito alcun aumento, mentre il contributo per le pensioni di invalidità e vecchiaia è aumentato di circa 38 volte. Il contributo malattia è aumentato di 39 volte e il contributo per gli assegni familiari circa 37 volte.

« Gli aumenti dipendono in massima parte da continui aggiornamenti dell'aliquota

contributiva resi necessari in vista dello allineamento delle prestazioni in danaro (pensioni, sussidi di malattia, assegni familiari) e dell'aumento nei costi delle prestazioni sanatoriali, ospedaliere, sanatorie, farmaceutiche, ecc.) e in modesta parte da astensioni della base imponibile, cioè da aumento delle giornate tassabili, sia per incremento reale, sia per migliore accertamento ed eliminazione di evasioni.

« Gli aumenti di onere non appaiono sproporzionati agli aumenti di reddito delle aziende agricole. Infatti, dai rilievi effettuati dall'Ufficio statistico economico dell'agricoltura risulta che i prezzi dei principali prodotti agricoli hanno subito, rispetto all'anno 1938, aumenti nelle seguenti misure:

grano	da	40	a	52	volte
granoturco	»	35	»	57	»
risone	»	39	»	59	»
vino	»	55	»	60	»
olio	»	60	»	88	»
limoni	»	42	»	65	»
canapa	»	34	»	48	»
carni bovine	»	95	»	112	»
carni suine	»	98	»	130	»
pollame	»	60	»	77	»
latte	»	55	»	105	»

« Se si tiene conto di tali aumenti di prezzi verificatisi per la maggior parte dal 1943 al 1947, non sembra possa destare preoccupazione un onere contributivo aumentato di circa 33 volte rispetto al 1943. La sola coltura che potrebbe destare qualche perplessità può essere quella granaria, nei pochi casi in cui non è consociata alla zootecnica o ad altre produzioni: ma si può confidare che con l'aumento del contingente ed ipotizzando una produzione media, anche il reddito di tale coltura si porti ad un livello di aumento superiore a quello di 33 volte rispetto al 1943.

« Ai fini poi di un più approfondito esame del gravame contributivo in agricoltura sarà utile citare i dati relativi al carico dei contributi assicurativi per determinate colture, prendendo per unità di superficie l'ettaro e come aliquote contributive quella prevista per la conduzione in economia che allo stato attuale è la più elevata:

« Così per il grano:

in provincia di Milano	L.	4510	a ettaro
» » » Matera	»	3190	» »
» » » Cagliari	»	3080	» »
» » » Trapani	»	2860	» »

per il vigneto specializzato:

in provincia di Roma	L. 20.240 a ettaro
» » » Asti	» 14.850 » »
» » » Catanzaro	» 11.880 » »
» » » Catania	» 8.910 » »
» » » Nuoro	» 2.860 » »

per l'oliveto specializzato:

in provincia di Imperia	L. 5280 a ettaro
» » » Lucca	» 6600 » »
» » » Bari	» 5720 » »
» » » Palermo	» 4840 » »

« Comè si vede, una delle colture agrarie più onerate è il vigneto: ma è notorio che tale coltura assorbe molta mano d'opera.

« L'onere medio, invece, calcolato per aziende tipiche, tenendo conto delle diverse colture e dell'allevamento e custodia del bestiame è sempre riferito ad ettaro:

a) per un'azienda lattifera del Milanese	L. 7810
b) per un'azienda cerealicola con sarchiate del Basso Po-lesine	» 6050
c) per un'azienda cerealicola del Basso Ferrarese	» 6050
d) per un podere canapicolo del Bolognese	» 6710
e) per un'azienda olivicola della Calabria	» 5940
f) per un'azienda agrumaria siciliana	» 8470

« Passando poi all'esame dell'onere contributivo in rapporto ai salari, si rileva che:

nel 1941 il contributo dovuto per ogni giornata di lavoro eseguita da giornalieri di campagna era di lire 3 rispetto ad un salario che, secondo le zone, poteva variare dalle 15 alle 20 lire giornaliera. Il rapporto, quindi, fra contributi e salari variava da un quinto ad un sesto;

nel 1948 lo stesso contributo per ogni giornata di lavoro, è di lire 110, rispetto ad un salario che mediamente si può calcolare variabile tra le 600 e le 700 lire; il rapporto, quindi, tra salario e contributo è, per l'anno 1948, inferiore a quello del 1941.

« Sempre in tema di rapporti tra salari e contributi sociali, è da notare che mentre nel settore dell'industria l'incidenza percentuale dei contributi su una salario medio giornaliero di lire 700 è del 31,98 per cento, in agricoltura la incidenza percentuale sul salario di eguale misura è soltanto del 15,70 per cento.

« Adeguamento dei contributi all'effettivo costo delle prestazioni.

« Con decreti legislativi presidenziali del 6 maggio 1947, n. 573, 13 giugno 1947, n. 670, 29 luglio 1947, n. 689 e 9 settembre 1947, n. 981, si è provveduto ad adeguare i contributi dovuti per l'assicurazione invalidità e vecchiaia, per gli assegni familiari e per l'assistenza malattie, all'aumentato costo delle prestazioni, migliorando e perfezionando nello stesso tempo le prestazioni medesime.

« Infatti, i suddetti decreti-legge prevedono:

a) la corresponsione di una indennità caro-pane ai lavoratori pensionati — sia per vecchiaia che per invalidità — resa obbligatoria per legge a seguito dell'abolizione parziale del prezzo politico del pane;

b) l'adeguamento degli assegni familiari ai lavoratori agricoli e sono stati stabiliti a partire dal 1° gennaio 1947 in lire 13 giornaliere per ogni figlio a carico; in lire 14 per la moglie e in lire 9 per ogni genitore a carico. La misura di detti assegni è stata ulteriormente aumentata a partire dal 1° novembre 1947, portandola rispettivamente a lire 30 giornaliere per ciascun figlio, a lire 32 per la moglie e a lire 30 per ogni genitore a carico;

c) la corresponsione di un assegno mensile di contingenza nella misura di lire 2400 per i pensionati di invalidità e vecchiaia superiori ai 65 anni, di lire 800 per i pensionati di vecchiaia inferiori ai 65 anni, e di lire 1500 per i pensionati di invalidità inferiori a 65 anni;

d) un aumento dell'indennità giornaliera da corrispondere ai lavoratori durante il periodo di assenza dal lavoro per causa di malattia, portando l'indennità stessa a lire 150 giornaliere per gli uomini e a lire 100 per le donne e per i ragazzi.

« Malgrado i succitati aumenti delle aliquote contributive, l'onere che grava in agricoltura per le assicurazioni sociali è sempre notevolmente inferiore a quello che grava nel settore industriale. Così, ad esempio, l'aliquota per gli assegni familiari nel settore dell'agricoltura, incide su un salario medio di lire 700 per l'8,64 per cento, mentre nel settore dell'industria incide, su un salario di eguale misura, per il 13,21 per cento.

« Ugual raffronto si potrebbe fare per l'assicurazione tubercolare per la quale, pur essendo le prestazioni, cui i lavoratori hanno diritto in caso di malattia, uguali sia per quelli dell'agricoltura che per quelli dell'industria, il contributo che si paga per un lavo-

ratore agricolo è notevolmente inferiore a quello che si paga per un lavoratore dell'industria.

« Nel complesso, poi, un raffronto dell'onere contributivo gravante nel settore dell'agricoltura, indica che per un salario di 700 lire giornaliere, nell'industria si pagano 218 lire di contributi assicurativi e in agricoltura 114 lire.

« Entità delle prestazioni assicurative.

« Passando poi all'esame dell'onere contributivo a quello della erogazione delle prestazioni assicurative ai lavoratori, sarà utile anche stabilire un raffronto tra l'entità dei contributi pagati dagli agricoltori e l'ammontare delle prestazioni concesse ai lavoratori, cioè, tra quello che si paga per le assicurazioni sociali di un lavoratore e quello che il lavoratore stesso percepisce a titolo di prestazioni.

« Ad esempio, per un salariato fisso con contratto annuo, il contributo annuo complessivo è di lire 31.200.

« Esaminando il caso di un salariato con famiglia composta da moglie, due figli ed un genitore a carico, il salariato stesso percepisce assegni familiari nella seguente misura annua:

per la moglie . . .	L.	9.600
per due figli . . .	»	18.000
per un genitore . . .	»	6.000
<i>In tutto . . .</i>	<u>L.</u>	<u>33.600</u>

« Inoltre il salariato gode dell'assistenza sanitaria generica specialistica ed ospedaliera, assistenza farmaceutica per sé e per i suoi familiari, nonché una indennità giornaliera di lire 150 per tutto il periodo in cui è assente dal lavoro per causa di malattia.

« Se si calcola un periodo di malattia di 10 giorni durante l'anno, il salariato percepirà le seguenti prestazioni: indennità giornaliera per 10 giorni lire 1500, visite mediche n. 2, lire 800, oltre il costo dei prodotti farmaceutici e l'eventuale degenza in ospedale, la cui retta può calcolarsi mediamente in lire 600 giornaliere.

« Se il salariato o un suo familiare si ammala di tubercolosi, ha diritto al ricovero in tubercolosario, la cui retta giornaliera si aggira, come è noto, sulle 900 lire. Calcolando una degenza di sei mesi, il costo complessivo della prestazione assicurativa di cui gode il predetto salariato (con un contributo annuo

di lire 756 pagato per tale forma di assicurazione è di lire 162.000).

« All'età di 65 anni, il predetto salariato con un periodo di contribuzione di 15 anni percepirà la pensione media di lire 3500 mensili, come pure in caso di invalidità prima del raggiungimento del limite di età previsto per la pensione di vecchiaia, percepirà una pensione di lire 3330 mensili circa.

« In caso di morte del salariato, ai superstiti spetta una pensione pari a metà della pensione per la moglie ed un decimo per ogni figlio, fino ad un massimo di cinque figli. In quest'ultimo caso, quindi, la pensione ammonta a lire 3450.

« Di fronte ad un complesso di prestazioni assicurative, così come sopra indicato, il contributo totale di lire 31.200 non appare invero sproporzionato.

« Riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dagli agricoltori per l'anno 1948:

« Come è noto, a seguito del nuovo sistema di riscossione, stabilito dal decreto legislativo presidenziale 13 maggio 1947, n. 493, a partire dall'anno 1948, gli agricoltori, a carico dei quali figura accertata un carico annuo complessivo superiore alle lire 10.000 hanno la facoltà di versare in conto corrente le somme dovute in due rate, delle quali la prima scadente il 30 novembre dell'anno precedente e la seconda il 31 maggio dell'anno al quale i contributi stessi si riferiscono.

« Tale sistema di riscossione è stato adottato allo scopo di esonerare gli agricoltori dal pagamento degli aggi di riscossione ammontanti, come è noto, a circa il 10 per cento delle somme dovute.

« Agli agricoltori, quindi, che si trovano nelle condizioni previste dal citato decreto legislativo n. 493 per avvalersi del versamento diretto in conto corrente è stata notificata la somma da ciascuno dovuta in tempo utile per il versamento della prima rata dei contributi 1948 entro il 30 novembre 1947.

« Tale avviso di pagamento è stato recapitato alle ditte a breve distanza di tempo da altro avviso di pagamento per i contributi supplementari 1947 dovuti a seguito degli aumenti apportati ad alcune quote contributive con i provvedimenti di legge innanzi illustrati.

« Per questi ultimi contributi la legge prevede l'obbligo del versamento diretto in conto corrente in due rate, delle quali la prima scadeva il 31 luglio ultimo scorso e la seconda il 30 novembre 1947.

« Dato il ritardo col quale sono stati perfezionati provvedimenti di legge inerenti agli aumenti di alcune quote contributive, non è stato possibile far recapitare gli avvisi di pagamento in tempo utile per il versamento della prima rata scadente il 31 luglio, per cui praticamente gli agricoltori avrebbero dovuto versare entro il 30 novembre l'importo totale dei contributi supplementari 1947 — per evitare la iscrizione a ruolo con la multa di mora del 6 per cento prevista dalla legge per gli inadempienti all'obbligo del versamento diretto — oltre all'importo della prima rata dei contributi 1948, pari alla metà dell'importo totale dovuto per tale anno.

« In considerazione di tale coincidenza, il Ministero, nel mese di novembre ultimo scorso, aderendo alle richieste avanzate dalla Confederazione nazionale degli agricoltori, dispose che il pagamento dei contributi supplementari 1947 fosse effettuato in due rate, scadenti rispettivamente il 30 novembre 1947 ed il 30 aprile 1948, e che il pagamento dei contributi afferenti l'anno 1948, anziché in due rate, venisse effettuato in quattro rate, scadenti rispettivamente il 30 novembre 1947, il 28 febbraio, il 31 maggio ed il 31 agosto 1948; prorogando in un secondo tempo la scadenza della prima rata sia dei contributi supplementari 1947 che dei contributi ordinari 1948, al 10 dicembre 1947.

« Con successivo provvedimento, poi, il Ministero, accogliendo le superiori richieste avanzate dagli agricoltori, ha concesso maggiori facilitazioni per il pagamento in conto corrente dei contributi dovuti per l'anno 1948, prorogando la scadenza delle quattro rate rispettivamente al 5 febbraio, al 5 giugno, al 5 settembre ed al 5 dicembre 1948, con conseguente inizio della riscossione dei ruoli con la rata di aprile abbinata a quella di febbraio.

« Inoltre, è stata disposta la riapertura dei termini per i ricorsi avverso l'accertamento per l'anno 1948 al 31 gennaio 1948, in modo da dare la possibilità agli agricoltori che non produssero ricorso nei termini prescritti dal regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di avere rettificata la base imponibile nel caso che questa non rispondesse all'attuale ordinamento aziendale.

« Tali nuove agevolazioni saranno sancite in apposito provvedimento di legge in corso di approvazione, con il quale si provvede anche a dare norme intese a perfezionare l'accertamento della base imponibile ed il funzionamento delle Commissioni provinciali, previste dall'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e si stabilisce la

pubblicazione di un estratto degli elenchi matricola presso gli Albi comunali.

« Inoltre, con decreto 7 novembre 1947, n. 1308, è stata riordinata la materia riguardante l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto a prestazioni assicurative, in modo da garantire che negli elenchi nominativi dei lavoratori non vi siano persone estranee alle categorie dei lavoratori della terra.

« Con la nuova disciplina data alla procedura di accertamento e di riscossione dei contributi agricoli unificati si è inteso non soltanto facilitare il pagamento dei contributi stessi con risparmio degli aggi esattoriali e ricevitoriali e con scadenza delle rate nei periodi nei quali gli agricoltori hanno maggiori disponibilità finanziaria per l'avvenuta vendita dei prodotti, ma si è voluto anche garantire l'esatta determinazione dell'onere contributivo, sia dal punto di vista globale, mediante un esatto accertamento dei lavoratori aventi diritto alle prestazioni assicurative e mediante il reperimento di tutte le ditte soggette all'obbligo della contribuzione e sia dal punto di vista individuale, perfezionando l'accertamento della base imponibile a carico dei singoli contribuenti ».

ADONNINO. — *Al Ministro dei trasporti.*
— « Per conoscere:

a) se sia possibile prolungare fino a Reggio Calabria il modernissimo e comodo elettrotreno Milano-Napoli, mentre ora la linea Napoli-Reggio è servita dall'antiquato e incomodo rapido, composto di vetture che prima erano di terza classe;

b) se sia possibile istituire in detto rapido i posti di seconda classe, come in tutti i rapidi dell'Italia settentrionale;

c) se sia possibile istituire una vettura diretta Agrigento-Caltanissetta-Roma e viceversa;

d) se sia possibile dotare la linea Canicatti-Modica almeno di una vettura di seconda classe, essendo essa ora servita esclusivamente di vetture di terza classe e da carri bestiame;

e) se sia possibile istituire un servizio di littorine nella secondaria Licata-Naro-Canicatti-Agrigento;

f) se sia possibile far coincidere la partenza della littorina da Palermo per Agrigento con l'arrivo a Palermo del piroscafo da Napoli;

g) se sia possibile avere in Sicilia, come nel Nord, littorine di terza classe.

« A seguito di tali accordi è stata recentemente raggiunta un'intesa fra i Governi italiano e americano per la procedura da seguirsi nel pagamento dei crediti in parola; la liquidazione dei titoli di credito in possesso degli ex prigionieri in mano americana viene assunta dal Governo italiano contro accredito del corrispondente ammontare in dollari da parte del Governo degli Stati Uniti.

« Pertanto, poiché i pagamenti saranno ora ripresi dai distretti militari competenti per giurisdizione, il Ministero della difesa ha provveduto in data 17 febbraio scorso, con un comunicato diffuso a mezzo stampa e radio, ad informare i reduci delle modalità da seguirsi per ottenere i pagamenti stessi ».

Il Ministro
FACCHINETTI.

ADONNINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non creda opportuno promuovere la modifica dell'articolo 8 testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, che impone ai cacciatori l'obbligo della iscrizione alla Federazione della caccia, essendo tale obbligo vessatorio ed antidemocratico, ed essendone da ogni parte richiesta la soppressione ».

RISPOSTA. — « L'opportunità di rivedere la disposizione relativa al rilascio delle licenze di caccia (articolo 8 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016) è stata prospettata da tempo a questo Ministero, che è tutt'altro che alieno dall'andare incontro a tale desiderio. Poiché, però, contemporaneamente si è appalesata la necessità di procedere ad una revisione generale di detto testo unico per renderlo in tutto più aderente alle attuali aspirazioni della classe interessata, è stata presa la decisione di rimandare a tale revisione l'esame dell'invocata modifica della citata norma sulle licenze di caccia.

« In proposito si fa presente che è ormai imminente l'inizio dei lavori da parte della Commissione all'uopo nominata, per lo studio del progetto di riforma della vigente legislazione venatoria ».

Il Ministro
SEGNI.

ADONNINO. — *Al Ministero dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno sospendere per il periodo elettorale il divieto di viaggiare in giornate festive per le autocorriere, in modo da

agevolare gli spostamenti a scopi propagandistici ».

RISPOSTA. — « Si informa che con provvedimento in corso è stato appunto sospeso il divieto di cui sopra durante il periodo elettorale ».

Il Ministro
TREMELLONI.

ADONNINO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ravvisi la necessità di unificare, per giustizia fiscale e per l'incremento dell'agricoltura, l'imposta di consumo sui vini comuni e quella sui vini così detti fini (marsala, ecc.) che sono anche essi di largo consumo popolare ».

RISPOSTA. — « Col decreto 8 marzo 1945, n. 62 è stato esteso a tutti i commestibili, in materia d'imposte di consumo, il sistema della tassazione in rapporto al valore, come più rispondente ai principi di perequazione tributaria.

« Poiché per il vino tale sistema urtava in molteplici difficoltà di ordine pratico inerenti all'accertamento del valore da effettuare caso per caso, si rese necessario, per uniformità di indirizzo, di discriminare le varie qualità dei vini e le aliquote della corrispondente imposta.

Sotto tale profilo, che oltre tutto è di razionale evidenza rispetto all'ecettivo maggior pregio dei vini fini, deve riconoscersi che l'attuale sistema, informato ai suddetti fondamentali principi di perequazione tributaria, non si appalesa suscettibile di modifiche ».

Il Sottosegretario di Stato
MALVESTITI.

ADONNINO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non intenda provocare un ulteriore aumento degli assegni al clero civilmente riconosciuto, essendo quelli finora concessi assolutamente insufficienti e consentendo soltanto una vita di stenti e di fame ».

RISPOSTA. — « È stato recentemente pubblicato (*Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio ultimo scorso) il decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 44, in base al quale è stata apportata una ulteriore maggiorazione del 40 per cento dei limiti di congrua e degli altri assegni fissi spettanti al clero.

« In tal modo, i limiti base delle congrue sono stati maggiorati di oltre 12 volte rispetto a quelli fissati dal testo unico 29 gennaio

« Tentando con tutto ciò se non di adeguare almeno di avvicinare i servizi della Sicilia a quelli dell'Italia settentrionale ».

RISPOSTA. — « a) L'elettrotreno in esercizio fra Roma e Milano è costituito da materiale di tipo del tutto speciale che, per ragioni tecniche, non può circolare su linee in forti pendenze come quelle a sud di Napoli. Per questa ragione si è potuto prolungare il servizio di detto materiale fino a Napoli, ma non oltre. Per dare però egualmente alla Sicilia ed alla Calabria il vantaggio di una comunicazione rapida con mezzi leggeri, si sono dovute necessariamente utilizzare delle elettromotrici il cui tipo e criterio di costruzione è diverso, e quindi meno di lusso, da quello degli elettrotreni ma che vengono però anche altrove utilizzati per servizi di classe come ad esempio sulla linea Roma-Milano e Napoli-Foggia. »

« b) Non si ritiene opportuno istituire sui rapidi Napoli-Reggio anche il servizio di seconda classe, perché ne deriverebbe un'affluenza di viaggiatori talmente notevole da non poter fronteggiare con i posti a disposizione; d'altronde anche altri rapidi nell'Italia settentrionale hanno esclusivamente servizio di prima classe.

« c) Dal 20 febbraio corrente anno è stato già istituito un servizio diretto, con carrozza di prima e seconda classe, fra Roma-Caltanissetta e Agrigento.

« d) La nota deficienza di vetture, specie di prima e seconda classe, ha costretto ad eliminare il servizio di seconda in numerose linee, fra cui anche la Canicatti-Modica. Con il miglioramento della situazione, dato l'afflusso di nuove vetture e di quelle in riparazione, si esaminerà la possibilità di concedere prossimamente il servizio richiesto.

« e) Mancano attualmente automotrici adatte per il servizio sulla linea a scartamento ridotto Licata-Agrigento. Dette automotrici sono già in costruzione presso l'industria privata, ma il loro approntamento non potrà essere troppo sollecito.

« f) Non è possibile poter mettere l'automotrice Palermo-Agrigento in partenza da Palermo alle ore 6,40, in coincidenza col piroscafo da Napoli in arrivo a Palermo alle ore 9, in quanto ritardando eccessivamente per lo meno alle ore 10, la partenza dell'automotrice stessa, questa verrebbe a perdere la sua funzione di collegamento mattutino dei due capoluoghi di provincia, com'è stata invece richiesta.

« Si fa però presente che con il nuovo orario in vigore dal 9 maggio prossimo venturo si avrà in partenza da Palermo per Agrigento un nuovo treno diretto poco dopo le ore 9, che potrebbe servire allo scopo, qualora il competente Ministero della marina mercantile anticipasse lievemente l'arrivo a Palermo della corsa marittima da Napoli.

« g) Attualmente la deficiente disponibilità di mezzi della specie non consente di estendere il servizio di terza classe ai treni serviti da automotrici sulle linee della Sicilia.

« Le particolarità costruttive di queste ultime consentono infatti solo una limitata capienza di viaggiatori, oltrepassata la quale l'automotrice è facilmente soggetta ad avarie. Pertanto i mezzi su detti possono ora trovare impiego con servizio anche di terza classe solo su linee di scarsissima frequentazione, o solo con servizio limitato alla sola prima e seconda classe sulle linee ove la frequentazione è notevole come in Sicilia ».

Il Ministro

CORBELLINI.

ADONNINO. — *Al Ministro della difesa* — « Per conoscere quale energica azione intenda svolgere perché i reduci dalla prigionia di guerra in America vengano soddisfatti dei loro crediti di lavoro, avendo essi troppo lungamente atteso il soddisfacimento di tale loro sacrosanto diritto, ed avendo urgente necessità di sollevare le loro condizioni economiche tristissime ».

RISPOSTA. — « La ritardata liquidazione dei crediti di prigionia in dollari in possesso dei reduci provenienti da captività in mano americana è dovuta al fatto che le autorità finanziarie americane in Italia che provvedevano direttamente al pagamento di tali competenze, dallo scorso settembre, in relazione alla entrata in vigore del trattato di pace, hanno sospeso la loro attività.

« Il Ministero della difesa, compenetrandosi profondamente del problema, non ha mancato, a seguito di tale sospensione, di interessarsi al fine di giungere ad una pronta ripresa dei pagamenti.

« Come è noto, tutta la questione ha formato oggetto di accordi conclusi nella scorsa estate a Washington dalla Missione Lombardo e nei quali il Governo americano si è dichiarato disposto a riconoscere i crediti derivanti da lavoro prestato dai prigionieri di guerra durante il periodo in cui sono rimasti in sua custodia.

1931, relativo alle congrue, con una percentuale di aumento di circa il 1100 per cento, e cioè di poco inferiore alle maggiorazioni avute dagli stipendi degli impiegati dello Stato ».

Il Ministro
SCELBA.

ADONNINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se non creda opportuno promuovere una disposizione per cui sia data facoltà alle pubbliche amministrazioni di esaminare la possibilità dell'inquadramento in ruolo — prescindendo dal limite massimo di età — del personale non di ruolo, che, a suo tempo, pur avendone i requisiti non poté ottenere il passaggio in ruolo, solo per la mancanza di titoli di carattere politico, il cui possesso soltanto permise ad altri l'ingresso in carriera, e la continuazione della carriera stessa ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha predisposto e trasmesso al Ministero del tesoro due schemi di decreto legislativo per la sistemazione in ruolo degli avventizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, e degli uscieri giudiziari non di ruolo.

« In ordine, poi, ad un eventuale provvedimento, di carattere generale, per la sistemazione in ruolo di coloro che a suo tempo non poterono ottenere la sistemazione stessa, per difetto di titoli di carattere politico, si fa rilevare che la relativa proposta rientrerebbe nella competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ».

Il Ministro
GRASSI.

ADONNINO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno parificare gli impiegati del gruppo C del servizio antincendi agli altri impiegati (gruppi A, B e C) dello stesso servizio nei miglioramenti economici testé a questi ultimi accordati, anche in considerazione del numero esiguo degli impiegati del detto gruppo C ».

RISPOSTA. — « Attualmente è in corso di estensione in favore del personale tecnico dei ruoli statali del servizio antincendi l'indennità di servizio antincendi istituita con decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 716, in favore dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del fuoco.

« Non è stato possibile estendere tale indennità anche agli impiegati di gruppo C, pur

adibiti ai servizi antincendi, in quanto non rivestono la qualifica di personale tecnico ».

Il Ministro
SCELBA.

ADONNINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non creda opportuno concedere per la presentazione dei titoli pel concorso già bandito alle libere docenze, un ultimo definitivo ma congruo termine, essendo insufficiente l'ultimo concesso di 15 giorni, e ciò per eliminare il privilegio ingiusto che hanno coloro che, essendo sfuggiti ai loro doveri militari di guerra hanno potuto stampare a tempo i propri lavori, di fronte a quelli, che, invece, per compiere il loro dovere verso la Patria, si sono trovati a pubblicare in questi tempi di grave crisi tipografica ».

RISPOSTA. — « Il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla sessione di libere docenze indetta nello scorso anno scadeva il 31 agosto 1947. Da quella data, e sino al 15 marzo corrente (termine definitivo fissato per la presentazione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati) è trascorso un periodo assai lungo ed indubbiamente sufficiente a che tutti gli interessati potessero provvedere alla ultimazione della stampa dei propri lavori.

« E inoltre da considerare che già si è avuta una proroga del termine per la presentazione dei titoli e delle pubblicazioni, termine che — preannunciato in un primo tempo per il 15 gennaio e poi fissato al 1° marzo, è stato poi definitivamente fissato alla predetta data del 15 dello stesso mese.

« Per le suesposte ragioni, non si ravvisa l'opportunità di concedere un'ulteriore proroga dei termini in parola.

« Per quanto concerne i militari, è da tener presente che, con il decreto legislativo 20 novembre 1947, n. 1640, sono state concesse particolari agevolazioni, ai fini della partecipazione alla presente sessione di esami di libera docenza, a favore di coloro che furono impediti di partecipare alle precedenti sessioni per motivi politici o razziali o in dipendenza di contingenze belliche ».

Il Ministro
GONELLA.

ADONNINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno riesaminare la materia degli « sbarramenti universitari » in modo da

conservarli soltanto nei casi in cui sono resi assolutamente necessari dal logico sviluppo degli studi, come in tempo passato era disposto, eliminandoli ove necessari non siano ».

RISPOSTA. — « Sulla questione degli « sbarramenti » nei corsi di laurea divisi in bienni o trienni questo Ministero ha già avuto occasione di interpellare le Autorità accademiche le quali, a stragrande maggioranza, in passato, ed all'unanimità recentemente, hanno rappresentato l'urgenza di ripristinare in pieno le relative disposizioni che furono durante il periodo bellico e post-bellico sospese con grande danno della serietà degli studi. »

« Del resto lo stesso Consiglio superiore della pubblica istruzione, che ha avuto occasione di esaminare e approfondire nella sua competenza tecnica una tale questione, ha espresso il parere, nella seduta del 16 ottobre 1947, che le disposizioni sugli sbarramenti dovevano essere senz'altro ripristinate nei riguardi degli studenti immatricolati nell'anno accademico 1946-47 ed il Ministero ha accolto un tale parere che (si noti) è apparso a quasi tutte le Università di estrema larghezza. »

« Non si vede, quindi, per quale ragione, a così breve distanza dalle disposizioni date, dovrebbe essere riesaminata ancora la questione che, nei riguardi degli studenti, è stata risolta molto benevolmente. »

« E, d'altra parte, noto che le disposizioni sugli sbarramenti non vigono per tutti i corsi di laurea, ma soltanto per quelli nei quali gli sbarramenti stessi sono resi assolutamente necessari — per usare la stessa espressione dell'onorevole interrogante — dal logico sviluppo degli studi ».

Il Ministro
GONELLA.

ADONNINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non creda opportuno concedere agli universitari un'altra sessione di esami, nel prossimo marzo, essendo stata concessa la sessione testé decorso, come straordinaria, componendosi la nota agitazione dei mesi scorsi: e se non creda opportuno di presentare all'approvazione del Consiglio dei Ministri il decreto che sancisce l'entrata degli allievi tecnici nelle Facoltà scientifiche »:

RISPOSTA. — « 1°) In base alle normali disposizioni (articolo 164 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato

con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e 40 del Regolamento 4 giugno 1938, n. 1268) gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni, aventi inizio, la prima subito dopo la chiusura annuale dei corsi, e la seconda un mese innanzi al principio del nuovo anno accademico. »

« Durante la guerra e negli anni successivi, il Ministero ha accordato prima un appello, poi una sessione straordinaria di esami, svolti di solito nel mese di febbraio, per dar modo agli studenti che fossero in debito di esami in dipendenza delle contingenze belliche di regolarizzazione la loro carriera scolastica. »

« In conformità del parere espresso nell'ultimo Convegno nazionale dei Rettori delle Università e dei Direttori degli Istituti superiori, tenutosi in Roma nei giorni 12 e 13 novembre scorso, con ordinanza del 25 novembre 1947, venne autorizzata una sessione straordinaria di esami di profitto e di laurea o di diploma da svolgersi con determinate limitazioni nel mese di gennaio. Nel dare notizia alle Autorità accademiche di detta concessione, sempre in base al parere espresso nel detto Convegno, si ritenne di avvertire esplicitamente che dopo quella di gennaio non avrebbe avuto più luogo alcun'altra sessione o appello di esami fino alla normale sessione estiva, ad eccezione, naturalmente, delle sessioni di esami previste dal decreto legislativo luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 893, per gli studenti iscritti ai corsi straordinari per reduci ed assimilati. »

« Dato ciò, il Ministero, tranne che per quanto concerne la sessione per gli studenti reduci, non ha modo di accedere alla richiesta dell'onorevole interrogante, anche perché, come è stato già ripetutamente lamentato da qualche Autorità accademica, le numerose sessioni di esami distruggono docenti e studenti dalle normali attività accademiche. »

« 2°) Per quanto concerne la questione dell'ammissione alle Facoltà scientifiche dei provenienti dagli Istituti tecnici, si rende noto che i Consigli di Facoltà di Ingegneria ai quali venne, a suo tempo, trasmesso lo schema di progetto contenente norme per la ammissione, con determinate cautele, dei diplomati dagli Istituti tecnici ad alcune Facoltà universitarie, principalmente all'Ingegneria, si sono quasi all'unanimità pronunciati in senso nettamente sfavorevole. »

« Il Consiglio superiore, per ben quattro volte ha espresso decisamente parere contrario, osservando inoltre che il rinnovarsi di consultazioni sulla questione non può avere

altro risultato che quello di mantenere viva l'inconsulta agitazione degli interessati e di rendere sempre più difficile e lontana la vera e definitiva risoluzione del problema, che non può essere affrontata se non in sede di riforma generale degli studi ».

Il Ministro
GONELLA.

ADONNINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ravvisino l'assoluta necessità di rimandare ancora la riscossione dei contributi unificati in agricoltura, fissata per il 18 aprile, poiché la Commissione di studi per tale materia non ha ancora esauriti i suoi lavori e pare, del resto, opportuno avvicinare la discussione all'epoca dei raccolti ».

RISPOSTA. — « In risposta alla suddetta interrogazione si ritiene innanzi tutto opportuno rimettere una breve relazione (1) contenente alcuni cenni illustrativi sul sistema adottato per la unificazione dei contributi sociali in agricoltura, nonché sull'onere che da tale imposizione deriva all'agricoltura.

« Dalla suddetta relazione è possibile rilevare anche i vari provvedimenti che questo Ministero ha adottato nel corso dell'anno, allo scopo di facilitare il pagamento dei contributi di cui trattasi sia con maggiori ratizzazioni delle somme dovute per contributi supplementari 1947 e ordinari 1948, sia con la riapertura dei termini per la presentazione dei ricorsi avverso l'accertamento della base imponibile del 1948.

« Recentemente questo Ministero ha disposto ulteriori agevolazioni a favore degli agricoltori aventi terreni siti in zone montane, nonché a favore degli agricoltori che hanno avuto i terreni gravemente danneggiati a seguito degli eventi bellici.

« Per effetto di tali provvedimenti è stata disposta la sospensione della riscossione del 50 per cento dei contributi dovuti per l'anno 1948 dalle ditte aventi terreni ubicati oltre i 700 metri di altitudine e già ammessi dagli uffici distrettuali delle imposte dirette al beneficio previsto dal decreto legislativo 7 gennaio 1947, n. 12 per il pagamento delle imposte erariali.

« Per le aziende, invece, gravemente danneggiate dalla guerra è stata disposta la sospensione del pagamento dei contributi dovuti per l'anno 1948 in misura uguale alla

riduzione concessa, allo stesso titolo, dalla Amministrazione finanziaria per il corrente anno.

« Con l'adozione dei suddetti provvedimenti si è reso necessario concedere il rinvio di un mese della riscossione della rata di aprile, e s. è. quindi, consentito che il pagamento della suddetta rata si effettui dal 10 al 18 maggio, anziché dal 10 al 18 aprile.

« Tale proroga è stata concessa per tutti i ruoli in corso di riscossione, sia principali che suppletivi, sia per quelli relativi al 1948, che per quelli degli anni precedenti.

« Infine, allo scopo di venire incontro alle richieste degli agricoltori che non hanno avuto la possibilità di produrre ricorso avverso l'accertamento della base imponibile per l'anno 1948 entro il termine del 29 febbraio 1948, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, questo Ministero, pur non ritenendo di dover provvedere alla emanazione di altro provvedimento, ha disposto che praticamente una riapertura del termine — e sino al 30 aprile — sia concessa, qualora i contribuenti richiedano la correzione degli errori avvenuti nella imposizione del contributo 1948, avvalendosi del disposto dell'articolo 3 del succitato decreto legislativo n. 59, il quale prevede l'obbligo per gli agricoltori che in passato non abbiano presentato la prescritta dichiarazione della situazione aziendale, di presentarla entro il 30 aprile 1948.

« Pertanto, le dichiarazioni sull'ordinamento aziendale, presentate entro il 30 aprile 1948 avranno effetto — dopo i prescritti controlli da parte dei competenti uffici — anche sull'accertamento dei contributi 1948, per cui praticamente le stesse potranno servire ai contribuenti per ottenere la correzione di eventuali errori nella base imponibile.

« Nel complesso, i provvedimenti sopra indicati, mentre da un lato tendono ad alleviare l'onere contributivo gravante sulle aziende che trovansi in particolari condizioni di disagio — o perché ad economia povera montana o perché danneggiate dalla guerra — dall'altro soddisfano le richieste degli agricoltori tendenti a prorogare il pagamento dei contributi in esame ad epoca più vicina ai raccolti come auspica la V. S. onorevole e a rettificare per l'anno 1948 le singole posizioni contributive determinate su elementi non più rispondenti all'attuale ordinamento aziendale ».

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
FANFANI.

(1) Vedi allegato alla interrogazione Abozzi a pag. 1262.

ADONNINO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno anticipare lievemente l'arrivo a Palermo della corsa marittima da Napoli, in modo da rendere possibile la coincidenza col treno diretto di nuova istituzione per Agrigento, in partenza da Palermo poco dopo le ore 8 ».

RISPOSTA. — « Per anticipare l'arrivo a Palermo della nave addetta al servizio trisettimanale Napoli-Palermo occorrerebbe anche anticipare l'ora di partenza da Napoli.

« Tale modifica di orario non si ritiene possibile, almeno per ora, perché la partenza della nave da Napoli è stata fissata alle ore 21 allo scopo di assicurare ai viaggiatori provenienti dal Nord di poter proseguire via mare per Palermo.

« La questione, tuttavia, potrà essere riesaminata qualora, come sembra, nel mese di maggio il treno proveniente dal Nord ed in coincidenza con la nave per Palermo, anticiperà il suo arrivo a Napoli ».

Il Ministro
CAPPA.

ADONNINO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere se non ravvisino la necessità di ripristinare l'abbuono del 75 per cento dell'imposta di fabbricazione dello zucchero impiegato a confezionare succhi zuccherati di agrumi e di uve, abbuono che per la marmellata è stato mantenuto; e la necessità, inoltre, anche per ragioni di pubblica salute, di abrogare il provvedimento con cui è stata consentita la fabbricazione di bevande gassate e simili con impiego di edulcoranti sintetici artificiali (dulcina, saccarina, ecc.) ».

RISPOSTA. — « L'onorevole interrogante chiede in primo luogo se non si ravvisi la necessità di ripristinare l'abbuono del 75 per cento dell'imposta sullo zucchero impiegato nella preparazione dei succhi zuccherati di agrumi e di uva, abbuono che per la marmellata è stato mantenuto; ed inoltre che sia abrogato il provvedimento con cui è stata consentita la fabbricazione di bevande gassate e simili con impiego di edulcoranti sintetici artificiali (dulcina, saccarina, ecc.).

« In merito alla prima richiesta, premesso che le marmellate sono prodotti alimentari di notevole importanza e che l'abbuono d'imposta sullo zucchero impiegato nella loro fabbricazione è attualmente del 50 per cento e non del 75 per cento, si precisa che l'analoga

agevolezza per i succhi agrumi e di uva è stata soppressa con decreto ministeriale 1° agosto 1941, sia perché gli alti prezzi di vendita sin da allora raggiunti dalle speciali bibite aranciate, cedrate, ecc.) la rendevano affatto superflua, sia perché non è sembrato fosse il caso di incoraggiare ulteriormente l'impiego dello zucchero (di cui si avvertiva già la deficienza) in usi non di prima necessità.

« Presentemente, tenuto conto che le bibite stesse si vendono a prezzi sempre molto elevati, che alla data attuale è anche scongiurata la crisi agrumaria profilatasi all'inizio dell'inverno scorso, che con decreto legislativo 26 febbraio 1948 l'imposta addizionale sullo zucchero è stata ridotta da lire 160 a lire 100 al chilogrammo; che appare incerto se durante l'esercizio 1948-49 vi sarà la stessa larga disponibilità di zucchero che si sta verificando nell'esercizio in corso; non sembra opportuno ripristinare l'agevolezza di cui trattasi.

« Circa la seconda richiesta, l'Amministrazione finanziaria ha già dal suo canto sospesa l'immissione in commercio di edulcoranti sintetici artificiali, per usi dolcieri, ed è in attesa dell'adesione delle altre Amministrazioni interessate, alle quali è stato proposto di abrogare esplicitamente il decreto che, in via eccezionale, durante la carenza dello zucchero, aveva ammesso l'impiego di edulcoranti sintetici per la fabbricazione di dolciumi e bevande ».

*Il Sottosegretario di Stato
per le finanze*
MALVESTITI.

ALLEGATO, IMPERIALE, FIORITTO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno.* — « Per sapere quali provvedimenti intendono prendere a carico dei responsabili, diretti ed indiretti, degli esecutori materiali e dei mandanti dei luttuosi avvenimenti di San Ferdinando di Puglia dove, nelle prime ore del pomeriggio di lunedì 9 febbraio 1948, quattro onesti lavoratori, padri di famiglia, ed un bambino di sette anni venivano proditoriamente assassinati (alcuni di essi fin nei locali della Camera del lavoro e in quelli dell'A.N.P.I.) da fascisti iscritti al Fronte liberale democratico dell'Uomo qualunque, armati col beneplacito delle autorità locali ».

RISPOSTA. — « I luttuosi avvenimenti verificatisi a San Ferdinando di Puglia si sono

svolti fulmineamente nelle prime ore del pomeriggio, in occasione di una manifestazione politica indetta dal Fronte popolare.

« La tragica vicenda, che ha condotto a morte 5 persone fra cui, dolorosamente, un bambino di 7 anni, è stata occasionata dalla zuffa scoppiata nella Piazza Matteotti tra un comunista che portava una bandiera rossa ed un qualunque che voleva strapparla. Il comunista reagì sparando alcuni colpi di pistola e ferendo il qualunque.

« Elementi appartenenti al Partito qualunque e fra questi immischiati molti pregiudicati, spararono allora colpi all'impazzata mentre gli avversari cercavano scampo fuggendo verso le vicine sedi del Partito comunista, della Sezione partigiani e della Camera del lavoro nei cui pressi appunto si ebbero a lamentare le vittime.

« Il presidio dell'Arma locale era stato per quel giorno opportunamente rinforzato e misure erano state prese per evitare ogni possibile incidente.

« La tragedia, tuttavia, si svolse mentre si stavano concordando presso il comando dell'Arma le modalità della manifestazione del Fronte, e fu così improvvisa e rapida che si poté compiere nei pochi minuti occorsi ai carabinieri per giungere sul posto dalla sede della caserma distante 300 metri.

« A seguito delle indagini immediatamente disposte furono fermate nella notte stessa 15 persone, e furono perquisite, per il rinvenimento di armi, le abitazioni di 12 persone. Altri fermi ed altre perquisizioni seguirono i giorni successivi.

« Attualmente sono state denunciate all'autorità giudiziaria in istato di arresto 16 persone, ed altre 26 persone a piede libero ».

Il Ministro
SCELBA.

ARATA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se — in accoglimento delle istanze formulate anche dall'Assemblea regionale Triveneta dei rappresentanti di tutti gli Ordini e Collegi professionali — non ritenga opportuno promuovere, per quel che concerne i redditi professionali, la revoca del decreto 1° settembre 1947, n. 892, con particolare riguardo alla disposizione — non razionale, non giusta e non democratica — secondo cui il nuovo imponibile viene determinato mediante automatica moltiplicazione del reddito precedentemente accertato per un fattore fisso ».

RISPOSTA. — « L'adozione del criterio di rivalutazione dei redditi mobiliari di categoria B e C 1, mediante coefficienti fissi, contenuto nell'articolo 4 del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892, è stata determinata dalla constatazione che i redditi assoggettati all'imposta di ricchezza mobile figuravano, nella generalità dei casi, accertati in misura largamente inferiore a quella reale e dalla impossibilità in cui si erano venuti a trovare gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, oberati da tutto un complesso di provvedimenti di finanza ordinaria e straordinaria, di procedere alla revisione nei confronti dei singoli contribuenti in rapporto anche alla svalutazione monetaria che si andava man mano accentuando.

« Tuttavia, la norma contenuta nel citato articolo 4 è temperata dalla facoltà concessa ai contribuenti medesimi di chiedere la rettifica del reddito rivalutato con effetto dal 1° gennaio 1947, ottenendo così una valutazione obiettiva della propria attività e quindi la determinazione di un reddito corrispondente a quello effettivo, qualora con la revisione automatica si siano verificate delle sperequazioni.

« Inoltre questo Ministero, per evitare un ingiusto aggravio ai contribuenti già accertati per un congruo reddito anteriormente alla rivalutazione automatica, ha disposto con circolare 13 ottobre 1947, n. 72420, diretta agli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette che venga sospesa la riscossione del ruolo integrativo 1947 quando, anche da un esame sommario della domanda di rettifica, risulti che il nuovo reddito rivalutato è manifestamente sperequato rispetto a quello effettivo.

« Non appare, pertanto, possibile la revoca del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 891, che ha già avuto attuazione con i temperamenti sopra accennati ».

*Il Sottosegretario di Stato
per le finanze*
MALVESTITI.

ASSENATO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se vi siano motivi, e quali, che possano mai giustificare diversità di trattamento assistenziale fra i cittadini italiani profughi, a seconda dei territori di provenienza, e particolarmente per conoscere le ragioni per le quali ai cittadini profughi dalla Grecia viene concesso un trattamento del tutto inadeguato, mentre dovrebbero estendere

anche a detti profughi il trattamento e le agevolanze tutte concesse ai profughi della Venezia Giulia, perché tutti possano avvertire, di fronte alla sventura, quella parità di soccorso che è norma conseguente alla proclamata uguaglianza dei diritti ».

RISPOSTA. — « I profughi e rimpatriati della Grecia fruiscono della stessa assistenza concessa a tutti gli altri profughi.

« Tale assistenza si concreta, come è noto, nel ricovero nei centri di raccolta profughi, con vitto e alloggio, o nel vitto fuori campo o, infine, nel sussidio giornaliero per il profugo e per i componenti della sua famiglia.

« Il trattamento alimentare nei campi e fuori campo è praticato secondo la tabella dietetica all'uopo predisposta dall'Alto Commissariato dell'alimentazione che comprende, fra l'altro, una razione giornaliera di 325 grammi di pane e di 400 grammi settimanali di carne.

« Oltre al vitto, al profugo competono lire 40 giornaliere sotto il titolo « quota miglioramento vitto » da spendersi dalle Direzioni per l'acquisto di generi non contingentati sul libero mercato.

« I profughi ricoverati nelle infermerie dei campi, riconosciuti ammalati dai sanitari, hanno diritto a lire 50 giornaliere, *pro capite*, per l'acquisto di appositi alimenti.

« Agli assistiti addetti ai lavori nei campi, competono lire 20 quotidiane per l'acquisto di generi non contingentati a titolo di « supplemento vitto ».

« Inoltre, ad ogni profugo spettano giornalmente lire cinque a titolo di sussidio ordinario continuativo.

« Anche ai profughi assistiti fuori campo compete il trattamento alimentare o il corrispettivo in denaro in base al prezzo dei generi stabiliti dalla S.E.P.R.A.L.

« In occasione delle feste natalizie è stato concesso un miglioramento vitto in ragione di lire 100 *pro capite*, oltre le 40 normali, in favore dei profughi ospiti dei centri di raccolta. La nota difficile situazione finanziaria non ha consentito di fare di più.

« Profughi dalla Grecia sono ricoverati anche nel Centro raccolta profughi di Roma. Tale centro fu istituito ed è gestito dalla Fondazione italiana all'estero del Ministero degli affari esteri. In base ad una convenzione esistente, questo Ministero rimborsa alla predetta Fondazione le relative spese ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

ASSENATO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere se vi siano in corso trattative con la Repubblica jugoslava per ottenere la facoltà di pesca su alcuni tratti del mare territoriale jugoslavo, a qual punto siano dette trattative e se si può assicurare che da esse venga impresso quel ritmo urgente corrispondente agli interessi dei pescatori pugliesi ».

RISPOSTA. — « Sono stati effettuati passi presso il Governo jugoslavo per raggiungere un accordo che permetta le normali attività dei pescherecci italiani in Adriatico.

« A tale scopo la nostra Legazione in Belgrado ha chiesto a quel Governo di iniziare le trattative, che dovrebbero aver luogo in detta capitale fra le Delegazioni dei due Paesi appositamente costituite.

« I vari problemi relativi alla questione della pesca in Adriatico, e fra essi quello della pesca nelle acque di Pelagosa, sono seguiti con particolare cura dal Ministero degli affari esteri, che mantiene costantemente contatti anche con gli altri Dicasteri interessati.

« Posso, pertanto, assicurarla che non si tralascia nulla allo scopo di raggiungere una soluzione soddisfacente di tale importante problema, che mi auguro possa concretarsi al più presto ».

Il Ministro
SFORZA.

BARTALINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Sulle manchevolezze dei programmi per l'insegnamento della storia contemporanea nelle scuole della Repubblica e precisamente sull'urgente opportunità di sostituire, anche per l'anno scolastico in corso, quelli ancora in vigore, impartiti dalla cosiddetta Commissione alleata, nei quali si contengono ridicole disposizioni, come le seguenti, che valgono soltanto a disorientare gli insegnanti più volenterosi: « Ripresa di coscienza dei più gravi problemi ancora insoluti e delle nuove aspirazioni di collaborazione sociale e internazionale ».

RISPOSTA. — « L'onorevole interrogante richiama l'attenzione sulla opportunità di addivenire ormai alla sostituzione dei programmi di insegnamento nelle scuole della Repubblica, predisposti, in regime armistiziale dalle Autorità alleate di occupazione; programmi circa i quali, specialmente per quanto riguarda l'insegnamento della storia, mette in evidenza considerevoli mende e difetti.

« Al riguardo è da premettere che se, come sembra, l'onorevole interrogante ha voluto riferirsi ai programmi delle scuole secondarie (per il settore dell'istruzione artistica la « Commissione alleata » non curò alcuna modificazione di programmi) anche tale campo deve essere circoscritto a quello, più ristretto, della sola istruzione classica, poiché per l'istruzione tecnica, in dipendenza di peculiari inderogabili esigenze di tale istruzione, i programmi d'insegnamento curati dalla Commissione alleata sono stati da tempo sostituiti con i programmi del 1933, opportunamente modificati con decreto ministeriale 6 luglio 1943. »

« Per restare, quindi, nel campo dell'istruzione classica, si dichiara subito che questo Ministero della pubblica istruzione si è reso ben conto e da tempo, delle sensibili manchevolezze di forma e di sostanza che si possono segnalare nei programmi di studio ai quali accenna l'onorevole interrogante. Ritiene però che i vantaggi, che potrebbero derivare da una nuova non meditata sostituzione dei programmi, sarebbero assai minori del turbamento che le innovazioni portano sempre nel campo della scuola, tanto più in un periodo di assestamento e di attesa come l'attuale. E tuttavia lieto di assicurare che è in corso una revisione di tali piani per il riguardo formale, in modo da eliminare almeno una parte delle espressioni lamentate ».

Il Ministro
GONELLA.

BARTALINI. — *Al Ministro dell'Industria e del commercio.* — « Per conoscere :

1°) se sia informato che la Federazione provinciale minatori e cavatori di Grosseto, in un convegno, che ebbe luogo in quella città il 15 dicembre 1947, promosse la costituzione d'un Centro di studi geominerari per la Maremma toscana, al quale aderirono i rappresentanti delle Università di Pisa e di Roma, nonché i tecnici delle società minerarie toscane, e se e come intenda incoraggiare quella iniziativa;

2°) se sia informato :

a) che a Firenze, nei giorni 17-18 gennaio 1948, ebbe luogo alla Camera di commercio un convegno nazionale delle ligniti, organizzato dalla Federazione italiana minatori e dal Centro economico regionale per la ricostruzione della Toscana, con la partecipazione del Ministero del lavoro e dei più autorevoli studiosi italiani dei problemi della combustione;

b) che dai risultati della discussione in tale convegno emerse che il problema della utilizzazione delle ligniti è ormai praticamente risolto, sotto l'aspetto strettamente tecnico e sotto l'aspetto economico, per la produzione di gas di sintesi da impiegare nella fabbricazione di fertilizzanti azotati, di cui tanto scarseggia la produzione nazionale;

3°) se non ravvisi l'opportunità di far stornare una parte dei fondi ricavati dalla vendita del carbone A.U.S.A. per promuovere nuovi studi e passare all'attuazione pratica dei progetti affacciati nei convegni di Grosseto e di Firenze, dandone mandato ad uno degli organi dello Stato preposti al controllo dell'industria carbonifera nazionale;

4°) se sia vero che si sta procedendo alla liquidazione dell'Azienda ligniti italiane, che sarebbe indubbiamente l'organismo statale più qualificato per attuare i progetti di cui sopra, assolvendo così ad uno dei precisi compiti previsti all'atto della sua costituzione ».

RISPOSTA. — « 1°) Il Ministero dell'Industria e del commercio è a conoscenza dei risultati del convegno svoltosi a Grosseto il 13 dicembre 1947, su iniziativa della Federazione provinciale minatori e cavatori al quale hanno partecipato, fra gli altri, l'ingegnere capo del Distretto minerario di Grosseto oltre ad un funzionario dell'Ufficio geologico. »

« Al termine di detto convegno vennero approvate due diverse mozioni, la prima riguardante la necessità di disporre di carte geologiche, possibilmente aggiornate, ed a scala conveniente (1:50.000), e la seconda auspicante l'istituzione, a Massa Marittima, del proposto « centro » geominerario per la Maremma toscana.

« Per la realizzazione dei voti espressi dal convegno veniva costituito un Comitato di iniziativa, a far parte del quale erano chiamati il professor Trevisan, l'ingegner Moretti, l'ingegner Bulgarelli, l'ingegner Allegrini ed il dottor Marinelli.

« Non risulta che, a tutt'oggi, detto Comitato si sia riunito e non si conoscono, pertanto, né il programma che il Centro di studi si propone di svolgere, né i mezzi finanziari di cui dispone o abbisogna, non essendo pervenuta, al riguardo, alcuna comunicazione da parte della Federazione promotrice che non ha sino ad ora trasmesso al Ministero neppure le due mozioni approvate al Convegno.

« Per quanto concerne, in particolare la prima mozione che interessa particolarmente l'attività del Servizio geologico del Ministero,

è da tenere presente che, per la regione della Maremma toscana esiste già il rilevamento su scala 1:100.000 eseguito da eminenti geologi, quali il Lotti ed il Novarese, ed esiste, altresì, il rilievo di dettaglio al 50.000° della zona di Massa Marittima, che comprende un gruppo di miniere di pirite di notevole importanza.

« Mancano, peraltro, le carte geologiche al 50.000° di una vasta zona mineraria interessante un gruppo di miniere di pirite e lignite. Risulta che studi particolari sono stati fatti, e sono tutt'ora in corso, da parte della Società Montecatini, sia nel campo della geologia applicata, sia in quello geofisico.

« Questi ultimi assumono, oggi, particolare interesse nel settore della ricerca mineraria tenuto conto della perfezione raggiunta dai metodi d'indagine.

« È da tenere presente che il compito dell'Ufficio geologico e della dipendente Sezione geofisica, è quello di procedere agli aggiornamenti delle carte esistenti ed al rilevamento di nuove zone che mancano di una qualunque indicazione geomineraria. L'attività di tali organi della pubblica amministrazione trova, peraltro, un limite nella disponibilità dei mezzi finanziari. A titolo orientativo si fa presente che il disegno e la pubblicazione di una tavoletta geologica comporta, oggi, la spesa di circa mezzo milione di lire, senza tener conto di quelle occorrenti per il rilievo di campagna.

« Si assicura, che il Ministero, nel tenere presente la mozione approvata al Convegno di Grosseto, esplicherà tutto il proprio interessamento per la risoluzione dei problemi geologici della regione maremmana ed a tal fine gradirà ricevere quelle segnalazioni che il Centro studi minerari vorrà trasmettere.

« 2°) Il Ministero è stato rappresentato dai propri funzionari nei giorni 17-18 gennaio al Convegno nazionale delle ligniti di Firenze.

« I risultati del Convegno si possono riassumere come segue:

1°) provvedimenti di carattere immediato per fronteggiare la grave crisi che ha colpito l'industria lignitifera;

2°) provvedimenti di carattere definitivo per dare un assetto stabile a tale settore produttivo:

« Per quanto riflette il primo punto, è noto che è stato disposto un premio di lire 1000 per tonnellata di lignite venduta.

« Circa il secondo punto, sul quale particolarmente verte l'interrogazione, le relazioni e le discussioni svolte nel Convegno di Firenze hanno portato a riconoscere che esiste

effettivamente la possibilità tecnica di utilizzazione delle nostre ligniti.

« Il problema però deve essere esaminato sotto molteplici aspetti: tecnico, economico, finanziario e sociale.

« Il primo aspetto del problema comporta lo studio tecnico ed organizzativo nel settore della estrazione della lignite, del suo arricchimento e della sua utilizzazione termica o chimica sul luogo stesso della produzione.

« Per l'estrazione occorre provvedere a dotare le miniere di tutti i mezzi meccanici atti a ridurre i costi di produzione e consentire un miglioramento delle caratteristiche del prodotto.

« Per l'arricchimento fisico e la preparazione dei combustibili si dovranno incrementare i sistemi di vagliatura, essiccamento, e agglomerazione della lignite, tenendo presente che il combustibile troppo povero non solo non può sopportare l'onere dei trasporti ma rende i procedimenti di utilizzazione antieconomici.

« La combustione diretta della lignite per uso termico può economicamente realizzarsi a bocca di miniera, o entro un breve raggio di azione, per alimentare centrali termo-elettriche.

« La gassificazione della lignite ha già un vasto campo di applicazione nelle officine siderurgiche di Terni e quantunque i rendimenti siano più bassi rispetto a quelli conseguibili col carbone importato, si può certamente pensare ad un incremento in tale direzione.

« Per utilizzazione chimica *in situ* particolare rilievo assume la produzione di azotati sintetici di cui una fabbrica della Società Toscana Azoto — semidistrutta dalla guerra — ha dato un esempio di concreta possibilità.

« Nello stesso settore si segnala l'iniziativa della S.I.C.S. che potrà offrire nella produzione di fertilizzanti azotati la soluzione integrale e definitiva del bacino del Valdarno.

« Ai più moderni sviluppi della tecnica si aggiunge quello della gassificazione sotterranea i cui esperimenti in corso non consentono ancora di negare qualsiasi possibilità di concreta economica attuazione.

« Il programma tracciato nel Convegno indica solo le direttive verso le quali avviare le varie soluzioni.

« Rimangono pur sempre gli aspetti economico e finanziario del problema che non sono stati esaminati, ai quali è connesso l'aspetto sociale.

« Il complesso problema non può, pertanto, considerarsi risolto e il Ministero, per ar-

rivare alla formulazione di concrete proposte, ha riconosciuto la necessità di sottoporlo all'esame di una Commissione nella quale siano rappresentati tutti gli enti direttamente interessati sia nel campo della produzione come in quello della utilizzazione.

« 3°) Tenuto conto di quanto esposto al precedente punto 2°), non sembra al Ministero, che sia opportuno utilizzare questa parte del fondo carbone A.U.S.A. per promuovere nuovi studi e, quindi, realizzare nuove utilizzazioni della lignite, tenuto conto che il problema, sotto il profilo tecnico, è stato profondamente esaminato in tutte le sue fasi pre-industriali, durante l'ultimo trentennio.

« Sarebbe, quindi, superfluo, se non dannoso, ripercorrere con dispendio di tempo e di denaro, il campo così validamente esplorato da tanti istituti, comitati, studiosi ed enti pubblici, oltre che da aziende private, dal 1918 ad oggi.

« Spetta, ormai, all'industria italiana di entrare nella fase concreta della progettazione di impianti, ai quali sarà dato dallo Stato tutto l'appoggio che non è mai mancato alle questioni lignitifere, anche per il loro riflesso politico-sociale.

« 4°) L'Azienda ligniti italiane fu istituita con legge 2 aprile 1940, n. 257, modificata con regio decreto-legge 2 ottobre 1942, n. 1522, coi compiti specifici di promuovere le ricerche, intensificare la produzione, la distribuzione e la migliore utilizzazione delle ligniti e delle torbe.

« In effetti l'A.L.I. limitò la propria attività alla ricerca della lignite, attività che si ridusse a poche esplorazioni con esito negativo. L'efficienza dell'A.L.I. è affiorata solo attraverso l'organizzazione tecnico-industriale di due società da essa controllate:

1°) Società anonima miniere italiane lignite (S.A.M.I.L.);

2°) Società ligniti Italia meridionale anonima (L.I.M.S.A.).

« La prima ha gestito la miniera di Quarrata (Arezzo) ed un permesso di ricerca in provincia di Aquila, entrambi di modesta importanza, la seconda ha svolto la sua attività sui bacini lignitiferi del Mercure (Potenza), del Morcone (Benevento) e di Conidoni (Catanaro).

« Di questi tre giacimenti solo quello del Mercure offre un campo di sfruttamento e la L.I.M.S.A. ha intrapreso studi intesi ad accertare le possibilità tecniche ed economiche di utilizzare quella lignite. Dall'esito di tali studi dipenderà il finanziamento per la costruzione degli impianti, finanziamento che

dovrebbe rientrare nella legge per l'industrializzazione del Mezzogiorno.

« Da quanto esposto risulta che l'A.L.I. si è limitata a finanziare le due Società anonime controllate mancando in pieno ai compiti ad essa attribuiti dall'atto costitutivo.

« Ciò premesso, non risulta che sia stata disposta la liquidazione dell'Ente in parola, essendo tuttora in carica il Commissario della Azienda, ingegner Petessi.

« Si conviene che, ove l'intervento statale nella crisi lignifera richiedesse l'opera di un Ente specializzato nei compiti di cui alla legge 2 aprile 1940, n. 257, istitutiva dell'A.L.I., non sarebbe opportuno ricorrere all'opera di altri Enti, né, tanto meno, istituirne dei nuovi ».

Il Ministro
TREMELLONI.

BARTALINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Circa il motivo, per cui non furono trasmesse, fin dal principio dell'anno scolastico, e non sono state impartite a tutt'oggi ai capi d'Istituto chiare disposizioni intorno ai programmi per gli esami di maturità e d'abilitazione delle sessioni 1947-48, in modo che i candidati conoscano se dovranno essere esaminati nelle materie dell'ultimo anno di studio o anche nelle materie degli anni precedenti o in una parte di esse, e in modo che gli insegnanti possano conformare tempestivamente la loro attività didattica alle disposizioni medesime ».

RISPOSTA. — « La questione sollevata dall'onorevole interrogante era ben presente a questo Ministero anche prima dell'annuncio all'Assemblea Costituente della presente interrogazione, tanto che fin dal 15 del corrente mese è stato provveduto a diramare alle dipendenti autorità scolastiche la circolare di cui si unisce copia, con la quale, appunto vengono impartite istruzioni circa i programmi e le prove di esame che si svolgeranno negli Istituti di istruzione medica classica, scientifica e magistrale.

« Quanto agli Istituti e alle scuole di istruzione tecnica, verrà diramata in questi giorni altra analoga circolare, già predisposta ».

Il Ministro
GONELLA.

BARTALINI, LUSSU, PERTINI, PESENTI, LOZZA, CIANCA, AMADEI, CALAMANDREI, GIUA, LOMBARDI RICCARDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere come intenda esaltare nelle

scuole della Repubblica i martiri del nostro ultimo risorgimento e particolarmente il sacrificio di Lauro De Bosis, che si votò alla morte, la sera del 5 ottobre 1931, per indirizzare dal cielo di Roma un appello di libertà al popolo italiano ».

RISPOSTA. — « Anche in ossequio al criterio cui sono ispirati i programmi scolastici (per quelli delle scuole elementari, è ivi esplicitamente detto) di prescrivere, cioè, genericamente, la esaltazione delle principali figure rappresentative della nostra storia nazionale (e quindi, in generale, anche quelle dei martiri del nostro ultimo risorgimento), le singole manifestazioni del genere, nelle scuole, sono lasciate alla libera iniziativa dei dirigenti e degli insegnanti.

« In base al predetto criterio, la scuola italiana, quindi, esalta ed esalterà senza limiti di tempo tutti gli eroi e martiri, di cui è costellata la nostra dolorosa e gloriosa storia, intitolando singoli istituti al loro nome, istituendo borse e premi di studio, apponendo nei locali, in cui l'insegnamento s'impartisce, lapidi commemorative, tenendo nell'interno dei singoli istituti riunioni delle scolaresche e del personale insegnante.

« Va da sé, naturalmente, che, presentandosi l'occasione, non verrà sicuramente tralasciato di commemorare con il dovuto risalto anche il sacrificio di Lauro De Bosis che, nella sublime grandezza del suo gesto, ha lasciato agli italiani ed all'umanità un esempio luminoso di dedizione alla libertà ed alla Patria ».

Il Ministro
GONELLA.

BASILE. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Perché esaminare l'opportunità di estendere fino a giugno almeno, l'agevolazione concessa per le spedizioni di pacchi agrumi del peso unitario fino a venti chilogrammi, la cui applicazione è stata limitata al 16 febbraio ».

RISPOSTA. — « L'agevolazione in questione, concessa in via di esperimento, venne per tale motivo limitata a tutto il mese di febbraio 1948.

« Ora, non si ha nulla in contrario, accogliendo la richiesta dell'onorevole interrogante, a prorogare tale concessione fino a tutto il 30 giugno corrente anno e si dà, pertanto, assicurazione che verranno in merito impartite le opportune disposizioni ».

Il Ministro
CORBELLINI.

BASILE. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se non creda opportuno sollecitare il servizio lavori della Direzione generale delle ferrovie dello Stato per la sollecita compilazione del progetto per la sopraelevazione dell'edificio delle poste e dei telegrafi di Messina, la cui esecuzione è a carico dell'Amministrazione delle poste, tenendo presente la necessità di impiantare nuovi complessi radio telegrafici e la nuova apparecchiatura telefonica interurbana, pronti al funzionamento ».

RISPOSTA. — « Assicuro di aver date disposizioni per il completamento dello studio del sovralzo dell'edificio postale di Messina, pur rimanendo la sua realizzazione subordinata alla possibilità, da parte dell'Amministrazione delle poste, di sostenere la relativa spesa ».

Il Ministro
CORBELLINI.

BASILE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per sapere quali ragioni ostacolano il ripristino della comunicazione Messina-Malta, dopo che il Ministero aveva dato disposizioni per approntare i gruppi necessari nell'ufficio di Messina, ove tutto è già pronto ».

RISPOSTA. — « Sono in corso studi e trattative per attuare un nuovo collegamento telegrafico della Sicilia con Malta, capace di accogliere il notevole traffico che, a causa delle mutate relazioni politiche con l'Inghilterra e della perdita dei collegamenti esistenti con le Colonie italiane, il Dodecanneso e la Grecia, viene ora istruito per quella via, e che si ritiene sia destinato ad incrementarsi.

« In conseguenza di quanto sopra, potrebbe manifestarsi la necessità di cambiare il punto terminale del collegamento in questione. Pertanto, in attesa del completamento degli studi e delle trattative di cui si è fatto cenno, non è possibile per il momento prendere decisioni definitive in merito a quanto richiesto ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

BASILE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se non creda opportuno concedere una breve proroga al termine scaduto il 12 novembre 1947 per chiedere alle Commissioni competenti l'aumento del canone della locazione dei fondi rustici ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha già predisposto un provvedimento che riapre i termini di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 agosto 1947 per il ricorso alle Commissioni arbitrali in materia di adeguamento dei canoni di affitto dei fondi rustici.

« Esso sarà sottoposto al Consiglio dei Ministri in una delle prossime riunioni ».

*Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste*

SEGNI.

BASILE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — « Per sapere se non ritengano equo emendare la legge pei senza tetto per stabilire una più adeguata misura del contributo dello Stato per la ricostruzione edilizia nei paesi danneggiati dalla guerra e già danneggiati dal terremoto, dove è obbligatoria l'osservanza delle norme asismiche e deve perciò tenersi conto del relativo aumento di spese che se non fosse sostenuto dallo Stato, renderebbe impossibile la ricostruzione delle case nelle sventurate zone sismiche, cui indubbiamente non può mancare la solidarietà della Nazione ».

RISPOSTA. — « Nei riguardi dell'opportunità di elevare la misura del contributo dello Stato per le ricostruzioni nei comuni tenuti all'osservanza delle norme asismiche, si fa presente che nel decreto legislativo presidenziale 10 aprile 1947, n. 261, si è preso in considerazione il maggior onere derivante dall'osservanza delle norme per le ricostruzioni nelle zone sismiche di prima categoria.

« Tale miglioramento delle precedenti disposizioni è stato limitato alle sole zone classificate in prima categoria, perché, con la attenuazione delle norme tecniche consentita nelle altre zone, l'onere derivante al proprietario è minimo, e, quindi, non può formare oggetto di particolare considerazione.

« In secondo luogo si è concesso il maggior contributo soltanto per le ricostruzioni e non anche per le riparazioni, perché per queste, con il detto provvedimento legislativo, l'aliquota di concorso è stata elevata, per le categorie meno abbienti, all'85 per cento della spesa e quindi l'onere derivante dall'osservanza delle norme di edilizia asismica è quasi totalmente coperto dal contributo statale.

« Ai sensi degli articoli 50 e 73 del testo unico sull'alloggio dei senza tetto per le ricostruzioni da eseguire in zone sismiche di prima categoria, viene concesso un maggior contributo del 17 per cento della spesa. In

conseguenza mentre in tutto il territorio nazionale il contributo statale per le ricostruzioni è ragguagliato ad un terzo della spesa (33 per cento) nelle zone sismiche di prima categoria tale contributo è uguale alla metà della spesa (33 più 17 uguale 50 per cento).

« Nel fissare al 17 per cento l'ammontare del contributo supplementare per il titolo suddetto si è tenuto conto che il maggior onere derivante al proprietario dall'osservanza delle norme asismiche possa ragguagliarsi ad un 25 per cento della spesa occorrente per i lavori. E siccome tutto il sistema della legge sulla concessione dei contributi per le riparazioni e le ricostruzioni edilizie è basato sul principio di non risarcire tutto il danno ma di lasciare una aliquota dell'onere di ricostruzione o di riparazione a carico del proprietario del fabbricato, anche per il contributo supplementare nelle zone sismiche di prima categoria si è osservato lo stesso criterio, addossando i due terzi di tale onere sullo Stato (17 per cento) e circa il residuo terzo sul proprietario (8 per cento).

« Pertanto la questione sollevata dall'onorevole interrogante è da ritenersi già equamente considerata e disciplinata ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*
CANEVARI.

BASILE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se non creda opportuno estendere ai funzionari di cancelleria il provvedimento a favore dei magistrati che hanno compiuto i limiti di età, per mantenerli in servizio fino al 31 dicembre di quest'anno ».

RISPOSTA. — « Con provvedimento in corso di pubblicazione, questo Ministero è stato autorizzato a trattenerne in servizio, fino al 31 dicembre corrente anno, i funzionari di Cancelleria che raggiungeranno i limiti di età e di servizio stabiliti per il collocamento a riposo.

« Le norme si applicano anche ai funzionari già trattenuti in servizio per effetto di norme precedenti (legge 28 gennaio 1943, n. 33) ».

Il Ministro
GRASSI.

BASILE. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se non creda opportuno predisporre lo studio per la fermata ferroviaria a Itala Marina (Messina) tra le fermate di Scalletta Zanclea e Ali, in vista della elettrificazione della linea Messina-Siracusa, realizzan-

do così un'aspirazione di oltre mezzo secolo dei comuni di Itala, Guidomandri Superiore, Ali Superiore, centri agricoli e commerciali fiorenti e se non creda intanto disporre una fermata a Itala Marina della linea automobilistica Messina-Catania ».

RISPOSTA. — « La richiesta per l'istituzione di una fermata ferroviaria a Marina di Itala è stata già presa in esame in passato (fra gli anni 1907 e 1921) e fu sempre respinta considerato che la detta fermata veniva a risultare a circa un chilometro di distanza dalla stazione di Scaletta Zanclea, del quale paese la Marina di Itala è una continuazione.

« Le disposizioni vigenti non consentono di regola l'istituzione di nuove fermate a distanza inferiore a quattro chilometri dalla più vicina stazione, allo scopo di non appesantire la marcia dei treni, specie su linee principali, quale la Messina-Catania, e pertanto la richiesta in questione dovrebbe essere tuttora respinta.

« Comunque sono state date disposizioni perché la questione venga esaminata localmente per stabilire se l'eventuale acquisizione di nuovo traffico compenserebbe le spese di impianto e di esercizio da sostenere per l'istituzione della nuova fermata.

« Per quanto riguarda l'istituzione della fermata ad Itala Marina della linea automobilistica Messina-Catania, si fa presente che, in relazione agli accordi intervenuti con il Governo regionale siciliano, i provvedimenti relativi alle concessioni provvisorie di auto-linee sono di competenza di quel Governo che si avvale, per l'istruzione delle pratiche, dell'opera del locale Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

« Pertanto la richiesta è stata segnalata telegraficamente ai detti organi competenti ».

Il Ministro
CORBELLINI.

BASILE. — *Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni per le quali nel decreto ministeriale 25 luglio 1947 (*Gazzetta Ufficiale* n. 225, del 1° ottobre 1947), nell'elenco dei comuni ai quali sono applicabili le disposizioni di cui al decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, concernente le disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto, in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione, non siano stati compresi né Messina, né i comuni della provincia di Messina, che subirono gravi danni come Milazzo, Taormina, Cesarò, Pat-

ti, ecc., e altri comuni delle province di Catania (come Randazzo) Enna e Ragusa a cui è giustizia estendere i benefici stabiliti dal citato decreto legislativo del Capo dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 ».

RISPOSTA. — « Con il decreto in parola è stato approvato il 14° elenco dei comuni stessi.

« Il comune di Messina è incluso nel 2° di detti elenchi (*Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 1946), quelli di Milazzo e Taormina nel 4° (*Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1946) quello di Patti nel 13° (*Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 31 luglio 1947), quelli di Catania e Randazzo nel 6° (*Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 1° luglio 1946).

« Per la provincia di Enna, risultano compresi il comune di Troina in detto 6° elenco (*Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 1° luglio 1946) e il comune di Regalbuto nell'8° (*Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 13 settembre 1946).

« Il comune di Cesarò (Messina) e i comuni della provincia di Ragusa non raggiungono, in base ai dati in possesso di questo Ministero, la percentuale minima di distruzione prescritta per la inclusione negli elenchi di che trattasi.

« Sembra opportuno precisare che, in conseguenza di siffatta inclusione, i proprietari di case di abitazione « distrutte » dalla guerra possono conseguire, ove ne effettuino la ricostruzione, i benefici di cui al Capo III del succitato decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

« Per la riparazione di case « danneggiate » dagli eventi bellici i proprietari possono ottenere il contributo previsto dal decreto stesso, in qualsiasi comune si trovino detti stabili, e quindi indipendentemente dall'inclusione dell'abitato negli elenchi in cui sopra è cenno.

« Infine, il ripetuto decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, innovando rispetto alla precedente legislazione, ha disposto che anche per la ricostruzione di fabbricati distrutti nei comuni non ammessi a beneficiare delle provvidenze di cui al Capo III può concedersi ai proprietari un contributo premio di incoraggiamento nella misura indicata dall'articolo 73, n. 3, del decreto stesso ».

Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici
CANEVARI.

BASILE. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se non creda opportuno disporre la fermata dei treni diretti a Tusa (Messina) sulla linea Messina-Palermo, esigenza vi-

vissima delle popolazioni di tanti comuni di cui Tusa è l'unico scalo ».

RISPOSTA. — « Nella stazione di Tusa, della linea Messina-Palermo, fermano già i treni diretti 905 e 906. Non è possibile, per ovvie ragioni di massima e motivi di confronto, assegnarvi la fermata anche dei direttissimi e rapidi, in quanto analogo provvedimento dovrebbe poi estendersi, per equità, alle altre località della linea, di uguale o maggiore importanza di Tusa, che finirebbero indubbiamente per invocarlo, rimanendo così alterata la funzione dei treni stessi, con evidente svantaggio delle comunicazioni a lungo percorso ».

Il Ministro
CORBELLINI.

BASILE. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non creda opportuno emendare il decreto 1° settembre 1947, n. 892, il quale agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, dispone la triplicazione degli imponibili tassati nel 1946 e la moltiplicazione per 1,5 degli imponibili tassati nel 1947, anche se concordati, e limita l'esonerazione dell'imposta a lire 36.000 per il reddito delle categorie professionali, che è reddito di puro lavoro.

« Se non creda poi di sostituire col sistema normale quello che fissa l'imponibile senza preve indagini, con un criterio meccanico e automatico, che è dannoso al contribuente o al fisco, che moltiplica il numero dei ricorsi, con notevole aggravio delle commissioni e ritardo delle decisioni, che rende penosa la situazione del contribuente obbligato ad anticipare con sacrifici un'imposta, che poi deve essere restituita, e se non ritenga equo elevare la misura dell'esonero per queste categorie professionali che non godono di provvidenze sociali di alcun genere, e maggiormente risentono il disagio economico perché traggono i mezzi di vita dal lavoro intellettuale ».

RISPOSTA. — « La rivalutazione dei redditi mobiliari di categoria B e C-1 mediante coefficienti, disposta dal decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892, è stata in linea di massima già effettuata con la pubblicazione del ruolo integrativo 1947 avvenuta nel settembre dello scorso anno. E da rilevare, tuttavia, che l'automatismo della revisione è temperato dalla facoltà concessa ai contribuenti di ottenere, mediante la domanda di rettifica, una valutazione obbiettiva della propria attività e, quindi, la determinazione di un red-

dito corrispondente a quello effettivo, indipendentemente dall'applicazione dei coefficienti fissi.

« Inoltre, l'Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 72420 del 13 ottobre 1947, ha disposto che venga sospesa la riscossione del predetto ruolo integrativo, quando, anche da un esame sommario della domanda di rettifica, risulti che il nuovo reddito rivalutato sia superiore a quello effettivo.

« Il procedimento di rivalutazione adottato con il citato decreto n. 892 ha avuto carattere del tutto straordinario, date le particolari condizioni degli uffici impossibilitati a seguire individualmente l'evoluzione dei redditi in conseguenza della svalutazione della moneta.

« Esaurita questa fase di assestamento, viene ripreso il normale sistema di revisione individuale dei redditi sulla base dei servizi informativi e degli elementi di fatto, di cui gli organi fiscali possono venire in possesso.

« Per quanto riguarda particolarmente i professionisti, il cui reddito è classificato agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in categoria C-1, è da osservare che, dopo l'emanazione del decreto n. 892, con il quale, tra l'altro, sono stati fissati il minimo imponibile di lire 36.000 ed una scala di detrazione per i redditi fino a lire 150.000, non si sono verificate circostanze tali che possano giustificare una più larga quota di esenzione fiscale. I redditi dei professionisti, appunto perché di natura incerta e variabile, ben difficilmente possono essere acquisiti al tributo nella loro interezza, come invece è possibile in ogni momento per gli stipendi ed i salari. Infatti, i redditi accertati in categoria C-1 — salvo rare eccezioni per i più noti professionisti e qualche punta sperequativa che può essere eventualmente eliminata con il giudizio delle Commissioni amministrative — presentano per le diverse forme di attività professionale medie bassissime e manifestamente inferiori a quelle reali. Aumentando il minimo imponibile, si avrebbe la totale evasione dal tributo mobiliare da parte di un gran numero degli attuali contribuenti.

« Per questi motivi non appare possibile accogliere i voti dell'onorevole interrogante, al quale tuttavia può assicurarsi che questo Ministero ha impartito istruzioni ai dipendenti uffici delle imposte di procedere con ponderazione e con spirito di equità all'accertamento dei redditi a carico dei liberi professionisti ».

Il Sottosegretario di Stato
MALVESTITI.

BASILE, CARONIA, CANDELA, MARTINO GAETANO, BONINO, SALVATORE, TRIMARCHI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali provvedimenti il Governo intende adottare per rendere possibile la ricostruzione degli edifici distrutti dal terremoto, che ancora dopo circa quaranta anni debbono risorgere.

« All'uopo è opportuno tenere presente:

1°) che i lavori edilizi furono arrestati quasi completamente dalla legge del 26 gennaio 1933, n. 11, che annullò con effetto retroattivo la validità dei diritti a mutuo acquistati a titolo oneroso, quanto tale validità avevano, per cui si rende necessario abrogare la iniqua disposizione dell'articolo 5;

2°) che dato il costo odierno dei lavori, superiore di oltre 70 volte quello vigente nel 1933, l'aumento di 15 volte previsto dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 949 è del tutto insufficiente, e pertanto si impone un adeguamento, che renda praticamente possibile l'esecuzione dei lavori di ricostruzione ».

RISPOSTA. — « Gli onorevoli interroganti, allo scopo di favorire la ricostruzione degli edifici distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, che ancora dopo quarant'anni dalla loro distruzione, debbono risorgere, chiedono che venga abrogata la disposizione dell'articolo 5 del decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11 che avrebbe annullato, con effetto retroattivo, la validità dei diritti a mutuo acquistati a titolo oneroso.

« Gli onorevoli interroganti affermano, altresì, che il costo odierno dei lavori delle costruzioni edilizie è superiore, di circa 70 volte, a quello vigente nel 1933, e che l'aumento di 15 volte dei sussidi dello Stato concessi o da concedere, previsti dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, è del tutto insufficiente allo scopo; per cui si impone un adeguamento che renda praticamente possibile la esecuzione dei lavori di ricostruzione.

« Al riguardo è da premettere che con i provvedimenti adottati con il decreto-legge 19 agosto 1917, n. 1599, integrato con disposizioni successive, i sinistrati furono messi nella possibilità di ricostruire con il contributo statale i loro fabbricati, dato che il contributo medesimo era sufficiente a coprire l'intera somma occorrente.

« Con il decreto 26 gennaio 1933, n. 11, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 665, a seguito delle migliorate condizioni del mercato furono, è vero, modificati i coefficienti di valutazione per la determinazione dei contributi, provocando una riduzione dell'am-

montare degli stessi, ma non fu mai disposto, come è stato affermato, l'annullamento della loro validità, per i contributi acquistati a titolo oneroso.

« L'invocata abrogazione dell'articolo 5, a parte il maggior aggravio per il bilancio dello Stato, rappresenterebbe una palese ingiustizia verso tutti quei sinistrati che ricostruirono nel periodo che intercorre dal 1933 allo scoppio dell'ultima guerra, i loro fabbricati, con i contributi ridotti per effetto del citato decreto 26 gennaio 1933, n. 11.

« È anche da tener presente che i contributi terremoto sono stati sempre considerati come concorso statale nella spesa di ricostruzione degli edifici sinistrati, e, pertanto, oggi non sarebbe possibile addossare allo Stato l'intero onere della spesa, anche perché ciò non sarebbe conforme alla vigente legislazione concretatasi con il decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261 a favore dei senza tetto per cause della guerra.

« Questo Ministero ad ogni modo si riserva di esaminare quali ulteriori provvidenze sia possibile proporre per venire incontro alla situazione dei sinistrati, sentendo, fin d'ora, l'avviso del Ministero del tesoro ».

Il Sottosegretario di Stato

CANEVARI.

BELLATO, STELLA, BURATO, BELOTI, BERTONE, TRIMARCHI, FERRERI, QUARELLO, GORTANI, GARLATO, GUERRIERI FILIPPO, CAPPI, LIZIER, PALLASTRELLI, BONOMI PAOLO, TOZZI CONDIVI, GIACCHERO, GEUNA, RIVERA, BARACCO, BUBBIO, RAIMONDI, CARBONARI, ARCAINI, BALDUZZI, FERRARIO CELESTINO, DEL CURTO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente del Comitato interministeriale per la ricostruzione, e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se è vero che i concimi azotati subiranno nella prossima stagione primaverile un aumento di prezzo, e se siano a conoscenza del malumore che questa notizia ha sollevato tra gli agricoltori che si sentono un'altra volta colpiti, mentre tutti e solo i prodotti agricoli stanno subendo dei forti ribassi.

« Gli interroganti chiedono un intervento energico del Governo che si opponga a qualsiasi inopportuno tentativo del genere e ciò per evitare una palese ingiustizia verso i coltivatori e un danno notevole alla produzione agricola, specie a quella granaria ».

RISPOSTA. — « In effetti un aumento del prezzo dei fertilizzanti, sia azotati che fosfatici, è stato recentemente approvato dal Comitato interministeriale dei prezzi.

« Il Comitato ha ritenuto di dover concedere i richiesti aumenti anche contro il parere di questo Ministero, che si era opposto a qualsiasi ritocco, in quanto effettivamente non si potevano disconoscere alcune maggiorazioni nei costi di produzione verificatesi in questi ultimi tempi ».

*Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste*
SEGNÌ.

BELLAVISTA. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni per cui non è stata ancora autorizzata la costruzione della centrale termoelettrica di Palermo, indispensabile per la regolare produzione dell'energia elettrica in Sicilia ».

RISPOSTA. — « L'autorizzazione per l'impianto della centrale termoelettrica in Palermo sarebbe stata già data nell'estate scorsa, se l'Ente siciliano di elettricità e il Governo della Regione non ne avessero chiesta la sospensione, in attesa di poter coordinare la iniziativa della S.G.E.S. con altra analoga dell'E.S.E.

« Poiché gli accordi allora tentati tra le due Società non ebbero seguito, il Ministero predispose gli atti, di concerto con quello dei lavori pubblici, per la concessione dell'autorizzazione. Senonché un nuovo intervento del Governo regionale, connesso con una questione di competenza, ha provocato il rinvio della determinazione, per la quale peraltro si nutre ora fiducia di una sollecita soluzione, non appena concluse le intese in corso con il Governo regionale.

« La risposta è data anche per conto del Ministero dei lavori pubblici ».

*Il Ministro
dell'industria e del commercio*
TREMELLONI.

BELLAVISTA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere quale tragitto si farà percorrere alla costruenda ferrovia cosiddetta delle Madonie ed in particolare se è vero che, in ispregio ai suggerimenti dei tecnici, che consigliano di farla passare per Fiumetorto e Nicosia per congiungersi alla linea di Catania, si voglia far percorrere alla stessa altra via mentre ciò appare del tutto assurdo ed in netto contrasto col parere dei competenti.

« L'interrogante chiede di conoscere i provvedimenti che il Governo intende adottare ».

RISPOSTA. — « Il Comitato tecnico per lo studio della sistemazione della rete ferroviaria sicula, nell'adunanza tenutasi il 12 corrente presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con l'intervento di un rappresentante della Regione siciliana, ha incluso nel programma di nuove costruzioni ferroviarie in Sicilia una linea trasversale da Catania a Trapani secondo il seguente percorso: Catania, Schettino, Carcaci, Regalbuto, Nicosia, Polizzi, Mercatobianco, Lercara, Prizzi, Corleone, Camporeale, Alcamo, Trapani, con diramazione da Polizzi a Fiumetorto.

« Alla costruzione di una tale linea potrà provvedersi in relazione agli stanziamenti che il Tesoro sarà in grado di fare per l'attuazione del programma ».

Il Ministro
CORBELLINI.

BELLAVISTA. — *Al Ministro del lavoro e della Previdenza sociale.* — « Per sapere se è a sua conoscenza che la Commissione centrale preposta al Servizio elenchi nominativi lavoratori e contributi unificati in agricoltura, istituita con l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, ha, in deroga al disposto di cui all'articolo 6 del citato decreto, provveduto ad inquadramento provvisorio del personale in servizio.

« Nel caso in cui tale inquadramento sia stato debitamente autorizzato, l'interrogante chiede di conoscere quali siano stati i criteri informativi e le norme di valutazione che hanno regolato tale inquadramento ».

RISPOSTA. — « Prima della soppressione dell'ordinamento sindacale fascista i compiti ora affidati al servizio in questione erano svolti dalla Confederazione degli agricoltori e da quella dei lavoratori dell'agricoltura che vi provvedevano in parte direttamente, e in parte solidalmente per mezzo di un Servizio interconfederale per i contributi unificati.

« Venuto meno detto ordinamento, il Servizio è stato costituito alla diretta dipendenza di questo Ministero, che lo amministra per il tramite della Commissione centrale — istituita col decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75 — nella quale sono rappresentati i Ministeri, gli Enti e le Associazioni interessate.

« Nel luglio del 1946 la Commissione centrale deliberò l'approvazione di una tabella provvisoria, a carattere puramente interno,

dei gradi e degli stipendi del personale addetto al Servizio in questione.

« Tale deliberazione fu adottata allo scopo di eliminare le sperequazioni esistenti nel trattamento di detto personale, il quale non aveva avuto originariamente una sistemazione preordinata su criteri di uniformità, essendo costituito in parte da elementi provenienti dalle disciolte Confederazioni degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura e in parte da elementi assunti direttamente dal Servizio interconfederale contributi unificati e dal nuovo Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi agricoli unificati.

« Il provvedimento accennato, si rese necessario, inoltre, ai fini della parificazione di grado tra il personale dipendente da Enti ed Istituti di diritto pubblico e quello statale, prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

« L'applicazione di detta tabella provvisoria lungi dall'essere effettuata in deroga all'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1945, n. 75, è stata disposta, come testualmente è detto nella relativa deliberazione « in attesa e senza pregiudizio di quanto sarà stabilito con le norme che, come previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, dovranno disciplinare lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale addetto al Servizio ».

« La qualificazione del personale venne effettuata in base al titolo di studio, alla natura delle funzioni prestate presso il Servizio, alla capacità, operosità e rendimento dimostrati nell'esercizio di tali funzioni, all'anzianità in queste maturata, alle note di qualifica, agli impieghi già ricoperti ed alle attività professionali esercitate, nonché alle benemeritenze belliche e patriottiche ».

Il Ministro
FANFANI.

BELLAVISTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere per quale motivo gli agenti di custodia delle carceri, dipendenti contabilmente della Ragioneria delle carceri di Agrigento, al 16 gennaio scorso non avevano ancora percepito né le intere competenze di dicembre, né il premio di presenza o la differenza premio di presenza dal marzo al dicembre 1947, né il conguaglio carovita dal 1° luglio al 31 dicembre 1947, né la differenza della 13ª mensilità per l'anno 1947, e per sapere quali provvedimenti il Governo abbia preso o intenda prendere al riguardo ».

RISPOSTA. — « In data 5 novembre 1947 venne, dal competente Ufficio amministrativo del Ministero di grazia e giustizia, chiesta alla Ragioneria centrale del Ministero stesso, l'emissione a favore della Direzione delle carceri giudiziarie centrali di Agrigento di una apertura di credito sul capitolo 55 di lire 6.000.000, commisurata al fabbisogno presunto per il pagamento delle competenze al personale delle carceri predette, e di quelle contabilmente collegate di Sciacca e di Favara, a tutto il 31 dicembre 1947.

« Avendo, peraltro, la Direzione di Agrigento segnalato, in data 19 dicembre decorso anno, che per il saldo delle competenze a tutto dicembre, al proprio personale ed a quello contabilmente collegato, occorre una ulteriore assegnazione di fondi di lire 6 milioni, venne emessa in data 22 dicembre ultimo scorso, con la stessa procedura della prima, altra apertura di credito di egual somma a favore della Direzione richiedente.

« Questa seconda apertura di credito emessa, come si è detto, il 22 dicembre ultimo scorso, giunse alla Tesoreria provinciale di Agrigento il 20 gennaio ultimo scorso, cosicché solo il 21 successivo fu possibile, provvedere, al saldo al personale interessato della 13ª mensilità e delle competenze ordinarie del mese di dicembre, compreso pure il conguaglio carovita dal 1° ottobre al 31 dicembre 1947, in dipendenza del decreto legislativo n. 1331 del 27 novembre 1947.

« Per quanto riguarda i premi di presenza spettanti dal marzo 1947 al personale in questione, si comunica che, fino ad oggi, sono stati posti a disposizione della Direzione delle carceri giudiziarie di Agrigento, mediante ordini di accreditamento, fondi corrispondenti all'ammontare dei premi maturati fino al 31 gennaio ultimo scorso.

« Deve ritenersi, quindi, che anche al pagamento dei premi giornalieri di presenza sia stato già provveduto.

« Comunque, il Ministero, non ha mancato di rivolgere all'Ufficio interessato formale invito a provvedere senza alcun indugio al pagamento, agli aventi diritto, dei premi in questione ».

Il Ministro
GRASSI.

BELLAVISTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se non ritiene opportuno proporre una proroga alla facoltà concessagli col regio decreto 30 aprile 1946, n. 352, relativa al conferimento delle funzioni giudiziarie a reduci e laureati in giurisprudenza ».

denza. Ciò in considerazione del fatto che per l'espletamento del concorso per uditori occorrono parecchi mesi, mentre si nota in atto una grande deficienza di magistrati ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero non ritiene opportuno proporre un provvedimento legislativo per autorizzare nuove ammissioni in magistratura in conformità delle norme del decreto 30 aprile 1946, n. 352, perché, superate le difficoltà di carattere eccezionale che giustificano la disposizione accennata, ha ripreso vigore la norma che prescrive il concorso nazionale per esami, per l'ingresso in magistratura, tanto che è stato già autorizzato il bando di concorso per 150 posti.

« Comunque, per quanto concerne i reduci, è da tener presente che è in corso di espletamento un concorso riservato agli stessi per 328 posti, che sarà definito fra non molto, essendo prossimo l'inizio delle prove orali: mentre i 272 incaricati di funzioni giudiziarie nominati per titoli in base al decreto ricordato dall'onorevole sono quasi tutti reduci.

« Il fatto che fra qualche mese potrà procedersi alla nomina dei vincitori del concorso per reduci sopra accennati attenuerà, in maniera sensibilissima, la deficienza numerica che si lamenta attualmente nei ruoli della Magistratura, sì da escludere, anche per questo motivo la convenienza di proporre il provvedimento suggerito dall'onorevole interrogante ».

Il Ministro
GRASSI.

BELLAVISTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere le ragioni per cui ancora oggi non sia stato preso, ad analogia di quanto fatto per i Convitti nazionali, l'auspicato provvedimento per l'equiparazione della carriera del personale insegnante degli educandi a quella del personale di ruolo delle scuole pubbliche, tenuto conto dell'eguaglianza di stato giuridico derivante dallo stesso modo di assunzione (concorso), dallo stesso numero di ore di insegnamento, dallo svolgimento degli stessi programmi. Tanto più che ai direttori sarebbe stata promessa dal Ministero l'equiparazione ai presidi degli istituti governativi ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha da tempo predisposto uno schema di provvedimento legislativo, concernente miglioramenti della carriera del personale insegnante negli educandi governativi. Tale schema già è stato

esaminato ed, in massima, approvato dal Consiglio dei Ministri nella sua riunione dell'8 aprile 1948.

« Sono avviate intese con i competenti organi finanziari, al fine di concertare il testo definitivo, per l'ulteriore corso ».

Il Ministro
GONELLA.

BELLAVISTA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere:

a) se rispondeva o meno a verità la notizia, pubblicata da alcuni giornali nel novembre 1946, secondo la quale sarebbe stato corrisposto a tutti gli ex prigionieri di guerra un premio di integrazione della liquidazione avuta all'atto del rimpatrio, ritenuta inadeguata, anche in considerazione della svalutazione della moneta;

b) in caso affermativo per quali motivi detta integrazione, che sarebbe molto opportuna, non sia stata ancora corrisposta;

c) se il Governo intenda ancora corrispondere detta integrazione ».

RISPOSTA. — « Non è stata mai presa in considerazione la possibilità di corrispondere a tutti i reduci dalla prigionia un premio di integrazione della liquidazione avuta all'atto del rimpatrio.

« Dopo lunghe trattative col Ministero del tesoro, è stato invece concordato uno schema di decreto legislativo inteso a concedere un indennizzo mensile variabile a seconda del grado ai reduci della prigionia di guerra che non abbiano ricevuto da parte delle Potenze detentrici le anticipazioni di assegni fissate dall'articolo 23 della convenzione di Ginevra o da successivi accordi internazionali o che non abbiano comunque percepito da parte del Governo italiano o dalla stessa Potenza detentrici, attraverso certificati di credito o rimesse, le somme accantonate durante la prigionia derivanti dalle suddette anticipazioni di assegni o da prestazioni di lavoro.

« Il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nell'ultima riunione ».

Il Ministro
FACCHINETTI.

BELOTTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se, in relazione al preoccupante incremento dei casi di intossicazione, verificatisi nelle maestranze delle industrie chimiche, o comunque costrette all'impiego di materiali tossici, non inten-

da predisporre una norma di legge che impegni in modo categorico i datori di lavoro ad avvicendamenti periodici tra le maestranze specializzate, tali da evitare al fisico dei lavoratori menomazioni durature e forme patologiche inguaribili.

« Rileva l'interrogante che le provvidenze attuali sono in proposito assolutamente inadeguate, come insufficiente è la distribuzione di latte supplementare a scopo di disintossicativo, in epoca caratterizzata dalla minore resistenza fisica dei lavoratori, conseguenza dei disagi subiti e della difettosa nutrizione ».

RISPOSTA. — « È da premettersi che non consta siasi verificato un sensibile incremento dei casi di intossicazione tra le maestranze addette alle industrie chimiche o comunque costrette all'impiego di materiali tossici: i dati statistici di cui si può disporre, e cioè quelli riferentesi ai casi di intossicazione indennizzati in regime di assicurazione contro le malattie professionali accusano, al contrario, in questi ultimi anni, una certa tendenza alla flessione. Pur facendo la dovuta parte, fra le causali di tale flessione, alla ridotta attività delle lavorazioni rischiose, determinata dalla situazione contingente, non si ravvisano tuttavia elementi che autorizzino in concreto a ritenere peggiorata in tale settore la situazione sanitaria.

« Ciò premesso, è indubbio che l'avvicendamento periodico tra le maestranze esposte a rischi di intossicazione, costituirebbe una misura profilattica di una certa efficacia e, come tale, esso viene frequentemente consigliato dagli ispettori del lavoro, nei casi in cui la sua applicazione sia ritenuta opportuna. Il valore di tale provvedimento non è, peraltro, da sopravvalutarsi in rapporto anzitutto alle difficoltà pratiche che possono ostacolare la sua attuazione; mancanza nella stessa azienda di lavorazioni sostitutive non insalubri; riluttanza dell'operaio ad abbandonare il lavoro consueto, specie se la nuova occupazione implica un abbassamento del rendimento e quindi una riduzione di guadagno; turbamento nel processo produttivo, quando l'avvicendamento venga attuato su vasta scala e, come sarebbe opportuno ai fini preventivi, ad intervalli relativamente brevi; indisponibilità di maestranze specializzate e così via.

« Né mancano, d'altra parte, obiezioni di ordine medico, giacché non sempre appare conveniente, agli stessi fini profilattici, la sostituzione di un operaio provetto, il quale abbia esperienza anche dei pericoli igienici

del suo lavoro e del modo di difendersene, con altro meno esperto, e quindi maggiormente suscettibile di risentire le conseguenze di detti pericoli. Infine, è da tener presente che con l'avvicendamento si viene, in definitiva, ad esporre al rischio un numero molto maggiore di lavoratori.

« Pertanto, data la variabilità delle condizioni tecnico-lavorative ed igieniche, che possono intervenire a limitare o a rendere inattuabile l'avvicendamento delle maestranze nelle lavorazioni tossiche non appare opportuno rendere tale misura obbligatoria con una disposizione di legge, dovendosi ritenere meglio idoneo al raggiungimento dei fini profilattici, che l'avvicendamento venga suggerito caso per caso dagli ispettori medici del lavoro, solo dopo obiettivo apprezzamento delle singole situazioni di fatto.

« Per quanto concerne la somministrazione del latte agli operai addetti a lavorazioni nocive, è da precisare che a tale sostanza non può attribuirsi il valore di antidoto contro le intossicazioni professionali, ma solo quello di un apporto alimentare, capace, in via indiretta, di aumentare la resistenza organica contro l'azione delle sostanze nocive in genere. A tale proposito è stato anzi prospettato dagli organi tecnici competenti (Consiglio superiore di sanità) l'opportunità di revocare le disposizioni concernente l'obbligo della somministrazione del latte nelle lavorazioni nocive — disposizioni emanate, invero, senza una sufficiente ponderazione durante la guerra — e di assegnare, invece, a tali categorie di lavoratori altri generi di equivalente valore nutritivo, onde riservare il latte ai malati, ai vecchi ed ai bambini, ai quali questo alimento indispensabile ed insostituibile viene oggi assegnato in misura generalmente insufficiente.

« Una tutela veramente valida della salute dell'operaio contro i pericoli di intossicazione e, in generale, contro i fattori di nocività lavorativa, andrebbe pertanto basata più che su provvedimenti di dubbia o limitata efficacia, quali devono ritenersi quelli in parola, su una rigorosa attuazione delle norme di protezione tecnica ed ambientale prescritte dalle leggi vigenti in materia di igiene del lavoro, attuazione che non può essere assicurata se non attraverso un assiduo e severo controllo da parte degli organi di vigilanza. A tal proposito, si fa presente che questo Ministero sta attualmente provvedendo, mediante concorso, ad aumentare notevolmente il numero degli ispettori medici del lavoro, in vista appunto della necessità di intensificare il con-

trollo sulle condizioni igienico-sanitarie delle industrie in generale, e di quelle maggiormente nocive in particolare ».

Il Ministro
FANFANI.

BENVENUTI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro del tesoro.* —

« Per sapere se non ritengano indispensabile, ai fini della ripresa del movimento turistico (che tanta importanza riveste per la nostra bilancia di pagamenti e per la ripresa generale del Paese), aumentare da 50 ad almeno 300 milioni lo stanziamento disposto col decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, a favore di privati e di società alberghiere, che intendano ricostruire e riattrezzare le aziende alberghiere danneggiate dagli eventi bellici, ovvero migliorare ed ampliare le aziende stesse.

« Calcolato che i danni subiti dalle aziende alberghiere superano i 15 miliardi, la somma di 50 milioni annui appare assolutamente irrisoria, ove si confronti il livello dei prezzi fra il 1947 e il 1948.

« Date le attuali condizioni del bilancio, l'aumento di stanziamento potrebbe essere limitato al periodo di cinque anni, periodo che sarebbe sufficiente per comprendere le particolari necessità di ricostruzione degli alberghi, che si impongono in considerazione dell'eccezionale afflusso turistico che si verificherà nell'Anno Santo.

« L'aumento dello stanziamento appare urgente ove si consideri che sinora il Comitato turistico, previsto dalla legge 20 maggio 1946, ha dovuto praticamente respingere anche le più urgenti domande di contributo per mancanza di fondi: è da notare, d'altronde, che la ripresa dell'edilizia alberghiera e del turismo dà luogo a largo assorbimento di mano d'opera in tutti i settori, onde il maggiore stanziamento potrà in notevole misura venire recuperato sugli stanziamenti intesi a lenire la disoccupazione ».

RISPOSTA. — « In seguito all'emanazione del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, sono pervenute al Commissariato per il turismo domande di contributo per oltre 7 miliardi di lire.

« Allo scopo di poter accogliere, sia pure nella misura più ridotta, tutte le domande — circa 2000 — presentate entro i termini di legge, si è considerata la opportunità di elevare lo stanziamento disposto con il citato regio decreto. La questione forma ora oggetto del più attento esame da parte delle Am-

ministrazioni interessate al fine di poter temperare le giuste esigenze della ricostruzione alberghiera con quelle del bilancio. Qualora si addivenisse all'adozione di un provvedimento per aumentare il fondo già stanziato, si prevederebbero anche dei nuovi termini per la presentazione delle domande di contributo a favore dei titolari di aziende turistiche, che all'epoca della pubblicazione del predetto decreto si trovavano in territorio soggetto alla giurisdizione militare alleata ».

Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI.

BENVENUTI. — *Al Ministro del tesoro.* —

« Per conoscere se, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1946, n. 1045, il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ha designato gli Istituti di credito facoltizzati a concedere finanziamenti con garanzia statale agli Enti comunali di consumo; ed in caso contrario, se non ritenga urgentissimo l'intervento del Ministero per l'emanazione del relativo decreto. Ciò in considerazione del fatto che le banche non procedono al finanziamento, in attesa dell'annunciata designazione, in mancanza della quale le finalità del suddetto decreto legislativo 8 settembre 1946 rimangono frustrate ».

RISPOSTA. — « L'invocato provvedimento è stato adottato fin dall'8 dicembre 1947, con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 dicembre 1947, n. 290 ».

Il Sottosegretario di Stato
PETRILLI.

BERTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.* —

« Per sapere se a riguardo di magistrati pensionati, riassunti temporaneamente e tuttora in servizio, credano finalmente di concretare i provvedimenti già ventilati fra la Presidenza del Consiglio e il Ministro di grazia e giustizia, allo scopo di raggiungere una doverosa perequazione di trattamento verso coloro i quali ebbero la disavventura di venir compresi nella innovazione portante da 70 a 65 anni il limite di età per il collocamento a riposo, limite ripristinato a 70 anni dal decreto legislativo luogotenenziale 21 maggio 1946, n. 511, senza per altro che ad essi, tale reintegrazione venga a giovare agli effetti della pensione, sicché la conseguente disparità si è verificata e si verificherebbe ».

rà in loro danno sotto il duplice aspetto sia della minore integrazione del trattamento di quiescenza durante il periodo della riassunzione, sia dell'inferiore trattamento che loro verrà mantenuto agli effetti della pensione, allorché cesseranno la loro temporanea riassunzione.

« Diventa quindi evidente e inderogabile la ragione di giustizia per la quale il Ministro del tesoro aderisca alla proposta già fatta dai Ministri competenti e diretta ad assimilare ai soli fini del trattamento economico durante la riassunzione e del trattamento di quiescenza il servizio prestato prima del 70° anno dai richiamati a quello migliore dei magistrati trattenuti in servizio ».

RISPOSTA. — « Con l'articolo 1 della legge n. 33 del 1943 venne conferita al Ministro di grazia e giustizia la facoltà discrezionale di trattenere in servizio, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di cessazione dello stato di guerra, i magistrati in grado gerarchico non inferiore al quinto e i funzionari di gruppo *B* delle cancellerie e segreterie giudiziarie, che, entro tale termine, raggiunsero i limiti di età e di servizio fissati, dai rispettivi ordinamenti, per il collocamento a riposo.

« Ciò stante, il non essersi il Ministro avvalso a suo tempo, nei confronti dei magistrati di cui trattasi, della suddetta facoltà, e averne, invece, disposto il collocamento a riposo, con il successivo richiamo in servizio quali pensionati, non può costituire violazione di diritti quesiti o di interessi legittimi.

Né d'altra parte può pervenirsi, per ovvie ragioni, ad una revoca dei provvedimenti di collocamento a riposo adottati dal Governo legittimo — e quindi di quelli di richiamo in servizio quali pensionati, disposti in base al decreto legislativo 9 luglio 1944, n. 320 — per considerare efficaci i provvedimenti di trattenimento in servizio deliberati dal Governo di fatto dell'Alta Italia, in quanto si investirebbe una questione di larga portata, interessante non soltanto la categoria dei magistrati ma tutto il personale statale che venne a trovarsi in identiche circostanze.

« Senza dire poi che i collocamenti a riposo, al raggiungimento dei limiti organicamente previsti, venne disposto dall'Amministrazione della giustizia a seguito di specifica valutazione.

« Quanto alla sostanziale differenza di posizione giuridica fra i magistrati richiamati in servizio e quelli trattenuti oltre il limite di età, è da osservarsi che, mentre per i pri-

mi all'atto del collocamento a riposo, viene a cessare il rapporto di impiego di ruolo e con il richiamo in servizio si costituisce una posizione provvisoria non di ruolo per i secondi continua in tutto il suo vigore il rapporto d'impiego di ruolo, con l'effetto che il servizio reso anche oltre i limiti di età è utile ai fini del trattamento di quiescenza, non essendosi verificata alcuna interruzione nel rapporto d'impiego di ruolo. Non altrettanto può ammettersi per i pensionati richiamati in servizio, nei confronti dei quali il rapporto di ruolo è già cessato e non può ovviamente ricostituirsi in dipendenza del richiamo.

Ne deriva di conseguenza l'impossibilità di assimilare le due posizioni giuridiche sostanzialmente diverse, e l'eventuale accoglimento della proposta oltre a derogare ad uno dei principi basilari della vigente legislazione pensionistica — secondo cui i servizi non di ruolo resi dopo il collocamento a riposo non sono utili ai fini del trattamento di quiescenza — non sarebbe scevro di gravi ripercussioni di ordine amministrativo e finanziario, dato che ove si stabilisse per i magistrati richiamati la valutazione, ai fini suddetti, del servizio da essi prestato, in tale qualità, lo stesso beneficio dovrebbe ammettersi, per evidenti ragioni di giustizia, anche per gli altri « numerosissimi » pensionati riassunti in questi ultimi anni dalle Amministrazioni statali.

« Circa l'altra lamentata sperequazione tra il trattamento economico dei magistrati pensionati riassunti rispetto a quello dei pari grado trattenuti in servizio, si fa presente che attribuendo ai primi, oltre alla normale indennità di carovita, la differenza tra lo stipendio di attività inerente al grado — e relativa indennità — rivestito all'atto del collocamento a riposo e la pensione in godimento, si viene praticamente ad assicurare agli stessi l'eguale trattamento economico fondamentale usato ai magistrati dello stesso grado trattenuti in servizio.

« D'altra parte, per quanto attiene alla ripercussione che gli aumenti di stipendio avvenuti in questi ultimi tempi hanno avuto sui trattamenti di quiescenza, giova tener presente che ad ogni aumento di stipendio si sono sempre aumentate in correlazione le pensioni e che le maggiorazioni sancite dal decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, non avranno pieno effetto, ai fini di quiescenza, che dopo un triennio.

« Ciò stante, deve escludersi la possibilità di poter aderire alla proposta fatta dal pre-

detto Ministero per quanto concerne l'assimilazione, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio reso dai magistrati riassunti a quello prestato dai magistrati trattenuti ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

BERTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere se non creda necessario evitare altri indugi per la reintegrazione nelle sue funzioni del dottor Marco Aurelio Sansoni, magistrato insigne e di unanime estimazione, già presidente della Corte di appello di Brescia e da questo ufficio rimosso ingiustamente, come fu riconosciuto dagli organi competenti e da parte di tutti i Ministri di grazia e giustizia succedutisi dal 1945 in poi, i quali si mostrarono concordi nel proporre alla Presidenza del Consiglio questa doverosa reintegrazione, che ulteriormente ritardata viene a menomare il prestigio di tutta la Magistratura ».

RISPOSTA. — « L'opposizione del dottor Marco Aurelio Sansoni, Primo Presidente di Corte di appello, avverso il suo collocamento a riposo disposto ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, sarà quanto prima sottoposto alle competenti decisioni del Consiglio dei Ministri ».

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI.

BERTOLA. — *Al Ministro del lavoro e la previdenza sociale.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda prendere in favore dei vecchi bisognosi non pensionati. Esiste in Italia una categoria di persone che fra quante si trovano in indigenza può effettivamente essere considerata la più bisognevole di aiuto.

« Il loro numero per fortuna non è grande ma le condizioni economiche sono così gravi che solo la carità del prossimo e l'aiuto non sempre generoso dei parenti impedisce un triste spettacolo per il nostro Paese.

« Pare all'interrogante che il Ministro del lavoro e la previdenza sociale debba preoccuparsi di quella categoria di indigenti così come hanno già fatto altri paesi civili ».

RISPOSTA. — « La questione dei provvedimenti da adottarsi in favore dei vecchi bisognosi non pensionati rientra nel quadro generale dell'assistenza ai cittadini inabili al

lavoro e sprovvisti di mezzi necessari per vivere. Trattasi di problema sociale di vasta portata che dovrà essere risolto in attuazione del principio affermato con l'articolo 38 della Costituzione della Repubblica italiana.

« Tale problema, per la cui soluzione occorre apprestare mezzi finanziari adeguati, è stato già posto allo studio da parte di questo Ministero che si propone di svolgere, d'intesa con le altre Amministrazioni interessate, la più efficace azione per potenziare l'assistenza sociale a favore delle categorie più bisognose di cittadini ».

Il Ministro

FANFANI.

BERTOLA, PASTORE GIULIO. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — « Per sapere se non ritengano opportuno oltreché doveroso spostare la data del settembre 1944 al mese di aprile 1944 per considerare lavoratori quegli ufficiali che prima di tale data erano fuori dai campi di concentramento tedeschi.

« Gli interroganti fanno notare che, ad esempio, nel campo di Oberlangen già dal 20 maggio 1944 centinaia di ufficiali italiani furono obbligatoriamente avviati al lavoro; inoltre, che questi ufficiali fecero tempo fa ricorso al Ministero della guerra documentando ampiamente la loro posizione e l'apposita Commissione disciplinare ritenne giusto il ricorso e tutti furono discriminati con ampia formula ».

RISPOSTA. — « In questi giorni ha avuto luogo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una riunione tra le Amministrazioni interessate per giungere alla definizione di varie questioni, fra le quali quella prospettata nell'interrogazione in esame, concernenti il trattamento economico dei reduci dalla prigionia.

« Questo Ministero, con lettera in corso, ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di far conoscere le concrete proposte che su tali questioni saranno concordate fra le Amministrazioni interessate, in modo da poterle esaminare ed esprimere il proprio parere ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

BETTIOL, ERMINI, COLOMBO EMILIO, CARONIA, COLONNETTI, LAZZATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se, di fronte ad una modifica dell'or-

dinamento degli studi dell'Università di Trieste da parte del Governo del territorio libero, corrisponde a verità quanto si afferma circa l'intenzione del Governo italiano di non riconoscere più pieno valore alle lauree rilasciate dall'Ateneo triestino ».

RISPOSTA. — « Premesso che non sono pervenute a questo Ministero dirette notizie che si attuino o stiano per attuarsi nell'Ateneo triestino modifiche all'ordinamento didattico, si fa presente che esiste sempre la possibilità che i titoli accademici rilasciati dall'Università di Trieste anche dopo la proclamazione dello Stato libero, siano riconosciuti in pieno sulla base dell'articolo 332 del testo unico per le leggi sulla istruzione superiore.

« Secondo tale disposizione, infatti, le competenti autorità accademiche, cui deve essere richiesto, caso per caso, il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero, possono dichiarare che il titolo ha lo stesso valore a tutti gli effetti di quello corrispondente conferito dalle Università e dagli Istituti superiori della Repubblica italiana. E poiché l'ordinamento didattico dell'Università triestina è identico a quello delle Università del territorio della Repubblica, non v'è dubbio che i titoli accademici conseguiti a Trieste, in base al suddetto apprezzamento tecnico-discrezionale, verranno pienamente valutati dalle nostre autorità accademiche.

« La situazione, comunque, è particolarmente seguita dal Ministero il quale si riserva di richiamare con apposite e precise disposizioni, la particolare e doverosa attenzione delle autorità accademiche su tale punto ».

Il Ministro
GONELLA.

BIAGIONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quali provvedimenti intende prendere a favore degli insegnanti degli asili infantili, dipendenti da enti con fondi limitati ed insufficienti alle attuali esigenze, al fine di poter loro corrispondere un adeguato stipendio.

« L'interrogante fa presente che le insegnanti degli asili dipendenti dell'Ente interprovinciale degli asili della Garfagnana e della Lunigiana, con sede a Massa Carrara, percepiscono lire 368 mensili, più un assegno transitorio di lire 2500 provenienti da una oblazione di una benefattrice.

« L'interrogante prevede a breve scadenza l'abbandono da parte delle insegnanti del loro posto di lavoro ».

RISPOSTA. — « La questione del trattamento economico delle insegnanti di asilo in servizio presso enti vari, che gestiscono istituti per l'infanzia, esula dalla diretta competenza di questo Ministero, poiché, allo stato della legislazione, tale personale è alla dipendenza degli enti cui fanno capo i singoli istituti, e che — come è noto — sono posti sotto la tutela del Ministero dell'interno. È demandata a questo Ministero sugli asili stessi solo un'azione di vigilanza dal lato didattico.

« Tale situazione non ha consentito finora di tradurre in atto per le dette istituzioni una riforma che, dando ad essa la precisa veste giuridica di istituzioni scolastiche, le ponga alle dirette dipendenze di questo Ministero. Ad ogni modo, questo Ministero, pur nelle presenti gravi contingenze finanziarie, che non consentirebbero l'attuazione di una riforma totale, si è preoccupato, per quanto è nelle sue possibilità, di venire incontro soprattutto al personale insegnante degli asili col predisporre uno schema di provvedimento legislativo che, lasciando ai comuni e agli enti l'onere dei locali e dell'arredamento degli asili stessi, prestabilisce una spesa a carico dello Stato del 70 per cento degli stipendi da corrispondersi, appunto, al personale. In altri termini, in base a questo provvedimento si verrebbe ad avere una specie di asili parificati con lo scopo di alleviare l'attuale stato di disagio di una benemerita categoria di insegnanti.

« Purtroppo, però, tale progetto non ha potuto riscuotere — per ovvie ragioni che sono in relazione con le attuali condizioni del bilancio — l'assenso dei competenti organi finanziari.

« Comunque, questo Ministero, nei limiti delle proprie possibilità, ha cercato sempre di venire incontro ai bisogni, sia dei grandi enti che gestiscono asili d'infanzia, sia dei privati e degli altri enti minori, laici o religiosi, che pure mantengono istituzioni del genere.

« I sussidi e i contributi elargiti da questo Ministero hanno un titolo generico che riguarda insieme il funzionamento e lo sviluppo degli asili d'infanzia. In realtà, però, i fondi concessi dal Tesoro sono, per le superiori esigenze di bilancio, modestissimi nonostante che questo Ministero all'uopo richieda ogni anno l'aumento delle assegnazioni. Nel corso esercizio 1946-47 sono state erogate a favore degli asili di infanzia lire 60.000.000; cioè l'intera somma stanziata sull'apposito capitolo. Di essa, lire 10.000.000 sono state as-

segnate ai grandi enti gestori di asili e lire 50.000.000 ai singoli istituti.

« Nel corrente esercizio 1947-48 nel piano di distribuzione predisposto è prevista la seguente distribuzione, tenuto conto di un maggiore stanziamento di fondi: lire 15.000.000 circa ai grandi enti; lire 65.000.000 e più, direttamente ai singoli asili proposti dai vari Provveditori agli studi.

« Venendo alla parte specifica dell'interrogazione, cioè, alla situazione dell'Ente interprovinciale degli asili della Garfagnana e della Lunigiana, si fa presente che trattasi, anche in questo caso, di una istituzione posta, dal punto di vista amministrativo, alle dirette dipendenze del Ministero dell'interno. Questo Ministero si è più volte interessato presso quello dell'interno, affinché l'Ente venisse scisso in due distinte istituzioni: una per gli asili della Garfagnana e l'altra per quelli della Lunigiana. Tale proposta era stata caldeggiata dai Provveditori di Massa e di Lucca e approvata dallo stesso Ministero dell'interno, il quale fin dall'agosto 1946 dava istruzioni ai due prefetti perché fosse attuata la scissione.

« La ragione della richiesta era motivata con la necessità di dare un migliore assetto economico agli asili dipendenti e per evitare continui attriti tra le due regioni nell'assegnazione delle rendite spettanti all'Ente. Non risulta però che tale scissione sia stata attuata. In ogni modo è bene tener presente che nessuna richiesta di sussidio fu avanzata a questo Ministero nel decorso esercizio finanziario, né alcuna ne è finora pervenuta nel corrente anno da parte dell'Ente stesso o dei Provveditori di Massa o di Lucca. Per tale motivo l'Ente non usufruì nell'anno 1946-47 di una elargizione ministeriale che potesse in certo qual modo contribuire ad alleviare le condizioni delle proprie insegnanti.

« Potrebbe, comunque, esaminarsi benevolmente la possibilità di concedere nel presente esercizio un contributo a favore dell'Ente per gli asili della Garfagnana e della Lunigiana, ove pervenisse una precisa richiesta da parte dei competenti Provveditori agli studi.

« Ma la questione principale resta pur sempre quella di dare un migliore assetto giuridico ed economico all'Ente e in tal senso dovrebbe provvedere il Dicastero dell'interno al quale questo Ministero rivolgerà nuove premure ».

Il Ministro
GONELLA.

BIANCHI BIANCA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per avere notizia sugli incidenti di violenza da parte di appartenenti alle forze di polizia verificatisi a Firenze in occasione di una pacifica dimostrazione di disoccupati e per sapere se e quali provvedimenti abbia adottati o intenda adottare a carico degli agenti resisi responsabili di eccesso ».

RISPOSTA. — « L'intervento della polizia a Firenze in occasione delle agitazioni verificatesi il 22 dicembre 1947 è stato determinato, in un primo tempo, dalla necessità di ripristinare il traffico cittadino che forti gruppi di dimostranti avevano interrotto nella via Cavour ed in altri punti centrali, tentando anche di rovesciare una vettura tramviaria e automezzi privati, tanto che la polizia fu costretta a fare uso degli sfollagente.

« Dopo che una commissione si recò in Prefettura per elevare protesta contro l'intervento della polizia, quattro mila operai furono invitati ad abbandonare gli stabilimenti e radunarsi davanti alla Prefettura, dove si abbandonavano ad incomposte manifestazioni, tentando di forzare il portone d'ingresso.

« Le forze di polizia furono perciò costrette ad intervenire e a far uso di artifizi lacrimogeni, per disperdere i dimostranti, i quali si ricomposero in corteo, dirigendosi verso la Camera di lavoro. Una autobluanda del Reparto mobile di polizia, che fendeva la folla per disperdere il nuovo assembramento in Piazza Duomo, venne fatta segno ad una fitta sassaiuola ed al lancio di una bomba a mano che esplodeva senza provocare vittime. Verso le ore 15 un'altra folla di dimostranti si riunì nuovamente nelle adiacenze della Prefettura, attaccando ancora una volta la polizia a sassate, per cui la forza pubblica, per disperdere gli aggressori, fu costretta a sparare colpi di arma da fuoco in aria. Due agenti di pubblica sicurezza isolati venivano circondati e disarmati da alcuni dimostranti. Dodici persone vennero fermate nel corso dei disordini; sei guardie di pubblica sicurezza riportarono lievi ferite e contusi ebbero a lamentarsi anche tra i civili.

« A seguito di tali incidenti, la Giunta esecutiva presso la Camera del lavoro proclamava lo sciopero generale a decorrere dal giorno successivo, allo scopo di ottenere l'immediato rilascio dei dimostranti fermati quali responsabili delle violenze consumate. Nella stessa giornata, però, la Camera del lavoro decideva, anche per l'intervento del rappresentante della Confederazione generale italiana del lavoro, la cessazione dello sciopero, mentre i

fermati ritenuti specificamente responsabili dei reati ascritti sono stati denunziati all'autorità giudiziaria ».

Il Ministro
SCELBA.

BIANCHI BRUNO. — *Ai Ministri delle finanze, dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se intendono mantenere in vigore il regio decreto-legge del 18 giugno 1936, n. 1338, convertito con modificazione il 14 gennaio 1937, n. 402, sulla pioppicoltura, il quale prevede la concessione, ai frontisti, di terre demaniali ed isole alluvionali, di qualunque estensione, nel corso del fiume Po, per un canone ricognitorio annuo di lire 20, aumentato ora a lire 200, considerato che l'attuale situazione economica rende assurdo tale decreto-legge, il quale facilita esose speculazioni, degne solo del passato regime, recando grave danno all'Amministrazione dello Stato. »

« O se invece non intendono disporre, con nuovo decreto, la rescissione degli attuali contratti, al fine di stipulare nuove condizioni più giuste, stabilendo inoltre diritto di proprietà sulle concessioni alle cooperative di boscaioli, numerose delle quali hanno già fatto sapere di essere disposte ad assumere tali concessioni, pagando un canone di affitto economico, stabilito sulla base del rendimento di questi terreni da coltivarsi a pioppeto ».

RISPOSTA. — « La legge speciale sulla pioppicoltura 14 gennaio 1937, n. 402, venne emanata allo scopo di stimolare e diffondere la produzione del pioppo nelle pertinenze idrauliche demaniali, pioppo tanto necessario all'economia nazionale, la quale in questo campo è fortemente vincolata all'estero. »

« La predetta legge speciale, fra l'altro, stabilisce, sempre allo scopo di agevolare la produzione del pioppo, la rinuncia dell'Amministrazione al canone « corrispettivo » di affitto, facendo obbligo alle ditte concessionarie di pagare soltanto un canone di « riconoscimento della proprietà demaniale » non superiore a lire 20 annue, aumentato a lire 200 dal 1° gennaio 1947, in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, che da tale data ha duplicato tutti i canoni demaniali. »

« Trascorso un decennio dall'emanazione ed applicazione della legge speciale sulla pioppicoltura, l'Amministrazione demaniale ha ritenuto opportuno interpellare alcune Intendenze di finanza dell'Italia settentrionale (dove trovansi le più vaste pertinenze idrauliche

che atte alla coltivazione dei pioppi) sui primi risultati della legge stessa, soprattutto perché aveva avuto sentore che molte ditte, dopo avere ottenuto la concessione di vaste zone demaniali a scopo di pioppicoltura, avevano di fatto trascurato la piantagione e la razionale coltivazione dei pioppi, utilizzando diversamente i terreni e realizzando ingenti guadagni, a tutto danno dell'erario, che aveva rinunciato ai canoni di affitto. »

« Molti dati ed elementi, utili ai fini della riforma della legge, sono stati già raccolti e comunicati ai Ministeri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, i quali a loro volta hanno interpellato i rispettivi organi dipendenti, soprattutto per la parte tecnica della questione, di loro competenza. »

« L'esame dei risultati della legge speciale di cui trattasi sarà ultimato al più presto. »

« È stato intanto — fra l'altro — concordemente riconosciuta illogica ed ingiusta la disposizione che stabilisce l'esenzione dal pagamento del canone corrispettivo d'affitto, in quanto agevola eccessivamente le ditte concessionarie a tutto danno dell'Amministrazione, per cui tale disposizione sarà certamente soppressa. »

« Sarà esaminata attentamente ogni altra questione inerente all'utilizzazione delle pertinenze idrauliche demaniali, tenendo presenti le segnalate aspirazioni delle cooperative di lavoratori ». »

*Il Sottosegretario di Stato
per le finanze*
MALVESTITI.

BIANCHI BRUNO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, delle finanze e della pubblica istruzione.* — « Per conoscere i motivi per i quali ancora non è stato provveduto in merito alla richiesta fatta a suo tempo, nei termini regolari, dal comune di Mantova, al fine di ottenere, ai sensi dell'articolo 14 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, una proroga di anni cinque al termine assegnato dall'articolo 3 della legge 22 maggio 1939, n. 846, per l'esecuzione del piano di risanamento edilizio della città di Mantova. La cosa riveste carattere di particolare gravità per il comune di Mantova ». »

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha predisposto apposito schema di provvedimento legislativo per la proroga al 15 aprile 1951 del termine stabilito per l'attuazione del piano di risanamento edilizio di Mantova. »

« Essendosi avuto a riguardo l'adesione delle Amministrazioni interessate, il provvedimento stesso sarà sottoposto al prossimo Consiglio dei Ministri ».

Il Sottosegretario di Stato
CANEVARI.

BIANCHI BRUNO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dei trasporti.* — « Per conoscere quali provvedimenti si intendano prendere in merito alla nota sottorazione di ingenti quantitativi di materiale ferroviario di proprietà della pubblica amministrazione e particolarmente delle ferrovie dello Stato da parte della S.A.E.R. nella gestione della ferrovia Mantova-Peschiera e ciò in relazione all'atteggiamento dell'autorità giudiziaria, dell'apparente disinteressamento dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in ordine al relativo processo penale ».

RISPOSTA. — « Appena si ebbe sentore della denuncia sporta a carico dell'ingegner De Santi, direttore della Società S.A.E.R., già concessionaria della ferrovia Mantova-Peschiera, a cura dell'avvocato Bertazzoni, presidente della Deputazione provinciale di Mantova, denuncia che, fra l'altro, parlava di alienazioni fatte dalla S.A.E.R. stessa di rottami di carri ferroviari di proprietà delle ferrovie dello Stato, fu nominata una Commissione di inchiesta, composta di tre funzionari della Direzione generale dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, onde accertare se e quali danni le ferrovie dello Stato abbiano avuto.

« Tale inchiesta è in atto e la Commissione, dopo aver preso contatto col succitato avvocato Bertazzoni e coll'ingegner Spinelli, amministratore delegato della S.A.E.R., sta svolgendo ora laboriose ed accurate indagini sopralluogo allo scopo di accertare i fatti.

« La decisione delle ferrovie dello Stato è stata molto apprezzata anche dall'avvocato Bertazzoni il quale ha mandato al Sottosegretario onorevole Jervolino il seguente telegramma:

« Esprimole sensi viva riconoscenza mia et personale dipendente premuroso interessamento accogliamento nostre richieste punto Cordiali ossequi ».

« Non appena gli accertamenti verranno ultimati, si potrà decidere sui provvedimenti che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dovrà prendere per salvaguardare i propri interessi ».

Il Ministro dei trasporti
CORBELLINI.

BIANCHI BRUNO, BERNAMONTI, PRESINOTTI, PAJETTA GIANCARLO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — « Sui seguenti fatti:

a) durante la scorsa settimana l'autorità politica e di pubblica sicurezza di Cremona è direttamente intervenuta nella vertenza esistente fra i lavoratori della terra e i datori di lavoro per l'istituzione dei Consigli di cascina, chiesta dai lavoratori in applicazione dei principi sanciti dall'articolo 46 della Costituzione della Repubblica democratica italiana fondata sul lavoro.

« Nei locali stessi della Questura si è fatta firmare al proprietario agricoltore Galli Aristide una denuncia per violenza privata, risaputa inesistente, contro alcuni suoi dipendenti facenti parte del consiglio di cascina ed a tale scopo sono stati artatamente travisati alcuni piccoli incidenti sorti tra le parti.

« In base a tale denuncia la forza pubblica ha fatto irruzione nella cascina di proprietà del Galli in frazione San Felice del comune di Cremona, malmenando le prime persone che incontrava, senza badare che fossero donne e bambini, e procedendo all'arresto dei denunciati.

« Sembra che alla prima denuncia contro gli stessi se ne sia aggiunta una seconda per oltraggio alla forza pubblica, altrettanto infondata, allo scopo evidente di giustificare l'arresto arbitrario e intimidatorio.

« Successivamente l'organizzazione sindacale proclamava lo sciopero dei lavoratori della terra per protesta e indiceva un comizio nella piazza del comune di Cremona: il prefetto, adducendo motivi di ordine pubblico, proibiva il comizio e in seguito la forza pubblica sospingeva nella piazza del comune e caricava violentemente gruppi di lavoratori che sostavano sotto i portici del palazzo municipale, in attitudine assolutamente pacifica e senza che alcuno avesse tentato di iniziare il comizio arbitrariamente proibito. Altra carica veniva effettuata sulla piazza Marconi, dove i lavoratori si erano raggruppati allo scopo di udire le disposizioni che dovevano dare il segretario della Camera del lavoro. Questi veniva fermato, insieme con l'autista della macchina che lo trasportava, e più tardi rilasciato.

« Che i motivi di ordine pubblico addotti per la proibizione del comizio fossero privi di fondamento, lo ha dimostrato l'atteggiamento sempre pacifico e perfino remissivo dei lavoratori, sia sulla pubblica via che nella riunione numerosissima che è stata successivamente tenuta nel cortile della Camera

del lavoro, sicché l'ordine pubblico e la legalità sono stati turbati soltanto dalle disposizioni e dall'azione di quelle autorità e di quelle forze che li avrebbero dovuti tutelare.

« È stato impedito dalle autorità il ritiro della denuncia da parte dell'agricoltore Galli Aristide;

b) una relazione evidente esiste fra i summenzionati atti dell'autorità e l'atteggiamento ostile ai consigli di cascina assunto dalla locale Associazione agricoltori, specialmente dopo che è salito alla presidenza un noto ex deputato fascista, il quale si è pubblicamente vantato di sapere impedire ad ogni costo la realizzazione di questa legittima richiesta dei contadini ed ha minacciato di gravi rappresaglie quegli agricoltori che eventualmente fossero condiscendenti;

c) evidentemente l'atteggiamento di aperto intervento favoreggiatore per una delle parti in vertenza effettuato da parte delle autorità locali corrisponde a ordini precisi impartiti dai Ministeri ».

RISPOSTA. — « L'agricoltore Galli Aristide si era presentato il 9 gennaio presso il Comando del gruppo dei carabinieri di Cremona per denunciare che un gruppo di salariati dipendenti già da vari giorni gli impedivano con minacce e violenze di procedere alla vendita di un animale da macello di sua proprietà. I contadini si erano piantati alla porta della stalla sita presso la cascina dei Monaci in modo da precluderne l'accesso.

« Il Comando ritenne, quindi, opportuno inviare sul posto un sottufficiale accompagnato da alcuni carabinieri. Due dei contadini, all'invito loro rivolto dal sottufficiale di giustificare il loro contegno, si rifiutavano di rispondere. I medesimi furono quindi invitati a recarsi a Cremona onde chiarire i termini della vertenza presso le competenti autorità provinciali, ma opposero rifiuto anche a questa proposta. Il sottufficiale ordinava allora che vi fossero accompagnati coattivamente. Fatti salire sull'automezzo, i due indirizzavano a voce alta frasi oltraggiose all'indirizzo dei militari, e si rivolgevano agli altri contadini incitandoli alla ribellione.

« Successivamente, nel pomeriggio del giorno 20, la Camera del lavoro di Cremona proclamava lo sciopero generale agricolo. Nella cascina « Corte dei Monaci » il bestiame non veniva munto da circa 48 ore e il proprietario cercò di provvedervi mediante operai volontari. Ciò, però, veniva impedito da un migliaio circa di scioperanti, che si erano radunati circondando la cascina.

« Agenti di polizia furono perciò inviati per fronteggiare tale situazione, ma gli scioperanti si dispersero immediatamente, senza che fosse stata spiegata alcuna azione di forza.

« Il comizio di protesta indetto a Cremona per le ore 15 del 21 gennaio, non fu permesso perché non era stata fatta nei dovuti termini la prescritta segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza.

« Ma, nonostante il divieto, circa 3000 dimostranti affluivano nella piazza del comune e nella piazza Marconi, dove erano state opportunamente dislocate forze di polizia, che, intimato senza successo lo scioglimento degli assembramenti, dovettero provvedere a disperdere i dimostranti; in tale occasione tre persone rimasero contuse e fu effettuato il fermo di tre persone, tra cui il Segretario della Camera del lavoro, subito dopo rilasciate.

« Al Galli Aristide più sopra nominato non è stato impedito nessun ritiro di denuncia. È vero che il medesimo, il quale non sapeva che i due contadini della sua cascina arrestati si erano resi colpevoli di oltraggio alla forza pubblica e ritenendo che il loro arresto fosse stato determinato dalla sua denuncia di violenza privata, manifestò l'intenzione di ritirare la denuncia qualora ciò avesse potuto determinare la liberazione dei due arrestati.

« Senonché gli venne rappresentato che i due arrestati erano responsabili, oltre che del reato di violenza privata da lui denunciato, anche dei reati di violenza ed oltraggio a pubblico ufficiale: per il che la loro denuncia in istato di arresto all'autorità giudiziaria doveva avere regolarmente corso, trattandosi di reato d'azione pubblica.

« E da escludere qualsiasi altro antefatto per quanto riguarda l'atteggiamento delle autorità, che sono intervenute soltanto per il ristabilimento dell'ordine, nei casi nei quali per gli arbitri e violenze verificatesi ne era stata reclamata la presenza, nonché per favorire la pacifica composizione dei dissidi, tal che un accordo è stato possibile in quegli stessi giorni raggiungere in Prefettura, con piena soddisfazione delle parti, fra i rappresentanti dell'azienda di Gussola, la Camera del lavoro e la Federterra.

« Per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 46 della Costituzione, la Corte suprema di cassazione ha già avuto occasione di affermare, a proposito delle leggi contro i fascisti, che si ritenevano abrogate *ope juris* coll'entrata in vigore della Costituzione, che le norme costituzionali non sono leggi di per

sé immediatamente applicabili, ma comandi diretti al legislatore, cui spetterà eseguirli con appositi provvedimenti legislativi. L'insegnamento del Supremo Collegio vale tanto di più quando si tratta non di disposizioni precise, che esauriscono in sé la materia, come potrebbe essere la dichiarazione di un diritto oggettivo, ma di norme generiche che hanno bisogno di essere concretate e precisate da disposizioni legislative.

« Tra le norme di quest'ultima categoria va compreso l'articolo 46 il quale non parla neppure genericamente di consigli di cascina, la cui materia, seguendo il precetto della Costituzione dovrà essere regolata dalla legge e non imposta dall'iniziativa e dalla volontà di una parte privata ».

Il Ministro
SCELBA.

BIANCHI COSTANTINO, VISCHIONI, LI CAUSI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per sapere cosa intende fare per permettere agli emigranti italiani in Francia del periodo 1920-40 di trasferire in Italia i risparmi realizzati col loro lavoro e con le loro economie.

« I nuovi emigranti possono giustamente spedire in Italia una quota forte del loro salario in forza dell'accordo intervenuto con la Francia.

« Per conoscere, altresì, che cosa intende fare il Ministro per rimediare alla situazione d'inferiorità così creata ai vecchi emigranti fra i quali una forte percentuale è composta di perseguitati politici, che hanno trovato asilo in Francia.

« Permettendo a questi emigranti di trasferire in Italia i loro risparmi, si metterebbe a disposizione del nostro Paese la valuta estera di cui abbisogna e si compirebbe nei confronti dei perseguitati politici un atto di elementare giustizia ».

RISPOSTA. — « Il Ministero degli affari esteri si era da tempo preoccupato della opportunità di estendere ai lavoratori emigrati in Francia prima del 1947 il trattamento fatto agli operai emigrati a seguito degli accordi italo-francesi del marzo 1947.

« Nel corso delle conversazioni che hanno avuto luogo in questi giorni con la Delegazione francese alla Conferenza della mano d'opera, è stata nuovamente sollevata la questione e si sono ricevuti affidamenti che essa verrà posta allo studio da parte degli organi competenti ».

Il Ministro
SFORZA.

BOLDRINI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere come intende intervenire per porre fine allo scandaloso abuso della Commissione centrale per l'interrogatorio dei reduci da prigionia di guerra che perseguita ufficiali e soldati reduci dai campi di prigionia dell'URSS, addebitando loro, come grave reato, l'aver collaborato con le autorità sovietiche dei campi e ad un giornale italiano antifascista, qualificando tutto questo come « condotta antipatriottica » e « collaborazione con fuorusciti ».

« Tale inaudito atteggiamento, ben provato da documenti in possesso dell'interrogante, è tanto più grave quando si pensi che a soldati e ufficiali reduci dai campi di prigionia inglesi e americani i quali collaborarono con i dirigenti di questi campi, vengono giustamente tributati da parte delle autorità militari italiane elogi ed encomi scritti.

« L'interrogazione ha carattere d'urgenza in considerazione del fatto che alcuni ufficiali, anche inferiori, sono attualmente sospesi dal servizio per simili incredibili ed ingiustificati addebiti ».

RISPOSTA. — « Premesso che fin dal 15 maggio 1947 le funzioni già di competenza della Commissione centrale per l'interrogatorio dei reduci dalla prigionia vengono esercitate dai normali organi ed uffici militari; premesso altresì che, anche quando era in funzione, la Commissione predetta limitava la sua attività alla raccolta ed al confronto dei dati forniti dai reduci corredandoli di eventuali proposte, mentre l'adozione di eventuali provvedimenti sulle basi del materiale così raccolto, sempre furono e tuttora sono di competenza degli organi centrali di questa Amministrazione, si precisa che il comportamento dei militari reduci dalla Russia è stato valutato secondo le direttive impartite sin dalla fine del 1946, intese a che non venisse fatto carico disciplinare per comportamento ispirato ad ideologia antifascista.

« Le suaccennate direttive sono sempre state scrupolosamente seguite e si esclude che accertamenti ed inchieste in corso, riguardino addebiti diversi da quelli derivanti dall'obiettiva constatazione di infrazioni alle vigenti norme regolamentari e penali.

« Comunque, ai fini di più specifici accertamenti e chiarimenti, si gradiranno particolari sulla documentazione in possesso dell'onorevole interrogante ».

Il Ministro
FACCHINETTI.

BONINO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — « Per sapere se, per alleviare le misere condizioni in cui vivono gli abitanti dell'Isola Stromboli (Eolie) non ritenga doveroso mantenere l'esenzione della imposta fondiaria di cui gli abitanti usufruiscono ininterrottamente dal 1931 e che si vorrebbe ora ripristinare con decorrenza dal 1947.

« Detta esenzione è stata sempre giustificata dai gravi e continui danni che derivano agli isolani dal vulcano omonimo, che con le sue emanazioni caustiche, annualmente, nel periodo vegetativo, immiserisce i raccolti quando non li distrugge.

« L'applicazione della imposta fondiaria non trova oggi giustificazione alcuna, perché non sono migliorate le condizioni generali dell'isola: prova ne è che molti abitanti, nel frattempo, sono stati costretti ad abbandonare le case cadenti e i campi divenuti improduttivi per forza ineluttabile della natura ».

RISPOSTA. — « Con nota n. 200621 del 17 corrente, diretta all'Intendenza di finanza di Messina, è stata sospesa, a favore dei contribuenti dell'isola di Stromboli, la riscossione delle imposte sui terreni, sui redditi agrari e sui fabbricati, nonché delle relative sovrimposte comunali e provinciali per il corrente anno e per gli anni successivi, fino a quando non sarà entrato in vigore nell'isola il nuovo catasto dei terreni.

« Con la stessa ministeriale è stato disposto l'abbuono di detti tributi per gli anni dal 1931 al 1947 per i quali era stata tenuta sospesa la riscossione ».

*Il Sottosegretario di Stato
per le finanze*

MALVESTITI.

BONINO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno, giusto ed urgente abrogare la circolare 12075/R.M. dettante norme sul reclutamento ufficiali e restrittive per i giovani che hanno ultimato il corso allievi ufficiali nell'agosto 1943, e che per le note vicende non hanno prestato servizio con il grado di ufficiale per un periodo di tre mesi.

« Per sapere, inoltre, se non ritenga ragionevole ridurre il periodo di prima nomina per coloro che dovrebbero prestare servizio militare, ad un massimo di due mesi, tenendo conto che gli interessati hanno prestato servizio militare per oltre un anno, nelle scuole, e molti anche quattro anni di servizio ».

RISPOSTA. — « I. — 1°) La circ. 12075/R.M. del 6 dicembre 1946, cui si riferisce l'onorevole interrogante, ebbe lo scopo pratico di censire (operazioni ora quasi completamente ultimate) i sergenti allievi ufficiali di complemento che avevano frequentato con esito favorevole i corsi indetti con circolare 701 del G. M. 1942 e di ridurre il numero degli elementi da nominare ufficiali di complemento.

« Essa:

a) adeguandosi alla nuova legislazione, che rende facoltativa la nomina, in contrapposizione con la vecchia che aveva per base il criterio della obbligatorietà, dette, infatti, la possibilità ai sergenti allievi ufficiali di cui trattasi di rinunciare alla nomina a sottotenente;

b) impartì disposizioni per coloro che non avessero intenzione di avvalersi di tale facoltà.

« 2°) Nei riguardi degli elementi di cui alla precedente lettera b) fu disposto che essi dovessero prestare sei mesi di servizio di prima nomina entro il biennio 1947-48, a meno che non si trovassero in una delle seguenti posizioni, nel caso ne sarebbero stati dispensati:

a) sia rimpatriato dall'internamento in Germania o dalla prigionia di guerra in mano alleata e sia giudicato favorevolmente, all'atto del rimpatrio, dalle apposite commissioni;

b) abbia esercitato le funzioni corrispondenti al grado di sottotenente per un periodo non inferiore a tre mesi in un reparto dell'Esercito dopo l'8 settembre 1943 e non sia più in servizio;

c) abbia ottenuto la qualifica di « partigiano combattente », per avere appartenuto a formazioni partigiane a carattere continuativo, intendendo per « partigiani combattenti » tutti coloro che rientrano nelle condizioni previste dal capo V, lettera a) — primo e secondo capoverso — della circolare n. 13 del G. M. 1946.

« 3°) In seguito al censimento ed alle opzioni, un migliaio di elementi è stato già o sta per essere impiegato. Gran parte dei provvedimenti relativi è in corso di registrazione alla Corte dei conti.

« 4°) Tenute presenti le finalità che il Ministero della difesa (Esercito) si è ripromesso di raggiungere con le disposizioni contenute nella circolare 12075/R.M. sopra citata, una sua abrogazione non è ritenuta opportuna.

« II. — Per quanto riguarda la proposta riduzione ad un massimo di due mesi della durata del servizio di prima nomina, si rappresenta all'onorevole interrogante che l'ar-

articolo 53 della legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, dispone che, in tempo di pace, l'ufficiale di complemento è tenuto a prestare un servizio di prima nomina di durata tale che, aggiunto a quello comunque passato alle armi, non superi di « massima » la ferma di leva, con un « minimo » di tre mesi.

« Per consentire all'Amministrazione militare di far fronte alle esigenze di servizio, le è concessa la facoltà di elevare, al di sopra dei tre mesi, limite minimo stabilito dalla legge, la durata del servizio di prima nomina degli ufficiali di complemento, i quali, conseguentemente, possono permanere alle armi, in tali casi, anche oltre il periodo della ferma di leva previsto in 18 mesi ».

Il Ministro
FACCHINETTI.

BONINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se, estendendo la legge Badoglio sulla abrogazione di tutte le leggi razziali e demografiche, e in virtù di un criterio equitativo, non intenda doveroso riconoscere ai celibi vincitori di concorsi universitari, e nominati solo nel 1941 in seguito alla sospensiva nell'applicazione delle leggi stesse, la retrodatazione della nomina alla data effettivamente loro spettante, e che fu attribuita agli altri vincitori di concorsi ammortizzati ».

RISPOSTA. — « La questione prospettata dall'onorevole interrogante trova la sua soluzione in uno schema di provvedimento legislativo, da tempo predisposto a cura di questo Ministero, schema per il quale i vincitori dei concorsi a cattedre universitarie, la cui nomina in ruolo fu differita per effetto dell'articolo 1 del regio decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335, e successive disposizioni di adeguamento, s'intendono, ai soli effetti giuridici, immessi nei ruoli dei professori universitari, col grado di straordinario, con la decorrenza più utile, in elazione alla data di approvazione degli atti dei rispettivi concorsi, entro i termini stabiliti dall'articolo 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 settembre 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

« Il medesimo provvedimento prevede che tale decorrenza non possa, tuttavia, essere anteriore a quella dell'immissione in ruolo del professore il quale abbia occupato nella terna il posto che immediatamente precedeva quel-

lo dell'interessato e che, trovandosi in possesso dei requisiti allora prescritti, abbia conseguito la nomina entro i termini stabiliti dall'articolo 69 del citato testo unico.

« Il provvedimento di cui sopra si trova, attualmente, all'esame del Ministero del tesoro, di concerto con il quale deve essere emanato ».

Il Ministro
GONELLA.

BONOMI PAOLO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e del bilancio.* — « Per conoscere se non ravvisino l'opportunità di adottare provvedimenti atti a impedire che il recente precipitoso ribasso nei prezzi dell'olio d'oliva — non adeguato al generale ribasso degli altri prezzi all'ingrosso, e indubbiamente aggravato da manovre speculative — venga a compromettere una delle principali fonti di reddito di vaste plaghe, e per sapere se non ritengano opportuno facilitizzare, su richiesta delle province interessate, l'aumento dei limiti del contingente di olio conferibile agli « oleari del popolo », a sensi del decreto legislativo presidenziale n. 1214 del 15 novembre 1947, in modo da costituire una vera e propria riserva a disposizione dello Stato per sopperire alle esigenze dell'alimentazione nazionale anche nell'anno prossimo, in vista della scarsità della produzione di olive, inevitabili per l'alternanza dei raccolti ».

RISPOSTA. — « Per quanto riguarda il prezzo dell'olio d'oliva di produzione 1947-48, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pur non potendo, come è ovvio, influire direttamente sul prezzo di quella parte del prodotto che è di libero commercio, ha tuttavia contribuito alla determinazione del prezzo dell'olio da conferire all'ammasso in una misura che, superando, attualmente, nelle zone di maggiore produzione, lo stesso prezzo del mercato libero, ha certamente contribuito a tonificare, in genere, il mercato oleario.

« In merito alla proposta di aumento dei limiti del contingente fissato per le singole province, a richiesta delle stesse province interessate e alla costituzione di una riserva statale d'ammasso oleario, per le necessità alimentari dell'anno prossimo, è, anzitutto, da osservare che soltanto le province nelle quali il prezzo dell'olio, liberamente venduto, è inferiore al prezzo d'ammasso, hanno preso l'iniziativa per aumenti di contingente. D'altra parte la costituzione di una riserva olearia per lunga giacenza, implica una gravosa im-

mobilizzazione bancaria nei riguardi dei finanziamenti ricevuti dagli ammassi, che allo stato attuale presenta difficoltà non sormontabili ».

*Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste*
SEGNÌ.

RISPOSTA. — « Con decreto legislativo in data 27 ottobre 1947, n. 1216, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre successivo, l'olio di oliva di pressione, ottenuto dalla lavorazione delle olive prodotte nella campagna 1947-48, venne vincolato e soggetto all'ammasso per contingente.

« A data corrente, secondo notizie fornite dagli uffici interessati, sono stati conferiti circa 1500.000 quintali, mentre il contingente, fissato in 750.000 quintali, a norma dell'articolo 2 del citato provvedimento, è stato diminuito a 710.000 per effetto di riduzioni accordate ai produttori della Toscana e della Liguria.

« In vista del sensibile ribasso dell'olio di oliva, l'Alto Commissariato dell'alimentazione ha sospeso, di fatto, la distribuzione dell'olio ammassato, allo scopo fra l'altro di evitare che l'immissione al consumo del prodotto provochi ulteriori flessioni di prezzo.

« Tenuto conto del prezzo di conferimento, delle spese di gestione ammasso e degli oneri di distribuzione dovuti agli assegnatari nazionali, ai grossisti ed ai dettaglianti, il prezzo di vendita al minuto per l'olio di pressione di 1^a qualità, potrà aggirarsi intorno alle lire 500 al litro.

« Per quanto concerne il richiesto aumento di contingenze, per costituire una riserva di olio da manovrare dallo Stato nella prossima campagna, questo Ministero deve mettere in evidenza l'ingente onere dovuto alle spese commerciali tutte (magazzinaggio, interessi passivi sui finanziamenti, ecc.) che graverebbe per un lungo periodo sulla relativa gestione.

« Senza tener conto poi dell'alea inerente alla cessione del prodotto ove il prezzo dovesse stabilizzarsi sulle quotazioni correnti o dovesse verificarsi una ulteriore flessione sul prezzo medesimo.

« È da rilevare, infatti, che il solo costo del finanziamento, al tasso speciale del 7,25 per cento maggiorato dell'1,088 per cento per effetto della capitalizzazione semestrale e dell'1,25 per cento, per provvigione bancaria riconosciuta agli istituti finanziatori, incide annualmente per lire 3,173 su ogni quintale di prodotto ammassato.

« Sembra che lo Stato non debba nelle attuali condizioni di bilancio assumere a suo carico ulteriori spese e rischi ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
PETRILLI.

BONOMI PAOLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se — considerato: a) che dai contributi unificati vengono ingiustamente colpiti innumerevoli coltivatori diretti che mai hanno necessità di assumere mano d'opera; b) che gli accertamenti per le tassazioni risalgono al 1940, con il risultato di gravare come conduttori in economia molti coltivatori diretti; c) che nessuna pubblicazione di matricole e di ruoli viene effettuata nei singoli comuni; d) che con il pretesto dei lavori di punta si stabiliscono imponenti assurdi nei riguardi dei piccoli coltivatori; e) che in seguito ai recenti enormi aumenti dei contributi, gravissima diviene l'agitazione dei coltivatori diretti con minaccia anche di sciopero fiscale — non ritenga di adottare con la massima urgenza provvedimenti atti:

1°) a ristabilire la corretta applicazione della legge ammettendo l'immediata rettifica delle tassazioni in corso nei riguardi dei coltivatori diretti che dimostrino la reale forma di conduzione in atto e l'erroneità degli accertamenti effettuati in precedenza;

2°) a esentare totalmente da contributo le piccole aziende aventi esuberanza di mano d'opera familiare;

3°) a esentare dalle contribuzioni le zone nelle quali è in uso lo scambio della mano d'opera;

4°) a rivedere d'urgenza la legge per emendare l'attuale prossima distribuzione del carico contributivo;

5°) a rendere giustizia ai coltivatori diretti, tassandoli solo nei casi in cui venga accertata effettiva assunzione di mano d'opera;

6°) a rendere obbligatoria la pubblicazione in ogni comune e in ogni frazione delle matricole e dei ruoli relativi ai contributi unificati ».

RISPOSTA. — « Si ritiene innanzi tutto opportuno rimettere una breve relazione contenente alcuni cenni illustrativi sul sistema adottato per l'unificazione dei contributi sociali in agricoltura, nonché per l'accertamento e la riscossione dei contributi stessi (1).

(1) Vedi allegato all'interrogazione Abozzi, a pag. 1262.

« Per quanto riguarda in particolare la richiesta di provvedimenti a favore dei coltivatori diretti si ricorda che a norma dell'articolo 2 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, gli agricoltori hanno la facoltà di denunciare entro il 31 luglio di ciascun anno le variazioni intervenute nei dati precedentemente denunciati sulla superficie, sulle colture e sulla forma di conduzione.

« Se, quindi, i coltivatori diretti lamentano (e non soltanto i coltivatori diretti, come risulta da altre interrogazioni presentate sullo stesso oggetto) che la base imponibile accertata a loro carico sui dati denunciati nel 1940 non risponde più all'attuale ordinamento aziendale, per le variazioni intervenute nei dati indicati nella denuncia iniziale, non può evidentemente l'inconveniente lamentato ascrivarsi a errati criteri di imposizione, ma soltanto a negligenza o ad ignoranza delle disposizioni di legge da parte degli interessati.

« Tuttavia, è da rilevare che per la maggior parte dei coltivatori diretti, la detrazione della mano d'opera familiare dal complessivo numero di giornate costituenti il fabbisogno aziendale rende quasi sempre nulla l'applicazione di contributi per mano d'opera bracciantile, anche nei casi in cui risulta che praticamente le aziende a conduzione familiare assumono giornalieri di campagna.

« È da rilevare, al riguardo, che le modalità previste dalla legge per l'applicazione dei contributi a tale categoria di agricoltori trovano in pratica esatta applicazione. Infatti, per ogni azienda coltivata direttamente dalla famiglia del proprietario o dell'affittuario, una volta determinato il complessivo numero di giornate occorrenti per la normale coltivazione dei terreni, si detraggono tutte le giornate attribuite ai vari componenti della famiglia coltivatrice (uomini, donne e ragazzi), e solo la eventuale rimanenza di giornate di lavoro viene tassata con l'aliquota prevista per i giornalieri di campagna. L'onere, comunque, in ogni caso non può essere gravoso per tale categoria che, tra l'altro, nel complesso è quella che maggiormente si è avvantaggiata nell'aumento dei prezzi dei prodotti agricoli.

« È vero che a carico dei predetti coltivatori diretti vengono normalmente applicate alcune giornate di lavoro per presunta assunzione di mano d'opera bracciantile in determinati periodi dell'anno per lavori a carattere stagionale (quali ad esempio: la mietitura, la vendemmia, la raccolta delle olive, ecc.), ma anche per la determinazione di tali coefficienti di imposizione il Ministero ha recen-

tamente richiamato l'attenzione delle competenti Commissioni provinciali perché venga tenuto conto della capacità lavorativa della famiglia coltivatrice, oltre che delle colture che tali lavori richiedono. Le direttive al riguardo emanate dal Ministero tendono appunto ad evitare l'applicazione indiscriminata di giornate lavorative per presunta assunzione di mano d'opera bracciantile per lavori stagionali, a prescindere dall'entità del nucleo familiare addetto alla coltivazione dei terreni e delle colture praticate.

« Risulta che in quasi tutte le province i criteri suggeriti dal Ministero sono stati adottati, e praticamente le giornate per lavori stagionali vengono applicate soltanto per determinate colture, detraendosi in ogni caso un coefficiente fisso di giornate per ogni componente la famiglia addetta alla coltivazione dei fondi. L'imponibile così accertato risponde a quel minimo di giornate per le quali normalmente tutti i coltivatori diretti devono avvalersi di mano d'opera estranea alla propria famiglia in determinati periodi dell'anno.

« Ciò ha portato ad una sensibile riduzione del numero di giornate finora tassate a carico dei coltivatori diretti con l'aliquota dei giornalieri di campagna a titolo di lavori stagionali, e, quindi, ad una sensibile riduzione dell'onere contributivo finora gravante su tale categoria di agricoltori.

« Per quanto riguarda lo scambio gratuito di mano d'opera del quale l'onorevole interrogante chiede sia tenuto conto nella determinazione della base imponibile per i coltivatori diretti, si assicura che il Ministero fin dal luglio dello scorso anno, nell'esemplificare ai prefetti il sistema di tassazione dei coltivatori diretti, ha precisato che nelle zone ove è accertato come consuetudinario lo scambio gratuito di mano d'opera, le giornate per lavori stagionali vanno applicate per la metà del carico complessivo risultante dal calcolo sopra indicato.

« E inoltre da rilevare che attualmente non si fa più luogo alla imposizione di giornate per lavori stagionali a carico dei coltivatori diretti che conducono terreni siti nelle zone ad economia povera montana già ammesse al beneficio di esonero totale o parziale dei contributi unificati per effetto della legge 13 giugno 1942, n. 1063.

« A seguito di tali notevoli agevolazioni un gran numero di coltivatori diretti è del tutto esentato dall'obbligo della contribuzione, mentre per tutti quelli che risultano ancora iscritti nei ruoli dei contributi agricoli unificati l'onere risulta notevolmente ridotto.

« E poi da considerare che nelle province nelle quali è stato possibile adottare il sistema di accertamento dell'effettivo impiego di mano d'opera sia ai fini della determinazione della base imponibile, che dall'accertamento dei lavoratori aventi diritto alle prestazioni assicurative, i coltivatori diretti figurano tassati soltanto per la mano d'opera effettivamente assunta, e a loro carico non si applica alcun coefficiente per presunta assunzione di giornalieri di campagna.

« Non è da escludere che in sede di riforma della previdenza sociale possa essere disciplinata diversamente la contribuzione da parte dei coltivatori diretti, soprattutto in ordine alla più volte richiesta estensione di determinate prestazioni assicurative alla predetta categoria di agricoltori.

« Per quanto riguarda la pubblicazione degli elenchi-matricola negli albi comunali, si ritiene effettivamente necessario disciplinare diversamente la materia.

« Stando però alle disposizioni di legge attualmente vigenti, la pubblicazione di detti elenchi va effettuata presso la sede degli organi incaricati dell'accertamento, e per essi presso le sedi degli uffici provinciali dei contributi agricoli unificati. Perfettamente regolare risulta, quindi, la procedura finora adottata, anche se, in effetti, non si possono riconoscere gli inconvenienti che la pubblicazione in sede provinciale provoca soprattutto in rapporto alle difficoltà che gli agricoltori incontrano per recarsi nel periodo della pubblicazione degli elenchi presso l'Ufficio provinciale predetto.

« Ad ogni modo, anche tale questione potrà essere riesaminata in sede di revisione della legge 24 settembre 1940, n. 1949, al fine di consentire a tutti i contribuenti di prendere facilmente visione degli accertamenti effettuati a loro carico ».

Il Ministro
FANFANI.

BORSELLINO. — *Ai Ministri delle finanze, dell'industria e commercio e della marina mercantile.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendono adottare per venire incontro alla crisi peschereccia dovuta in gran parte all'aumentato costo dei carburanti, oltre che all'aumento dei prezzi dei filati e dei cavi di acciaio ed attrezzature peschereccio in genere, a cui non può corrispondere un proporzionale aumento dei prezzi dei prodotti, trattandosi di industria alimentare. L'aumentato costo dei carburanti danneggia oltre che

l'azienda anche i lavoratori ad essa addetti, i quali quasi ovunque sono retribuiti in compartecipazione ».

RISPOSTA. — « Il Ministero della marina mercantile non ha mancato di esaminare con ogni cura la richiesta relativa alla revisione dei prezzi di cessione delle materie prime che interessano l'industria della pesca e nel prospettare la particolare situazione in cui si trova tale industria per l'elevato costo dei carburanti, della canapa e dell'acciaio ha rivolto vive premure alle Amministrazioni interessate affinché nella loro specifica competenza esaminino la possibilità di rivedere i prezzi di cessione delle suddette materie prime.

« La questione è tuttora all'esame dei competenti Dicasteri e l'Amministrazione della marina mercantile, allo scopo di agevolare il settore della pesca, non mancherà di svolgere la propria azione affinché, nei limiti del possibile, vengano adottati i necessari provvedimenti per alleggerire la gestione finanziaria delle imprese in parola ».

Il Ministro della marina mercantile
CAPPA.

BORSELLINO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere quali pratiche intenda svolgere per far sì che i pescatori italiani e particolarmente quelli della costa occidentale della Sicilia possano tornare ad esercitare il loro lavoro su quelle coste tunisine che furono sorgente di ricchezza e di prosperità e che sono il campo naturale e tradizionale della loro attività produttiva ».

RISPOSTA. — « Rispondendo ad analoga interrogazione fu esposta recentemente all'onorevole Sapienza, l'azione svolta dal Ministero degli affari esteri a favore dei connazionali dediti a tale attività. Le sarà noto come, in seguito alla soppressione della Convenzione italo-tunisina del 1896 in particolare al divieto di pesca introdotto per gli stranieri nei limiti delle acque territoriali tunisine, dal decreto beylicale del 3 maggio 1945, si venne a creare tra i nostri pescatori una situazione di profondo disagio.

« Tale decreto fu applicato con estremo rigore soltanto a partire dalla primavera dello scorso anno. Il Ministero degli affari esteri attirò l'attenzione del Governo italiano su ripetute incursioni da parte di nostri pescherecci nelle acque tunisine, che provocarono fermi e sequestri degli stessi.

« Sia per mezzo della nostra Ambasciata in Parigi che per tramite del Consolato sviz-

zero in Tunisi (che tutela i nostri interessi nella Reggenza) avemmo occasione di intervenire ripetutamente non solo per ottenere il dissequestro dei pescherecci fermati e il rimpatrio degli equipaggi internati, ma per prestare assistenza agli equipaggi, accelerare i procedimenti pendenti e ottenere mitigazioni di pene ed ammende.

« Nel contempo vennero disposte indagini per raccogliere elementi per assicurare il rispetto sia da una parte che dall'altra dei limiti delle acque territoriali, sia del diritto di pesca in alto mare.

« Premesso quanto sopra, è da aggiungere che il problema di ottenere eventuali agevolazioni in tale campo per i nostri pescatori dovrà essere trattato nel quadro dei futuri negoziati intesi a regolare lo *status* giuridico degli italiani in Tunisia, in sostituzione della Convenzione del 1896. E che trattative a tale riguardo non potranno essere iniziate, finché non sarà entrato in vigore l'accordo italo-francese che regola l'applicazione delle clausole economiche del Trattato di pace.

« Si può, comunque, assicurare che il Governo italiano segue con la massima cura questo problema e non mancherà di svolgere ogni possibile azione per risolverlo in modo favorevole e soddisfacente per l'importante categoria di lavoratori che, da sì lunga tradizione, ha svolto la propria attività in quei mari ».

Il Ministro
SFORZA.

BORSELLINO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri (Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica).* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per l'assistenza del gran numero di tubercolotici che vivono in provincia di Agrigento, esprimevo questa delle condizioni di estrema miseria di quelle popolazioni e della mancanza assoluta di sanatori antitubercolari, per cui non possono effettuarsi ricoveri in provincia. E per sapere — inoltre — se non intenda provvedere con la costruzione di urgenza di qualche sanatorio o con l'adattare altri edifici in condizioni di contingenza ».

RISPOSTA. — « Per quanto concerne l'assistenza ai lavoratori tubercolotici si premette anzitutto che la generale situazione sanatoriale, non ostante gli sforzi compiuti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, non è purtroppo ancora tale da soddisfare le esigenze di ricovero dei lavoratori assicurati, permanendo tuttora un certo squilibrio fra le

domande di assistenza e le disponibilità di posti letto.

« I motivi di tale situazione che si riscontra in ogni regione d'Italia, si possono riassumere: a) nell'aumento della morbidità tubercolare; b) nei danneggiamenti arrecati agli immobili e al materiale di arredamento dell'Istituto sia per effetto degli eventi bellici, sia a causa della requisizione da parte di truppe occupanti o di spogliazione da parte della popolazione civile; c) nella resistenza dei già guariti e degli stabilizzati a lasciare le case di cura.

« Per quanto concerne la situazione sanatoriale della Sicilia, essa presenta le stesse difficoltà e deficienze più sopra poste in rilievo; al momento attuale sono in efficienza 5 dei 6 sanatori ivi esistenti. Al più presto, tuttavia, sarà riaperto anche il sanatorio di Catania.

« Ove si considera che a tutto il 31 dicembre 1945 in quella regione erano in perfetta efficienza tre sanatori, si avrà la misura degli sforzi veramente notevoli compiuti da tale data, per la rimessa in ripristino dei rimanenti sanatori.

« In relazione poi alla particolare situazione della provincia di Agrigento, si deve notare che effettivamente non esiste in quel territorio al momento attuale un centro sanatoriale che possa soddisfare « localmente » i bisogni di ricovero degli assicurati per i quali ricorrono gli estremi per la cura sanatoriale; non mancano tuttavia sanatori delle province viciniori ai quali sono avviati gli ammalati di tubercolosi di Agrigento.

« Si assicura in ogni modo che nel quadro generale del potenziamento e della riorganizzazione delle case di cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, le esigenze della provincia di Agrigento saranno tenute nella maggiore possibile considerazione ».

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
FANFANI.

BOVETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere quale fondatezza abbiano le affermazioni, secondo le quali il Governo intenderebbe sopprassedere alla ricostituzione di comuni già aboliti dal fascismo sin dopo la costituzione dell'Ente regione. Tale notizia, se vera, porterebbe a delle palesi ingiustizie e ad intralci amministrativi d'ogni genere. Le norme della Costituzione afferenti ai nuovi comuni devono essere, al più, applicate a quei comuni già esistenti e aboliti in seguito

alle note leggi del passato regime. Occorre, invece, su questo punto che il Governo provveda nel modo più sollecito ad evadere le pratiche in corso senza ulteriori indugi, che porterebbero a notevoli inconvenienti amministrativi ed a giustificate reazioni ».

RISPOSTA. — « È norma di correttezza costituzionale che durante il periodo elettorale il Governo riduca la propria attività e specie quella legislativa ai casi di estrema urgenza o indilazionabili.

« Per questi motivi l'attività del Ministero dell'interno si limita a completare l'istruttoria, riservandosi di sottoporre alle future Camere legislative l'approvazione ».

Il Ministro
SCELBA.

BOVETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se e quali provvedimenti intenda adottare per alleviare i gravissimi danni derivati ad opere pubbliche e beni agricoli della provincia di Torino, a seguito delle recenti alluvioni.

« Risulta, per vero, da accertamenti operati dalla Deputazione provinciale di Torino che tali danni assurgono alla cifra di circa 6 miliardi.

« Risulta ancora che per la rovina di non poche opere pubbliche (ponti, strade, ecc.), varie zone dell'Alto Piemonte si trovano completamente isolate e prive di comunicazioni.

« Le Amministrazioni locali sono nella impossibilità di provvedere, date le loro rovinose condizioni finanziarie, a tali opere, ed in analoga situazione si trova l'Amministrazione della provincia di Torino per assoluta carenza di mezzi.

« Occorre, quanto meno, siano date disposizioni per provvedere ai lavori di assoluta urgenza, dando a tal'uopo istruzioni al locale Provveditorato per le opere pubbliche ed all'Ufficio tecnico della provincia.

« A tale uopo, la Deputazione provinciale di Torino già ebbe ad elaborare un dettagliato piano corredandolo di tutti quei dati peritali e documentali che renda possibile l'immediata effettuazione degli invocati provvedimenti.

« Occorre poi che il Ministero provveda a porre in opera quei mezzi preventivi (arginature, cautele nei disboscamenti, ecc.) senza dei quali non poche zone sono indifese dai danni e dai pericoli delle alluvioni ».

RISPOSTA. — « Per quanto riguarda la competenza di questo Ministero, si comunica che

per i danni verificatisi in provincia di Torino in seguito alle recenti alluvioni è stato messo a disposizione di quell'ingegnere capo del Genio civile, dietro analoga proposta del Provveditorato regionale di Torino, un fondo complessivo di 50 milioni per interventi di pronto soccorso (lavori a tutela della pubblica incolumità, ripristino provvisorio del transito, riparazione di acquedotti).

« Per quanto concerne i lavori definitivi di remissione dei danni ad opere pubbliche, sono state fatte proposte al Tesoro per la concessione di sussidi a province e comuni, nonché ove se ne riconosca la necessità l'anticipo della intera spesa da parte dello Stato, salvo recupero della metà in 30 anni senza interessi.

« Ad ogni modo, è stato invitato il Provveditorato anzidetto a far conoscere quali provvedimenti abbia adottato, o intenda adottare, coi fondi a sua disposizione.

« Per la riparazione dei danni all'agricoltura, nessuna iniziativa può essere presa da quest'Amministrazione, trattandosi di materia non di sua competenza ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*
CANEVARI.

BOZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se, in attesa che si provveda secondo le richieste legittime delle categorie interessate, alla elaborazione di un provvedimento generale ispirato a criteri di obiettività e di perequazione in ordine all'imposizione e al pagamento dei contributi unificati, non ritengano doveroso concedere l'esenzione totale per i suppletivi 1947 e per gli ordinari 1948 ai comuni del Casinate e degli altri in provincia di Frosinone, particolarmente danneggiati dagli eventi bellici ed in istato di grave dissesto ».

RISPOSTA. — « Si ritiene innanzitutto opportuno rimettere in allegato alla presente una breve relazione contenente cenni illustrativi sul sistema adottato per la unificazione dei contributi sociali in agricoltura e per l'accertamento e la riscossione dei contributi stessi (1).

« Per quanto riguarda in particolare i provvedimenti richiesti dall'onorevole interrogante a favore degli agricoltori della zona del Casinate, si fa presente che questo Ministero ha già concesso la riduzione del 50 per cento

(1) Vedi allegato all'interrogazione Abozzi, a pag. 1262.

del carico contributivo dei comuni della provincia di Frosinone che hanno subito notevoli danni a seguito di eventi bellici, così come già fu disposto per gli anni decorsi ».

Il Ministro
FANFANI.

BOZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se non creda che sia giunto il momento di portare alla definitiva approvazione del Consiglio dei Ministri il disegno di legge contenente disposizioni di clemenza a favore di dipendenti pubblici epurati o ancora sottoposti a procedimento epurativo, disegno di legge da molti mesi deliberato dal Governo, esaminato anche dalla competente Commissione dell'Assemblea Costituente, e vivamente atteso da centinaia di famiglie che vivono in condizioni di miseria ed in stato d'animo di rancore ».

RISPOSTA. — « Il primo schema del provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 ottobre scorso, venne trasmesso alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea Costituente in data 10 novembre 1947.

« Dopo reiterate sollecitazioni da parte del Ministero di grazia e giustizia, lo schema venne esaminato dalla Commissione legislativa nel gennaio 1948 e formò oggetto di deliberazione in data 15 dello stesso mese.

« Rielaborato in relazione alle proposte ed osservazioni della Commissione legislativa, il provvedimento è stato sottoposto alla definitiva approvazione del Consiglio dei Ministri il 5 febbraio scorso. Firmato dal Presidente della Repubblica due giorni dopo e controfirmato dal Presidente del Consiglio e da tutti i Ministri nel giro di cinque giorni, esso venne inviato al Ministero della giustizia in data 13 febbraio, per l'ulteriore corso.

« In seguito alla registrazione alla Corte dei conti in data 18 febbraio, il decreto legislativo è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 corrente (decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48 - Norme per la estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti già adottati) ».

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI.

BOZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se intenda emanare i necessari provvedimenti, perché i mae-

stri elementari mutilati ed invalidi di guerra possano godere dello stesso trattamento previsto per le vedove di guerra relativamente all'immissione nei ruoli ».

RISPOSTA. — « L'onorevole interrogante chiede che vengano promossi i provvedimenti del caso, affinché ai maestri elementari mutilati ed invalidi di guerra siano estese le disposizioni ora vigenti a favore delle maestre vedove di guerra, per la immissione nei ruoli magistrali.

« Come è noto, il regio decreto-legge 24 agosto 1942, n. 1091, dispone che le vedove di guerra, le quali siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari e medie e abbiano prestato servizio non di ruolo per un triennio possono essere ammesse nei ruoli rispettivi, senza concorso.

« Estendere ai maestri mutilati ed invalidi di guerra il beneficio ora accennato significherebbe estendere ad altre categorie la possibilità della immissione in ruolo senza il vaglio del concorso, ossia prescindendo da quello che è il sistema del reclutamento fondamentale per tutte le Amministrazioni statali: si verrebbe così, oltre che a vulnerare maggiormente un principio che è basilare per lo stat ogiuridico dei pubblici impiegati, a compromettere la serietà della scuola che trae forza ed affidamento appunto dall'attuale criterio di scelta del personale insegnante, basato sul vaglio dell'apposito concorso per esami e per titoli.

« D'altra parte, non può essere messo in dubbio che i mutilati e gli invalidi di guerra, nonché, in genere, i combattenti aspiranti alla immissione nei ruoli statali, con i provvedimenti promossi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri già beneficiano di cospicue concessioni. Per quanto concerne, in particolare, i maestri (e anche gli insegnanti medi, ex combattenti, sono poi, in corso provvedimenti per i quali, fermo il sistema del reclutamento attraverso i concorsi per esami, questi sono molto facilitati per modo che non sembra opportuno far luogo ad ulteriori provvedimenti, sia pure limitati ai mutilati e agli invalidi di guerra.

« È poi da tener presente che il citato regio decreto-legge 24 agosto 1942, n. 1091, per le vedove di guerra, concerne la immissione non soltanto nei ruoli magistrali, ma anche nei ruoli delle scuole secondarie, e che qualora un analogo provvedimento fosse promosso per i maestri mutilati ed invalidi di guerra, ovvie ragioni di equità consiglierebbero di

estenderlo ai mutilati ed invalidi di guerra che siano forniti di abilitazione all'insegnamento medio ».

Il Ministro
GONELLA.

BOZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri del bilancio e del tesoro.* — « Per conoscere come intendano risolvere il problema relativo alla riapertura dei teatri della piccola e grande provincia, che per una lunga tradizione sono stati sempre aperti per le stagioni di inverno e di quaresima. »

« Maestri ed artisti di indiscusso valore si trovano in una dolorosa e triste condizione a causa di una legge male impostata che prevede la erogazione del 12 per cento delle tasse erariali unicamente in favore degli Enti autonomi, e dimentica che esistono in Italia teatri di notevole importanza, quali: Regio di Piacenza, Sociale di Mantova, Municipale di Modena, Petruzzelli di Bari, Ponchielli di Cremona, Coccia di Mantova, Municipale di Reggio Emilia, Verdi di Pisa, Donizetti di Bergamo, Teatro Grande di Brescia, e molti altri, che non sono affatto da meno di quelli delle più grandi città.

« Si impone la modifica della citata legge estendendo la sovvenzione anche ai teatri minori, nei quali potranno trovare lavoro, oltre ad artisti lirici, anche ingente numero di comparse, coristi, complessi orchestrali e maestranze.

« Si domanda se non sia opportuno far partecipare artisti appartenenti alle Confederazioni delle categorie interessate alle Commissioni già esistenti per la modifica della legge e per il controllo delle ripartizioni di sovvenzionamenti ».

RISPOSTA. — « In vista della grave crisi del teatro, il Governo è venuto nella determinazione di adottare speciali provvidenze a favore delle manifestazioni teatrali, sia liriche che di prosa, che non godono attualmente di sovvenzioni da parte dello Stato.

« Le norme in corso di perfezionamento prevedono, tra l'altro, l'istituzione di uno speciale fondo con contributi da prelevare dai diritti erariali sugli spettacoli e sulle scommesse.

« Detti contributi saranno destinati a sovvenzionare le più importanti manifestazioni teatrali non svolte da enti autonomi lirici ed altre istituzioni analoghe, a cui provvede l'attuale fondo del 12 per cento.

« Si potrà, in tale modo, dare notevole incremento alle manifestazioni artistiche di provincia, soprattutto nel campo lirico e risolvere, almeno in parte, il problema dei teatri minori, la cui attività è oggi quasi completamente paralizzata.

« Nella Commissione incaricata dell'erogazione del fondo, è prevista anche una adeguata rappresentanza delle categorie interessate.

« Comunque, si assicura che al problema verrà data urgente soluzione, in modo da poter sopperire, con pronte erogazioni, alle esigenze della corrente stagione teatrale ».

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI.

RISPOSTA. — « E all'esame della competente Commissione dell'Assemblea Costituente un nuovo decreto legislativo contenente provvidenze a favore dei teatri lirici, in aggiunta a quelle già contemplate dal regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538 ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
PETRILLI.

BOZZI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno di adottare nei riguardi del personale delle ferrovie dello Stato, almeno fino alla emanazione del nuovo regolamento del personale, il provvedimento di sospensione dei collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età, in armonia a quanto è stato disposto per gli altri dipendenti statali.

« Tale provvedimento risponde all'aspirazione delle categorie interessate e, se adottato, verrebbe a far cessare un diffuso stato di malcontento ».

RISPOSTA. — « La questione relativa ad una più lunga permanenza in servizio del personale d'ufficio delle ferrovie dello Stato è stata esaminata più volte, ma si è dovuto però riconoscere che non è possibile provocare un provvedimento legislativo che modifichi le disposizioni regolamentari vigenti nel senso di portare da 62 a 65 anni di età richiesti per il collocamento a riposo del detto personale.

« Varie sono le esigenze che impediscono l'adesione del provvedimento e particolarmente:

1°) tutto il personale ferroviario disimpegna mansioni che richiedono speciali requisiti fisici. Il genere di lavoro gravoso cui è sottoposto (servizio notturno, turni intensi,

sopraluoghi e trasferte frequenti) logora anzitempo il personale stesso per cui con l'andare degli anni i requisiti anzidetti vengono a mancare. Per questa constatazione anche per il personale ferroviario degli uffici è previsto to a riposo, inferiore a quello stabilito per il un limite massimo di età, per il collocamento personale delle altre Amministrazioni statali, mentre limiti di età ancora più bassi (58 o 60 anni) sono fissati per il personale strettamente addetto all'esercizio;

2°) il personale d'ufficio è peraltro una minima minoranza e nemmeno è possibile fare una netta distinzione tra le esigenze di lavoro delle due categorie, in quanto, oltre alla necessità di avvicendamento tra il personale con qualifiche di personale d'ufficio che esplica effettive mansioni di esercizio.

« Dell'anticipato collocamento a riposo del personale ferroviario la legge tiene però conto nel trattamento di quiescenza che è infatti diverso da quello degli altri dipendenti statali. L'ultimo provvedimento in materia (decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 633) stabilisce come appresso le quote per la liquidazione delle pensioni normali:

al personale ferroviario per ogni anno di servizio un trentasettesimo sulle prime lire 60.000 della media dello stipendio dell'ultimo triennio ed un quarantacinquesimo sopra la rimanente parte della media predetta e nove decimi della media stessa a chi abbia raggiunto 37 anni di servizio; mentre per gli altri dipendenti statali le dette quote sono rispettivamente stabilite in quarantesimi e cinquantunesimi ed i nove decimi spettano a chi abbia raggiunto i 40 anni di servizio.

« Per quanto sopra detto, non si ritiene, quindi, opportuno di emanare alcun provvedimento di sospensione di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età del personale delle ferrovie dello Stato ».

Il Ministro
CORBELLINI.

BOZZI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno di riconoscere all'Unione nazionale ferrovieri il diritto alla rappresentanza nel Consiglio di amministrazione e nelle varie commissioni ferroviarie, diritto riconosciuto sinora solamente al Sindacato ferrovieri. L'Unione ferrovieri, sorta sin dal 1943, contemporaneamente al Sindacato, conta migliaia di aderenti che, in regime di liberi sindacati, non sono rappresentati da alcun ente ».

RISPOSTA. — « In base alle disposizioni di legge, fanno parte del Consiglio di ammini-

strazione tre rappresentanti del personale ferroviario in genere e non di determinate associazioni sindacali.

« Per quanto invece riguarda le commissioni centrali e periferiche è stato finora seguito il criterio, recentemente confermato, di accordare la rappresentanza in seno a tali commissioni solo all'organizzazione sindacale che raccoglie il maggior numero di aderenti, notoriamente provenienti da ogni partito od apartitici.

« In base a tale criterio l'Unione nazionale ferrovieri può designare i propri rappresentanti presso le commissioni di quegli impianti nei quali i propri iscritti risultino in maggioranza su altre organizzazioni ».

Il Ministro
CORBELLINI.

BOZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritenga dover dare disposizioni affinché si provveda al più presto alla costruzione dell'edificio scolastico nel comune di Acquafondata, in provincia di Frosinone.

« La popolazione scolastica di quel comune è attualmente ospitata in aule insufficienti ed assolutamente ant igieniche, nelle peggiori condizioni di luce e di aria, con grave danno per la salute dei giovani scolari ».

RISPOSTA. — « Circa la chiesta costruzione di un edificio scolastico nel comune di Acquafondata (Frosinone), significasi che il comune stesso all'uopo venne autorizzato da questo Ministero con decreto dell'8 maggio 1934 a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di favore di lire 83.200 ed una eguale somma gli venne concessa a titolo di sussidio.

« I lavori furono iniziati, ma non portati a compimento e la Prefettura, all'uopo interpellata da questo Ministero, fece conoscere nell'aprile del 1942 che dato l'aumento dei prezzi e la mancanza di materiali era il caso di rimandare il completamento dell'opera.

« In relazione alla necessità ed urgenza del completamento stesso che importerà una spesa di circa lire 10.000.000, sono state date disposizioni al Provveditorato alle opere pubbliche, perché trattandosi di opera di competenza del comune, di provvedere all'esecuzione dei lavori non appena sarà possibile autorizzare la spesa ».

Il Sottosegretario di Stato
CANEVARI.

BOZZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se non ritengano opportuno, per il conseguimento di maggiori economie nel bilancio dello Stato, di dare piena esecuzione al decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461, sugli affitti degli immobili urbani, impartendo tassative disposizioni perché da parte dei Ministeri interessati, siano lasciati liberi tutti i locali di proprietà privata requisiti per esigenze di guerra, per i quali lo Stato corrisponde dei fitti che, seppure contenuti dal regime vincolistico della legge sulle requisizioni, costituiscono oggi, che tali necessità sono prive della giustificazione di allora, una spesa, che l'erario può risparmiare, avendo ora tutti i Ministeri disponibili i locali che furono requisiti dalle forze armate alleate ed ai molti servizi attinenti al cessato stato di guerra, da tempo soppressi ».

RISPOSTA. — « Per le esigenze dell'ufficio di contabilità annesso all'ufficio telefonico interurbano di Roma, è tuttora occupato un appartamento in via Genova, nel quale però il regime di requisizione è stato trasformato, d'accordo con il proprietario, in quello normale regolato con contratto d'affitto.

« Non appena i lavori in corso nella nuova sede di Viale Africa permetteranno di trasferirvi gli uffici, potrà essere lasciato libero il predetto locale di proprietà privata ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

BOZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se intenda provvedere alla sistemazione in ruolo dei ausiliari di polizia assunti in Roma nel 1943, coniugati, così come è stato già disposto nei confronti degli stessi ausiliari non coniugati.

« Il provvedimento, vivamente richiesto dagli interessati, si rende necessario per dare stabile sistemazione a una categoria di dipendenti statali particolarmente benemeriti, che hanno già al loro attivo circa cinque anni di lodevole servizio ».

RISPOSTA. — « Tutti gli agenti ausiliari di pubblica sicurezza, compresi quindi anche quelli assunti in Roma nel 1943, che sono risultati in possesso dei prescritti requisiti, hanno conseguito l'inquadramento in qualità di effettivi in dipendenza del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 106 e vengono gradualmente chiamati alla scuola di polizia per frequentarvi il corso di perfezionamento.

« Gli agenti ausiliari assunti in Roma nel 1943, coniugati, che non hanno potuto conseguire l'inquadramento ai sensi del decreto succitato, non sono più di venti, e trattasi di personale già assunto durante il periodo del sedicente governo della repubblica sociale italiana, la cui posizione era stata esaminata e definita da una apposita Commissione regionale.

« I menzionati ex agenti, all'atto del licenziamento, ebbero a percepire il trattamento economico previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 novembre 1946, n. 368, e cioè il pagamento di sei mensilità di assegni ».

Il Ministro
SCELBA.

BRASCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere quali intendimenti e quali provvidenze abbia in corso e in programma per la ricostruzione del Tempio Malatestiano di Rimini e per la sua restituzione, all'arte e al culto ».

RISPOSTA. — « Nei bombardamenti di Rimini, della primavera del 1944, il Tempio venne ripetutamente colpito, con il crollo quasi totale dell'abside e delle laterali cappelle settecentesche, la scoperchiatura del tetto, danni alla decorazione interna e grave dissesto delle strutture murarie più antiche e di quelle esterne di Leon Battista Alberti.

« L'Amministrazione delle belle arti, col concorso del locale Genio civile, subito dopo i danni, provvide alle opere di primo intervento e di rinforzo delle strutture più pericolanti e a ricostruire le opere di protezione delle preziose sculture di Agostino di Duccio.

« Finito il periodo bellico, su progetto della Soprintendenza ai monumenti della Romagna e con fondi del Provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia, si è provveduto a ricostruire tutte le strutture murarie crollate ed il tetto. La spesa sostenuta supera i dieci milioni di lire.

« Previo apposito stanziamento di lire 3.600.000, questo Ministero della pubblica istruzione ha intrapreso e sta portando a compimento il restauro degli elementi decorativi marmorei e di stucco gravemente danneggiati. Ha poi ottenuto dal Comitato americano per il restauro dei monumenti italiani la gentile concessione di un contributo di 50.000 dollari per il completamento del restauro del Tempio. Con tali fondi sono stati intrapresi i delicati lavori di rimessa in ripristino delle stupende facciate esterne del monumento,

che, dalle deflagrazioni, avevano subito gravi dissesti con la conseguente rottura dell'esatto ritmo geometrico imposto loro dall'Alberti.

« Con gli eventuali residui dei predetti fondi, o con nuovi appositamente stanziati dalle competenti Amministrazioni, verranno intraprese le residue opere, specie di arredamento, da attuarsi per ridare al Tempio Malatestiano l'antico decoro e riaprirlo al culto. Il che si spera possa essere attuato entro il prossimo anno 1948 ».

Il Ministro
GONELLA.

BRASCHI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio e delle finanze.* — « Per sapere se non ritengano opportuno, giusto, urgente estendere anche alla benzina destinata agli usi agricoli, le agevolazioni fiscali disposte per il petrolio e il gasolio, togliendo così ogni sperequazione di trattamento fra i motori azionati a benzina e gli altri e incoraggiando le più vaste e più economiche applicazioni della meccanizzazione agraria ».

RISPOSTA. — « Nel concedere l'esonero fiscale solo per il petrolio ed il gasolio destinati all'azionamento delle macchine agricole, l'Amministrazione ebbe lo scopo di contenere entro limiti sopportabili il sacrificio che l'erario si disponeva a fare per dare incremento alla motocoltura, trattandosi di carburanti meno tassati e di impiego meno esteso che la benzina, generalmente adottati, del resto, per il loro minor costo, dai nostri costruttori di motori agricoli.

« Per il petrolio, inoltre, si trattava di agevolare il collocamento di un prodotto che, adoperato sempre meno per illuminazione, avrebbe rappresentato un peso morto per le nostre raffinerie di petrolio greggio ove non avesse trovato impiego come carburante per motori economici.

« L'agevolezza avrebbe dovuto avere carattere temporaneo ed essere tolta allorché la motocoltura si fosse diffusa ed affermata anche nel nostro Paese. E, infatti, se inderogabili necessità di bilancio hanno obbligato le Finanze a ricercare materia imponibile anche nella forza motrice delle industrie (e quella dei trasporti ne è particolarmente oberata), ragioni di perequazione tributaria avrebbero già richiesto l'abolizione del privilegio di cui il settore agricolo fruisce.

« Il fatto che a ciò non si sia finora addivenuti, non giustifica l'allargamento dell'es-

nero fiscale ai motori agricoli azionati a benzina, che oggi viene richiesto richiamando una precedente transitoria concessione consigliata da eccezionali contingenze di guerra e in vista della maggiore diffusione che vanno prendendo da noi i motori agricoli azionati da carburanti leggeri. Né sembra persuasiva l'affermazione che ciò si verrebbe ad ovviare ad una disparità di trattamento tra utenti di motori a petrolio ed utenti di motori a benzina, dal momento che questi ultimi si avvantaggiano della maggiore potenza e del maggiore rendimento del proprio macchinario.

« Ma soprattutto rende restia l'Amministrazione ad aderire alla richiesta, la nuova falla che con ciò verrebbe aperta nelle entrate erariali, in quanto è da prevedere che un carburante di maggior pregio, soggetto ad alta aliquota di diritti fiscali e di uso così generalizzato come la benzina, non mancherà di divenire facile oggetto di distrazione dall'uso agevolato, dal momento che già per il petrolio ed il gasolio la vigilanza si manifesta assai difficoltosa e talvolta del tutto inoperante.

« Ma, a parte le maggiori misure di vigilanza che, al caso, dovrebbero adottarsi, vi è in questo momento l'assoluta necessità di non diminuire il gettito dei tributi che gravano sulla generalità dei contribuenti e che le difficili condizioni del nostro bilancio hanno recentemente costretto di inasprire ».

*Il Sottosegretario di Stato
per le finanze*
MALVESTITI.

RISPOSTA. — « Le agevolazioni fiscali sull'impiego dei carburanti destinati ad uso agricolo furono emanate con i provvedimenti seguenti:

regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1258 che stabilisce la esenzione dazio doganale e tassa di vendita per il « petrolio » destinato ai motori agricoli;

regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1574, che stabilisce la esenzione da dazio e da tassa di vendita sui residui della distillazione di « olii minerali » aventi determinate caratteristiche impiegati nell'azionamento di motori agricoli (« gasolio »).

« Il primo provvedimento riguarda soltanto il petrolio in quanto nel 1925 esso costituiva l'unico tipo di carburante impiegato nei motori agricoli, prevalentemente trattatrici, occorrendo solo modestissime, irrilevanti quantità di benzina (circa il 4 per cento) per il loro avviamento.

« Successivamente, e precisamente nel 1938, fu adottato il secondo provvedimento perché cominciarono ad inserirsi nel campo dell'agricoltura alcuni motori a gasolio, specialmente a testa calda prima, e Diesel poi, che presentavano caratteristiche di rendimento migliori dei motori a petrolio.

« In prosieguo di tempo, con l'evolversi dei motori Diesel, l'impiego del gasolio aumentò considerevolmente tanto che oggi rappresenta circa il 40 per cento del consumo nazionale dei carburanti agricoli.

« Il consumo della benzina fu sempre limitato all'avviamento, ed al funzionamento di una modesta percentuale di motori di bassa potenza, prevalentemente fino a 2 cavalli.

« Solo nel 1941, data la mancanza di petrolio, fu estesa l'agevolazione anche alla benzina; con decreto ministeriale 15 aprile 1941, per un periodo limitato durante la guerra.

« Dopo il recente conflitto furono utilizzati numerosi motori di provenienza alleata funzionanti a benzina e utilizzati come trattori, trattori o motori veri e propri.

« Attualmente l'orientamento dell'industria motoristica, anche per le applicazioni in agricoltura, è verso la sostituzione del petrolio con benzina in quanto i motori hanno un maggiore rendimento, e soprattutto, richiedono minori consumi di olio lubrificante.

« Il Ministero dell'agricoltura, pur non essendovi in atto un complesso ragguardevole di motori funzionanti esclusivamente a benzina, si è, già da qualche tempo, posto il problema che anche la benzina possa fruire delle agevolazioni concesse dal regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1258 e 27 novembre 1933, n. 1574.

« Il problema è tuttora oggetto di studio da parte del Ministero che prenderà all'uopo contatti con le altre Amministrazioni interessate ».

*Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste*
SEGNI.

BRASCHI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per chiedere se, in relazione al provvedimento disposto con il decreto del 31 dicembre 1947, n. 1541, a favore dell'industria del sorgo, non ritenga giusto ed opportuno rendere efficiente e completa tale protezione, estendendola anche all'alcole denaturato dello stesso sorgo, dal momento che sullo stesso incide nello stesso modo e nella stessa misura, quel maggior prezzo del costo, che gli Uffici

tecnici del Ministero hanno potuto anche direttamente constatare e rilevare. L'interrogante chiede, pertanto, se non si ritenga doveroso abolire per il denaturato lo speciale diritto erariale, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 ottobre 1947, n. 1100 ».

RISPOSTA. — « Col recente decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1541, è stata accordata all'alcool puro da sorgo esistente nei magazzini vincolati alla Finanza e a quello che sarà prodotto sino al 31 marzo 1948, una notevole agevolazione fiscale rispetto agli alcoli puri di prima categoria.

« Infatti, mentre questi ultimi sono soggetti al diritto erariale di lire 25.000 per ettanidro, tale diritto per l'alcool puro da sorgo è stato ridotto a lire 19.000 l'ettanidro.

« Per quanto riguarda l'alcool denaturato, quello da sorgo fruisce già del minor diritto erariale di lire 4000 per ettanidro, in confronto all'anologo diritto di lire 5000 applicabile agli altri alcoli denaturati di prima categoria.

« Le accennate agevolazioni debbono considerarsi come il massimo trattamento preferenziale che è stato possibile accordare, in via eccezionale, all'alcool da sorgo. La produzione di detto alcool deve ormai essere avviata ad allinearsi, sia nel costo di produzione che nel trattamento fiscale, con quella di tutti gli altri alcoli di prima categoria, non essendo plausibile che si abbia a sostenere e proteggere stabilmente con provvedimenti fiscali l'alcool da sorgo, di maggior costo di produzione, quando l'industria alcooliera nazionale produce già, in quantità esuberante al consumo, alcoli da altre materie prime a minor prezzo.

« Ulteriori agevolazioni all'alcool da sorgo non mancherebbero di suscitare giustificate recriminazioni da parte degli altri industriali.

« Per tutte le ragioni anzidette non ritengo assolutamente opportuno di accordare all'alcool denaturato da sorgo una agevolazione maggiore di quella di cui esso gode rispetto agli altri alcoli denaturati di prima categoria ».

Il Sottosegretario di Stato
MALVESTITI.

BRUNI. — *Al Ministro della difesa (Aeronautica).* — « Per sapere perché gli ufficiali di complemento in servizio dal 1929 e successivo sino al 1944, richiamati per deficienza dei quadri, furono inviati in congedo senza nessun riconoscimento.

« Questi ufficiali, oltre ad avere servito con fedeltà ed onore parecchi lustri, sono quasi tutti ex combattenti della guerra 1915-18, nonché reduci dell'ultima guerra e membri attivi del fronte clandestino di resistenza durante l'occupazione nazi-fascista.

« Dato che quelli in servizio permanente effettivo, con anzianità di servizio talvolta inferiore, nella peggiore delle ipotesi, furono collocati nella forza assente in attesa di reimpiego con regolare stipendio ogni fine mese e liberi di poter espletare mansioni remunerative per proprio conto, si chiede per i suddetti ufficiali un atto di giustizia tendente a riconoscere giuridicamente il servizio da loro prestato sotto le armi, affinché a quelli che hanno raggiunto il ventesimo anno sia riconosciuto il diritto e trattamento di quiescenza; e a tutti gli altri, una indennità — *una tantum* — in ragione degli anni di servizio regolarmente prestati ».

RISPOSTA. — « Con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, n. 1219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 264, del 17 novembre 1947, è stato riconosciuto utile a pensione il servizio prestato dagli ufficiali di complemento nell'arma e nei corpi tecnici dell'Aeronautica del 28 marzo 1923; data di costituzione dell'Aeronautica, fino al 30 giugno 1935, data di assetto definitivo dei relativi organici; particolarmente per gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico, il termine suaccennato è stato postergato al 31 agosto 1939.

« Questo provvedimento, compreso in quei limiti che risultano dall'articolo 2, avente carattere eccezionale e pertanto derogatorio al principio generale per il servizio prestato a domanda dagli ufficiali di complemento non è valutabile ai fini della pensione, intanto è stato condotto a perfezione, in quanto risponde a precise esigenze determinate da quella situazione di fatto degli organici dell'Aeronautica che risulta dallo stesso tenore letterale della legge.

« Oltre i termini previsti non sussisterebbe una *ratio iuris* sufficiente a giustificare un provvedimento del genere di quello richiesto dall'onorevole interrogante per i soli ufficiali di complemento dell'Aeronautica; sarebbe bensì necessario estendere il provvedimento a tutti gli ufficiali di complemento delle Forze armate, senza limiti di tempo.

« Ne conseguirebbe, a prescindere dall'onere finanziario gravissimo per lo Stato, una deroga ingiustificata al principio generale già sopra richiamato per il quale non è

valutabile in pensione il servizio reso a domanda dagli ufficiali di complemento.

« Lo stesso ragionamento vale per l'indennità *una tantum* in relazione agli anni di servizio prestati, dato che questa indennità ha il fondamento giuridico stesso della pensione.

« Non è poi paragonabile la situazione degli ufficiali di complemento a quella degli ufficiali in servizio permanente effettivo, dato il rapporto d'impiego che lega questi all'Amministrazione. Anche se una parte degli ufficiali effettivi, per esigenze di servizio, è stata collocata a disposizione in attesa di reimpiego percependo i regolari assegni (né potrebbe giuridicamente esservi luogo a differente trattamento economico), non si deve concludere che essi possano esercitare liberamente attività remunerativa per proprio conto. Attività del genere sono esplicitamente e tassativamente vietate dallo stato di ufficiale effettivo ».

Il Ministro
FACCHINETTI.

BUBBIO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.*

— « Per conoscere quali provvedimenti siano in corso per ottenere dal Governo degli Stati Uniti il pagamento dei crediti in dollari di spettanza degli ex prigionieri italiani; e se non si ritenga necessario sollecitare la liquidazione di dette pendenze, che rappresentano il frutto del lavoro prestato dai reduci in qualità di « cooperatori » durante gli anni di prigionia; e ciò anche in considerazione che a parte dei reduci venne in un primo tempo fatta la liquidazione, creando così una diversità di trattamento, che è causa di giustificato malcontento negli interessati ».

RISPOSTA. — « La questione della liquidazione delle competenze spettanti a cittadini italiani e derivanti dalla loro condizione di ex prigionieri di guerra in mano statunitense, è stata costantemente seguita dal Ministero degli affari esteri con la massima comprensione e diligenza. Essa è stata risolta in linea di massima, ed a nostra completa soddisfazione, mediante gli accordi firmati a Washington dalla Missione Lombardo, il 14 agosto 1948.

« Il pagamento dei titoli di credito avvenne in un primo tempo da parte degli Uffici finanziari militari americani allora dislocati in Italia; essendo in seguito sorta la necessità — per ragioni contingenti — di demandare il servizio dei pagamenti alle autorità italiane, ebbero luogo opportune trattative per stabilirne i dettagli tecnici.

« A conclusione delle stesse, il Rappresentante del Tesoro americano presso l'Ambasciata degli Stati Uniti a Roma ha presentato il 21 gennaio scorso al Ministero degli affari esteri un piano organico per la definizione integrale del problema, piano che è stato studiato ed accettato, in linea di massima, dai nostri Dicasteri competenti.

« Rimangono da appurare soltanto questioni di dettaglio per le quali si attende il benestare telegrafico di Washington.

« Si confida, pertanto, che entro un brevissimo termine potrà essere diramato un comunicato stampa che annunzi al pubblico quali saranno le modalità del pagamento ».

Il Ministro degli affari esteri
SFORZA.

RISPOSTA. — « Le competenti Autorità militari americane, le quali avevano provveduto al pagamento diretto dei crediti in dollari di spettanza degli ex prigionieri di guerra italiani, hanno sospeso il servizio a partire dal 15 settembre dello scorso anno su disposizioni impartite dal Governo degli Stati Uniti.

« Si ha, peraltro, ragione di ritenere che l'azione in corso nelle vie diplomatiche per ottenere la revoca della sospensione possa dare in breve tempo dei risultati positivi, data l'avanzata fase delle trattative.

« Sarà cura del Governo di darne comunicazione a mezzo della stampa non appena possibile ».

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI.

BUBBIO. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — « Per conoscere se non si ravvisi urgente concedere la garanzia dello Stato ai comuni per i mutui di cassa, cui essi sono costretti a ricorrere per far fronte al pagamento degli stipendi e dei salari; e ciò segnatamente mediante intervento presso le Casse di risparmio, che, malgrado il non lieve tasso d'interesse praticato, rifiutano ulteriori aperture di credito; quale intervento si palesa anche giustificato in relazione al sistematico grave ritardo dello Stato a versare ai comuni i contributi e concorsi cui esso è tenuto, nonché avuto riguardo al fatto che esso ha recentemente accolto ai bilanci comunali le spese degli ufficiannonari, assumendo a suo carico solo una aliquota *pro capite*, di gran lunga inferiore all'importo delle spese ».

RISPOSTA. — « In via generale che sarebbe molto pericoloso accordare, come richiesto, la garanzia dello Stato per le operazioni di credito che i comuni sono costretti a fare, sia pure allo scopo di provvedere al pagamento degli stipendi e dei salari, poiché è ben prevedibile che, in definitiva, il relativo onere verrebbe a ricadere sullo Stato medesimo. Né, per ragioni di principio, il Tesoro ritiene di poter intervenire presso gli Istituti finanziari per indurli a concedere il credito, poiché i ridetti Istituti — anche per evitare responsabilità del Tesoro stesso — devono essere lasciati liberi nelle loro determinazioni, da adottarsi entro i limiti delle loro norme statutarie e sotto la responsabilità dei loro propri amministratori.

« Peraltro è da far presente che con telegramma del 17 dicembre scorso anno il Ministero del tesoro ha già dato la propria adesione ad uno schema di provvedimento predisposto dal Ministero dell'interno relativo alla concessione di anticipi rimborsabili (per un importo di circa 8 miliardi di lire) a favore di province e comuni per fronteggiare le maggiori spese per miglioramenti economici al personale dovuti nell'anno 1947, nonché alla concessione a favore degli stessi enti di anticipi entro il limite di un fondo di 5 miliardi di lire per il pagamento delle competenze al personale durante i primi mesi del corrente anno.

« Circa il lamentato ritardo nel versamento dei proventi a favore dei comuni, è stato già provveduto allo stanziamento in bilancio dei fondi occorrenti e il Ministero delle finanze provvederà al pagamento di quanto dovuto ai singoli comuni.

« Nei riguardi infine delle spese da rimborsare ai comuni per il servizio del razionamento dei consumi, si fa presente che il Tesoro ha sempre disposto tempestivamente le assegnazioni sulla base del fabbisogno segnalato dal Ministero dell'interno ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
PETRILLI.

BUBBIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga opportuna l'urgente emanazione di norme per le quali sia regolata ed agevolata l'assegnazione dei posti agli insegnanti laureati fuori ruolo e non abilitati: il che potrebbe essere raggiunto coi seguenti provvedimenti:

a) formazione di regolari graduatorie con rigorosa valutazione dei titoli;

b) aumento del numero delle cattedre messe a concorso e che risulta inferiore a quello dei posti vacanti;

c) esenzione dei candidati in via eccezionale dalla prova scritta;

d) formazione di graduatoria ad esaurimento, includendovi tutti quegli insegnanti che nella prova orale abbiano riportato la sufficienza ».

RISPOSTA. — « 1°) Con la proposta di cui alla lettera a) della presente interrogazione, si vorrebbe prescindere da qualsivoglia esame nello svolgimento dei concorsi da riservare, per soli titoli, a insegnanti supplenti o incaricati, anche semplicemente laureati; ma tale proposta non sembra accoglibile, per considerazioni varie che sono in relazione non soltanto con i superiori interessi della scuola, ma anche con quelli degli stessi aspiranti alla sistemazione in ruolo.

« È ben noto, infatti, che il sistema adottato, dopo ponderato esame, col decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, in base al quale i prossimi concorsi sono distinti in quattro gruppi (concorsi per soli titoli riservati agli idonei e agli abilitati, concorsi per soli titoli o per titoli ed esami riservati ai reduci e impediti, concorsi riservati ai perseguitati politici e razziali e concorsi ordinari), mentre mira a facilitare la sistemazione di particolari categorie di aspiranti, vuol tutelare anche le legittime aspettative di quei candidati, e sono proprio i semplici laureati, i quali, per non appartenere alle categorie anzidette, per avere un numero di anni di servizio scolastico poco rilevante e per non possedere altri titoli in aggiunta alla laurea, verrebbero necessariamente e facilmente scalzati nei concorsi per soli titoli da altri concorrenti, col risultato di vedersi preclusa, in definitiva, qualsiasi possibilità di sistemazione.

Del resto, anche col sistema introdotto col decreto legislativo n. 373, le possibilità di sistemazione per la categoria in parola sono considerevolmente limitate, perché anche per il 25 per cento dei posti messi a concorso ordinario, sono stati espressamente considerati coloro che abbiano prestato lodevole servizio « per almeno tre anni nell'ultimo decennio ».

« In altri termini, la via offerta al normale cimento per semplici laureati offre affidamenti solo se nelle prove di esame dimostrino una particolare, o addirittura eccezionale, preparazione.

« D'altra parte, non si ritiene, poi, utile né conveniente prescindere del tutto dall'abilitazione, anche se, come sembra che potrà av-

venire per i reduci, per gli impediti » e per i perseguitati politici e razziali, gli esami siano limitati, per taluni concorsi, alla sola prova orale.

« 2°) L'onorevole interrogante propone poi che sia aumentato il numero delle cattedre messe a concorso, che risulterebbe inferiore a quello delle cattedre vacanti.

« Anche se per alcune cattedre esiste questo divario, deve osservarsi che non poche cattedre vacanti e non messe a concorso saranno occupate dai vincitori dei concorsi riservati ai reduci e assimilati e ai perseguitati politici, i quali, come è noto, avranno diritto alla sistemazione « senza limitazione di posti ». Se altre cattedre risultassero disponibili, oltre quelle da riservare per lo scopo predetto, si tratterà indubbiamente di posti in sopra numero e che, pertanto, non potrebbero essere messi a concorso senza averne prima ottenuta la trasformazione in cattedre di ruolo.

3°) Per gli idonei e gli abilitati sono già stati indetti concorsi riservati per soli titoli. Ma non si comprende la ragione per la quale ai semplici laureati si dovrebbe richiedere la sola prova orale.

« Non trattandosi di categorie speciali che, come i reduci e gli « impediti » e i perseguitati politici, hanno la possibilità dell'assunzione senza limitazione di posti e che non corrono, quindi, l'alea di un vero e proprio concorso, non si ritiene che risponda ad un effettivo interesse dei semplici laureati il sopprimere certe prove che costituiscono per essi una delle fondamentali garanzie di cimento. Né, d'altra parte, ricorrerebbero per essi motivi sufficienti per accordare certe facilitazioni: vero è che alcuni, laureatisi nel 1942 o successivamente, non hanno potuto partecipare a concorsi, ma se trattasi di elementi ben preparati, possono aspirare al 25 per cento dei posti riservati ai concorrenti che, come s'è detto, abbiano prestato almeno tre anni di lodevole servizio negli ultimi dieci anni.

« 4°) La formazione, infine, di graduatorie ad esaurimento compilate col sistema dei concorsi per soli titoli o per titoli e sola prova orale, ancorerebbe la vita della scuola o uno stato di cose abnorme, bloccando per un numero di anni imprecisabilmente lungo le cattedre che via via si renderanno disponibili.

« Mentre, pertanto, questo Ministero esprime l'avviso che le proposte di cui alla presente interrogazione non possano essere accolte, dà assicurazione che verrà adoperato ogni impegno per far costituire in posti di ruolo le cattedre presentemente date per incarico e che

siano suscettibili di tale trasformazione. Una azione in tal senso permetterebbe di mettere a concorso, nel futuro, un numero ancora cospicuo di cattedre, nell'interesse sia di coloro che attendono una sistemazione e sia della scuola, la cui funzione è certamente più garantita da personale insegnante titolare ».

Il Ministro
GONELLA.

BUBBIO, BARACCO, BURATTO, BEL-LATO, GIACCHERO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se sia a conoscenza del Governo l'agitazione degli agricoltori della regione piemontese a segnatamente delle zone collinari a regime di piccola e media proprietà, per il gravissimo onere dei contributi sociali unificati, che quest'anno ha toccato limiti assai elevati; il quale onere, mentre è di gran lunga superiore alle reali esigenze del servizio assicurativo nelle diverse forme, risulta anche assai sperequato nella pratica applicazione per il mancato aggiornamento degli elementi di base o per il mancato esatto rilievo delle formazioni familiari ed è causa di grave contrazione nella assunzione della mano d'opera da parte dei proprietari, con conseguente pregiudizio della economia generale; e se e quali provvedimenti si intendano urgentemente assumere per rimediare agli errori della tassazione 1947 e per impostare su basi più sicure e meno vessative quella per il 1948 ».

RISPOSTA. — « Si ritiene innanzi tutto opportuno rimettere una breve relazione contenente alcuni cenni illustrativi del sistema adottato per la unificazione dei contributi sociali in agricoltura, nonché per l'accertamento e la riscossione dei contributi stessi (1).

« Per quanto riguarda in particolare il malcontento manifestato dagli agricoltori della regione piemontese per l'aumento delle aliquote contributive, si conferma che l'aumento stesso si è reso necessario per adeguare le singole quote contributive all'attuale costo delle prestazioni corrisposte ai lavoratori.

« Basti soltanto accennare ad esempio, per gli assegni familiari che venivano finora corrisposti nella misura di una lira al giorno (dicasi una lira) e che è stato pertanto indispensabile aumentare in misura adeguata, sanando nei limiti del possibile una evidente ingiustizia che rendeva superfluo e irrisorio

(1) Vedi allegato all'interrogazione Abozzi, a pag. 1262.

il beneficio degli assegni stessi nel settore dell'agricoltura.

« L'onere contributivo quindi, è in rapporto alle reali esigenze delle gestioni assicurative, e se sperequazioni possono verificarsi per singoli casi tra il gravame imposto e le somme effettivamente dovute in base agli elementi costituenti la reale base imponibile, ciò dipende sovente anche da mancati adempimenti da parte delle aziende contribuenti per quanto riguarda denuncia di superficie, colture e forma di conduzione.

« Ad ogni modo, tutti i ricorsi che verranno presentati avverso l'accertamento saranno sempre esaminati con ogni sollecitudine ed obiettività in primo grado dal prefetto e in secondo grado dal Ministero del lavoro.

« Al riguardo, si fa anche presente che con provvedimento in corso di pubblicazione è stato disposto che i ricorsi avverso l'accertamento per l'anno 1948, il cui termine di presentazione scadeva, come è noto, il 15 ottobre 1947 possono essere prodotti fino al 29 febbraio 1948, dando così agli agricoltori la possibilità di avere rettificata la base imponibile anche durante il periodo della riscossione dei contributi 1948. Infatti, l'eventuale riduzione dell'onere contributivo derivante dall'accoglimento del ricorso, formerà oggetto di conguagli con le rate successive a quella di febbraio.

« Circa i contributi supplementari 1947, si precisa che essi sono stati applicati sullo stesso numero di giornate accertato ai fini della applicazione dei contributi ordinari 1947, cioè su una base imponibile non contestata dai singoli interessati ».

Il Ministro
FANFANI.

BULLONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non sia il caso di valutare il servizio prestato dai maestri nelle scuole aperte e mantenute dai comuni, a norma dell'articolo 237 del testo unico sull'istruzione elementare 5 febbraio 1928, n. 577, ai fanciulli nell'età dell'obbligo scolastico, come servizio prestato nelle scuole di Stato agli effetti dei concorsi e nomine provvisorie. Queste scuole infatti sono a sgravio degli obblighi dello Stato; hanno personale abilitato, rispondono a tutti i requisiti di legge, sono regolarmente autorizzate dal Provveditore, e sotto il controllo degli organi di vigilanza. Le tabelle di valutazione dei titoli agli effetti dei concorsi e delle nomine provvisorie, allegate all'ordinanza ministeria-

le 31 maggio 1947, n. 6790, includono nella valutazione i servizi prestati nelle scuole serali, festive, carcerarie, materne, istituite da comuni ed omettono la valutazione del servizio prestato nelle scuole comunali giornaliere, così che i maestri che vi insegnano, talvolta con stipendio irrisorio, non si vedono neppure valutato il servizio. L'interrogante chiede che l'onorevole Ministro voglia includere, nell'imminenza della comunicazione agli organi competenti delle norme che regoleranno le nomine dei concorsi per i posti di ruolo, per quelli provvisori e supplenti, anche il servizio prestato nelle scuole aperte e mantenute dai comuni ».

RISPOSTA. — « Nella presente interrogazione vi è una evidente inesattezza là dove si accenna alle scuole aperte e mantenute dai comuni, a sgravio degli obblighi di Stato.

« Se le scuole in parola fossero a sgravio degli obblighi dello Stato ossia, come ora la legge le denomina, parificate, l'interrogazione in esame non avrebbe ragione d'essere, perché il servizio prestato nelle scuole parificate (già dette a sgravio) è valutabile sia gli effetti dei concorsi magistrali sia agli effetti del conferimento, degli incarichi d'insegnamento nelle scuole elementari.

« Nell'interrogazione è richiamato l'articolo 237 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577. Ma si osserva a questo proposito che tale articolo non tratta di scuole, bensì dei titoli di studio rilasciati nelle provincie già facenti parte dell'Impero Austro Ungarico secondo gli ordinamenti scolastici di quel cessato regime. E quindi da pensare che l'onorevole interrogante abbia voluto riferirsi evidentemente all'articolo 237 del regolamento generale 26 aprile 1928, n. 1297, che è il primo degli articoli disciplinanti la materia delle scuole elementari private: ed è da concludere che l'interrogazione concerne il servizio prestato dai maestri nelle scuole che i comuni mantengono come scuole private: il quale servizio si chiede, appunto, che sia valutato agli effetti dei concorsi magistrali, nonché a quelli del conferimento delle nomine provvisorie e delle supplenze ai maestri elementari.

« Si osserva in proposito che le scuole elementari gestite dai comuni come scuole private (esse ammontano in tutto lo Stato a pochissime unità), quantunque aperte e mantenute da una pubblica amministrazione, sono pur sempre scuole private, in tutto e per tutto simili alle altre scuole elementari private tenute da enti o da cittadini, poiché tali scuole, a prescindere da chi ne promosse

l'apertura e ne cura la gestione, obbediscono tutte alle stesse norme, sia per l'istituzione (autorizzazione della competente autorità scolastica) sia per la vigilanza che su di esse è esercitata dagli ispettori scolastici.

« Dalla rilevata identità delle scuole elementari private tenute dai comuni con quelle tenute da altri enti o da privati cittadini deriva che nessuna distinzione può farsi tra il servizio prestato nelle prime e quello prestato nelle seconde.

« Il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole private non ha mai trovato posto nella legislazione scolastica non solo per le scuole elementari ma anche per le scuole degli altri ordini, né si vede ora, per ovvie ragioni, la opportunità di tale riconoscimento ».

Il Ministro
GONELLA.

BULLONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non gli sembra giusto ed equo, prima di effettuare l'inquadramento del personale di vigilanza, di cui al decreto 27 novembre 1947 del Consiglio dei Ministri, procedere alla promozione degli ispettori di circolo a ispettori di circoscrizione degli idonei del concorso per merito distinto 1936-39.

« È noto infatti che dei 111 promossi di quel concorso solo 70 furono gradualmente nominati fino al 1942 e che la promozione fu sospesa in seguito agli avvenimenti bellici, mentre risultano vacanti 36 circoscrizioni.

« Poiché le dette promozioni ora verrebbero fatte non secondo l'ordine di graduatoria, ma per merito comparativo, su tutto il ruolo dei 2000 direttori didattici, non vi è chi non veda che questo trattamento diverso da quello fatto agli altri idonei della stessa graduatoria, costituirebbe aperta ingiustizia verso benemeriti funzionari che hanno conseguito la promozione attraverso esami di merito distinto in dodici difficili prove.

« Si attende, perciò, che il Ministero, sia pure in sede di disposizioni transitorie, proceda alla nomina degli ispettori di circoscrizione seguendo la graduatoria 936-39, e ciò sia per un giusto riconoscimento verso benemeriti funzionari che hanno dato prova legale di essere degni della promozione, alcuni dei quali reggono da tre anni le circoscrizioni vacanti, sia per affermare il principio, più volte enunciato dall'onorevole Ministro, della necessità di un severo vaglio per poter aspirare ad un grado e ad una funzione così importante nella scuola ».

RISPOSTA. — « Con decreto ministeriale 21 dicembre 1936, fu bandito un concorso di merito distinto per 70 posti di ispettore scolastico di circolo (Gr. B, grado IX).

« Dei direttori didattici partecipanti al detto concorso, 38 risultarono vincitori e furono promossi ispettori scolastici di circolo (grado IX) con decreto ministeriale 23 settembre 1939; altri 113 furono invece dichiarati idonei e, successivamente, in applicazione delle norme speciali contenute nel regio decreto 19 maggio 1941, n. 603 furono anch'essi promossi allo stesso grado con effetto dal 1° agosto 1941; con che vennero definitivamente a cessare gli effetti del concorso in parola e nessun diritto possono avanzare gli interessati per una preferenza assoluta nelle promozioni al grado di ispettore di circoscrizione.

« Comunque, è da tener presente che con decreto ministeriale 17 settembre 1942 vennero effettuate le promozioni al detto grado per 61 posti (e non 70) a quel tempo vacanti di cui due terzi conferiti per merito assoluto ed un terzo per merito comparativo secondo le norme allora vigenti.

« Successivamente si sono verificati due fatti nuovi:

1°) per effetto della legge 31 maggio 1943, n. 570 i direttori didattici furono inquadrati tutti nel grado IX gruppo B, già proprio degli ispettori di circolo;

2°) in dipendenza di un provvedimento in corso di pubblicazione, i direttori didattici e gli ispettori di circolo verranno inquadrati tutti nel grado VIII, mentre gli ispettori scolastici di circoscrizione lo saranno nel grado VII, con decorrenza 1° ottobre 1947.

« In quest'ultimo provvedimento si stabilisce in relazione a quanto disposto nel regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2960, che le promozioni al grado di ispettore di circoscrizione sono effettuate per merito comparativo e non più, per due terzi per merito assoluto e per un terzo per merito comparativo. Il Ministero, peraltro, nell'attribuzione dei coefficienti di merito da valutare per dette promozioni non mancherà di tenere in speciale considerazione la posizione di coloro che risultarono idonei nel concorso di merito distinto più sopra ricordato e vengono, quindi a trovarsi in possesso di un titolo che non possono vantare gli altri scrutinabili.

« Si ritiene, da ultimi, opportuno far notare:

1°) la sospensione delle promozioni, dovuta essenzialmente a motivi bellici, si è poi prolungata, anche dopo la fine delle ostilità,

sia per la tardiva restituzione dei fascicoli personali già asportati al Nord, sia per la necessità di procedere alla defascistizzazione, voluta dalla legge, della graduatoria dei direttori didattici promossi ispettori di circolo nell'aprile 1943;

2°) non appare possibile procedere alle promozioni a ispettore di circoscrizione prima dell'inquadramento nei nuovi gradi previsti dalla legge in corso di pubblicazione, in quanto la legge stessa, come si è detto, avrà applicazione dal 1° ottobre 1947 e pertanto l'inquadramento deve necessariamente riferirsi a tale data ».

Il Ministro
GONELLA.

BULLONI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell'interno, della difesa, del tesoro, dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.* — « Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati e quali altri intendano adottare per provvedere colla urgenza reclamata dalla imminente stagione delle piogge e del freddo, alla riparazione dei danni provocati dalle paurose esplosioni verificatesi la sera del 31 luglio 1947 nel polverificio « Vulcania » in agro di Montichiari (Brescia), in cui erano, altresì costituiti depositi di esplosivo per conto dell'Amministrazione militare, a causa delle quali, se fortunatamente non si sono lamentate vittime umane, in vasto raggio esteso a più comuni sono stati rovinati edifici pubblici (chiese, scuole, asili, ospedali) e parecchie centinaia di case private, con scoperchiamento di tetti, sradicamento e distruzione di porte e di infissi, lesioni gravi ai muri e frantumamento di vetri, per un complessivo ammontare di danni di circa lire 500.000.000; e per conoscere se non siano allo studio, per essere quanto prima attuate, nuove norme, in sostituzione delle vigenti, rivelatesi insufficienti anche altrove, intese a garantire persone e cose dai danni derivanti dall'esercizio di industrie così pericolose ».

RISPOSTA. — « A seguito della esplosione verificatesi nel polverificio « Vulcania » in Montichiari, sono da lamentarsi la distruzione di otto fabbricati rurali, il grave danneggiamento di una ventina di cascine ed il dissesto di coperture e di infissi in tutte le località abitate nella zona in un raggio di oltre 10 chilometri.

« Poiché, dalle indagini all'uopo espletate dalla commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, è risultato che lo

scoppio è stato determinato da scarica atmosferica seguita da incendio, l'evento lamentato, a termini dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 22, è da considerarsi fatto bellico.

« Eppertanto, a favore dei privati danneggiati come per il ripristino degli edifici pubblici, sono applicabili le norme contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 e successive disposizioni dirette alla riparazione dei danni di guerra.

« All'uopo questo Ministero ha impartito agli uffici dipendenti le opportune istruzioni ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*

CANEVARI.

BULLONI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri della difesa e del tesoro.* — « Per conoscere se e quali provvedimenti siano allo studio circa la revisione delle disposizioni in vigore sul trattamento economico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo comando collocati nella riserva, per limiti di età, anteriormente al 1° settembre 1946, i quali fruiscono dei benefici economici, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e per i quali, in base a detta legge, lo stipendio è bloccato al 15 giugno 1946, al fine di eliminare la disparità di trattamento in confronto degli ufficiali del ruolo mobilitazione e di quelli che hanno prestato servizio nella repubblica fascista, collocati nella riserva sotto la data del 2 giugno 1947, i quali fruiscono, invece, dei miglioramenti economici concessi dal 1° settembre 1946 al 1° giugno 1947 ».

RISPOSTA. — « Trattasi in sostanza dell'adeguamento del trattamento economico di sfollamento dei quadri delle Forze armate, fissato dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, agli aumenti di stipendio concessi al personale in attività di servizio successivamente al 16 giugno di detto anno, data di entrata in vigore del citato decreto n. 384.

« In proposito si fa presente che il trattamento di sfollamento per gli appartenenti alle Forze armate che vengono collocati in riserva od in ausiliaria o dispensati dal servizio è un trattamento di particolare favore e di carattere eccezionale connesso con circostanze obiettive determinatesi in seguito all'applicazione delle clausole del Trattato di pace. Esso costituisce una notevole deviazione dai principi generali che sono seguiti per la determina-

zione dei trattamenti di quiescenza ai personali civili e militari che cessano dal servizio e venne concretato nella misura, nelle forme e nella durata previste dall'articolo 5 del citato decreto n. 384 dopo lunghe e laboriose trattative fra questo Ministero e i tre Ministeri militari allora esistenti.

« Il criterio di considerare, per quanto attiene allo stipendio ed alla indennità militare, l'ammontare fruito dall'interessato all'atto del collocamento nella riserva od in ausiliaria o della dispensa dal servizio, venne accettato da tutti e segnò il punto d'intesa per la fissazione degli altri benefici che concorrono a formare il complessivo trattamento di sfollamento.

« In sostanza, nella determinazione della misura di tale trattamento fu tenuto presente che gli stipendi avrebbero potuto essere aumentati in prosieguo di tempo ma si convenne di tener conto dell'importo in godimento all'atto della cessazione dal servizio, mentre per l'indennità di carovita fu espressamente ammessa la possibilità di considerare le successive variazioni dipendenti dal costo dell'alimentazione. In relazione a quanto sopra, questa Amministrazione credette di aderire alle proposte notevoli concessioni fatte dai Dicasteri militari, specie per quanto attiene alla durata del trattamento integrativo della pensione che si prolunga addirittura al di là del limite di età che avrebbe dovuto comportare in via normale la cessazione dal servizio.

« Rivedere ora tale criterio significherebbe porre nuovamente in discussione tutte le concessioni a suo tempo fatte e conseguentemente riprendere in esame i trattamenti di sfollamento nella loro interezza.

« Alla stregua di quanto sopra esposto sembra, quindi, che considerazioni di carattere finanziario inducano a considerare non assecondabile una revisione del trattamento in parola anche perché eventuali modifiche non mancherebbero di provocare richieste di estensioni ad altre categorie di personali trovantisi in una posizione simile con notevole onere per il bilancio dello Stato ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

BULLONI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.* — « Per conoscere quali provvedimenti hanno adottato ed intendono adottare a tutela dei diritti e dei legittimi interessi di alcuni magistrati dei gradi IV e

V i quali, essendo addetti ad uffici giudiziari dell'Alta Italia ed avendo raggiunto il limite di età nel periodo della guerra combattuta nell'Italia Centrale dopo la liberazione di Roma, vennero indistintamente collocati a riposo per il suddetto motivo dell'età, senza che potessero valutarsi, nei loro riguardi, le condizioni richieste per il loro trattenimento in servizio a norma della legge speciale 28 gennaio 1943, n. 33, e vennero poi, dopo la liberazione dell'Alta Italia, richiamati in servizio come pensionati senza tenere nella giusta considerazione le circostanze: che, nel predetto periodo di guerra, gli stessi magistrati erano stati trattenuti in servizio dal Governo di fatto dell'Alta Italia a norma della stessa legge sopracitata e che, dopo la liberazione dell'Alta Italia il Governo militare alleato, avendo avuto comunicazione dei decreti di collocamento a riposo, aveva revocati tali decreti, trattenendo esso pure in servizio gli stessi magistrati, i quali, pertanto, avevano prestato continuo e ininterrotto servizio oltre il limite di età ».

RISPOSTA. — (Vedasi l'identica risposta data all'interrogazione Bertini, pag. 1288).

BURATO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non ravvisi l'opportunità di dotare gli ufficiali dei distretti militari preposti alla compilazione dei fogli matricolari e degli altri documenti interessati le pensioni di guerra, del personale necessario per un sollecito disbrigo delle pratiche.

« La situazione di detti uffici è, infatti, tale che non si riesce ad evadere giornalmente un quarto delle richieste che pervengono.

« Si ha, conseguentemente, un elevatissimo numero di pratiche che di giorno in giorno aumentano.

« A Verona, ad esempio, sono in giacenza circa 1600 pratiche e pervengono quotidianamente, in media, da venti a trenta nuove richieste, mentre l'ufficio, per deficienza di personale, non può evaderne che quattro o cinque ».

RISPOSTA. — « I distretti militari, compreso quello di Verona, hanno tutti personale esuberante rispetto a quello fissato dagli organici.

« Un incremento della loro potenzialità di lavoro va raggiunto non attraverso aumenti di personale ma soprattutto attraverso un miglioramento qualitativo del personale medesimo previa selezione di quello già in servizio.

« Sono in corso di applicazione provvedimenti intesi ad ottenere tale miglioramento, ma i risultati di essi, anche per gli ostacoli che derivano dal noto blocco dei licenziamenti, non possono avere carattere di immediatezza.

« Per sopperire alle difficoltà di funzionamento dei distretti venne disposto, fin dall'agosto 1945, che i Comandi militari territoriali interessati assegnassero ad essi, in rinforzo, personale tratto da altri enti meno gravati di lavoro.

« In particolare, recentemente, è stata prospettata al Comandante del distretto militare di Verona l'opportunità di riferirsi alla disposizione predetta, per richiedere l'assegnazione del personale di rinforzo strettamente indispensabile e si è provveduto anche ad interessare il Comando militare territoriale di Bolzano.

« Si può, pertanto, ritenere che l'attività dei distretti stia avviandosi ad una progressiva normalizzazione ».

Il Ministro
FACCHINETTI.

CALDERA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quale provvedimento abbia inteso di adottare o intenda adottare in merito al ricorso che quattordici padri di famiglia veronesi (Avanzi, Bonazzi, Brezzan, Costa, Capra, Crema, Della Cella, Denari, Gasperini, Gelmetti, Micheloni, Munari, Macaccaro ed Ambrosi) — sino al 28 ottobre 1947 — ebbero ad inoltrare direttamente al Ministro, lamentando nell'interesse dei loro figliuoli gravi irregolarità di carattere sostanziale verificatesi durante la sessione autunnale di esame di maturità classica presso l'Istituto « Stimate » di Verona ».

RISPOSTA. — « L'ispettore incaricato di condurre le indagini in merito al ricorso avanzato da quattordici padri di candidati agli esami di maturità presso il liceo « Stimate » di Verona, ha conclusi i suoi lavori constatando che le affermazioni contenute nel ricorso stesso sono prive di serio fondamento.

« Di conseguenza gli esami della sessione autunnale dell'anno scolastico 1946-47 svoltisi presso il liceo « Stimate » di Verona, sono da considerarsi legali e i loro risultati definitivi ».

Il Ministro
GONELLA.

CALOSSO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere che cosa intende fare il Governo per assicurare la diffusione degli alberghi per la gioventù, al fine di suscitare il turismo giovanile e scolastico, giacché è palese che il ritardo frapposto al riconoscimento giuridico dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù ed al conseguente finanziamento di essa, già ora compromettono l'iniziativa; e quale è il programma governativo per l'idoneo appoggio morale e finanziario presente e futuro di questo organismo, al fine di garantirne la funzionalità al di fuori delle influenze politiche, e per evitare che in questo campo perduri l'assoluta inferiorità dell'Italia nei rapporti in tutte le nazioni civili.

« L'interrogante chiede, inoltre, se la Presidenza del Consiglio non ritenga di dover far dar corso a quanto disposto per la trasformazione in alberghi per la gioventù di un certo numero di immobili ex G.I.L. ».

RISPOSTA. — « Non è di competenza di questo Ministero, ma del Commissariato per il turismo dipendente dalla Presidenza del Consiglio, favorire ed eventualmente finanziare l'iniziativa dell'Associazione alberghi per la gioventù, il cui sviluppo gioverà di certo ad una maggiore efficienza del turismo scolastico, che questo Ministero dal canto suo ha sempre incoraggiato e la cui efficienza è ora limitata dalle scarse disponibilità delle casse scolastiche negli istituti di istruzione media.

« Quanto alla trasformazione in alberghi di alcuni immobili della G.I. non consta che siano state in proposito impartite disposizioni e l'Associazione degli alberghi è, fin dal 1945, in diretti rapporti con il Commissariato nazionale della G.I.

« Nella assegnazione degli stabili la G.I. deve però tenere anzitutto presenti le vive esigenze dei Patronati scolastici e delle opere che ne dipendono, e delle scuole, la cui edilizia non è certo in felici condizioni ».

Il Ministro
GONELLA.

CALOSSO, VIGORELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere per quali vie intenda riconoscere ai profughi giuliani il diritto di voto nelle località dove risiedono ».

RISPOSTA. — « La questione della iscrizione nelle liste elettorali dei profughi giuliani e dalmati ha formato oggetto di particolare esame da parte di questo Ministero fin dalla prima compilazione delle liste.

« Apposite direttive erano state ribadite, con circolare 8 gennaio 1947, n. 1134/2340, in occasione dell'aggiornamento delle liste elettorali, al fine di facilitare l'iscrizione di dette categorie di cittadini nelle liste dei comuni di loro temporanea dimora, anche in difetto della prescritta dichiarazione di cancellazione dalle liste dei comuni di provenienza, sempre che quest'ultimo comune non fosse un comune della Repubblica nelle cui liste detti cittadini fossero già iscritti.

« Tali direttive sono state ancora tenute presenti nella elaborazione della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, recante norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste ».

Il Ministro
SCELBA.

CAMANGI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere perché, malgrado la precisa assicurazione contenuta nella sua risposta del 26 luglio 1947, ad altra interrogazione in merito, il prefetto di Frosinone non ha ancora provveduto alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria del Consorzio idrico di Capofiume ».

RISPOSTA. — « Il prefetto di Frosinone non ha potuto provvedere ancora alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria del Consorzio idrico di Capofiume, poiché l'Amministrazione del comune capoluogo, nonostante sollecitata al riguardo, non ha proceduto alla nomina dei propri rappresentanti.

« È stato, pertanto, disposto che il prefetto fissasse alla predetta Amministrazione un breve termine, trascorso il quale si possa procedere d'ufficio ».

Il Ministro
SCELBA.

CAMANGI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare a seguito delle inondazioni verificatesi nei giorni scorsi in Agro Pontino e che, avendo determinato l'allagamento di alcune migliaia di ettari di terreni intensamente coltivati ed abitati, si presume abbiano provocato la perdita, fra l'altro, di varie diecine di migliaia di quintali nel prossimo raccolto del grano.

« L'interrogante chiede altresì di sapere se, in considerazione della gravità dei danni e della possibilità che essi possano ripetersi, il Ministro, oltre ai provvedimenti di cui sopra, non creda opportuno ed urgente disporre, d'accordo per quanto di competenza col

Ministro dei lavori pubblici, per il finanziamento e l'immediato inizio dei seguenti lavori:

1°) sgombero, riparazione e sistemazione della foce di Badino, le cui attuali condizioni di insufficienza e di inefficienza sono state non ultima causa dell'attuale disastro;

2°) ripresa e rinforzo degli argini dei maggiori canali e fiumi nei tratti che si sono dimostrati più particolarmente deboli ed insufficienti;

3°) sgombero definitivo e completo degli alvei tuttora ingombri da relitti di manufatti crollati e da interrimenti derivanti da insufficiente manutenzione;

4°) completamento del diversivo del fiume Ufente allo scopo di deviare le relative acque dalla zona cosiddetta della Mezzaluna nella quale, per le particolari non modificabili e non ovviabili condizioni geologiche, si verificano sistematicamente le più gravi rotte con conseguente allagamento di migliaia di ettari di terreno;

5°) sistemazione del fiume Pedicata che, per le sue condizioni, determina sempre gravi danni alle zone rivierasche e sottostanti ».

RISPOSTA. — « Le rotte degli argini del fiume Ufente e del canale navigabile (linea Pio) che hanno causato gli allagamenti, sono state immediatamente riprese e le zone che erano state sommerse sono ora da tempo prosciugate.

« Agli allagamenti ha anche contribuito l'interrimento della foce di Badino dovuta ad ostruzioni, provocate a scopo di difesa dai tedeschi, mediante l'affondamento di natanti.

« Poiché sul porto di Badino ha, quale opera di navigazione, ingerenza l'Amministrazione dei lavori pubblici, questo Ministero gli ha già rivolto premure, perché provveda, nella propria competenza, allo sgombero dei relitti ed alla riattivazione della foce.

« Risulta anche che il Consorzio pontino ha iniziato uno studio particolareggiato della situazione in cui si trovano gli argini dei principali corsi d'acqua attraversanti il comprensorio, allo scopo di rilevare gli elementi necessari per stabilire quali punti siano più facilmente vulnerabili in caso di altre piene e provvedere ai necessari lavori di rafforzamento.

« È stato anche in parte provveduto, e si proseguirà nella prossima stagione estiva, allo sgombero, dagli alvei, dei relitti di manufatti, crollati in dipendenza di operazioni belliche, allo scopo di ripristinare il normale corso delle acque.

« Sono stati inoltre recentemente approvati i progetti per la sistemazione del diversivo del fiume Ufente per un importo globale di lire 25 milioni circa, lavori che verranno subito iniziati da parte del Consorzio.

« Per quanto riguarda, infine, la sistemazione del fiume Pedicata, deve essere presente che tale sistemazione è connessa con la ricostruzione di notevoli opere d'arte e pertanto importerà una spesa rilevantissima, che potrà, quindi, essere affrontata soltanto gradualmente, in rapporto alle disponibilità di bilancio ».

*Il Ministro
SEGN.*

CAMANGI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere lo stato attuale della vertenza sorta dalla richiesta del comune di Priverno della restituzione di territorio dal comune di Pontinia in provincia di Latina; e, inoltre, per sapere se, in considerazione della delicatezza della questione, la cui soluzione potrebbe risolversi in una eventuale ingiustizia o comunque apparire tale, il Ministro, in armonia col nuovo clima democratico e con la norma già consacrata nella Costituzione, non creda opportuno premettere ad ogni qualsiasi decisione la libera consultazione della popolazione residente nel territorio contestato ».

RISPOSTA. — « La richiesta del comune di Priverno tendente ad ottenere la restituzione del territorio ceduto al comune di Pontinia al momento della sua istituzione, è pervenuta a questo Ministero che ha disposto l'occorrente istruttoria preliminare, particolarmente laboriosa in ordine all'accertamento del territorio da assegnare a Priverno.

« Ma, poiché, com'è noto, non è prevista nella legislazione vigente una forma di « restituzione » territoriale, la questione dovrà essere impostata su altri termini che potrebbero, eventualmente, essere anche quelli delle modificazioni territoriali di cui all'articolo 31 della legge comunale e provinciale.

« Pertanto la questione è attualmente allo studio anche sotto questo aspetto, e le relative determinazioni non verrebbero mai adottate all'infuori della procedura stabilita dalle vigenti disposizioni che assicurano l'espressione della volontà delle popolazioni interessate.

« Per quanto riguarda la consultazione popolare è da tener presente che la speciale forma del *referendum* previsto dall'articolo 123 della Costituzione della Repubblica dovrà essere regolata negli statuti regionali ».

*Il Ministro
SCELBA.*

CAMPOSARCUNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali ragioni impediscono l'inizio dei lavori per la sistemazione delle fognature nel comune di Larino in provincia di Campobasso.

« Detti lavori furono compresi nel programma di opere in favore del Molise sin dall'ottobre 1946, per un importo di 10 milioni.

« Successivamente l'ingegnere capo del Genio civile di Campobasso dette formale assicurazione al sindaco di Larino che la detta somma era stata stanziata.

« Conseguentemente, a spese e cura del comune interessato, fu redatto il progetto, trasmesso con sollecitudine al competente ufficio del Genio civile.

« Ma d'improvviso, per ragioni che si ignorano, i fondi sono stati stornati. A beneficio di chi ?

« In data 12 agosto 1947, in occasione della visita del Ministro Tupini a Larino, fu data formale assicurazione dal Provveditore alle opere pubbliche della Campania e del Molise, che i fondi erano invece tuttora a disposizione, motivo per cui era possibile eseguire i lavori. Fu richiesto, a tale scopo, il progetto che era stato già trasmesso sin dal 18 giugno 1947.

« Si apprende ora dagli uffici periferici che i lavori non sono compresi fra quelli da eseguirsi nel corrente esercizio, contrariamente alle assicurazioni date, anche di recente, dal Ministro.

« Tali stridenti contraddizioni, oltre che inconcepibili, non giovano di certo a tranquillizzare la popolazione interessata che vede, con vivo rammarico ancora una volta, differita la soluzione di un vitale problema cittadino ».

RISPOSTA. — « Il ritardo verificatosi per l'inizio dei lavori della fognatura del comune di Larino è stato causato dal fatto che il progetto dell'importo di lire 10.000.000 già compilato dall'ufficio del Genio civile di Campobasso, è stato sottoposto ad aggiornamento in quanto i prezzi si sono rivelati insufficienti.

« Espletata la prescritta istruttoria condotta con ritmo accelerato è stato subito autorizzato l'appalto che ha avuto luogo il 12 dicembre scorso anno.

« Sarà dato inizio ai lavori non appena le condizioni stagionali lo consentiranno ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*

CANEVARI.

CAMPOSARCUNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere i motivi per cui i lavori della strada provinciale n. 77 in provincia di Campobasso sono rimasti aggiudicati, con enorme ritardo, all'Impresa Fidotti per l'importo di 19 milioni e 500 mila lire, mentre erano state stanziare a tale scopo lire 25 milioni, motivo per cui non è possibile completare la strada in territorio molisano.

« Questo fatto è di grave danno al Molise, che attende da oltre sessant'anni la costruzione di detta strada.

« Si invocano dal Ministro, di urgenza, provvedimenti necessari che permettano, senza ulteriori indugi, l'integrale costruzione della strada su tutto il territorio molisano e sino al confine della provincia di Chieti ».

RISPOSTA. — « Il progetto per la strada provinciale n. 77, in provincia di Campobasso nel tratto della sponda sinistra del fiume Trigno al Vallone Brecciale — confine con la provincia di Chieti — venne compilato il 30 aprile 1937 e prevedeva la spesa di lire 610.000; ma non ebbe esecuzione.

« Il progetto stesso fu aggiornato nei prezzi in data 15 settembre 1941 e successivamente modificato secondo le osservazioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ma anche questa volta non fu disposta la sua esecuzione.

« Aggiornato di nuovo nei prezzi il 19 maggio 1947, l'elaborato fu sottoposto all'esame e parere del C.T.A. del Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli, il quale, nell'adunanza del 31 detto mese, suggerì alcune modifiche, che furono introdotte nell'elaborato stesso.

« In data 31 luglio ultimo scorso fu esperita una licitazione privata per l'appalto dei lavori ma la gara fu dichiarata di niun effetto in quanto non vi furono offerte di ribasso, ma richieste di aumento.

« Per non frapporre ulteriori indugi all'inizio dei lavori furono svolte trattative con alcune imprese concorrenti e, fra queste, l'Impresa Fasano Antonio chiese l'aumento dell'85 per cento sull'importo dell'appalto.

« In data 25 settembre l'ufficio del Genio civile di Campobasso comunicò al Provveditorato alle opere pubbliche che altra impresa locale, Fidotti Ermete, si era dichiarata disposta ad eseguire i lavori con l'aumento del 70 per cento rispetto ai prezzi di capitolato ed il detto Istituto, riconoscendo ammissibile tale percentuale accolse la proposta autorizzando la consegna dei lavori sotto le riserve di legge.

« L'ammontare dei lavori è di 19.500.000 lire. Con la disponibilità residua sull'assegnazione e con l'integrazione disposta da questo Ministero a carico dei fondi assegnata recentemente al Provveditorato per opere anche a sollievo della disoccupazione è stato assicurato l'integrale finanziamento per completare la strada di che trattasi ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*

CANEVARI.

CANEPA, PERA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e degli affari esteri.* —

« Sul caso patito dall'operaio Isidoro Damonte di Diano Marina (Imperia) il quale lavorando, ora è qualche anno, in uno stabilimento di sapone a Marsiglia, colpito da infortunio, perdette completamente la vista.

« Fino a che risiedette in Francia gli fu corrisposta la rendita per infortunio; ma da quando il povero cieco, trovandosi naturalmente a disagio solo in paese straniero, si ridusse al suo paese nativo, non gli fu più corrisposto niente, ed egli ha dovuto e deve campare di carità.

« Su questo fatto uno degli interroganti ebbe a richiamare, con lettere e interrogazioni l'onorevole Ministro del lavoro, il quale con sua lettera 12 settembre 1947, n. 10864-12 BG 57, riconobbe che, in base alla vigente convenzione italo-francese in materia, la rendita per indennità di infortunio è dovuta anche quando il lavoratore si trasferisce e dimora in Italia; che la domanda del Damonte all'Istituto nazionale della previdenza è stata trasmessa con i dati e i documenti necessari; che nel caso del Damonte il detto Istituto fin dall'aprile 1946 ebbe a richiedere alla competente Cassa di assicurazione francese conferma della posizione assicurativa del Damonte e l'autorizzazione ad effettuare il pagamento della rendita in Italia ed ebbe a insistere inviando, a prova del diritto del Damonte, il certificato di rendita prodotto dal lavoratore stesso e rilasciato dall'Ente assicuratore francese.

« Concludeva l'onorevole Ministro assicurando che avrebbe sollecitato la pratica.

« Quasi quattro mesi son trascorsi dalla data di quella lettera e la pratica è inesa e il povero cieco Damonte giace nella più squallida miseria.

« Tutto ciò premesso, gli interroganti chiedono che gli onorevoli Ministri del lavoro e degli affari esteri vogliano con atto di energia

porre fine a questa situazione ed ottenere che sia rispettata ed eseguita la vigente convenzione italo-francese sopracitata ».

RISPOSTA. — « In relazione all'interrogazione presentata dagli onorevoli interroganti, circa la corresponsione della rendita dovuta all'operaio Isidoro Damonte a seguito di infortunio sul lavoro occorsogli in Francia, questo Ministero mentre concorda con la risposta data in proposito dall'Amministrazione degli affari esteri ed alla quale pertanto fa rinvio, comunica di avere già impartito opportune istruzioni all'Istituto nazionale della previdenza sociale affinché trasmetta all'Amministrazione predetta, con la maggiore sollecitudine, tutti gli elementi necessari per la definizione della questione segnalata ».

*Il Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale*

FANFANI.

RISPOSTA. — « Da circa due anni, cioè antecedentemente alla ratifica del Trattato di pace, è stata ripresa, per il tramite di questo Ministero e delle competenti Autorità consolari, la regolare applicazione delle convenzioni italo-francesi del 1906, 1910, 1919, 1920 e 1924 sulle pensioni operaie.

« Tra i due Paesi si svolge, pertanto, una ininterrotta trattazione di migliaia di pratiche dirette alla concessione, o alla ripresa, dei pagamenti delle rendite operaie compresi gli arretrati non riscossi dall'inizio della guerra. Moltissimi pagamenti sono già stati disposti e per somme considerevoli, che aumentano in ragione del cambio, sebbene la prescritta procedura che li assoggetta all'intervento dell'Ufficio dei cambi francese determini inevitabili lentezze per le singole effettive riscossioni in Italia.

« Quanto al caso segnalato occorre che il signor Isidoro Damonte o nel suo interesse il sindaco di Diano Marina, facciano pervenire al Ministero degli affari esteri (Servizio affari privati) la domanda contenente gli estremi della rendita corredata dal certificato di vita.

« Poiché dalle circostanze riferite risulta che sono già state avviate pratiche, oltre che presso il Ministero del lavoro e previdenza sociale, anche presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, si può supporre si tratti di rendita dipendente da una delle tre Casse francesi che usano delegare il pagamento delle rendite al predetto Istituto, previa la debita autorizzazione che nel caso del Damonte

risulterebbe già richiesta e non ancora ottenuta.

« In tal caso sarà opportuno che l'Istituto nazionale della previdenza sociale faccia conoscere al Ministero degli affari esteri ogni utile informazione al riguardo, affinché si possa sollecitare con l'urgenza del caso, la Cassa competente per tramite del Consolato generale in Parigi ».

Il Ministro degli affari esteri
SFORZA.

CANEVARI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se non crede opportuno di disporre il trasferimento da Forlì a Ravenna, del Comando sminatori, in considerazione:

1°) che la provincia di Forlì è ormai bonificata dalle mine;

2°) che i lavori di sminamento dipendenti da quel Comando si svolgono prevalentemente nella provincia di Ravenna;

3°) che il trasferimento del Comando da Forlì a Ravenna si dimostra pertanto utile ed urgente, per la esecuzione più rapida e più economica dei lavori in corso ».

RISPOSTA. — « 1°) Attualmente i lavori di bonifica in corso a cura della Sottozona B.C.M. di Forlì si svolgono effettivamente, per la maggior parte, nella provincia di Ravenna.

« Data però l'estensione e la configurazione del territorio di questa ultima provincia, la sede attuale della Sottozona, tenute presenti le possibilità di comunicazione, risulta, pur sempre, in posizione centrale.

« 2°) Inoltre, con la prossima buona stagione, le residuali esigenze di servizio si sposteranno verso la zona collinosa e cioè in località sempre più prossime a Forlì che non a Ravenna, con evidenti vantaggi, per l'attuale sede della Sottozona nei confronti della sorveglianza e dell'economia dei trasporti.

« 3°) In considerazione di tale situazione di fatto e tenendo soprattutto presente che il servizio di B.C.M. è in via di esaurimento per la progressiva ultimazione dei lavori, il Ministero della difesa (Esercito) non ritiene opportuno di effettuare lo spostamento temporaneo della Sottozona da Forlì a Ravenna; e ciò anche per i riflessi di carattere economico che il trasferimento del personale comporterebbe ».

Il Ministro
FACCHINETTI.

CAPPELLETTI, FERRARESE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell'interno, della difesa e del tesoro.* — « Per conoscere i motivi per cui non è stata ancora accolta — a due anni dalla sua presentazione — la domanda di riconoscimento giuridico inoltrata dall'Associazione nazionale ex internati in Germania ».

RISPOSTA. — « Si fa presente che in merito all'istanza di riconoscimento della personalità giuridica presentata dall'Associazione nazionale ex internati (A.N.E.I.), è stato preventivamente richiesto il parere di alcune amministrazioni, le quali in massima si sono dichiarate favorevoli.

« Ultimata l'istruttoria, si è provveduto ora a promuovere il prescritto parere del Consiglio di Stato ».

Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI.

CARBONI ANGELO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se e quali provvedimenti intenda adottare urgentemente per alleviare le disagiatissime condizioni economiche dei pensionati della previdenza sociale, i quali licenziati per limiti di età dopo tutta una vita di lavoro, percepiscono assegni veramente irrisori, e più particolarmente per sapere:

a) per quali motivi gli uffici postali trattengono dall'assegno di contingenza concesso con decreto 29 luglio 1947, n. 689, la somma di lire 300 per ogni pensionato;

b) se non sia giusto elevare tale assegno di contingenza per i pensionati di età minore ai 65 anni alla misura stabilita per quelli di età superiore;

c) se non sia doveroso estendere ai pensionati della previdenza sociale i benefici del premio della Repubblica e dell'assistenza sanitaria da parte della Cassa nazionale mutua malattie, alla quale essi ebbero a versare i propri contributi concorrendo alla formazione del patrimonio dell'Ente ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha avuto costante cura di andare incontro alle necessità di vita dei pensionati della previdenza sociale ed a tal fine ha promosso, come è noto, una serie di provvedimenti i quali hanno apportato finora sensibili aumenti alle pensioni.

« In questo processo graduale di adeguamento delle pensioni al costo della vita è stato necessario superare notevoli difficoltà di carattere tecnico e finanziario. Si deve infatti

considerare che gli aumenti delle pensioni comportano una maggiorazione dei contributi ed anzi, per rimanere aderenti ai principi tecnici sui quali si basa l'assicurazione, vi dovrebbe essere perfetta corrispondenza fra i due elementi.

« In questi ultimi anni invece all'andamento ascendente delle pensioni non fa riscontro una maggiorazione dei contributi proporzionalmente adeguata ma in misura notevolmente inferiore. Tenuto infatti conto delle eccezionali contingenze economiche del Paese non si è ritenuto di gravare le categorie produttive dell'intero peso delle contribuzioni sociali necessarie per far fronte alle prestazioni e si è pertanto fatto ricorso allo Stato il quale si è addossata una parte dell'onere.

« Seguendo questo criterio l'ultimo provvedimento emanato in materia (decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689), nello stabilire la corresponsione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati, ha appunto disposto il concorso finanziario dello Stato (articolo 4) oltre il contributo dei datori di lavoro e quello dei lavoratori in attività, i quali ultimi sono stati assoggettati ad una contribuzione in misura uguale a quella dello Stato.

« Infine, sempre nell'intento di alleviare le condizioni dei lavoratori pensionati, questo Ministero si è fatto promotore da ultimo di un altro provvedimento di legge (decreto legislativo 1° dicembre 1947, n. 1405) che dispone la concessione ai pensionati di un nuovo assegno straordinario da corrispondersi *una tantum* nella misura complessiva di lire 900.

« 2°) L'assegno temporaneo di contingenza corrisposto ai pensionati, in applicazione del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, assorbe (articolo 3, ultimo comma) l'integrazione di lire 300 mensili disposta a carico dello Stato, ai sensi del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 375.

« In conseguenza, dalla misura dell'assegno fissata nello stesso articolo 3 del suddetto decreto n. 689, deve essere detratto un importo mensile di lire 300.

« La trattenuta operata, pertanto, dagli Uffici postali per il detto motivo è da ritenersi pienamente legittima, in quanto conforme al provvedimento.

« 3°) Il citato decreto 29 luglio 1947, ha avuto lo scopo di andare incontro alle più elementari necessità di vita di quei pensionati della previdenza sociale, i quali, per inabilità fisica o per limiti di età, si trovano in condizioni di maggiore bisogno.

« D'altra parte gli oneri già posti a carico dello Stato e della produzione, in base alle

precedenti disposizioni legislative rivolta a migliorare le pensioni dei lavoratori, hanno reso necessario, in sede di elaborazione del predetto decreto, di adottare criteri restrittivi, nella concessione di assegni straordinari di contingenza, discriminando i pensionati a secondo dell'età e della categoria di appartenenza ed escludendo dalle provvidenze disposte coloro i quali svolgono tuttora attività lavorativa retribuita.

« A tali criteri risponde la citata disposizione dell'articolo 3 del decreto, che classifica i beneficiari dell'assegno in pensionati di vecchiaia al disotto di 65 anni, in pensionati di invalidità di pari età e superstiti e in pensionati ultrasessantacinquenni, per i quali è previsto rispettivamente un assegno di lire 800, di lire 1600 e di lire 2400 mensili, nonché la disposizione dell'articolo 11 dello stesso decreto, che esclude dal beneficio dell'assegno i pensionati in attività di lavoro.

« Entrambe le disposizioni, oltre a rispondere a sani principi di politica sociale, sono state riconosciute eque dai rappresentanti dei datori di lavoro, dai lavoratori e dagli stessi pensionati, in sede di preparazione dello schema di provvedimento legislativo.

« 4°) La possibilità di corrispondere il premio della Repubblica anche ai pensionati fu a suo tempo presa in esame dal Governo, ma fu deciso di non estendere ad essi quel particolare beneficio, sia per ragioni di principio, in quanto il premio era previsto per i lavoratori in attività e non per coloro in posizione di riposo, sia per ragioni finanziarie.

« Si rileva inoltre che la concessione non interessa soltanto i pensionati della previdenza sociale, ma anche le numerose categorie dei titolari di assegni di quiescenza a carico dello Stato, per i quali non si ritenne che il bilancio statale potesse sostenere l'onere.

« 5°) Per quanto concerne, infine, l'ultimo punto della interrogazione dell'onorevole interrogante, si fa presente che questo Ministero ha già intrapreso l'esame del problema relativo all'assistenza di malattia ai pensionati, nell'intento di trovare una soluzione che vada incontro alle esigenze dei vecchi lavoratori non più in attività e che, nella maggioranza dei casi, non possono provvedere direttamente alle spese di una sufficiente assistenza medica farmaceutica ed ospedaliera.

« Lo scrivente si augura che lo studio in corso possa, d'intesa con le altre amministrazioni interessate, essere portato a favorevole definizione, ma non può nascondersi le difficoltà di carattere finanziario da superare, spe-

cie per la disponibilità dei contributi necessari ai fini della concessione di adeguate prestazioni sanitarie ai pensionati ».

Il Ministro

FANFANI.

CARONIA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se non creda opportuno istituire uno speciale ispettorato per i servizi marittimi connessi ai trasporti ferroviari, quale per esempio il servizio delle navi traghetto, con uno speciale organico per il personale a tale servizio addetto, personale che va considerato alla stessa stregua del personale della Marina mercantile.

« Tale ispettorato di navigazione delle ferrovie dello Stato, che potrebbe avere la sua sede a Messina, sarebbe certamente di grande vantaggio, se diretto con criteri marinari, sia per quanto riguarda l'integrazione dei trasporti ferroviari, sia per quanto riguarda l'incremento di alcuni porti ».

RISPOSTA. — « Le Ferrovie dello Stato non hanno in gestione propria altri servizi marittimi all'infuori di quello delle navi traghetto che assicurano la continuità su binari del servizio ferroviario tra il Continente e la Sicilia.

« Per quanto riguarda detto servizio delle navi traghetto, esiste già a Messina apposito ufficio di navigazione che dipende dal Servizio materiale e trazione tramite, per determinate pratiche, la Sezione materiale e trazione di Palermo. Esso è denominato Reparto di navigazione ed è diretto attualmente da un ispettore principale, pur essendo previsto in pianta un ispettore.

« I criteri di trattamento del personale delle navi traghetto sono quelli del regolamento del personale ferroviario abbinati, in quanto è possibile, e detto regolamento lo consente, a quelli vigenti della marina mercantile.

« Ciò premesso, non si comprende in qual modo il traffico ferroviario attraverso lo Stretto possa incrementare quello dei porti capilinea del servizio di traghetto, dato che i carri che passano da uno all'altro di detti capilinea sono di transito e cioè temporaneamente trasportati via mare e senza subire alcuna operazione (come carico e scarico) e riportati sui binari di terra ferma dell'Isola e del Continente allacciati.

« Ad ogni modo, il servizio delle navi traghetto si svolge da molti anni in modo impeccabile e non vi è ragione alcuna di isti-

tuire a Messina un ispettorato apposito che non potrebbe affatto funzionare isolatamente e indipendentemente dal Servizio materiale e trazione, il quale, per la risoluzione delle varie questioni che si collegano al servizio attraverso lo Stretto, dispone di funzionari e tecnici specializzati, di organi di controllo e di collaudo e di tutte le attrezzature occorrenti per qualsiasi necessità ».

Il Ministro

CORBELLINI.

CARONIA, DOMINEDO', DI FAUSTO, ANGELUCCI, GIORDANI, ORLANDO, CORSANEGO, GUIDI CINGOLANI, DE PALMA, BONOMI. — *Al Ministro dell'interno.* —

« Per conoscere i motivi per cui si è rifiutata all'amministrazione del Pio Istituto Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma l'autorizzazione a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di lire 400.000.000 per completare e mettere in efficienza l'Ospedale sanatoriale di Monte Mario, ospedale di urgenze necessità per sgombrare i congestionati ospedali di Roma delle molte centinaia di ammalati di tubercolosi, che limitano la disponibilità dei posti-letto per le malattie per cui si richiede più immediata assistenza, e costituiscono un pericolo per gli altri infermi ».

RISPOSTA. — « La deliberazione 24 luglio scorso anno, con la quale l'Amministrazione del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma aveva stabilito di contrarre un mutuo di 400 milioni destinato:

a) per lire 250 milioni al completamento dei lavori e all'arredamento del Sanatorio di Monte Mario;

b) per lire 150 milioni a lavori da eseguirsi nelle varie sedi ed alla parziale sostituzione degli impianti;

era stata sottoposta, a' sensi di legge, all'esame della competente Commissione interministeriale che esercita la tutela sul detto ente. Detta Commissione, con provvedimento dell'11 ottobre scorso, si era espressa in senso contrario non ritenendo tale operazione conciliabile con il bilancio dell'ente stesso.

« Comunque, il problema del finanziamento del Sanatorio a Monte Mario è stato, in seguito ad alcune proposte successivamente formulate dal Presidente dell'Istituto stesso, sottoposto all'esame dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, del quale si attendono di conoscere le determinazioni ».

Il Ministro

SCELBA.

CARPANO MAGLIOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se non ritenga opportuno assumere l'integrale assistenza degli emigranti all'estero, mandando presso le nostre rappresentanze consolari funzionari dello stesso Ministero, affinché l'operaio italiano in terra straniera abbia a ricevere ogni migliore cura per l'opera di personale tecnicamente preparato o particolarmente esperto ».

RISPOSTA. — « Attualmente l'assistenza dei nostri lavoratori emigranti rientra nella competenza generica del personale diplomatico consolare all'estero ed in particolare in quella dei consiglieri ed addetti di emigrazione, che costituiscono un ruolo tecnico dell'amministrazione degli affari esteri: nel quadro di taluni recenti accordi per l'emigrazione, sono stati tuttavia affidati particolari incarichi a funzionari dipendenti da questo Ministero e a rappresentanti delle Organizzazioni sindacali. Per quanto riguarda l'Argentina, ad esempio, dei tre delegati osservatori previsti dall'accordo, uno è stato designato da questa Amministrazione ed uno dalla Confederazione generale italiana del lavoro.

« Inoltre, in occasione dell'emigrazione in Belgio di un'aliquota di minatori italiani, è stata prevista la nomina di cinque elementi per la tutela dei minatori stessi. Tali elementi, che vengono retribuiti dall'organizzazione carbonifera belga, sono stati scelti tra i designati della Confederazione generale italiana del lavoro.

« È vero che si tratta in tali casi di misure che rappresentano soltanto una fase sperimentale dell'organizzazione della tutela dei nostri lavoratori all'estero, ma, nella breve esperienza acquistata, esse, per i risultati che sinora hanno dato, fanno ritenere opportuna l'attuazione di una disciplina che consenta un maggior sviluppo ed un carattere di stabilità.

« Lo scrivente, considerata la ripresa delle correnti emigratorie, la prospettiva di uno sviluppo sempre maggiore del fenomeno e la conseguente necessità di assicurare ai nostri lavoratori un'assistenza non soltanto generica ma specifica e tecnica, concorda pienamente con l'onorevole interrogante sulla proposta di affidare questo particolare compito a persone fornite di adeguata preparazione professionale e di perfetta conoscenza della legislazione del lavoro, e quindi a funzionari di questo Ministero, opportunamente selezionati, al fine di offrire le maggiori garanzie di laboriosità e di capacità professionale.

« L'assistenza dei lavoratori italiani all'estero è infatti strettamente connessa con il fenomeno dell'emigrazione, sia per lo stretto legame esistente fra reclutamento dei lavoratori (la cui organizzazione già attualmente compete al Ministero del lavoro) e la loro sistemazione nei paesi di immigrazione, sia per la continuità anche all'estero dei rapporti di carattere sociale con la madre Patria interessati i lavoratori (assicurazioni sociali, assistenza alle famiglie rimaste in Patria, trasferimenti dei risparmi, ecc.).

« In base ai suaccennati concetti, si assicura che è intendimento dello scrivente di cercare di risolvere al più presto il problema che forma oggetto dell'interrogazione, sulla base di una necessaria intesa con il Ministero degli affari esteri ».

Il Ministro
FANFANI.

CASO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere quali indugi si frappongono tuttora alla sistemazione del Sacrario di Montelungo (Mignano) e se non ritenga urgente oltretutto doveroso, raccogliere ai piedi di quel monte sacro alla Patria ed in quell'unico cimitero tutte le salme dei nostri cari soldati, che sono sepolti nelle vicinanze.

« Pare all'interrogante la suddetta opera di consacrazione patriottica uno dei coefficienti più saldi, non solo per onorare, racchiusi in un unico recinto, tutti i morti accomunati dallo stesso fatto d'arme, ma per additare, anche, agli italiani la prima tappa (8 dicembre 1943) della rinascita dell'Esercito italiano, faro luminoso per le presenti e future generazioni ».

RISPOSTA. — « Il Ministero della difesa assicura l'onorevole interrogante che il progetto per la sistemazione del cimitero di Mignano (Cassino) è già stato ultimato.

« Tale progetto, insieme alla sistemazione definitiva delle salme, comprende l'ampliamento del cimitero in modo da consentire la concentrazione di tutte le salme dei militari caduti e attualmente sepolte nelle vicinanze.

« Quanto prima saranno iniziati i lavori per la realizzazione del progetto ».

Il Ministro
FACCHINETTI.

CASO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — « Per conoscere se non ritenga socialmente e politicamente utile modificare il decreto fascista sulla istituzione delle compagnie portuali, onde interrompere un monopo-

lio di lavoro reso più aspro dallo speciale periodo di emergenza che sta attraversando la nostra economia.

« L'interrogante è convinto che l'apertura dei ruoli degli operai portuali cosiddetti obbligati o medaglionati, entro limiti e condizioni stabiliti da apposita legge, sanerebbe una ingiustizia grave che dura da anni e permetterebbe ai cosiddetti operai facoltativi di compiere cogli altri i doveri e i diritti del comune lavoro ».

RISPOSTA. — « Il sistema dei ruoli a numero chiuso, che costituisce uno dei principi basilari del vigente ordinamento del lavoro nei porti, risponde principalmente allo scopo di contenere le maestranze, addette alle operazioni di carico e scarico delle navi, nei limiti consentiti dalle esigenze di ogni scalo marittimo e di evitare che una maestranza superiore al fabbisogno possa provocare una riduzione del livello salariale della mano d'opera, con conseguente abbassamento del suo tenore di vita e, quindi, del suo rendimento, o un inasprimento delle tariffe portuali, che, facendo deviare le correnti di traffico, si traduca in un danno non solo per l'economia nazionale, ma anche per gli stessi lavoratori.

E, infatti, generalmente risaputo che il costo del lavoro portuale è in funzione non tanto del volume e della qualità dei traffici, quanto del numero delle braccia destinate a sopperire ai bisogni normali dello scalo marittimo.

« È del resto, recente il caso di Palermo, dove il Consiglio del lavoro portuale, mosso più da preoccupazioni di ordine politico, che da una esatta valutazione delle effettive esigenze del porto, ebbe, nel 1947, a consentire l'apertura dei ruoli, portando ingiustificatamente la forza numerica delle locali maestranze da 600 a circa 900 unità, ossia ad un livello quasi pari a quello del porto di Napoli, con un traffico di gran lunga inferiore a quello di quest'ultima località, per il che le maestranze portuali palermitane stanno oggi attraversando un grave periodo di crisi senza alcuna possibilità di rimedio, data la limitata quantità di merci, che oggi affluiscono nei nostri porti, e le poche speranze di una prossima normalizzazione dei traffici.

« I dati ufficiali in possesso del Ministero della marina mercantile chiaramente dimostrano che il rapporto tra il complesso delle merci imbarcate e sbarcate e la consistenza numerica delle maestranze portuali è ancora tale da sconsigliare, in genere, l'apertura dei ruoli e da rendere piuttosto preferibile, ogni

qualvolta improvvise punte di lavoro assorbano tutta la mano d'opera di ruolo, l'impiego di elementi sussidiari, quali i lavoratori occasionali. Con ciò, infatti, si evita il pericolo di creare maestranze pletoriche, causa di continui perturbamenti dell'ordine pubblico, ai quali non si saprebbe come porre riparo nell'attuale momento di scarsità di lavoro in tutti i settori dell'attività produttiva nazionale.

« D'altra parte, un'apertura di ruoli non giustificata da una sensibile riduzione del numero degli operai o da un effettivo e stabile incremento dei traffici, non solo non sarebbe bene accettata dagli stessi lavoratori, perché si tratterebbe di un provvedimento ai medesimi dannoso, ma sarebbe altresì mal tollerata da quei porti, i quali sono oggi tenuti a contribuire, con una maggiorazione sulle tariffe, alla costituzione dell'apposito fondo centrale destinato a corrispondere la gratifica di fine d'anno anche ai lavoratori di quelle compagnie portuali che, per scarsità o assoluta deficienza di traffico, non hanno la possibilità di corrispondere tale gratifica con i propri mezzi. I datori di lavoro di codesti porti, infatti, mal volentieri si adatterebbero ad un inasprimento di detta maggiorazione determinato da un ingiustificato aumento delle maestranze portuali e ravviserebbero in ciò una manovra intesa unicamente a far fruire della gratifica di fine d'anno persone che, come estranee al porto, non ne avrebbero alcun diritto o, come occasionali, ne avrebbero diritto solo in misura alquanto ridotta.

« Ad ogni modo, gli organi collegiali aggregati alle autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale — i quali sono costituiti da un egual numero di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori e che sono oggi gli unici competenti a decidere in materia di apertura di ruoli — non hanno fin qui esitato a proporre siffatto provvedimento per quei pochi porti in cui ne hanno riconosciuta la effettiva necessità, ma certamente non tarderanno a formulare la medesima proposta anche per numerose altre località se — come è da augurarsi — i traffici riprenderanno il loro andamento normale, creando una situazione favorevole all'aumento delle maestranze portuali.

« Solo così gli operai occasionali potranno anch'essi trovare posto nei ruoli delle maestranze portuali ed essere ammessi a svolgere la loro attività a turno con gli altri compagni di lavoro.

« Se tale sistemazione non è oggi possibile, ciò è da ascriversi — si ripete — ad un

fatto del tutto obiettivo, quale la mancanza di traffico, e non già al vigente ordinamento delle maestranze portuali.

« Infatti, oggi, nessuno può pensare che i nostri porti, nel loro complesso, offrano una possibilità di occupazione maggiore di quanto non presentino altri settori; la crisi che li travaglia è quella stessa che purtroppo investe tutti gli altri campi dell'attività produttiva nazionale.

« E, pertanto, di intuitiva evidenza che l'apertura dei ruoli, nelle presenti circostanze, non farebbe che portare la disoccupazione nei porti, che finora ne sono rimasti relativamente immuni o aggravarla in quelli dove essa è già in atto; il problema della disoccupazione non può in realtà trovare la sua vera soluzione che in una sola maniera, e, cioè, attivando le fonti di lavoro e, nel caso particolare che interessa, incrementando i traffici ».

Il Ministro
CAPPA.

CASO, DE MICHELE. — *Al Governo.* — « Per conoscere le ragioni che lo hanno spinto ad assegnare alla provincia di Caserta mezzi inadeguati alla ricostruzione delle opere distrutte dalla guerra e per quelle da farsi a favore della disoccupazione.

« Di fronte alla cifra irrisoria, in rapporto ai bisogni ed alla sperequazione evidente con altre province (nelle quali è notoriamente diffuso un maggior benessere), si presenta ora l'occasione per riparare alla insufficiente assegnazione, mercè il prelevamento di almeno un miliardo dalla sottoscrizione, proprio con la suddetta cifra, così nobilmente iniziata dal Governo medesimo a favore dei disoccupati. L'esemplare calma delle popolazioni del casertano non deve costituire un motivo di trascuratezza, dato che essa è espressione consapevole della difficoltà del momento e ripudio del metodo della violenza, ma non certo supina rinuncia a quei benefici che il Governo, molte volte, elargisce con preferenza alle popolazioni che si mostrano turbolente per abitudine ricattatoria e, non sempre, per necessità di guadagno e di lavoro ».

RISPOSTA. — « Come è già noto agli onorevoli interroganti, alla provincia di Caserta, oltre alle assegnazioni a carico del bilancio di lire 980.505.100 sono stati assegnati, per lavori invernali, lire 300 milioni.

« Per quanto attiene alla utilizzazione del fondo di lire 1 miliardo, destinato dal Gover-

no alla sottoscrizione al Fondo per i disoccupati, è da far presente che il fondo stesso non può essere utilizzato per l'esecuzione di opere pubbliche in quanto va assegnato direttamente a favore dei disoccupati. Se detto fondo venisse utilizzato per opere pubbliche, ai disoccupati verrebbe sottratta la parte del fondo occorrente per l'acquisto dei materiali ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*
CANEVARI.

CASSIANI, CASO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere quali provvedimenti definitivi, intende adottare per sistemare la questione dei contributi unificati in agricoltura, non solo perché essi non costituiscono un eccessivo gravame, ma anche per la preventiva pubblicazione dei ruoli nei singoli comuni, anziché nel solo capoluogo di provincia e ciò per dare ai contribuenti la elementare facoltà del ricorso, prima che i ruoli medesimi diventino definitivi ».

RISPOSTA. — « In risposta alla suddetta interrogazione, si ritiene innanzi tutto opportuno rimettere in allegato alla presente una breve relazione contenente cenni illustrativi sul sistema adottato per la unificazione dei contributi sociali in agricoltura, nonché per l'accertamento e la riscossione dei contributi stessi (1).

« Per quanto riguarda in particolare la pubblicazione dei ruoli presso gli albi comunali, si fa presente che tale pubblicazione viene regolarmente effettuata a norma delle disposizioni di legge.

« Se la questione segnalata dagli onorevoli interroganti riguarda, invece, la pubblicazione degli elenchi stessi vengono attualmente pubblicati a norma di quanto previsto dall'articolo 7 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, presso gli uffici provinciali dei contributi agricoli unificati.

« È in corso, peraltro, un apposito provvedimento di legge con il quale in accoglimento dei voti formulati da numerosi agricoltori, viene disposto che d'ora innanzi, ferme restando le modalità di pubblicazione degli elenchi matricola come sopra detto, verrà pubblicato presso gli albi comunali un elenco alfabetico delle aziende agricole te-
dificazione della base imponibile accertata a lo-

(1) Vedi allegato all'interrogazione Abozzi, a pag. 1262.

ro carico, ciò che consentirà a tutti gli agricoltori di prendere agevolmente visione dei dati contenuti negli elenchi in questione ».

Il Ministro
FANFANI.

CASTIGLIA. — *Al Ministro della difesa.*
— « Per conoscere:

1°) se non ritenga urgente dare disposizioni ai dipendenti uffici perché essi provvedano alla immediata corresponsione della indennità sia di carica (decreto legislativo 8 febbraio 1946, n. 63) che di toga (decreto legislativo 19 maggio 1947, n. 400) a tutti coloro che comunque hanno avuto ed hanno funzioni di magistrato presso i tribunali militari, considerando che le suddette indennità sono state concesse per la carica ricoperta e nell'interesse superiore della giustizia attraverso una elevazione anche materiale delle condizioni dei magistrati italiani, non essendo, peraltro, morale che si perpetui una disparità di trattamento che si perpetua da oltre un anno, malgrado i ricorsi già proposti dagli stessi interessati;

2°) se non ritenga necessario disporsi, come già in altre amministrazioni dello Stato e come già specificamente avvenuto dopo la guerra 1915-18, si provveda, attraverso un concorso per titoli, con opportuna elevazione dei limiti di età per esservi ammessi, alla nomina a magistrato militare dei professionisti contemplati all'articolo 11 del decreto legislativo 21 marzo 1946, n. 144, avvalendosi dei posti rimasti vacanti dal concorso per uditori giudiziario militare, di cui al bando di concorso del 1° marzo 1947 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 121), in considerazione che è necessario sistemare dei reduci trattenuti alle armi con leggi eccezionali, malgrado la cessazione dello stato di guerra, e che appare giusto ripartire così al gravissimo danno arrecato ai suddetti professionisti col trattenerli per lungo tempo lontani dall'esercizio professionale, senza peraltro doversi dimenticare che l'assunzione di tale personale elimina il periodo di tirocinio previsto per gli uditori, data la piena capacità ed idoneità dimostrata dai suddetti professionisti, specie nel periodo di intenso lavoro del 1944, 1945 e 1946;

3°) se è intendimento del Governo di istituire in Sicilia, unitamente alla sezione della Cassazione, una sezione del Tribunale supremo militare, dato che quest'ultimo organo giudiziario rientra tra gli organi giurisdizionali centrali, previsti dallo Statuto di cui al decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 ».

RISPOSTA. — « 1°) Corresponsione delle indennità di carica e di toga ad ufficiali (diversi da quelli del Corpo della giustizia militare) in servizio con funzioni di magistrato presso i tribunali militari. — Le indennità di carica e di toga — istituite rispettivamente con decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 65 e decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 400 — competono ad alcune categorie di dipendenti statali (e tra questi ai magistrati del Corpo della giustizia militare) tassativamente indicate nella legge.

« Si riconosce che l'esercizio della funzione giudiziaria sta a fondamento dei motivi che hanno determinato la concessione delle speciali indennità, ma è anche vero che è insieme richiesta espressamente l'appartenenza al ruolo effettivo di una delle categorie o carriere indicate nella norma.

« Di conseguenza non può l'Amministrazione militare estendere la concessione delle indennità, in questione agli ufficiali — diversi da quelli appartenenti al Corpo della giustizia militare, ruolo magistrati — in servizio con funzioni di magistrato presso i Tribunali militari, senza un apposito provvedimento legislativo di estensione.

« Un provvedimento di tal genere — inteso ad accogliere le fondate considerazioni e ad eliminare le disparità di trattamento ripetutamente esposte dai suddetti ufficiali — è in corso di trattazione tra questo Ministero e quello del tesoro.

« 2°) Reclutamento nel ruolo dei magistrati militari dei professionisti contemplati all'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144. — Per il proposto reclutamento attraverso un concorso per titoli dei professionisti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, dovendo avvenire in deroga alle vigenti norme sul reclutamento dei magistrati militari, occorrerebbe emanare un apposito provvedimento legislativo che questa Amministrazione non ritiene conveniente proporre per le seguenti considerazioni:

lo scarso risultato ottenuto con il sistema dei concorsi per titoli talvolta eccezionalmente applicato sia da questa che da altre Amministrazioni dello Stato;

l'ampia possibilità consentita agli ufficiali in questione di partecipare ai concorsi ed esami per magistrato militare ai fini della regolare immissione in carriera.

« Un concorso a 18 posti per uditore giudiziario militare è già stato bandito tra i cittadini italiani laureati in giurisprudenza; altro concorso a 26 posti sarà prossimamente

bandito ed in questo, oltre ai consueti benefici relativi all'elevazione del limite di età, i combattenti e reduci dichiarati idonei avranno l'ulteriore vantaggio della riserva a loro favore della metà dei posti messi a concorso.

« Si osserva poi che gli ufficiali di complemento in servizio presso i Tribunali militari, premuta da esigenze professionali, hanno chiesto il collocamento in congedo, sono stati prontamente accontentati così come parimenti a domanda sono stati richiamati gli ufficiali occorrenti alla loro sostituzione.

« 3°) Istituzione in Sicilia di una sezione del Tribunale supremo militare. — Ogni pronuncia su tale argomento appare prematura, nulla essendo stato ancora deciso sulla unicità del supremo organo giurisdizionale e dovendosi ancora definire ordinamento e competenza del Tribunale supremo militare secondo le ultime decisioni dell'Assemblea Costituente ».

Il Ministro
FACCHINETTI.

CAVALLOTTI, LOZZA, SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere se non intendano provvedere immediatamente a promulgare il nuovo regolamento per salariati e stipendiati dei sanatori dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, regolamento elaborato da oltre un anno dall'apposita commissione di studio, accettato dalla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ma non ancora in attuazione.

« È necessario, inoltre, provvedere all'imminente costituzione del Consiglio di amministrazione dell'ente Casa di cura Vialba (Milano).

« Tali provvedimenti, insieme alla soluzione dell'ormai annoso problema dell'inquadramento dei medici, porranno fine alle agitazioni iniziate dai dipendenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale su scala nazionale, agitazioni che, se pur ridotte ad una parziale astensione dal lavoro e coll'approvazione dei degenti, provocano ugualmente un ben comprensibile stato di disagio fra i ricoverati ».

RISPOSTA. — Al riguardo, per quanto concerne la competenza di questo Alto Commissariato, si comunica:

1°) Il regolamento relativo al personale salariato delle case di cura, è stato approvato con deliberazione commissariale del 15

novembre 1947 n. 3722, e reso esecutivo secondo le norme vigenti.

« Tale regolamento, attualmente in corso di stampa, sarà diramato agli Enti dipendenti, con particolari norme illustrative, entro il corrente mese.

2°) La Casa di cura di Vialba — dipendente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale — è retta da un direttore tecnico e da un segretario amministrativo.

3°) Per quanto riguarda l'inquadramento dei medici, si comunica, infine che il relativo provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e trovasi all'esame dell'apposita commissione parlamentare.

L'Alto Commissario
per l'igiene e sanità pubblica
PERROTTI.

CHIARAMELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se non ritenga di emanare un provvedimento con cui si estendano gli effetti della legge 10 giugno 1940 anche agli agenti di commercio, alla cui figura sembrano da ricondursi i rapporti di lavoro degli interessati, giusta la specifica qui annessa della loro attribuzione.

« Non si tratterebbe quindi di generalizzare detta legge a tutti i professionisti e lavoratori autonomi, dandole una portata esorbitante, manifestazione estranea allo spirito della legge stessa e per ragioni di opportunità inaccettabili dal Governo. Con la categoria degli agenti di commercio si rientra infatti nello spirito della legge del 1940, perché, se essi non sono in senso proprio impiegati, ricevono però dalle leggi vigenti (Codice civile) un trattamento affine a quello degli impiegati. E perciò si può ritenere che la loro posizione rientri nello spirito del decreto legislativo 1940. Quindi non si tratterebbe di un nuovo ampliamento di questo, ma di una logica e limitata estensione di esso.

« Il provvedimento che si richiede potrebbe essere così impostato: si estende l'applicazione del decreto legislativo n. 653 del 10 giugno 1940 a quegli agenti di commercio i quali, come da contratto con le aziende, sono limitati nelle loro attività dalle seguenti funzioni: soggetti a orario e adibiti nel nome e per conto delle aziende alle vendite al pubblico e al minuto, di merci a prezzo fisso ed esclusivamente fornite da queste, con licenza di esercizio di vendita interstata all'azienda.

« Questi i rapporti di lavoro cui intende riferirsi lo spirito del decreto legislativo summenzionato.

« I richiamati che in seguito divennero combattenti, reduci e partigiani che dovettero abbandonare il proprio lavoro e che non hanno la qualifica di operaio e di impiegato, ma che comunque ritraevano il proprio sostentamento da un lavoro a carattere continuativo per conto di aziende, legati a queste con contratti veri, ma non compresi in alcuna categoria, si sono visti esclusi dai diritti che sono contemplati nei decreti legislativi n. 653 del 10 giugno 1940 e n. 27 del 12 febbraio 1946.

« Essi si rivolsero a chi di dovere e competenza e a mezzo di uffici ed enti dello Stato inviarono petizioni al Governo affinché provvedesse a loro, i quali oltre ai sacrifici sopportati in comune con tutti i richiamati sono stati prima esclusi dai benefici economici, poi dal diritto della conservazione del posto al loro ritorno.

« In sostanza gli interessati domandavano l'intervento dello Stato, affinché gli impegni contrattuali che avevano all'atto del loro richiamo alle armi, e che si riferivano al loro lavoro a carattere continuativo, fossero considerati sospesi per il periodo del richiamo, e ripresi pienamente in vigore al momento del ritorno. La mancata accettazione delle predette richieste, venne motivata « essere troppe generica la richiesta che in sé include troppe categorie e si presta ad interpretazioni estensive che interesserebbero troppe attività, comprese quelle dei liberi professionisti ».

« Constatata l'errata interpretazione della loro richiesta, perché male impostata, gli interessati, esaminati i loro rapporti con le aziende, hanno precisato i seguenti punti, in comune, determinanti la loro posizione.

« I rapporti tra gli interessati e le aziende sono stabiliti da contratti veri e propri, determinanti per le aziende un rapporto corrente sotto la denominazione di mandato commerciale, così espresso:

1°) l'attività consiste nella vendita al pubblico ed al minuto di merce esclusivamente fornita dalle aziende;

2°) la retribuzione dell'attività prestata è convenuta sotto forma di provvigione;

3°) la merce in vendita viene considerata in deposito, e come contropartita è richiesta cauzione. Detta merce, per contratto, deve essere esitata secondo criteri stabiliti dalle aziende;

4°) la firma del contratto impone il riconoscimento da parte del firmatario, del rapporto come mandato commerciale.

« Gli interessati però fanno presente questi punti salienti in comune a tutti loro nono-

stante la varietà dei generi trattati per la vendita:

a) ognuno di essi svolgeva da oltre due anni l'attività predetta, per conto dell'azienda, all'atto del richiamo alle armi, da ciò il carattere di continuità che aveva il rapporto:

b) per contratto gli interessati erano sottoposti a ordini e disposizioni che esulano dalla forma propria del mandato commerciale:

c) soggetti ad orario, stabiliti a seconda della località e dei generi commerciali;

d) vendita diretta al pubblico ed al minuto di merce fornita esclusivamente dalle aziende e fatta pervenire dai luoghi di produzione ai posti di vendita dalle aziende stesse e per loro conto, viaggiante sotto il loro nome ed a loro rischio e pericolo, e che per nessuna ragione può essere aumentata di prezzo. Le aziende provvedono pure al pagamento delle fatture per merci ricevute dalle loro agenzie o filiali come vengono denominate a seconda delle circostanze;

e) ai così detti commissionari è tassativamente vietato vendere merci che non siano fornite dalle aziende;

f) il totale degli incassi ricavati dalle vendite, dedotta la provvigione, viene trasmesso alle aziende;

g) i così detti commissionari sono dislocati in negozi muniti di licenza di esercizio di vendita intestati alle aziende cui sono legati da contratto;

h) il pagamento di tutte le spese di esercizio, tasse, luce, affitto, ecc., è a carico delle aziende che controllano, a mezzo di personale di propria fiducia, le vendite, gli incassi, i versamenti, ecc.

« Esposti in termini chiari e comuni a tutti gli interessati i principali elementi che non fanno di questi richiamati dei liberi professionisti, si domanda che siano esaminati e sottoposti a giudizio chiarificatore tutti i punti esposti ed in base ad essi sia studiata la richiesta avanzata, che consenta ai richiamati interessati di essere riassunti, inquantoché è più che dimostrato non esservi nei loro rapporti quegli elementi cui intendeva escludere i decreti legislativi già menzionati.

« Trattandosi di richiamati che da tempo attendono di riprendere il loro lavoro, l'interrogante chiede che sia tenuta presente l'urgenza con cui si sollecita la richiesta, come pure per quanto si riferisce alla disposizione che non si presti a interessate interpretazioni o errate applicazioni, specie per quanto riguarda la retroattività, che si riferisce al momento della presentazione per la ripresa del

lavoro, dovuto sospendere causa richiamo alle armi ».

RISPOSTA. — « In merito alla eventuale estensione delle disposizioni contenute nella legge 10 giugno 1940, n. 653 a talune categorie di agenti di commercio, si fa presente che questo Ministero ha ritenuto opportuno, prima di adottare eventuali determinazioni, interpellare il Consiglio di Stato in merito alla natura del rapporto intercorrente fra detti agenti e le imprese per conto delle quali essi operano.

« Si fa riserva, pertanto, di ulteriori comunicazioni non appena il Consiglio di Stato si sarà pronunciato sul quesito anzidetto ».

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
FANFANI.

CHIARAMELLO, PIEMONTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per chiedere che venga concessa — allo scopo d'incrementare e risolvere l'annoso problema della montagna — la possibilità di costituire piccoli consorzi fra proprietari per la costruzione di modesti impianti idroelettrici, con una potenzialità non superiore a 10 HP. Questi impianti, la cui concessione dovrebbe essere a titolo precario, per non menomare la possibilità avvenire ed il riordinamento di tutte le possibilità idroelettriche future ed organiche nell'interesse non di gruppi capitalisti, ma della collettività; dovrebbero servire esclusivamente a scopi agricoli, per l'artigianato e privati, senza autorizzazione di vendere, cedere e smerciare energia elettrica a scopo di lucro.

« Le concessioni dovrebbero essere esenti da ogni imposta tassa di concessione, dazi, ecc. e servirebbero a portare un nuovo soffio di civiltà e di benessere, ma soprattutto a risolvere in parte i complessi problemi che da anni vengono discussi e dibattuti per incrementare la vita economica della nostra zona di montagna.

« Le concessioni che dovrebbero avvenire senza tutte le formalità di procedura, dovrebbero essere demandate per la competenza agli uffici provinciali del Genio civile, che dovrebbero accordarle con un procedimento istruttorio rapido, non costoso e non complicato ».

RISPOSTA. — « La su riportata interrogazione ha per oggetto la concessione di derivazioni di acqua pubblica in zone montane, per azionare piccoli impianti idroelettrici di potenza non superiore a Kw. 7,35 (HP. 10).

« Gli onorevoli interroganti hanno prospettato l'opportunità, ai fini di giovare all'economia delle zone montane:

1°) di costituire piccoli consorzi fra proprietari per la costruzione dei cennati impianti;

2°) di accordare la relativa concessione di acqua pubblica a titolo precario per non pregiudicare le future possibilità di maggiori e più organici sfruttamenti idroelettrici;

3°) di far obbligo ai concessionari dei cennati piccoli impianti di adoperare l'energia prodotta esclusivamente a scopi agricoli, per industrie artigiane e per usi privati, senza autorizzazione di vendere e cedere energia a scopo di lucro;

4°) di demandare la competenza per le concessioni in parola agli uffici del Genio civile;

5°) di esentare la concessione da ogni imposta e tassa;

6°) di accordare le concessioni stesse con procedura rapida, non costosa e non complicata.

« In merito al primo punto può osservarsi che l'associazione fra più interessati, per attuare una nuova utilizzazione d'acqua pubblica, è sempre possibile, ma ogni iniziativa al riguardo, trattandosi di impianti di modesta entità, quali sono quelli cui si riferiscono gli onorevoli interroganti, spetta a coloro che per l'attuazione degli impianti stessi intendano consorziarsi.

« Circa il secondo punto, si fa presente che questa Amministrazione non ha alcuna difficoltà a concedere in via precaria, anziché definitiva, piccole autorizzazioni idriche, ove dagli interessati ciò sia richiesto. Si fa, però, presente che, ove successivamente venga concessa una maggiore utilizzazione la quale sia incompatibile con le precedenti concessioni in via precaria, i titolari di queste ultime verrebbero privati del diritto a qualsiasi compenso per la cessazione di esercizio della loro utenza, e tale fatto, anziché favorire, ostacolerebbe la costruzione dei piccoli impianti di cui trattasi.

« Circa i vincoli cui gli interroganti propongono (punto terzo) di assoggettare le concessioni in parola, si fa presente che, anche per l'esperienza del passato, limitazioni a priori nell'uso e nel commercio dell'energia in sede di concessione degli impianti idroelettrici non sembrano consigliabili in relazione alla deficiente produzione elettrica nazionale. La limitazione dell'uso dipende d'altra parte, nel caso di piccolissimi impianti, dalla

stessa scarsa produzione di energia degli impianti medesimi.

« In ordine alla proposta devoluzione (punto quarto) della competenza per tali concessioni agli uffici del Genio civile, organi tecnici periferici di questa Amministrazione, si fa presente che ciò non appare possibile. Data la complessità degli interessi che una domanda di concessione di derivazione d'acqua può investire, anche se avente per oggetto una piccolissima utilizzazione, è necessario a' termini di legge che su essa, nel caso di opposizioni di terzi, continui ad essere sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e, in ogni caso, che la definitiva trattazione della pratica rimanga, nei riguardi amministrativi e finanziari, di competenza di questo Ministero di concerto con quello delle finanze.

« Da prendere invece nella massima considerazione sono le proposte di cui ai numeri 5 e 6. Al riguardo questo Ministero già con lettera del 2 settembre 1941 proposte al Ministero delle finanze che nell'emanando regolamento per l'applicazione del testo unico di leggi sulle acque e gli impianti elettrici venissero inserite le seguenti norme (articolo 17):

« La pubblicazione della domanda di concessione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel *Foglio Annunzi Legali* può essere omessa nel caso in cui la domanda riguardi un'utilizzazione di minima entità in relazione alle risorse idrauliche locali ed in ogni caso non superi i modelli 0,20 per le derivazioni irrigue od assimilabili e gli HP. 20 per le derivazioni a scopo industriale.

« Le spese per la visita di istruttoria di cui all'articolo 8 della legge sono a carico dello Stato.

« La concessione viene fatta con decreto ministeriale senza appoggio di disciplinare. Il decreto di concessione conterrà le clausole cui l'esercizio della derivazione deve essere subordinato e sarà pubblicato per estratto soltanto negli *Annunzi Legali* della provincia. Esso sarà soggetto alla tassa di concessione governativa in misura fissa, comprensiva della tassa di registro ,,,

« Può osservarsi che le proposte nuove norme non contemplano la esenzione del canone dovuto sull'uso dell'acqua pubblica ai sensi del decreto legislativo del 7 gennaio 1947, n. 24, né esonerò da altre imposte. Al riguardo, per quanto il canone annuo attuale di lire 164 per Kw. non sia certo eccessivo, potrebbe essere tuttavia esaminata l'opportunità di abolirlo (e sopprimere in pari tempo l'obbligo della costituzione della cauzione e del pagamento della somma di cui al secondo

comma dell'articolo 7 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775) per quelle utilizzazioni idriche le quali, oltre a rientrare nei limiti di cui alla proposta nuova norma regolamentare, ricadano altresì in zone montane superiori ad una certa quota.

« Si fa presente, però, che le agevolazioni finanziarie anzidette, come pure l'esenzione da altre imposte e tasse, sono possibili solo mediante provvedimento legislativo, la cui iniziativa rientra nella sfera di attribuzioni del Ministero delle finanze. In tale provvedimento, nell'attesa che venga emanato il Regolamento per l'applicazione del testo unico sulle acque il cui schema è all'esame di detto Ministero, potrebbero inserirsi, stralciandole dal testo del Regolamento stesso, le disposizioni contenute nell'articolo 17 dello schema ancora in esame presso il Ministero delle finanze.

« Perciò dell'interrogazione e della presente risposta è stata data comunicazione al detto Dicastero per le determinazioni di sua competenza ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*

CANEVARI.

CIAMPITTI, MORELLI RENATO, MONTICELLI, FUSCO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se e quali provvedimenti intenda adottare, quanto meno attraverso un comunicato di recisa smentita, per la migliore e più sollecita tutela dell'onore, della dignità e del prestigio della magistratura, in genere, e in particolare dei seguenti magistrati: dott. Nicolini, ex presidente capo del tribunale di Roma ed attualmente primo presidente di Corte di appello; dottori Caporaso, La Porta e Stella Reichiter, della prima sezione civile del detto tribunale; e del sostituto procuratore della Repubblica, dottor Manca Bitti, di fronte alla grave e scandalistica pubblicazione contenuta nel quotidiano *La Voce Repubblicana* n. 15 del 17 corrente, in seconda pagina, su tre colonne, sotto il titolo: « Severe accuse contro alcuni magistrati — Una scandalosa vicenda giudiziaria da molto tempo avvolta nel silenzio », pubblicazione che, oltre agli estremi del reato di vilipendio della magistratura, contiene una specifica accusa contro i magistrati sunnominati, in ordine ai reati di falso in atti pubblici, di abuso di potere, di rifiuto di atti del proprio ufficio, in danno di tale Emma Pateras, nota squilibrata, interessata in un duplice giudizio d'interdizione e di separazione personale.

« Gli interroganti chiedono, altresì, di conoscere il suo pensiero sul fatto che il procuratore generale della Corte di appello di Roma non abbia finora curato di compiere l'elementare dovere di procedere di ufficio, pel reato di calunnia, contro gli autori della denunzia tempo fa presentata contro i ripetuti magistrati, in base alla quale esso procuratore generale fu sollecito ad elevare regolare rubrica, con relativa trascrizione nel registro generale (come si usa per comuni delinquenti), attendendo ad ampie e approfondite indagini, che si conchiusero (nella più completa ignoranza da parte dei denunziati di quanto si tramava contro di loro) con un provvedimento di archiviazione da parte della sezione istruttoria presso la Corte di appello di Roma.

« Il che autorizza a ritenere che l'essere magistrato onesto e intemerato e l'avere compiuto sempre con onestà e scrupolo il proprio dovere, meritando la stima e la considerazione di superiori, di colleghi e del foro, siano titoli sufficienti per essere proditoriamente e impunemente diffamati e calunniati, senza trovare negli organi competenti quella protezione e quella difesa che in qualunque altra pubblica amministrazione costituiscono un elementare dovere e una lodevole sollecitudine verso i propri appartenenti.

« Senza rilevare che ciò costituisce un efficace incoraggiamento ai denigratori abituali della magistratura a persistere in riprovevoli e velenose campagne comiziali e giornalistiche ai danni della famiglia giudiziaria, che deplorevolmente resta indifesa, togliendole o diminuendone quella tranquillità e quella serenità, che sono condizioni prime ed essenziali per compiere degnamente i doveri inerenti all'ardua e nobile funzione di amministrare la giustizia ».

RISPOSTA. — « In data 17 gennaio 1948 pervenne a questo Ministero un esposto a firma della signora Emma Pateras, e di tre avvocati, contenente in una disordinata e sconnessa narrazione della vicenda di una complicata contestazione fra la detta signora ed il marito, accuse varie a carico di magistrati distintissimi del tribunale di Roma circondati dall'estimazione unanime del foro, e ben noti per la loro serena inflessibile austerità.

« Il Ministero non ritenne vi fosse alcun provvedimento da prendere, perché a togliere qualsiasi valore all'esposto bastava lo stesso caotico disordine della narrazione ed il fatto che il valore notorio e la indiscutibile indipendenza dei magistrati contro i quali si rivolgevano le accuse dovevano escludere ogni pos-

sibilità di riconoscere all'istanza una qualsiasi seria consistenza.

« Ciò non ostante, essendo stato, non si sa da chi, l'esposto comunicato ad un giornale, si ebbe la pubblicazione cui accennano gli onorevoli interroganti, e che fu seguito da immediata pubblicazione di chiarimenti, con esplicita affermazione che erano « fugate le ombre ed i sospetti ».

« Il Ministero non poteva intervenire ufficialmente, perché il ricorso era sottoscritto da tre professionisti ed occorreva, prima di far pubbliche affermazioni, procedere ad apposite indagini: e perché, essendo il ricorso solo un episodio di una contestazione che si svolgeva in sede giudiziaria, non fu ritenuto conveniente intervenire con dichiarazioni ufficiali che avrebbero potuto influire sul corso della contestazione stessa.

« Deve escludersi che il mancato intervento del Ministero incoraggi i denigratori abituali della Magistratura, perché non consta che tale denigrazione abituale vi sia, e perché — comunque — il rimedio non potrebbe derivare da rettifiche ufficiali, le quali non potrebbero non essere tardive, ma dovrebbe dipendere da un più cauto e severo costume giornalistico che indicasse il dovere di non offrire facile mezzo di diffusione e di pubblicità ad accuse avventate, tanto più se tali da rivelare senza ombra di dubbio, la mancanza di qualsiasi fondamento e se dirette contro funzionari chiamati ad esercitare una delicata e nobile missione.

« Si aggiunge che, in seguito al ricorso sopra accennato, sottoscritto, in sede giudiziaria, da un avvocato non appartenente al Foro di Roma, la sezione istruttoria della Corte di appello ordinò l'archiviazione degli atti; e che il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma con apposita deliberazione, affermò che i magistrati del Tribunale di Roma accusati dalla signora Pateras, avevano adempiuto alla loro funzione con obbiettività, senso di giustizia e rigorosa osservanza delle norme processuali.

« Pur condividendo le preoccupazioni degli onorevoli interroganti per la dignità, il prestigio e l'onore della Magistratura, deve escludersi che tali valori siano compromessi dall'episodio su riferito dovuto alla scarsa attenzione con la quale venne concessa ospitalità in un giornale autorevole alle sconnesse divagazioni di una parte litigante, ripetutamente soccombente in sede giudiziaria ».

Il Ministro

GRASSI.

CICERONE. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se ed in base a quale articolo di legge, sia proibita la esposizione della bandiera tricolore con lo scudo Sabaud, in comizi indetti da organizzazioni e partiti a tendenza monarchica e patriottica ».

RISPOSTA. — « Le norme che regolano l'uso della bandiera italiana sono contenute, oltre che nell'articolo 12 della Costituzione della Repubblica italiana, nelle leggi 24 dicembre 1925, n. 2264, 24 giugno 1929, n. 1085 e 19 giugno 1946, n. 1. Esse ne stabiliscono la foggia, la precedenza e contengono altresì la disposizione che nessun'altra bandiera nazionale può essere esposta senza che sia accompagnata da quella italiana al posto d'onore. Tali norme sono integrate ancora dalla prassi, divenuta ormai consuetudine di diritto pubblico e che ha formato oggetto di normali ministeriali, che l'ordine della esposizione della bandiera italiana dev'essere preventivamente dato dalle autorità governative, come del resto prevede l'articolo 4 della succitata legge 24 dicembre 1925 per quanto riguarda gli edifici pubblici.

« In ogni modo, a prevenire i possibili disordini che ovviamente potrebbe determinare l'esposizione del tricolore con le insegne sabaude e di altri emblemi monarchici, era stata richiamata, con circolare 4 marzo 1947, n. 160 di questo Ministero, l'attenzione dei prefetti sulla necessità di disporre il divieto ai sensi dell'articolo 2 del vigente testo unico della legge di pubblica sicurezza ».

Il Ministro
SCELBA.

CIMENTI, SARTOR, BASTIANETTO, PECORARI, LIZIER. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non ravvisi l'opportunità e l'utilità di mantenere in efficienza i servizi di linea dei corrieri aerei militari, e ciò tenendo conto non soltanto che l'addestramento dei piloti richiede quotidianamente il volo degli apparecchi usati per tali servizi, ma che la gestione delle linee fin qui percorse — oltre a neutralizzare ogni spesa per il conseguimento dello scopo primario — ha fruttato allo Stato un utile considerevole ».

RISPOSTA. — « L'Aeronautica militare non ha mai gestito, in tempo di pace, servizi di linee aeree con trasporto di passeggeri. I corrieri aerei militari sorsero, infatti, in epoca del tutto eccezionale, in cui non funzionavano società civili di navigazione aerea.

« La rimessa in efficienza di tali servizi sarebbe ora in contrasto con la concessione dell'esercizio di linee aeree alle società civili.

« Inoltre, a parte la considerazione che la penuria dei velivoli militari non permetterebbe l'effettuazione di linee aeree ad orario fisso, è da rilevare che l'Amministrazione non ha mai tratto utili dai corrieri aerei, in quanto il prezzo del biglietto fu calcolato in modo da coprire soltanto le spese di carburante-lubrificante e le spese generali per il funzionamento degli uffici appositamente creati, restando quindi esclusi:

- a) l'ammortamento del materiale;
- b) le spese di viaggio degli equipaggi;
- c) le spese di trasporto dei passeggeri dai centri urbani agli aeroporti e viceversa;
- d) la manutenzione automezzi impiegati per tale trasporto.

« Per le ragioni sopra indicate non si ravvisa l'opportunità di una ripresa dei corrieri aerei militari ».

Il Ministro
FACCHINETTI.

CLERICI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non ritenga il caso di proporre un provvedimento col quale si estenda il disposto dell'articolo 345 del testo unico della legge sull'edilizia economica e popolare 28 aprile 1938, n. 1265 (che stabilisce che l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) svolga la sua attività nei comuni capoluoghi di provincia, salvo casi eccezionali, ivi previsti) ai comuni più popolosi non capoluoghi di provincia, e particolarmente a quelli per i quali per gli eventi bellici maggiormente difettano gli alloggi.

« Alcune di queste città sono di parecchie volte più importanti di alcuni capoluoghi di provincia e trovano in particolari condizioni di disagio dal punto di vista demografico ed economico ».

RISPOSTA. — « Ai sensi dell'articolo 345 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica 28 aprile 1938, l'attività costruttiva dell'I.N.C.S. è limitata come è noto, ai soli capoluoghi di provincia, salva l'eccezione prevista dall'articolo stesso per quelle località, nelle quali sia necessario costruire per motivi di ordine militare. Con regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1913, l'I.N.C.I.S., fu, ad esempio, autorizzato ad estendere la sua attività nei comuni di Pantelleria e Sabaudia ed in quelli della provincia di Bolzano.

« Pur riconoscendo meritevole di attento esame quanto viene proposto dall'onorevole interrogante, è da far presente che l'estensione dell'attività dell'I.N.C.I.S. ai centri minori presuppone una congrua disponibilità di fondi, in atto assolutamente inesistente, essendovi anzi da ritenere che quelli già messi a disposizione dell'Istituto in base alle precedenti autorizzazioni di spesa, anche per provvedere alla riparazione dei danni bellici, coprono appena una modesta parte del fabbisogno dei capoluoghi.

« Eventuali modifiche, pertanto, alle norme che regolano l'attività costruttiva dell'I.N.C.I.S., potranno concretarsi allorché le condizioni di bilancio lo consentiranno ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*
CANEVARI.

COLITTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere le ragioni per le quali da oltre 50 giorni una coppia di littorine si muove inutilmente sul percorso Benevento-Campobasso senza far servizio di viaggiatori, sottraendo così, per carbone, nafta e personale, oltre 50.000 lire al giorno al bilancio dello Stato ».

RISPOSTA. — « Premesso che per una coppia di corse di andata e ritorno, tra Benevento e Campobasso, con due automotrici, le spese per nafta, lubrificanti e personale sono molto inferiori alle 50.000 lire sopraindicate, si fa presente che per il servizio dei treni viaggiatori da effettuare sulla linea suddetta era stato preventivato un fabbisogno complessivo di 7 automotrici (tenendo conto sia di quelle in servizio ai treni che di quelle ferme per eventuali riparazioni).

« Tali automotrici sono pervenute a Benevento alle date appresso indicate:

una il 7 ottobre 1947; una il 1° novembre 1947; una il 5 novembre 1947; due il 7 novembre 1947; due il 31 dicembre 1947.

« Tali automotrici dai primi di novembre ultimo scorso sono state a turno impiegate per espletare viaggi di prova senza viaggiatori, sia per mettere a punto tutte le loro apparecchiature (particolarmente alcune dei circuiti elettrici di nuova progettazione), tenuto anche presente che per le automotrici uscite dalle officine private è prescritta una percorrenza di collaudo di 3000 chilometri, sia per impratichire sufficientemente i conducenti del posto (che non conoscevano tale tipo di

automotrici), destinati poi a disimpegnare il regolare servizio viaggiatori che avrà inizio col 1° febbraio prossimo venturo ».

Il Ministro
CORBELLINI.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Perché consideri se non sia rispondente ai criteri di equità e di giustizia riassumere in ruolo, reintegrandoli nei loro diritti, gli insegnanti di educazione fisica (poco più di trenta in tutta Italia), già di ruolo prima dell'avvento del fascismo e passati, poi, per effetto della legge Gentile, prima all'Ente nazionale di educazione fisica, poi all'opera nazionale balilla ed infine alla G.I.L.

« Essi, forniti di diploma conseguito nei soppressi Istituti di magistero per l'educazione fisica di Roma, Napoli, Torino, che li autorizzava ad insegnare in ogni scuola secondaria di qualsiasi ordine e grado, divennero insegnanti di ruolo a seguito di concorso e subirono ispezioni per divenire ordinari.

« Il provvedimento si impone, ove si consideri che sono stati assunti in ruolo i provenienti dalla Farnesina, che non erano forniti di alcun diploma, non sostennero concorsi e non subirono ispezioni ».

RISPOSTA. — « Come è noto, con recente provvedimento legislativo, in attuazione delle precedenti disposizioni che avevano sancito la ripartizione fra i Ministeri della difesa e della pubblica istruzione dei servizi della ex G.I.L., si è fatto luogo all'inquadramento in apposito ruolo transitorio, dipendente da questo Ministero, degli insegnanti di educazione fisica che in atto prestavano servizio alle dipendenze della cessata organizzazione.

« La questione, ora proposta dall'onorevole interrogante, dell'eventuale riassunzione in ruolo degli altri insegnanti di educazione fisica già inclusi nei ruoli governativi, passati poi all'E.M.E.F. ed all'O.B. e successivamente collocati a riposo, verrà, quanto prima, sottoposta all'esame della costituenda Commissione ministeriale, che dovrà esaminare questa e tutte le altre questioni inerenti, in genere, all'inquadramento del personale insegnante di educazione fisica ».

Il Ministro
GONELLA.

COLITTO. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere per venire incontro al grave disagio in cui si è venuta a tro-

vare la categoria degli ufficiali dell'Esercito collocati nella riserva tra il giugno 1940 e l'8 settembre 1943 perché colpiti dalle inique leggi fasciste del maggio 1940, che, sotto lo specioso pretesto del ringiovanimento dei quadri, hanno eliminato dal servizio attivo permanente un numero imponente di ufficiali di ogni grado, perfettamente a posto sia dal punto di vista professionale che da quello morale; benemerita categoria che non ha avuto mai interruzioni di servizio e di carriera, ha servito fedelmente e lealmente la Patria per quasi un quarantennio, ed oggi è costretta letteralmente alla fame — allontanata, con provvedimento intempestivo ed inumano, dal servizio nel luglio 1944, all'atto della liberazione — pur non avendo aderito collaborato, giurato con l'esercito del nord, e che liquida oggi, mensilmente, neppure quanto liquida un garzone di bottega.

« E per conoscere, altresì, se non ritengano di estendere, anche a questa categoria, provvidenze di carattere economico analoghe a quelle contenute nella legge n. 384 del maggio 1946, dalle quali gli ufficiali collocati nella riserva anteriormente all'8 settembre sono esclusi, pur avendo benemerenze militari, ossia gli stessi titoli che hanno gli ufficiali collocati nella riserva dopo l'8 settembre e che di tali provvidenze possono godere; o, quanto meno, se non ritengano di emanare adeguati provvedimenti legislativi per aggiornare le leggi del 1940, nella sostanza delle quali è chiaramente e indiscutibilmente contenuto l'impegno, da parte dell'Amministrazione militare, di concedere agli ufficiali trasferiti nella riserva i quattro quinti del trattamento globale concesso ai pari grado rimasti nel servizio effettivo permanente; tenendo presente, a questo riguardo, che, in base al contenuto di quelle leggi, un ufficiale superiore dell'Esercito, nella riserva, dovrebbe liquidare sulle 24-25 mila lire mensili (ossia i quattro quinti di quanto oggi liquida il pari grado del servizio permanente effettivo) contro le 8-10 mila lire mensili che, in effetti, liquida oggi ».

RISPOSTA. — « 1°) Gli ufficiali cui si riferisce l'onorevole interrogante hanno cessato dal servizio permanente prima dell'8 settembre 1943 in applicazione della legge 9 maggio 1940, n. 370, e sono stati trattenuti in servizio, se discriminati, fino al 31 luglio 1944 per esigenze di guerra.

« 2°) La legge in parola, dalla cui applicazione detti ufficiali si ritengono danneggiati, stabiliva, è vero, un abbassamento dei limiti di età, ma questa disposizione operò in

connessione con la prevista possibilità di una più rapida carriera, agevolata anche da successivi ampliamenti di organici, per cui molti ufficiali i quali, in base alle precedenti leggi, avrebbero dovuto lasciare il servizio col grado allora rivestito, sia pure al raggiungimento del limite di età più alto previsto per tale grado, poterono, invece, continuare la carriera e cessare dal servizio permanente con uno o due gradi superiori.

« 3°) Il trattamento economico sancito dal regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, è stato concesso alla categoria di ufficiali in servizio permanente — la cui posizione giuridica è nettamente diversa da quella dei trattenuti in servizio dopo l'8 settembre 1943 — unicamente allo scopo di perseguire una ben definita finalità: lo sfollamento dei quadri.

« È pur vero che la legge n. 384 prevede lo stesso trattamento per gli ufficiali collocati nella riserva dopo l'8 settembre 1943 per limiti di età, ma tale trattamento è stato concesso solo agli ufficiali ai quali la sospensione delle promozioni ha impedito la possibilità di accedere al grado superiore.

« 4°) Questo Ministero ha, invece, già esaminato la questione relativa all'aumento dell'indennità di riserva di cui all'articolo 48 della legge sullo stato degli ufficiali dell'Esercito e l'ha prospettata, da tempo, appoggiandola caldamente, al Ministero del tesoro nella cui competenza rientra la relativa risoluzione ».

Il Ministro della difesa

FACCHINETTI.

RISPOSTA. — « Si ritiene opportuno anzitutto chiarire che gli ufficiali dell'Esercito cui si riferisce la S. V. sono stati collocati nella riserva nel periodo dal giugno 1940 all'8 settembre 1943 perché colpiti dai limiti di età previsti per la cessazione dal servizio permanente effettivo dall'articolo 39 della legge 9 maggio 1940, n. 369.

« Le disposizioni della suddetta legge che regola lo stato degli ufficiali dell'Esercito e quelle della legge 9 maggio 1940, n. 370, concernente l'avanzamento degli ufficiali medesimi, sono tuttora in vigore e vengono normalmente applicate nei confronti delle categorie interessate.

« I limiti di età previsti per il collocamento nella riserva sono essenzialmente connessi con la peculiarità dei servizi militari in genere e con la conseguente necessità di avere sempre a disposizione elementi fisicamente idonei.

« Nel 1940 non fu attuata una riduzione effettiva dei limiti di età, in quanto non si fece che portare tali limiti al livello di quelli di comando già precedentemente esistenti; quindi se di un ringiovanimento dei quadri può parlarsi (ringiovanimento che, del resto, andò a tutto vantaggio della carriera degli ufficiali rimasti in servizio), esso non cominciò nel 1940 con le citate leggi n. 369 e 370, sibbene nel 1934, con l'istituzione delle vacanze obbligatorie in vista della nota politica di preparazione alla guerra di espansione.

« Tutto ciò premesso, è da osservare che gli ufficiali collocati nella riserva per raggiunti limiti di età hanno diritto al normale trattamento di quiescenza ed inoltre per i primi otto anni, oppure fino al compimento del 65° anno di età, ad una indennità speciale, di importo variabile, a seconda dei diversi gradi. Inoltre, ai sensi del disposto dell'articolo 50 della citata legge n. 369, il suddetto periodo di otto anni è computato per intero, agli effetti della pensione, come servizio effettivo ed alla scadenza di esso gli ufficiali liquidano un nuovo trattamento di quiescenza sulla base della totalità dei servizi.

« Riassumendo, quindi, gli ufficiali collocati nella riserva in applicazione dei normali limiti di età sono titolari di un trattamento di quiescenza ordinario e non possono essere considerati che alla stregua di tutti gli altri pensionati; come tali, ad essi non possono che concedersi i miglioramenti concordati dallo Stato ai titolari di pensioni statali.

« Quanto infine al trattamento economico di sfollamento previsto dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384 e alla possibilità di estensione del trattamento medesimo alle categorie di ufficiali collocati nella riserva per età nell'anzidetto periodo dal 1940 al 1943, premesso che una estensione del genere non potrebbe comunque limitarsi a tali categorie, ma dovrebbe riguardare tutti gli ufficiali della riserva senza riguardo all'epoca in cui avvenne il collocamento in detta posizione, è da osservare che il trattamento di sfollamento ha carattere del tutto eccezionale e contingente, essendo stato determinato da circostanze connesse con l'applicazione delle clausole del trattato di pace.

« Tale trattamento, che costituisce una notevole deviazione dai principi generali che sono seguiti per la determinazione dei trattamenti di quiescenza, ha lo scopo di compensare il danno derivante ad ufficiali che, senza particolari demeriti, si vedono troncata, in età ancora giovane, la carriera militare che avevano intrapresa.

« Tali ufficiali, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto n. 384, percepiscono, al massimo per i primi due anni, il trattamento di attività, trattamento che, viceversa, gli ufficiali che cessarono dal servizio in applicazione dei normali limiti di età previsti per le forze armate percepiscono sino al raggiungimento dei limiti stessi.

« Comunque, il predetto trattamento di sfollamento, per le ragioni suesposte, non può che essere attribuito alla categoria espressamente contemplata nel regio decreto-legge 14 maggio 1946, n. 384.

« Né, d'altra parte, è possibile addivenire ad un riesame delle leggi 9 maggio 1940, n. 369 e n. 370 al fine di rivedere le posizioni degli ufficiali già cessati dal servizio in base a tali leggi, posizioni che devono considerarsi già definite; un eventuale riesame delle leggi medesime non può che concernere esclusivamente il futuro, in relazione alle nuove esigenze dell'Esercito e non anche il passato.

« Non appare esatto, infine, che un ufficiale superiore dell'Esercito nella riserva, liquidò oggi otto-diecimila lire. In realtà, nella più sfavorevole ipotesi, nel caso cioè di un maggiore con 30 anni di servizio e quindi senza campagne di guerra, percepisce un trattamento di pensione di 15 mila lire mensili nette ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro
PETRILLI.*

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non ritenga urgente adeguare le pensioni degli impiegati all'attuale costo della vita ».

RISPOSTA. — « La situazione dei pensionati ha formato oggetto in questi ultimi anni di particolare attenzione da parte del Governo e sensibili sono stati i miglioramenti accordati con onere relevantissimo per il bilancio dello Stato.

« È noto, infatti, che ad ogni aumento concesso ai dipendenti statali in attività di servizio, sono stati parallelamente accordati miglioramenti economici ai pensionati, e precisamente:

con i decreti legislativi luogotenenziali 1945, n. 41 e 13 marzo 1945, n. 116, le pensioni sono state raddoppiate e gli assegni di caro-viveri sono stati più che decuplicati rispetto alla misura pre-bellica;

con il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, è stato concesso, sulle pensioni già maggiorate con i provvedi-

menti dianzi cennati, un aumento scalare dal 100 per cento al 50 per cento e sono stati di nuovo pressoché raddoppiati gli assegni di caro-viveri;

con il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 429, gli assegni di caro-viveri annessi alle pensioni vennero ulteriormente aumentati rispettivamente a lire 30.000 annue lorde per i titolari di pensioni o assegni diretti di età non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensioni o assegni privilegiati, a lire 18.000 annue lorde per quelli aventi meno di 60 anni di età ed a lire 20.400 per i titolari di pensioni o assegni di reversibilità;

successivamente con il decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, le pensioni ordinarie sono state maggiorate del 150 per cento sulle prime lire 12.000 lorde annue e del 70 per cento sulla rimanente somma;

infine con i decreti legislativi 13 agosto 1947, n. 833 e 27 novembre 1947, n. 1331, sono stati recentemente accordati nuovi sensibili benefici ai pensionati.

« I miglioramenti concessi con il predetto decreto n. 833 consistono:

a) nella elevazione della pensione massima dai $\frac{4}{5}$ ai $\frac{9}{10}$ della media triennale degli stipendi nei casi di collocamento a riposo avvenuto dopo il 1° giugno 1947;

b) nell'aumento del 45 per cento delle pensioni in godimento per cessazioni dal servizio verificatesi anteriormente alla predetta data;

c) nell'aumento dell'assegno di caro-viveri annesso alle pensioni nella misura di lire 1000 mensili per i titolari di pensioni dirette e di lire 600 mensili per i titolari di pensioni indirette;

d) nel rimborso delle imposte di ricchezza mobile, complementare e addizionale, a decorrere dalla rata di pensione scaduta nel mese di luglio ultimo scorso.

« Con il citato decreto n. 1331, in correlazione con l'aumento dell'indennità di carovita concesso al personale in attività di servizio, l'assegno di caro-viveri annesso alle pensioni è stato infine maggiorato:

di lire 1200 mensili per titolari di pensioni o assegni diretti di età non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensioni o assegni privilegiati diretti;

di lire 1000 mensili per i titolari di pensioni o assegni diretti, non privilegiati, aventi meno di 60 anni di età;

di lire 800 mensili per i titolari di pensioni o assegni indiretti o di reversibilità.

« Con i suddetti miglioramenti il livello medio delle pensioni è stato elevato a circa

13 volte, rispetto alla misura pre-bellica, mentre il caro-viveri annesso alle pensioni stesse è stato elevato a 60 volte rispetto all'ammontare vigente nel 1940.

« Non si disconosce che il problema del trattamento economico dei pensionati dello Stato presenta, ancor dopo i citati provvedimenti, aspetti meritevoli della maggiore attenzione da parte del Governo. Questo, che pur nelle difficili condizioni del bilancio statale, ha dato prove concrete della sua comprensione per una così benemerita categoria di cittadini, non mancherà di aver presente la loro disagiata situazione per ogni possibile provvedimento di giustizia e di equità ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Sulla deficiente assegnazione di fondi per la esecuzione di opere, pur indispensabili ed urgenti, nel Molise. Si dovrebbero ivi costruire case per i senza tetto, case popolari, edifici scolastici, ricostruire ponti ed edifici pubblici, sistemare acquedotti e cimiteri. Ogni tanto si preparano piani più o meno grandiosi, che riportano tutte le prescritte approvazioni, ma è molto difficile, purtroppo, che si passi poi alla fase della esecuzione, mentre a tale fase si passa molto agevolmente in altre regioni d'Italia, profittandosi che il Molise — laborioso e tranquillo — non conosce la accesa protesta ».

RISPOSTA. — « Nella ripartizione delle somme assegnate con la legge di bilancio si è tenuto debito conto delle esigenze del Molisano, per il quale è stata stanziata la complessiva somma di lire 1.085.205.600 in confronto a:

lire 945.866.725 assegnate alla provincia di Avellino; lire 1.055.178.095 alla provincia di Benevento; lire 980.505.100 alla provincia di Caserta; lire 1.835.589.138 alla provincia di Salerno; lire 2.532.897.908 alla provincia di Napoli.

« A seguito poi dell'autorizzazione di spesa di lire 40.000.000.000 per opere di carattere straordinario a sollievo della disoccupazione sono state assegnate a favore del Molisano lire 427.500.000.

« Se in seguito dovessero verificarsi ulteriori disponibilità di fondi non si mancherà di tenere presenti le segnalate necessità del Molisano ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*

CANEVARI.

COLITTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere le ragioni, per le quali non ancora è stata concessa agli agenti di custodia l'indennità di alloggio, che è, invece, concessa agli agenti di pubblica sicurezza ed ai carabinieri ».

RISPOSTA. — « Con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 dicembre 1947, n. 1537, è stata concessa agli agenti di custodia l'indennità di alloggio nella stessa misura stabilita per gli agenti di pubblica sicurezza e per i carabinieri ».

Il Ministro
GRASSI.

COLITTO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se non ritenga conforme ad esigenze di giustizia e di equità disporre che anche ai figli studenti degli impiegati statali si continui a corrispondere l'indennità di carovita anche dopo che abbiano raggiunto la maggiore età e fino a quando non abbiano conseguita una laurea od un diploma, che li ponga in condizioni di vivere senza essere più a carico della famiglia, così come con saggio provvedimento è stato disposto dall'Istituto di previdenza sociale per i figli studenti di impiegati parastatali ».

RISPOSTA. — « È da rilevare che già fino dal 1929 con la concessione delle quote complementari di aggiunta di famiglia in luogo del caroviveri, il limite di età per i figli a carico dei pubblici dipendenti, onde aver titolo al beneficio stesso, è stato elevato da 18 a 21 anni. È stato previsto detto limite di età nella considerazione che generalmente alla maggiore età il giovane ha raggiunto quel grado di istruzione e maturità che gli consentono l'esercizio di una attività retribuita in modo da godere di una certa indipendenza anche economica, dalla famiglia. Se, peraltro, la prestazione di un lavoro retribuito sia inhibita da infermità, con l'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, si è stabilito che si considerano alla stregua dei figli minorenni anche i figli maggiorenni i quali siano assolutamente e permanentemente inabili al lavoro.

« Né le attuali note difficili condizioni di bilancio consentono ulteriori benefici nei sensi invocati.

« È, infine, da notare che il limite di età fissato per la concessione della quota complementare di carovita ai pubblici dipendenti per i figli a carico è più elevato di quello previsto dalle vigenti disposizioni sugli assegni

familiari concessi nell'impiego privato: 18 anni per i figli degli impiegati e 14 anni per i figli degli operai ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
PETRILLI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Perché consideri se non sia opportuno estendere a tutte le Amministrazioni dello Stato la norma già applicata da alcuni Ministeri, secondo cui al funzionario che riveste provvisoriamente le funzioni del grado superiore con la qualifica di reggente, viene corrisposta una indennità pari alla differenza tra lo stipendio di cui è provvisto e quello iniziale del grado superiore, evitando così trattamenti che possono apparire di privilegio e situazioni di evidente ingiustizia ».

RISPOSTA. — « Ai sensi dell'articolo 8, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, è in facoltà dell'Amministrazione di avvalersi temporaneamente dei propri dipendenti per il disimpegno di funzioni di grado superiore a quello rivestito.

« Di tale facoltà le Amministrazioni hanno fatto sempre uso ove le esigenze di servizio e la situazione di fatto del personale non consentissero di provvedere diversamente, senza peraltro corrispondere trattamenti economici o indennità speciali che non competessero in base al grado effettivamente rivestito. Ciò anche per evitare i gravi abusi che ne deriverebbero con grave pregiudizio del necessario prestigio dell'Amministrazione statale e del buon andamento dei suoi servizi.

« Per tali ragioni il Tesoro non ritiene opportuno innovare alle norme vigenti in materia ».

Il Sottosegretario di Stato
PETRILLI.

COLOMBI, TEGA, GRAZIA, DOZZA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — « Per sapere se, dopo l'infruttuoso intervento effettuato nei giorni scorsi dall'onorevole Ministro del lavoro per comporre la vertenza sorta fra la ditta Barbieri Burzi di Bologna e il suo personale, non intendano compiere un'azione ulteriore per rendere possibile una equa soluzione della vertenza stessa.

« Per sapere altresì se il Governo non intenda revocare la disposizione presa dal prefetto di Bologna di impedire l'uscita dei pro-

dotti finiti dalla predetta officina, ritenendo che ciò contrasti col criterio di assoluta imparzialità che il Governo deve seguire nei conflitti fra capitale e lavoro; mentre la produzione si svolge normalmente con la immissione dall'esterno; ad opera del personale, delle materie prime necessarie ».

RISPOSTA. — « Il prefetto di Bologna, pur avendo avuto notizia che le conversazioni svoltesi a Roma per la composizione della vertenza da tempo in atto tra la ditta Barbieri e Burzi e le proprie maestranze, non avevano avuto esito, continuava la propria opera di mediazione, confortato dalla fiducia manifestatagli dalle parti, e pochi giorni dopo, com'è noto, e precisamente in data 17 febbraio, è stato raggiunto in prefettura un equo accordo che ha posto termine alla vertenza.

« Tale accordo risolve espressamente (articolo 10 del testo) anche ogni questione che sia potuta nascere conseguentemente alla misura che il prefetto aveva ritenuto opportuno di adottare, di non lasciare uscire dalla fabbrica i prodotti finiti, durante la gestione provvisoria, a salvaguardia di ogni diritto contestato ».

Il Ministro
SCELBA.

CONDORELLI. — *Al Ministro dell'inter-*
no. — « Circa i fatti svoltisi il 4 gennaio 1948 a Villa Cavazza di Bomporto (Modena), ove, attraverso una dimostrazione minacciosa di oltre duemila contadini, si impose al proprietario professor Calabrò un'imponibile di mano d'opera, che il proprietario riteneva non dovuto ed inaccettabile. L'interrogante chiede di conoscere cosa sia stato fatto dal prefetto di Modena per accertare la vera genesi — che il Calabrò ritiene determinata da interessi privati individuali non confessabili — dell'episodio di violenza, le circostanze in cui si svolse, il fondamento delle pretese fatte valere con l'intimidazione, le responsabilità ».

RISPOSTA. — « In un elenco che la Camera del lavoro di Modena aveva allestito in data 29 dicembre ultimo scorso, di agricoltori che dovevano ancora disporre le giornate lavorative in sollievo della disoccupazione concordate tra la Federterra provinciale e l'Associazione provinciale agricoltori, figurava anche il professor Calabrò.

« Il Segretario della Camera del lavoro si recò il giorno 4 gennaio presso il predetto pro-

prietario allo scopo di sollecitare e concordare l'esecuzione dei lavori.

« Le richieste avanzate dal Segretario della Camera del lavoro non furono dal Calabrò ritenute accoglibili, ed i lavoratori del vicinato, risaputo il diniego, inscenarono una dimostrazione. Ma, il pronto intervento di carabinieri, impedì il verificarsi di incidenti di sorta.

« Successivamente, alla presenza del comandante la compagnia dei carabinieri di Carpi, fu raggiunto, tra i rappresentanti dei lavoratori ed il professor Calabrò, un accordo ritenuto soddisfacente da entrambe le parti.

« L'Arma dei carabinieri ha escluso che vi fossero responsabilità a carico del Segretario della Camera del lavoro ».

Il Ministro
SCELBA.

COPPI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.*
— « Per sapere, con riferimento al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 251, se non ritenga che le disposizioni contenute nel paragrafo 3° dell'articolo 16, relative alle riparazioni da eseguirsi nelle « borgate agricole », vennero interpretate ed applicate nel senso di doversi considerare « borgata agricola » anche, ed almeno entro certi limiti, il centro abitato sito in zona agricola. Ciò con particolare riferimento ai modesti centri abitati (anche se capoluoghi di comune) della zona montana e, più specificatamente ancora, di quella fascia montana dell'Emilia nella quale maggiormente ha inferito la guerra e l'opera di distruzione dei nazi-fascisti a titolo di inumane rappresaglie.

« L'interrogante fa presente che la interpretazione restrittiva data attualmente ai termini « borgate agricole » dagli organi dipendenti dal Ministero, oltre a non rispondere (a parere dell'interrogante) allo spirito e alla lettera delle disposizioni citate, rende estremamente difficile e lenta l'opera di ricostruzione proprio nei luoghi che hanno subito le maggiori devastazioni e che sono per loro natura, anche indipendentemente dai danni cagionati dalla guerra, i più poveri ».

RISPOSTA. — « L'onorevole interrogante ritiene doversi considerare « borgate agricole » — ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 251 — anche i centri abitati siti in zona agricola e, in particolare, i modesti centri (anche se capoluoghi di comune) delle zone montane.

« È da precisare al riguardo che, qualora trattisi di capoluoghi di comune o comunque

di centri abitati (ad esempio frazioni di comune), non v'è d'uopo di ricorrere al concetto di borgata agricola, in quanto i benefici di cui al succitato decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, si applicano ai fabbricati urbani.

« Ora, essendo stata attribuita, come è noto, al Ministero dell'agricoltura la competenza per i contributir elativi ai fabbricati rurali, si presentava quasi certa l'eventualità che gruppi di fabbricati che non hanno tale rilievo da costituire una frazione, ma che d'altronde non sempre sono siti su di un fondo al quale servono — e quindi non hanno i caratteri della casa colonica — rimanessero privi di ogni assistenza, mentre, invece, si tratta di fabbricati che, messi per lo più in prossimità di ponti, di punti obbligati di passaggio o di incroci di strade, hanno quasi sempre, appunto per la loro ubicazione, subito gravi danni a causa delle azioni belliche.

« A tali gruppi di fabbricati, che non figurano al catasto urbano e non hanno carattere di vera e propria ruralità, in quanto destinati spesso — oltre che ad abitazione — ad alloggio di persone di passaggio o ricovero di mezzi a trazione animale, con osterie, piccoli negozi, officine di maniscalco, ecc., ha inteso riferirsi l'articolo 16 della legge, designandoli come « borgate agricole ».

« È evidente, quindi, che sia quanto mai difficile una rigorosa definizione della borgata agricola, a prescindere dal fatto che non sarebbe nemmeno consigliabile, trattandosi di istituto di nuova creazione, perché *omnis definitio in jure periculosa*.

« Pertanto, si è lasciato a ciascun ufficio di dare alle prescrizioni contenute nella legge circa le borgate agricole — seguendo i criteri anzicennati — l'estensione che meglio si adatti alle condizioni locali.

« Comunque, poiché l'onorevole interrogante accenna ad una interpretazione restrittiva data attualmente ai termini « borgate agricole » dagli organi dipendenti dal Ministero nella zona emiliana, si è provveduto a richiamare l'attenzione del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Bologna sui concetti innanzi espressi, per le opportune particolari istruzioni da impartire ai dipendenti uffici del Genio civile ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*

CANEVARI.

CORSI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere in quali condizioni di vita e di lavoro si trovino i profughi

di Pola trasferitisi a Fertilia presso Alghero in Sardegna, e quale attualmente sia il numero di essi. Notizie pervenute all'interrogante e altre pubblicate dalla stampa (*Giornale d'Italia*, numeri 154, 180, 187 e 188 di luglio ed agosto 1947) dichiarano che le abitazioni non sono state sistemate, che la disoccupazione è pressoché generale, la mancanza di mezzi, di indumenti e di alimenti grave e penosa (mai avvenuta la promessa distribuzione dei pacchi U.N.R.R.); mentre le masserizie dei singoli depositate nei vari magazzini del continente, non ancora sono state portate alla definitiva destinazione degli interessati. Lente ed estenuanti risultano, specialmente, la deliberazione e la esecuzione dei provvedimenti necessari perché la sistemazione dei profughi in quella regione sia possibile e adeguata, talché molti di essi, esasperati da tale doloroso stato di cose, richiedono di abbandonare la zona, dove una solerte ed efficace opera di assistenza e di organizzazione potrebbe creare notevoli opportunità di lavoro e favorevoli condizioni di vita ».

RISPOSTA. — « I profughi giuliani, che hanno fino adesso preso dimora a Fertilia, sono stati 79 complessivamente. Le abitazioni loro assegnate sono sufficienti, essendo i predetti stati alloggiati in appartamenti approntati per accogliere 470 unità, e ciò in previsione dell'avviamento a Fertilia di una colonia di pescatori istriani.

« Detti profughi, arrivati per primi a Fertilia, si sono trovati, tuttavia, a disagio perché per il passato avevano atteso a mestieri vari, che non hanno potuto riprendere a Fertilia, ove l'unica attività che offra nella zona prospettive di sviluppo è la pesca, e non si son potuti utilizzare neppure in lavori agricoli, perché non idonei.

« Numerose provvidenze sono state, peraltro, adottate per procurare loro condizioni di vita possibili.

« Oltre l'ordinario sussidio corrisposto dall'Ufficio provinciale dell'assistenza post-bellica, sono stati ad essi distribuiti dall'E.C.A. di Alghero sussidi e viveri. Anche il Comitato giuliano di Sassari ha avuto assegnato un contributo per la concessione di sussidi straordinari.

« Per di più, detti profughi hanno ricevuto vari rifornimenti e indumenti U.N.R.R.A. (lenzuola, coperte, scarpe, vestiti e biancheria).

« Il miglioramento delle condizioni generali dei detti profughi è connesso allo svilup-

po che prenderà la zona non appena avrà inizio l'attività dell'Unione pescatori giuliani, che da Venezia sta per inviare a Fertilia 150 pescatori oltre 300 persone componenti le loro famiglie, per la cui sistemazione sono già state adottate le necessarie disposizioni ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

CORTESE. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non è stato ancora pubblicato il decreto legislativo contenente disposizioni dirette ad agevolare l'industrializzazione dell'Italia meridionale, decreto approvato dal Consiglio dei Ministri fin dal 6 dicembre 1947 ».

RISPOSTA. — « Il decreto legislativo del 14 dicembre 1947, n. 1595, contenente disposizioni dirette ad agevolare l'industrializzazione dell'Italia meridionale, è stato pubblicato sul n. 21 della *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1948 ».

Il Ministro
TOGNI.

CORTESE. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — « Per conoscere con quali mezzi intende intervenire per alleviare la crisi profonda, da più tempo determinatasi nell'industria e nel commercio quantario, in conseguenza delle cessate esportazioni, crisi particolarmente sentita nella città di Napoli, dove per lunga tradizione decine di migliaia di lavoratori traevano, fino a qualche anno fa, i loro mezzi di vita dalla suddetta industria e dal suddetto commercio. È ben noto infatti che notevoli correnti di esportazione dei manufatti quantari muovevano appunto dalla città di Napoli dirette verso l'Inghilterra e vari altri paesi europei ed extraeuropei; ed è parimenti noto che la politica autarchica per prima, gli eventi bellici e poi la successiva crisi del dopo-guerra hanno quasi totalmente interrotto tali esportazioni. La crisi si ripercuote sulle varie attività sussidiarie, quali le industrie conciarie e tintorie, e non potrà essere superata se non suscitando di nuovo e favorendo in tutti i modi le esportazioni, specialmente mediante il fattivo interessamento del Ministero del commercio con l'estero ».

RISPOSTA. — « Il Ministero del commercio con l'estero ha sempre seguito le possibilità di esportazione della nostra produzione quan-

taria e quindi conosce l'attuale difficile situazione che essa attraversa. Ha perciò svolto ogni possibile azione allo scopo di favorire, per quanto possibile, la ripresa di questo importante ramo di attività.

« Ha infatti stabilito che verso i Paesi con i quali non esistono accordi commerciali l'esportazione dei guanti possa avvenire senza bisogno di licenza ministeriale, rimettendo alle dogane di consentirla senza limiti quantitativi e dietro presentazione del benestare bancario contenente il semplice impegno della cessione del 50 per cento delle valute pregiate ricavate dalla predetta esportazione.

« In occasione poi delle trattative con i diversi paesi si è sempre attivamente adoperato perché i guanti venissero inclusi nelle liste delle merci italiane all'esportazione.

« Ha però incontrato, in tale sua azione, notevoli difficoltà da parte degli altri Governi contraenti i quali, nelle precarie condizioni economiche attuali, considerano i guanti come prodotti non strettamente necessari e pertanto si oppongono alla loro importazione; qualche volta tali difficoltà sono determinate da fini di protezione dell'industria quantaria di tali Paesi. Ciò nonostante si è riusciti a far includere dei contingenti di esportazione di tali prodotti negli accordi conclusi con quei Paesi che erano fra i principali acquirenti. Ciò è avvenuto lo scorso anno con il Belgio e l'Olanda e, recentemente, con la Svezia il cui accordo prevede un contingente all'esportazione di 500.000 corone di guanti.

« Per quanto riguarda l'esportazione verso il tradizionale e più importante acquirente e cioè l'Inghilterra s'informa che, a seguito dell'attivo interessamento da parte italiana svolto in occasione delle recenti negoziazioni di Londra, si è ottenuto la fissazione di un contingente di guanti di pelle ed a maglia, per l'utilizzazione del quale è opportuno che gli interessati si mettano a contatto con l'Istituto commercio estero.

« Anche per altra via, cioè mediante gli sforzi che vengono continuamente compiuti per sostenere e valorizzare le nostre ragioni di credito in sterline si cerca di mantenere attive e sviluppare le nostre esportazioni verso il mercato inglese e l'area della sterlina.

« Per quel che concerne, infine, le nostre esportazioni di guanti verso gli Stati Uniti, praticamente interrotte a causa delle elevate tariffe doganali praticate da quel Paese, si ha ragione di sperare che le riduzioni recentemente apportate alle tariffe stesse in seguito agli Accordi tariffari di Ginevra — riduzioni che per i guanti di pelle si aggirano sul 25-40

per cento e che, per effetto della clausola della nazione più favorita, si applicano anche a quelli italiani — facilitino la ripresa delle nostre vendite verso quell'importante mercato.

« Si dà, infine, assicurazione che la situazione di crisi che attraversa l'industria guantaria sarà tenuta presente dal Ministero del commercio con l'estero il quale non mancherà di svolgere, anche per l'avvenire, tutto quanto è nelle sue possibilità per alleviare le precarie condizioni di questo specifico settore della produzione nazionale ».

Il Ministro
MERZAGORA.

CORTESE. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali disposizioni siano state emanate dalle autorità competenti e quali provvedimenti abbia in animo di prendere il Governo per scoprire gli autori e acclarare le cause dell'efferato assassinio consumato il 22 febbraio, nell'abitato di Gibellina (Trapani), in persona dell'avvocato Vincenzo Campo, vice segretario regionale della Democrazia cristiana e candidato al Parlamento per la circoscrizione della Sicilia occidentale.

« In particolare, l'interrogante chiede che venga accertato se tra i moventi del delitto debba darsi o meglio speciale rilievo alla fede politica e alla intensa attività propagandistica svolta dalla vittima.

« La vasta ripercussione suscitata dal delitto, le unanimi manifestazioni di commozione e di indignazione profonda, impongono una azione immediata ed energica ai fini di una esemplare giustizia, che doni fiducia nella legge e tranquillizzi gli animi ».

RISPOSTA. — « Subito dopo la consumazione dell'efferato omicidio dell'avvocato Vincenzo Campo, vice segretario regionale della Democrazia cristiana della Sicilia, assassinato presso Gibellina il 22 febbraio scorso, sono state disposte le più attive indagini, e col giorno 23 sono iniziate vaste battute a largo raggio di nuclei di polizia e di carabinieri.

« Sono già stati operati diversi fermi, ed un ispettore generale di pubblica sicurezza è stato inviato sul posto.

« Non è ancora peraltro possibile pronunciarsi sui moventi del delitto, sui quali le autorità competenti particolarmente indagano, tenuto anche, com'è ovvio, conto della carica politica rivestita dal defunto ».

Il Ministro
SCELBA.

CORTESE. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e delle finanze.* — « Per conoscere quali provvedimenti hanno adottato al fine di dare sollecito corso alle domande inoltrate dalle industrie meridionali di nuovo impianto e da quelle in via di riattivazione per ottenere le facilitazioni di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e quali istruzioni sono state impartite alle Intendenze di finanza per la rapida attuazione delle facilitazioni fiscali stabilite dalla legge.

« E di tutta evidenza che un eccessivo ritardo burocratico nell'evasione di dette domande renderebbe inefficiente il provvedimento legislativo tendente a dare impulso e sostegno alla ripresa industriale del Mezzogiorno.

« L'interrogante chiede pertanto di sapere se gli onorevoli Ministri, e particolarmente quello delle finanze, convengono nel ritenere che il consenso di cui al primo capoverso dell'articolo 2, una volta concesso, sia da ritenersi operativo dalla data di presentazione della domanda ».

RISPOSTA. — « Con riferimento alla interrogazione presentata dalla S. V. onorevole allo scrivente ed al Ministro delle finanze, concernente l'attuazione delle disposizioni legislative sulla industrializzazione del Mezzogiorno, si comunica, per la parte di competenza, quanto segue.

« Questo Ministero ha predisposto il testo delle norme concernenti le modalità di concessione del contributo e della garanzia prevista dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e si ritiene che la emanazione del relativo decreto interministeriale possa avvenire al più presto.

« Si sta anche esaminando la possibilità di invitare il Banco di Sicilia a dare disposizioni alle proprie filiali di accettare le domande di finanziamento e procedere alla loro istruttoria senza attendere l'emanazione delle norme predette, analogamente a quanto è stato già disposto dal Banco di Napoli, allo scopo di accelerare al massimo la procedura dei finanziamenti stessi.

« Per quanto concerne il quesito posto dall'onorevole interrogante circa la interpretazione da darsi al secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1587, trattasi di materia che rientra nella specifica competenza del Ministro delle finanze, pur sembrando corretta, allo scrivente, la interpretazione data, alla norma in esame, dall'interrogante stesso ».

Il Ministro
TBEMELLONI.

RISPOSTA. — « L'articolo 2 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, relativo alla industrializzazione dell'Italia meridionale, espressamente demanda al Ministro delle finanze di concedere, d'accordo con quello dell'industria e del commercio, l'esenzione dal dazio e dal diritto di licenza, nonché il pagamento di metà dell'imposta sull'entrata, per i macchinari e materiali che occorre importare dall'estero, per destinarli al nuovo impianto di stabilimenti industriali od all'ampliamento, alla trasformazione ed alla ricostruzione di stabilimenti ivi esistenti.

« Le ditte quindi che intendono fruire di detto beneficio devono farne richiesta al Ministero delle finanze, che, d'accordo con quello dell'industria e del commercio, dovrà pronunciarsi in merito alla sussistenza delle condizioni prescritte per far luogo all'invocato beneficio.

« Col predetto Ministero dell'industria e del commercio sono state già concordate le modalità per dare sollecita attuazione al provvedimento, modalità che sono sostanzialmente identiche a quelle da tempo adottate in occasione di analoghi benefici concessi alle così dette zone industriali.

« Comunque, con circolare in corso si dettano agli uffici finanziari le occorrenti disposizioni anche per quanto ha tratto alle possibilità da parte delle ditte di potere procedere allo svincolo dei materiali e macchinari, con la procedura del daziato sospeso, nelle more delle decisioni delle domande.

« Si precisa che il consenso di cui al primo capoverso dell'articolo 2, una volta concesso, è operativo dalla data di presentazione della domanda ».

*Il Sottosegretario di Stato
per le finanze*

MALVESTITI.

CORTESE. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se egli ritiene opportuno presentare al più presto al Consiglio dei Ministri un provvedimento legislativo che consenta di trattenere in servizio per un quinquennio i sottufficiali ed i militari di truppa della guardia di finanza, che hanno raggiunto i limiti massimi di servizio, così come recentemente è stato disposto per i trattenuti dell'arma dei carabinieri.

« Se al 30 giugno 1948, ai sensi del decreto legislativo 2 dicembre 1947, n. 1651, tutti i militari di truppa e sottufficiali trattenuti dovessero essere collocati a riposo, sarebbero colpiti migliaia di appartenenti al Corpo, che

improvvisamente verrebbero a trovarsi in una insostenibile situazione economica, e si determinerebbe peraltro un danno al servizio per l'allontanamento di elementi professionalmente esperti, fisicamente idonei e di sicuro attaccamento ».

RISPOSTA. — « Il decreto legislativo 2 dicembre 1947, n. 1651 ha sancito che il comando generale della Guardia di finanza ha facoltà di trattenere in servizio i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo colpiti dai limiti massimi di servizio per un quinquennio, ma comunque non oltre il 30 giugno 1948, sempreché essi siano dichiarati idonei da apposite commissioni regionali.

« Con successivo provvedimento, già approvato dal Consiglio dei Ministri ed in corso di pubblicazione, sono stati sostituiti ai vigenti periodi massimi di servizio, limiti di età per il collocamento a riposo dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo e nel contempo si è garantito a tutti i militari trattenuti prima del 30 giugno 1948 ai sensi del summenzionato decreto legislativo 2 dicembre 1947, n. 1651, sempre che conservino, beninteso, l'idoneità incondizionata al servizio, il compimento di un quinquennio nella posizione di trattenuto, salvo che essi non compiano prima del termine di tale periodo i limiti di età stabiliti dallo stesso decreto per i pari grado del servizio permanente.

« Tale disposizione corrisponde in sostanza a quanto richiede l'onorevole interrogante ».

*Il Sottosegretario di Stato
per le finanze*

MALVESTITI.

COSTA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere se si ritenga opportuno destinare alla formazione di un fondo a favore dei disoccupati i proventi che ancora si possono ottenere dall'applicazione dell'imposta complementare di registro sui trasferimenti immobiliari, di cui al decreto ministeriale 12 novembre 1943 e al decreto interministeriale 7 febbraio 1944, n. 58.

« Tali decreti potrebbero essere convalidati, revocandosi la sospensione di cui la circolare 9 settembre 1944, n. 103727, divisione III del Ministero delle finanze, disposta quando tutti gli accertamenti erano già stati completati presso gli uffici esecutivi e quando taluni di essi già erano stati seguiti dal pagamento del tributo straordinario ».

RISPOSTA. — « In relazione alla suindicata interrogazione si dichiara quanto segue:

1°) La speciale imposta complementare di registro istituita dal sedicente governo della repubblica di Salò con i decreti 12 settembre 1943 e 7 febbraio 1944, n. 58, fu ripudiata dal Governo legale che ne sospese l'applicazione con circolare 9 settembre 1944, n. 103727.

2°) Successivamente, con decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 112, concernente l'assetto della legislazione tributaria nei territori liberati, è stata sistemata in via definitiva la materia, disponendo l'osservanza delle norme vigenti nello Stato italiano in tutti i territori liberati e l'abolizione delle norme tributarie diverse.

3°) Le somme accertate in base ai citati provvedimenti 12 settembre 1943 e 7 febbraio 1944, non pagate alla data di liberazione, sono state conseguentemente, abbandonate.

4°) Un'eventuale convalida è inopportuna sia perché in contrasto con i principi che hanno informato la legislazione vigente che ha voluto ignorare i provvedimenti del governo illegale, sia anche perché verrebbero, altrimenti, a rimettersi in discussione rapporti tributari ormai esauriti.

« A dimostrare, infine, l'impossibilità giuridica e tecnica di richiamare in vita norme tributarie dello pseudo governo repubblicano, invalidate, come si è detto, dal Governo legittimo, è decisiva la circostanza che i menzionati decreti spiegarono la loro efficacia soltanto nel territorio occupato dal tedesco invasore nell'Italia settentrionale, quando i prezzi crescenti favorivano la speculazione soprattutto immobiliare, mentre oggi, il mercato attraversa un delicato periodo di crisi che non è opportuno turbare con interventi che potrebbero deprimere l'attività contrattaria, con ripercussioni di bilancio contrarie ai fini di maggiori disponibilità attive che l'interrogante vorrebbe conseguire ».

*Il Sottosegretario di Stato
per le finanze*

MALVESTITI.

COSTANTINI. — *All'Alto Commissario per l'alimentazione.* — « Per conoscere l'esito dell'inchiesta compiuta a carico della Sepral di Treviso, in seguito ad una denuncia presentata al Presidente di essa nel novembre 1947, denuncia riguardante gravi irregolarità a carico del direttore dell'ufficio ».

RISPOSTA. — « Dalle risultanze già emerse in seguito agli accertamenti effettuati presso la Sepral di Treviso, si è rilevato, a giudizio del prefetto di quella provincia, la incompatibilità per il direttore reggente, ragioniere Umberto Parlanti, a permanere nelle funzioni allo stesso affidate.

« L'inchiesta è tutt'ora in corso di espletamento e pertanto ulteriori e definitive precisazioni potranno essere formulate in proposito non appena gli accertamenti saranno ultimati; del che si fa riserva di tenere informato l'onorevole interrogante.

« Detti accertamenti sono stati sollecitati con viva premura al prefetto di Treviso ».

*L'Alto Commissario
RONCHI.*

COSTANTINI. — *Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere se non ritenga di assoluta necessità ed urgenza, provvedere alla redazione e pubblicazione del regolamento relativo al funzionamento della Commissione centrale di sanità, ricostituita con la legge del settembre 1946, atteso che tale funzionamento è indispensabile ed urgente per la decisione di numerose controversie, anche gravissime, riguardanti l'esercizio delle professioni sanitarie ».

RISPOSTA. — « La Commissione consultiva centrale di sanità, prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 136, e che avrebbe dovuto funzionare in sostituzione del Consiglio superiore di sanità, fino ad un anno dalla cessazione dello stato di guerra, di fatto non fu mai costituita.

« Allo scadere del cennato termine, anziché prorogare il funzionamento della predetta Commissione, si preferì ricostituire il Consiglio superiore di sanità, apportandovi i necessari emendamenti; mentre infatti la commissione consultiva era su ristrette basi ed aveva carattere prevalentemente burocratico, il ricostituito Consiglio avrebbe consentito di chiamare a collaborare un maggior numero di esperti e di competenti.

« Senonché, per vicende indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione sanitaria, il provvedimento legislativo, la cui prima diramazione avvenne il 9 aprile 1947, non ha finora potuto avere attuazione: per ben tre volte lo schema fu presentato al Consiglio dei Ministri senza che si riuscisse a farlo prendere in esame. Nell'ultima riunione del 12 febbraio 1948 il Consiglio dei Ministri de-

liberò che sullo schema fosse sentito il parere del Gruppo medico parlamentare, al cui esame trovasi tuttora il provvedimento ».

*L'Alto Commissario
per l'igiene e sanità pubblica*
PERROTTI.

COSTANTINI, CEVOLOTTO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno.* — « Per sapere quando sarà provveduto al pagamento del credito di circa 4 milioni e mezzo a favore dell'istituto pio Costante Gris di Magliano Veneto (Treviso) per rimborso spese di degenza di quaranta infermi istriani, per i quali dal 1° luglio 1945 la direzione generale della post-bellica non corrisponde il dovuto. Le condizioni finanziarie dell'opera pia, già segnalate al Ministero, sono per la suddetta scoperta gravemente pregiudicate, anche per il gravare di interessi passivi (circa mezzo milione all'anno), e per il persistere dell'onere del mantenimento ».

RISPOSTA. — « La questione relativa al pagamento delle spedalità per profughi giuliani, dalmati ed istriani, il cui domicilio di soccorso trovavasi in territori non amministrati dallo Stato italiano, ha formato oggetto di lunghe e laboriose trattative tra le varie Amministrazioni interessate ai fini della determinazione dell'ente cui le spedalità stesse dovessero far carico. Soltanto ora la questione può considerarsi definita, avendo il Ministero del tesoro stabilito che dette spedalità devono far carico alla direzione generale assistenza post-bellica di questo Ministero.

« Questo Ministero frattanto, rendendosi conto del disagio finanziario che veniva a ripercuotersi sugli enti ospedalieri interessati, a causa del ritardo nella definizione delle suddette pratiche, ha cercato di venire incontro nel miglior modo possibile in favore delle pie istituzioni, e, per quanto in particolare riguarda l'istituto Costante Gris di Magliano Veneto, oggetto della interrogazione, con provvedimento del 1° dicembre scorso veniva autorizzato l'ufficio provinciale assistenza post-bellica di Treviso a contabilizzare senz'altro l'ammontare delle spedalità riconosciute dovute a tal titolo, autorizzando la Prefettura a concedergli, nelle more del riscontro delle contabilità stesse, una congrua anticipazione.

« In favore dello stesso istituto, tenendo conto della sua situazione finanziaria, è stata altresì recentemente concessa una sovvenzione straordinaria di lire 2.200.000 ».

Il Ministro
SCELBA.

COTELLESA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere quale interpretazione debba darsi al comportamento di quegli allievi ufficiali, cui si riferisce la circolare n. 12075 del 5 dicembre 1946 del Ministero della guerra, direzione generale personale ufficiali, i quali non abbiano dato risposta alcuna, né positiva né negativa, alla richiesta loro rivolta nella detta circolare di accettare o meno la nomina a sottotenente di complemento.

« Risulta infatti all'interrogante che l'interpretazione di tale silenzio è stata discorde a seconda dei distretti ».

RISPOSTA. — « Giusta l'articolo 53 della legge 9 maggio 1940, n. 369, l'ufficiale di complemento, in tempo di pace, ha gli obblighi di prestare il servizio di prima nomina; di rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita ed a quelle per speciali esigenze o per soddisfare a particolari condizioni, nonché di frequentare i corsi d'istruzione prescritti.

« L'obbligo della prestazione del servizio di prima nomina, che — com'è noto — è condizione indispensabile per il perfezionamento della nomina stessa, viene sancito anche dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596.

« Sta di fatto che, nei riguardi dei sergenti allievi ufficiali di complemento, che frequentarono con esito favorevole i corsi indetti con la circolare G.M. 701 — 1942 (ammontanti a circa 12.000), fu necessario disporre il noto censimento con la circolare n. 12075 del 6 dicembre 1946, appunto per il fatto che i dolorosi eventi dell'8 settembre 1943 e successivi non avevano consentito la possibilità di regolarizzare, con formale provvedimento, la posizione dei militari in questione, i quali non avevano ancora soddisfatto agli obblighi della prestazione del servizio di prima nomina.

« La circolare n. 12075 sopracitata aveva il precipuo scopo di censire tutti i sergenti allievi ufficiali di complemento in questione e non prevede il caso di mancata risposta all'invito rivolto agli interessati dai distretti militari, tanto più che la circolare citata consentiva la possibilità di rinunciare al grado di sottotenente di complemento col conseguente proscioglimento degli eventuali ulteriori obblighi ancora da compiere.

« Si soggiunge che allo scopo di estendere il censimento a tutti i sergenti allievi ufficiali di complemento di cui trattasi furono invitati più volte i distretti militari a rinnovare con

ogni mezzo a disposizione (inviti personali, stampa locale, Arma dei carabinieri, radio, ecc.) la divulgazione delle norme impartite con la circolare n. 12075.

« Per effetto delle norme legislative sopracitate, rispondere al censimento è, pertanto, un imprescindibile dovere, e poiché la più volte citata circolare n. 12075 prevede che la prestazione del servizio di prima nomina deve essere effettuata entro un periodo di tempo che non potrà essere superiore a due anni (si intende a decorrere dalla data della circolare 6 dicembre 1946), coloro che non avranno ottemperato alla disposizione ministeriale, accettando o rinunciando al grado di ufficiale, entro la fine del corrente anno, saranno ritenuti rinunziatari al grado di sottotenente ».

Il Ministro
FACCHINETTI.

COTELLESA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se risulta al Ministero che l'ispettore provinciale delle imposte di Chieti, ragioniere Conti Giovanni, risiede a Vasto, esplicando le mansioni dello stesso procuratore delle imposte, Imperato, mentre per la carica dovrebbe obbligatoriamente risiedere nella sede capoluogo di provincia; se sono state impartite disposizioni precise tal Ministero agli uffici dipendenti, circa la definizione dei reclami negli accertamenti dei profitti di guerra, i quali per le note disposizioni, nelle more della procedura vengono iscritti a ruolo esecutivo per il 50 per cento dell'importo accertato, senza una congrua dilazione per gli anni arretrati, mettendo in gravi difficoltà le ditte già duramente provate dalla attuale flessione dei prezzi; per conoscere, infine, se è a conoscenza che gli uffici del registro (ad esempio quello di Vasto) stanno effettuando degli accertamenti I.G.E. (imposta generale sull'entrata) con metodi empirici e talora assurdi, fino a giungere a delle cifre tanto sproporzionate alla reale situazione finanziaria attuale da provocare un vero panico tra i contribuenti, con conseguente chiusura delle aziende e rinuncia degli interessati alla loro attività e quindi grave danno finanziario per lo Stato ».

RISPOSTA. — « Il procuratore superiore delle imposte dirette Conti Giovanni, con l'incarico delle funzioni ispettive per la provincia di Chieti, è stato finora autorizzato a risiedere a Vasto a motivo della deficienza di alloggi nella sede di Chieti.

« Con recente disposizione dell'Ispettorato compartimentale di Ancona il Conti è stato

invitato a trasferirsi nel capoluogo, ove si renderà disponibile un appartamento lasciato libero da altro funzionario.

« Circa la definizione dei reclami contro gli accertamenti dei profitti di guerra, si fa presente che la competente Direzione generale per la finanza straordinaria ha già impartito opportune disposizioni agli uffici distrettuali delle imposte dirette per la sollecita istruttoria dei reclami avverso gli accertamenti per profitti di guerra e il sollecito invio degli stessi alle Commissioni amministrative per il giudizio di merito.

« Inoltre le Intendenze di finanza sono state autorizzate a concedere, nei casi meritevoli di considerazione, opportune facilitazioni nel pagamento dello straordinario tributo.

« Per quanto concerne l'imposta generale sull'entrata, si osserva quanto segue.

« Per alcune categorie di entrate, tra cui quelle dipendenti dalle vendite al minuto e dalle prestazioni di dettaglio, dal 1° gennaio 1947, l'imposta si corrisponde in abbonamento in base agli introiti conseguiti da denunciarsi dai contribuente e soggetti a controllo da parte della finanza, ciò in dipendenza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo presidenziale 27 dicembre 1947, n. 469.

« Nel passaggio al sistema d'imposizione attualmente in vigore, che si basa sulla effettiva attività economica dei contribuenti, si è verificato un apparente maggior aggravio tributario. Apparente aggravio, perché, in effetti, il contribuente non ha subito, né subisce, alcun ingiustificato prelievo d'imposta, che del resto riversa sul consumatore, ma è stato chiamato a corrispondere all'Eriario quanto ad esso dovuto in misura più rispondente alla realtà.

« Tuttavia, l'Amministrazione, preoccupata delle ripercussioni che si sarebbero verificate con l'entrata in vigore della nuova norma legislativa, consigliò agli uffici di usare prudenza e mitezza nel primo anno di applicazione, criteri questi che sono stati largamente seguiti, pur di fronte alla necessità di rivedere e rettificare le dichiarazioni dei contribuenti, i quali, nella grandissima generalità, hanno ritenuto opportuno denunciare cifre addirittura irrisorie.

« D'altra parte è da tener presente che le norme legislative vigenti e più ancora quelle in corso di pubblicazione, offrono ai contribuenti la possibilità di tutelare i propri interessi attraverso le Commissioni delle imposte, democraticamente costituite, nei due gradi di giurisdizione previsti.

« Ad ogni modo, per quanto particolarmente concerne i lamentati inconvenienti, si sono chieste specifiche informazioni alla Intendenza di finanza di Chieti dalla quale dipende l'ufficio del registro di Vasta per i provvedimenti del caso ».

*Il Sottosegretario di Stato
per le finanze*
MALVESTITI.

COTELLESA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non creda opportuno, per il personale insegnante di scuole medie che, comandato nella nuova sede di servizio della data dello sfollamento abbia prestato ininterrottamente servizio lodevole, non abbia potuto raggiungere la propria sede, anche se ciò comporti passaggio di ruolo.

« Tale provvedimento riguarderebbe pochi insegnanti, costretti da forza maggiore in dipendenza di eventi bellici a rimanere in tali sedi ».

RISPOSTA. — « Non si ravvisa opportuno trasformare il « comando » in trasferimento definitivo, se non mediante un trasferimento disposto in base alle norme che regolano il movimento del personale il quale viene disposto con procedura analoga a quella dei veri e propri concorsi per titoli, e ciò per non ledere le legittime aspettative degli altri aspiranti.

« Anche coloro che fruiscono provvisoriamente di un comando devono, quindi, partecipare al movimento annuale, alle stesse condizioni dei colleghi, che non hanno chiesto od ottenuto tale eccezionale beneficio ».

Il Ministro
GONELLA.

COVELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se corrisponde a verità l'incredibile notizia diffusasi in questi giorni negli ambienti giudiziari, secondo la quale la Corte d'appello di Roma, dopo aver redatto e sottoscritto la sentenza con la quale accoglieva il ricorso presentato da un senatore discriminato dall'Alta Corte di giustizia contro il provvedimento con cui era stato cancellato dalle liste elettorali, sotto pretesto delle cariche da lui antecedentemente ricoperte di deputato e consigliere nazionale, sarebbe stata obbligata con illecite inframmettenze a ritornare sulla sua decisione e a respingere il ricorso, confermando il provvedimento che la commissione mandamentale di Roma ave-

va preso in obbedienza a istruzioni impartite dal Ministero dell'interno, contrastanti con le disposizioni di legge in vigore ».

RISPOSTA. — « La notizia, cui accenna l'onorevole interrogante non ha alcun fondamento, perché non corrisponde al vero che una sentenza già redatta e sottoscritta, dalla Corte di appello di Roma, in materia elettorale, sia stata successivamente modificata e sostituita da altra decisione.

« Non sussistendo il preteso fatto, cade ogni ingiusta supposizione di illecite inframmettenze; e ciò a prescindere dal fatto che la decisione cui si accenna fu presa e sottoscritta da magistrati degnissimi, e superiori ad ogni sospetto ».

Il Ministro
GRASSI.

CRISPO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere per quali ragioni non è stata ancora soddisfatta la richiesta degli impiegati e degli insegnanti del comune di Camposano (Napoli), relativa all'aumento carovita, data la distanza del detto comune da Napoli, superiore ai 30 chilometri, mentre si è, invece, provveduto all'aumento suddetto per gli impiegati di altri comuni ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha provveduto a segnalare al Ministero del tesoro, per i provvedimenti di competenza ai sensi del penultimo comma dell'articolo 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, la richiesta dei pubblici impiegati residenti nel comune di Camposano, intesa ad ottenere l'aumento della aliquota della indennità di carovita in misura uguale a quella corrisposta nel capoluogo di provincia ».

Il Ministro
SCELBA.

CRISPO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere le ragioni per le quali il comando generale dell'Arma dei carabinieri (ufficio personale sottufficiali e truppa) disponeva, con provvedimento in data 29 settembre 1947, il collocamento in congedo per il 31 dicembre 1947 dei sottufficiali richiamati e trattenuti delle classi dal 1892 a quella del 1895 inclusa.

« Tale provvedimento colpisce circa 800 marescialli e crea una inesplicabile diversità di trattamento tra la condizione degli stessi e quella dei sottufficiali dell'esercito, della pubblica sicurezza e della guardia di finanza ».

RISPOSTA. — « 1°) Le ragioni per le quali il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha emanato il provvedimento al quale si riferisce l'onorevole interrogante, derivano dal fatto che le disposizioni vigenti regolano la cessazione dal servizio dei sottufficiali dei carabinieri in base al raggiungimento dei limiti di servizio, anziché di quelli d'età come avviene invece per i sottufficiali delle altre armi dell'Esercito.

2°) È già stata presa però in esame la possibilità di estendere anche ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri il criterio del limite di età. (La questione è ancora in corso di trattazione).

3°) Il congedamento previsto per il 31 dicembre 1947 al quale si riferisce l'onorevole interrogante; è stato già sospeso, fino a nuovo ordine, nei confronti dei sottufficiali richiamati e trattenuti appartenenti alle classi 1893, 1894 e 1895; per quei sottufficiali cioè che non avranno compiuto a quella data il 55° anno di età ».

Il Ministro
FACCHINETTI.

CRISPO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere per quali ragioni, pur avendo l'onorevole Ministro assicurato personalmente l'interrogante di avere disposto la riapertura della sezione distaccata in Meta di Sorrento del liceo-ginnasio di Castellammare di Stabia, il Provveditorato agli studi di Napoli non solo non ha eseguito la disposizione, ma dichiara di ignorarla ».

RISPOSTA. — « Fin dal 24 novembre 1947, il competente Provveditorato agli studi è stato telegraficamente autorizzato a far funzionare anche per l'anno accademico corrente, la sezione staccata del Liceo ginnasio di Meta di Sorrento ».

Il Ministro
GONELLA.

CRISPO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se e quali norme intenda emettere per adeguare il prezzo di affrancazione dei fondi concessi in enfiteusi al valore attuale dei fondi stessi.

« Il provvedimento è della maggiore urgenza, dato il numero delle procedure di affrancazione in corso, a norma delle disposizioni del Codice civile, non più rispondenti alle mutate condizioni del mercato ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha predisposto lo schema di un provvedimento legi-

slativo in ordine alla revisione dei canoni enfiteutici. Sulla proposta fatta dovrà pronunciarsi il Consiglio dei Ministri ».

Il Ministro
GRASSI.

CRISPO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere come si concilia la circolare n. 85, del luglio 1932, circa il conferimento dell'incarico per l'insegnamento della storia dell'arte nei licei classici, col bando di concorso per l'abilitazione all'insegnamento stesso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 14 luglio 1947, supplemento n. 2.

« Per vero, mentre a norma della circolare sono da preferire quali ispettori ai monumenti gli ingegneri civili, ecc., vengono, invece, giusta il bando suddetto, ammessi agli esami di abilitazione soltanto i laureati in lettere e filosofia.

« Per sapere, inoltre, se ritenga opportuno vietare il cumulo degli incarichi e delle supplenze, specie in istituti o provveditorati diversi, per dare maggiori possibilità d'impiego agli eventuali aspiranti ».

RISPOSTA. — « La circolare n. 85 del 31 luglio 1931, alla quale fa riferimento l'onorevole interrogante dettava istruzioni per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole medie per l'anno scolastico 1931-32 e aveva quindi efficacia limitata al suddetto anno scolastico.

« Comunque non vi è incompatibilità fra le norme della suddetta circolare, nella parte che si riferisce al conferimento degli incarichi di storia dell'arte, e il bando di concorso-esame di Stato per l'abilitazione all'insegnamento della suddetta disciplina. Infatti la circolare n. 85 elencava la categoria di persone alle quali, in mancanza di aspiranti iscritti all'albo professionale (e cioè abilitati) potevano essere conferiti gli incarichi d'insegnamento.

« Il bando di concorso-esame di Stato, stabilisce, invece, le condizioni per il conseguimento della abilitazione. I titoli di studio che danno adito a detto esame sono indicati nelle tabelle approvate con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229 e sono la laurea in lettere o la laurea in filosofia, o qualunque altra laurea speciale rilasciata dalla Facoltà di lettere e filosofia.

« La esclusione di altri titoli di studio e in particolare delle lauree in ingegneria e architettura dipende dal fatto che l'insegna-

nento della storia dell'arte nei licei non ha carattere tecnico, ma carattere storico e culturale.

« In ordine all'ultimo punto della interrogazione, si fa presente che il paragrafo 24 dell'ordinanza 31 maggio 1947 vieta l'attribuzione d'incarichi e supplenze in più di due scuole e per più di 18 ore d'insegnamento. La disposizione è diretta appunto a impedire il cumulo degli incarichi per dare maggiore possibilità d'impiego ad altri aspiranti, compatibilmente con le esigenze didattiche che non consentirebbero, in ogni caso, il frazionamento eccessivo delle ore ».

Il Ministro
GONELLA.

CRISPO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere, se prima di porre in congedo i numerosi ufficiali dei carabinieri che, non potendo essere promossi durante la guerra, hanno raggiunto il 47° anno di età col grado di capitano, non creda opportuno farli presentare alle prove di esame, per evitare che benemeriti ufficiali, devoti alla Repubblica, siano ingiustamente colpiti da un immeritato provvedimento ».

RISPOSTA. — « 1°) Il limite di età per i capitani dei carabinieri è stato già notevolmente aumentato dal decreto legislativo luogotenenziale 26 agosto 1945, n. 639, che l'ha portato da 48 a 50 anni.

2°) Per ora, nulla fa ritenere imminente il collocamento in congedo dei capitani già transitati o che transiteranno prossimamente nella riserva per il compimento del 50° anno di età dato che le eccezionali esigenze di servizio del momento impongono di trattenerli alle armi fino a cessato bisogno.

« 3°) Gli esami e gli esperimenti obbligatori e facoltativi previsti dalla legge di avanzamento sono sospesi. Il Ministero della difesa, Esercito, informa, peraltro, l'onorevole interrogante che se anche fossero subito ripristinati, ad essi, non potrebbero partecipare gli ufficiali già colpiti dai limiti di età, e transitati nella riserva vietandolo le leggi sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali, leggi comuni a tutte le armi dell'Esercito ».

Il Ministro
FACCHINETTI.

CRISPO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere le ragioni per le quali non è stata ancora corrisposta agli ufficiali provenienti

dal servizio permanente effettivo ed attualmente collocati nella riserva, l'indennità di buona uscita, alla quale gli stessi hanno diritto dopo anni di lodevole servizio prestato ».

RISPOSTA. — « La questione cui si riferisce l'onorevole interrogante è stata oggetto di esame sin dal 1945, in seguito ad interessamento dei tre Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica.

« In sostanza la lamentata mancata corresponsione della indennità di buonuscita agli ufficiali provenienti dal servizio permanente effettivo collocati nella riserva, ha origine dal fatto che non si può procedere al pagamento di detta indennità — anche sotto forma di anticipazione — prima che sia registrato dalla Corte dei conti il decreto di collocamento a riposo.

« Tale principio è stato ribadito anche di recente dal Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

« L'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i dipendenti statali, interessato da questo Ministero ai fini di ottenere uno sveltimento ed una semplificazione del pagamento di detta indennità, ha fatto conoscere che è allo studio un provvedimento legislativo, in base al quale il pagamento di che trattasi verrebbe sganciato dalla liquidazione della pensione e pertanto potrebbe essere effettuato indipendentemente dalla registrazione presso la Corte dei conti del decreto di collocamento a riposo ».

Il Ministro
FACCHINETTI.

CRISPO, BOZZI, MARTINO GAETANO, VILLABRUNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se nella costituzione dell'organico relativo alle insegnanti di scuole materne, non creda opportuno di estendere il beneficio del passaggio alle scuole elementari per le maestre di asilo, vincitrici di concorsi precedenti per titoli ed esami alle scuole elementari, come già si praticò col regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 11 (articolo 6), abrogato e successivamente senza plausibili motivi ».

RISPOSTA. — « La presente interrogazione è intesa ad ottenere che le maestre delle scuolematerne, le quali in passato sostennero un concorso per posti di maestra elementare, siano ora sistemate in ruolo come maestre elementari senza obbligo di sostenere un nuovo concorso.

« È anzitutto da notare che nella interrogazione stessa si parla di vincitori di concorso, ma è chiaro che con tale denominazione si vuole fare riferimento a maestre che, nei concorsi per le scuole elementari, riportarono la dichiarazione di idoneità: se, infatti, le maestre in parola fossero state realmente vincitrici, esse già si troverebbero a far parte dei ruoli delle scuole elementari.

« La condizione delle maestre di asilo infantile, che si trovano ad aver riportato la dichiarazione di idoneità in un concorso per esame a posti di insegnante elementare, non è diversa da quella degli insegnanti che non hanno alcun posto di ruolo e conseguirono una idoneità in un concorso di maestre elementari sostenuto in passato.

« Per questi maestri idonei si è provveduto col decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, che all'articolo 2, lettera d), prevede un concorso per soli titoli (e quindi senza prove d'esame) per i maestri che nelle prove di un precedente concorso a posti di maestro elementare riportarono una votazione non inferiore ai sei decimi, ossia la semplice sufficienza.

« Nella esistenza di un provvedimento, quale è quello ora accennato, che mira appunto alla sistemazione in ruolo, senza nuovi esami di concorso di tutti i maestri riusciti idonei in un concorso precedente, non si vede la opportunità di altri provvedimenti che siano limitati alle maestre di asilo infantile, anch'esse idonee in concorsi magistrali.

« Gli onorevoli interroganti fanno un accenno all'articolo 6 del regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 11, col quale fu stabilito che le maestre degli asili infantili dei comuni che allora avevano la autonomia scolastica potevano essere assunte, se esistevano determinate condizioni, nei ruoli dei maestri elementari degli stessi comuni, dai quali dipendevano.

« Ma in proposito è da rilevare che, a parte la considerazione che oggi più non esistono comuni con l'autonomia scolastica e quindi la disposizione invocata si trova ora di fronte ad un diverso ordinamento; la disposizione stessa aveva un carattere eccezionale, rispondente alle particolari condizioni contingenti del personale insegnante degli asili infantili comunali di quel tempo.

« Ciò stante, non si ravvisano elementi tali da ritenere opportuno che venga richiamata in vigore la disposizione in parola.

Il Ministro
GONELLA.

CUOMO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Sulle attuali funzioni della pretura di Camerota, che rispondono tardi e male o, purtroppo, non rispondono che soltanto di nome, agli elementari e insopprimibili bisogni di giustizia dei cittadini del comune di San Giovanni a Piro, costretti ad adire quell'Ufficio giudiziario mandamentale; e sulla necessità, tanto imperiosa quanto improrogabile, di istituire una sezione della pretura di Camerota nel capoluogo del comune di San Giovanni a Piro, in accoglimento dei voti incessanti — sempre fiduciosamente formulati e non mai esauditi — della popolazione, costretta a subire intollerabili disagi e ad affrontare inaudite difficoltà, per usufruire, a scartamento molto ridotto, dei servizi, di cui dovrebbero, per legge, essere, invece, garantiti, pronti e pieni, gli adempimenti. Crede, l'interrogante, che le autorità cui spetta disciplinare, per ragioni di competenza, e vigilare, con senso d'illuminata responsabilità, servizi di tanta importanza e di estrema delicatezza, come quelli che riguardano l'Amministrazione della giustizia, non possono, non debbano, assolutamente, prescindere dal seguirne da vicino l'andamento e controllarne le raggiunte e raggiungibili finalità in rapporto alle speciali condizioni dei luoghi e alle peculiari contingenze di fatto, in cui i servizi stessi si svolgono ed attuano. E, però, non possono, nella specie, non considerare:

a) che i cittadini del comune di San Giovanni a Piro rappresentano i tre quarti degli utenti della pretura di Camerota;

b) che il capoluogo del suddetto comune dista dalla pretura di Camerota ben 36 chilometri, in sola andata: e le frazioni di Scario e Bosco ne distano, rispettivamente, 45 e 31 chilometri;

c) che scarsi e non sempre disponibili, sono i mezzi privati di locomozione, e poco agevole, se non « impraticabile », si presenta la viabilità;

d) che ai cittadini di San Giovanni a Piro, costretti ad adire la pretura di Camerota, non è possibile, specie durante la stagione invernale, attendere, presso l'Ufficio giudiziario al disbrigo delle proprie incombenze a compiere, nella stessa giornata, il viaggio andata e ritorno dalla propria residenza al detto Ufficio mandamentale e viceversa;

e) che ai cittadini stessi riesce difficilissimo, se non impossibile, fermarsi o, comunque, peggio, pernottare nel comune di Ca-

merota, che sprovvisto di ogni risorsa, non offre né trattorie né alberghi.

« Aggiunge, inoltre, l'interrogante, che l'invocata istituzione non solo non implica maggiori spese (da parte dello Stato, ma può essere, invece, attuata con relativa economia — il che non guasta — perché l'indennità dovuta al pretore per presiedere la sezione autonoma rappresenta per la Finanza dello Stato un onere inferiore a quello oggi sostenuto per la corresponsione ai testimoni delle diarie maggiorate ai sensi e per gli effetti della disposizione 1° febbraio 1946, n. 89 e 27 giugno 1946, n. 18.

« E, però, può dirsi che tutto concorra all'accoglimento dei voti incessanti della popolazione di San Giovanni a Piro, di cui l'Amministrazione del comune è fedele ed autorevole interprete ».

RISPOSTA. — « La pratica per la istituzione nel comune di San Giovanni a Piro di una sede distaccata della pretura di Camerota, è in corso di istruttoria, presso la Corte di appello di Napoli.

Il Ministro
GRASSI.

CUOMO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere i motivi per i quali — col riattivarsi dei servizi ferroviari dopo il 9 settembre 1943 — non fu ripristinata, a uso e vantaggio dei viaggiatori, la fermata dei treni diretti 80, 81, 83, 86, in transito per la stazione di Pisciotta.

« L'interrogante crede, pertanto, non trascurabile il rilievo che la fermata dei treni suindicati alla stazione ferroviaria del comune di Pisciotta — che è capoluogo di mandamento, in cui oltre che la pretura, hanno sede gli uffici finanziari e la direzione didattica delle scuole elementari — assume particolare importanza, e sopprimerla rappresenta un vero danno per i cittadini residenti e per quanti hanno relazione con quel centro d'affari ».

RISPOSTA. — « È esatto che fino all'anno 1940 fermavano nella stazione di Pisciotta due coppie di treni diretti, ma faccio notare all'onorevole interrogante che anteguerra circolavano fra Napoli e Reggio Calabria sei coppie di treni fra diretti e direttissimi, mentre oggi ne circolano solo tre coppie, delle quali disimpegna il servizio viaggiatori a Pisciotta soltanto quella coppia, la cui impostazione può dare maggiore affidamento di giovare alle necessità di quella località, e pre-

cisamente quella costituita dai treni 87 e 82, mentre gli altri treni transitano in ore ancor più notturne e quindi poco adatte al servizio di una località che dista qualche chilometro dalla stazione. Assicuro però che, prevedendosi per il prossimo nuovo orario generale 9 maggio l'aumento di una coppia di treni sulla linea Tirrena sarà tenuta presente la segnalazione dell'onorevole interrogante per trovar modo di soddisfarla nella migliore situazione che verrà a crearsi con l'attivazione del nuovo orario generale ».

Il Ministro
CORBELLINI.

CUOMO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dei lavori pubblici, e della difesa.* — « Per sapere — dopo aver ricordato che tutto il vasto territorio del comune di Montecorvino Rovella fu centro della zona di sbarco delle truppe anglo-americane e che già soltanto per effetto di tale sua posizione, dovette subire danni gravi ed incalcolabili alle fabbriche dei centri abitati e delle dipendenze agricole, con parziali e generali distruzioni di opere pubbliche di grande importanza, sia nel maggiore centro sia nei minori delle frazioni contermini su cui si scatenò l'ira devastatrice di bombardamenti terrestri, aerei e navali ed infuriò lo spirito di rappresaglia delle popolazioni in continuità di lotte disperate — se e quando intendano, con organicità di progetti tecnici e di piani finanziari, all'uopo studiati nei concetti informativi e nelle modalità esecutive di dettagli, provvedere alla complessa opera riparatrice che quelle terre, specialmente danneggiate e quei cittadini, duramente colpiti nei beni e negli averi, invocano incessantemente con grande fiducia nell'azione del Governo.

« Rileva, sul proposito, l'interrogante, che improrogabili si impongono ormai gli interventi governativi, perché — tra l'altro — la fognatura e la rete stradale nella frazione di San Martino, completamente sconvolte, siano restituite al primitivo stato di assetto e di efficienza; il cimitero e la chiesa parrocchiale della Santissima Annunziata, colpiti da scoppi di bombe e spostamenti d'aria, possano, con adeguate riparazioni dei danni subiti, tornare alle funzioni cui furono destinati dalla religione degli avi; la rete stradale del capoluogo alla frazione Bellizzi, divenuta impraticabile per l'enorme traffico di carri pesanti cui fu sottoposta; sia rimessa in condizioni da poter assolvere i nuovi compiti della ripresa agricola e della ricostruzione industriale cui

debbono attendere le masse operaie costrette a spostarsi giornalmente dalle rispettive dimore ai luoghi dove è richiesta la loro opera.

« Crede, pertanto, l'interrogante, che sia doveroso, infine, insistere, ancora una volta, sulla invocata restituzione al Comune dei loro beni espropriati per l'aeroporto di Pontecagnano, dal Ministero dell'aviazione ed attualmente occupati dall'Arar: essendo, da un lato, cessate le ragioni eccezionali che, in momenti eccezionali, potettero giustificare la richiesta ed il possesso ed essendo, d'altro lato, evidente l'utilità economico-finanziaria che dalla restituzione al comune di Montecorvino Rovella potrebbe derivare per la messa in valore di un'ampia zona di così ricche risorse ».

RISPOSTA. — « I terreni di proprietà del comune di Montecorvino Rovella non espropriati regolarmente sono stati già restituiti allo stesso Comune in data 30 settembre 1947, come da verbale, controfirmato dal sindaco.

« Di detti terreni solo una parte sono occupati tuttora dall'Arar e verranno da quest'ultima direttamente restituiti non appena sarà proceduto allo sgombero dei materiali ivi accantonati dagli Alleati.

« Quanto alla richiesta di retrocessione dei terreni regolarmente espropriati, già appartenenti al menzionato Comune, e facenti ormai parte del demanio pubblico, significasi che non sussiste il diritto alla retrocessione medesima e non possono pertanto essere restituiti agli ex proprietari.

« Peraltro, i terreni in questione necessitano per le esigenze dell'aeronautica militare ».

Il Ministro della difesa
FACCHINETTI.

DE MARIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda attuare a favore dei numerosi pazienti affetti da tubercolosi, assistiti dall'Istituto di previdenza sociale, che non trovano ricovero negli stabilimenti di cura per deficienza di posti; quali provvidenze, inoltre, vuol disporre per quelli che, clinicamente guariti, debbono essere dimessi dai luoghi di cura ».

RISPOSTA. — « In merito a quanto sopra questo Ministero fa presente che nel 1940, e cioè all'inizio della guerra, l'Istituto nazionale della previdenza sociale gestiva 49 ospedali sanatoriali e sanatori per un complesso di 16.200 posti letto, mentre altri erano in fase di avanzata costruzione.

« Per prepararsi all'inevitabile aumento della morbidità tubercolare e anche per compensare il mancato apporto delle case di cura requisite, l'Istituto, con misure di contingenza riuscì tuttavia, superando non poche difficoltà, attraverso l'aumento dei posti letto nei sanatori già in funzione e la trasformazione di colonie termali e convalescenziari, ad approntare altri 7650 posti letto. L'incalzare degli eventi bellici, con le conseguenti distruzioni, saccheggi e indiscriminate requisizioni operate dai tedeschi, ridussero peraltro il potenziale dell'Istituto, alla fine della guerra, a soli 14.800 posti letto effettivamente funzionanti.

« Questo Ministero non mancò di preoccuparsi tempestivamente della gravità della situazione, promuovendo ed appoggiando in tutti i modi le iniziative dell'Istituto specialmente dirette a rimettere in efficienza i sanatori danneggiati, e ad ottenere la derequisizione di quelli occupati da forze armate, di modo che alla data del 31 agosto 1947 l'Istituto disponeva già di 22.699 posti letto, e cioè 6500 in più rispetto periodo prebellico, ai quali se ne devono aggiungere altri 10.000 disponibili presso le case di cura convenzionate.

« Nonostante la predetta attività — che, tra l'altro, sul piano finanziario ha portato l'addossamento di oneri veramente ingenti — l'aumento costante del numero dei lavoratori assicurati e più ancora, purtroppo, l'aumento della morbidità, del 38 per cento più elevata di quanto lo fosse prima della guerra, ha determinato, nell'estate 1947, un turbamento nell'equilibrio fra richieste e disponibilità di ricovero, che nonostante l'ulteriore approntamento di 2000 posti letto avvenuta nell'anno indicato, non ha potuto ancora essere sanato, sebbene il fenomeno si presenti ora in fase lievemente decrescente.

« L'Istituto intanto non tralascia di svolgere la più intensa opera per superare questo increscioso stato di fatto, e si spera, entro breve tempo, di poter approntare altri 3000 posti letto.

« Recentemente, inoltre, l'Istituto stesso ha deciso di assumersi l'onere della degenza di quegli assicurati che dovessero provvedere per proprio conto al ricovero, in attesa che sia possibile portare a compimento il già predisposto piano di sviluppo che porterà il patrimonio ospedaliero sanatoriale a 26.200 posti letto, oltre ai 3000 del centro sanatoriale di Sondalo.

« Questo Ministero, infine, fin dal gennaio 1947 ha cercato di agevolare la dimissione dei

guariti o degli stabilizzati mediante la concessione di un sussidio post-sanatoriale nella misura di lire 200 giornaliere per 180 giornate, prorogabili per altre 90 quando le condizioni fisiche ed economiche dell'assistito lo rendano necessario. Si sta inoltre attentamente studiando la questione relativa alla riammissione al lavoro dei dimessi dai sanatori per guarigione, tenendo conto della diminuita efficienza lavorativa degli interessati, specie in rapporto a determinate attività e nei limiti consentiti dalla situazione generale della disoccupazione ».

Il Ministro
FANFANI.

DE MARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno, per evidenti ragioni di equità e di giustizia distributiva, estendere ai centri non capoluoghi di provincia, e che pure raggruppano vari ed importanti uffici statali, con numerosi dipendenti, e che hanno subito tra l'altro danni per effetti bellici al patrimonio edile, la facoltà di beneficiare delle costruzioni dell'I.N.C.I.S.; e se, a tal fine, non sia da modificare sostanzialmente il contenuto dell'articolo 345 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 tuttora in vigore ».

RISPOSTA. — (Vedasi l'identica risposta data all'interrogazione Clerici, a pag. 1333).

DE MERCURIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Perché rendendosi conto delle speciali condizioni in cui versano i laureati con sei anni di insegnamento di ruolo (nel terzo di ordinariato), voglia estendere anche nei loro confronti la possibilità di partecipare al concorso per direttore didattico, che si ritiene di imminente attuazione.

RISPOSTA. — « Dal tenore della presente interrogazione sembra che si richieda l'ammissione al prossimo concorso per posti di direttore didattico degli insegnanti laureati che non abbiano compiuto il triennio di ordinariato alla data del bando di concorso.

« In proposito è da tener presente che, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373 ai concorsi direttivi sono ammessi:

a) i maestri abilitati alla vigilanza scolastica o laureati in pedagogia o in materie letterarie che siano da almeno tre anni ordinari;

b) i maestri elementari che, sforniti di uno dei titoli di cui sopra, abbiano almeno dodici anni di servizio.

« Questa disposizione di legge, per la parte che si riferisce alla lettera a), deve essere, evidentemente, interpretata nel senso che il requisito dei tre anni di servizio in qualità di ordinario deve essere posseduto dagli interessati all'atto della presentazione della domanda di ammissione al concorso.

« Ciò per un principio generale al quale l'Amministrazione si attiene nell'espletare i concorsi ed al quale non si può derogare: una deroga a tale principio andrebbe a danno del legittimo interesse di chi, in regola alla data di presentazione della domanda e riuscito idoneo nel concorso, si vedesse preceduto nell'elenco dei vincitori da un altro aspirante che non avesse compiuto i tre anni di servizio in qualità di ordinario alla data predetta ».

Il Ministro
GONELLA.

DE MERCURIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga opportuno disporre che, per i prossimi concorsi di abilitazione per il magistero professionale per la donna, analogamente ai concorsi magistrali, siano sede di esami tutti i provveditorati agli studi ».

RISPOSTA. — « In relazione alla richiesta formulata dall'onorevole interrogante, che, cioè, anche per i concorsi-esami di Stato di abilitazione per il magistero professionale per la donna vengano stabilite sedi di esami presso tutti i provveditorati agli studi, si deve preliminarmente rammentare che le sedi delle prove scritte e grafiche dei concorsi esami di Stato per l'insegnamento medio sono indicate nei relativi bandi, cui non è ora possibile apportare modificazioni di sorta, essendo scaduto, fin dal 20 ottobre ultimo scorso, il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi stessi.

« Ad ogni modo, anche a prescindere da tale considerazione, per quanto riguarda in particolare i concorsi-esame di Stato per l'insegnamento nelle scuole di magistero professionale per la donna non ricorrerebbero le condizioni per la eventuale istituzione di sedi provinciali di esami, trattandosi, come è noto, di concorsi ai quali partecipa normalmente un numero di concorrenti molto esiguo ».

Il Ministro
GONELLA.

DI FAUSTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ravvisino l'urgenza di procedere allo svincolo dei centri minori dalle norme del regolamento edilizio per le costruzioni scolastiche. L'applicazione di quel regolamento unico per tutte le regioni, le città ed i villaggi, si risolve anzitutto a danno del carattere pittoresco delle nostre borgate e, comportando oneri gravissimi, compromette il necessario più vasto sviluppo della edilizia scolastica, deficientissima particolarmente nelle borgate rurali e montane, per le quali le nuove costruzioni dovrebbero aderire alle effettive modeste necessità locali, pure rispondendo alle fondamentali esigenze igienico-sanitarie.

RISPOSTA. — « È da premettere che non risulta che, da parte dei comuni, si sia tralasciato di intraprendere le ricostruzioni di edifici scolastici a causa delle prescrizioni e vincoli contenuti nelle norme per la compilazione dei progetti per le scuole elementari e preelementari, approvato con decreto ministeriale 27 maggio 1940, n. 875.

« Il notevole rallentamento nella costruzione degli edifici scolastici è dovuto piuttosto all'aumentato costo di essa, che ha elevato la spesa per aula da lire 100.000 quale era nel 1939, alle attuali lire 2.000.000.

« Le norme di cui si è fatto cenno, dettate da una apposita Commissione di esperti in edilizia, di pedagogia ed in igiene, tendono ad ottenere che la casa della scuola sia di solida costruzione, di bello aspetto ma semplice, bandita ogni superflua decorazione così nell'esterno come nell'interno del fabbricato.

« Comunque, questo Ministero, da parte sua, non ha nulla in contrario a che in occasione di un eventuale aggiornamento delle norme in parola, sia esaminata l'opportunità di modificarle in conformità dei suggerimenti che possano essere dati da esperti della materia ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*

CANEVARI.

DI FAUSTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per chiedere se — dato che la rappresentanza unitaria ed autonoma delle forze dell'arte e del pensiero, realizzabile con l'unità sindacale o con l'intesa fra le libere associazioni, è indispensabile alla tutela di quelle forze e ad una saggia azione di Governo, e dato che tale rappresentanza, per malaugurata incomprensione fra Nord e Sud e per interferenze politiche, non è stata spon-

taneamente raggiunta — non ravvisi l'opportunità di convocare i rappresentanti delle principali Accademie storiche, dei grandi Istituti scientifici, delle organizzazioni a carattere sindacale e delle libere associazioni, al fine di studiare le forme e le norme di una loro rappresentanza unitaria, disponendo, nel frattempo, che non sia dato alcun riconoscimento ed alcuna sovvenzione a gruppi isolati, che pretendono di rappresentare gli intellettuali e gli artisti tutti d'Italia ».

RISPOSTA. — « La creazione di un organismo sindacale unitario, che accolga tutti gli artisti e gli uomini di pensiero è, di certo, una iniziativa che si sente sollecitare da più parti. Comunque, esiste già un Sindacato nazionale insegnanti degli Istituti di istruzione artistica, il quale ha carattere unitario e che tutela gli interessi degli organizzati nei loro rapporti con l'Amministrazione; inoltre si sta delineando un movimento tendente alla costituzione di un Sindacato belle arti per la tutela degli artisti delle arti plastiche e figurative, e si ha ragione di ritenere che, in un prossimo convegno che si terrà a Roma tra i rappresentanti di diverse Associazioni, sarà sollevata la questione dell'unificazione.

« Si fa però presente che non spetta al Ministero della pubblica istruzione di assumere l'iniziativa della pratica attuazione dell'auspicato organismo sindacale, in quanto a ciò si potrebbe giungere solo per spontanea adesione degli interessati. Tale iniziativa, infatti, non potrebbe partire dallo Stato, essendo ciò inammissibile in regime di libertà sindacale.

« Ad ogni modo, si assicura che il Ministero della pubblica istruzione non ha concesso, né intende concedere, alcuna sovvenzione ad organizzazioni sindacali del genere di quelle cui si accenna nell'ultima parte della presente interrogazione ».

Il Ministro
GONELLA.

DI FAUSTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere — date le precarie condizioni di gran parte delle opere di pittura del nostro patrimonio artistico, e date anche le insistenti voci su gravi danni che sarebbero stati arrecati da restauratori inesperti — se l'Istituto centrale del restauro abbia effettivamente risposto alle precise finalità per le quali fu creato, cioè: esecuzione e controllo del restauro, studio dei mezzi tecnici per la migliore conservazione delle opere, scuola del restauro.

« Si chiede inoltre, se il rendimento dell'Istituto giustifica la vasta attrezzatura tecnica e l'onere finanziario che comporta ».

RISPOSTA. — « 1°) L'Istituto centrale del restauro fu inaugurato nel 1941, mentre già la guerra infieriva e vi erano difficoltà di approvvigionamenti di materie prime e di personale. Dal 1941 al 1943 condusse lavori molto importanti come il consolidamento e la pulitura di tutti gli affreschi della Basilica superiore di Assisi (eccettuato il ciclo giottesco), il restauro di un gruppo di dipinti di Antonello da Messina, il distacco di una parte degli affreschi del Chiostro Verde a Firenze e del Chiostro del Carmine pure a Firenze, e copiosi altri restauri a tela e a tavole. Il controllo del restauro fu esperito solo nei casi in cui lo richiedeva la Direzione generale delle Antichità e Belle Arti, perché la legge istitutiva non attribuisce questo controllo automaticamente all'Istituto.

2°) Circa lo studio dei mezzi tecnici per la migliore conservazione delle opere, fin dall'inizio si cominciò lo studio per sostituire l'uso di colle animali, e per nuovi metodi di consolidamento degli affreschi, nonché nuovi sistemi di parchettature, ecc. Questi studi, per quanto ovviamente ostacolati e interrotti per la guerra, sono stati subito ripresi.

« All'Istituto si deve l'aver sperimentato l'uso dei composti della cellulosa per gli affreschi e diversi altri sistemi dei quali sarà pubblicato quanto prima un largo cenno illustrativo.

3°) La Scuola del restauro cominciò a funzionare nel 1942 e continua a funzionare regolarmente: si trova già al secondo corso. I risultati della Scuola sono stati ottimi, e dall'Istituto escono restauratori completi.

4°) Rispetto all'attività svolta dopo la guerra e cioè dal giugno 1944, si fa presente che l'Istituto si venne a trovare nelle più grandi difficoltà di personale, e per quanto l'Istituto fosse apprezzatissimo dalle autorità alleate, in gravi ristrettezze finanziarie.

« In tale epoca l'Istituto cominciò quel lavoro di ricomposizione dei frammenti di affreschi, che ormai costituisce fonte di ammirazione per il mondo intero, visto che i pezzi ricomposti furono esposti negli Stati Uniti e a Parigi e nessuno ormai ignora gli straordinari risultati raggiunti. Le pubblicazioni nelle riviste di tutto il mondo lo dimostrano eloquentemente.

« Attualmente sono in corso la ricomposizione del Mantegna e moltissimi altri lavori e dato che questo Ministero ha deciso di in-

crementare l'attività dell'Istituto, questa è destinata a sempre maggiormente estendersi. Si ricordi infine che anche il restauro del Cenacolo è stato affidato e viene condotto dall'Istituto. Ma si tenga presente, a questo proposito, che l'Istituto non ha competenza territoriale e che compie soltanto i restauri che il Ministero gli affida.

5°) Circa infine il rendimento dell'Istituto e l'onere finanziario che comporta, si fa presente che, fino all'anno in corso, il bilancio dell'Istituto è stato semplicemente di lire 235.000, somma che non consentiva neppure la manutenzione degli impianti. Le spese per i restauri si limitavano alle materie necessarie e venivano concesse volta per volta.

« In quanto all'attrezzatura a suo tempo predisposta è attualmente di valore incalcolabile, essa permette tutte quelle ricerche scientifiche e sussidiarie, che sono indispensabili per il restauro scientifico e che danno in questo campo al Governo italiano un primato che ormai è indiscutibilmente riconosciuto anche all'estero ».

Il Ministro
GONELLA.

DI FAUSTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per chiedere se non ritenga opportuno che gli assistenti delle accademie e dei licei artistici vengano scelti dai titolari di cattedre esclusivamente entro i termini di una graduatoria — come già avviene per gli incarichi — graduatoria compilata dai presidenti e dai direttori degli istituti suddetti, in base al valore artistico dei candidati ed ai loro meriti didattici ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero, al fine di migliorare i criteri di nomina degli assistenti nelle Accademie di belle arti e nei licei artistici, ha da tempo posto allo studio apposite norme che, nella sostanza, coincidono con quanto richiesto dall'onorevole interrogante.

« Tali norme potranno trovare opportuna sede nel provvedimento legislativo, pure in corso di studio, relativo alla più ampia questione del riordinamento degli Istituti di istruzione artistica ».

Il Ministro
GONELLA.

DI FAUSTO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.* — « Per chiedere se in considerazione del precipitare degli eventi in Cirenaica e dell'incalzante evoluzione della situazione in Tripolitania, non ritengano improrogabile, l'in-

vio a Tripoli di una personalità italiana di alto prestigio col compito di assicurare la stabilità di cordiale comprensione fra i nostri connazionali ed il mondo arabo — nel riconoscimento delle legittime aspirazioni politiche di queste — e per consolidare la garanzia di rispetto dei diritti acquisiti dagli italiani attraverso il lavoro e la concordia con i nativi, alla quale si deve l'ammirata elevazione economica e sociale del Paese ».

RISPOSTA. — « Il Governo italiano segue con la massima attenzione la situazione in Libia anche in relazione all'arrivo in quella regione della Commissione d'investigazione delle Quattro Potenze e ai lavori di quest'ultima. Il Ministero affari esteri è in contatto col Governo britannico per tutto quanto riguarda la sicurezza dei connazionali e la libertà delle consultazioni; e risulta che gli organi responsabili inglesi hanno adottato misure atte a mantenere l'ordine pubblico onde evitare il ripetersi di dolorosi episodi verificatisi altrove.

« Il Governo italiano ha testè precisato in una dichiarazione ai delegati delle quattro Potenze il proprio punto di vista sulla questione libica in modo da assicurare la più cordiale comprensione e collaborazione fra i nostri connazionali e il mondo arabo, nel riconoscimento delle legittime aspirazioni di tutte le popolazioni della Libia tra le quali, accanto a quelle originarie del territorio e quelle in esso immigrate nel corso delle epoche trascorse, sono da annoverarsi quelle italiane che col loro lavoro e le loro creazioni hanno dato al progresso del territorio stesso il più costruttivo contributo ».

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA.

DI FAUSTO. — *Ai Ministri del tesoro e del bilancio.* — « Per sapere se risponde a verità la notizia secondo la quale il personale del Poligrafico dello Stato si sarebbe rifiutato di procedere alla stampa del fascicolo della *Gazzetta Ufficiale* contenente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico stesso, e si sia poi indotto a dar corso alla pubblicazione in seguito a formale promessa che le disposizioni concernenti un limitato intervento dei rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione, sarebbero state modificate nel senso desiderato dal personale medesimo.

« Nell'occasione si desidera conoscere se il Governo non ravvisi l'opportunità di rendere la stampa delle carte valori e quella delle

leggi dello Stato indipendenti da intollerabili interventi esterni, incompatibili con la delicatezza della materia e col principio di sovranità dello Stato ».

RISPOSTA. — « Effettivamente, durante la stampa della *Gazzetta Ufficiale* n. 243, che contiene il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 22 settembre 1947, n. 1105, le maestranze della officina « Gino Capponi » effettuarono uno sciopero di due ore, dalle 13,30 alle 15,30, per protestare contro le norme contenute nello stesso provvedimento recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato. Tale sospensione ebbe seguito anche presso l'Officina carte valori di piazza Verdi.

« Il lavoro venne ripreso verso le ore 16 e la pubblicazione della *Gazzetta* venne effettuata regolarmente.

« Le norme del decreto legislativo n. 1105 del 22 settembre 1947 sono intese a creare quelle condizioni di sicurezza ed indipendenza di funzionamento cui accenna l'onorevole interrogante ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
PETRILLI.

DI FAUSTO, CONDORELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per chiedere se gli è noto come da dieci anni — per mancati concorsi e non intervenuti avanzamenti — il personale medico della previdenza sociale ha visto bloccato la sua carriera, che nello stesso periodo di tempo avrebbe dovuto svolgersi, invece, quasi totalmente.

« Per conoscere, inoltre, se non appaia doveroso procedere all'avanzamento di grado del personale medesimo ai posti che praticamente già ricopre, in considerazione anche del senso di sacrificio e di responsabilità dimostrato nel difficile periodo trascorso, nel quale la retribuzione del personale manuale e salariato si è pressoché adeguata a quella del personale sanitario.

« Di questa anormale situazione avrebbe dovuto preoccuparsi la Direzione generale dell'Istituto, la quale, invece, attraverso tergiversazioni vani, ha dimostrato assoluta incomprensione delle elementari esigenze dell'alto personale dell'Istituto, che, nella sua dignità, non ha mai neppure acceduto alla minaccia di agitazioni ».

RISPOSTA. — « Per venire incontro alle richieste del personale medico dell'Istituto na-

zionale della previdenza sociale dirette ad ottenere una definitiva sistemazione e quindi la riapertura dei concorsi da parte dell'Istituto predetto in deroga al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, questo Ministero interessò a suo tempo l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica perché predisponesse un apposito schema di provvedimento legislativo.

« Detto schema, approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 1947, fu successivamente inviato alla prima Commissione parlamentare per l'esame di competenza la quale lo rinviò al Governo per l'ulteriore corso proponendo taluni emendamenti. In base a detti rilievi e alle osservazioni al riguardo formulate dal Sindacato nazionale dei lavoratori sanatoriali lo schema di provvedimento veniva emendato e sottoposto al Consiglio dei Ministri dal quale veniva approvato nella riunione del 4 marzo 1948.

« Con il decreto in questione viene disposto quanto segue:

a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a bandire i concorsi in deroga alle disposizioni del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento interno dell'Istituto;

b) l'Istituto è autorizzato a procedere, a norma del regolamento interno, alle promozioni a direttore sanitario dei primari di prima classe per merito comparativo.

« In relazione alle proposte della Commissione parlamentare e a quelle della competente organizzazione sindacale è stato disposto, però, che da tali promozioni possono essere esclusi, con il loro consenso, i primari di prima classe che all'atto delle promozioni risultino collocati fuori organico perché svolgenti incarichi universitari nonché i primari di prima classe nominati tali in seguito a concorso speciale per determinate sedi. La disposizione è stata introdotta nell'interesse di detti primari i quali, in seguito alle promozioni, potrebbero essere sottoposti a trasferimento di sede con grave danno dei loro interessi professionali;

c) gli assistenti in servizio presso i sanatori dell'Istituto, con meno di cinque ed almeno due anni di anzianità di servizio possono essere immessi in ruolo a condizione che superino un concorso in cui sarà tenuto conto dei titoli e della carriera degli aspiranti nonché del risultato di un esame pratico orale su argomenti di fisiologia.

« L'anzidetto limite di due anni per la partecipazione al concorso è ridotto di sei mesi

per gli invalidi, reduci, combattenti e categorie assimilate.

« Anche queste disposizioni sono state introdotte tenendo conto dei rilievi formulati dalla Commissione parlamentare e delle richieste del Sindacato nazionale dei lavoratori sanatoriali.

« Il provvedimento in questione che — a quanto risulta — ha incontrato il pieno consenso di detta organizzazione sindacale — sembra tale da soddisfare le esigenze del personale addetto ai sanatori dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

Il Ministro
FANFANI.

DI GIOVANNI, SAPIENZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Sulla domanda inoltrata dal Rettore dell'Università agli studi di Catania perché siano assegnati alla detta Università i locali della ex Gil, in via Plebiscito, per l'istituzione della Casa dello studente; data l'importanza dell'Università di Catania, che conta circa 5000 iscritti, è necessario che essa sia fornita della Casa dello studente, come altre Università, anche meno importanti. All'uopo la destinazione dei locali suaccennati dell'ex Gil, riesce opportuna e soddisfacente. Tali locali già appartenenti al comune di Catania, e poi ceduti all'Opera Balilla, cui succedette la Gil, sono affidati ad una gestione commissariale col compito di assegnarli alla Gioventù italiana. Nulla di più adatto, quindi, che sia fatta la concessione per la istituzione della Casa dello studente in rispondenza ai fini stabiliti dalle vigenti disposizioni a favore della Gioventù italiana ».

RISPOSTA. — « La richiesta di concessione in uso all'Università di Catania dei locali della ex Gil, in via Plebiscito è stata già avanzata dal competente Rettore a questo Ministero, che, condividendo pienamente il parere della predetta autorità accademica circa la opportunità della concessione, ha segnalato la richiesta al Commissariato della ex Gil, per i provvedimenti del caso. Successivamente, ha interessato il Ministero degli interni, pregandolo di rendere disponibili i locali in questione, dato che essi erano stati occupati dalle forze di pubblica sicurezza.

« Ma fino a questo momento, nonostante il considerevole tempo trascorso, la questione non è stata definita. Ad ogni modo si torna a sollecitare il Ministero dell'interno e si assi-

cura che non si mancherà di fornire, appena possibile, più precise notizie circa le definitive decisioni che saranno adottate ».

Il Ministro

GONELLA.

DI GLORIA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se non ritenga giusto estendere anche a favore dei sottufficiali trattenuti e raffermati le indennità previste dalle circolari n. 17562/AIE, del 16 giugno 1947, e n. 18583/AIE, dell'11 ottobre 1947, per i re-orientale ».

RISPOSTA. — « 1°) Tanto la circolare 17562/AIE del 16 giugno 1947 quanto quella 18583/AIE dell'11 ottobre 1947, prevedono e regolano la corresponsione di uno speciale trattamento economico anche ai sottufficiali non in carriera continuativa.

« In particolare: la circolare 17562/AIE precisa che ad essi sia corrisposta l'indennità di marcia.

2°) Di conseguenza, a tale personale fino al 30 giugno 1947 competeva l'indennità di marcia nella misura anteguerra e dal 1° luglio 1947 fino al 31 marzo 1948 la stessa indennità nella misura e con le modalità indicate dalla circolare 22 agosto 1947 n. 18064/AIE, misura che recentemente è stata migliorata del 70 per cento con decorrenza, sempre dal 1° luglio 1947, a seguito delle nuove disposizioni sul trattamento di missione di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1282 del 16 novembre 1947.

3°) Detto trattamento rappresenta la massima concessione a cui è potuto addivenire il Ministero del tesoro e che il Ministero della difesa, Esercito, ritiene congruo ed equo.

4°) Allo scopo di eliminare eventuali incertezze nell'applicazione dei suindicati criteri, sono state già impartite le relative disposizioni ai comandi competenti ».

Il Ministro

FACCHINETTI.

DI GLORIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se non ritenga giusto ed opportuno emanare anche per l'anno 1948 un provvedimento che ristabilisca il contributo del 35 per cento da parte dello Stato a favore di quei proprietari che hanno proceduto all'impianto degli olivi, nonostante il perdurare della crisi olivicola ».

RISPOSTA. — « Stante l'opportunità di promuovere l'intensificazione della coltura olivi-

cola sarebbe auspicabile la emanazione di un provvedimento che assicurasse agli olivicoltori, anche per il 1948, il contributo nella spesa di acquisto di piante di olivo da porre a dimora.

Senonché non è da dissimularsi come l'adesione da parte del Tesoro ad un provvedimento del genere si presenti assai difficile e ciò anche in relazione alle istruzioni diramate in rapporto all'articolo 81 della Costituzione dal Ministero del bilancio con le quali si prescrive che ogni richiesta di nuove e maggiori spese deve essere accompagnata da proposte di equivalenti economie in altri stanziamenti di spesa o di nuove o maggiori entrate ».

Il Ministro

SEGNI.

DI GLORIA. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* —

« Per sapere quali misure sono state adottate o si ritiene debbano adottarsi per facilitare le correnti emigratorie nei paesi d'oltre mare a sollievo parziale della intermittente disoccupazione del nostro povero e popolatissimo Paese ».

RISPOSTA. — « Per quanto riguarda l'emigrazione in Argentina è in corso di attuazione l'accordo all'uopo stipulato con il Governo di quella Repubblica in data 21 febbraio 1948. A maggior tutela dei lavoratori emigranti sono state concordate ulteriori clausole a seguito delle trattative svolte dalla Commissione presieduta dall'onorevole Jacini che ha di recente conclusi i suoi lavori.

« Vengono agevolati, nel miglior modo possibile, anche i trasferimenti di singoli prestatori d'opera di varie categorie, assunti con contratti di lavoro individuali da ditte che operano in Argentina ed in vari paesi dell'America del Sud (Brasile, Venezuela, Perù, Colombia, San Salvador, Cile, Cuba); e tra l'altro si esplica, per quanto possibile, a loro favore un'adeguata tutela contrattuale.

« Nel Tanganika è stato avviato recentemente un certo numero di lavoratori di categorie ausiliari dell'agricoltura, in base ad un buon contratto di lavoro, concordato con una ditta britannica. Ed infine viene agevolato ed è in corso l'espatrio di ex prigionieri nel Kenia alle dipendenze di ditte che già li ebbero colà alle loro dipendenze.

« Anche verso altri possedimenti britannici viene agevolato nel senso predetto il ritorno di ex prigionieri, in base ad accordi di massima all'uopo intervenuti.

« In conclusione, con la prevedibile graduale diminuzione delle difficoltà dei trasporti ed in virtù di accordi, in preparazione, che vengono sollecitati dai rappresentanti italiani nei Paesi d'oltre mare, è da ritenere che l'emigrazione transoceanica di lavoratori possa assumere nel prossimo avvenire proporzioni sempre più vaste e contribuire ad alleviare notevolmente la disoccupazione ».

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
FANFANI.

DI GLORIA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — « Per conoscere se non si ravvisi l'opportunità, ai fini di una migliore e più sollecita ricostruzione edilizia, di accogliere le sotto elencate richieste.

« Si chiede infatti:

1°) che sia abolita la limitazione del contributo alle unità edili preesistenti, accordando anche alle unità risultanti dai lavori di ripristino e riparazione e ricostruzione senza il coordinamento alle consistenze patrimoniali dei primi possessori;

2°) che l'accertamento della somma da liquidarsi sia fatta sugli stati finali dei lavori, anziché sulle perizie preventive;

3°) che sia elevato il contributo, da lire 500 mila a lire 800 mila quale somma più adeguata ai costi dei materiali e della mano d'opera;

4°) che sia ridata alle banche la facoltà di concedere il fido — con tutte le necessarie forme di controllo — per le opere di ricostruzione edilizia ».

RISPOSTA. — « In esito all'interrogazione soprariportata si fa presente quanto appresso:

1°) L'articolo 16 del decreto legislativo 16 aprile 1947, n. 261, prevede la concessione di contributi diretti in capitale a favore dei proprietari che intendono eseguire per proprio conto la riparazione dei loro fabbricati danneggiati da eventi bellici, quando l'importo dei lavori — riferito alle singole unità immobiliari costituenti il fabbricato — non superi le lire 500.000.

« È chiaro che la legge si riferisce agli appartamenti preesistenti all'evento bellico che ha causato il danno.

« D'altronde una nuova disposizione legislativa, che riferisce il suindicato limite di spesa alle unità immobiliari risultanti dopo l'esecuzione dei lavori di ripristino, verrebbe implicitamente ad ammettere, a contributo non soltanto le opere di riparazione, ma anche quelle di trasformazione e adattamenti

(tramezzi, cucine, ecc.), in quanto tali non dipendenti da danni bellici.

« L'onorevole interrogante, inoltre, sembra chiedere la soppressione della norma contenuta nello stesso articolo 16 succitato, per la quale « nel caso di trasferimento di proprietà per atto fra vivi verificatosi posteriormente ai 31 dicembre 1945, il contributo è determinato tenendo conto delle condizioni patrimoniali del proprietario al quale spetti il contributo di misura minore ». Come è noto, infatti, il contributo in capitale varia da un massimo del 75 per cento a un minimo del 10 per cento, secondo le condizioni patrimoniali e di reddito del proprietario, richiedente il contributo stesso, riferito all'anno 1945.

« Ora, la norma surriferita trova la sua ratio nella necessità di evitare facili frodi ed evasioni mediante trasferimenti volontari degli immobili sinistrati a persone meno abbienti, epperanto non si ritiene opportuna la sua soppressione.

2°) La liquidazione del contributo diretto rateale o del concorso statale nell'ammortamento del mutuo, nel caso di lavori d'importo superiore a lire 500.000 (numeri 2 e 3 del ripetuto articolo 16), viene sempre effettuata in base alla spesa effettivamente sostenuta dal proprietario e risultante dalla contabilità finale.

« Il contributo diretto in capitale invece — concedibile, come sopra detto, quando l'importo delle riparazioni non supera le lire 500 mila — viene normalmente determinato sulla perizia preventiva. Trattasi, infatti, di lavori per loro natura eseguibili in breve periodo di tempo, durante il quale le variazioni nei prezzi sia dei materiali sia della mano d'opera non possono essere rilevanti; e, d'altra parte, solo la determinazione preventiva del contributo in capitale può consentire il finanziamento provvisorio dei lavori contro cessione del contributo stesso a favore degli istituti di credito che tali finanziamenti sono autorizzati a concedere, a norma dell'articolo 35 del succitato decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

« Può verificarsi, inoltre, che il conto finale superi il cennato importo di lire 500.000, talché, se il contributo dovesse sempre determinarsi in base al consuntivo, ne deriverebbe in tali casi l'impossibilità, a norma di legge, della concessione del beneficio in capitale e la sua trasformazione in contributo diretto rateale, diminuendosene automaticamente la misura di un terzo della spesa sostenuta.

3°) L'elevazione — richiesta dall'interrogante — del limite di spesa già fissato in lire

500.000 per la concessione del contributo diretto in capitale ha già formato oggetto di una proposta diramata dagli altri Ministeri interessati, per il loro preventivo assenso.

4°) La questione relativa all'opportunità che sia nuovamente data alle banche la facoltà di concedere il fido per le opere di ricostruzione edilizia è più specificamente di competenza del Ministero del tesoro, al quale pure la presente interrogazione è stata rivolta.

«Risulta tuttavia a questo Ministero che gli istituti di credito fondiario o edilizio concedono tuttora mutui — con le modalità e le garanzie di cui al decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 231 — a favore dei proprietari che ne facciano richiesta per il finanziamento dei lavori di ripristino dei loro fabbricati colpiti dalla guerra».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*

CANEVARI.

DI GLORIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — «Per sapere se non ritenga opportuno esonerare dalla ripetizione degli esami tutti o quasi tutti i maestri idonei che partecipano al concorso per il passaggio in ruolo, a norma del decreto legislativo n. 273, in data 21 aprile 1947, prescindendo naturalmente dal punteggio richiesto o abbassandolo alquanto».

RISPOSTA. — «Come è noto, a norma del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, i maestri che conseguirono l'idoneità in precedenti concorsi magistrali sono ammessi a partecipare a speciali concorsi magistrali per soli titoli, cui è riservata la metà dei posti vacanti.

«Ma il predetto decreto legislativo dispone, peraltro, che possono ottenere la nomina in ruolo mediante i concorsi speciali soltanto coloro che, nella valutazione delle prove già sostenute e dei titoli raggiungano il punteggio complessivo di 105/175 (pari, cioè, a 6/10).

«L'onorevole interrogante chiede che tale limite venga abolito o, quanto meno, notevolmente abbassato, sì da consentire a un maggior numero di maestri risultati idonei in precedenti concorsi di entrare in ruolo attraverso i concorsi speciali dei quali trattasi.

«La questione è stata già da tempo attentamente riesaminata da questo Ministero che, ravvisando la fondatezza della richiesta, ha disposto, con circolare n. 19233/84 del 16 dicembre 1947 (che si allega) una diversa valutazione dei titoli nei concorsi magistrali,

che viene a migliorare sensibilmente la possibilità per i maestri idonei in precedenti concorsi e candidati ai concorsi per titoli loro riservati a norma del D.L.C.P.S. 21 aprile 1947, n. 373, di raggiungere la votazione minima di 105/175 necessaria per essere inclusi nella graduatoria dei vincitori, in relazione, s'intende, al numero dei posti messi a concorso.

«Se si pone a confronto la nuova tabella annessa alla citata circolare n. 19233/84 con quella allegata alla precedente circolare numero 8720/50 dell'8 luglio 1947, si nota come per il solo diploma di abilitazione all'insegnamento la valutazione prevista da 26 a 30 punti sia stata elevata a quella da 36 a 40 punti».

*Il Ministro
GONELLA.*

DI GLORIA. — *Ai Ministri dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — «Per sapere se non ravvisino l'urgente necessità di aumentare il fondo stanziato per il finanziamento delle piccole e medie industrie (articolo 6 decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419) e di togliere nel contempo il limite massimo del finanziamento stesso per ogni singola ditta (articolo 13 del decreto legislativo succitato). Tali emendamenti vengono consigliati in ordine ai seguenti fatti:

1°) l'enorme richiesta di finanziamenti da parte delle numerosissime piccole e medie industrie esistenti;

2°) la particolare situazione di ogni singola azienda che può richiedere i più svariati provvedimenti di aiuto finanziario sui quali, in definitiva, possono deliberare soltanto gli organi incaricati dell'istruttoria delle pratiche e della decisione di finanziarle».

RISPOSTA. — «È anzitutto da tener presente che le Sezioni indicate dal decreto 15 dicembre 1947, n. 1419, per l'esercizio, con le modalità del decreto stesso, del credito alle medie e piccole imprese industriali (Sezione speciale della Banca nazionale del lavoro e Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia) si trovano appena ad affrontare l'esame delle domande di finanziamento, essendo recentissima la costituzione dei loro organi amministrativi.

«Così stando le cose, non si può invero affermare che già sussista una urgente necessità di aumentare i fondi — de Iresto non indifferenti — stanziati dal Tesoro per il credito alle medie e piccole imprese industriali,

fondi che, giova ricordarlo, sono destinati — anche se le Sezioni ne hanno la disponibilità — a funzioni di garanzia, mentre i mezzi per l'esercizio del credito in parola possono essere procurati anche altrimenti.

« Occorre, quindi, attendere l'inizio dell'applicazione dei recenti provvedimenti, poiché è soltanto in base all'esperienza che potrà vedersi se e quali modificazioni sarà il caso di promuovere.

Analogamente, la pratica dirà se il limite di 15 milioni fissato dal decreto per i finanziamenti ad ogni singola impresa, sia da conservarsi oppure da modificarsi.

« Infine non è da dimenticare che l'intervento statale nel campo dei finanziamenti alle imprese industriali deve avere un carattere eccezionale e, comunque, in nessun caso deve sostituirsi a quello che è la normale funzione delle aziende di credito, specie per le operazioni a breve scadenza ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

DI GLORIA. — *Ai Ministri dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — « Per sapere se non ravvisino l'urgente necessità di aumentare il fondo stanziato per il finanziamento delle piccole e medie industrie (articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419) e di togliere nel contempo il limite massimo del finanziamento stesso per ogni singola ditta (articolo 13 del decreto legislativo succitato). Tali emendamenti vengono consigliati in ordine ai seguenti fatti:

1°) l'enorme richiesta di finanziamenti da parte delle numerosissime piccole e medie industrie esistenti;

2°) la particolare situazione di ogni singola azienda che può richiedere i più svariati provvedimenti di aiuto finanziario sui quali, in definitiva, possono deliberare soltanto gli organi incaricati dell'istruttoria delle pratiche e della decisione di finanziarle ».

RISPOSTA. — « Al riguardo, tenuto anche conto della risposta comunicata, in data 30 marzo 1948 all'onorevole interrogante dal Ministro per il tesoro, si precisa quanto segue:

« Il fondo stanziato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419 con anticipazione a carico del Tesoro ripartita in due rate per gli esercizi 1947-48 e 1948-49, è stato contenuto nella somma com-

plexiva di due miliardi di lire per la nota delicata situazione del bilancio dello Stato che non consentiva maggiori stanziamenti.

« È da tenere, peraltro presente che, al successivo articolo 9 del provvedimento in esame, è prevista la costituzione di altri due fondi di garanzia, anticipati anch'essi dal Tesoro nei due esercizi 1947-48 e 1948-49, presso le sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, per complessivi tre miliardi di lire, per operazioni di credito a favore delle medie e piccole imprese industriali del Mezzogiorno d'Italia, ivi compresa la Sardegna e la Sicilia.

« Si tratta, pertanto, di un complesso di cinque miliardi di anticipazioni dell'Erario a cui debbono aggiungersi i 275 milioni del fondo di dotazione della speciale sezione del credito per le medie e piccole industrie, aumentabile con ulteriori conferimenti di altri istituti di credito secondo quanto è previsto all'articolo 2 del più volte citato decreto legislativo del 15 dicembre 1947.

« Non è da escludere, d'altra parte, che in relazione alle necessità di finanziamento delle medie e piccole industrie che potranno essere, in prosieguo, accentrate, non si possa, compatibilmente con le possibilità del bilancio, addvenire ad un aumento degli stanziamenti.

« L'opportunità di revocare il limite massimo dei finanziamenti, fissato a 15 milioni dall'articolo 13 del decreto, o di aumentare tale limite ad una cifra maggiore potrà essere presa in esame ove le disponibilità siano maggiori, tenendo presente però la necessità di venire incontro, con i fondi stanziati, alle esigenze del maggior numero possibile di aziende e di evitare, d'altra parte, che gli scopi della legge vengano frustrati dalla dispersione dei fondi in finanziamenti inadeguati al fabbisogno delle aziende ».

*Il Ministro
dell'industria e del commercio*

TREMELLONI.

DI VITTORIO, RAVAGNAN, FIORE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.* — « Per sapere se sono stati informati che numerosi lavoratori italiani emigrati in Francia sono stati espulsi, ed altri sono minacciati di espulsione per aver partecipato agli scioperi che hanno avuto luogo recentemente in quel Paese.

« In tal caso, premesso che i lavoratori italiani in Francia hanno diritto alla eguaglianza di trattamento economico e di diritti

sociali con i lavoratori francesi — e che pertanto i nostri emigranti hanno il diritto ed il dovere di partecipare agli scioperi decisi dall'organizzazione sindacale francese — gli interroganti chiedono se il Governo italiano è intervenuto presso quello francese per domandare il ritiro delle espulsioni eseguite e la garanzia per i nostri connazionali di non essere sottoposti alla continua minaccia di espulsione. In caso contrario, quali misure intende prendere il Governo per proteggere i lavoratori italiani in Francia.

« Si prega una chiara risposta, dato che in base ad essa le organizzazioni sindacali qualificate dei lavoratori italiani potrebbero essere indotte a rivedere la loro posizione sulla emigrazione italiana in Francia ».

RISPOSTA. — « L'Ambasciatore d'Italia a Parigi ha precisato in data di oggi che, successivamente alle recenti agitazioni sociali in Francia, le sono stati segnalati 17 casi di espulsione da quel paese di lavoratori italiani.

« Dette espulsioni non sono però state provocate dalla pura e semplice partecipazione dei nostri lavoratori agli scioperi indetti dalla C.G.T. Le autorità francesi non contestano infatti tale diritto ai lavoratori italiani; ad essi anzi esplicitamente lo riconoscono, dando loro eguaglianza di trattamento economico e sociale con i lavoratori francesi. Secondo un recentissimo comunicato stampa del Ministero dell'interno francese, gli stranieri residenti in Francia hanno tuttavia l'obbligo di astenersi dal partecipare ad agitazioni sociali « che turbino l'ordine pubblico », obbligo la cui infrazione comporta rigorose sanzioni culminanti nell'espulsione.

« Il Governo francese ritiene pertanto che le espulsioni siano state provocate da atti, compiuti da nostri connazionali, contrari alle suaccennate disposizioni.

« Nella interrogazione si parla di dovere, oltre che di diritto, di partecipazione allo sciopero: per quanto riguarda la legislazione francese posso dirle che essa si limita a riconoscere il diritto.

« L'Ambasciata italiana a Parigi, come è naturale, è intervenuta per appurare i fatti che hanno portato alle espulsioni e continuerà a intervenire in ogni caso per la tutela dei nostri emigranti.

« Le nostre autorità all'estero si adoperranno sempre in tal senso. Ma perché il buon diritto dei nostri lavoratori possa essere effettivamente riconosciuto come tale, esso dovrà essere basato sul rispetto della legge locale e non violarla in disposizioni che, è bene ri-

cordarlo, comportano pene a carico dei lavoratori francesi non meno che dei lavoratori italiani ».

Il Ministro degli affari esteri
SFORZA.

DOMINEDO'. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere:

a) se il beneficio dell'abbreviazione di un anno per merito scolastico, espressamente contemplato dal decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 227, per i Licei e gli Istituti tecnici e magistrali, non debba considerarsi rispondente a un criterio di ordine generale, logicamente applicabile ad ogni ordine scolastico, compreso quello elementare, come è comprovato dalla dizione adottata dall'ultimo comma dell'articolo 1 del citato decreto, laddove, a proposito della scuola media, si esclude ogni altra abbreviazione eccezionale, all'infuori di quella di carattere normale sopra ricordata;

b) se, nel caso di contraria interpretazione del diritto costituito, non ritenga opportuno e urgente introdurre nella riforma della legislazione scolastica, attualmente in corso, un'apposita norma anche per l'ordine elementare, ritornando così alle più sane tradizioni del nostro ordinamento, rivolte a stimolare, o quanto meno a rendere sempre possibile, la selezione dei migliori;

c) se, in vista della stessa finalità sociale, non ritenga di dovere opportunamente ridurre l'obbligo di intervallo fra i corsi scolastici, adeguando al sistema generale le limitazioni speciali di cui al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, tuttora in vigore.

RISPOSTA. — « Si risponde partitamente ai singoli punti della presente interrogazione:

a) secondo chiaramente si evince dalla stessa dizione letterale dell'articolo 1°, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 227, l'abbreviazione di un anno di studi ivi contemplata è applicabile unicamente ai tipi di scuole espressamente indicati in tale comma (Licei classici, Licei scientifici, Istituti tecnici commerciali, per geometri, nautici). Né, d'altra parte, tale disposizione di carattere eccezionale potrebbe essere oggetto di interpretazione ed applicazione estensiva.

« L'ultimo comma dell'articolo 1 del precitato decreto legislativo luogotenenziale, cui l'onorevole interrogante si richiama, è, appunto, una conferma di tale interpretazione, in quanto, cioè esclude la possibilità di altre

abbreviazioni di studi oltre a quelle espressamente indicate nell'articolo stesso;

b) le abbreviazioni di corso, di cui alle disposizioni vigenti per la scuola secondaria, non hanno ragione di esistere nella scuola elementare ove l'alunno, purché abbia compiuto il 6° anno di età, può presentarsi agli esami, come sterno, per qualsiasi classe creda opportuno. Non si ravvisa quindi la necessità di stabilire per gli alunni della scuola elementare un'apposita disposizione che autorizzi abbreviazioni del genere. È da tener poi presente che, ai fini dell'ammissione alla scuola media, esiste la disposizione che limita al compimento del 10° anno la presentazione dei candidati agli esami per tale ammissione e quindi ogni anticipazione sarebbe al riguardo inutile.

« È da tener presente, infine, che tutti i fanciulli hanno, per legge l'obbligo di frequentare le scuole esistenti sul posto fino al 14° anno di età, obbligo che non potrebbe essere ridotto da qualsivoglia abbreviazione di frequenza alle scuole;

c) questo Ministero ha esaminato con ogni considerazione la proposta di ridurre gli intervalli prescritti per il conseguimento dei vari titoli di studio ma non ritiene accoglibile la proposta stessa. Infatti, se da un lato la riduzione potrebbe agevolare qualche elemento veramente meritevole e degno di considerazione, creerebbe, d'altra parte, nella maggioranza dei casi illusioni e speranze ingiustificate nelle quali la speculazione privata troverebbe campo di facile lucro.

« Un esperimento del genere fu già tentato in passato con la legge 26 settembre 1935, n. 1845, che aboliva gli intervalli di tempo fra il conseguimento di vari titoli di studio. Come conseguenza, si videro allora le aule di esame affollate da studenti insufficientemente preparati, mentre si moltiplicavano gli istituti privati; e il tono degli studi, adeguandosi alla generale insufficienza dei candidati era notevolmente abbassato. E, proprio per considerazioni che erano in relazione con la serietà degli studi, non appena le condizioni politiche lo permisero, si ritenne opportuno ripristinare gli intervalli ».

Il Ministro
GONELLA.

ERMINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se, in considerazione del fatto che la classificazione stradale disposta dal regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506 (legge Carnazza) non ha avuto pratica attuazione, mentre ha impedito e impe-

disce alle province di assumere a loro carico la costruzione e manutenzione di strade oggi comunali, alle quali i comuni si trovano nella impossibilità finanziaria di provvedere, non ritenga urgente ed indispensabile, accogliendo il voto formulato dalla Commissione strade del Touring club italiano nella sua riunione del 21 dicembre 1946, abrogare intanto la suddetta legge Carnazza e fissare poi nuovi criteri di classificazione delle strade, in modo da pervenire ad un completamento della rete stradale e provinciale e ad una riduzione di quella comunale, lasciando ai Comuni le sole strade urbane e quelle di interesse strettamente locale ».

RISPOSTA. — « Per il passato il Ministero dei lavori pubblici non ha ritenuto di dare corso alle richieste di classificazione fra le provinciali alcune strade comunali in quanto non erano state emanate le nuove norme in materia di classificazione delle strade, di cui era stata ravvisata la necessità e riservata espressamente l'adozione con l'articolo 39 della legge 17 maggio 1938, n. 1094, istitutiva dell'Azienda autonoma delle strade statali (A.A.S.S.).

« Ma durante tutto il tempo passato il Ministero non solo non si è mai opposto alla esecuzione degli accordi stipulati tra Amministrazioni provinciali e comunali per la manutenzione da parte di quelle di strade comunali, ma spesso volte ha consigliato verbalmente e qualche volta anche per iscritto le stesse Amministrazioni a risolvere d'accordo tra loro tali problemi.

« Senonché, la Suprema Corte di cassazione, avendo avuto occasione di considerare, per la decisione di un ricorso ad essa prodotto, la speciale situazione determinatasi nella legislazione in materia, ha emanato una sentenza con la quale ha affermato che la legge abrogata (nella specie la legge fondamentale del 1865) ritorna in vigore per l'abolizione della legge abrogativa regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506, se, contemporaneamente, non vengono emanate norme giuridiche concernenti la stessa materia.

« In relazione a tale criterio giuridico e in relazione anche all'opportunità di promuovere la risoluzione della questione, senza continuare a lasciare insoluti i casi concreti che si presentano, si ritiene ora conveniente di prendere in considerazione i casi concreti medesimi applicando ad essi le norme della ricordata legge organica del 1865, allegato F.

« Allo stato delle cose quindi il Ministero non ha difficoltà ad esaminare eventuali pro-

poste di passaggio di strade comunali nell'elenco delle strade provinciali, ove si riscontrino in esse i requisiti stabiliti dalla ricordata legge del 1865.

« Devesi aggiungere che la classifica delle strade comunali in provinciali è richiesta solo per ottenere una migliore manutenzione di esse e non per facilitare la costruzione delle strade comunali.

« Infatti, mentre per la vigente legislazione le strade comunali da costruire possono beneficiare delle varie provvidenze elargite dallo Stato, delle strade provinciali da costruire possono beneficiare solo quelle di serie ».

Il Sottosegretario di Stato
CANEVARI.

FABRIANI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere la ragione per cui, contrariamente ai pareri delle autorità prefettizie, sono state nuovamente sospese le elezioni amministrative nel comune di Civita d'Antino (Aquila) a cui viene sistematicamente preclusa la possibilità di darsi una amministrazione democratica.

« Questa quarta (!) sospensione delle elezioni, comunicata negli ultimi giorni di una campagna elettorale, che ha inevitabilmente esaltato gli animi e acuito i contrasti, pregiudica gravemente il prestigio e la serietà del Governo ».

RISPOSTA. — « Le elezioni amministrative nel comune di Civita d'Antino si sono dovute rinviare per ben quattro volte a causa della mancata presentazione delle liste dei candidati da parte degli elettori del capoluogo.

« È da premettere che la G.P.A. di Aquila, su richiesta degli elettori della frazione di Pero dei Santi, intesa ad ottenere la rappresentanza separata ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, assegnò, con deliberazione del 27 agosto 1946, sei consiglieri al capoluogo e nove alla frazione, in proporzione alla rispettiva popolazione risultante dal censimento del 1936.

« Senonché gli esponenti del capoluogo, non avendo voluto accettare il riparto né essendo riusciti, nonostante numerosi tentativi, a farlo modificare, ritennero di poter raggiungere il proprio intento astenendosi, ogni volta, dal presentare le liste dei propri candidati, malgrado gli interventi conciliativi del Prefetto e le assicurazioni, da essi fornite, di partecipare alla competizione elettorale.

« In forza del riparto dei consiglieri disposto dalla Giunta provinciale amministrativa, gli elettori della frazione, che sono stati sempre propensi alla consultazione popolare, avrebbero potuto eleggere soltanto i nove consiglieri loro assegnati; ma è evidente che un consiglio comunale costituito originariamente di nove membri, sui quindici spettanti al comune, non sarebbe in grado di funzionare, *ab initio*, non potendo, fra l'altro, far luogo neppure alla prima votazione per l'elezione del Sindaco: *condicio sine qua non* per passare alla seconda e alla terza. E da considerare, infatti, che alla prima votazione non si può legalmente procedere ove manchi la possibilità teorica dell'intervento — come per legge — di almeno due terzi dei consiglieri assegnati, cioè, nel caso, dieci.

« Tale situazione ha determinato finora il rinvio delle elezioni, conformemente del resto alla direttiva per i casi analoghi stabiliti dalla circolare ministeriale 14 febbraio 1946, n. 60880/5260/S/III.

« Comunque, l'ultimo rinvio rifletteva altresì la necessità di evitare intralci alle operazioni di revisione delle liste elettorali già in corso ed alla preparazione delle ormai imminenti elezioni politiche ».

Il Ministro
SCELBA.

FANTONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Sui finanziamenti delle opere pubbliche a sollievo della disoccupazione. Premesso: che per tali opere pubbliche lo Stato concorre nella spesa per il 50 per cento, limitatamente all'importo dei lavori ed esproprio, e rimborsa solo il 2 per cento delle spese tecniche di rilievi, progetto, direzione, liquidazione e sorveglianza dei lavori a favore dei comuni che, non avendo uffici tecnici, sono obbligati a ricorrere alle prestazioni di liberi professionisti; che il Ministro dei lavori pubblici in vista dell'impossibilità materiale del Genio civile di curare tutti i lavori assicurava (vedi Bollettino di legislazione tecnica n. 12 del dicembre 1946, pagina 195, sotto rubrica « Notizie ») che i citati oneri sarebbero stati compresi nel finanziamento globale dell'opera e che sarebbe stata aumentata congruamente la percentuale assegnata come ripetutamente sollecitato dai Sindacati ingegneri: che nessun provvedimento è ancora stato adottato; che i comuni sono quindi, costretti ad assumere a carico del proprio bilancio aggravi non indifferenti e difficilmente sopportabili che è logico ritenere che anche le spese tec-

niche concorrono a costruire il costo dell'opera onde la ripartizione degli oneri tra Stato e Comune dovrebbe essere fatta sulla spesa complessiva risultante; l'interrogante chiede di sapere se e quando il Ministero intenda dar corso ai provvedimenti enunciati ».

RISPOSTA. — « Per eliminare le difficoltà insorte nel caso di delega di progettazione direzione, sorveglianza e contabilizzazione di opere pubbliche ad enti locali interessati, è stato predisposto uno schema di decreto legislativo che è stato esaminato dal Consiglio dei Ministri il 7 corrente e trovasi ora, all'esame della competente commissione dell'Assemblea Costituente.

« È prevista la possibilità di concedere agli enti delegati un compenso nella misura massima del 2 per cento anche per le deleghe precedenti.

« Non si è ritenuto di aumentare detta percentuale, considerato che l'attività dello Stato è sostitutiva di quella degli Enti interessati, i quali sono già tenuti a corrispondere ai loro dipendenti tecnici le competenze ordinarie sicché il compenso che come sopra fa carico allo Stato rappresenta un rimborso della maggiore spesa che gli Enti riscontrano per la progettazione, direzione e contabilizzazione dei lavori di loro interesse ».

Il Sottosegretario di Stato
CANEVARI.

FERRARESE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — « Per conoscere di urgenza quali provvedimenti intendano adottare per rendere possibile il ritorno alla vita civile dei moltissimi reduci dai campi di internamento, già affetti da tubercolosi, clinicamente guariti.

« Si impone:

a) il disbrigo sollecito delle pratiche medico-legale e conseguente liquidazione delle pensioni, istituendo magari degli uffici regionali deliberanti;

b) la revisione del sistema degli aiuti economici, elevando l'ammontare degli anticipi sulle pensioni: le attuali 1500-2000 lire mensili a chi va assegnato alla prima categoria si dimostrano insufficienti, inadeguate alle prime necessità della vita;

c) la revisione e conseguente aumento degli aiuti da parte dei Consorzi antitubercolari (attualmente sono id lire 200 giornaliere).

« Detta categoria di reduci merita la particolare attenzione del Governo ».

RISPOSTA. — « I reduci tubercolotici dimessi dagli Istituti di ricovero per guarigione clinica o stabilizzazione, hanno diritto oltre all'indennità di assistenza post-sanatoriale di lire 200 giornaliere, ad un'integrazione in misura pari a quella del sussidio straordinario di disoccupazione.

« L'indennità post-sanatoriale e la relativa integrazione sono cumulabili con gli assegni di pensione.

« I tubercolotici dimessi dai sanatori ricevono inoltre carte annonarie che danno loro diritto a prelevare generi razionati in quantità uguale a quella assegnata nel periodo di ricovero sanatoriale.

« L'onere che lo Stato sostiene per la concessione del sussidio post-sanatoriale e relativa integrazione è notevole e l'aumento porterebbe ad un aggravio troppo sensibile, non sembrando di pratica attuazione poter concedere un aumento soltanto a favore dei reduci ».

*L'Alto Commissario
per l'igiene e la sanità pubblica*
PERROTTI.

FERRARESE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere quando ritenga di dare applicazione alle disposizioni contemplate nel regio decreto-legge 8 luglio 1944, n. 868, nei confronti dei combattenti della guerra 1940-1945, applicazione che si diceva regolata da uno schema di decreto del marzo 1947 in corso di approvazione, come da risposta all'interrogante data dal Ministero della difesa — Esercito — in data 9 luglio 1947, n. 3303, ufficio leggi e decreti.

« Dopo circa un anno v'è da sperare che le difficoltà siano superate ».

RISPOSTA. — « Il provvedimento legislativo cui si riferisce l'onorevole interrogante, che stabilisce le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 1948. (Decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137).

Il Ministro
FACCHINETTI.

FERRERI, LIZIER, BALDUZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non intenda di riaprire tempestivamente i termini di presentazione delle domande e documenti per l'ammissione ai concorsi alle cattedre di italiano, storia e geo-

grafia e di matematica, scienze, ecc., nelle scuole e corsi di avviamento professionale, di cui al supplemento n. 2 della *Gazzetta Ufficiale* n. 158, del 1947, per i maestri elementari, a favore dei quali è stata emessa in ritardo la designazione prevista dall'articolo 13 della legge 22 aprile 1932, n. 490.

« Il 7 novembre 1947, quando i termini di presentazione delle domande erano già scaduti, il Ministero sollecitò con sua circolare i provveditori agli studi a formulare le proposte individuali e, naturalmente, tali designazioni giunsero dopo altro ritardo. Solo quando fu perfezionata tale formalità, gli aspiranti si trovarono ad avere il surrogato di titolo di studio, che il bando di concorso indica come essenziale per presentare la domanda: né si poteva supporre che gli aspiranti prendessero la presuntuosa e costosa iniziativa di allestire il carteggio e pagare la tassa e quindi presentare l'istanza prima dello scadere del termine, senza prima sapere se il giudizio, di cui alla legge del 1932, peraltro lasciato all'esclusivo impulso dei superiori, sarebbe stato a loro favorevole ».

RISPOSTA. — « La facoltà di designazione dei maestri elementari a partecipare ai concorsi a cattedre nelle scuole di avviamento professionale è accordata dalla legge 22 aprile 1932, n. 490, espressamente citata nell'apposito bando di concorso approvato con decreto ministeriale 4 luglio 1947. »

« In base a tali norme, sono pervenute numerose domande e designazioni entro il termine di scadenza del concorso stesso, fissato, com'è noto, al 20 ottobre dello scorso anno. »

« Non è possibile riaprire, a tanta distanza di tempo, i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi che sono in fase di avanzata preparazione. Ciò, infatti, provocherebbe, inevitabilmente, un ritardo di qualche mese nello svolgimento dei concorsi stessi, i quali invece è interesse di numerosissimi concorrenti che vengano espletati al più presto. »

« Comunque le designazioni cui accenna l'onorevole interrogante potranno esser tenute presenti per i prossimi concorsi ».

Il Ministro
GONELLA.

FILIPPINI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per sapere se non si riconosce giusto ed equo che gli addetti all'amministrazione presso i Collegi dei figli degli italiani all'estero (cui viene corrisposto vitto ed al-

loggio, un assegno che varie dalle 4 alle 7 mila lire mensili, oltre una indennità di famiglia — per la moglie lire 1000 e lire 500 per ciascun figlio) abbiano un aumento di assegno e di indennità adeguato alla loro prestazione e alle più elementari necessità della vita, non essendo concepibile che una famiglia (moglie e figli non possono usufruire del vitto e dell'alloggio che sono benefici personali del capo) possano mantenersi con l'assegno e l'indennità sopra indicati. L'interrogante fa presente che i suddetti funzionari non sono iscritti alla Mutua né ad altro ente equiparato, né hanno diritto a premi di presenza; tutto ciò mentre il personale distaccato, pur dipendendo dalla fondazione I.E., ha un trattamento molto diverso (oltre il vitto e l'alloggio, assegni varianti dalle 24 alle 40 mila lire); il che rende necessaria una equiparazione e più che mai urgente un provvedimento a favore degli impiegati d'amministrazione »..

RISPOSTA. — « Il personale non appartenente ai ruoli statali in servizio presso i Collegi amministrati dalla Fondazione figli degli italiani all'estero è costituito di due categorie: una composta di pochi elementi assunti con impiego continuativo da detto Ente subito dopo la sua istituzione ed un'altra, molto più numerosa, di recente costituzione ed a carattere temporaneo, la cui durata d'impiego è direttamente dipendente dalle contingenze organizzative dei Collegi stessi. L'assunzione di quest'ultimo personale, al quale era stato preventivamente reso noto il trattamento ad esso attribuito, fu decisa durante la gestione commissariale della Fondazione, essendo recente la costituzione del Consiglio di amministrazione, di cui fanno parte insieme ai rappresentanti del Ministero degli affari esteri, quelli del Ministero degli interni e della pubblica istruzione. La misura di tale trattamento fu stabilita nel quadro delle assai limitate possibilità finanziarie della Fondazione, il migliore trattamento goduto dall'altro personale deriva dall'inquadramento giuridico adottato nei confronti del personale permanente della Fondazione. »

« Comunque, non risultano vi siano addetti all'amministrazione con figli minori a carico. Gli unici due impiegati ammogliati percepiscono, oltre il vitto e l'alloggio, vari a lire 12.000 mensili circa, l'uno con sei anni di anzianità, 11.000 lire al mese, e l'altro, con un anno di anzianità 8500 lire. »

« Il Consiglio di amministrazione potrà esaminare se in occasione del riordinamento

generale della Fondazione sarà consentito dalla situazione finanziaria di adottare qualche decisione a favore della categoria di nuova assunzione, la quale, con i provvedimenti di sistemazione in corso, sarà ammessa intanto al beneficio del godimento dei servizi della Cassa mutua malattie ».

Il Ministro
SFORZA.

FILIPPINI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri.* — « Per conoscere, se l'iniziativa presa dalla città di Pesaro, patria di Gioacchino Rossini, per istituire una Università musicale internazionale intitolata al suo nome, trovi la loro adesione ed il loro appoggio.

« Nella ricostruzione dei paesi del mondo devastati dalla guerra non è di minor peso quella di carattere morale e intellettuale di fronte a quella economica.

« L'Italia ha un vanto nei secoli e deve tendere ad un primato solo: il primato della cultura, della scienza e dell'arte.

« Se, pertanto, le Nazioni Unite e tutte le Nazioni, sollecitate e spinte a favorire il progetto di una Università musicale internazionale, vi portassero il loro concreto contributo, facil cosa sarebbe la realizzazione di un così nobile sogno: la quale, oltreché cementare la pace fra i popoli nel più sereno campo dell'arte, darebbe lustro e decoro all'Italia e alla piccola città che si onora di aver dato i natali a Rossini, genio immortale, animatore di vita, e benefattore, che è conosciuto e venerato in tutto il mondo e ha lasciato il suo patrimonio a Parigi e a Pesaro, perché la grande arte della musica non perisca, ma si sviluppi invece a sollievo delle infinite miserie della travagliata umanità ».

RISPOSTA. — « L'iniziativa presa dalla città di Pesaro per istituire in quel centro una Università musicale internazionale intitolata al nome di Gioacchino Rossini trova la massima considerazione presso il Ministero degli affari esteri.

« Poiché peraltro l'istituzione di università internazionali, sia per materie specifiche che per un complesso di discipline, rientra nelle iniziative che l'U.N.E.S.C.O. si propone di appoggiare e di sovvenzionare allo scopo di favorire il perfezionamento degli studi e di facilitare la cooperazione internazionale, la questione che la interessa è allo studio, nell'attesa che, una volta noto il programma dell'U.N.E.S.C.O. in tale settore, si possa esami-

nare l'eventuale inclusione dell'Istituto rossiniano di Pesaro nel novero degli enti a carattere internazionale sovvenzionabili con mezzi internazionali ».

Il Ministro degli affari esteri
SFORZA.

RISPOSTA. — « La proposta dell'onorevole interrogante, pur essendo meritevole di attenta considerazione, non sembra suscettibile, almeno per il momento, di realizzazione, date le attuali condizioni dei rapporti fra i vari Stati e le difficoltà finanziarie in cui versano la maggior parte di essi. Iniziative del genere, ovviamente, è opportuno siano prese in circostanze propizie, le quali diano affidamento del successo.

« D'altra parte, la costituzione di un organismo come quello di cui alla presente interrogazione, non può gravare, nell'attuale momento, sul bilancio statale, che non offre disponibilità sufficienti di fondi neanche per il normale funzionamento dei Conservatori di musica, istituti che meritano ogni più vigile cura ed attenzione prima di addivenire alla creazione di un organismo che, come la vagheggiata Università musicale, verrebbe ad essere in sostanza un super-Conservatorio di musica.

« Ad ogni modo, ove in Italia dovesse aver vita un istituto del genere, sarebbe da esaminare la reale opportunità e convenienza della sede di Pesaro a preferenza di altre città che oggi sono luoghi di richiamo per gli stranieri.

« Va infine tenuto presente che in Roma, presso l'Accademia di Santa Cecilia, esiste già un complesso scolastico di Corsi superiori di perfezionamento nelle più importanti discipline musicali (regio decreto 22 giugno 1939, n. 1076 e regio decreto 15 aprile 1942, n. 564) e che essi sono affidati a docenti di fama internazionale. Non si può quindi non formulare ogni riserva circa l'opportunità della istituzione di organismi similari in altre città, e ciò tanto più in quanto si sta esaminando la possibilità di incrementare e potenziare i corsi stessi affiancando ad essi un Pensionato musicale.

« Comunque, si assicura l'onorevole interrogante che la sua proposta sarà sottoposta all'esame della competente Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, quando essa potrà iniziare i suoi lavori ».

Il Ministro della pubblica istruzione
GONELLA.

FIORE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere quando si intenda ricostituire la comunicazione telegrafica Messina-Malta, interrotta a causa di eventi bellici, tanto più che all'atto nessuna ragione tecnica si oppone e tale ricostituzione.

« È utile ricordare che la comunicazione telegrafica Messina-Malta è stata istituita circa un sessantennio fa ed ha reso segnalati servizi che hanno riscosso la fiducia ed il plauso dei due Paesi interessati ».

RISPOSTA. — (Vedasi l'identica risposta data all'interrogazione Basile, pag. 1278).

FIORE. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere le « particolari condizioni » dell'esattoria di Messina, che lo hanno indotto « in via del tutto eccezionale » a derogare dalle norme vigenti e consentire che la data di cessazione di appalto, per denuncia del contratto fatto dalla Società anonima gestioni esattoriali, sia fissata al 31 dicembre 1948, anziché, come legge, al 31 dicembre 1947; poiché dipendenti dell'esattoria e cittadini ravvisano in tale provvedimento del Ministero un atto di aperto favoritismo, specie dopo che in una riunione presso l'Assessorato alle finanze del Governo regionale presente l'intendente di finanza di Messina, si dimostrò, con cifre alla mano, che con la gestione del delegato governativo si sarebbe eliminato il deficit annuale che si aggira sui 35 milioni ».

RISPOSTA. — « Nel consentire che la Società anonima gestioni esattoriali, continui fino al 31 dicembre 1948 la gestione dell'esattoria di Messina, anziché cessare col 31 dicembre 1947, il Ministero ha tenuta presente la particolare situazione di quell'esattoria in relazione ai motivi che hanno indotto la Società appaltatrice a recedere dal contratto.

« È da osservare che la gestione diretta da parte dello Stato, a' sensi del decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1233, avrebbe potuto aver luogo soltanto per pochi mesi, essendo la gestione in delegazione un mezzo per assicurare provvisoriamente la continuazione del servizio nelle esattorie resesi vacanti e cioè per il periodo di tempo necessario per procedere al conferimento in via definitiva, secondo le norme di legge.

« Poiché la S.A.G.E. aveva gestita l'esattoria con assoluta regolarità e garanzia degli interessi dei contribuenti e dell'erario, si è stimato opportuno evitare una gestione provvisoria, ritenendo che nel corso dell'anno pre-

sente, normalizzandosi la situazione economica generale del Paese, sia più facile il collocamento definitivo a favore della stessa S.A.G.E. o di enti che possano offrire le stesse solide garanzie. A tale considerazione è da aggiungere che frattasi di società finanziata e controllata dall'I.R.I.

« Si è, infine, voluto evitare una gestione provvisoria per il complesso di adempimenti contabili ed amministrativi propri di tale tipo di gestione, che consigliano di limitarli ai casi in cui si rendessero assolutamente indispensabili: condizione che non si verifica per l'esattoria di Messina.

« Circa la riunione che avrebbe avuto luogo presso l'Assessorato delle finanze del Governatore regionale siciliano, non si è avuta alcuna notizia e sembra poco attendibile l'asserita dimostrazione dell'economia di 35 milioni che si potrebbe avere con la gestione dell'esattoria di Messina a mezzo di delegato, in quanto, con qualunque forma di gestione, l'esattoria avrebbe dovuto avere necessariamente l'integrazione degli oneri di gestione, data la sproporzione esistente tra spese di gestione ed entrate normali per aggio, indennità di mora e compensi per atti esecutivi ».

*Il Sottosegretario di Stato
per le finanze
MALVESTITI.*

FIORE. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per conoscere quali gravi motivi lo hanno determinato a far occupare, per alloggiare delle forze di polizia, buona parte dei locali del Centro nazionale di emigrazione di Milano, mentre era facile, per tale alloggio, utilizzare caserme vuote o semivuote.

« L'interrogante chiede, altresì, se il Ministro si è reso conto e si rende conto che la detta occupazione ha impedito ed impedisce il regolare funzionamento di un organismo di così vitale importanza con gravissimo danno dei nostri emigranti ».

RISPOSTA. — « Per eliminare lo stato di grave disagio degli agenti di pubblica sicurezza in servizio nella città di Milano, a causa della deficienza di alloggiamenti, sin dai primi mesi dello scorso anno furono condotte accurate ricerche per trovare un edificio dove poter accasermare convenientemente ed in maniera definitiva i reparti di polizia.

« Tali ricerche però ebbero esito negativo, stante la assoluta mancanza di stabili disponibili.

« Anche le premure rivolte al Ministero della difesa, per ottenere l'uso di una qualsiasi caserma non ebbero esito favorevole, date le esigenze dell'Esercito in relazione alla limitata disponibilità di caserme militari utilizzabili, dopo le distruzioni causate dagli eventi bellici.

« Unica possibilità era offerta dal vasto e capace complesso immobiliare della caserma « Garibaldi », sita in Piazza Sant'Ambrogio, in consegna a quella Direzione del Centro emigrazione. A seguito di contatti presi con i competenti organi del Ministero del lavoro, fu stabilito di consegnare alla Questura di Milano il secondo corpo di fabbricato dello stabile anzidetto, dove furono subito iniziati rilevanti ed urgenti lavori di restauro, per permetterne l'abitabilità.

« L'immobile, infatti, era stato seriamente danneggiato, e non veniva utilizzato dal Centro di emigrazione, appunto a causa di tali danneggiamenti.

« Attualmente il Centro emigrazione di Milano dispone di oltre due terzi della caserma « Garibaldi », i cui locali non sono stati peraltro mai occupati per intero da emigranti in transito, in quanto gli stessi vengono alloggiati, come per il passato, nei locali a disposizione del Centro stesso, sottostanti lo scalo ferroviario.

« In definitiva, la cessione di parte della caserma in parola, mentre ha risolto il problema dell'accasermamento delle guardie di pubblica sicurezza di Milano, non impedisce il funzionamento del Centro emigrazione ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

RISPOSTA. — « Per urgenti necessità di servizio, nei primi di dicembre dello scorso anno, sono state cedute alla questura di Milano — provvisoriamente e considerato che la richiesta si riferisce ad un periodo di soli tre mesi — 15 camerate dei locali assegnati al Centro nazionale migrazioni presso la caserma di Sant'Ambrogio.

« Giova notare che tale temporanea occupazione non pregiudica affatto il regolare svolgimento dei movimenti emigratori in atto che finora si riducono sostanzialmente ad alcune partenze settimanali di minatori per il Belgio. Tuttavia anche se, come è augurabile, nell'immediato futuro potranno avviarsi emigrazioni apprezzabili di lavoratori verso altri Paesi dell'Europa, il Centro suddetto potrà agevolmente fare ad esse fronte, disponendo complessivamente in Milano di 1800 posti-

letto giornalieri, ritenuti sufficienti per un eventuale aumento dell'afflusso degli emigranti, limitatamente, beninteso, al periodo considerato ».

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
FANFANI.

FIORE, LI CAUSI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Sui fatti luttuosi di Messina, causati dal criminale attentato consumato dai fascisti contro uomini, donne e bambini, mentre si svolgeva una festa da ballo nella sede di una sezione del Partito comunista italiano.

« Poiché i precedenti attentati contro le sedi del P.C.I. e delle organizzazioni sindacali della stessa città sono rimasti impuniti ed i fascisti locali hanno considerato tale impunità come un premio di incoraggiamento, gli interroganti chiedono se il Ministro dell'interno non ravvisa l'urgente necessità della soppressione di certa stampa periodica dichiaratamente fascista e di una seria inchiesta per individuare e punire i mandanti, annidati nel Movimento sociale italiano, di simili gesta criminali ».

RISPOSTA. — « L'attentato alla sezione del P.C.I. di Messina denominata « Majorana » è stato consumato verso le ore 22 del 25 gennaio scorso, mentre nel locale si stava svolgendo un trattenimento. Un ordigno, posto da elementi rimasti tuttora sconosciuti, in un foro del muro esterno prospiciente un lato deserto e buio dello spiazzo recintato sul quale sorge il fabbricato, provocava lo sfondamento del muro stesso e l'apertura di un vano rotondo del diametro di circa 60 centimetri.

« L'esplosione ed il conseguente gettito violento di mattoni e di calcinacci all'interno dell'edificio causava ferite, fortunatamente leggere, a 13 persone fra i partecipanti alla festa.

« Sul posto accorrevano immediatamente il questore, funzionari di pubblica sicurezza, il comandante la compagnia dei carabinieri e numerosi agenti e carabinieri.

« Nessun elemento indiziario emergeva dal sopralluogo epperò le indagini proseguono attivamente verso tutti i possibili responsabili ed anche nei confronti delle persone che frequentavano il locale, donde più facilmente l'autore può essersi staccato ed avvicinarsi indisturbato e non visto all'angolo dell'edificio dove è stato collocato l'ordigno. Tale ipotesi è avvalorata dal fatto che nessuno vide persone accostarsi dall'esterno all'angolo suddetto.

« Allo stato attuale, però, né questa né altra qualsiasi congettura sono suffragate da alcun principio di prova. »

« Non risulta che siano rimasti impuniti altri precedenti attentati contro sedi comuniste di Messina, perpetrati da un gruppo di studenti, a suo tempo identificati e denunziati all'autorità giudiziaria, presso la quale è in corso il relativo procedimento ». »

*Il Ministro
SCELBA.*

FORNARA. — *Al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per chiedere, di fronte al persistere dell'epidemia colerica in Egitto ed al suo diffondersi nei paesi del vicino e medio Oriente:

1°) che si accentuino e si potenzino le attuali misure di sorveglianza e di profilassi sui viaggiatori provenienti per le diverse vie (marittime, aeree, ecc.) da tali paesi e sulle merci — con particolare riguardo per i generi alimentari (datteri, ecc.) — della stessa provenienza;

2°) che si inizi una conveniente e non allarmistica campagna (con comunicazioni al pubblico per via radio, per mezzo di comunicati ai giornali, ecc.) e si diano disposizioni ai medici provinciali allo scopo di indurre la popolazione a sottoporsi volontariamente alla vaccinazione anticolerica nei prossimi mesi, data la relativamente breve durata, ma la sicura efficacia della immunità da essa provocata, imponendola per legge a quelle categorie, che hanno diretti contatti con viaggiatori e con merci provenienti dai paesi infetti ».

RISPOSTA. — « 1°) Ai fini della profilassi del colera sono state emanate da questo Alto Commissariato tre Ordinanze di sanità marittima e tre Ordinanze di sanità aerea, datate datate 27 settembre, 4 novembre e 24 dicembre 1947, rispettivamente per le provenienze dall'Egitto, dalla Siria e dal Libano, Ordinanze che si accludono in copia: in esse venivano prescritte tutte le misure necessarie e sufficienti ai fini della difesa del territorio nazionale e conformi a quanto è previsto e consentito nelle Convenzioni sanitarie internazionali di cui l'Italia è firmataria.

« In seguito alla comunicazione ufficiale da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità (Commissione interinale, Ginevra) della cessazione della epidemia in Siria, Libano ed Egitto, con le Ordinanze n. 1 ed 1-A, 2 e 2-A del 1948, è stato provveduto a revocare l'ap-

plicazione di dette misure, in conformità di quanto previsto nelle precitate Convenzioni internazionali rimane naturalmente in vigore la cauta ed oculata vigilanza da parte degli uffici sanitari competenti.

« 2°) Non appena manifestatasi l'epidemia colerica in Egitto e l'apparizione del successivo focolaio nella zona siro-libanese, si è provveduto alla vaccinazione anticolerica di tutto il personale di primo urto e di tutto quello che per legge ha l'obbligo della vaccinazione antitifica (personale degli uffici sanitari di porto e delle stazioni sanitarie marittime, marittimi imbarcati, personale portuale, lavoratori addetti ai porti, ecc.); nei prossimi mesi, di mano in mano che verranno a scadere i periodi di validità delle vaccinazioni praticate, esse verranno rinnovate in modo che siano efficienti nel periodo stagionale in cui di solito si verifica la comparsa del colera.

« 3°) Non è possibile, né si riterrebbe del resto opportuna, una vaccinazione totalitaria della popolazione del Paese, che richiederebbe oltre novanta milioni di iniezioni di vaccino ed una spesa di molti miliardi.

« Nella eventualità — deprecabile — del verificarsi di qualche caso di colera, si è predisposto tempestivamente per la vaccinazione concentrica della zona colpita, in modo da mettere in atto la difesa solo laddove si dovesse verificare l'effettivo pericolo.

« 4°) Sono stati in parte eseguiti ed in parte sono in corso di esecuzione i lavori di ricostruzione, di riattamento ed attrezzamento delle stazioni sanitarie marittime distrutte o danneggiate dalla guerra e degli ospedali contumaciali del territorio nazionale.

« 5°) A tutt'oggi in Italia nessun caso della temuta malattia si è verificato ».

*L'Alto Commissario
per l'igiene e la sanità pubblica
PERROTTI.*

FRANCESCHINI, BERTOLA, GIORDANI, LA PIRA, FIRRAO, GALATI, ERMINI, TITOMANLIO VITTORIA, PONTI, BASTIANETTO, LIZIER, MAZZA, SARTOR. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri degli affari esteri, del tesoro e della pubblica istruzione.* — « Per sapere quale sia lo stato attuale dei rapporti culturali e degli scambi scientifici e bibliografici fra l'Italia e le altre Nazioni. E in particolare per conoscere:

a) quali siano le condizioni delle nostre scuole ed istituzioni di cultura all'estero;

b) quali l'organizzazione, il coordinamento reciproco, il valore funzionale delle direzioni e degli uffici a tale scopo deputati presso i vari Ministeri;

c) quali i mezzi finanziari di cui possono disporre;

d) infine, quale piano organico sia stato formulato, o — se allo studio — quando possa essere reso noto, per la più rapida ripresa e l'adeguato sviluppo di questa branca vitale, nel quadro delle nostre relazioni politiche ed in connessione col problema dell'impiego di adatto personale e con quello dell'assistenza agli italiani emigrati ».

RISPOSTA. — « Superato il periodo armistiziale, e con l'ammissione dell'Italia nell'organo internazionale della cultura U.N.E.S.C.O., il problema dei nostri rapporti culturali con l'estero è maturo per una nuova fase di sviluppo: occorrerà riorganizzare — revisionandolo e migliorandolo — il sistema centrale e periferico, sul quale è poggiata finora l'attività culturale italiana all'estero, impostandolo sulla base di un più ampio e proficuo scambio di correnti culturali, senza del quale non sarebbe possibile una vita intellettuale europea e mondiale. »

« Bisognerà, sotto questo profilo, distinguere il campo d'azione che ha per oggetto le scuole italiane all'estero da quello che più propriamente riguarda gli Istituti di cultura.

« Il compito di ricostruire le nostre scuole, dopo un lungo periodo di chiusura e di abbandono, si presenta indubbiamente assai complesso; cionondimeno è intendimento del Governo di risolvere anche questo problema nel più breve termine possibile e nel migliore dei modi. Le scuole, le quali costituiscono lo strumento più costoso e meno produttivo della nostra cultura all'estero, vanno strettamente proporzionate, salvo casi specialissimi, ai bisogni effettivi delle nostre collettività. Mediante tale razionalizzazione di sforzo, si potranno peraltro realizzare delle economie di bilancio da impiegare più fruttuosamente in altri campi della nostra attività culturale, qual'è quello degli Istituti di cultura.

« Questi organismi si collegano direttamente col mondo universitario e con quello dell'alta cultura straniera e raggiungono anche quei vasti strati di pubblico colto, ai quali occorre far sentire che la cultura italiana non è una cultura morta, ma è eternamente viva ed operante. Essi dovranno pertanto essere completati non solo nei locali e nei mezzi di assistenza, di disponibilità finanziarie, di

libri e di stampa, ma anche nelle attribuzioni delle competenze (come ad esempio nel ramo delle scienze, attualmente insufficiente) e nel personale direttivo qualificato.

« L'attività degli Istituti di cultura, da svilupparsi specialmente nei paesi che sono le maggiori sedi della cultura mondiale, dovrà stare a fronte dell'azione a cui l'Italia si trova impegnata per il fatto del suo ingresso nell'U.N.E.S.C.O., le cui direttive, implicando un nuovo e vivacissimo interesse dell'estero per la cultura italiana, condurranno, e già stanno conducendo, ad importanti iniziative anche da parte straniera nei confronti dell'Italia. Sia col completare la nostra azione mediante la stipulazione di accordi culturali, sia col far base sugli strumenti essenziali di tale nostra azione — e cioè su quelli che, come gli Istituti di cultura e le istituzioni culturali, operano direttamente a contatto del mondo studioso e dell'alta cultura all'estero — è da ritenere che la cultura italiana potrà essere rapidamente riportata sul piano della più viva attualità nell'elaborazione del pensiero mondiale.

« La nostra azione culturale sul piano internazionale, per ovvie ragioni di competenza, è — come è sempre stata — centralizzata dal Ministero degli esteri; riuscendo peraltro insostituibile e preziosa la collaborazione del Ministero dell'istruzione per l'apporto della sua competenza tecnica e scientifica e del suo personale specializzato. Necessarie sono poi altre collaborazioni, come quelle dei servizi radio, dei servizi del teatro e della cinematografia, e sotto un certo aspetto anche del turismo, dipendenti dalla Presidenza del Consiglio. Occorrerà tuttavia completare i locali, il personale e i mezzi degli organi culturali del Ministero degli affari esteri. I mezzi finanziari sono — per assolvere a questi compiti più ampi e più efficaci, sebbene ridotti alla loro essenzialità — insufficientissimi in quanto infinitamente al disotto del minimo compatibile per il mantenimento (più ancora che per lo sviluppo) delle nostre attuali posizioni culturali. Il bilancio accordato al Ministero degli affari esteri a tale scopo rimane notevolmente al disotto di quello di un tempo. Bisogna, è sì vero, rendersi conto delle gravi difficoltà della nostra finanza, ma non pare possibile di credere che un Paese che ha subito una così radicale contrazione, come il nostro nei bilanci di altri Dicasteri, non sia in grado di devolvere una parte almeno del carico pubblico in tal modo risparmiato ai più importanti e sostanziali — anche dal punto di vista politico — problemi della nostra cultura. E

da augurarsi perciò che, non soltanto nella formazione del prossimo bilancio, ma anche in sede di integrazione di quello corrente, il Ministero del tesoro trovi modo di venire incontro a tali vitali esigenze.

« Riassumendo, pertanto, il programma di attività esposto posso precisare che il Governo si propone:

1°) di mantenere e rimettere in efficienza le scuole necessarie all'insegnamento italiano in seno alle nostre maggiori collettività;

2°) di sviluppare e di migliorare nella loro organizzazione, attrezzature e quadri i nostri Istituti di cultura;

3°) di dare il massimo sviluppo all'azione italiana in seno all'U.N.E.S.C.O. e, connessa con l'attività di questo importante organo internazionale, della cultura, di completare tale azione con degli accordi culturali che consentano larghi scambi ed un'ampia diffusione della cultura italiana all'estero ».

Il Ministro degli affari esteri
SFORZA.

RISPOSTA. — « Al riguardo si fa presente che questo Ministero, per quanto di sua competenza, ha provveduto all'occorrente finanziamento autorizzando, per l'esercizio in corso, una spesa di 500.000 dollari oltre ad altri 30.000 dollari per riparazione di edifici scolastici all'estero ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
PETRILLI.

RISPOSTA. — « Una esauriente risposta ai vari punti della presente interrogazione già è stata data con sua nota del 29 gennaio 1948 dall'onorevole Ministro degli affari esteri, nella cui competenza la materia più propriamente rientra, poiché, come è noto, le nostre scuole ed i nostri istituti culturali all'estero fanno capo, appunto, al predetto Dicastero.

« Circa il punto a) e d) si richiama, quindi, in modo particolare quanto è stato fatto presente nella cennata risposta del Ministero degli affari esteri.

« Per quanto riguarda « l'organizzazione, il coordinamento reciproco, il valore funzionale delle direzioni e degli uffici a tale scopo deputati presso i vari Ministeri » (punto b) si precisa che gli uffici che attualmente si occupano delle relazioni culturali con l'estero sono i seguenti:

1°) la Presidenza del Consiglio dei Ministri è competente a decidere, ai sensi del

regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 2082, sulle manifestazioni culturali di carattere internazionale (congressi, mostre, ecc.) da organizzare in Italia e sulla partecipazione italiana a manifestazioni culturali all'estero; ad essa è altresì riservata l'azione tutoria governativa sulla « Dante Alighieri », nonché la trattazione degli affari relativi agli scambi culturali in materia di teatri e spettacoli, e di quelli aventi riflessi di carattere turistico;

2°) la Direzione generale relazioni culturali presso il Ministero degli affari esteri, si occupa delle scuole, degli istituti di cultura, dei lettori italiani all'estero e, in linea di fatto, degli accordi culturali, degli scambi di docenti, delle borse di studio. La detta Direzione generale è stata creata mediante la fusione di un ufficio della Direzione generale affari politici e di uno della disciolta Direzione generale italiani all'estero (D.I.E.): ma taluni affari relativi agli scambi culturali sono tuttora trattati da altre Direzioni generali del medesimo Ministero (Affari generali, Affari economici, Trattati);

« 3°) l'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) era, sotto il cessato regime, organo del Ministero della cultura popolare ed è ora posto alle dipendenze del Ministero degli affari esteri e di questo della pubblica istruzione e la sua azione presenta qualche interferenza con quelle spettanti a tali due Dicasteri. Era in corso presso il Ministero degli affari esteri un progetto secondo il quale l'esistenza dell'I.R.C.E. avrebbe trovato la sua giustificazione esercitando le funzioni di Segreteria della Commissione nazionale per l'U.N.E.S.C.O. Rinunziando a tale progetto il Ministero degli affari esteri ha con recente comunicazione, proposto al Ministero dell'istruzione e del tesoro la soppressione dell'Ente, data anche la difficoltà di assicurarne il funzionamento, per insufficienza di fondi;

« 4°) la Direzione generale degli scambi culturali e delle zone di confine presso il Ministero della pubblica istruzione. In questa Direzione sono stati accentrati tutti i servizi relativi agli scambi culturali con l'estero che già rientravano nella competenza del Ministero: ma tale accentramento non è venuto a modificare i reciproci rapporti tra il Ministero dell'istruzione e gli altri Enti sopra ricordati, essendo soltanto inteso ad assicurare uniformità di criteri nella trattazione di affari, fin qui distribuiti fra le diverse Direzioni generali del Ministero stesso. Va al riguardo ricordato che anche nella trattazione dei problemi che sono attualmente, come si è detto

riservati in via di fatto alla competenza del Ministero degli affari esteri o per la sua delegazione all'I.R.C.E., la partecipazione del Ministero della pubblica istruzione non è mai mancata; essa è stata anzi, e non poteva non essere, determinante.

« Non v'ha dubbio che una chiarificazione dei rapporti tra il Ministero dell'istruzione e quello degli esteri e a una netta determinazione delle rispettive competenze, s'impone: ad essa potrà addivenirsi, una volta risolto il problema dell'I.R.C.E., nella base dell'attribuzione al Ministero dell'istruzione della competenza da svolgersi, in materia di scambi culturali, nell'interno, e al Ministero degli affari esteri, cui peraltro quello dell'istruzione dovrà fornire gli occorrenti elementi tecnici, di quella da svolgersi all'estero.

« Quanto ai mezzi finanziari, per restare nel campo dell'attività culturale all'estero facente capo a questo Ministero — chè circa il rimanente campo dell'attività stessa non si possiedono elementi — è in corso l'esame di tutta la complessa situazione, iniziato dopo la recente costituzione presso questo Ministero, della Direzione generale degli scambi culturali e delle zone di confine; per accertare le varie esigenze da soddisfare ed il relativo fabbisogno finanziario.

« Nel frattempo, in via largamente approssimativa e con intendimenti unicamente indicativi, è stata chiesta la somma di lire 170 milioni per far fronte alle necessità più immediate; ma ciò, naturalmente, con la implicita riserva di avanzare altre richieste integrative non appena in possesso di elementi che consentano una visione panoramica della complessa situazione ».

*Il Ministro
della pubblica istruzione*
GONELLA.

FUSCHINI, BALDUZZI, MORO, SCALFARO, MANNIRONI, MURGIA. — *Ai Ministri dei trasporti, del tesoro, delle finanze e delle poste e telecomunicazioni.* — « Per conoscere le ragioni che li hanno indotti e li inducono a non dare esecuzione al decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 502, non mai abrogato, che stabiliva la cessazione della Gestione raggruppamenti autocarri (G.R.A.) e a permettere invece che detto Ente:

a) continui la sua attività, acquistando altro materiale automobilistico, mediante grosse operazioni finanziarie con istituti di credito;

b) assuma servizi indiscriminati di carattere turistico e sportivo e di indole stretta-

mente commerciale mediante forme di pubblicità inconsuete per servizi statali e parastatali;

c) usufruisca di assegnazioni di benzina pari a circa il 17,50 per cento di tutto il contingente destinato agli autotrasporti privati di cose;

d) non sia sottoposto ad alcun onere fiscale e tributario con gravissimo danno per l'erario;

e) sia esentato dal pagamento dei diritti postali per i trasporti dei pacchi e dei colli;

f) possa effettuare l'importazione dei carburanti ad esso assegnati con impiego di notevoli entità di valuta pregiata (dollari), che potrebbero essere utilizzati per altri prodotti di prima necessità;

g) sia esonerato dalla osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 89.

« Ciò premesso e prescindendo da altri privilegi riconosciuti alla G.R.A. nell'esercizio della sua attività, si chiede agli onorevoli Ministri interpellati se non ritengano opportuno e necessario, nell'interesse dell'economia in generale e dei trasporti in particolare, nominare una Commissione di esperti dei Ministeri competenti e degli autotrasportatori privati, che esprima il proprio parere sulla utilità economica della G.R.A. ed indichi in quale modo si possa addivenire alla sua liquidazione con il minor danno possibile per i lavoratori che vi sono addetti e per l'erario ».

RISPOSTA. « Essendo mancata la possibilità di svolgere oralmente, all'Assemblea Costituente, la sopra riportata interrogazione, mi pregio dare la presente risposta scritta.

« L'interrogazione a cui si risponde segue a breve distanza quella presentata, con richiesta di risposta scritta, dall'onorevole interrogante il 22 giugno scorso anno.

« Si deve, quindi, ritenere che tale risposta non sia stata soddisfacente, e che per tale ragione l'onorevole interrogante abbia voluto ripetere l'interrogazione appoggiato da altri colleghi.

« Infatti, nel testo dell'attuale interrogazione, sono esposti sei punti critici contro la Gestione raggruppamento autocarri, ed è infine per ultimo formulata la proposta che il giudizio sulla sopravvivenza o meno di tale organismo venga demandata ad una Commissione formata di esperti dei Ministeri interessati e degli autotrasportatori privati.

« Considero in primo luogo questo ultimo punto: la Commissione giudicatrice, che si

propone formata da funzionari e da autotrasportatori.

« A mio parere, se pure fosse possibile addivenire — e quindi a parte le obiezioni derivanti da evidenti considerazioni di opportunità e di prassi amministrativa — ad una Commissione di questo genere, dovrebbero essere chiamati a parteciparvi non soltanto i trasportatori, ma anche e soprattutto gli « utenti » dei trasporti. Troppo spesso, anche in occasione di congressi e di convegni, per non parlare della stampa, si sono uditi confondere i problemi dei « trasporti » con gli interessi — sia pure legittimi — dei « trasportatori ». Si dimentica cioè che il vettore non è che uno dei termini del fatto economico « trasporto »: l'altro termine è l'utente, siano l'oggetto del trasporto le persone o le cose: e gli interessi relativi agli utenti sono di tale estensione e vastità, da coinvolgere tutta l'economia del Paese, tanto è vero che nella quasi generalità degli Stati i trasporti sono considerati come servizio di interesse pubblico. Pertanto è chiaro che, se lo Stato deve proteggere degli interessi, deve dare la precedenza a quelli degli utenti.

« Non posso esimermi dal rilevare tale punto, poiché è un fatto che le più numerose ed alte proteste contro la G.R.A. vengono dai privati trasportatori, che dell'Ente sono, per forza di cose, i naturali concorrenti. Non si sono mai levate proteste di rilievo da parte degli utenti, siano questi Amministrazioni o Enti di Stato (Assistenza post-bellica, Prefetture, Questure, Federazione dei consorzi agrari, Monopoli di Stato, ecc.) o di privati.

« Chiarito questo punto, e quindi stabilito che il problema G.R.A. va riconsiderato nell'interesse dei trasporti, e cioè dell'economia generale del Paese, vengo ad esaminare i sei punti di rilievo posti dall'interrogazione.

« In sostanza, semplificando la lunga esposizione dei vari argomenti, due sono le critiche che si muovono alla G.R.A.: prima, di continuare ad esistere e di svolgere attività anche dopo l'emanazione del decreto legislativo n. 502, punti a) e b); in secondo luogo di fruire di una situazione privilegiata nei confronti dei privati trasportatori. A questo proposito potrei ripetere quanto ho già risposto alla prima interrogazione, e cioè sulla particolare situazione economica della primavera 1946, epoca in cui fu preordinato il decreto legislativo n. 502, situazione che poi cambiò rapidamente nei mesi successivi.

« Inoltre — e questo è il punto più importante — l'articolo 2 di tale decreto prescriveva che i Centri autocarri dovevano essere vendu-

ti nella loro integrità e che gli acquirenti dovevano impegnarsi a continuare ad eseguire i trasporti d'interesse pubblico, sotto pena di decadenza del contratto di vendita.

« Questa esigenza, sancita nell'articolo in parola, riconosceva implicitamente la funzione indispensabile allora esercitata dai Centri autocarri, costituire cioè il calmiera dei trasporti essenziali alla vita del Paese. Il fatto che nessuna impresa privata si sia dichiarata disposta a rilevare tali organismi nella loro interezza e rispettando gli impegni a cui ho accennato, dimostra che soltanto la gestione di Stato poteva adempiere le funzioni per cui i Centri autocarri erano stati istituiti, e che la vendita ai privati poteva affermarsi soltanto ammettendo la smobilitazione dell'Ente e l'abbandono dei mezzi prima della loro completa utilizzazione.

« La gestione statale dei Centri autocarri si dimostrava intanto vantaggiosa per l'erario giusta le risultanze del bilancio.

« In conseguenza di ciò è emersa la necessità, per consentire alla G.R.A. di adempiere ai suoi fini istituzionali secondo sani criteri di esercizio, di provvedere alla integrazione del parco automobilistico, in via di rapido depimento per il logorio degli automezzi sottoposti ad una intensa attività e per conseguenza un esercizio più economico, mediante acquisto di un certo numero di veicoli di produzione nazionale.

« Tale acquisto è stato effettuato impiegando le sole disponibilità della Gestione, in quanto l'operazione bancaria cui è fatto cenno nell'interrogazione si è resa necessaria solo per rendere liquidi i rilevanti crediti che la gestione stessa ha nei confronti delle Pubbliche amministrazioni per servizi di preminente interesse pubblico prestati in condizioni talmente onerose, che vano sarebbe stato fare assegnamento sul concorso dell'attività dei privati trasportatori orientati verso impieghi più remunerativi e soprattutto di immediato realizzo.

« Non può riconoscersi rispondente alla realtà l'asserzione che la G.R.A. assuma indiscriminatamente trasporti a carattere turistico e sportivo: vero è che nel periodo estivo si è talvolta ritenuto opportuno, a richiesta o per segnalazione di autorità locali, mettere a disposizione di Enti assistenziali per i lavoratori gli automezzi della Gestione, onde consentire proprio a queste categorie di utenti, che più ne abbisognano e più meritano agevolazioni, di effettuare gite ed escursioni, a prezzi estremamente modici, appena sufficienti a coprire le spese di esercizio. Né, d'altro ver-

so, può sorprendere che la Gestione, dato il suo carattere di azienda industriale, presti i suoi servizi oltre che per le Pubbliche amministrazioni, anche su richiesta di privati, restando sempre fermo il principio dell'impiego prevalente dei suoi automezzi nel settore dell'alimentazione e degli approvvigionamenti in favore della popolazione civile; e nulla osta a che nell'espletamento di questa sua attività la G.R.A. si avvalga di inserzioni e di notiziari rivolti a far conoscere al pubblico l'esistenza di una Organizzazione statale che nel campo dei trasporti è sempre in grado di assicurare delle favorevoli condizioni.

« Nulla di diverso, in tutto questo, da quanto praticato nel loro campo dalle ferrovie dello Stato.

« Per quanto riguarda le assegnazioni di carburante, la percentuale del 17,50 per cento del contingente, dichiarata dagli onorevoli interroganti, non corrisponde alla situazione di fatto. Anche solo a contrapporre la quota G.R.A. a quella ricevuta dall'E.A.M. si ha nel mese di dicembre, ad esempio, una assegnazione di 15.000 quintali alla G.R.A. contro 262.000 quintali all'E.A.M., pari cioè a meno del 5 per cento. Comunque tale questione è ormai da considerarsi superata, perché è noto che le assegnazioni di carburante sono attualmente sufficienti a sopperire le esigenze di tutti i settori. Ed in ogni caso il carburante consumato dalla G.R.A. sarebbe stato necessario per l'effettuazione dei servizi che gli automezzi della Gestione hanno eseguito, anche se detti automezzi fossero stati in possesso di privati, peraltro senza quella garanzia di regolare impiego dell'essenza ricevuta che solo un'Amministrazione dello Stato può dare. Sono noti infatti gli illeciti traffici cui le assegnazioni di carburante hanno dato luogo specie nel periodo di maggiore carenza.

« Ed infine non si deve dimenticare che la G.R.A. esegue trasporti per la massima parte a carattere di pubblica utilità o interessanti gli approvvigionamenti alimentari del Paese.

« La Gestione raggruppamento autocarri, come è noto, è uno speciale ufficio del Ministero dei trasporti, e come tale è ovvio fruisca di particolari agevolazioni fiscali e tributarie tra cui anche la esenzione dal pagamento dei diritti postali per i trasporti di pacchi e di colli di peso inferiore ai 20 chilogrammi, esenzione questa che ha un chiaro fondamento logico trattandosi in definitiva di un servizio reso da una Amministrazione statale, in sostituzione di altra istituzionalmente competente. Tale appartenenza al Ministero dei trasporti — Ispettorato generale della motorizzazione

civile e dei trasporti in concessione — svincola naturalmente la G.R.A. a simiglianza di quanto avviene per le altre Amministrazioni statali, anche dalla soggezione alle norme contenute nel decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, istitutivo dell'Ente autotrasporti merci. L'Ispettorato generale della motorizzazione, nella sfera di sua competenza provvederebbe, se del caso, alle eventuali necessità di coordinamento delle attività della G.R.A. nei confronti dell'E.A.M.

« Si può riconoscere del resto — e non lo si è mai negato — che la G.R.A. abbia fruito effettivamente di talune condizioni di favore nei riguardi dei privati; ciò a parziale compenso di due inconvenienti fondamentali; l'antieconomicità del materiale di primo impianto, e cioè del materiale di guerra alleato, nonché lo scarso valore remunerativo di non pochi servizi svolti dalla G.R.A., servizi pure necessari ma che i privati non hanno mai molto volentieri effettuato.

« Per esempio i trasporti di legna per i comuni negli inverni passati; i trasporti a brevissimo raggio delle banchine dei porti; i trasporti per l'Assistenza post-bellica, che hanno costituito un onere gravissimo per la gestione, e per cui i trasportatori privati non hanno mai protestato, mentre protestano per gli altri servizi della G.R.A. come per esempio quelli dei Consorzi agrari.

« Quanto all'antieconomicità dei mezzi, argomento fondamentale per il problema della G.R.A., voglio qui ricordare che già all'atto della concessione da parte degli Alleati di tutto il materiale residuo di guerra, si presentava la soluzione (proposta e caldeggiata allora, più che dai trasportatori, dai costruttori di autoveicoli) di recuperare tali mezzi come rottame.

« Questa soluzione fu scartata perché essa avrebbe giovato soltanto ai costruttori, nel senso di far aumentare, in un immediato domani, i prezzi di vendita degli automezzi. Sarebbe, quindi, stata contraria agli interessi dei trasportatori e forse anche a quelli dei costruttori, poiché non avrebbe risolto il problema della carenza dei mezzi di trasporto, né perciò avrebbe evitato il pericolo di vedere invaso il mercato italiano da autocarri stranieri nuovi di fabbrica: pericolo che ora può dirsi evitato in gran parte per merito della G.R.A. e dell'A.R.A.R.

« Con ciò la risposta all'interrogazione potrebbe dirsi esaurita. Vorrei però a questo punto andare al di là del testo dell'interrogazione stessa e rispondere direttamente ai privati trasportatori.

« Di questi trasportatori alcuni ritengono che la G.R.A. rimanga in vita soltanto per desiderio di funzionari che la dirigono, ciò che non è di fatto, perché l'azienda è direttamente controllata dal Ministero dei trasporti. Altri ritengono che la sopravvivenza della G.R.A. sia imposta dall'impossibilità di licenziare il personale attualmente dipendente dall'Ente (circa 3500 unità).

« Questa sarebbe una ragione più seria, tanto più che si tratta di personale ormai addestrato ed in via di selezione, sia per qualità che per numero, che non esercita funzioni parassitarie, come purtroppo tanti organismi sopravvissuti alla guerra. Comunque neppure questa sarebbe una ragione per giustificare la sopravvivenza della G.R.A. qualora ne venissero a mancare gli scopi di vita; ed in ogni caso la posizione del personale sarebbe tutelata anche se i Centri venissero venduti ai privati giusta il decreto n. 502, l'articolo 2 lo garantisce, e non dubito che i privati, che eventualmente rilevassero i Centri, terrebbero fede lealmente all'impegno di rilevare anche tutto il personale dipendente.

« Ma la vera e più fondamentale ragione per cui i trasportatori protestano contro la G.R.A., ragione che i più maturi ed esperti esponenti della categoria avvertono e che avrei gradito esposta sinceramente nell'interrogazione, è il pericolo che il Governo si giovi della G.R.A. come punto di partenza per la nazionalizzazione dei trasporti su strada.

« Ora bisogna intendersi: se la nazionalizzazione significa esercizio completo e in regime di monopolio di tali trasporti (come è per l'Azienda della F. S. per i trasporti ferroviari) posso garantire che questo intendimento esula in modo assoluto dalle direttive di questo Governo. L'attività fondamentale nei trasporti in strada è e sarà compito sostanziale dell'iniziativa privata.

« Ma se tale concetto si estende sino a vietare allo Stato di intervenire anche in misura limitata con una sua Azienda, per garantire certi trasporti di suo particolare interesse, mi pare che si cada nell'eccesso opposto.

« Attualmente lo Stato esercisce una grande Azienda di trasporti il cui patrimonio si può ben dire patrimonio di tutti i cittadini, e questa è l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Il concetto di distinguere e considerare separatamente i trasporti secondo il particolare mezzo impiegato (su strada, in ferrovia, per linea aerea, ecc.) può dirsi oggi superato: l'economia moderna tende a considerare il problema del trasporto sotto l'aspetto

dello scopo da raggiungere, della corrente di traffico cui deve far fronte, ed il compito dei tecnici è quello di esaminare e coordinare i vari mezzi a disposizione (in particolare il mezzo ferroviario e quello stradale) in modo da conseguire il risultato più razionale e più economico. Non è logico pretendere che lo Stato, che esercisce in modo ormai insostituibile la rete ferroviaria nazionale, sia impedito dall'esercire in proprio un sia pur limitato nucleo di mezzi stradali atti a completare il servizio ferroviario, a rendere tale servizio accetto, economico, soddisfacente alla grande massa degli utenti. E così pure non si può negare allo Stato la possibilità di provvedere con mezzi propri su strada, qualora risultino più convenienti dei mezzi ferroviari, a quei trasporti per conto dello Stato stesso o di interesse nazionale così vitali — esempi non ne sono certi mancati in questi ultimi tempi — per cui non si reputa opportuno ricorrere ai privati.

« Un caso perfettamente analogo si ha nell'industria elettrica, dove la produzione dell'energia è per la massima parte nelle mani dell'industria privata, ma dove si ha pure — senza che ciò costituisca fonte di dissidio — un gruppo di centrali costruite ed esercite dalle ferrovie dello Stato per uso delle ferrovie stesse.

« Voglio infine aggiungere che una delle maggiori preoccupazioni che può spingere gli autotrasportatori a chiedere l'abolizione della G.R.A. è l'attuale crisi dei trasporti su strada; ma a questo proposito debbo contrapporre tre principali considerazioni.

« In primo luogo la crisi deve ritenersi transitoria e non si può, pertanto, prendere una affrettata decisione che in un prossimo domani potrebbe eventualmente smentirsi; in secondo luogo risulta che la G.R.A. anche nel periodo attuale di crisi esegue trasporti particolari, per conto di Amministrazioni o Enti statali, che i trasportatori non gradiscono e che in molti casi continuano a rifiutare: da ultimo è da ritenersi che anche una eventuale abolizione — ove fosse pure decisa per accedere alle pressanti richieste dei trasportatori privati concorrenti — porterebbe ben poco vantaggio per i richiedenti: si pensi infatti che il numero degli autotreni della G.R.A. attualmente circolanti con continuità supera di poco i 300 contro circa 20.000 dei privati.

« In conclusione il Ministero dei trasporti cercherà sempre di armonizzare gli interessi contrastanti dei singoli esercenti dei mezzi stradali e ferroviari al fine di ottenere il massimo rendimento di essi e le migliori condizio-

ni per gli utenti allo scopo di stimolare i traffici, di facilitare gli scambi di merci e il movimento dei viaggiatori ».

Il Ministro dei trasporti

CORBELLINI.

FUSCO, CASO, NUMEROSO, DE MICHELE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere con quali criteri sono stati assegnati recentemente alla provincia di Caserta solamente trecento milioni per le opere di ricostruzione e per la risoccupazione. La provincia di Caserta è stata danneggiatissima dalla guerra: gran parte dei comuni sono senza acqua, senza luce, senza strade, senza ponti, senza fognature, senza edifici scolastici. Notevole è il numero delle persone che non ancora hanno riavuto il tetto, del quale furono violentemente private per le incursioni aeree e per i cannoneggiamenti terrestri. Le opere di bonifica sono allo stato iniziale, con gravissimo documento dell'agricoltura. Le popolazioni, disilluse per le tante promesse fatte e mai adeguatamente mantenute dagli organi governativi, sono vivamente scontente e scontente nel constatare che le loro legittime aspirazioni non sono state mai soddisfatte e che il Governo non ha avuto alcuna necessaria cura e premura della terra del lavoro.

« Gli interroganti, poi, rilevano con vivo rammarico che tutti i loro appelli rivolti al Governo dalla tribuna parlamentare, in varie occasioni perché la provincia di Caserta fosse tenuta in debito conto sia per la ricostruzione che per la disoccupazione, sono rimasti inascoltati. Recentemente, circa settanta sindaci della provincia invocarono dal Ministero dei lavori pubblici proporzionati fondi per la disoccupazione, determinando anche le cifre del fabbisogno; ma anche tale fervida invocazione è rimasta senza eco presso le autorità governative. È il caso perciò di conoscere se non sia il Governo disposto ad erogare con urgenza una maggiore assegnazione di fondi per la ricostruzione e la disoccupazione della provincia di Caserta ».

RISPOSTA. — « In esito alla interrogazione, è da premettere che sui fondi di bilancio sono stati assegnati alla provincia di Caserta lire 980.505,100.

« Sull'autorizzazione di spesa di lire 40 miliardi per lavori invernali a favore della provincia stessa, come è noto, agli onorevoli interroganti, sono stati stanziati lire 300 milioni.

« Non si tratta, per ora, di riparare tutti i danni della guerra e di sopperire alle defi-

cienze del passato in materia di opere pubbliche, ma di assicurare lavoro ai disoccupati nelle zone dove più grande è il fenomeno della disoccupazione, utilizzando le somme disponibili in lavori utili ai fini della ricostruzione e della ripresa produttiva ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*

CANEVARI.

GATTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere perché fin'ora non sia stato formulato il disegno di legge per la riforma del Codice civile, vivamente atteso dagli avvocati e dai magistrati, affinché l'Amministrazione della giustizia, tanto danneggiata dal Codice fascista, possa attuarsi con la necessaria rapidità e sicurezza ».

RISPOSTA. — « Con decreto legislativo 14 settembre 1944, n. 287, sono state apportate al Codice civile le modificazioni di carattere urgente, e cioè sono state eliminate tutte quelle disposizioni, che erano diretta ed immediata espressione dell'ordinamento corporativo fascista e della politica razziale, instaurata dal cessato regime. Inoltre, sin dal gennaio 1945, un'apposita Commissione ministeriale attende ai lavori per la riforma del predetto Codice. In base agli studi finora compiuti la Commissione non ritiene che siano da apportare al Codice innovazioni di carattere fondamentale. Ritiene solo che occorranو molteplici ritocchi su punti particolari, che, peraltro, non presentano alcun carattere di urgenza, e che comunque non possono avere riflessi sulla rapidità dell'amministrazione della giustizia.

« Alcuni dei punti da ritoccare, e precisamente quelli del Libro del lavoro, sono evidentemente da esaminare in coordinamento con quella che sarà la nuova disciplina organica della materia del lavoro. Da ciò la necessità di soprassedere, in attesa di questa nuova disciplina. Per tali considerazioni non si ritiene, allo Stato, che sia urgente provvedere, con apposito schema di disegno di legge, alle modificazioni particolari che dovranno essere apportate al Codice ».

Il Ministro
GRASSI.

GATTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se ritenga opportuno — date le contrastanti decisioni tra la Corte suprema di cassazione ed il Consiglio di Stato, relative alla competenza a decidere sulle controversie dei rapporti di impiego dei di-

pendenti degli Enti pubblici di natura economica prevalente od esclusiva — proporre norme legislative che stabiliscano tassativamente i criteri di discriminazione tra la competenza del giudice ordinario e quella del giudice amministratore, da inserire nel riformando Codice di procedura civile, in modo che l'attività della pubblica amministrazione, anche se discrezionale, sia sottoposta ad efficace controllo di legittimità e di merito per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi degli impiegati ».

RISPOSTA. — « Il contrasto segnalato dall'onorevole interrogante tra le decisioni della Corte suprema di cassazione e quelle del Consiglio di Stato in ordine alla competenza a decidere sulle controversie relative ai rapporti d'impiego dei dipendenti degli enti pubblici esercenti un'attività esclusivamente o prevalentemente economica è ormai cessato, giacché il Consiglio di Stato, in sue recentissime decisioni, si è uniformato alla giurisprudenza della Corte suprema di cassazione. È venuta, quindi, meno la ragione di un intervento legislativo, richiesto dall'onorevole interrogante.

« Il problema relativo alla competenza a decidere le controversie in questione dovrà essere riesaminato, quando, in dipendenza dell'assetto che sarà dato all'ordinamento sindacale, si provvederà ad emanare una nuova organica disciplina di tutta la materia del lavoro ».

Il Ministro

GRASSI.

GATTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere quando verrà formulato il disegno di legge relativo al riordinamento del casellario giudiziario penale, riordinamento richiesto dalla dottrina e dalla pratica per orientare le leggi penali alle esigenze della nuova civiltà democratica ».

RISPOSTA. — « Sono in corso presso il Ministero studi diretti a limitare i casi nei quali si debba compilare la scheda da conservare nei casellari giudiziali, e ad estendere i casi nei quali si debba procedere alla eliminazione della scheda.

« È stato richiesto il parere della Commissione per la riforma del Codice penale: ed appena possibile saranno formulate opportune proposte ».

Il Ministro

GRASSI.

GEUNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non intenda promuovere un provvedimento legislativo per la convalida dei risultati degli esami di abilitazione all'insegnamento medio, svoltisi sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana e attualmente considerati nulli, mentre hanno carattere di accertamenti esclusivamente tecnici, il cui valore è indipendente dal momento politico in cui siano stati compiuti ».

RISPOSTA. — « Sulla questione della conferma o meno della validità degli esami di abilitazione all'insegnamento medio, indetti nel 1944 dal Ministero dell'educazione nazionale della sedicente repubblica sociale italiana, si è già pronunciato negativamente il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, in seguito ai ricorsi di taluni interessati.

« Il provvedimento di annullamento di detti esami fu adottato con decreto del 30 marzo 1946 dal Ministro del tempo, in considerazione del fatto che non si poteva ad essi riconoscere validità, perché non ebbero carattere nazionale e perché, in difformità dalle disposizioni contenute nei regolamenti 9 dicembre 1926, n. 2480 e 5 luglio 1934, n. 1185, fu richiesto agli interessati, per l'ammissione un certificato comprovante che avevano ottemperato alle disposizioni nazi-fasciste sul reclutamento ».

Il Ministro

GONELLA.

GEUNA, STELLA, GIACCHERO, SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — « Per sapere se non intendano — visto l'articolo 6 del decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31 (*Lex* 1946, pagina 904) e visto il decreto ministeriale 3 luglio 1947 (*Lex* 1947, pagine 1307, n. 27) — decretare che il contributo da erogarsi a favore delle aziende agricole, che hanno subito danni di guerra, non venga limitato — come stabilisce l'articolo unico del sullodato decreto ministeriale 3 luglio 1947 — alle sole 20 province a sud della linea gotica, ma venga esteso anche a tutte quelle province dell'Italia settentrionale, che hanno subito i maggiori danni nella lotta partigiana per la liberazione, ad esempio, la trascuratissima provincia di Torino, nella quale vi sono parecchie centinaia di aziende agricole che sono state completamente distrutte dalla furia vandalica delle orde nazi-fasciste e che nulla ancora han-

no ricevuto, quale contributo statale, per la ricostruzione dei loro beni mobili strumentali ».

RISPOSTA. — « Il citato decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31, recante provvedimenti per combattere la disoccupazione e favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole, prevede all'articolo 6 la concessione di contributi nella misura massima del 40 per cento nelle spese di ricostruzione dei beni strumentali indicati nell'articolo medesimo.

« L'articolo 13 del decreto legislativo 15 marzo 1947, n. 214, contenente disposizioni per l'applicazione del riportato decreto n. 31, stabilisce che alla concessione del contributo previsto nel sopra menzionato articolo 6, possono concorrere i proprietari, affittuari, enfiteuti ed usufruttuari, coltivatori diretti di aziende agricole « situate nelle province che sono determinate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con quello del tesoro ».

« A tale determinazione si è provveduto con decreto ministeriale 3 luglio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre 1947, n. 203.

« In sede di emanazione di detto decreto ministeriale, il Ministero dell'agricoltura, tenuto conto delle finalità cui si ispira il decreto legislativo n. 31, ha proceduto alla scelta delle province che hanno subito i più gravi danni in conseguenza della guerra, utilizzando, ai fini della scelta medesima, le risultanze degli accertamenti effettuati per la determinazione delle zone particolarmente danneggiate, nelle quali il contributo per il ripristino di opere di miglioramento fondiario può essere elevato fino al 60 per cento della spesa, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33.

« A tali criteri il Tesoro ha dato la propria adesione ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

GHIDETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se è a sua conoscenza che, per le cure del Ministero dei trasporti, è imminente l'inizio dei lavori di riparazione del ponte ferroviario su Chioggia, già adattato a carrettiera per l'inefficienza del servizio ferroviario, e per conoscere se sono stati presi provvedimenti urgenti per la riattivazione del ponte carrettiere rovinato dalla guerra, sul quale dovrà entro breve contare il traffico

stradale e la vita civile della città di Chioggia ».

RISPOSTA. — « I lavori per la riattivazione del ponte carrettiere in località Brondolo (Chioggia) sono stati iniziati.

« Per dar corso alla loro esecuzione si sono dovute svolgere trattative con l'A.R.A.R. per l'acquisto dei materiali occorrenti la cui consegna all'ufficio del Genio civile da parte dell'A.R.A.R. ha avuto luogo il 12 dicembre ultimo scorso.

« Per l'ultimazione dell'opera occorreranno per lo meno quattro mesi ».

*Il Sottosegretario di Stato
CANEVARI.*

GHIDETTI, PELLEGRINI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro del tesoro.* — « Per sapere:

1°) il numero delle case bruciate dai nazi-fascisti nel corso della lotta di liberazione nella provincia di Treviso;

2°) il numero delle case ricostruite con gli speciali mezzi disposti a tale scopo dal Governo;

3°) l'ammontare complessivo dei fondi impiegati e di quelli a disposizione a tal fine nella provincia medesima, affinché risulti come e in quale misura il Governo italiano assolve l'impegno assunto verso le popolazioni delle località duramente colpite dalla feroce rappresaglia nazi-fascista per la loro attiva ed ampia partecipazione alla guerra di liberazione ».

RISPOSTA. — « Con riferimento all'interrogazione rivolta al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro del tesoro, si comunica che questo Ministero non è a conoscenza del numero delle case bruciate dai nazi-fascisti nella provincia di Treviso, né del numero delle case ricostruite, in quanto il servizio relativo alla concessione di contributi ai sinistrati per rappresaglie è stato sempre espletato dagli Uffici provinciali dell'Assistenza post-bellica presso le Prefetture, alle quali il cessato Ministero dell'assistenza post-bellica ebbe a suo tempo ad accreditare una somma globale per l'erogazione dei contributi stessi.

« Alla prefettura di Treviso furono assegnate lire 65.000.000.

« Soppresso il Ministero dell'assistenza post-bellica, alcune delle sue attribuzioni, tra cui quelle inerenti alla gestione del Fondo di solidarietà nazionale, furono devolute a questa Amministrazione, che, allo scopo di meglio disciplinare i pagamenti a carico del

Fondo in parola, e ad evitare abusi, dispose che i pagamenti stessi dovessero essere subordinati al proprio nulla osta da concedere previo esame degli stati di avanzamento ovvero dello stato finale dei lavori.

« Senonché il Ministero del tesoro chiese che, in applicazione del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 619, tutte le somme disponibili sul Fondo di solidarietà nazionale fossero versate in conto entrate del tesoro.

« È stato quindi disposto, con apposita circolare diretta alle Prefetture, che, nella materia in questione, fosse sospesa ogni attività deliberativa dei Comitati provinciali A.P.B., salvo ad autorizzare, con le modalità suindicate, il pagamento dei contributi già deliberativi.

« Si fa rilevare, infine, che, in base all'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240. Il Fondo di Solidarietà nazionale poteva essere destinato alla concessione di contributi per la riparazione delle case danneggiate da rappresaglia, fino alla concorrenza di sole lire 500.000.000.

« S'intende che detta categoria di sinistrati potrà pur sempre ottenere, per i lavori di ripristino delle proprie case, i benefici di cui al decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, recante disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*

CANEVARI.

GIOLITTI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere se non ritenga opportuno ridurre da cinque a tre il numero di anni di lodevole servizio previsti dal decreto legislativo 11 novembre 1946, n. 461, perché possa prescindere dal limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi pubblici presso gli Enti locali del personale non di ruolo di detti Enti; e ciò a favore di coloro che non furono mai iscritti al partito fascista o che ne subirono persecuzioni, e che quindi — come di fatto si è verificato in molti casi — vengono a trovarsi esclusi dall' suddetto beneficio, in quanto non poterono prestar servizio presso quelle pubbliche amministrazioni prima del 25 luglio 1943 ».

RISPOSTA. — « È da ritenere che gli interessi degli avventizi degli enti locali che si trovano nelle particolari condizioni segnalate dall'onorevole interrogante siano sufficientemente tutelati dalle disposizioni di cui al decreto legislativo presidenziale 12 dicembre

1947, n. 1488 e più ampiamente da un provvedimento in corso di emanazione in base al quale, estendendosi al personale degli enti locali anche le disposizioni di cui al penultimo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, saranno ulteriormente ridotti, fino al minimo di un anno quando trattasi di ex combattenti, gli anni di servizio effettivo richiesti per la sistemazione degli avventizi mediante la loro ammissione, a prescindere da qualsiasi limite di età, a tutti i concorsi che saranno indetti entro un determinato periodo di tempo a partire dalla data di entrata in vigore del censato provvedimento in corso di emanazione ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

GIORDANI. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — « Sulle ragioni che ritardano il pagamento dei certificati di credito agli ex prigionieri italiani dell'esercito americano; pagamento, già effettuato dagli uffici americani di Livorno, Roma e Caserta, e sospeso dal settembre scorso, con grave disagio degli ex prigionieri stessi, che hanno realizzato quei proventi con il loro lavoro in prigionia e che, disoccupati o in gravi condizioni economiche i più, riceverebbero un sollievo dal pagamento fatto subito in questa stagione più cruda. Sembra che tra le autorità italiane e americane siano in corso trattative per far eseguire i pagamenti dai distretti militari o dalle tesorerie provinciali d'Italia; si prega di condurre a termine il più rapidamente possibile tali trattative ».

RISPOSTA. — « La ritardata liquidazione dei crediti di prigionia in dollari in possesso dei reduci provenienti da captività in mano americana è dovuta al fatto che le autorità finanziarie americane in Italia che provvedevano direttamente al pagamento di tali competenze, dallo scorso settembre, in relazione all'entrata in vigore del trattato di pace, hanno sospeso la loro attività.

« Il Ministero della difesa, compenetrandosi profondamente del problema, non ha mancato, a seguito di tale sospensione, di interessarsi al fine di giungere ad una pronta ripresa dei pagamenti.

« Come è noto, tutta la questione ha formato oggetto di accordi conclusi nella scorsa estate a Washington dalla Missione Lombardo e nei quali il Governo americano si è dichiarato disposto a riconoscere i crediti derivanti da lavoro prestato dai prigionieri di guerra

durante il periodo in cui sono rimasti in sua custodia.

« A seguito di tali accordi è stata recentemente raggiunta una intesa fra i Governi italiano e americano per la procedura da seguirsi nel pagamento dei crediti in parola: la liquidazione dei titoli di credito in possesso degli ex prigionieri in mano americana viene assunta dal Governo italiano contro accreditamento del corrispondente ammontare in dollari da parte del Governo degli Stati Uniti.

« Pertanto, poiché i pagamenti saranno ora ripresi dai distretti militari competenti per giurisdizione, il Ministero della difesa ha provveduto in data 17 febbraio scorso, con un comunicato diffuso a mezzo stampa e radio, ad informare i reduci delle modalità da seguirsi per ottenere i pagamenti stessi ».

Il Ministro della difesa
FACCHINETTI.

GORTANI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per sapere se siano a conoscenza del fatto doloroso che operai di paesi montani, rimpatriati dalla Francia dopo un certo periodo di lavoro, per ignoranza delle disposizioni del Governo francese abbiano perduto la possibilità di cambiare biglietti da franchi 5000 costituenti il frutto dei loro sudati risparmi; e per avere informazioni circa l'azione che a tutela dei nostri lavoratori il Governo italiano intende certamente di svolgere sia trattando con quello della vicina Repubblica, sia con provvedimenti di carattere interno ».

RISPOSTA. — « Le rimesse dei lavoratori emigrati in Francia, possono essere effettuate da parte del lavoratore esclusivamente a mezzo di vaglia postale e da parte del datore di lavoro esclusivamente per vaglia postale o per tramite bancario rimanendo tassativamente vietato, invece, il trasferimento di valuta da un Paese all'altro.

« Questo Ministero a suo tempo ha impartito ripetutamente istruzioni a tutti gli uffici regionali e provinciali del lavoro perché le disposizioni anzidette fossero portate a conoscenza dei lavoratori che emigravano in Francia. A quanto è stato riferito dall'Office National d'Immigration — Délégation pour l'Italie — le accennate norme vengono rese note ai lavoratori anche a cura delle autorità francesi.

« E tuttavia accaduto che alcuni lavoratori all'atto del loro ritorno in Italia abbiano por-

tato seco valuta francese e che questa sia stata confiscata alla frontiera dalle autorità doganali di quel Paese. In casi del genere questo Ministero è intervenuto presso il predetto Office National d'Immigration riuscendo ad ottenere che le somme confiscate fossero sbloccate e restituite ai lavoratori a mezzo di vaglia postali o per via bancaria.

« Nei casi accennati nell'interrogazione cui si risponde si tratta invece di valuta che i lavoratori hanno trasferito in Italia malgrado il divieto e la vigilanza delle autorità francesi.

« Si tratta inoltre di specie valutaria la quale, per disposizione del Governo francese, ha perduto corso legale in quel Paese.

« Ora a parte le difficoltà derivanti da questa ultima circostanza sta di fatto che un intervento a favore dei lavoratori predetti presso le autorità francesi presenta aspetti di estrema delicatezza dato che la valuta in questione ai sensi delle disposizioni accennate, non poteva essere comunque trasferita in Italia.

« Comunque circa l'opportunità di un intervento del genere questo Ministero non può che rimettersi alla valutazione che al riguardo sarà compiuta dal Ministero degli affari esteri.

« Non sembra d'altra parte possibile, per quanto esposto, l'adozione di provvedimenti di carattere interno ».

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
FANFANI.

GORTANI. — *Al Ministro della difesa.* — « Sulla insufficienza dei Distretti militari di Udine e di Sacile per quanto riguarda:

1°) le pratiche inerenti alla liquidazione degli assegni familiari dei militari dispersi in Russia e in Balcania (risultando che, a 8 mesi e mezzo dal telegramma ministeriale 6 febbraio 1947, n. 60.000/AIE, i Distretti suaccennati non hanno ancora trasmesso al Ministero le richieste dichiarazioni di irreperibilità);

2°) la compilazione dei fogli matricolari e degli altri documenti necessari per istruire le domande di pensione di guerra, che pervengono (quando pervengono) alla competente Direzione generale a molti mesi di distanza dalla richiesta ».

RISPOSTA. — « La lamentata insufficienza nei riguardi dei Distretti di Udine e Sacile, per quanto si riferisce alle pratiche inerenti alla liquidazione degli assegni familiari dei militari dispersi in Russia e in Balcania ed al rilascio dei fogli matricolari e degli altri

documenti necessari per istruire le pratiche di pensione di guerra, non è limitata ai Distretti anzidetti, ma è comune alla maggior parte di tali Enti.

« Essa dipende essenzialmente, oltre che dalle difficili condizioni di funzionamento in cui, in generale, si trovano i Distretti militari (difficoltà sia in dipendenza delle pratiche andate disperse dopo l'8 settembre 1943, sia in rapporto al personale impiegato):

a) per quanto ha tratto alla compilazione dei verbali di irreperibilità (necessari per la liquidazione degli assegni familiari): dalla grande mole di tali documenti da compilare (ascendono a parecchie centinaia di migliaia) e dalla insufficienza degli elementi di giudizio di cui spesso i Distretti dispongono, per cui è necessario svolgere accurati accertamenti che richiedono non breve tempo i quali, nella maggior parte dei casi, è necessario altresì l'intervento del Ministero della difesa, Esercito;

b) per quanto si riferisce ai documenti occorrenti per le pensioni di guerra: dalla necessità di compiere un paziente, difficile, lungo lavoro per la ricostruzione e l'aggiornamento dei documenti matricolari distrutti, smarriti o rimasti incompleti in dipendenza delle contingenze belliche.

« In ogni modo, oltre a dare disposizioni in materia di carattere generale a tutti i Distretti, si è provveduto ad impartire nuove particolari istruzioni ai Distretti di Udine e Sacile per eliminare — nei limiti del possibile — gli inconvenienti lamentati ».

Il Ministro
FACCHINETTI.

GORTANI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri, e ai Ministri dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e del tesoro.* — « Per sapere se — considerato che il Friuli è ora venuto ad assumere, nel quadro nazionale, posizione e ruolo analoghi a quelli che ebbe l'Istria dopo il 1918; che analoghi sono pure i bisogni e le condizioni del Friuli, regione povera e costretta a mantenersi in gran parte con i proventi dell'emigrazione temporanea, finché questa fu libera, emigrava ogni mese un settimo della popolazione totale, e della zona montana un quinto, ossia la quasi totalità degli abitanti maschi abili a proficuo lavoro) e tenute presenti, da un lato la conseguente necessità di una efficace istruzione, dall'altro, la deficienza dei locali scolastici, che presentano ancora un difetto di 500 aule — non ritengano conveniente, sotto ogni ri-

guardo, di sancire per il Friuli una disposizione legislativa analoga a quella adottata a suo tempo per l'Istria, attribuendo allo Stato il compito di provvedere ai fabbricati da riattare o costruire per le scuole elementari della regione, stabilendo un programma organico da finanziare ed attuare in non oltre un decennio ».

RISPOSTA. — « Il problema dell'edilizia scolastica nell'Istria, dove la scuola italiana era stata sotto l'Austria lungamente e pervicacemente trascurata, non poteva essere trattato con le norme comuni a causa anche delle tristissime condizioni finanziarie degli enti locali interessati.

« Epperò, in base alle proposte formulate dalla Commissione interministeriale per lo studio delle questioni inerenti alla penisola istriana, col regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1749, fu autorizzata la costruzione a totale carico dello Stato degli edifici scolastici occorrenti in quella regione e fu altresì autorizzato sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione lo stanziamento di un milione e 250.000 lire per otto esercizi finanziari a decorrere dal 1926-27.

« Nei limiti del predetto stanziamento si è provveduto dal Ministero della pubblica istruzione prima, e successivamente da questo dei lavori pubblici, alla costruzione di 49 edifici.

« L'onorevole interrogante chiede che per il Friuli, ove mancano 500 aule scolastiche, venga emanato un provvedimento legislativo che ponga a carico dello Stato la relativa spesa, sostenendo che il Friuli vien ora ad assumere, nel quadro nazionale, posizione e ruolo analoghi a quelli che ebbe l'Istria. In proposito deve osservarsi che, come gli si è accennato, il provvedimento eccezionale di favore per l'Istria trovò giustificazione nell'abbandono in cui sotto il regime austriaco venne lasciata la scuola italiana, ciò che non può dirsi abbia fatto l'Italia per il Friuli.

« Comunque il provvedimento invocato oggi per il Friuli va inquadrato tra i vari problemi che il Parlamento sarà chiamato a risolvere giacché molte altre regioni sono tuttora mancanti di numerose aule scolastiche ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*
CANEVARI.

RISPOSTA. — « Questo Ministero non ha modo di adottare alcun provvedimento nella questione prospettata dall'onorevole interrogante, poiché, allo stato della legislazione,

tutti i servizi di carattere tecnico e finanziario inerenti all'edilizia scolastica rientrano nella diretta, esclusiva competenza del Ministero dei lavori pubblici ».

*Il Ministro
della pubblica istruzione*
GONELLA.

GORTANI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per sapere il programma del Governo a favore degli orfani di guerra e dell'infanzia abbandonata in generale, specie per quanto concerne il necessario incremento degli orfanotrofi, il collocamento in istituti di educazione e d'istruzione e la concessione di borse di studio; tutto ciò in misura sufficiente ad assicurare a ciascuno l'istruzione più conforme alle proprie attitudini ».

RISPOSTA. — « Nel quadro degli stanziamenti pertinenti ai servizi dell'assistenza post-bellica, il Ministero del lavoro ha finora concesso ad orfanotrofi ed istituti di educazione e di istruzione notevoli contributi per l'attuazione di corsi professionali intesi ad avviare gli orfani di guerra in genere, e i minori bisognosi e abbandonati in particolare ad un proficuo lavoro artigiano.

« Per quanto concerne l'avviamento dei minori orfani o abbandonati ad un'arte o mestiere questo Ministero continuerà a svolgere ogni possibile azione nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

« Per quanto riguarda, in particolare, l'assistenza agli orfani dei lavoratori, si fa presente che tale funzione è stata finora esercitata, limitatamente agli orfani dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro, dallo speciale ente di assistenza istituito con legge 27 giugno 1941, n. 987, sottoposto alla vigilanza di questo Ministero.

« Tale ente, con decreto legislativo del 19 marzo 1948, in corso di pubblicazione, è stato trasformato nell'« Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani », il quale estende la sua azione a favore degli orfani bisognosi dei lavoratori morti per qualunque causa, anche indipendentemente da evento infortunistico. L'assistenza viene effettuata mediante ricovero in convitti e successivo avviamento al lavoro, concessione di borse di studio, di pacchi vestiario, di sussidi e mediante altre forme di assistenza indiretta nei casi, più frequenti, in cui non è possibile l'assistenza di-

retta per difetto di posti nei convitti o per altra circostanza.

« Questo Ministero si propone di rendere sempre più efficace tale funzione assistenziale compatibilmente con le esigenze di ordine finanziario che ad essa si riconnettono e nel quadro generale della politica del Governo a favore dell'infanzia, in modo da dare attuazione nel modo migliore ai precetti contenuti negli articoli 31 e 38 della Carta costituzionale ».

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
FANFANI.

GRAZI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritengano opportuno emanare le disposizioni relative alle modalità e condizioni per il riscatto delle case popolari costruite con il concorso dello Stato a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399 ».

RISPOSTA. « Si assicura l'onorevole interrogante che le norme relative alle modalità e condizioni per il riscatto delle case popolari, costruite con il concorso dello Stato a termini del decreto legislativo presidenziale 8 maggio 1947, n. 399, trovasi in corso di studio.

« Le dette norme faranno riferimento anche alle case che potranno essere costruite dalle Cooperative edilizie e dalle altre società od enti, a cui, con provvedimento legislativo in corso di pubblicazione, sono state estese le agevolazioni previste dall'articolo 1 del citato decreto 8 maggio 1947, n. 399.

« D'altra parte è da tenere presente che le costruzioni finanziate con i fondi di cui trattasi si trovano ancora in una fase iniziale mentre le disposizioni sulle modalità e condizioni per il riscatto potranno trovare applicazione soltanto al momento della assegnazione degli alloggi ai singoli locatari ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*
CANEVARI.

GRAZI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — « Per conoscere per quali motivi non sia stato dato alcun corso alle denunce presentate dalla Sepral, dal comando delle guardie di finanza di Roma e dal signor D'Agostino, presidente della sezione combattenti e segretario della Camera del lavoro di Montorio Romano, contro il sindaco di questo Comune, signor Francesco Fioravanti, per i

reati di sottrazione al normale consumo di generi razionati, peculato, falso e altro; e per conoscere come mai, dopo la richiesta della procura della Repubblica in Roma, non si sia ancora proceduto al proscioglimento della garanzia amministrativa del predetto sindaco, permettendo che egli rimanga ancora in carica con disagio ed indignazione della popolazione amministrata ».

RISPOSTA. — « In seguito alla denuncia da parte del segretario della Camera del lavoro di Montorio Romano a carico del sindaco del detto Comune per mancata distribuzione alla popolazione dei quantitativi di grassi assegnati dalla Sepral, e per altri reati, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma procedette alla istruttoria indispensabile.

« L'indagine, non semplice, richiese alquanto tempo, ed il magistrato accedette sul posto per l'esame di circa 60 testi.

« Attualmente, l'istruttoria è quasi completa, dovendosi solo procedere ad alcuni confronti.

« Appena sarà richiesto il proscioglimento dell'imputato dalla garanzia amministrativa, si darà corso alla richiesta dei pareri prescritti del Ministero dell'interno e del Consiglio di Stato ».

Il Ministro di grazia e giustizia
GRASSI.

GRIECO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere i motivi che hanno consigliato il Presidente della Scuola d'arte governativa per la ceramica di Grottaglie (Taranto) ad esonerare dall'incarico di insegnante di matematica e chimica in detta scuola il signor Vincenzo Spagnulo, ed a sostituirlo con il signor Martellotta, quando era noto:

a) che lo Spagnulo copriva con lode e meritandosi ogni anno la qualifica di ottimo, come risulta dagli attestati del direttore della Scuola, professore Roberto Rosati;

b) che per l'anno scolastico in corso vi sono state molte domande di incarico, ma nessuno degli aspiranti era in possesso del titolo richiesto, e perciò non fu proceduto a nessuna graduatoria;

c) che lo Spagnulo è coniugato con due figli;

d) che il Martellotta, succeduto allo Spagnulo è uno studente, arbitrariamente incaricato dal presidente della Scuola, avvocato Alfonso Pignatelli, dell'insegnamento della matematica e della chimica, mentre era le-

cito attendersi che, in mancanza di graduatoria, l'incarico venisse mantenuto anche per quest'anno dallo Spagnulo, che lo ricopriva già da tre anni.

« L'interrogante domanda all'onorevole Ministro di accertarsi se questa vicenda non metta in luce un caso di interferenza politica e di deplorabile favoritismo nel campo dell'insegnamento ».

RISPOSTA. — « 1°) Il signor Vincenzo Spagnulo, che ha reclamato contro l'assegnazione dell'incarico dell'insegnamento della matematica ad altro aspirante, è un semplice diplomato da scuola media (ragioniere) e fu, nei precedenti anni scolastici, incaricato di detto insegnamento unicamente perché non vi erano sul posto altri aspiranti muniti di più alto titolo di studio.

2°) Il signor Alfredo Martellotti, a lui preferito per l'anno scolastico in corso, oltre ad essere in possesso del diploma di scuola media, è studente universitario ed ha sostenuto e superato esami specifici per l'insegnamento nella cattedra di cui trattasi (analisi algebrica, geometria, analisi infinitesimale, ecc.). Da ciò la preferenza a lui accordata nei confronti dello Spagnulo.

3°) Si aggiunge che, per la nomina a incaricato dell'insegnamento di matematica nella Scuola d'arte di Grottaglie, solo il Martellotti, fra tutti gli altri aspiranti, aveva tempestivamente presentato regolare domanda documentata ».

Il Ministro
GONELLA.

GRIECO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non intenda proporre al Governo, nell'interesse della tranquillità delle campagne, tempestive misure per prorogare di un anno i contratti, verbali e scritti, di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione con lavoratori manuali, tenendo presente:

a) che verosimilmente le trattative in corso per il patto di mezzadria non giungeranno ad una conclusione rapida;

b) che è imminente il periodo in cui le disdette per il prossimo anno cominciano a dar luogo a spostamenti nelle campagne ».

RISPOSTA. — « È mio intendimento di convocare presso di me nei prossimi giorni i rappresentanti delle categorie interessate per giungere a concordi determinazioni nella richiesta di proroga dei contratti agrari ».

Il Ministro
SEGNI.

GRIECO. — *Al Ministro delle finanze.* —
« Per conoscere:

1°) se gli risulti che le associazioni provinciali della Confederazione italiana degli agricoltori e le Federazioni provinciali della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti, siano state autorizzate a servirsi delle esattorie comunali per farsi versare dai piccoli proprietari ed affittuari coltivatori diretti, indiscriminatamente e senza averli interpellati, una quota associativa;

2°) se non ritenga che questo grave fatto, in contrasto stridente con le libertà costituzionali, costituisce un abuso da reprimere immediatamente attraverso una inchiesta che individui e punisca i responsabili maggiori di tale inaudita mistificazione;

3°) per domandargli di disporre la immediata restituzione delle quote versate dai contadini per gli scopi sovraindicati, assegnando il carico del pagamento dell'aggio esattoriale alle associazioni provinciali della Confederazione italiana degli agricoltori e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti ».

RISPOSTA. — « Alcune associazioni provinciali degli agricoltori sono state autorizzate a riscuotere i propri contributi associativi per tramite degli esattori delle imposte dirette, con l'obbligo di indicare espressamente che si tratta di contributi volontari e con divieto di includere le relative quote nelle ordinarie cartelle di pagamento e negli avvisi di mora e di esperire procedure esecutive nei riguardi dei morosi. L'autorizzazione è stata data finora per le provincie di Alessandria, Ancona, Asti, Brescia, Brindisi, Catanzaro, Chieti, Como, Cremona, Ferrara, Foggia, Genova, Matera, Messina, Napoli, Potenza, Teramo, Udine e Venezia.

« Il compito dell'esattore delle imposte secondo le tassative disposizioni date da questo Ministero, si riduce a quello della semplice esazione di contributi volontari, senza facoltà di coercizione, ossia ad un puro servizio di cassa.

« Non sembra pertanto che le autorizzazioni concesse possano dar luogo ad inconvenienti data la assoluta facoltà di non aderire alla richiesta di pagamento.

« Qualora vengano segnalati casi concreti di inosservanza delle disposizioni ministeriali, saranno sollecitamente adottati i provvedimenti necessari ».

*Il Sottosegretario di Stato
per le finanze
MALVESTITI.*

GRILLI. — *Al Ministro dell'interno.* —

« Per sapere se non ritenga giusto ed opportuno, previa, occorrendo, abrogazione della legge 24 giugno 1929, n. 1112, che dava facoltà ai Comuni e alle Province di dispensare dal servizio il personale di ruolo per qualsiasi motivo di idoneità, senza obbligo della preventiva comunicazione agli interessati dei motivi e delle cause della dispensa e colla sola indicazione, anche generica, della causa della dispensa nel relativo provvedimento, concedere ai funzionari dispensati in base a tale legge, di riaprire il giudizio colla garanzia della procedura ordinaria (contestazione dell'addebito, commissione di disciplina, ricorso, ecc.), affinché sia consentita una riparazione anche a quei dispensati senza giusto motivo che, non potendo dimostrare di essere stati dispensati esclusivamente per motivi politici, non possono valersi del disposto del decreto 6 gennaio 1944, n. 9 ».

RISPOSTA. — « Con la legge 24 giugno 1929, n. 1112, come è noto, fu data la interpretazione autentica delle precedenti varie disposizioni legislative di carattere eccezionale e particolare con le quali venne conferita per un determinato periodo e a determinati Comuni ed Enti (Milano, regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123; Roma, legge 6 dicembre 1928, n. 2702, ecc.) la facoltà di dispensa del personale in relazione alla necessità di assicurare un riordinamento straordinario dei pubblici servizi.

« Nelle relazioni alla Camera ed al Senato relative alla legge in questione, al fine di dimostrare l'inammissibilità, nella specie, del procedimento disciplinare, con la contestazione degli addebiti agli interessati, si tenne a sottolineare che la dispensa in parola doveva tenersi sostanzialmente distinta da ogni esonero dal servizio costituente una misura disciplinare, nonché dalla dispensa per indegnità politica stabilita per gli Enti locali con il regio decreto-legge 30 gennaio 1927, n. 214, che rappresentava sempre la sanzione di un comportamento illecito del dispensato, anche se non attuale.

« Occorrerebbe ora esaminare se i decreti e le leggi in questione fossero stati a suo tempo effettivamente ispirati alla necessità di un riordinamento dei servizi presso determinati Enti, ovvero fossero stati adottati per mascherare il fine esclusivo o precipuo di allontanare elementi politicamente indesiderabili. Ciò non sembra possibile affermare con sicurezza e neanche l'interrogante, del resto, è giunto a simile affermazione. Ad ogni modo

occorrerebbero al riguardo, e se del caso, opportuni accertamenti per stabilire se presso gli Enti in questione vi fu poi un reale ed effettivo riordinamento degli Uffici.

« Se però si ammette la necessità, in quell'epoca, del riordinamento e quindi delle conseguenti dispensa, resterebbe solo da indagare se, nella scelta del personale da dispensare, le amministrazioni, anziché attenersi a criteri di giustizia, avessero proceduto ad allontanare elementi più meritevoli di quelli trattenuti in servizio, ma meno desiderabili politicamente, il che non si esclude possa essersi verificato. Ma in tal caso, soltanto sotto questo profilo, potrebbe giustificarsi la richiesta di riammissione in servizio, e, all'uopo, non si ravviserebbe, di certo, idoneo il mezzo proposto dall'interrogante di riaprire i termini per un procedimento disciplinare che ha fini e presupposti del tutto diversi.

« Siffatte indagini, comunque, sia da parte degli interessati che dalle amministrazioni non potrebbero oggi essere effettuate facilmente dato il lungo tempo trascorso e la difficoltà di discriminare i casi di ingiusta dispensa.

« Non si ravviserebbe, pertanto, l'opportunità di stabilire legislativamente speciali presunzioni o particolari mezzi di accertamento sembrando più opportuno lasciarne il compito agli attuali organi previsti per la riammissione del personale dispensato o licenziato per motivi politici, con i mezzi istruttori di cui possono disporre, tenendo presente che secondo l'articolo 14 del recente provvedimento recante nuove norme sulla revisione delle carriere per i dipendenti dello Stato — da estendersi poi agli Enti locali — (Decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488) tale compito viene affidato agli ordinari organi preposti alla amministrazione del personale dei vari Enti, i quali, in base agli elementi di cui sono in possesso, potranno procedere ad un più completo ed approfondito esame dei casi in questione ».

*Il Ministro
SCELBA.*

GUERRIERI EMANUELE. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere se sia vero che recentemente sia avvenuta l'importazione dalla Grecia di 12.000 tonnellate di carrube, e nell'affermativa, quali ragioni abbiano indotto ad autorizzarla, malgrado la sovrabbondanza della produzione siciliana.

« Per conoscere altresì se, anche in rapporto alla crisi attuale nel mercato di tale

prodotto, che pregiudica notevolmente l'economia agricola siciliana, non si creda necessario di impedire ulteriori importazioni e di favorire invece una più larga esportazione ».

RISPOSTA. — « 1°) Nel 1946, attesa la carenza di mangime per il bestiame sul mercato nazionale e gli alti prezzi dei medesimi, questo Ministero non si oppose alla importazione di carrube e ciò avuto anche riguardo alle contropartite in esportazione (zolfo per esempio).

2°) Per le stesse ragioni, nell'Accordo italo-greco, negoziato nel gennaio-febbraio 1947 fu incluso un contingente di carrube. Detto accordo prevedeva fra l'altro, la esportazione di sughero, zolfo, acido citrico, olii essenziali ed essenze.

3°) Se in questi ultimi tempi si sono verificate le importazioni segnalate giova tener presente che le medesime sono in dipendenza appunto dell'Accordo italo-greco, il quale, negoziato in un'epoca di carenza di prodotti è venuto, purtroppo, a concretarsi nell'attuale momento in cui la situazione economica del Paese è radicalmente mutata.

4°) Con il progressivo miglioramento della situazione interna, l'azione protettiva del Ministero dell'agricoltura, che segue con vigile attenzione questo prodotto, conscio dell'importanza che il medesimo riveste per l'economia sicula, si è esplicata:

a) con il non dare più il proprio assenso ad alcuna importazione del prodotto in questione;

b) con il pronunciarsi favorevolmente per l'esportazione del prodotto stesso (autorizzazioni alle esportazioni già sono state date e un altro contingente per ulteriori esportazioni è stato già messo a disposizione del Ministero del commercio estero);

c) con il far beneficiare, all'alcole derivante dalle carrube, delle esenzioni del diritto erariale di lire 25.000 ad ettanidro che grava gli alcoli di prima categoria (legge 10 ottobre 1947, n. 1100).

*Il Ministro dell'agricoltura e foreste
SEGNI.*

RISPOSTA. — « I rapporti di scambio con la Grecia sono regolati dell'Accordo commerciale italo-greco firmato il 31 marzo dello scorso anno.

« In relazione alla situazione del mercato nazionale dei mangimi al tempo della stipulazione del predetto Accordo, caratterizzato da una avvertita carenza di tali prodotti, le

categorie interessate insistettero perché nel detto Accordo fosse fissato un contingente di importazione di carrube dell'ordine di grandezza di 10.000 tonnellate.

« Di fatto, il contingente in parola, da utilizzarsi mediante affari di reciprocità entro il periodo di validità dell'Accordo, cioè dal 1° aprile 1947 al 31 marzo 1948, venne fissato in dollari U.S.A. 200.000 e cioè, al prezzo medio delle carrube d'importazione dal detto Paese, ad un quantitativo che può considerarsi aggirantesi sulle 2500-3000 tonnellate.

« In conto di tale contingente, ed in seguito ad approvazione dei due Governi, sono state rilasciate, fino ad ora, autorizzazioni per dollari U.S.A. 130.700 pari a circa 1700 tonnellate.

« Non è possibile precisare in che misura le autorizzazioni concesse sono state effettivamente utilizzate, in quanto le statistiche più recenti relative al nostro commercio con l'estero giungono, per ora, fino al 31 ottobre 1947. Si ritiene tuttavia utile render noto all'onorevole interrogante che le importazioni effettivamente avvenute dal detto Paese nel periodo 1° gennaio-31 ottobre 1947 — comprese quindi in esse anche quelle effettuate a qualunque titolo in base ad autorizzazioni concesse antecedentemente alla entrata in vigore dell'Accordo — ammontano a tonnellate 2188.

« I dati statistici sopra accennati sembrano indicare concordemente che le importazioni di carrube dalla Grecia hanno fin qui raggiunto livelli non eccessivi e comunque di molto inferiori a quelli segnalati dall'onorevole interrogante.

« Giova fra l'altro far rilevare che se da un canto l'Accordo italo-greco prevede un contingente d'importazione di carrube, esso contempla d'altra parte contingenti all'esportazione di prodotti tipici della Sicilia, quali zolfo, acido citrico, gli olii essenziali ed essenze.

« Si fa inoltre presente che il Ministero del commercio estero è stato in questi ultimi tempi informato da quello dell'agricoltura e foreste delle aumentate disponibilità di carrube sul mercato nazionale.

« In conseguenza, lo scrivente, mentre non può allo stato delle cose, dati gli impegni assunti con la firma dell'Accordo, rifugiarsi in linea di principio di consentire l'importazione di carrube dalla Grecia entro i limiti del modesto residuo disponibile sul contingente (dollari 69.300), non mancherà però di tenere nella dovuta considerazione la mutata situazione del mercato italiano delle carrube in

occasione delle trattative per il rinnovo dell'Accordo scadente il 31 marzo 1948.

« Si aggiunge che in base alla predetta segnalazione del Ministero dell'agricoltura e d'intesa con lo stesso, presso questa Amministrazione, che già in questi ultimi mesi ha consentito l'esportazione di qualche partita di carrube, sono ora in corso di rilascio autorizzazioni per l'esportazione verso Paesi a valuta libera di tonnellate 3000 di tali prodotti.

« In considerazione di quanto sopra esposto, si ha ragione di ritenere che nessun motivo di preoccupazione debbano avere per il futuro le categorie interessate a questo particolare ramo della produzione nazionale ».

*Il Ministro
del commercio con l'estero
MERZAGORA.*

*GUERRIERI EMANUELE. — Ai Ministri
delle finanze e dell'agricoltura e foreste. —*

« Per conoscere quanto ci sia di vero nella notizia secondo la quale l'imposta di fabbricazione dell'alcool ricavato dalla melassa verrebbe parificata a quella dell'alcool ricavato dalla frutta secca, la qual cosa, se attuata avrebbe immediati e rilevanti effetti depressivi sul mercato delle carrube, i cui prezzi hanno subito peraltro da qualche tempo una notevole flessione, che verrebbe ad aggravarsi, epperò sarebbe in contrasto con l'esigenza di un orientamento protettivo di un settore della produzione agricola molto importante, al quale sono particolarmente interessate le provincie di Ragusa e di Siracusa ».

RISPOSTA. — « In base alle vigenti disposizioni (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, n. 1100), sugli alcoli, di prima e di seconda categoria, grava una imposta di fabbricazione pari a lire 30.000 per ogni ettanidro. Sugli alcoli di prima categoria viene, inoltre, applicato un diritto erariale, di lire 25.000 o di lire 19.000, a seconda se prodotti da materie diverse da sorgo.

« Non risulta a questo Ministero che sia in elaborazione un provvedimento con il quale, a modifica delle vigenti disposizioni, l'alcole ricavato dalla frutta secca, attualmente classificato di seconda categoria, viene assimilato, agli effetti fiscali, a quello di prima categoria, ossia parificato a quello ricavato dalla melassa ».

*Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
SEGNI.*

GUERRIERI FILIPPO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — « Per sapere se non ritenga disporre finalmente che, agli effetti del rilascio della patente di 1^a ai macchinisti navali in 2^a già prigionieri di guerra internati civili, sia considerato come valido il periodo di tempo trascorso in detta qualità, in servizi di macchina in stabilimenti o su navi battenti bandiera estera. Il provvedimento in oggetto risponde ad esigenze di giustizia ed equità e costituisce doveroso riconoscimento morale e materiale delle benemeritenze di una valorosa categoria di marittimi ».

RISPOSTA. — « In base all'articolo 207 del regolamento al Codice della marina mercantile, approvato con regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166 — tuttora in vigore — i patentati macchinisti navali in seconda possono conseguire la patente di macchinista navale in prima, quando provino di aver navigato quali addetti al « servizio di macchina » su piroscafi per almeno dieci anni dal giorno in cui conseguirono la patente di cui sono in possesso.

« Per quanto riguarda la navigazione in servizio di macchina su navi estere, il citato articolo 207 non pone limiti di bandiera agli effetti del tirocinio occorrente per il conseguimento delle patenti di macchinista navale in prima od in seconda. Occorre però che tale navigazione su navi estere sia debitamente comprovata.

« In merito al servizio compiuto in stabilimenti esteri, si fa presente che questo è ammesso in concorso col servizio di macchina per il « diretto » conseguimento della patente di macchinista navale in prima, mentre nei riguardi dei già patentati macchinisti navali in seconda è richiesto necessariamente ed esclusivamente il suddetto periodo di tirocinio di dieci anni di navigazione in servizio di macchina. Pertanto non sarebbe valutabile neppure l'eventuale servizio prestato in officine o stabilimenti nazionali.

« In ordine al tempo trascorso in campi di prigionia o di internamento dei già componenti gli equipaggi di navi mercantili, si fa presente che tale periodo non viene considerato utile ai fini del conseguimento di titoli professionali marittimi e ciò per non menomare le necessarie garanzie all'uopo richieste.

« Tale periodo di prigionia o di internamento, in base all'articolo 4 della legge 7 aprile 1941, n. 265, viene considerato come servizio di navigazione « soltanto » ai fini della in-

dennità di risoluzione del rapporto di lavoro ed a tutti gli effetti di « carattere previdenziale ».

Il Ministro
CAPPA.

GUERRIERI FILIPPO. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — « Per sapere se non ritengano giusto ed equo, al fine di eliminare immeritate sperequazioni e differenziazioni, estendere il trattamento economico previsto e regolato dalla legge sullo sfollamento del 13 maggio 1947, n. 500, anche a tutti i sottufficiali collocati a riposo nel periodo intercorso tra la pubblicazione della predetta legge (10 giugno 1947) e la data del primo sfollamento (30 novembre 1947) ».

RISPOSTA. — « Devesi anzitutto far presente che i sottufficiali collocati a riposo nel periodo antecedente a quello di attuazione delle norme sullo sfollamento contenuto nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, sono cessati dal servizio per aver raggiunto i normali limiti di età e di servizio previsti dalle vigenti disposizioni e conseguentemente sono stati regolarmente collocati a riposo con il trattamento di quiescenza ad essi spettante.

« Le disposizioni sullo stato dei sottufficiali, tuttora in vigore, vengono normalmente applicate, così come sono state applicate in passato, nei confronti dei sottufficiali colpiti dai limiti di età e di servizio. Analogamente del resto avviene anche per gli ufficiali — nei confronti dei quali pure esistono limiti tassativi di età — senza che per questo sorgono particolari sperequazioni o differenziazioni tra i diversi personali militari. In relazione, d'altra parte, con i particolari limiti di età previsti per la cessazione dal servizio permanente effettivo o dalla carriera continuativa dei personali in questione — limiti di età che trovano la loro giustificazione nella peculiarità dei servizi militari in genere e nella necessità di avere sempre a disposizione elementi fisicamente idonei — è noto che la legge stabilisce particolari aliquote favorevoli di liquidazione della pensione, sì da consentire normalmente ad essi l'attribuzione del massimo della pensione all'atto del collocamento a riposo.

« Tutto ciò premesso, è evidente quindi che i sottufficiali collocati a riposo in applicazione delle normali leggi che disciplinano la loro posizione di stato, sono da considerarsi alla stessa stregua di tutti i pensionati statali nei confronti dei quali il Governo, con notevoli

sacrifici per il bilancio statale nell'attuale difficile situazione delle pubbliche finanze, ha adottato tutte le possibili provvidenze per cercare di migliorare le loro condizioni.

« Il trattamento di sfollamento, che viene invocato, ha invece un carattere del tutto eccezionale e contingente essendo stato determinato da circostanze obiettive connesse con l'applicazione delle clausole del Trattato di pace. Il trattamento in questione ha in sostanza lo scopo di compensare il danno derivante a categorie di personali che, senza particolari demeriti, si vedono troncata, in età ancora giovane, la carriera militare che avevano intrapresa. »

« Tali condizioni viceversa non si verificano per i sottufficiali collocati a riposo — come sopra accennato — in applicazione delle leggi che disciplinano la loro posizione di stato per aver raggiunto i normali limiti di età e di servizio previsti dalle disposizioni medesime. »

« Per le suesposte considerazioni e, avuto riguardo alla necessità — più volte prospettata dall'Amministrazione del tesoro e sulla quale ha del resto pienamente convenuto anche quella della difesa — di limitare l'applicazione del trattamento previsto dalla legge sullo sfollamento unicamente ai casi in essa previsti senza possibilità di estensione ad altri casi di cessazione dal servizio di carattere normale, o comunque connessi con cause diverse da quelle dello sfollamento, è da escludersi la possibilità di adottare un provvedimento legislativo nei sensi proposti dall'onorevole interrogante ». »

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
PETRILLI.

IMPERIALE. — *Al Ministro della difesa.*
— « Per conoscere se non ritenga opportuno di riconoscere Foggia come aeroporto doganale e di istituire lo scalo di qualche linea civile nazionale ed internazionale. »

« Tenga presente l'onorevole Ministro che i bombardamenti su Foggia e le conseguenti gravissime distruzioni del centro abitato, sono state causate dalla presenza degli aeroporti militari nella piana di detta città, e che gli invocati riconoscimenti sarebbero una doverosa riparazione morale dei danni subiti ». »

RISPOSTA. — « In sede di assegnazione delle linee aeree interne, effettuata a suo tempo da apposita commissione all'uopo costituita, fu concessa alla Società aviolinee, che ne aveva fatta esplicita richiesta, la linea Mila-

no-Pescara-Foggia-Brindisi con esclusione del traffico locale Foggia-Brindisi. »

« A tutt'oggi, però, la predetta Società non ha ancora chiesto di essere autorizzata ad iniziare il servizio su tale linea. »

« Relativamente alle linee internazionali si fa notare che è ancora in fase di studio il problema generale della istituzione e assegnazione di dette linee. »

« È anche prematuro, quindi, parlare di aeroporto doganale nei riguardi della città di Foggia in quanto è ovvio che tale riconoscimento è subordinato alla intensità ed alla qualità del traffico che in seguito potrà svolgersi in detta zona ». »

Il Ministro
FACCHINETTI.

IMPERIALE. — *Al Ministro dei trasporti.*
— « Per conoscere se, come e quando intende provvedere alla sistemazione definitiva degli avventizi esonerati dal servizio in seguito allo sciopero dell'agosto 1922. »

« Detti agenti — i quali in gran parte hanno superato il cinquantesimo anno di età e diversi dei quali sono fuori servizio, per aver superato i limiti di età consentiti per il mantenimento in servizio — sono tuttora tenuti nelle umilianti condizioni di avventizi con i conseguenti danni economici che da quella posizione derivano. L'interrogante ritiene superfluo far presente che gli agenti in parola rappresentano la parte migliore della classe ferroviaria, perché in tempi di perfetta reazione e nella delicata condizione di avventizi, seppero e vollero opporre la prima e più gagliarda resistenza al nascente fascismo ». »

RISPOSTA. — « Le disposizioni legislative vigenti, anche per l'interpretazione ad esse data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Consiglio di Stato, non consentono di estendere agli avventizi esonerati subito dopo lo sciopero dell'agosto 1922 e per la partecipazione ad esso i benefici ammessi dalle disposizioni legislative stesse. »

« Per risolvere la questione è stato, in questi giorni, rivolto un quesito alla Presidenza del Consiglio, mentre nel contempo, è stato posto allo studio un nuovo decreto tendente allo scopo ». »

Il Ministro
CORBELLINI.

IMPERIALE. — *Al Ministro dei trasporti.*
— « Per conoscere: »

1°) i motivi per i quali sono stati sospesi da oltre due mesi i lavori di prolungamento agli isolati IX e X case ferroviari in Foggia;

2°) se risponde a realtà che sono state apportate delle modifiche ai progetti del cinema-teatro e del fabbricato viaggiatori della stessa città; per il cinema-teatro verrebbe soppressa la cupola mobile e per il lato binari del fabbricato viaggiatori, verrebbe cambiato il tipo di rivestimento, da pietra di Trani e cotto, a cotto ed intonaco. L'interrogante ritiene superfluo commentare tanto la sospensione dei lavori al IX e X isolato, quanto l'eventuale divisamento di un cambiamento di progettazione al cinema-teatro ed al fabbricato viaggiatori.

« È certo che la sospensione dei lavori al IX e X isolato sta privando la popolazione di un altro centinaio di alloggi, ed ha creato nuova disoccupazione nella città, mentre gli altri provvedimenti al fabbricato viaggiatori ed al cinema-teatro danno l'impressione che si voglia ritornare alla ridicola mentalità di quel curioso economo che dopo essersi vestito a nuovo, paventava la spesa di una decente cravatta. E tutto ciò mentre si parla di ripresa del Mezzogiorno ».

RISPOSTA. — « Al riguardo mi pregio comunicare che nell'isolato IX delle case ferroviarie, di Foggia i lavori non sono sospesi.

Nell'isolato X i lavori sono effettivamente sospesi ma soltanto per difficoltà economiche da parte dell'Impresa costruttrice.

« L'Amministrazione sta facendo su di essa tutte le possibili pressioni perché li riprenda.

« La struttura prevista per la copertura del cinema-teatro nell'isolato IX di cui sopra assicura l'aereazione del locale meglio che con cupola apribile la cui maggiore spesa non sarebbe quindi giustificata.

« Riguardo al fabbricato viaggiatori nessuna modificazione, rispetto a quanto previsto in origine si intende apportare ai prospetti esterni, lato città che costituiscono il complesso monumentale di prevalente interesse del pubblico. Solo per quanto riguarda il prospetto interno, lato binari, durante il corso dei lavori si è esaminata la opportunità di sostituire il rivestimento con lastre di marmo con quello più economico, ma pur sempre decoroso, di cotto antico nella parte basamentale sotto la pensilina dove, essendo la visibilità frazionata ed ostacolata dalle colonne della pensilina, la necessità di un aspetto monumentale non dovrebbe essere sentita.

« Comunque la variante è ancora in esame ».

Il Ministro
CORBELLINI.

LACONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se abbia notizia delle agitazioni in corso tra la gioventù universitaria, in seguito del recente enorme aumento delle tasse scolastiche, e se non ritenga opportuno procedere ad un riesame del provvedimento ».

RISPOSTA. — « Circa la questione dell'aumento delle tasse scolastiche nessuna agitazione è ora in corso fra la gioventù universitaria, la quale, ad onor del vero, si è resa perfettamente conto delle imprescindibili necessità dei nostri Atenei e dei sacrifici che lo Stato ha sostenuto e sostiene per il mantenimento degli stessi.

« Alcuni studenti, invece, mossero lagnanze contro la imposizione di un contributo di emergenza stabilito, in aggiunta alle normali tasse e sopratasse scolastiche, dagli Atenei dell'Italia settentrionale e centrale. Ma la imposizione di un tale contributo è stata ora disciplinata con un provvedimento legislativo che è in corso di pubblicazione e che ha tenuto conto, nel massimo grado, delle formali richieste degli studenti fatte a mezzo del loro organo rappresentativo nazionale. In virtù di tale provvedimento, che ha efficacia per tutto l'anno accademico 1947-48, la misura massima del contributo in parola non può superare la somma di lire 6000 annue per ogni studente. In accoglimento, poi, dei voti degli studenti, col provvedimento stesso non soltanto viene disposto che il 10 per cento del contributo dovrà essere destinato all'Opera universitaria per l'assistenza individuale e collettiva, ma che vengano esonerati anche totalmente dal pagamento gli studenti che si trovino in determinate condizioni economiche e che abbiano conseguito un minimo di profitto molto più basso di quello richiesto per le normali esenzioni. Inoltre (e ciò costituisce un'innovazione nella disciplina giuridica della materia) è stato stabilito che rappresentanti degli studenti siano chiamati a far parte del Consiglio dell'Opera universitaria ».

Il Ministro
GONELLA.

LACONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere il motivo per cui non è stato ancora pubblicato il decreto già firmato, col quale è stato esteso il beneficio dei 30 giorni di ferie, anziché 15 giorni, agli impiegati non di ruolo e ai dipendenti degli enti locali: e se non ritenga opportuno provvedere per la pubblicazione richiesta ».

RISPOSTA. — « Il decreto di cui trattasi, non appena tornato con l'approvazione della competente commissione dell'Assemblea Costituente, è stato spedito, in data 13 corrente, per la registrazione e pubblicazione ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

LA GRAVINESE NICOLA. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere le ragioni per le quali, contrariamente a quanto il Governo ebbe a dichiarare a seguito della precedente interrogazione, per la quale esso prendeva impegno di venire incontro e colmare il fabbisogno ospedaliero, tale fabbisogno non solo non è stato colmato, ma per alcuni ospedali, e particolarmente per quelli di Puglia, cioè della regione dell'interrogante, è stato preteso dagli ospedali il pagamento anticipato e straordinariamente caro per la fornitura Endimea, aggravato per di più dal 15 per cento di spese di distribuzione ».

RISPOSTA. — « 1°) Le assegnazioni di materiale sanitario Endimea alle diverse province furono disposte da questo Alto Commissariato in seguito alle richieste avanzate dagli Uffici sanitari provinciali ed in base alle disponibilità dei prodotti; è quindi probabile che i quantitativi richiesti, che ordinariamente erano notevolissimi, abbiano subito delle riduzioni proporzionate alle disponibilità.

2°) Per quanto si riferisce al pagamento del materiale questo Alto Commissariato ottenne dal Ministero del tesoro che quegli Enti ospedalieri, che per le condizioni deficitarie di bilancio non erano in grado di effettuare il finanziamento, beneficiassero per il tramite dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno di congrui sussidi in relazione alla reale capacità finanziaria degli Enti ospedalieri stessi preventivamente accertata dai competenti organi della Prefettura.

3°) La percentuale di maggiorazione del 15 per cento è stata applicata nei casi di diretta consegna agli Enti ospedalieri e si tratta della stessa percentuale di cui venivano ad usufruire i grossisti provinciali o i magazzini provinciali che in un primo tempo effettuavano le distribuzioni del materiale ».

L'Alto Commissario
PERROTTI.

LA ROCCA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della marina mercantile.* — « Per conoscere le decisioni del

Governo circa la destinazione delle navi che ci vengono consegnate dagli Stati Uniti, in restituzione di quel nostro tonnellaggio mercantile, catturato o distrutto nei porti americani in occasione della guerra, e per cui gli armatori ricevettero, a suo tempo, l'adeguato indennizzo ».

RISPOSTA. — « Le navi, a suo tempo catturate o sequestrate o fermate dagli Stati Uniti sono le seguenti ventotto unità:

<i>Conte Biancamano</i>	T.S.L.	24.000
<i>Brennero</i>	»	4.925
<i>Colorado</i>	»	5.039
<i>Confidenza</i>	»	6.458
<i>Giuan</i>	»	5.473
<i>Laconia</i>	»	5.932
<i>Leme</i>	»	5.932
<i>Mar Glauco</i>	»	4.690
<i>Monfiore</i>	»	5.498
<i>Vittorin</i>	»	3.349
<i>Ada O.</i>	»	5.234
<i>Alberta</i>	»	6.131
<i>Antonietta</i>	»	4.423
<i>Arsa</i>	»	5.441
<i>Aussa</i>	»	5.441
<i>Belvedere</i>	»	7.420
<i>Clara</i>	»	6.131
<i>Dino</i>	»	5.592
<i>Euro</i>	»	5.897
<i>Guidonia</i>	»	5.059
<i>Ida Z. O.</i>	»	4.935
<i>Ircania</i>	»	4.815
<i>Mongioia</i>	»	6.113
<i>P. Campanella</i>	»	6.140
<i>S. Giuseppe</i>	»	5.074
<i>S. Leonardo</i>	»	4.657
<i>S. Rosa</i>	»	3.027
<i>Villarperosa</i>	»	6.255

« Di esse sono superstiti e formeranno obbietto di restituzione all'Italia le seguenti: *Conte Biancamano* (transatlantico), *Brennero*, *Confidenza*, *Colorado*, *Giuan*, *Laconia*, *Leme*, *Mar Glauco*.

« Sono superstiti anche il *Monfiore* ed il *Vittorin*, ceduti dagli Stati Uniti, rispettivamente, alla Russia ed alla Cina, in base al « Leare-Lend Act ». Esse saranno restituite all'Italia solo nel caso di restituzione da parte delle Potenze concessionarie agli Stati Uniti. Inoltre gli Stati Uniti hanno promesso di restituire alcune navi italiane — tuttora esistenti — acquistate durante le ostilità da altri Stati Americani e precisamente: il transatlantico *Conte Grande* di tonnellate di stazza lorda 23.861 e le cisterne *Bacicin Padre* di tonnellate di stazza lorda 5.591, *Iole Fassio*

di tonnellate di stazza lorda 5.169, *Dentice* di tonnellate di stazza lorda 5.281, *Trottiera* di tonnellate di stazza lorda 6.204.

« Il *Conte Biancamano* e il *Conte Grande* appartenenti alla « Finmare » sono già stati consegnati e si trovano in porti italiani, pur dovendo ancora stipularsi la convenzione di cessione.

« In sostituzione delle navi perdute verranno cedute dagli Stati Uniti navi tipo *Liberty*.

« In seguito ad intese intervenute fra l'Armamento ed i vari Ministeri si è convenuto sull'opportunità che ai titolari delle navi nazionali già confiscate in America, venga conservata la proprietà delle navi ancora in vita e restituite dagli Stati Uniti ed attribuita quella delle unità che verranno assegnate in sostituzione delle navi andate perdute.

« Gli armatori interessati, si sono obbligati col Ministero del tesoro:

a) a restituire, con gli interessi legali, gli indennizzi di perdita eventualmente riscossi;

b) ad assumere a proprio carico gli oneri risultanti dai *claims* gravanti — per oltre quattro milioni di dollari — sulle navi catturate;

c) a manlevare l'Amministrazione e l'*Uniorias* da qualsiasi onere o responsabilità eventualmente insorgenti dalla restituzione delle navi di cui trattasi da parte del Governo americano;

d) a corrispondere al Tesoro lire 2500 o lire 5000 per ogni tonnellata di stazza lorda delle navi, rispettivamente, a combustione solida o liquida, restituite o cedute dagli Stati Uniti in sostituzione di navi perdute ».

Il Ministro della marina mercantile
CAPPA.

LEONE GIOVANNI, BETTIOL, BELLA-VISTA, RICCIO STEFANO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere quali misure intenda disporre per imprimere alla Direzione generale degli Istituti di prevenzione e di pena una ispirazione più umana dell'esecuzione penale, mirando in particolare a:

a) sollecitare il corso delle pratiche di liberazione condizionale, le quali, già di per sé lente, spesso indugiano per lunghi periodi nell'ufficio del direttore generale, che, invece, avrebbe il dovere di riferirne sollecitamente al Ministro o al Sottosegretario, traducendosi l'indugio in un vero atto di arbitrio e di inumanità;

b) sollecitare, con più particolare riguardo, le pratiche di liberazione condizionale relative a condanne per reati in danno delle forze armate alleate;

c) ispirare l'esecuzione ai canoni dell'articolo 27 della Costituzione che — come nel deplorato caso del carcere di Poggioreale — minaccia di rimanere vaga affermazione programmatica. Sarebbe, a tal fine, molto più pratico e più serio attuare con scrupolo le norme del vigente regolamento penitenziario piuttosto che procedere a pompose nomine di Commissioni di studi di dubbia opportunità ».

RISPOSTA. — « Per quanto concerne le pratiche relative alle istanze di liberazione condizionale, non risulta che vi siano ingiustificati ritardi. La definizione non può essere rapida, come desidererebbero gli interessati, perché occorre una istruttoria non semplice, e perché il numero delle pratiche, la deficienza numerica del personale e la necessità di una valutazione cauta ed accurata delle circostanze dei singoli casi, non consentono decisioni molto sollecite.

« Per quanto concerne condanne per reati in danno delle Forze alleate, si comunica che sono pervenute 540 domande. Per 520 è stato provveduto favorevolmente; e per altre 20 è in corso l'esame da parte degli uffici competenti.

« Le norme del Regolamento carcerario sono rigorosamente osservate. I fatti verificatisi nel carcere di Poggioreale hanno dato luogo a severi provvedimenti amministrativi e ad un procedimento giudiziario in corso, e non autorizzano un giudizio sfavorevole sull'opera dell'Amministrazione, che pur svolgendo la sua opera in condizioni di estreme difficoltà, ha conseguito risultati cospicui ai fini della normalizzazione dell'andamento di tutto il complesso servizio carcerario ».

Il Ministro
GRASSI.

LETTIERI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se crede opportuno ed urgente di disporre che gli uffici telegrafici e telefonici dei piccoli comuni siano aperti almeno dalle 10 alle 12 nei giorni di domenica.

« Nell'attualità la sospensione, per tutta la giornata della domenica, dei servizi telegrafici e telefonici dei piccoli comuni è causa di lamentele e di vivo disagio, poiché nei casi di grave infermità o d'importanti interessi so-

ciali le comunicazioni telegrafiche e telefoniche possono apportare grandi vantaggi morali e materiali ».

RISPOSTA. — « La questione dell'apertura domenicale delle ricevitorie postelegrafiche, che riguarda tutte le ricevitorie (e non solo quelle dei piccoli comuni, è attualmente all'esame di questo Ministero, allo scopo di trovare un temperamento che faccia salvo il diritto al riposo festivo da parte del personale delle ricevitorie, e soddisfi nel medesimo tempo i bisogni urgenti degli utenti ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

LETTIERI. — *Al Ministro dei trasporti.*
— « Per conoscere se può essere ancora consentito che le manovre che si svolgono sullo spiazze della stazione di Battipaglia debbano interrompere, quasi in continuazione, e spesso per ore, il passaggio sulla statale, che attraversa la linea ferroviaria.

« L'interrogante crede sia arrivato il momento per evitare il grave inconveniente che è causa di lunghe ed estenuanti soste con perdita di tempo prezioso per i numerosi passeggeri che vanno o vengono dalle Calabrie o dal Cilento.

« Il rimedio definitivo e completo sarebbe la costruzione di un cavalcavia. Il rimedio, meno radicale, ma pure accettabile, sarebbe quello di spostare tutte le manovre ad oriente della stazione ».

RISPOSTA. — « La questione del passaggio a livello della strada statale n. 18 in corrispondenza della stazione di Battipaglia, lato Napoli, ha già formato oggetto di esame sia da parte dell'Amministrazione ferroviaria, come da parte dell'Azienda nazionale autonoma della strada (A.N.A.S.). Detta Azienda ha però di recente fatto conoscere che è allo studio il progetto di una variante al tracciato della suddetta strada con spostamento, del suddetto passaggio a livello, ma che tale spostamento, essendo previsto fuori dell'abitato di Battipaglia, non verrà ad influire sulle comunicazioni stradali cittadine.

« Ciò stante, l'Amministrazione ferroviaria ha disposto lo studio di un nuovo piano regolatore del piazzale della stazione di Battipaglia allo scopo di realizzare, per quanto possibile, una conveniente sistemazione della viabilità attraverso il cointeso passaggio a livello ».

Il Ministro
CORBELLINI.

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere quali siano state le risultanze conclusive dell'ispezione fatta, nel periodo gennaio-maggio 1947, dall'ispettore ministeriale dottor Emidio Catalano, al Liceo Ennio Quirino Visconti di piazza del Collegio Romano, in Roma, e all'Ente Visconti.

« L'interrogante desidera pure sapere quali provvedimenti siano stati presi o si intendano prendere, in base alle risultanze conclusive in oggetto ».

RISPOSTA. — « Dalle indagini compiute dall'ispettore Catalano circa l'andamento del Liceo « Visconti » di Roma non sono emersi elementi tali da richiedere l'adozione di provvedimenti.

« Il Ministro, per altro, non ha mancato di segnalare riservatamente all'attenzione del capo d'Istituto talune impressioni raccolte dall'ispettore, affinché possa controllare il fondamento e rimuovere ogni motivo di turbamento della operosa serenità della scuola ».

Il Ministro
GONELLA.

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere per quali ragioni non sia ancora stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso al posto di direttore della Scuola di metodo per insegnanti dei ciechi alla Madonna del Riposo (Roma), bandito nell'ottobre 1946 (*Gazzetta Ufficiale* 16 ottobre 1946, n. 230) con scadenza, per la presentazione dei documenti da parte dei concorrenti, al 10 gennaio 1947 ».

RISPOSTA. — « La Commissione esaminatrice del concorso al posto di direttore della Scuola di metodo per insegnanti dei ciechi alla Madonna del Riposo (Roma), bandito con decreto pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 16 ottobre 1946, n. 230, non ancora è stata nominata essendosi dovuto temporaneamente sospendere l'espletamento del concorso stesso

« Infatti l'apposita Commissione istituita con decreto ministeriale del 6 maggio 1947 per lo studio dei problemi attinenti alla educazione ed all'assistenza dei bambini ciechi soggetti all'obbligo scolastico, nonché alla riforma ed all'aggiornamento delle norme legislative, alla preparazione ed all'inquadramento del personale direttivo ed insegnante ed all'ordinamento ed al funzionamento degli Istituti per i ciechi, sta elaborando il provve-

dimento di legge che disciplina, con diversi e più opportuni criteri, tutto il settore scolastico del quale trattasi.

« È sembrato, quindi, opportuno attendere, per l'espletamento del concorso, che sia definitivamente attuata la nuova disciplina giuridica della materia ».

Il Ministro
GONELLA.

LOZZA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — « Per sapere perché abbiano escluso dai concorsi alla presidenza degli Istituti di istruzione classica, di istruzione tecnica, di scuole medie e di scuole di avviamento, testè banditi, gli insegnanti medi titolari e ordinari, forniti di diplomi d'Istituto superiore di magistero conseguiti attraverso un corso quadriennale di studi, con esami orali e scritti pari a quelli sostenuti nelle Università.

« Tale esclusione risulta ingiusta, se si constata che i diplomi degli Istituti superiori di magistero sono ammessi a tutti i concorsi di insegnamento, a cui partecipano i laureati, e percorrono la stessa carriera scolastica degli insegnanti forniti di laurea ».

RISPOSTA. — « L'indicazione della laurea come unico titolo di studio indispensabile per aspirare alla nomina a preside non è una novità introdotta dal decreto 21 aprile 1947, n. 629.

« La laurea, infatti, senza accenno a titoli equipollenti, era chiesta dall'articolo 10 della legge 1° luglio 1940, n. 899, per concorrere a posti di preside nella scuola media; lo stesso titolo era chiesto per l'inclusione negli elenchi degli idonei all'ufficio di preside di cui ai decreti 10 aprile 1930, n. 484, 28 settembre 1934, n. 1680 e successive modificazioni. Anche l'articolo 12 del decreto 16 maggio 1923, n. 1054, prescriveva il possesso della laurea.

« Nell'emanare il nuovo provvedimento non si è ancora riscontrata l'esistenza di motivi sufficienti, per dare ai diplomi degli Istituti superiori di magistero effetti che non avevano quando, oltre un decennio addietro, gli Istituti stessi esistevano e funzionavano come tali.

« D'altra parte, è inesatto che nessun riconoscimento sia stato dato ai predetti titoli dalle nuove disposizioni, perché le insegnanti degli Istituti superiori di magistero professionale per la donna, delle scuole professionali femminili e delle scuole di avviamento di tipo industriale femminile, possono concor-

rere alla direzione delle scuole stesse anche se munite di diploma rilasciato dai cessati Istituti superiori di magistero ».

Il Ministro
GONELLA.

LUCIFERO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — « Per conoscere il motivo per il quale non vengono aperti i concorsi per Primario aiuto ed Assistente ospedaliero, sospesi in Italia dal 1938, conseguendo da questa mancata normalizzazione grave danno per i medici in carriera universitaria ed ospedaliera in attesa da anni di sistemazione, con vantaggio unicamente di medici che occupano i posti come incaricati, loro affidati a volte non soltanto per la loro provata capacità tecnica ».

RISPOSTA. — « Nel luglio 1947, l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica predispose uno schema di provvedimento, inteso a modificare temporaneamente alcune disposizioni del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, per la parte riguardante le norme relative ai concorsi e alle nomine del personale sanitario degli Istituti ospedalieri.

« Poiché, tra l'altro, le deroghe apportate dal predetto schema, specie per quanto riguardava i requisiti di ammissione ai concorsi ospedalieri e la composizione delle commissioni giudicatrici, sembravano aggravare la posizione dei candidati provenienti dagli Istituti clinici universitari, nei confronti di quelli provenienti dalla carriera ospedaliera, questo Ministero, in relazione anche alle vive premure rivolte dalle Facoltà mediche e dai sindacati universitari, prese l'iniziativa di uno scambio di vedute con l'Alto Commissariato predetto e il Ministero dell'interno e di sentire in merito anche il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

« Come risultato di questo più approfondito esame, venne concordato un nuovo schema di provvedimento al quale questo Ministero ha dato la propria adesione, e che è stato già sottoposto, dal Dicastero competente, all'approvazione del Consiglio dei Ministri.

« Nel frattempo era stata stralciata a cura del competente Dicastero, dallo schema in parola, la materia relativa ai concorsi da bandire dall'Istituto nazionale di previdenza sociale per i propri Istituti ospedalieri, materia che ha formato oggetto di un separato provvedimento, cui è stato già dato corso ».

Il Ministro
della pubblica istruzione
GONELLA.

LUCIFERO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali provvedimenti ha preso o intenda prendere di fronte all'invasione delle terre, che si compie in aperto dispregio dell'articolo 42 della Costituzione, in diverse regioni, e che si tenta giustificare dinanzi all'opinione pubblica con insussistenti e mendaci affermazioni nei riguardi dei legittimi proprietari ».

RISPOSTA. — « Il Ministero dell'interno, per quanto di sua competenza, non ha mai tralasciato di impartire le più energiche ed inequivocabili disposizioni ai Prefetti ed ai dipendenti organi di polizia per impedire e reprimere tutte le forme di occupazione arbitraria delle terre, con qualsiasi pretesto poste in essere.

« Quando non è stato possibile risolvere le vertenze con accordi bonari fra le parti, che si è sempre cercato di promuovere al fine di eliminare occasioni o pretesti di agitazioni e di violenze, e si sono comunque verificate invasioni di terreni, questi sono stati fatti sgombrare con la forza, sollecitando, nel contempo, le procedure eventualmente in atto per l'assegnazione delle terre incolte, secondo le vigenti disposizioni.

« Il fenomeno della invasione delle terre si è verificato con particolare intensità nella stagione autunnale e con notevoli proporzioni in Sicilia, in provincia di Catanzaro e nell'agro romano, dove peraltro le illegalità verificatesi risultano del tutto eliminate.

« Nel corso degli ultimi due mesi sono state segnalate occupazioni di terre in comune di Avigliano (Potenza) ed in comune di Strongoli (Catanzaro): in entrambi i casi i terreni furono prontamente sgombrati e i responsabili dell'occupazione denunciati all'Autorità giudiziaria, gli ultimi in stato di arresto.

Nello scorso mese di gennaio, presso il comune di Zeddiani (Cagliari) furono arbitrariamente invasi alcuni terreni di proprietà privata: i terreni furono subito sgombrati, e 29 persone responsabili, fra cui il Sindaco, sono stati deferiti all'Autorità giudiziaria.

« Non risultano attualmente lamentate altre invasioni di terra ad eccezione di alcune pertinenze idrauliche demaniali lungo le sponde del Po, delle quali è stata segnalata l'occupazione. Al riguardo sono stati promossi i necessari provvedimenti atti ad impedire ogni illegalità, ed è in corso l'intervento diretto del Ministero delle finanze per la soluzione bonaria della vertenza, in modo da venire incontro, nei limiti del possibile e nel quadro della legalità, alle richieste di con-

cessione di terreno demaniale inoltrate dai contadini.

« Se l'onorevole interrogante vorrà precisare eventuali altre manifestazioni illegali in atto, sarà cura di questo Ministero promuovere urgentemente tutti i provvedimenti del caso per la loro pronta eliminazione ».

Il Ministro
SCELBA.

LUSSU. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non ritenga necessario — nell'interesse dei contadini senza terra e della pacificazione locale — concedere al prefetto di Nuoro, che tempestivamente ne ha già fatto richiesta, l'autorizzazione a risolvere la vertenza fra la Cooperativa agricola « San Nicola » di Siniscola e il signor Mulargia Giuseppe. Tale vertenza, pendente da troppo tempo e che interessa il raccolto dell'anno in corso, rischia di diventare, se non risolta, causa di eccitazione permanente. Trattandosi di un conflitto non politico ma puramente sociale, uno dei pochi e più tesi dell'Isola, solo l'autorità dello Stato può subito derimere ogni contrasto e ricondurre la calma fra la popolazione di quel laborioso comune rurale ».

RISPOSTA. — « Il prefetto di Nuoro è già intervenuto, tentando di promuovere una soluzione conciliativa della vertenza sorta tra la Cooperativa agricola Sant'Elena (non San Nicola) di Siniscola, assegnataria di terreni incolti di proprietà della Congregazione di carità di detto comune, ed i contadini del signor Mulargia Giuseppe, affittuario dell'Opera pia, che avevano già sgherbito e preparato per la semina alcuni di detti terreni, poi arati e seminati dai contadini della Cooperativa.

« Il tentativo del prefetto, come pure quello degli organi dell'Ispettorato agrario e della commissione conciliativa provinciale per l'assegnazione delle terre incolte, è stato finora infruttuoso.

« Nulla tuttavia si oppone da parte di questo Ministero a che il prefetto prosegua nell'opera di conciliazione ed espliciti ogni ulteriore interessamento per la soluzione della vertenza, promuovendo, ove occorra, anche un arbitrato, sempre che le parti siano d'accordo.

« Diversamente, la vertenza dovrà essere risolta dall'Autorità giudiziaria ».

Il Ministro
SCELBA.

LUSSU, PERTINI, LONGO, NASI, AZZI, ZANARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa.* — « Per conoscere se non ritengano indispensabile, ai fini di un atto generale di clemenza, che, nell'amnistia per la Costituzione della Repubblica, siano compresi anche i reati militari finora esclusi da amnistia o solo toccati dal condono condizionale e gli altri esclusi da ogni misura di clemenza, come quelli commessi a danno delle forze alleate; reati tutti strettamente derivati dalla situazione politica in cui, a causa del fascismo e della guerra, si è trovato il Paese.

« Per conoscere ancora se non sia obbligatoria l'esclusione, da ogni misura di clemenza, dei reati commessi dai criminali di guerra e dai comandanti in guerra ».

RISPOSTA. — « Il provvedimento riguardante la concessione di amnistia a favore dei militari, è attualmente allo studio degli organi competenti ».

Il Ministro della difesa
FACCHINETTI.

MAGNANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se intenda revocare il provvedimento emanato il 1° settembre 1946 e riguardante il trasferimento, per aver svolto attività sindacale, di Marrangoni Giovanni dall'ufficio elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura di Grosseto a quello ultimo di Siena ».

RISPOSTA. — « Si comunica che la Commissione centrale, che a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, amministra il personale del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi agricoli unificati, nella riunione del 27 luglio 1947, a seguito di una attenta inchiesta condotta da un commissario prefettizio prima e da un commissario ministeriale poi, dispose il trasferimento dall'ufficio di Grosseto ad altre sedi del direttore Tenucci, del signor Lotti Ruy Blas e del signor Marangoni Giovanni. A carico di quest'ultimo non si procedette disciplinarmente, per le gravi inflazioni commesse, a seguito dell'intervenuto atto di clemenza di cui al decreto legislativo presidenziale 24 giugno 1946, n. 10, concernente il condono delle sanzioni disciplinari per i dipendenti dallo Stato e dagli enti pubblici.

« Le infrazioni in parola culminarono nella arbitraria chiusura dell'ufficio, con asporta-

zione delle chiavi e con l'impedimento dell'accesso agli altri funzionari.

« La chiusura stessa fu organizzata dal Marangoni non per ragioni sindacali, ma per motivi di carattere personale nei confronti del direttore. Essa arrecò grave pregiudizio al prestigio del servizio, nonché un notevole ritardo negli adempimenti intesi ad assicurare ai lavoratori della terra le dovute prestazioni assistenziali e previdenziali.

« E che motivi d'ordine personale e non già sindacale spinsero in tale azione il Marangoni risulta non solo dalle successive dichiarazioni dello stesso Marangoni (lettere al Tenucci, in cui chiede di collaborare insieme per ottenere altro trasferimento) ma dalle stesse affermazioni dei rappresentanti della locale Camera del lavoro fatte al commissario straordinario.

« Infatti, il signor Pietri, segretario della predetta Camera — che più attivamente seguì l'agitazione presso quell'ufficio — dichiarò che nessuna esplicita disposizione venne dalla Camera del lavoro impartita in proposito e che questa si era limitata a prendere atto delle decisioni già adottate al riguardo dal personale di quell'ufficio.

« Dalla relazione del commissario risulta che anche la S. V. ebbe, prima delle decisioni prese, ad essere informato della situazione determinatasi e dei rimedi rilevatisi necessari.

« Da ciò e da quanto ancora fatto presente dal commissario risulta chiara la mancanza del carattere sindacale dalla azione promossa e diretta dal Marangoni, che si avvalse della passiva acquiescenza degli altri impiegati.

« Per quanto esposto, l'allora Ministro del lavoro e della previdenza sociale onorevole Barbareschi ritenne necessari e ratificò i sopra menzionati trasferimenti di carattere disciplinare disposti dalla Commissione centrale del servizio.

« La predetta Commissione in seguito, per venire incontro ai desiderata del Marangoni, a domanda dello stesso, accolse benevolmente le sue richieste di trasferimento prima a Torino e poi a Siena.

« La questione è stata così definita nel modo più benevolo nei confronti del Marangoni e non sembra che, per il momento, sia le esigenze organizzative e funzionali, sia il prestigio stesso dell'ufficio, possano consentire un ripristino di una situazione, che lo stesso Marangoni si adoperò per turbare con danno non solo suo, ma anche di altri colleghi dell'ufficio pure essi oggi aspiranti a rientrare in quella sede ».

Il Ministro
FANFANI.

MALTAGLIATI, BARDINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se, in relazione agli accordi con l'organizzazione sindacato nazionale dei lavoratori della terra, abbia disposto le opportune aggiunte all'articolo 4 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 975, relativo al decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, inerenti la proroga dei contratti agrari di mezzadria e di affitto, nel senso di considerare annata agraria anche quella che abbia inizio fra il 1° gennaio ed il 1° marzo, e che la proroga sia estensibile anche ai contratti di mezzadria, conformemente all'articolo 1 della legge 1° aprile 1947, n. 273.

« Per sapere inoltre in quale considerazione il Ministro abbia tenuto la lettera del prefetto di Pistoia, in data 7 novembre 1947, n. 951, nella quale era fedelmente riprodotta la situazione che si era venuta a creare nella provincia di Pistoia, in seguito alle disdette ed all'atteggiamento della magistratura locale ».

RISPOSTA. — « Con provvedimento già segnalato per l'esame al Consiglio dei Ministri si chiarisce che anche per le annate agrarie aventi inizio — come nella provincia toscana — tra il 1° gennaio ed il 1° marzo trovano applicazione le disposizioni di cui ai decreti legislativi cui accenna l'onorevole interrogante.

« Con tale provvedimento viene così a risolversi anche la situazione a suo tempo determinatasi in provincia di Pistoia alla cui prefettura, con nota 22 novembre 1947, numero 1750, fu data assicurazione che si sarebbe provveduto nei termini su esposti ».

Il Ministro
SEGNÌ.

MANCINI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere i motivi che hanno portato alla destituzione dell'avvocato Gerardo Marchese da segretario del Comitato provinciale U.N.R.R.A. di Potenza ».

RISPOSTA. — L'avvocato Marchese, avverso il provvedimento di licenziamento disposto nei suoi confronti dal prefetto di Potenza, ha avanzato ricorso gerarchico all'Amministrazione per gli aiuti internazionali.

« Detto ricorso trovasi attualmente in fase istruttoria e pertanto si fa riserva di comunicare all'onorevole interrogante l'esito che ad esso sarà dato ».

Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI.

MANNIRONI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere le ragioni per le quali ancora non è stato ripristinato il servizio cumulativo nel trasporto merci da e per la Sardegna.

« Tale mancato ripristino è causa di gravi danni al commercio, sia per i ritardi che derivano nelle spedizioni, sia per la maggiore spesa cui vanno incontro gli speditori con ripercussioni sul costo delle merci alla produzione e al consumo, sia per la mancata garanzia dei rischi derivanti da furti, divenuti in tal modo più frequenti, e sia per il mancato coordinamento tra il servizio ferroviario e quello marittimo, che molto spesso agisce con eccessiva autonomia e con scarsa cura degli interessi privati, specie nelle operazioni di carico e scarico ».

RISPOSTA. — « Il ripristino del servizio cumulativo ferroviario marittimo merci da e per la Sardegna sospeso dall'inizio della guerra, è già da tempo oggetto di particolare esame da parte dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato la quale si è resa e si rende perfettamente conto della sua importanza nei riflessi dell'economia nazionale.

« Tale ripristino è peraltro subordinato alla efficienza degli impianti ferroviari negli scali marittimi i quali, andati distrutti a causa degli eventi bellici, sono in corso di ricostruzione sulla base di piani regolatori all'uopo predisposti ed approvati dalle autorità competenti.

« L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato che, col 1° maggio 1947, ha potuto ripristinare il servizio cumulativo ferroviario marittimo viaggiatori e bagagli, sta ora sollecitando il completamento degli impianti necessari per poter garantire una regolare esecuzione del servizio merci.

« Al riguardo sono anche in corso intese col Ministero della marina mercantile perché sia provveduto al più presto anche all'adeguamento dei mezzi di trasporto marittimi.

« Il Ministero stesso adotterà, ne sono certo, nella propria competenza, opportuni provvedimenti per accertare, secondo quanto l'onorevole interrogante ha accennato nella sua interrogazione, gli inconvenienti che si verificherebbero nella esecuzione dei trasporti marittimi, al fine di poterli eliminare ».

Il Ministro
CORBELLINI.

MANNIRONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga di dover modificare una parte delle condizioni del bando dei concorsi magistrali,

quali risultano dalla tabella n. 8720/50 dell'8 luglio 1947, e nella quale, fra i titoli di servizio alla lettera B, quando si parla di servizio militare o assimilato, si precisa che tale servizio deve risultare prestato, dopo il conseguimento del diploma, « dal 1940 al 1945 ».

« Ora, sta di fatto che numerosi insegnanti furono chiamati o richiamati alle armi, per esigenze anche belliche, fin dal 1938-39 e taluni rimasero continuativamente in servizio fino al 1947. Tale è il caso di coloro che furono fatti prigionieri e, trasportati nei campi dell'Australia, dell'India, del Kenia, ecc., ne poterono tornare, per ragioni di carattere militare e quindi indipendentemente dalla loro volontà, solo nel 1947. È evidente che tali insegnanti, stando alla lettera della tabella suddetta, pur essendo stati in servizio militare per 7, 8 e 9 anni effettivi, vengono a beneficiare di soli cinque punti complessivi, alla stessa stregua di coloro che furono militari per soli cinque anni complessivi (dal 1940 al 1945). Tutto ciò non è giusto. Ogni insegnante dovrebbe beneficiare di tanti punti quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestato, sia prima del 1940 che dopo il 1945.

« L'interrogante, nell'attesa della risposta, si augura che l'onorevole Ministro vorrà accogliere il rilievo fatto ed apportare le modifiche opportune nel senso proposto ».

RISPOSTA. — « Nella nuova tabella di valutazione dei titoli nei concorsi magistrali, allegata alla circolare n. 19233 del 16 dicembre 1947, della quale si unisce copia, è stato espressamente stabilita la valutazione del servizio militare prestato anche dopo il 1945, nei confronti dei reduci dalla prigionia, rimpatriati dopo tale epoca.

« Per quanto riguarda la data di cui ha inizio la valutazione, agli effetti dei concorsi magistrali del servizio militare prestato dopo il conseguimento del diploma di abilitazione, è sembrato opportuno fissare tale data all'anno 1940, essendo questo l'anno di inizio della guerra e, praticamente, quello a partire dal quale si sono avuti in larga misura i richiami alle armi. Sarebbe stato altrimenti difficile stabilire altra data anteriore, in quanto, come è noto, sono stati disposti, saltuariamente, richiami alle armi fin dal 1935.

« D'altra parte, il notevole beneficio riconosciuto ai richiamati alle armi nella tabella anzidetta rientra nel quadro della doverosa assistenza ai reduci della recente guerra e va quindi necessariamente limitato al servizio militare che sia stato prestato in diretta di-

pendenza dello stato di guerra; per questo, per quanto riguarda la data iniziale del servizio valutabile, si è tenuto conto di un congruo periodo di tempo che precede immediatamente la dichiarazione di guerra (1° gennaio-9 giugno 1940) ».

Il Ministro
GONELLA.

MARIANI FRANCESCO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere per quali motivi non sono state ancora liquidate le indennità spettanti per i trimestri aprile-dicembre 1947, ai componenti la Commissione provinciale di Milano per le sanzioni contro il fascismo.

« Risulta all'interrogante che da tempo esiste la pratica presso il Ministero e che le sollecitazioni, avanzate anche attraverso la prefettura di Milano non hanno avuto esito alcuno ».

RISPOSTA. — « Il ritardo verificatosi nel pagamento delle indennità spettanti ai componenti la Commissione provinciale per le sanzioni contro il fascismo, di Milano è dovuto all'esaurimento dei fondi stanziati in bilancio.

« Si provvederà alla liquidazione delle somme dovute appena il Ministero del tesoro disporrà un nuovo stanziamento, in conformità della richiesta già trasmessa ».

Il Ministro
GRASSI.

MARIANI FRANCESCO. — *Al Ministro del bilancio.* — « Per conoscere le ragioni per le quali il Governo non ha creduto di provvedere per legge ad estendere obbligatoriamente alla categoria dei pensionati degli Enti locali, e soltanto ad essa, a differenza di tutti gli altri pensionati regolati con disposizioni legislative uniformi e generali per tutti senza distinzioni, i miglioramenti invocati con tanta insistenza dagli interessati e dagli stessi rappresentanti delle Amministrazioni locali, deviando dal noto principio giuridico che l'accessorio (adeguamenti) non può essere dichiarato facoltativo, quando il suo principale (cioè la pensione base) ha carattere già, per legge e per contratto, riconosciuto obbligatorio.

« L'interrogante — raccogliendo il grido della disperazione e della fame di questi pensionati, che, per essere i più vecchi, perché di nomina e già in servizio anteriormente alla legge 1904 istitutiva della Cassa nazionale di

previdenza; godono di pensione diretta a carico dei comuni, provincie ed istituti di beneficenza, e non hanno ancora percepito e non possono percepire alcun aumento alle loro pensioni anteguerra (che vanno da lire 400 a lire 1000 al mese) né alcuna benché minima indennità di caroviveri — chiede che, in accoglimento dei reiterati ordini del giorno espressi dalla categoria nei diversi congressi provinciali, regionali e nazionali ed in conformità ai voti espressi dalle assemblee anche dei sindaci e rappresentanti dei comuni dell'Alta Italia, rendendosi conto della necessità e della urgenza dell'invocato provvedimento, voglia per legge dichiarare obbligatoria la estensione ai pensionati a carico degli Enti locali dei benefici tutti già concessi ai pensionati statali nella considerazione che qui non si tratta di ledere il principio del rispetto all'autonomia locale, ma di regolare per una più alta ed umana esigenza di vita il diritto pure di questi disgraziati funzionari, a cui parecchie delle Amministrazioni locali, non per impossibilità finanziarie, perché trattasi di Amministrazioni non deficitarie, che non hanno mai chiesto alcun contributo integrativo dello Stato, ma per una gretta incomprendenza, quando non sia anche per ragioni di simpatia o di antipatia locali, personali o politiche, rendendosi forti della facoltatività di tale spesa, erroneamente dichiarata dal Governo nei suoi decreti, nulla ancora hanno dato né intendono di dare fino a che il Governo non riconoscerà e dichiarerà obbligatorio per legge un tale adeguamento.

« In particolare l'interrogante fa anche notare che la maggior parte di questi poveri disgraziati sono dei benemeriti segretari comunali, ormai vecchissimi, ridotti in condizioni pietose, i quali — per essere stati dichiarati funzionari statali, con la legge della loro statizzazione, e quindi sottratti ad ogni ingerenza locale per quanto riguarda il loro stato giuridico ed economico, pur rimanendo l'onere del pagamento ai comuni, così degli stipendi come delle pensioni, e per godere di pensioni a carico dei comuni nella forma diretta e nella misura prevista per gli statali — indiscutibilmente dovrebbero essere già considerati nel diritto di ripetere dai comuni la estensione obbligatoria (e non facoltativa) dei miglioramenti tutti gradualmente concessi ai pensionati statali, allo stesso modo che ai segretari comunali e provinciali in attività di servizio sono stati sempre obbligatoriamente estesi i miglioramenti concessi agli impiegati statali, pur lasciandone economicamente a carico dei comuni l'onere del

pagamento senza alcun riguardo all'autonomia locale.

« Formula infine la presente interrogazione anche per conoscere se il Governo non ritenga equo e doveroso nell'invocato provvedimento di riconoscere il diritto degli interessati di richiedere il recupero delle differenze in tutto od in parte non corrisposte, per paraggiare la loro posizione con quella degli altri pensionati che le hanno già a suo tempo percepite ».

• RISPOSTA. — « Non si ravvisa possibile trasformare in obbligo tassativo la facoltà che è stata data agli enti locali di deliberare l'estensione ai loro pensionati dei miglioramenti economici concessi ai pensionati statali, oltreché per non vulnerare il principio dell'autonomia degli enti medesimi — autonomia che va invece rispettata e rafforzata — anche in considerazione del fatto che l'onere inerente alla concessione dei miglioramenti in parola deve essere sostenuto direttamente dagli enti locali.

« Occorre, quindi, che la estensione dei cennati miglioramenti economici a favore dei pensionati venga valutata caso per caso dagli enti in parola che debbono avere anche riguardo all'entità dei trattamenti di quiescenza in atto in quanto, non essendo tali trattamenti fissati con provvedimenti legislativi, essi si differenziano, anche notevolmente da ente a ente.

Del resto, per ragioni analoghe, anche per il personale in attività di servizio degli enti locali — fatta eccezione solo per i segretari provinciali e comunali — non si è sancita l'applicazione obbligatoria dei miglioramenti di recente accordati, essendosi lasciata con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778 e con l'articolo 7 del decreto legislativo 27 novembre 1947, n. 1331, agli enti stessi la facoltà di estendere o meno tali miglioramenti al loro personale.

« Sta di fatto, comunque, che gli enti locali hanno quasi sempre esteso ai propri pensionati i miglioramenti economici finora concessi sui trattamenti di quiescenza del personale statale.

« Per rendere possibile tale immediata estensione, lo Stato concede delle anticipazioni di fondi alle amministrazioni provinciali e comunali, anticipazioni che sono state anzi di recente aumentate con il decreto legislativo 11 gennaio 1948, n. 17.

« Per quanto concerne in particolare la estensione *ope legis*, disposta a favore dei segretari provinciali e comunali in attività di

servizio dei miglioramenti economici sanciti per il personale statale, si fa presente che tale estensione trova la sua ragione giustificatrice nel fatto che i segretari provinciali e comunali hanno la qualifica di funzionari statali.

« La norma che sancisce tale qualifica dispone peraltro espressamente che essa non ha effetto per quanto attiene al trattamento di quiescenza, di guisa che i segretari provinciali e comunali continuano ad essere iscritti, per tale trattamento, alla Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli enti locali o ai regolamenti speciali comunali.

« Relativamente ai segretari iscritti alla predetta Cassa di previdenza non sorge la questione sollevata dall'onorevole interrogante, atteso che con i decreti legislativi 3 settembre 1946, n. 143 e 8 settembre 1947, n. 1109 le pensioni a carico della Cassa di previdenza in parola sono state adeguate a quelle statali.

« Per quanto riguarda, invece i segretari iscritti ai regolamenti di pensione comunali, è chiaro che essi devono essere considerati alla stessa stregua degli altri pensionati degli enti medesimi.

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

MARINA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se nell'attuale delicato momento per la ricostruzione dei quadri dell'Esercito e con particolare riferimento ai gradi più elevati della gerarchia, non ritenga opportuno richiamare l'attenzione del Presidente del Consiglio di Stato, affinché acceleri l'esame dei ricorsi presentati dagli ufficiali ricorrenti avverso il provvedimento di collocamento nella riserva, in diffonità del giudizio personale espresso dalla Commissione di avanzamento.

« Quanto sopra, non soltanto per ovvie ragioni morali, ma soprattutto nell'interesse dell'Esercito, che da un eventuale protrarsi del tempo della decisione del Consiglio di Stato sarebbe inevitabilmente danneggiato, così nella efficienza dei quadri come nel definitivo assetto della carriera per gli ufficiali rimasti in servizio effettivo ».

RISPOSTA. — « Il Ministro della difesa non può, per evidenti ragioni, intervenire presso un organo giurisdizionale dello Stato, in ordine ad argomenti inerenti alla sua attività.

« Ci si è comunque fatto carico di segnalare il testo dell'interrogazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ».

Il Ministro

FACCHINETTI.

MARINELLI. — *Al Ministro delle finanze.*

— « Per conoscere i suoi intendimenti circa la tassabilità dell'apicoltura. In alcune provincie d'Italia, specie del Mezzogiorno, si sta procedendo da parte degli uffici finanziari, alla tassazione degli alveari in base a criteri che si possono definire senz'altro assurdi, i quali, oltre a rivelare una primordiale conoscenza di questo particolare settore dell'attività agricola, non tengono conto alcuno delle reali condizioni in cui versa l'apicoltura italiana.

« La nostra apicoltura è stata pressoché distrutta, in vaste zone, prima dalle operazioni belliche, poi dalle avverse condizioni meteorologiche, ed ovunque presentemente soffre della allarmante depressione del mercato nazionale invaso dalla importazione di miele americano.

« In conseguenza di ciò, gli apicoltori italiani (che il censimento del 1929 accertava nel cospicuo numero di 114.251) sono in istato di allarme e nelle provincie più colpite si apprestano ad abbandonare gli allevamenti.

« Ora, senza pregiudizio della tesi che la Federazione apistica nazionale italiana ha riaffermato nel suo Congresso nazionale di Ancona del 25-27 ottobre 1947, cioè della non tassabilità dell'apicoltura, tesi che a suo tempo sarà prospettata agli organi competenti, è evidente che frattanto, allo scopo di salvare dalla rovina l'apicoltura italiana, si impongono provvedimenti temporanei di urgenza, quale la sospensione di qualsiasi tassazione in tutto il territorio della Repubblica, atti a consentire la ricostruzione del nostro patrimonio apistico ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero non ha facoltà di dichiarare l'intassabilità del reddito derivante dagli alveari agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile; dovendosi a tal fine esaminare la situazione dei singoli contribuenti in rapporto alla proprietà dei fondi sui quali l'industria viene esercitata ed alla entità dell'industria stessa conformemente al principio più volte affermato dalla Commissione centrale delle imposte nella risoluzione di numerose contestazioni sorte per analoga questione.

« Sono stati incaricati tuttavia gli ispettori compartimentali delle imposte dirette di riferire in merito alla situazione di fatto degli accertamenti già eseguiti al fine di stabilire equi criteri di tassazione per l'industria apistica ».

*Il Sottosegretario di Stato
per le finanze*

MALVESTITI.

MARINELLI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — « Sui gravi inconvenienti ai quali la concessione del « Melittosio » agli agricoltori italiani per l'alimentazione di soccorso agli alveari, ha dato sempre luogo e che in questo momento nelle aree deficitarie, che sono numerosissime in pianura, in collina e in montagna, minacciano seriamente gli allevamenti, tanto da indurre alcuni apicoltori ad abbandonarli.

« Il « Melittosio », per servire agli scopi per cui venne concesso, deve rispondere ai due requisiti: di essere venduto ad un prezzo inferiore a quello del miele, e di giungere tempestivamente agli acquirenti.

« Ora, la convenienza del prezzo, in un momento come questo di depressione dei prezzi del miele, dipende dalla esenzione dell'imposta di fabbricazione sul quantitativo di zucchero assegnato alla società Borlese per la fabbricazione del « Melittosio ». Su ciò l'interrogante richiamò l'attenzione del Ministero competente fin dal dicembre dello scorso anno. Nell'indugio, la Società ha creduto di dover sospendere la fabbricazione del « Melittosio », e in data 21 febbraio, a mezzo dell'Istituto nazionale di apicoltura di Bologna, ha fatto senz'altro conoscere che la riprenderà solo quando potrà farlo in esenzione.

« Si è venuta così creando una situazione bloccata, della quale gli unici a soffrire sono gli apicoltori italiani con danno ingente del nostro patrimonio apistico. Infatti, la deposizione di covata è ovunque in pieno sviluppo negli alveari con conseguente rapido esaurimento delle esigue scorte di miele. Le api periranno.

« L'interrogante chiede pertanto:

1°) all'onorevole Ministro delle finanze, se non ritenga di dover disporre d'urgenza per l'esenzione dalla imposta di cui sopra;

2°) all'onorevole Ministro dell'agricoltura, se non ritenga di dover ordinare alla « Berlese » di procedere alla distribuzione del « Melittosio » entro il giorno 29 del mese di febbraio in base ai piani da tempo predisposti ».

RISPOSTA. — « In relazione alla su riportata interrogazione, si dichiara, per la parte di competenza di questo Ministero, che con provvedimento in corso di pubblicazione, viene disposto l'esonero dall'imposta di fabbricazione e dall'imposta addizionale, di cui al decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286, per il quantitativo di 4500 quintali di zucchero, già destinato alla fabbricazione dello speciale alimento per le api denominato « melittosio ».

*Il Sottosegretario di Stato
per le finanze*

MALVESTITI.

RISPOSTA. — « L'azione svolta da questo Ministero, unitamente all'interessamento spiegato dalla Confederazione generale dei coltivatori diretti e dalla Federazione nazionale apicoltori di Roma, ha avuto finalmente l'esito desiderato, e con provvedimento in corso di pubblicazione sono ripristinate le agevolazioni fiscali, per cui con telegramma 17 corrente è stato disposto perché di urgenza venga ripresa la fabbricazione e distribuzione del melittosio agli apicoltori richiedenti.

« Si aggiunge ancora a maggior chiarimento che sono state distribuite, a tutto novembre scorso anno, quintali 2905 di melittosio sui 5000 quintali preventivati per la copertura del fabbisogno, al prezzo di favore di lire 230 al chilogrammo comprese spese spedizione stazione destinatario ».

*Il Ministro
dell'agricoltura e foreste*
SEGNI.

MARTINO GAETANO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se, in considerazione del grado di ricostruzione ormai raggiunto dalle Ferrovie dello Stato e del graduale ritorno alla normalità, non ravvisi l'opportunità di abolire la restrizione emanata durante la guerra e per la quale le riduzioni dei viaggi in ferrovia dei familiari conviventi e a carico dei dipendenti statali furono limitate a quattro per ogni anno solare.

« Se, altrimenti, non ritenga di elevare il numero almeno da quattro a sei per ogni anno, in attesa del totale ripristino alla normalità ».

RISPOSTA. — « In conseguenza delle condizioni di esercizio create dalla guerra e in applicazione del decreto ministeriale n. 2029 del

30 dicembre 1941 il numero dei viaggi a tariffa ridotta da effettuarsi per conto particolare dagli impiegati dello Stato, dai militari e famiglie in base alla concessione C., venne temporaneamente limitato a quattro per anno solare tanto per il titolare della concessione quanto per ciascun familiare.

« Nel 1946, essendosi verificato un miglioramento nelle condizioni di esercizio delle linee ferroviarie, venne disposto il ripristino dell'uso-illimitato degli scontrini della concessione speciale C nei riguardi dei viaggi in conto particolare dell'impiegato, titolare della concessione, ma non è stato possibile togliere contemporaneamente le limitazioni riguardanti le persone di famiglia.

« Ancora oggi, nonostante le condizioni di esercizio delle Ferrovie abbiano conseguito un notevole miglioramento, non si è in grado di aumentare in numero considerevole il quantitativo dei viaggiatori che, per le non sufficienti scorte di carrozze, l'Amministrazione non potrebbe trasportare agevolmente.

« Si deve rilevare che, mentre il numero delle carrozze viaggiatori è di circa 2000 — e cioè del 66 per cento inferiore a quello dell'anteguerra, il numero dei viaggiatori chilometro, ad esempio nel mese di agosto è stato di 2.108 milioni e cioè del 115 per cento superiore a quello medio mensile dell'anteguerra.

« Ne segue che i viaggi si effettuano ancora in condizioni di grande disagio, aggravato dalla necessità, non ancora eliminata, di usare carri merci arredati per servizio viaggiatori.

« Si significa peraltro che la questione è attualmente allo studio nel quadro dei miglioramenti che gradualmente vengono apportati all'esercizio ferroviario e si spera di poter dare una favorevole soluzione alla questione stessa quanto prima ».

Il Ministro
CORBELLINI.

« MASTINO GESUMINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare a favore degli agricoltori della provincia di Cagliari, ai quali è stato ingiunto di pagare entro il 1947:

a) i contributi agricoli unificati per l'anno 1945-46;

b) il premio della Repubblica;

c) i contributi agricoli unificati per l'anno 1946-47, in modo che gli agricoltori stessi

sarebbero costretti nel periodo delicatissimo in cui devono sostenere le spese fortissime per la preparazione colturale dei terreni e per le semine, ed occupare il maggior numero possibile di lavoratori, a versare somme ingenti, che essi non si trovano in condizione di pagare.

« Quali conseguenze deleterie a danno della produzione, della alimentazione e dell'occupazione della mano d'opera possono derivare da una simile situazione deve essere presente al Governo; che potrebbe risolvere la questione nel modo seguente:

applicazione di una aliquota regionale per la Sardegna, anziché quella Nazionale.

In linea contingente: sospendere immediatamente la riscossione dei contributi agricoli, fino al nuovo raccolto ».

RISPOSTA. — « Si rimette innanzi tutto, in allegato alla presente, una breve relazione contenente cenni illustrativi sul sistema adottato per la unificazione dei contributi sociali in agricoltura, nonché per l'accertamento e la riscossione dei contributi stessi (1).

« Per quanto riguarda in particolare la questione segnalata dall'onorevole interrogante e riguardante l'entità dell'onere contributivo gravante sull'economia agricola della provincia di Cagliari, si fa presente quanto appresso:

« I ruoli dei contributi dovuti per l'anno 1946 furono approntati in tempo utile per l'inizio della riscossione con la rata di agosto 1946.

« Senonché, in data 10 maggio 1946, l'Alto Commissariato per la Sardegna, a seguito di analoga deliberazione adottata dalla Consulta regionale sarda; ordinò all'Ufficio provinciale dei contributi agricoli unificati di Cagliari di sospendere la compilazione dei ruoli in attesa di eventuali provvedimenti che il Ministero del lavoro avrebbe ritenuto opportuno adottare in considerazione del vivo malcontento manifestatosi fra gli agricoltori a seguito della pubblicazione delle matricole.

« Lamentavano, infatti, gli agricoltori della provincia di Cagliari, che la base imponibile accertata al loro carico con il criterio del presunto impiego di mano d'opera non rispondeva alla normale assunzione di lavoratori da parte delle singole aziende, e rendeva, pertanto, gravoso il carico contributivo che, tra l'altro, per l'anno 1946 si rilevava

(1) Vedi l'allegato all'interrogazione Abozzi, a pag. 1262.

anche superiore a quello dell'anno precedente per l'aumento apportato alle singole aliquote delle varie forme di assicurazione obbligatorie.

« Il Ministero del lavoro, allo scopo di venire incontro alla necessità degli agricoltori e di facilitare il pagamento dei contributi dagli stessi dovuti, decise di rinviare la riscossione a raccolto ultimato e dispose che la riscossione dei suddetti ruoli fosse effettuata in sei rate, anziché in tre, con inizio dalla rata di ottobre, invece che da quella di agosto.

« Successivamente, in data 5 agosto 1946, l'Alto Commissariato per la Sardegna, con apposito decreto, ordinò che per le province di Cagliari e di Nuoro la base imponibile per l'applicazione dei contributi unificati, a partire dall'anno 1946, fosse determinata sull'effettivo impiego di mano d'opera accertato da apposite commissioni comunali.

« Tale nuovo sistema di accertamento aveva lo scopo di eliminare il malcontento creatosi fra gli agricoltori i quali inficiavano, come sopra detto, la base imponibile stabilita sul presunto impiego di mano d'opera.

« Per dar modo all'Ufficio provinciale dei contributi agricoli unificati di Cagliari e Nuoro di determinare i contributi dovuti da ciascuna azienda per l'anno 1946 in base alle risultanze del nuovo accertamento, fu necessario attendere da parte delle commissioni comunali i dati relativi alla nuova base imponibile, per cui praticamente la riscossione dei contributi dell'anno 1946 ebbe inizio con la rata di febbraio 1947.

« Se, quindi, la riscossione dei contributi afferenti l'anno 1946 si è effettuata nell'anno 1947, ciò deve essere considerato come un beneficio per gli agricoltori che hanno potuto così avere rettificata la base imponibile con i criteri da essi stessi richiesti e che, in linea di massima, si differenziano da quelli adottati in tutte le altre province.

« Per quanto riguarda poi il contributo dovuto per il Premio della Repubblica è noto che detto contributo viene applicato sullo stesso numero di giornate di lavoro di salariati e braccianti accertato ai fini del pagamento dei contributi agricoli unificati dell'anno 1946.

« È evidente che la riscossione del suddetto contributo speciale è stata rinviata al 1947 perché la base imponibile di ciascuna azienda per l'anno 1946 è stata definita soltanto nel 1947. Del resto non sarebbe stato possibile riscuotere il contributo supplementare poiché non era stato riscosso il contributo principale.

« Circa, infine, i contributi ordinari 1947, i relativi ruoli sono stati approntati per l'inizio della riscossione con la rata di agosto 1947 e riguardano contributi dell'anno di competenza, il cui rinvio sarebbe quanto mai dannoso per gli stessi agricoltori poiché essi sarebbero costretti a pagare nell'anno prossimo i contributi afferenti due annualità.

« La particolare situazione segnalata dall'onorevole interrogante riguarda, comunque, le province di Cagliari e di Nuoro, poiché gli agricoltori della provincia di Sassari hanno già regolarmente pagato, nei termini prescritti, i contributi di cui sopra è detto.

« In merito poi alla proposta di determinare una speciale aliquota contributiva per la Sardegna, in misura inferiore a quella prevista dall'apposito decreto legislativo per tutto il territorio della Repubblica, si precisa che le varie quote di contributo per le diverse forme di assicurazione obbligatorie vengono determinate in base alla entità delle prestazioni assicurative concesse ai lavoratori e in base al costo delle prestazioni stesse.

« Esse non possono, pertanto, avere alcun riferimento con il reddito delle Aziende, poiché vanno applicate sulle giornate di lavoro occorrenti per ciascuna coltivazione e per l'allevamento e la custodia del bestiame appositamente determinata dalle commissioni provinciali di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1949.

« Se, quindi, l'ordinamento culturale di una azienda, sita in zona ad economia povera, richiede uno scarso numero di giornate di lavoro, il criterio contributivo sarà di minore entità di quello accertato a carico delle aziende la cui coltivazione richiede notevole impiego di mano d'opera.

« Al riguardo, è da notare che il sistema adottato nelle province di Cagliari e di Nuoro per l'accertamento dell'effettivo impiego di mano d'opera da parte di ciascuna ditta, risponde esattamente al criterio di perequare il carico contributivo alla particolare economia agraria della provincia della Sardegna.

« Né d'altra parte, è possibile rinviare la riscossione attualmente in corso dei contributi relativi agli anni 1946 e 1947 poiché gli enti assistenziali e previdenziali hanno già erogato ai lavoratori le prestazioni in detti anni e non possono ulteriormente sostenere l'aggravio finanziario loro derivante dal ritardo delle riscossioni di cui trattasi.

« Premesso, quindi, che l'onere contributivo non può variare per effetto di un'aliquota diversa da quella stabilita dalla legge in base ai costi delle prestazioni assicurative, ma può

differenziarsi soltanto per effetto di una diversa base imponibile, si fa presente che nelle province della Sardegna i criteri adottati per determinazione della base imponibile rendono praticamente l'onere contributivo meno gravoso che nelle altre regioni della Repubblica, appunto perché le coltivazioni praticate nell'Isola richiedono minore impiego di mano d'opera ».

Il Ministro
FANFANI.

MASTINO PIETRO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per assicurare alla scuola regolarità di funzionamento proficuo, fissare al più presto la data dei concorsi magistrali, di cui nella circolare ministeriale 8 luglio 1947, così che i posti siano coperti da effettivi titolari e non da maestri provvisori o supplenti e molti giovani, meritevoli, possano avere una definitiva sistemazione ».

RISPOSTA. — « Si dà assicurazione all'onorevole interrogante che questo Ministero predisporrà gli atti di sua competenza necessari allo svolgimento dei concorsi magistrali indetti dai provveditori agli studi, in tempo utile perché i vincitori dei concorsi stessi possano essere nominati con l'inizio del prossimo anno scolastico 1948-49.

« Si ricorda che solo il 15 gennaio scorso è scaduto il termine per la presentazione delle domande per la partecipazione ai concorsi in parola. Sono state quindi impartite recentemente disposizioni telegrafiche affinché le commissioni giudicatrici inizino subito i lavori per la formazione delle graduatorie relative ai concorsi per soli titoli, sia che si tratti di quelli riservati ai reduci, sia di quelli ordinari, sia di quelli riservati ai perseguitati politici.

« Tali lavori dovranno essere terminati al più presto possibile, in modo che il Ministero possa stabilire la data delle prove scritte relative agli altri concorsi per titoli ed esami.

« La precedenza data ai concorsi per titoli nei confronti di quelli per titoli ed esami risponde all'esigenza di evitare l'esame a coloro che potrebbero risultare vincitori del concorso per titoli e, conseguentemente, alle commissioni un inutile appesantimento dei lavori.

« E però da tener presente che la data delle prove scritte dovrà essere stabilita da questo Ministero d'intesa con l'Assessorato per la pubblica istruzione del Governo regionale siciliano, che ha indetto per proprio conto i

concorsi magistrali nell'Isola, e ciò allo scopo di evitare la contemporanea partecipazione a vari concorsi dello stesso tipo ».

Il Ministro
GONELLA.

MASTROJANNI, ROGNONI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — « Per conoscere:

1°) se sono a conoscenza del fatto che, in Padova, da ben tre mesi non è possibile dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato della Corte di appello di Venezia, con la quale si fa obbligo alla Federazione provinciale del Partito comunista di rilasciare un immobile di proprietà privata già a suo tempo occupato in seguito ad arbitrario ed illegale ordine di requisizione emesso dai cessati Comitati di liberazione nazionale che, come riconoscono e fissano chiaramente, sia la sentenza 17 gennaio 1947 del tribunale di Padova, che la sentenza 8 luglio 1947 della Corte di appello di Venezia, non avevano né la veste, né il potere giuridico di emanare provvedimenti di tal genere, essendo organismi eccezionali extra giuridici a carattere meramente consultivo; e ciò per la resistenza e le minacce opposte per ben cinque volte consecutive, a distanza di diversi giorni, all'ufficiale giudiziario da parte di iscritti al Partito comunista, che non gli permettevano di dare esecuzione alla sentenza stessa;

2°) se gli onorevoli Ministri, ritenendo che ciò costituisca un gravissimo attentato all'autorità dello Stato e al prestigio dei poteri costituiti, nonché una grave violazione del diritto privato tutelato dalla legge, non riconoscano che il fatto stesso che non si sia finora provveduto a far rispettare ed applicare la legge, raffiguri una dimostrazione di acquiescenza e di debolezza dei pubblici poteri di fronte alla prepotenza degli elementi del disordine, e se non ritengano, in conseguenza, di dover con tutta urgenza ed immediatezza adottare e far adottare quei provvedimenti che, restaurando il diritto privato ingiustamente oppresso, valgano a ristabilire e a riaffermare nel modo più inflessibile e più solenne l'autorità dello Stato e la serietà e l'efficacia della giustizia.

« Gli interroganti chiedono di sapere quali disposizioni verranno impartite al riguardo ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero non aveva avuto conoscenza delle difficoltà insorte nella esecuzione dell'ordine del rilascio di un immobile, emesso dall'Autorità giudiziaria.

« In seguito all'interrogazione sopra trascripta, vennero disposti opportuni accertamenti; nel corso dei quali è risultato che la vertenza accennata dall'onorevole interrogante, è stata bonariamente composta, per diretta intesa fra le parti ».

*Il Ministro
di grazia e giustizia*
GRASSI.

MATTEOTTI MATTEO. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — « Per conoscere se intendono occuparsi delle gravissime condizioni in cui versano i profughi e i rimpatriati dalla Grecia dopo aver perso tutti i beni; se si pensa risarcirli al più presto dei loro beni come è imposto dallo stesso trattato di pace, articolo 79, paragrafo 3; se sarà accolta la loro domanda di un aiuto di lire dieci mila a testa in occasione delle prossime feste natalizie e di fine d'anno; se sono a conoscenza che questi profughi, a differenza di quelli della Venezia Giulia e dell'Africa, percepiscono un soccorso di sole cinque lire al giorno e un irrisorio pasto giornaliero, fatti che li inducono alle più inumane privazioni e li espongono a tutte le malattie ».

RISPOSTA. — « Il Ministro dell'interno ha provveduto a rispondere alla sua interrogazione del 12 corrente per le questioni inerenti all'assistenza in Italia ai profughi e rimpatriati dalla Grecia.

« Per quanto concerne invece più specificamente il quesito di competenza del Ministro degli affari esteri, è da aggiungere che la questione del risarcimento dei cittadini italiani in Grecia per i danni subiti in seguito alla confisca dei loro beni, è già stata oggetto del più accurato studio da parte degli uffici competenti del Ministero degli affari esteri, ed è stata altresì sottoposta all'esame della commissione consultiva per l'applicazione delle clausole economiche del trattato di pace. Tale commissione ha suggerito l'adozione di determinate misure pratiche che sono già in via di attuazione d'intesa con il Ministero del tesoro.

« Si confida pertanto che in breve termine possa raggiungersi una soluzione favorevole al riguardo ».

Il Ministro degli affari esteri
SFORZA.

MAZZA. — *Al Ministro del tesoro.* — « Perché voglia chiarire con giustizia l'incongruenza della non cumulabilità, per gli statali e parastatali, della indennità di città si-

nistrata con il massimo del carovita, nei comuni compresi in una fascia di 5 chilometri intorno Napoli ».

RISPOSTA. — « Il divieto di cumulo fra la misura più elevata della indennità di carovita concesso agli statali e la indennità di centro sinistrato è sancito nell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 88. La opportunità di una iniziativa intesa ad abrogare tale divieto non si riscontra nel momento attuale, ove si consideri che, secondo le rilevazioni trimestrali dell'indice del costo dell'alimentazione, eseguite dall'Istituto centrale di statistica, Napoli, cui senza dubbio si riferisce l'onorevole interrogante, rappresenta una delle città col più basso costo di vita e tuttavia gode di una indennità di carovita in base all'aliquota di 120, sol perché città popolosa. Sarebbe non equo che, con l'abrogazione di quel divieto, gli statali residenti in tale città, o in quelle comprese nel raggio di 30 chilometri, potessero cumulare la indennità di centro sinistrato con quella già di per sé eccessiva del carovita, mentre in altri centri, di tenore di vita ben più costoso, l'aliquota del carovita è molto inferiore e non sussiste materia per cumulo ».

Il Sottosegretario di Stato
PETRILLI.

MAZZEI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere quali disposizioni intenda adottare per regolamentare la revisione dei prezzi per i contratti di appalto di opere pubbliche, stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 5 aprile 1945, n. 192, contratti nei quali taluni uffici del Genio civile non inserirono la clausola della rivedibilità, ritenendola, con errata interpretazione, non necessaria.

« La mancata adozione di opportune disposizioni in merito danneggerebbe, particolarmente in Calabria, moltissime aziende costruttrici, le quali sottoscrissero il contratto ed eseguirono i lavori, ritenendosi garantite da eventuali variazioni in aumento. Avrebbe anche purtroppo dolorose ripercussioni per gli operai edili, su molti dei quali incombe il pericolo di non avere corrisposte talune loro spettanze dagli imprenditori a corto di fondi ».

RISPOSTA. — « Con decreto legislativo del Capo dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, sono state emanate nuove norme per la revisione dei prezzi tra le quali apposita dispo-

sizione che regola i contratti di appalto di opere pubbliche stipulati dopo il 15 maggio 1945 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 192), nei quali non fu inserita la clausola della rivedibilità, a termini del regio decreto 21 giugno 1938, n. 1198 e successive modificazioni ed integrazioni.

« In base alla disposizione suddetta ogni Amministrazione potrà far luogo alla revisione dei prezzi, concorrendo le altre condizioni richieste, anche se manchi la clausola della rivedibilità purché la revisione sia compatibile con le particolari condizioni del contratto ».

Il Sottosegretario di Stato
CANEVARI.

MAZZEI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga opportuno disporre che, per i prossimi concorsi di abilitazione per il magistero professionale per la donna, analogamente ai concorsi magistrali, siano sede di esame tutti i Provveditorati agli studi ».

RISPOSTA. — « Premesso che il numero dei partecipanti ai concorsi-esami di Stato per l'insegnamento nelle scuole di magistero professionale per la donna è esiguo, dato il numero limitatissimo (due) delle relative cattedre messe a concorso, si fa presente che in base al paragrafo 10 del bando, approvato con decreto ministeriale 4 luglio 1947, è stata stabilita come sede dei rispettivi esami soltanto Roma; né sarebbe possibile aggiungere altre sedi, dopo che è definitivamente scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione ».

Il Ministro
GONELLA.

MAZZEI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga opportuno revocare il provvedimento di soppressione della scuola di avviamento al lavoro di Nocera Terinese (Catanzaro), provvedimento del Ministero preso in base ad una insipiente relazione del sindaco del comune di Nocera, il quale non è in grado di comprendere il valore e l'importanza dell'importanza dell'istruzione professionale; tanto più che l'annunciata soppressione della scuola ha provocato una decisione ed unanime protesta popolare ed una formale deliberazione per il ripristino dell'Istituto da parte dei partiti democratico cristiano, repubblicano, socialista, comunista

e della Camera del lavoro, nonché un ordine del giorno nel medesimo senso del Partito qualunquista ».

RISPOSTA. — « La soppressione della Scuola di avviamento a tipo agrario di Nocera Terinese, da attuarsi gradualmente, e cioè limitatamente, per quest'anno, alla prima classe, era stata disposta su proposta del provveditore agli studi di Catanzaro, in seguito alle reiterate insistenze, fin dagli anni passati, da parte dell'Amministrazione comunale, la quale riteneva più rispondente alle esigenze della popolazione locale una scuola media, tanto che l'anno scorso il comune stesso ottenne una sezione staccata di scuola media, che funziona anche nel corrente anno.

« Ma, essendo successivamente pervenute vive richieste per la revoca del provvedimento di soppressione della scuola di avviamento, è stata disposta una ispezione ministeriale, per avere a disposizione più precisi elementi.

« Le risultanze dell'ispezione hanno accertato, fra l'altro, la viva aspirazione della popolazione locale alla revoca suddetta e questo Ministero, per venire incontro a tale aspirazione, dato anche l'interessamento dell'onorevole interrogante, non essendovi modo, per ragioni di carattere amministrativo, di far luogo, sul momento, alla revoca stessa, ha consentito al mantenimento dello Stato di fatto dell'anno precedente (funzionamento di tutte e tre le classi della scuola), disponendo che la prima classe soppressa continui a funzionare come sezione staccata di altra scuola. Il Ministero si è poi riservato di riesaminare in seguito tutta la questione ed in particolare la possibilità di una revoca del provvedimento di soppressione ».

Il Ministro
GONELLA.

MICCOLIS. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere le ragioni per cui non si è creduto mettere in atto il progetto già approvato il 18 giugno 1938, in merito alla ricostruzione della scala di accesso alla monumentale Cattedrale di Foggia.

« Se ritiene che il ritorno alla ricostruzione di uno scalone demolito non suoni offesa all'arte, alla conservazione dei nostri monumenti ed al senso artistico di una popolazione, gelosa delle sue tradizioni ».

RISPOSTA. — « Il Ministero approvò con nota in data 18 giugno 1938 un progetto per la sistemazione della facciata del Duomo di Foggia, comportante la costruzione di una

scala di accesso al monumentale edificio, sviluppata internamente, e non esternamente, alla facciata. Peraltro l'attuazione di tale progetto era di competenza delle locali autorità civiche e religiose.

« Nello scorso giugno, il Vescovo locale, risollevando la questione, fece presente che la scala interna, per inderogabili ragioni di culto, e per motivi di sicurezza pubblica — in occasione di grandi adunate di fedeli, nell'interno del Tempio — non poteva rappresentare una soluzione accettabile; e presentò un nuovo progetto di gradinata, che il Ministero respinse, perché avrebbe rappresentato un inopportuno elemento architettonico di eccessive pretese, in contrasto con le caratteristiche stilistiche dell'interessante prospetto del Duomo.

« Considerata la sostanziale fondatezza delle ragioni fatte presenti dal Vescovo di Foggia e allo scopo di contemperare le esigenze del culto con quelle del rispetto del monumento e dell'ambiente circostante, il Ministero ha ritenuto migliore soluzione quella della ricostruzione, nelle forme preesistenti, della gradinata, la quale nelle sue neutre forme rappresenta un non disdicevole e « sereno » elemento architettonico, come ha avuto a definirlo il Soprintendente ai Monumenti delle Puglie.

« Prima di attuare tale ricostruzione, detto funzionario è stato invitato ad effettuare una esauriente documentazione grafica e fotografica degli elementi medioevali che si dovrebbero nascondere sotto la gradinata, e che con qualche non difficile artificio si possono, peraltro, rendere anche visibili sotto la gradinata stessa ».

Il Ministro
GONELLA.

MICHELI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni per le quali in questo esercizio, nonostante i fondi per la disoccupazione, ed i miliardi destinati ad opere pubbliche, non abbia creduto ancora di fissare, nonostante le replicate insistenze degli enti e dei deputati rappresentanti le popolazioni interessate, altro stanziamento per lavori della strada di serie n. 161 dall'Aulla al Lagastrello, ferma da un ventennio, nonostante l'impellente necessità di un nuovo valico appenninico.

« È evidente che i venti milioni stanziati due anni or sono con i prezzi odierni, saranno presto esauriti nel breve tratto di strada appaltato in questi giorni ».

RISPOSTA. — « Come si è comunicato all'onorevole interrogante, in questi giorni, superate alcune difficoltà, si è provveduto all'appalto di un primo tronco della strada di serie n. 161 detta del Lagastrello, nonché al finanziamento, per lire 30 milioni, di ulteriori lavori per la strada stessa ».

Il Sottosegretario di Stato
CANEVARI.

MINIO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere le ragioni che a tutt'oggi si oppongono alla conclusione della pratica relativa al riconoscimento giuridico ed alla erezione in ente morale della Confederazione nazionale perseguitati politici antifascisti ».

RISPOSTA. — « Varie associazioni sono sorte per l'assistenza e la tutela degli interessi morali e materiali delle categorie assistite, danneggiati di guerra e vittime politiche, e, per ciascuna categoria, specialmente nel settore dei danneggiati di guerra, viene sollecitato il riconoscimento della personalità giuridica da più di una delle associazioni interessate.

« Tale situazione ha reso ovviamente necessario un preliminare esame della questione che, da un punto di vista generale, è stata prospettata ad alcune Amministrazioni.

« Sui criteri di massima da queste suggeriti è stato ora promosso il parere del Consiglio di Stato ».

Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio
ANDREOTTI.

MINIO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Se non ritenga doveroso provvedere alla emanazione di una misura legislativa, la quale assicuri alle minoranze confessionali della Repubblica italiana le stesse provvidenze che sono state da lungo tempo assicurate alla grande maggioranza cattolica in ordine alla ricostruzione delle sedi del culto, tenendo presente la ormai sancita norma costituzionale, che implica la piena uguaglianza di tutte le confessioni davanti allo Stato, ed inoltre il grande olocausto di sangue dato dalle minoranze, specie ebraica, per il riscatto nazionale e politico del nostro Paese ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero è in linea di massima favorevole all'estensione agli edifici di culto diverso dal cattolico, danneggiati

dalla guerra, delle provvidenze previste dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 e successive modificazioni.

« All'uopo ha predisposto uno schema di provvedimento legislativo, che è stato inviato agli altri Ministeri per la necessaria adesione ».

*Il Sottosegretario di Stato
ai lavori pubblici*

CANEVARI.

MOLINELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per conoscere i motivi che hanno portato alla sostituzione del direttore dell'ufficio provinciale dell'Assistenza post-bellica di Ascoli Piceno ».

RISPOSTA. — « In seguito alla soppressione del Ministero dell'assistenza post-bellica ed al passaggio degli uffici provinciali di Assistenza post-bellica alle dirette dipendenze del Ministero dell'interno, tali uffici sono da considerarsi alla stregua delle ripartizioni interne delle prefetture, alle quali vengono preposti normalmente funzionari di gruppo A, di grado possibilmente non inferiore all'8°, che vengono però sempre avvicendati secondo le esigenze del servizio ed in rapporto alle disponibilità del personale nelle singole sedi.

« In tali sensi è avvenuta, nel mese di settembre 1947, la sostituzione del dirigente dell'ufficio Assistenza post-bellica di Ascoli Piceno che è attualmente un funzionario del gruppo A ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

MONTAGNANA RITA, BEI ADELE, MINELLA ANGIOLA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — « Per sapere se non ritengano necessario ed urgente estendere alle mogli dei militari, dichiarati dalle competenti autorità dispersi dell'ultima guerra, le disposizioni che consentano alle vedove di guerra l'entrata nei ruoli magistrali senza concorso ».

RISPOSTA. — « Per quanto attiene alla propria specifica competenza, questo Ministero deve far presente che il regio decreto 28 agosto 1942, n. 1091 (il quale dispone che le insegnanti vedove di caduti in guerra fornite di diploma di abilitazione per le cattedre di qualsiasi ordine di scuole e che abbiano prestato servizio di ruolo favorevolmente qualificato nelle scuole governative per almeno tre anni, possono essere assunte in ruolo senza

concorso) costituisce una norma di diritto singolare rispetto al sistema normale vigente, dell'assunzione del personale insegnante per concorso.

« Non è sembrato quindi che tale norma possa estendersi a casi in essa non espressamente considerati, secondo la sua dizione letterale e più precisamente a quello delle mogli di militari dispersi, fino a quando, s'intende, decorsi i termini di legge, non sia stata dichiarata la morte presunta del militare.

« Comunque, trattandosi di questione di carattere generale, è stato proposto al riguardo un apposito quesito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della difesa.

« Si è appunto in attesa di riscontro a tale quesito, per le definitive determinazioni da adottare ».

*Il Ministro
della pubblica istruzione*
GONELLA.

MONTALBANO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non intenda ripristinare l'Ufficio del registro di Santa Margherita Belice (Agrigento), arbitrariamente soppresso nel 1923 dal governo fascista, in seguito all'arbitraria soppressione della pretura.

« Al riguardo è da precisare quanto segue:

1°) il ripristino dell'Ufficio del registro si rende necessario, dopo che a Santa Margherita è stata già ripristinata la pretura con questo territorio: Santa Margherita Belice-Sambuca-Montevago, i quali tre paesi fanno parte del mandamento di Santa Margherita;

2°) il ripristino dell'Ufficio del registro a Santa Margherita Belice non implica la soppressione dell'Ufficio del registro di Menfi, nel qual caso soltanto potrebbe essere danneggiato questo comune. Possono e debbono coesistere i due Uffici del registro, come coesistettero per moltissimi anni, fino al 1923;

3°) l'Ispettore di Palermo del Ministero delle finanze diede parere favorevole per il ripristino dell'Ufficio del registro a Santa Margherita;

4°) il comune di Montevago dista soltanto quattro chilometri da Santa Margherita, mentre ne dista venti da Menfi. Inoltre da Montevago si va a Menfi passando per Santa Margherita. E quindi una vera assurdità affermare che Montevago ha maggiore possibilità di comunicazioni con Menfi, anziché con Santa Margherita;

5°) il comune di Sambuca è collegato con Santa Margherita con diversi servizi automobilistici e col treno. Invece è collegato con Menfi soltanto con servizi automobilistici ».

RISPOSTA. — « L'Ufficio del Registro di Santa Margherita Belice fu soppresso nel 1923, per la sua scarsa importanza, ed i comuni della circoscrizione (Santa Margherita Belice, Sambuca di Sicilia e Montevago) di detto Ufficio furono aggregati a quello di Menfi.

« Il ripristino di tale Ufficio è stato chiesto dalla Giunta municipale del comune omonimo, giusta deliberazione del 16 marzo 1944, nella quale viene eccepito che l'accoglimento della richiesta oltre che costituire una giusta riparazione di ordine morale e politico, sarebbe vantaggioso sia per l'Erario che per i contribuenti militando a favore di tale accoglimento ragioni di viabilità e topografia nonché economiche.

« L'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari riferisce, in proposito, che i comuni di Santa Margherita Belice, Sambuca di Sicilia e Montevago distano da Menfi, rispettivamente, chilometri 17, 17,500 e 21 e sono collegati con quest'ultimo centro da una linea automobilistica. Invece, il comune di Sambuca di Sicilia è collegato a Santa Margherita Belice — dal quale dista 18 chilometri — dalla ferrovia secondaria Burgio-San Carlo-Castelvetrano con scalo ferroviario alla stazione di Gulfa, distante dal centro abitato di Santa Margherita Belice circa 4 chilometri; Montevago dista da Santa Margherita Belice chilometri 4,500 ed è collegato a questo centro da una linea automobilistica.

« Risulta, inoltre, che in tutta la circoscrizione dell'attuale Ufficio del registro di Menfi esercita un solo notaio con residenza a Sambuca di Sicilia e gli atti registrati dal suddetto notaio, nell'esercizio 1943-1944, sono stati, in tutto, 204.

« Nello stesso esercizio sono state presentate all'Ufficio del registro di Menfi n. 275 denunce di successione così distinte: comune di Menfi n. 101, comune di Santa Margherita Belice n. 78, comune di Sambuca di Sicilia n. 57, comune di Montevago n. 39.

Le riscossioni nell'intero esercizio 1943-44 ammontano a lire 1.391.622 così ripartite: Menfi, lire 638.622, Santa Margherita Belice lire 283.000, Sambuca di Sicilia lire 384.000, Montevago lire 86.000.

« Tenuto presente quanto sopra e, principalmente, che i comuni di Santa Margherita,

Sambuca di Sicilia e Montevago hanno facilità di comunicazioni con Menfi; considerato che ricostituendo l'Ufficio di Santa Margherita Belice nella circoscrizione di Menfi, relativamente rita Belice (tale comune occupa il terzo posto al gettito dei tributi) si danneggerebbe prevalentemente il comune di Menfi che da solo concorre per una metà al gettito totale dei tributi della circoscrizione; che il comune di Menfi non basterebbe da solo a giustificare l'esistenza dell'Ufficio del registro e che, perciò, dovrebbe essere aggregato a Santa Margherita Belice: che con l'istituzione del chiesto Ufficio neppure il comune di Sambuca di Sicilia riceverebbe grande vantaggio in quanto che la linea ferrata Burgio-Castelvetrano fa scalo, per Santa Margherita Belice, a Gulfa da cui dista 4 chilometri e, pertanto, i contribuenti di Sambuca dovrebbero percorrere — in luogo dei chilometri 17,500 per Menfi — complessivamente 22 chilometri di cui 18 su strada ferrata e 4 su strada ordinaria, la commissione incaricata della revisione delle circoscrizioni finanziarie nell'adunanza del 20 gennaio 1947 espresse l'avviso che non sarebbe stato opportuno ripristinare l'Ufficio del registro di Santa Margherita Belice ».

Il Sottosegretario di Stato
MALVESTITI.

MONTALBANO, LI CAUSI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non intenda tutelare e difendere l'Amministrazione comunale di Marsala, liberamente eletta, annullando un'arbitraria e illegittima deliberazione di revoca ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero, uniformandosi al parere di massima espresso dal Consiglio di Stato in adunanza generale del 28 dicembre 1947, ritiene che la competenza in merito alla questione spetti al Governo regionale siciliano ».

Il Ministro
SCELBA.

MONTALBANO, LI CAUSI, D'AMICO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere innanzi tutto da quale fonte ha appreso che l'Amministrazione comunale di Ravanusa (Agrigento) non ha compiuto atti di faziosità o di irregolarità, mentre essa è responsabile di: »

1°) non aver provveduto a fissare la data di apertura delle sessioni ordinarie del Consiglio comunale;

2°) non aver convocato detto Consiglio nella sessione autunnale del 1947;

3°) non aver provveduto alla presentazione del bilancio;

4°) non aver provveduto alla nomina dei revisori dei conti;

5°) aver imposto una tassa sui generi di consumo a beneficio di una commissione di privati, non nell'interesse del comune;

6°) aver compilato faziosamente i ruoli delle tasse comunali;

7°) aver lasciato in giacenza ben mille stati di famiglia per uso assegni familiari;

8°) aver nascosto i risultati dell'inchiesta a carico del vicesindaco, Musso Antonino, denunziato all'autorità giudiziaria quale responsabile di violenza carnale e peculato;

9°) aver assunto arbitrariamente, quali impiegati, quattro elettori della Democrazia cristiana, aggravando enormemente e senza alcuna ragione il bilancio comunale.

« In secondo luogo per conoscere da quale fonte ha appreso che non esistono ragioni di turbamento dell'ordine pubblico in Ravanusa col mantenere in vita quell'Amministrazione, essendo essa responsabile non solo di aver commesso atti faziosi e irregolari, ma anche di voler imporre la sua volontà settaria alla stragrande maggioranza della popolazione di Ravanusa. All'uopo basti ricordare che il prefetto di Agrigento nel dicembre scorso decise di nominare un commissario prefettizio in quel paese, per la necessità di assicurare non solo l'ordine pubblico, ma addirittura « il regolare funzionamento dei pubblici servizi.

« In terzo luogo, per conoscere se non intenda riesaminare la situazione dell'Amministrazione di Ravanusa — che non rappresenta la maggioranza, ma la minoranza di quel corpo elettorale — e procedere allo scioglimento di essa per le ragioni dianzi spiegate ».

RISPOSTA. — « La fonte d'informazione ufficiale circa l'andamento delle pubbliche amministrazioni locali è il prefetto, cui ne è commessa istituzionalmente la vigilanza e che, com'è ovvio, riferisce in merito al Ministero quando si verificano situazioni o rilievi che rendono necessario l'intervento degli organi centrali per provvedimenti di loro competenza. Che una determinata amministrazione non abbia compiuto atti di faziosità o di irregolarità si deduce dalla mancanza di segnalazioni in tal senso.

« Sui rilievi, comunque, prospettati dagli onorevoli interroganti a carico dell'Amministrazione comunale di Ravanusa, il prefetto

di Agrigento, all'uopo interpellato, ha riferito quanto segue:

1°) l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto il 27 maggio 1947 e, quindi, non si era più in tempo a provvedere alla fissazione della sessione ordinaria di primavera, la cui chiusura scadeva il 31 dello stesso mese, essendo necessario che, ai sensi dell'articolo 125 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 145, l'avviso, con l'elenco degli oggetti da trattarsi venisse consegnato ai consiglieri, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

« Peraltro l'Amministrazione ha convocato il Consiglio comunale in sedute straordinarie nei giorni 27 luglio e 3 agosto 1947. In tali sedute sono stati trattati affari già in ritardo, a causa della crisi della precedente Amministrazione, fra cui il bilancio 1947;

2°) durante la sessione autunnale una seduta fu tenuta, in data del 30 ottobre 1947, per la trattazione di importanti argomenti all'ordine del giorno.

« Una nuova convocazione, in seduta straordinaria, era stata indetta per il giorno 3 dicembre 1947; ma tale seduta non poté aver luogo, stante l'avvenuta nota occupazione del municipio;

3°) il ritardo infrapposto dalla Commissione centrale per la finanza locale nell'approvazione del bilancio 1947, che è pervenuto al comune il 2 ottobre 1947, ha portato con sé il ritardo nella formazione di quello dell'esercizio 1948, che, già predisposto, non è stato ancora deliberato, a causa delle note vicende, che hanno turbato il normale svolgimento dell'attività dell'Amministrazione;

4°) l'argomento della nomina dei revisori dei conti figurava nell'ordine del giorno della seduta conciliare del 3 dicembre 1947, la quale, come già esposto al n. 2, non fu tenuta a causa della occupazione del municipio;

5°) l'imposizione di una addizionale sui prezzi di taluni generi immessi al consumo fu disposta dall'attuale sindaco con ordinanza del 22 giugno 1947, limitatamente fino al 31 agosto, successivamente prorogata al 30 settembre stesso anno.

« L'imposizione suddetta veniva giustificata dalla necessità di ricavare i mezzi per la festa principale del Ferragosto per la quale si era costituito un apposito Comitato cittadino presieduto dal sindaco.

« E' da rilevare al riguardo che la stessa imposizione era stata applicata anche nel 1946 dal precedente sindaco, comunista.

« Altre imposizioni di addizionali sui generi di consumo risultano disposte — a carat-

tere continuativo — dal sindaco socialista Lauricella (ordinanza 29 aprile 1946) e dal pro sindaco comunista Vella (ordinanza 22 ottobre 1946).

« Tutte queste imposizioni vennero comunque abolite con effetto dal 30 settembre 1947, in seguito ad una ispezione:

6°) la matricola della imposta di famiglia per l'anno 1947 fu, in un primo tempo, formata dalla cessata Amministrazione socialcomunista; ma in seguito ai risultati di apposita inchiesta essa fu annullata, per i criteri faziosi seguiti nella sua formazione.

« Il lavoro fu completamente rifatto, in un secondo tempo, da due Commissari prefettizi che si succedettero nello stesso incarico.

« La nuova matricola composta di 2209 articoli diede luogo alla presentazione di 763 ricorsi, che risultano già definiti dalla Commissione di prima istanza, nominata dall'attuale Amministrazione, con elementi scelti fra i diversi partiti.

« La matricola del 1948, compilata dall'attuale Amministrazione, ha dato luogo alla presentazione di soli 368 ricorsi, di fronte a 2290 nominativi iscritti nella matricola stessa, ciò che dimostra l'applicazione di più giusti criteri di valutazione;

7°) i lavori della Commissione comunale, per la compilazione degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, ai fini della concessione degli assegni familiari, hanno sofferto dei ritardi, a causa dei perturbamenti che hanno impedito il normale svolgimento dell'attività negli uffici comunali.

« Gli stati di famiglia corredano le domande degli interessati e, quindi, non si tratta qui di giacenze di tali stati di famiglia, bensì di domande documentate, le quali mano a mano vengono esaminate dalla predetta Commissione ed evase;

8°) i risultati dell'inchiesta a carico del vicesindaco figuravano al numero 1 dell'ordine del giorno della seduta consiliare del 3 dicembre 1947;

9°) i dipendenti assunti in servizio appartengono un po' a tutti i partiti. L'assunzione è avvenuta, per tutti, regolarmente previa deliberazioni sottoposte all'approvazione di legge ed in relazione alle accresciute esigenze degli uffici ».

« La nomina del Commissario prefettizio disposta il 7 dicembre ultimo scorso non aveva e non poteva non avere quel carattere di contingenza e di temporaneità che, ai termini delle vigenti disposizioni (articoli 321 e 323 della legge comunale e provinciale, testo unico, del 1915) contraddistingue in materia i

provvedimenti prefettizi, i quali non importano mai la decadenza degli organi elettivi, che possono essere sciolti, quando ne ricorrano gli estremi, soltanto dagli organi competenti del Governo centrale o regionale. Nella fattispecie, il prefetto di Agrigento ritenne opportuno assicurare, mediante la nomina dell'anzidetto Commissario, il regolare funzionamento degli uffici comunali di Ravanusa durante i giorni nei quali le violenze di piazza ne compromettevano l'efficienza, ma tale soluzione non poteva durare oltre i limiti di tempo strettamente necessari al ristabilimento dell'ordine e all'adozione delle misure per assicurare ai normali e legittimi amministratori la possibilità del pieno esercizio delle loro funzioni.

« La inconsistenza degli addebiti dimostra la pretestuosità dell'agitazione.

« Lo scrivente non disconosce che l'ordine pubblico viene turbato a Ravanusa; ma sa altresì che il turbamento è « artificioso » e « deliberato »; e appunto per questo non ha altra scelta che di resistere; a meno di non voler abdicare a favore della piazza, annullando le libere forme democratiche.

« Poiché sono note le ripetute dichiarazioni di democrazia degli onorevoli interroganti; lo scrivente confida che essi condivideranno questo punto di vista e vorranno sconsigliare il ripetersi di nuove quanto vane agitazioni ».

*Il Ministro
SCELBA.*

MONTALBANO, LI CAUSI, D'AMICO MICHELE, FIORE. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere:

1°) quali provvedimenti intende prendere in seguito ai gravi fatti svoltisi la sera del 18 dicembre 1947 in Caltanissetta, in occasione della seduta del Consiglio comunale, che doveva procedere alla elezione del sindaco comunale e della Giunta, ma non ha potuto, perché il padre di un consigliere comunale democristiano ha estratto nell'aula del Consiglio la pistola, facendo partire alcuni colpi e provocando il panico;

2°) quali provvedimenti intenda adottare a carico dei responsabili materiali e morali dei sanguinosi fatti di Gela ».

RISPOSTA. — « 1°) Le elezioni del sindaco e della Giunta comunale di Caltanissetta non sono state impediti, il giorno 18 dicembre 1947, dall'incidente del padre di un consigliere comunale democristiano che, per accorrere in difesa del figlio aggredito da avversari politici estrasse la pistola a scopo di intimidazione e non che colpire rimase ferito nella

lotta susseguita con chi cercava di disarmarlo: la riunione del Consiglio comunale è stata invece turbata con una serie di violenze e di minacce interne ed esterne le cui responsabilità sono ancora in corso di accertamento, ma non risalgono sicuramente alla parte anzidetta, secondo quanto deducesi dallo svolgimento dei fatti, avvenuto nel modo seguente:

« Dovendosi in detto giorno tenere appunto alle ore 17,30 la seduta del Consiglio comunale per l'elezione del sindaco e della Giunta in seguito alle ultime elezioni suppletive che dettero all'Amministrazione 21 consiglieri democristiani e 19 del Blocco del popolo, era atteso l'arrivo da Palermo di due consiglieri democristiani, la cui presenza o meno alla seduta era ovviamente determinante. Essi giunsero allo scalo di Caltanissetta Kirbi alle ore 16,45. A rilevarli era una macchina: trovarono però la strada bloccata: cosicché dovettero raggiungere la città per vie campestri.

« Intanto un gruppo di circa 300 dimostranti, venuti a conoscenza dell'arrivo dei due consiglieri democristiani e del regolare inizio dei lavori, organizzò una dimostrazione, contro il Consiglio stesso, violenta per schiamazzi, fischi e grida ostili che furono lanciati col manifesto proposito di creare incidenti.

« Altra massa di circa 1200 persone pretese insistentemente il rientro in caserma di un reparto di 25 soldati del 3° Battaglione del 6° Raggruppamento fanteria Aotsa, ivi di stanza, impiegato — insieme con le altre forze di polizia — in servizio di ordine pubblico dinanzi il portone dell'ingresso principale del municipio, contro cui i dimostranti premevano, riuscendo quasi a determinare il frazionamento del reparto. Da tenere presente che lo stesso giorno era in atto anche uno sciopero generale.

« Le manifestazioni di violenza furono tali che i dimostranti si dovettero disperdere con la forza.

« 2°) Nei primi del dicembre scorso, i disoccupati di Gela, appoggiati dalla Camera del lavoro, si misero in agitazione reclamando la loro assunzione in lavori agricoli.

« In seguito a trattative intercorse, su iniziativa del sindaco, fra i proprietari terrieri e rappresentanti della Camera del lavoro si raggiunse un accordo in base al quale, dall'11 dicembre dovevano essere ingaggiati 378 braccianti per la durata di venti giorni.

« Il 12 detto mese, i predetti lavoratori pur non avendo potuto prestare la loro opera per le avverse condizioni atmosferiche, pretesero

ugualmente il pagamento del salario relativo alla giornata, o, quanto meno, di averlo anticipato, salvo agli appaltatori di rivalersi nei giorni successivi sul lavoro che avrebbero prestato.

« Il rifiuto dei proprietari terrieri determinò una agitazione, degenerante verso le ore 12 in dimostrazione.

« Circa un centinaio di disoccupati percorsero il corso principale del paese, intimando la chiusura delle botteghe e degli esercizi pubblici in genere per solidarietà.

« Un esercente, certo Gugliara Salvatore, proprietario di un berrettificio, non si mostrò disposto a sottostare all'ingiunzione, onde invitò ripetutamente i dimostranti ad allontanarsi.

« Insistendo i dimostranti nella loro richiesta, sorse una animata discussione, nel corso della quale il Gugliara impugnò una rivoltella ed il suo esempio venne seguito dal figlio Salvatore che impugnò altra rivoltella.

« A questo punto la moglie, nell'intento di evitare incidenti, uscì dal negozio per chiudere la porta. Improvvisamente, da ambo le parti (non è stato possibile stabilire chi di esse avesse preso l'iniziativa) furono sparati alcuni colpi di pistola che ferirono la donna e altri tre individui.

« Intanto il maresciallo comandante la stazione dei carabinieri di Gela, sopraggiunto con rinforzi, si lanciò sul Gugliara figlio e lo disarmò.

« Contemporaneamente, un altro figlio del Gugliara, a nome Angelo, che trovavasi nei pressi del negozio, vista la madre ferita, lanciò una bomba a mano che scoppiò in mezzo alla folla, ferendo otto persone successivamente identificate.

« I feriti, subito soccorsi, furono trasportati al locale ospedale civile.

« La polizia procedeva quindi al fermo dei Gugliara. Nel frattempo sconosciuti lanciarono tre bombe a mano contro il negozio.

« In base alle risultanze finora acquisite è stato disposto il deferimento all'autorità giudiziaria del Gugliara Salvatore e figli Salvatore e Angelo quali responsabili del delitto di strage, e di Burgio Pasquale e altri 4 per violenza privata nei confronti del Gugliara ».

*Il Ministro
SCELBA.*

MONTEMARTINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere e far conoscere i criteri coi quali vengono determinati i contributi unificati per i lavo-

ratori dell'agricoltura, tanto quelli ordinari che quelli supplementari e le ragioni per le quali molti piccoli proprietari che sono lavoratori come gli altri, sono chiamati a pagarli senza essere ammessi a beneficiarne ».

Risposta. — « Si ritiene innanzi tutto opportuno rimettere in allegato una breve relazione contenente cenni illustrativi sul sistema adottato per l'unificazione dei contributi sociali in agricoltura, nonché per l'accertamento e la riscossione dei contributi stessi (1).

« Per quanto riguarda in particolare i chiarimenti richiesti dall'onorevole interrogante si fa presente quanto appresso:

« I contributi agricoli unificati dovuti dagli agricoltori per le assicurazioni sociali dei lavoratori dell'agricoltura vengono determinati a norma del regio decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1949, in base al presunto impiego di mano d'opera occorrente per la coltivazione dei terreni, per l'allevamento e la custodia del bestiame e per le altre attività agrarie.

« La determinazione ed il numero presunto di giornate di lavoro per ettaro-coltura viene effettuato dalle apposite Commissioni provinciali previste dall'articolo 5 del suddetto regio decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1949.

« Poiché l'aliquota contributiva da applicare per ogni giornata di lavoro varia per le diverse categorie di lavoratori (giornalieri di campagna, salariati fissi, coloni e mezzadri) ne deriva che nel complesso gli elementi che concorrono a formare la base imponibile sono: la superficie dell'azienda, le colture pratiche, il bestiame e la forma di conduzione.

« Infatti, per stabilire l'ammontare dei contributi dovuti da ciascuna azienda si determinano innanzi tutto le giornate di lavoro occorrenti per le singole coltivazioni denunciate dalla ditta, o accertate dall'Ufficio e si procede poi all'applicazione delle aliquote contributive sul complessivo numero di giornate, coi seguenti criteri:

a) per la conduzione in economia si attribuiscono a ciascun salariato fisso 300 giornate di lavoro tassabili con l'aliquota prevista per tale categoria e sul rimanente numero di giornate si applica l'aliquota dei giornalieri di campagna;

b) per la conduzione a mezzadria o a colonia si attribuiscono 240 giornate a ciascuna unità lavorativa, tassabile con l'aliquota prevista per i coloni e mezzadri, e si tassa con

l'aliquota dei giornalieri di campagna la eventuale differenza tra il numero di giornate costituenti il fabbisogno aziendale e le giornate accreditate alle unità coloniche;

c) per la conduzione familiare della piccola proprietà e del piccolo affitto, si attribuisce, come sopra detto, un determinato numero di giornate ai componenti della famiglia coltivatrice per le quali non è dovuto alcun contributo non essendo i coltivatori diretti soggetti ad obblighi assicurativi e si tassa con l'aliquota dei giornalieri di campagna l'eventuale differenza di giornate lavorative.

« Normalmente, la mano d'opera familiare del piccolo proprietario coltivatore diretto, si rivela quasi sempre sufficiente per la coltivazione del fondo, ma tale eventuale sufficienza dipende oltre che dalla capacità lavorativa della famiglia, anche dalle colture praticate — se estensive o intensive — e, naturalmente, dalla superficie del terreno posseduto.

« E però da notare che anche nei casi in cui la mano d'opera familiare si rivela sufficiente per la coltivazione del fondo, a carico dei piccoli proprietari e degli affittuari coltivatori diretti vengono applicate, con particolari criteri equitativi, giornate di lavoro in numero forfettario per ettaro, da tassare con l'aliquota dei giornalieri di campagna, in quanto si presume che in determinati periodi dell'anno, e per particolari operazioni colturali (mietitura, vendemmia, raccolta olive, eccetera), sia necessario anche per coltivatori diretti assumere mano d'opera bracciantile.

« Per tale motivo anche i piccoli proprietari possono essere assoggettati al pagamento dei contributi agricoli unificati, ma la contribuzione si riferisce, in ogni caso, a poche giornate di lavoro, e l'onere, quindi, non si rivela gravoso essendo, comunque, in rapporto alla superficie del terreno posseduto, alle colture praticate, e alla capacità lavorativa della famiglia.

« E da tenere presente poi, che i contributi a tale titolo versati vanno sempre accreditati ai giornalieri di campagna e non possono, comunque, riguardare la mano d'opera familiare del piccolo proprietario coltivatore diretto, poiché per tale categoria, come è noto, non è prevista alcuna assicurazione di carattere assistenziale e previdenziale.

« Può anche verificarsi che il piccolo proprietario, o lo affittuario coltivatore diretto, presti la sua opera presso terzi, assumendo la qualifica di bracciante, e, quindi, il diritto a percepire gli assegni familiari e tutte le altre prestazioni assicurative. Ma per godere di tale diritto egli deve essere iscritto negli elen-

(1) Vedi allegato all'interrogazione Abozzi, a pag. 1262.

chi nominativi dei lavoratori, agricoli previa attribuzione della qualifica di giornaliero di campagna da parte della competente Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.

« Se, quindi, il piccolo proprietario figura, iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori quale bracciante agricolo — abituale, occasionale od eccezionale) riceverà le prestazioni assicurative previste dalle vigenti disposizioni di legge, a prescindere dalla contribuzione cui risulta assoggettato per il terreno di sua proprietà ».

Il Ministro
FANFANI.

MONTEMARTINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se nel Ministero da lui diretto esistono ancora o dove e come funzionano uffici per la liquidazione di pensioni e indennità di buona uscita nei casi di collocamento a riposo o di morte in servizio ».

RISPOSTA. — « Alla liquidazione del trattamento di quiescenza a tutto il personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione (assai numeroso e, nella maggior parte dei casi, con servizi, precedenti a quello di ruolo, prestati o come insegnante supplente o come insegnante elementare o come insegnante di scuole pareggiate), nonché alle vedove ed orfani di esso, attende una apposita Divisione.

« Come è noto, il lavoro di liquidazione delle pensioni a tutto questo numeroso personale, richiede istruttorie complesse e spesso lunghissime, dovendosi, specialmente, accertare la riscattabilità del servizio di supplente, ed accertare se il servizio in scuola pareggiata o di insegnante elementare sia cumulabile con quello di ruolo. Nelle due ultime ipotesi è necessario trasmettere gli atti alla Cassa depositi e prestiti, che, nella sua competenza, deve provvedere alla liquidazione preliminare per stabilire la quota a suo carico. Tutto questo lavoro preparatorio per la liquidazione delle pensioni richiede, anche da parte della predetta Cassa, un lavoro non semplice, che porta un notevole ritardo.

« Peraltro, in tutti i casi in cui il servizio di ruolo reso alla dipendenza dello Stato raggiunge un minimo di venti anni, si provvede a conferire una pensione provvisoria.

« Sia nel caso di pensione definitiva, sia nel caso di pensione provvisoria, i provvedimenti sono soggetti all'esame degli organi di

controllo (Ragioneria centrale o Corte dei conti).

« Circa poi la liquidazione delle indennità di buonuscita, si fa presente che gli interessati debbono farne esplicita domanda, e che, per poter trasmettere il relativo progetto all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, è necessario, nel caso di personale collocato a riposo, che il decreto di cessazione dal servizio sia stato registrato dalla Corte dei conti, e, nel caso di vedova od orfani, che la relativa domanda sia corredata dei documenti prescritti ».

Il Ministro
GONELLA.

MONTERISI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere: »

1°) per diminuire le spese di riscossione e di amministrazione dei contributi unificati;

2°) perché si rivedano gli elenchi anagrafici dei lavoratori della terra, onde accertarsi se tutti gli iscritti hanno diritto alle previdenze, cui i contributi sono destinati;

3°) per dare la possibilità di pagare, senza che siano iscritti a ruolo, a tutti quegli agricoltori che non hanno ancora provveduto al pagamento della prima rata degli integrativi del 1947 ed a quella del 1948, essendo in attesa dell'esito dei reclami presentati dalle rispettive organizzazioni;

4°) per dare la possibilità a tutti gli agricoltori di presentare gli eventuali ricorsi come è concesso in tutti gli accertamenti fiscali.

« Si chiede inoltre: »

1°) di sospendere la riscossione dei contributi oltre la prima rata, in attesa della emanazione dei provvedimenti richiesti;

2°) di ristabilire le tessere individuali con le marchette, il che automaticamente selezionerebbe i vari lavoratori della terra, da coloro che si sono abusivamente infiltrati fra di essi, concorrendo con ciò ad adeguare l'imposta stessa alla capacità contributiva degli agricoltori ».

RISPOSTA. — « Si ritiene innanzi tutto opportuno rimettere in allegato alla presente una breve relazione contenente alcuni cenni illustrativi sul sistema adottato per l'unificazione dei contributi sociali in agricoltura, nonché per l'accertamento e la riscossione dei contributi stessi (1).

(1) Vedi allegato all'interrogazione Abozzi, a pag. 1262.

« Per quanto riguarda in particolare le questioni segnalate dall'onorevole interrogante si fa presente:

1°) le spese di riscossione dei contributi agricoltori unificate incidono per il 4,50 per cento sulle somme riscosse. Con tale addizionale il servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura provvede all'espletamento di tutti i compiti ad esso affidati, ed elencati nella unita relazione. Nel complesso, quindi, le spese per la riscossione dei contributi in esame non appare eccessiva, specie se si considera che la riscossione dei tributi erariali costa allo Stato il 13 per cento delle somme riscosse.

« Circa poi le spese di amministrazione dei contributi stessi, si precisa che tali spese riguardano gli Enti erogatori delle prestazioni assicurative ai lavoratori, le cui gestioni, sono sottoposte a vigilanza dello Stato;

2°) gli elenchi nominativi dei lavoratori sono periodicamente aggiornati dalle Commissioni comunali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, delle quali fanno parte i rappresentanti delle categorie interessate (agricoltori e lavoratori dell'agricoltura). Normalmente gli elenchi vengono aggiornati ogni tre mesi in base alle variazioni segnalate dalle predette Commissioni. In diverse provincie, poi, per particolari situazioni segnalate dai prefetti o dagli organi responsabili, questo Ministero ha autorizzato una speciale revisione degli elenchi al fine di accertare l'effettiva qualifica dei singoli iscritti.

« Con decreto legislativo presidenziale 7 settembre 1947, n. 1308, è stata data inoltre nuova disciplina alla materia, affidando l'accertamento dei lavoratori all'Ufficio provinciale dei contributi agricoli unificati e demandando alle Commissioni comunali l'esame e l'approvazione degli elenchi compilati dal predetto ufficio;

3°) il termine per il versamento in conto corrente della prima rata dei contributi dovuti per l'anno 1948 è stato già prorogato al 5 febbraio prossimo venturo al fine di dare la possibilità agli agricoltori che non avevano versato entro il termine stabilito dalla legge di avvalersi della facoltà loro concessa.

« Infatti, con provvedimento di legge in corso di approvazione, viene disposto che le ditte aventi un carico contributivo annuo superiore alle lire 10.000 possono versare i contributi da esse dovuti in quattro rate scadenti rispettivamente il 5 febbraio, il 5 giugno, il 5 settembre e il 5 dicembre 1948;

4°) è stata anche concessa la riapertura dei termini per i ricorsi avverso l'accertamento per cui gli agricoltori possono presentare ricorso avverso la base imponibile accertata a loro carico fino al 31 gennaio prossimo venturo. Tale ricorso non sospende, però l'obbligo del versamento dei contributi già determinati, e l'eventuale accoglimento del ricorso stesso formerà oggetto di appositi congruagli con le rate successive;

5°) non si ritiene opportuno ripristinare il sistema di riscossione dei contributi a mezzo tessere e marche per i risultati assolutamente negativi avutisi negli anni decorsi e per i motivi già esposti nell'allegata relazione.

« A parere di questo Ministero i provvedimenti già adottati dal Governo per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati, e quelli in corso di approvazione, mentre costituiscono un complesso di notevoli agevolazioni per gli agricoltori, si rivelano atti ad eliminare gli inconvenienti finora rilevatisi nel settore dell'accertamento sia della base imponibile a carico delle aziende, sia dei lavoratori aventi diritto alle prestazioni assicurative ».

Il Ministro
FANFANI.

MONTERISI. — *Al Ministro del tesoro.* —

« Per conoscere perché anche ai pensionati non sia stata corrisposta la tredicesima mensilità e, nei comuni beneficiati, anche l'indennità di città sinistrata.

« Questa categoria di cittadini, per la sua età e malferma salute e per la entità delle pensioni dovute, non raggiunti alla svalutazione monetaria, maggiormente risente le conseguenze del costo della vita.

« Sarebbe desiderabile che lo Stato non dimentichi le benemerite pensionati ed estenda ad essi tutti i benefici economici disposti per i dipendenti degli enti pubblici.

« Il trattamento di quiescenza deve porre gli interessati in condizioni di godersi il meritato riposo e non di lasciare in un vero e proprio stato di indifferenza dopo una vita intera di lavoro e di onestà ».

RISPOSTA. — « Per quanto concerne la 13ª mensilità, la questione della concessione di tale beneficio a tutte le categorie di pensionati ha formato oggetto di attento esame da parte di questo Ministero che, nonostante ogni volere, non ha ravvisato la possibilità di aderire alle reiterate richieste delle categorie interessate, dato il rilevante onere a carattere continuativo che detta concessione avrebbe

recato allo Stato (« oltre 5 miliardi all'anno » per i soli pensionati statali, ordinari e di guerra), senza peraltro apportare un effettivo contributo alla soluzione del problema dei pensionati.

« Ragioni di principio ostano poi alla suddetta concessione. Occorre infatti considerare:

che la 13^a mensilità ha assorbito per il personale in attività di servizio le gratifiche semestrali ed altre analoghe erogazioni precedentemente fruite soltanto dal personale medesimo e non anche dai pensionati;

che il beneficio della corresponsione della 13^a mensilità per il personale in attività di servizio delle Amministrazioni statali e degli enti locali non è stato altro che l'estensione dell'analogo beneficio già da tempo vigente nel settore dell'impiego privato, dove esso riguardava, e riguarda tuttora, unicamente i dipendenti in servizio e non anche i pensionati.

« Relativamente poi alla concessione ai pensionati delle indennità concesse con il decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, per gli impiegati in servizio nelle città che sono tra le più distrutte dai bombardamenti, si fa presente che, non avendo i pensionati alcun obbligo di residenza in una città determinata, non appare possibile accordare ad essi tale indennità.

« Comunque non si rende possibile accordare, ai pensionati, data la loro posizione di riposo, i premi, le gratifiche e le indennità che vengono concessi agli impiegati in relazione al servizio da essi prestato.

« Nei confronti dei pensionati lo Stato ha peraltro recentemente concesso miglioramenti economici veramente notevoli e non mancherà anche in avvenire di attuare in loro favore ogni provvidenza compatibile con la situazione del bilancio ».

Il Sottosegretario di Stato
PETRILLI.

MONTICELLI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, del lavoro e previdenza sociale e all'Alto Commissario per l'alimentazione.* — « Per sapere se risponde a verità quanto il giornale *Il Mattino dell'Italia Centrale* ha pubblicato in merito al mancato versamento della somma di lire 342.300 da parte della cooperativa « La Rinascita », di Grosseto, che, incaricata dalla S.E.P.R.A.L. di provvedere alla distribuzione ai vari comuni della provincia di 163 quintali di riso sequestrato il 12 febbraio 1946 dalla squadra annonaria, ne versò

il ricavato l'8 agosto 1947, cioè dopo oltre un anno e mezzo, quando già era stata presentata denuncia per appropriazione indebita alla Procura della Repubblica di Novara.

« Per conoscere altresì quali provvedimenti si intendono adottare, anche da parte del Ministro del lavoro, verso la suddetta cooperativa.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e previdenza sociale e l'Alto Commissario per l'alimentazione, per sapere se risponda a verità quanto il giornale *Il Mattino dell'Italia Centrale* ha pubblicato in merito alla mancata distribuzione alle cooperative di consumo di 200 quintali di baccalà salinato, assegnato dall'Alto Commissariato per l'alimentazione alla Federazione provinciale delle cooperative di Grosseto, e da questa rivenduto, a prezzo notevolmente maggiorato, ad una ditta di Fucecchio. In caso affermativo, quali provvedimenti intende prendere il Ministro del lavoro verso la Federazione delle cooperative di Grosseto ».

RISPOSTA. — « Al riguardo questo Ministero per la parte di propria competenza fa presente quanto segue:

1°) l'addebito fatto alla cooperativa « La Rinascita » di Grosseto in merito al ritardato versamento dell'importo di una partita di riso sequestrato, affidatogli dalla S.E.P.R.A.L. per la vendita, può in definitiva considerarsi superato dall'avvenuta regolarizzazione della pendenza da parte della cooperativa stessa, alla quale non sembra che possa attribuirsi l'intento doloso di sottrarsi al pagamento.

« Comunque della questione è ormai investita l'autorità giudiziaria; eventuali provvedimenti a carico degli organi direttivi della cooperativa potranno essere adottati da questo Ministero in seguito alla decisione della detta autorità.

« 2°) Più grave appare l'addebito a carico della Federazione provinciale delle cooperative di Grosseto per la mancata distribuzione di 200 quintali di baccalà agli enti indicati dall'Alto Commissariato dell'alimentazione all'atto dell'assegnazione alla Federazione stessa.

« Infatti degli accertamenti degli organi di polizia risulterebbe accertata la responsabilità dei dirigenti della detta Federazione, i quali sarebbero incorsi nel reato previsto dall'articolo 3 del regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, avendo dato al contingente di merce assegnata una destinazione diversa da quella disposta.

« Anche l'infrazione di cui sopra ha formato oggetto di regolare denuncia all'autorità giudiziaria, alla quale spetta l'accertamento definitivo dei fatti e conseguentemente delle eventuali responsabilità penali.

« È però da rilevare che la questione esula dalla competenza amministrativa di questo Ministero il quale in questo caso non può intervenire nei confronti della Federazione delle cooperative di Grosseto, dato che trattasi non di un ente cooperativo sottoposto come tale, a norma di legge, alla vigilanza dell'Amministrazione, ma di una associazione di categoria, il cui ordinamento e la cui attività sono sottratti allo stato vigente della nostra legislazione in materia, ad ogni forma di controllo da parte del Ministero del lavoro.

« Ad ogni modo si dà assicurazione che questo Ministero, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni non manca e non mancherà di svolgere l'opportuna azione perché inconvenienti del genere non abbiano più a verificarsi per l'avvenire. Nello specifico caso prospettato, a seguito dell'interessamento svolto appunto dallo scrivente nei confronti della lega nazionale delle cooperative, quest'ultima ha comunicato che il Congresso provinciale delle cooperative ha recentemente provveduto a rinnovare tutte le cariche sociali della Federazione di Grosseto, alla quale, inoltre è stato vietato, d'ora in poi, lo svolgimento di qualsiasi attività economica ».

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

FANFANI.

MONTICELLI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se, allo scopo di venire incontro ai lavoratori minacciati di licenziamento dalle miniere, in seguito alla grave crisi delle industrie lignitifere, non si ritenga opportuno disporre lavori di pubblica utilità da eseguirsi in via di urgenza nelle zone minerarie delle province interessate, per occupare i licenziati stessi ».

RISPOSTA. — « La situazione dell'industria lignitifera nazionale è stata oggetto di particolare esame da parte del Ministero dell'industria e commercio che si è preoccupato di considerare il problema nei suoi complessi aspetti, tecnico, economico e sociale.

« La crisi che, improvvisamente, ha colpito questo settore è dovuta in primo luogo al ridotto consumo di combustibili fossili da parte delle industrie italiane e alla notevole

disponibilità di carbone estero importato e venduto a prezzo politico.

« La sospensione delle vendite di lignite, che si protrae praticamente da quattro mesi, ha messo le aziende minerarie in una critica situazione finanziaria da cui sono scaturite le agitazioni di vaste masse operaie nel bacino del Valdarno, nella miniera di Pietrafitta, nel Senese, ecc.

« Il Ministero, per venire incontro all'industria lignitifera, ha già disposto l'abbinamento delle assegnazioni straordinarie di carbone estero con le ligniti. Tale provvedimento, però, non ha conseguito i risultati previsti data la difficoltà rilevatasi sul mercato nel ritiro anche delle assegnazioni normali di carbone.

« Nella riunione che il C.I.R. ha tenuto il 19 gennaio è stato accettato il punto di vista del Ministero di accordare un premio a tonnellata di lignite consumata.

« Il relativo schema di provvedimento legislativo, già predisposto è, attualmente, in corso di esame da parte del Consiglio dei Ministri.

« L'interessamento del Ministero è stato anche rivolto ad ottenere altre agevolazioni per l'industria in parola, che riguardano:

1°) il ripristino delle tariffe ferroviarie preferenziali;

2°) l'esenzione dall'imposta sull'entrata;

3°) l'esenzione o riduzione dei dazi comunali;

4°) l'esenzione dall'assicurazione sulla silicosi;

5°) l'aumento delle scorte di carbone da parte delle ferrovie.

« Tali provvedimenti comportano l'adesione di altre Amministrazioni dello Stato e non è dato conoscere entro quali limiti potranno essere accolti.

« Le agevolazioni accordate e quelle che potranno ancora realizzarsi quantunque non siano tali da garantire la ripresa del normale commercio della lignite, consentono certamente di favorire tale ripresa alleviando il problema sociale delle miniere.

« Gli operai complessivamente occupati nelle miniere di lignite, picea e xiloide erano, nell'agosto 1947, 22.760, ridotti nel novembre a 19.706. Nel mese di dicembre e di gennaio sono avvenuti nuovi licenziamenti, specie nel gruppo delle miniere della Val Gandino, nel Senese e nel Valdarno, e sebbene non si conosca ancora il numero preciso, si può valutare, con molta approssimazione, che l'impiego attuale della mano d'opera in tutte le miniere di lignite sia disceso a 18.000 unità.

« Nei periodi di produzione normale, quali possono considerarsi gli anni 1937-38-39, gli operai occupati nelle miniere erano rispettivamente: n. 9560, n. 6390, n. 7725.

« Il 1942, che rappresenta l'anno di maggiore sviluppo della industria lignitifera italiana, segna per la mano d'opera il massimo di 29.243 operai.

« In regime economico di produzione il numero di operai occupati nelle miniere si presume debba essere contenuto in circa 8000 unità.

« Ciò vale nella ipotesi che la capacità di assorbimento di questi combustibili sia quella normale e che le fonti di utilizzazione delle nostre ligniti rimangano quelle classiche della combustione diretta e della gassificazione.

« Nel Convegno nazionale della lignite tenutosi a Firenze nei giorni 18 e 19 gennaio, promosso dal Centro economico regionale per la ricostruzione, convegno al quale hanno partecipato autorità, tecnici e studiosi del problema, lavoratori e industriali, oltre i rappresentanti del Ministero, sono state esaminate le soluzioni atte a dare assetto definitivo all'industria lignitifera nazionale per sottrarla alle periodiche oscillazioni di floridezza e di crisi che si sono verificate nei periodi di emergenza e di dopo-guerra.

« Nel Convegno sono state tracciate le linee direttive che devono essere seguite per consolidare l'industria lignitifera partendo dalla estrazione del combustibile per giungere, attraverso l'arricchimento e la preparazione della lignite, alla utilizzazione termica o chimica *in situ*.

« Per arrivare alla formulazione di concrete proposte è stata riconosciuta la necessità di sottoporre il complesso problema allo studio di una Commissione nella quale siano rappresentati tutti gli enti direttamente interessati in modo che questi possano portare il contributo della propria esperienza e della propria capacità oltre che rappresentare le esigenze di questo settore industriale.

« La Commissione per lo studio dei problemi tecnico-economici sarà formata dai rappresentanti dei seguenti Ministeri ed enti:

1°) Ministero dell'industria e commercio, per la disciplina della produzione;

2°) Ministero dei lavori pubblici, per la produzione dell'energia elettrica;

3°) Ministero dei trasporti, per l'utilizzazione dell'energia elettrica;

4°) Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la produzione e l'utilizzazione degli azotati;

5°) l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

6°) la Stazione sperimentale dei combustibili di Milano, per quanto riguarda i problemi tecnici ed economici di utilizzazione delle ligniti;

7°) il Centro economico regionale per la ricostruzione di Firenze, perché nella sua sfera di studi ricade il più vasto bacino lignifero italiano, quello del Valdarno;

8°) la Federazione dei minatori per il problema sociale;

9°) i rappresentanti dei produttori di lignite.

« Solo attraverso le proposte definitive studiate sotto i molteplici aspetti tecnico, economico, finanziario e sociale si potrà raggiungere quell'assetto stabile dell'industria lignitifera che interessa l'economia della Nazione.

« Con l'attuazione del piano di valorizzazione integrale dei combustibili poveri italiani, l'impiego della mano d'opera potrà gradualmente risalire dal limite previsto di 8000 unità ad un numero per ora imprecisato ma non lontano da quello attuale ».

*Il Ministro
dell'industria e del commercio
MERZAGORA.*

RISPOSTA. — « In vista dei bisogni dei lavoratori durante la stagione invernale il Governo ha autorizzato — come è noto — un programma di opere pubbliche per un importo di 40 miliardi ed un programma di lavori di bonifica e di irrigazioni per altri 25 miliardi.

« Detti fondi sono stati distribuiti per le varie province, in rapporto anche al numero dei disoccupati, ed i lavori con essi finanziabili sono stati anche per la quasi totalità già appaltati ed iniziati.

« Purtroppo non tutta la mano d'opera disoccupata può essere assorbita nell'esecuzione di lavori pubblici, perché questi non si prestano a dare impiego a tutta la massa di lavoratori non qualificati o provenienti da altri settori quali quelli del commercio o di altre industrie diverse dall'edilizia. Per questi il Governo ha stabilito altre provvidenze, come ad esempio i corsi di riqualificazione professionale che si svolgono per cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici
CANEVARI.*

MONTICELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se non intenda, in riconoscimento dei servizi resi dai pensionati negli uffici, nelle officine, nei campi e nelle miniere, ed in considerazione della miseria che essi soffrono per le insufficienti pensioni percepite, rivedere la loro situazione, corrispondendo la doppia mensilità e perequando le pensioni al costo reale della vita ».

RISPOSTA. — Lo stato di disagio nel quale sono venuti a trovarsi i pensionati dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia per effetto del deprezzamento della moneta, ha formato oggetto fin dal 1945 di vive preoccupazioni da parte del Governo, il quale non ha mancato, nei limiti delle possibilità offerte dalla situazione economica generale, di adottare i provvedimenti necessari.

Si ricordano a tale riguardo:

il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, che ha apportato ai trattamenti di pensione una maggiorazione del 70 per cento del loro ammontare fissando, altresì, dei minimi di pensione annui di lire 5400 per la vecchiaia e di lire 4320 per la invalidità;

il regio decreto 20 maggio 1946, n. 374, con il quale la maggiorazione anzidetta è stata portata al 700 per cento scalare, elevando i minimi a lire 10.800 annue per la vecchiaia ed a lire 8640 per l'invalidità;

il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 375, con il quale lo Stato concesse a proprio carico una integrazione di lire 300 mensili a favore di ciascuna pensione;

il decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, che ha concesso nella misura di lire 104 mensili, l'assegno di caro-pane ad ogni componente del nucleo familiare del pensionato, ivi compreso il titolare;

il decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 770, con il quale la misura della predetta indennità è stata portata a lire 208 mensili;

il decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, che ha istituito il Fondo di solidarietà sociale con lo scopo di provvedere alla corresponsione di un assegno temporaneo di contingenza a favore dei pensionati di che trattasi.

« Tale assegno, corrisposto con decorrenza 1° luglio 1947, è stato fissato nelle seguenti misure:

a) lire 800 mensili per i pensionati di vecchiaia di età inferiore ai 65 anni;

b) lire 1600 mensili a favore dei pensionati di invalidità di età inferiore ai 65 anni ed a ciascun nucleo familiare superstita;

c) lire 2400 mensili ai pensionati di vecchiaia o di invalidità di età superiore ai 65 anni.

« Limitando l'esame del costo a quest'ultima concessione, si ha che per n. 1.314.312 pensioni attualmente in godimento, la spesa complessiva è di lire 31.147 milioni, che gravano per 1/4 sullo Stato, 1/4 sui lavoratori e 1/2 sui datori di lavoro.

« Il rilevante numero dei pensionati e la impossibilità di far gravare sulla produzione e sullo Stato oneri maggiori, ha reso necessario limitare le integrazioni alle misure suindicate.

« Per quanto concerne, infine, la richiesta della concessione di una doppia mensilità di pensione in occasione delle festività natalizie, si fa presente che il Governo si è posto anche tale problema ed ha cercato, sempre nell'ambito delle limitatissime attuali possibilità, di trovarvi una soluzione.

« Con provvedimento in corso, infatti, è stato disposto il pagamento a favore dei pensionati di invalidità e vecchiaia, di un assegno straordinario, *una tantum*, di lire 900, nonché l'assegnazione gratuita del terzo pacco viveri A.V.I.S. ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
PETRILLI.

MORINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere a che punto si trovino le pratiche di riassunzione dei ferrovieri licenziati per ragioni politiche ».

RISPOSTA. — « Le pratiche riguardanti i ferrovieri esonerati per motivi politici sono in corso di sollecito esame. Lo dimostra il fatto che negli ultimi sette mesi sono stati definiti ben 9578 casi con 3036 decisioni favorevoli.

« La pubblicazione poi, testé avvenuta (*Gazzetta Ufficiale* dell'8 e 9 gennaio ultimo scorso) dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato n. 1488 e 1492, entrambi del 12 dicembre 1947, consentirà di imprimere un ritmo più celere alla risoluzione di queste pratiche, molte delle quali, già istruite, non potevano essere definite appunto perché si era in attesa dei due succitati decreti ».

Il Ministro
CORBELLINI.

MORINI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere a che punto si trovino le pratiche di liquidazione dei danni causati a cittadini italiani dalle Forze alleate in investimenti stradali ».

RISPOSTA. — « La materia è regolata dalle disposizioni del decreto-legge 21 maggio 1946, n. 451, in base alle quali:

« al Ministero della difesa » sono affidate: la « istruttoria » dei reclami di indennizzo (circa 30.000) per danni causati da investimenti automobilistici o da altri fatti colposi commessi da appartenenti alle Forze armate alleate e la preparazione del progetto di liquidazione dell'indennizzo;

« al Ministero del tesoro » sono devolute: l'approvazione del progetto di liquidazione predetto ed il pagamento dell'indennizzo, subordinato — quest'ultimo — all'approvazione del Comitato consultivo previsto dall'articolo 5 del suindicato decreto-legge.

« Per accelerare la liquidazione dei reclami di che trattasi, si è recentemente concordato col Ministero del tesoro un apposito provvedimento legislativo, col quale gli indennizzi che non eccedono l'importo di lire 150.000, saranno pagati direttamente dall'Amministrazione militare.

« Detto progetto è attualmente all'esame per l'approvazione della Ragioneria generale dello Stato ».

Il Ministro
FACCHINETTI.

MORINI. — *Ai Ministri del commercio con l'estero, delle finanze, dell'industria e commercio, dell'agricoltura e foreste e agli Alti Commissariati per l'alimentazione e per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere se non si ritiene urgente ed indispensabile provvedere alla riorganizzazione ed alla trasformazione del sistema di rilascio delle licenze di importazione e di esportazione, sistema che attualmente attraversa interminabili trafile burocratiche ».

RISPOSTA. — « Le pratiche di rilascio delle licenze di esportazione e importazione richiedono il preventivo concerto tra le Amministrazioni alle quali l'ordinamento amministrativo attribuisce specifiche competenze nel campo tecnico-economico.

« Per la parte di sua competenza questo Ministero fa ogni sforzo perché le richieste abbiano un corso sollecito; a tal uopo è stato istituito un servizio apposito che provvede a coordinare i pareri delle Direzioni generali e cura contatti diretti con le altre Amministrazioni, specie con quella del commercio estero.

« Nel quadro della esposizione fatta dal Ministro del commercio estero con la risposta all'interrogazione, si assicura l'onorevole in-

terrogante che questa Amministrazione, per la sua parte, non mancherà di collaborare al realizzo di una maggiore sollecitudine ».

Il Ministro
dell'industria e del commercio
MERZAGORA.

MOSCATELLI, LONGO, MINIO, PAJETTA GIULIANO, NENNI, CODIGNOLA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere i motivi che hanno ispirato il Ministero nel decidere l'espulsione dal territorio della Repubblica del cittadino spagnolo Alvaro Lopez Perez, rappresentante della Gioventù socialista unificata di Spagna presso le organizzazioni democratiche della Gioventù italiana; e per chiedere la revoca immediata di questo provvedimento, che ferisce ad un tempo i sentimenti democratici del popolo italiano e il diritto di asilo sancito dalla Carta costituzionale ».

RISPOSTA. — « Non v'è stato provvedimento di espulsione del cittadino spagnolo Alvaro Lopez Perez dal territorio della Repubblica ».

Il Ministro
SCELBA.

MURGIA. — *Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se non ritenga doveroso, di fronte alla netta e ben nota inferiorità delle condizioni della economia agricola della Sardegna, adottare di urgenza speciali criteri che valgano a diminuire adeguatamente le aliquote ed a rendere più agevole il pagamento dei contributi unificati, che, ove restino immutati, metterebbero i contribuenti sardi e particolarmente i piccoli proprietari e coltivatori diretti nella dura alternativa di uno sciopero fiscale o della vendita dei beni ».

RISPOSTA. — « Si ritiene innanzi tutto opportuno rimettere in allegato alla presente una breve relazione contenente alcuni cenni illustrativi sul sistema adottato per l'unificazione dei contributi sociali in agricoltura, nonché per l'accertamento e la riscossione dei contributi stessi (1).

« Per quanto riguarda in particolare l'onere contributivo gravante sull'economia agricola della Sardegna, si fa presente che provvedimenti di carattere speciale sono stati già adottati fin dal 1946 per adeguare la base im-

(1) Vedi allegato all'interrogazione Abozzi, a pag. 1262.

ponibile alla effettiva occupazione di mano d'opera richiesta dalle coltivazioni praticate nell'Isola.

« Infatti, nelle province di Cagliari e di Nuoro, i contributi agricoli unificati vengono applicati in base alla mano d'opera impiegata dalle singole aziende, secondo accertamenti appositamente effettuati dalle Commissioni comunali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, mentre in provincia di Sassari i contributi stessi vengono determinati in base ai redditi agrari.

« Con tale sistema di accertamento, l'onere contributivo risulta meno gravoso che nelle altre province della Repubblica, poiché, in effetti, le culture praticate nell'Isola richiedono minore impiego di mano d'opera.

« Per quanto riguarda poi la proposta di determinare una speciale aliquota contributiva per la Sardegna in misura inferiore a quella prevista dalla legge per tutto il territorio della Repubblica, si ricorda che le varie quote di contributo per le diverse forme di assicurazioni obbligatorie vengono determinate in base all'entità delle prestazioni assicurative concesse ai lavoratori e in base al costo delle prestazioni stesse.

« Esse non possono, pertanto, avere alcun riferimento con il reddito delle aziende poiché vanno applicate sulle giornate di lavoro occorrenti per ciascuna coltivazione e per l'allevamento, la custodia del bestiame appositamente determinata dalle Commissioni provinciali di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1949.

« Se, quindi, l'ordinamento colturale di un'azienda sita in zone ad economia povera richiede uno scarso numero di giornate di lavoro, il carico contributivo sarà di minore entità di quello accertato a carico delle aziende la cui coltivazione richiede notevole impiego di mano d'opera.

« Al riguardo, è da notare che il sistema adottato nelle province di Cagliari e di Nuoro per l'accertamento dell'effettivo impiego di mano d'opera da parte di ciascuna ditta, risponde esattamente al criterio di perequare il carico contributivo alla particolare economia agraria delle province della Sardegna ».

Il Ministro
FANFANI.

MUSOLINO. — *Il Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se sia vero che nell'Istituto magistrale di Reggio Calabria, nell'ultima sessione di esame di Stato, un

candidato, bocciato da una Commissione, sia stato poi trasferito in un'altra, il giorno dopo, per essere riesaminato e quindi promosso; se sia vero che tale grave infrazione alla legge sia avvenuta col consenso del Provveditore agli studi, attualmente in carica e per sollecitazione di un professore dello stesso Istituto, ex fascista già epurato e poi riassunto in servizio; se sia vero che il suddetto professore, ricoprente cariche durante il fascismo a Reggio Calabria, di spiccato carattere fazioso, molto attivo in organizzazioni clandestine fasciste dopo la caduta del fascismo, sia stato favorito da un direttore generale della pubblica istruzione, il quale, in seguito alla ispezione sollecitata dall'interrogante, abbia spiegato tutta la sua influenza per mettere a tacere le conclusioni dell'inchiesta, allo scopo di proteggere in modo particolare il suddetto professore ex fascista.

« In caso affermativo di quanto sopra richiesto, l'interrogante chiede quali provvedimenti si intenda adottare nei riguardi dei responsabili, perché la dignità e la serietà della scuola, gravemente diminuite dal regime fascista, siano una volta per sempre reintegrate ».

RISPOSTA. — « Circa i fatti denunciati dall'onorevole interrogante, è stata disposta una inchiesta da questo Ministero della pubblica istruzione.

« Appena note le risultante dell'inchiesta stessa, non si mancherà di comunicare direttamente all'onorevole interrogante le eventuali determinazioni adottate in conseguenza ».

Il Ministro
GONELLA.

RISPOSTA. — « Sciogliendo la riserva di cui alla precedente risposta data dall'interrogante in data 11 corrente mese, si comunicano le risultanze della inchiesta esperita in ordine alla questione.

« Il candidato del quale trattasi risponde al cognome di Scalfari ed è cugino del dottor Carlo Scalfari, segretario capo presso il locale Provveditorato agli studi.

« Il suddetto candidato, alunno interno della terza classe dell'Istituto magistrale « Gulli », promosso per scrutinio finale, fu iscritto, come appartenente alla classe di leva dell'anno 1927, agli esami di abilitazione ed assegnato in primo tempo alla V Commissione.

« Successivamente, chiese ed ottenne di essere trasferito alla IV Commissione, e ciò per il fatto che una sua sorella, proveniente dal-

l'Istituto magistrale « Bisazza » di Messina, astenutasi dal partecipare, con il fratello, agli esami di abilitazione nella sessione estiva, aveva chiesto ed ottenuto di essere assegnata alla medesima Commissione.

« Tali provvedimenti sono stati adottati dal Segretario capo soprannominato e recano la sua firma, dato che il Provveditore professor Giannelli, in quei giorni era assente, essendosi recato a Locri per sostituire un preside, presidente di Commissione ammalato.

« Come risulta dagli atti del Provveditorato, dai verbali e dalle prove scritte presso le Commissioni del « Gulli », il trasferimento del giovane in parola fu fatto tempestivamente (1° ottobre) qualche giorno prima cioè che si iniziassero le prove scritte.

« Pertanto:

1°) è infondata l'accusa contenuta nell'interrogazione che, cioè, il candidato, già bocciato da una Commissione, sia stato poi trasferito e promosso presso un'altra Commissione. Vero è, invece, che il trasferimento disposto dal dottor Scalfari, cugino dell'interessato, fu effettuato alla vigilia degli esami e probabilmente per il fatto che la IV Commissione, perché costituita per un gruppo di reduci, era considerata più indulgente rispetto alle altre che hanno funzionato presso il « Gulli » nelle sessioni del decorso anno scolastico;

2°) parimenti infondata è l'altra accusa, che il trasferimento del candidato Scalfari sia stato sollecitato dal professor De Stefano, ex vicefederale di Messina, membro della IV Commissione, e che quest'ultimo sia stato favorito da un direttore generale del Ministero, il quale — giusta quanto viene asserito nell'interrogazione — avrebbe spiegato la sua influenza per mettere a tacere le conclusioni dell'inchiesta, allo scopo di proteggere in modo particolare il suddetto professore.

« Questo Ministero sta esaminando gli eventuali riflessi (disciplinari) della questione riguardante il personale operato del dottor Scalfari ».

Il Ministro
GONELLA.

NOBILE, CORBINO, BOZZI, COSTANTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se e quali provvedimenti intendano prendere per contribuire a mettere la Società geografica italiana in condizione di adempiere ai nobili compiti per i quali fu istituita ».

RISPOSTA. — « Per contribuire a mettere la Società geografica italiana in condizione di adempiere ai compiti per i quali fu istituita, questo Ministero ha provveduto — in sede di preparazione di un apposito schema di decreto legislativo per lo stanziamento di adeguati contributi annui a favore delle più importanti Accademie ed istituzioni culturali — ad assegnare alla Società medesima un contributo ordinario annuo di lire 500.000.

« A riguardo di questo provvedimento, che avrà decorrenza dall'esercizio finanziario 1947-48, sono in corso intese con il Ministero del tesoro ».

Il Ministro della pubblica istruzione
GONELLA.

NOTARIANNI, FIRRAO, FRESA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se siano vere, e fino a che punto, le voci insistenti che circolano in merito alla nomina del direttore generale e del presidente del Banco di Napoli; voci le quali indicano rispettivamente come designati alle cariche predette un modesto dirigente di altro Istituto di credito e il capo di una impresa la quale, oltre ad avere tuttora in corso cospicui legami finanziari col Banco stesso — il che già escluderebbe evidentemente la possibilità per il proprio amministratore di andare a ricoprire la indicata carica — è anche diretta emanazione di gruppi finanziari dell'Italia settentrionale, in netto contrasto con gli interessi del Mezzogiorno d'Italia.

« Nel caso che le predette voci rispondano ad effettive determinazioni, non ancora per fortuna attuate, gli interroganti — pensosi come sono dei legittimi e fin troppo negletti interessi del Mezzogiorno d'Italia, che quasi tutti, direttamente o indirettamente, si ricollegano alle vie di gestione che seguirà la nuova amministrazione del Banco di Napoli — domandano che sia con urgenza esaminata e risolta la questione, chiamando all'amministrazione del Banco stesso uomini non legati ad altri interessi e che siano del Mezzogiorno, e degni e consapevoli ».

RISPOSTA. — « In occasione della ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria del Banco di Napoli il Governo si è preoccupato di far cadere la scelta del Presidente di esso su persona nativa dell'Italia meridionale; che, per le prove ampiamente date nello svolgimento di attività economiche, risultasse concreto realizzatore di programmi e di iniziative per lo sviluppo economico del Mezzogiorno;

che fosse indipendente da gruppi di carattere privato e che, infine, non esercitasse mandato politico, né fosse esponente di correnti politiche.

« Tali qualità si riscontrano tutte nell'ingegnere Ivo Vanzi, alla cui iniziativa e al cui fattivo e diuturno interessamento deve lo sviluppo della Società strade ferrate secondarie meridionali (Circumvesuviana), la cui recente realizzazione che congiunge Castellammare a Sorrento è destinata ad apportare notevoli benefici all'economia di Napoli e della penisola sorrentina. La larga maggioranza azionaria di tale azienda appartiene non a gruppi settentrionali come da taluni supposto, ma allo Stato e precisamente all'Istituto per la ricostruzione industriale (I. R. I.): con che cadono tutte le supposizioni che si tratti di interessi privati, e con che pure i normali e tutt'altro che ingenti rapporti di debito di detta Società col Banco di Napoli — del tutto logici, data la funzione di appoggio che il Banco deve esercitare verso iniziative che interessano il Mezzogiorno — lasciano pienamente tranquilli circa la questione di una pretesa incompatibilità.

« Quanto alla nomina del direttore generale, essa si è ispirata alla duplice necessità di scegliere persona che fosse pur essa del Mezzogiorno (il dottor Fusco è nativo di Napoli) e che, per i precedenti di lavoro, fosse educato alla tecnica della più moderna organizzazione bancaria. Anche nei riguardi del dottor Fusco e della Banca dalla quale proviene, le ventilate ipotesi di collusione con interessi privati non hanno ragione di essere giacché la Banca medesima appartiene, pur essa, nella grandissima maggioranza, all'I. R. I. ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
PETRILLI.

PAOLUCCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere quali provvedimenti urgenti intenda adottare per lenire la situazione angosciata, veramente indegna di un paese civile, in cui vive la popolazione di Vastogirardi (Campobasso) che è senza acqua, senza cimitero, senza fognature, senza scuole e con l'illuminazione elettrica soltanto al centro del paese ».

RISPOSTA. — « Le opere richieste dall'onorevole interrogante sono di competenza di enti locali.

« Questa Amministrazione, peraltro, in favore dell'abitato di Vastogirardi ha potuto re-

centemente disporre la sistemazione delle strade interne per l'importo di lire 2.000.000, avvalendosi dei fondi stanziati per opere di carattere straordinario.

« La possibilità di ulteriore intervento di questa Amministrazione in favore di detto abitato, essendo stati detti fondi già distribuiti fra le varie provincie in rapporto anche al numero dei disoccupati, potrà essere esaminata se il Tesoro autorizzere un nuovo stanziamento di fondi, per opere di carattere straordinario ».

Il Sottosegretario di Stato
CANEVARI.

PAOLUCCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere se e quali provvedimenti urgenti intendano adottare, nei limiti delle rispettive competenze, nell'interesse dei comuni della Valle Castellana (provincia di Teramo), lasciati sempre in istato di completo abbandono, al punto che sino a qualche anno fa i morti venivano seppelliti nelle cosiddette « fosse carnicie » e tuttora vi è diffuso il gozzo e spesso si verificano gravi epidemie di tifo.

« Si impone, per i predetti Comuni, innanzi tutto, la sollecita costruzione di acquedotti, di cimiteri, di scuole, di impianti per l'illuminazione elettrica che in tutta la zona non è mai apparsa, nonché il completamento della strada di congiunzione del capoluogo della Valle con la stazione ferroviaria più vicina (quella di Ascoli Piceno), strada che fu iniziata nell'aprile 1921 e non venne ultimata per un tratto residuale di soli chilometri 4 circa ».

RISPOSTA. — « Negli abitati della Valle Castellana consistenti in un complesso di n. 15 piccole frazioni sparse su un vasto territorio dai 750 ai 1000 metri di altitudine, con capoluogo nella frazione Piano Annunziata, sono in corso i seguenti lavori:

- | | |
|---|--------------|
| 1°) strada di allacciamento delle frazioni Ceraso e Pascellato a Sella Ciarelli . . . | L. 7.105.000 |
| 2°) strada di allacciamento della frazione San Vito Maggiore | » 7.000.000 |
| 3°) strada di allacciamento della frazione Macchia da Sole (primo lotto) | » 6.000.000 |
| 4°) consolidamento della frazione Basto | » 4.250.000 |

« Per quanto ha riferimento alla strada di accesso di Valle Castellana alla stazione di Ascoli Piceno, cui ha fatto cenno l'onorevole interrogante, si comunica che è stata già espletta la gara per l'appalto dei relativi lavori per un importo di lire 17.000.000.

« La gara è andata deserta e l'Ufficio del Genio civile di Teramo sta aggiornando il progetto per determinare la maggiore spesa da finanziare e presto sarà disposta la nuova gara.

« Per la costruzione di cimiteri è stata fatta una previsione di lire 10.000.000 nel programma dei lavori invernali da eseguirsi in provincia di Teramo e di altri 10 milioni per la esecuzione di un altro lotto della strada di allacciamento della frazione Macchia da Sole.

« Per la costruzione di edifici scolastici nessun progetto è stato presentato dal Comune interessato, tuttavia l'Amministrazione dei lavori pubblici si riserva di costruire qualche edificio rurale in relazione alle effettive esigenze e alla disponibilità dei fondi.

« Il problema dell'approvvigionamento idrico di un così vasto territorio ha formato già oggetto di studio da parte del Consorzio del Ruzzo per estendere a tutta la zona montana della provincia di Teramo, nella quale è compresa la Valle Castellana, le provvidenze occorrenti.

« La soluzione del problema è di natura complessa e richiede notevole spesa. Intanto si provvederà ai necessari studi per un eventuale intervento dello Stato ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici
CANEVARI.*

PAOLUCCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non ritenga opportuno disporre che venga costruita al più presto una strada tra Cocullo e Carrito (L'Aquila) per la quale fin dal 1923 venne redatto un progetto che il Ministero dell'epoca approvò ma non attuò per sopraggiunte manovre ostruzionistiche di elementi fascisti locali.

« L'apertura di questo nuovo valico transappenninico — auspicato da circa sessanta comuni — allacciando la strada Carrito-Pescina-Avezzano con quella Sulmona-Anversa-Cocullo e con l'altra Anversa-Scanno-Villetta-Barrea, metterebbe in più diretta e breve comunicazione le importanti Valli di Sulmona e del Sangro con la Conca del Fucino e segnerebbe la ripresa industriale, commerciale ed agricola in tutta quella zona, gravemente sinistrata dalla guerra e colpita da una percentuale altissima di disoccupazione.

« Il solo valico oggi esistente, quello di Forca Caruso, oltre ad essere lontano dai paesi delle Valli del Sagittario e del Sangro, resta chiuso per lunghi periodi durante la stagione invernale a causa delle forti nevicate, mentre la predetta nuova strada permetterebbe un transito continuo e sicuro, con la realizzazione di un minor percorso di circa 35 chilometri ».

RISPOSTA. — « In esito all'interrogazione surriportata sono state date disposizioni all'Ufficio del Genio civile di Avezzano per i necessari accertamenti e studi circa l'opportunità anche dal lato economico della costruzione di una strada Carrito-Cocullo ».

*Il Sottosegretario di Stato
CANEVARI.*

PAOLUCCI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere:

1°) se conferma quanto ebbe ad attestare nella risposta alla interrogazione presentatagli dal sottoscritto medesimo circa la inderogabile ed urgente necessità dello spostamento degli impianti ferroviari di Pescara e della conseguente sospensione degli intrapresi lavori di ricostruzione;

2°) in caso affermativo, come concilia il chiaro tenore di detta risposta col fatto che si stanno tuttora compiendo non dei semplici riadattamenti provvisori, ma vere e proprie ricostruzioni di carattere permanente che danno alla rievilata amministrazione comunale che in questi giorni ha invano protestato — ed alla intera cittadinanza giustamente allarmata — l'impressione, assai grave, che all'assicurato spostamento degli impianti predetti non voglia più procedersi o, quanto meno, che il fatto « compiuto » della « avvenuta » ricostruzione — costosissima — lo renderà, in seguito, del tutto inattuabile ».

RISPOSTA. — « Confermo quanto ho significato nella precedente risposta all'onorevole interrogante e cioè che la sistemazione generale degli impianti ferroviari di Pescara secondo il progetto dell'Impresa Del Fante e dell'ingegnere Pini (basato sul concetto di risolvere il problema delle comunicazioni cittadine fra le zone a monte e a valle della stazione di Pescara centrale mediante un rialzamento dei binari) è studiato in modo tecnicamente razionale dal punto di vista urbanistico.

« La questione considerata sotto l'aspetto finanziario, tiene presente che il progetto Del Fante è impostato sull'ipotesi che le ferrovie dello Stato abbiano in programma lo spostamento da Pescara Centrale a Pescara N. P.

degli impianti per il servizio merci e trazione. Poiché tale ipotesi non sussiste, gli oneri derivanti da tale spostamento, non potendo far carico alle ferrovie dello Stato, vengono ad aumentare la spesa complessiva di pertinenza degli enti locali.

« In via di larga massima si può prevedere che la realizzazione del progetto Del Fante comporterebbe una spesa dell'ordine di almeno due miliardi, da cui, dedotta la spesa di circa 400 milioni per eventuali risparmiati ripristini e sistemazioni e per materiali di ricavo, rimarrebbe una spesa di lire 1 miliardo e 600 milioni a carico degli enti locali, che in compenso, avrebbero in proprietà le aree di risulta a Pescara Centrale.

« L'Amministrazione ferroviaria ha in avanzato corso di studio il piano tecnico-economico dei nuovi impianti, piano che verrà quanto prima sottoposto agli enti locali.

« Per andare incontro al desiderio dei predetti enti è stato disposto che i lavori del fabbricato viaggiatori di Pescara Centrale siano limitati alla ricostruzione dell'ala lato Foggia e fino alla copertura sul piano terreno e che, ultimata tale parte del fabbricato, i lavori vengano totalmente sospesi fino alla definizione degli studi e degli accordi finanziari per la nuova sistemazione ferroviaria.

« Tale sospensione avverrà fra pochissimi giorni e potrà essere mantenuta fino alla definizione del finanziamento del progetto Del Fante.

« È stato pure disposto che la parte di fabbricato viaggiatori che sarebbe stata destinata ad alloggi non venga neppure iniziata ».

Il Ministro
CORBELLINI.

PAOLUCCI, DONATI, CORSI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere perché non ha, finora, provocato lo scioglimento delle Amministrazioni dei comuni di Crecchio (Chieti), dove il sindaco ed alcuni consiglieri della maggioranza democristiana sono stati da tempo deferiti dapprima all'autorità prefettizia e poi a quella giudiziaria per gravi delitti (falsificazione di un ruolo di sussidi ai reduci, dell'importo di lire 300 mila; sottrazione di pacchi destinati agli stessi reduci e di generi dell'U.N.R.R.A., ecc.); di Atesa (Chieti) dove, con due particolareggiati e documentati esposti diretti allo stesso Ministro dell'interno, al prefetto ed al questore della provincia, nonché al procuratore della Repubblica di Lanciano, gli amministratori della maggioranza democristiana sono stati denunciati non solo per gravi negli-

genze, favoritismi, ingiustizie, rappresaglie ed irregolarità varie, ma anche per veri e propri reati, consistenti tra l'altro, nella coattiva riscossione, da parte del comune, di ingenti somme che i locali negozianti di generi razionati avrebbero dovuto versare alla S.E.P.R.A.L. e il cui esatto ammontare venne prima, dallo stesso comune, ridotto alla metà per facilitarne il pagamento; nella omissione della denuncia di forti quantitativi di residui mensili di generi razionati e nell'appropriazione, da parte del comune medesimo degli utili ricavati dalla loro vendita; e la destituzione del sindaco democristiano di Gessopalena (Chieti) per gravi irregolarità e deficienze amministrative, richiesta non soltanto dall'intera popolazione, ma anche, in due sedute del Consiglio comunale, dagli stessi consiglieri della maggioranza democristiana.

« È ovvio che, omettendosi di adottare al più presto tali provvedimenti, imposti dalla legge e reclamati più volte dai cittadini anche in pubbliche manifestazioni, l'ordine pubblico verrebbe gravemente turbato ».

RISPOSTA. — « A questo Ministero non risultano notizie di irregolarità addebitabili all'amministrazione comunale di Gessopalena, né di denunce all'autorità giudiziaria a carico del sindaco e di consiglieri comunali di Crecchio. Sono perciò state chieste informazioni al prefetto e si assicura gli onorevoli interroganti, che, ove dovessero risultare elementi positivi, non si mancherebbe di promuovere immediatamente i provvedimenti amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni della legge comunale e provinciale.

« Per quanto riguarda il comune di Atesa, risulta soltanto che è in corso una contestazione, in merito alla quale la Prefettura e la S.E.P.R.A.L. di Chieti stanno eseguendo gli opportuni accertamenti, circa una maggiorazione di prezzo praticata da detta amministrazione comunale a partite di grano ammassate fiduciarmente presso alcuni commercianti ed a concomitanti agevolazioni concesse agli stessi commercianti in ordine ad altri generi razionati. Di tale questione si sta occupando anche l'autorità giudiziaria, in seguito ad una denuncia pervenuta al procuratore della Repubblica di Lanciano. Alla stessa autorità risulta pervenuta altra denuncia a carico della stessa Amministrazione comunale di Atesa per un'asserita indebita esazione di diritti per stampati anonari.

« Ove dall'esito delle relative istruzioni in corso dovessero emergere elementi di respon-

sabilità a carico degli amministratori di detto comune, non si mancherebbe, anche in questo caso, di promuovere i conseguenti provvedimenti.

« Allo stato degli atti manca qualsiasi elemento che possa giustificare nonché di provvedere, neanche di prevedere scioglimenti delle amministrazioni di cui trattasi o destituzione dei rispettivi sindaci ».

Il Ministro
SCELBA.

PASTORE GIULIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga urgente estendere i benefici di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, che prevede la concessione di un assegno temporaneo di caro vita a tutti i titolari di rendita vitalizia per infortunio — anche a quegli invalidi del lavoro infortunatisi, vigendo il testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, i quali, per aver percepito l'intero indennizzo in seguito a provvedimento del pretore (articolo 15 del testo unico del 1904), non sono oggi titolari di alcuna rendita di infortunio, pure essendo incapaci a qualsiasi lavoro remunerativo e si trovano quindi nelle più dolorose condizioni economiche ».

RISPOSTA. — « L'estensione dei benefici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14 agli invalidi del lavoro i quali vigendo il testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, abbiano ottenuto la liquidazione dell'indennizzo di infortunio in capitale *una tantum*, si presenta particolarmente delicata per la difficoltà di approntare i mezzi finanziari all'uopo occorrenti.

« Mentre non sembra opportuno, infatti, aggravare ulteriormente il carico contributivo delle imprese, non è possibile sopperire alle anzidette esigenze di carattere finanziario addossando il relativo onere allo Stato a causa della nota situazione delle pubbliche finanze.

« Malgrado tali difficoltà, questo Ministero non mancherà di esaminare attentamente la questione per cercare di venire incontro alle necessità della anzidetta categoria di infortunati sul lavoro ben rendendosi conto delle esigenze di carattere sociale e dei motivi di equità che sono a fondamento dell'auspicato provvedimento ».

Il Ministro
FANFANI.

PASTORE GIULIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati, o siano per es-

serlo, allo scopo di ovviare alla gravissima situazione in cui vengono a trovarsi numerosi lavoratori edili, dipendenti da imprese di costruzione che per il mancato incasso dei mandati della A.N.A.S. sono costrette a sospendere i lavori.

« Risulterebbe che l'A.N.A.S. pur avendo iniziata la sua gestione fin dal 1° gennaio 1948, non è a tutt'oggi in condizioni di provvedere al pagamento dei lavori, né agli acconti sulle revisioni, mentre in previsione del trapasso della gestione dai Provveditorati all'A.N.A.S. la maggior parte dei pagamenti fu sospesa coi primi del dicembre scorso.

« Gli inconvenienti segnalati sono di tale gravità da costituire serio ostacolo all'opera di ricostruzione ».

RISPOSTA. — « L'inconveniente lamentato dall'onorevole interrogante fu causato dal ritardo della pubblicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 gennaio 1947, n. 77, concernente « la concessione di un contributo dello Stato all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.S.) e approvazione del bilancio relativo al periodo 1° gennaio-30 giugno 1947 ».

« A seguito della pubblicazione del decreto in parola poterono aver corso i provvedimenti rimasti in sospeso con la eliminazione, quindi, degli inconvenienti lamentati dall'onorevole interrogante ».

Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici
CANEVARI.

PASTORE GIULIO, BERTOLA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se non intenda condonare la somma che i militari devono restituire e che le loro famiglie hanno ricevuto quali anticipi durante il loro periodo di prigionia o di concentramento.

« Gli interroganti fanno presente che di tale anticipo hanno beneficiato anche le famiglie — dislocate al Nord dalla cosiddetta linea gotica — di quei militari, i quali dall'8 settembre 1943 dovettero provvedere al sostentamento con i propri mezzi.

« Oggi gli stessi si trovano costretti a restituire una somma che più non hanno, tanto più che il distretto ha fatto emettere ricorsi per decreto ingiuntivo ».

RISPOSTA. — « Il recupero delle anticipazioni già corrisposte alle famiglie dei militari prigionieri o internati e alle famiglie cui si accenna nel secondo comma dell'interroga-

zione è prescritto da tassative disposizioni di legge.

« Sia per ciò, sia per l'onore finanziario relevantissimo che comporterebbe il proposto provvedimento di favore, anche in considerazione che esso dovrebbe essere necessariamente esteso ai casi di recupero già effettuati, si è spiacenti dover comunicare l'impossibilità di procedere ad abbuoni delle somme dovute.

« Comunque, per attenuare in certo modo le conseguenze della esposta situazione è stata autorizzata la ratizzazione mensile degli addebiti in misura adeguata alle condizioni economiche degli interessati, purché tale da consentire l'estinzione del debito in un congruo periodo di tempo ».

Il Ministro
FACCHINETTI.

PAT. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se sia a conoscenza come presso l'ospedale civile di Belluno sia insediato da oltre un anno un Consiglio di amministrazione irregolarmente costituito (per il presidente esiste l'incompatibilità prevista dall'articolo 2 della legge fondamentale sulle opere pie e, inoltre, la sua nomina è nulla in quanto adottata da un organo incompetente) e come il prefetto, che della cosa è stato edotto in modo formale, non abbia provveduto a rimuovere l'irregolarità lamentata, tollerando così il formarsi di un complesso di provvedimenti ed atti amministrativi, che potrebbero in qualunque momento essere inficiati di nullità con grave nocimento e pregiudizio per gli interessi dell'Ente ospedaliero ».

RISPOSTA. — « Ai sensi del vigente statuto, il Consiglio d'amministrazione dell'ospedale civile di Belluno si compone di cinque membri, di cui due nominati dalla Deputazione provinciale, e tre dalla Giunta municipale. Il Presidente è scelto fra i medesimi cinque membri e viene nominato dal prefetto.

« Fra i membri attualmente in carica, nominati dalla Deputazione provinciale, è compreso altresì il capo dell'Ufficio tecnico del comune ed il medesimo è stato nominato presidente del Consiglio d'amministrazione dell'ospedale.

« Nessuna incompatibilità sussiste peraltro nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 2, lettera b) della legge 17 luglio 1890, n. 6972, perché tale incompatibilità, riguardante gli impiegati comunali, non si estende, a mente di quanto indicato dall'articolo 10 del regio-

lamento d'esecuzione, 5 febbraio 1891, n. 99, a quelli che esplicano funzioni tecniche, come nel caso in esame ».

Il Ministro
SCELBA.

PATRICOLO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere:

1°) in considerazione dello stato di precarietà in cui si trovano da tempo in Sicilia gli uffici provinciali di sanità pubblica e la Direzione regionale, quali sono i motivi per i quali ancora, dopo 4 anni, il personale continua a gravare sul bilancio dello Stato con una assegnazione forfetaria, devoluta esclusivamente per il mantenimento dei servizi sanitari e non specificamente a titolo di pagamento degli stipendi e competenze relative al personale dipendente;

2°) nell'eventualità che la nuova riforma sanitaria in atto allo studio, non dovesse riconoscere ed estendere alle altre province d'Italia l'ordinamento sanitario stabilito in Sicilia con decreto 23 ottobre 1943, in applicazione all'ordinanza n. 9 del Governo militare alleato, quale sarebbe la sorte degli impiegati nuovi assunti e la posizione del personale proveniente dagli Enti assorbiti;

3°) se, in via eccezionale, così come è stato praticato per altri Enti, quali gli uffici provinciali del lavoro e l'U.P.S.E.A., non si creda opportuno provvedere con urgenza, analogamente, con apposito decreto, ad un adeguamento dei gradi e gruppi corrispondenti a quelli dell'Amministrazione statale in conseguenza delle funzioni disimpegnate, per evitare il danno economico ed il disagio in cui versano in atto le categorie in questione ».

RISPOSTA. — « 1°) Gli Uffici provinciali di sanità della Sicilia istituiti su ordinanza del Governo militare alleato, non trasfusa in legge italiana, funzionano tuttora come organi di fatto, in attesa di una disciplina giuridica che dovrà essere predisposta e coordinata in relazione da un lato alle disposizioni della nuova Costituzione italiana, testé entrata in vigore, e dello Statuto per la Sicilia e dall'altro in connessione con le direttive generali che saranno seguite in materia di nuova organizzazione sanitaria allo studio;

« 2°) Per quanto riguarda la sistemazione del personale dipendente dai predetti uffici, è stata esaminata sul posto la posizione delle varie categorie di personale, ai fini di determinare per quali di dette categorie si rendono necessari provvedimenti di carattere ecce-

zionale, in attesa di una definitiva sistemazione degli uffici. In base alle proposte che al riguardo perverranno, verranno adottati i conseguenti provvedimenti ».

*L'Alto Commissario
per l'igiene e la sanità pubblica*
PERROTTI.

PERA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quando sarà indetto il concorso per cattedre di istituti d'istruzione media a favore delle categorie (da anni in attesa di sistemazione e finora completamente trascurate) previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 343, tenuto pure presente che, anche a mezzo della radio, tempo addietro, l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ebbe a dichiarare che si sarebbe provveduto per la emissione del bando di tale concorso ».

RISPOSTA. — « I bandi dei concorsi a cattedre negli istituti medi di istruzione, riservati ai perseguitati politici e razziali, sono stati da lungo tempo predisposti e già sarebbero stati pubblicati se non si fosse dovuto, nel frattempo, porre allo studio e risolvere una questione presentatasi, relativamente alla materia, e cioè la opportunità o meno di una eventuale deroga alle vigenti disposizioni per la validità dei titoli di abilitazione richiesti.

« Ormai la questione è stata sistemata con apposito provvedimento legislativo, in corso di presentazione al Consiglio dei Ministri. Dopo la pubblicazione e sulla base di questo, si potrà far luogo alla pubblicazione del bando di concorso cui accenna l'onorevole interrogante ».

Il Ministro
GONELLA.

PERA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga giusto ed equo promuovere le misure necessarie affinché i laureati in chimica pura che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di chimico in seguito ad esame di Stato, vengano abilitati all'insegnamento della chimica negli istituti tecnici industriali e per geometri e all'insegnamento della chimica e merceologia negli istituti tecnici industriali. Tale abilitazione all'esercizio della professione di chimico è stata conseguita prima del 1940 in seguito a prove scritte, pratiche e orali comprendenti non solo tutta la materia contemplata nel programma per gli esami di abilitazione all'insegnamento delle suddette scuole, ma un complesso di cogni-

zioni concernenti la tecnologia chimica e meccanica, la fisica, la chimica fisica, la mineralogia, l'elettro-chimica, la chimica industriale di assai più larga portata e di utile complemento al suddetto insegnamento. Si fa presente che i laureati in questione danno garanzia di capacità didattica, essendosi dedicati all'insegnamento nelle scuole pubbliche e private durante la guerra e tuttora. Si fa presente che per i laureati in chimica prima del 1924, vale a dire prima della istituzione dell'esame di Stato, la sola laurea è valida quale abilitazione all'insegnamento. A maggior ragione dovrebbe essere valida anche la laurea conseguita dopo il 1924 convalidata dal relativo esame di Stato ».

RISPOSTA. — « La posizione dei laureati in chimica che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione in seguito ad esame di Stato è analoga a quella dei laureati delle altre facoltà che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio di altre professioni.

« In base ai vigenti ordinamenti (regio decreto 21 dicembre 1923, n. 2909 e, per quanto riguarda il caso in esame, il regolamento approvato con regio decreto 5 luglio 1931, n. 1185) le abilitazioni all'esercizio professionale e le abilitazioni all'insegnamento sono regolate da norme diverse ispirate a criteri diversi e rispondenti a differenti esigenze. Pertanto, il possesso di una delle due abilitazioni non può supplire alla mancanza dell'altra ».

Il Ministro
GONELLA.

PERA, CANEPA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste.* — « Per sapere se non ritengano urgente la riforma dei contributi agricoli unificati che gravano in misura insopportabile sull'agricoltura senza raggiungere il fine di adeguata assistenza e previdenza a tutti i lavoratori dell'agricoltura. Tale riforma è invocata da ogni parte e ogni ulteriore indugio sarebbe altamente riprovevole ».

RISPOSTA. — « Si ritiene, innanzitutto opportuno rimettere, in allegato alla presente, una breve relazione contenente alcuni cenni illustrativi sul sistema adottato per la unificazione dei contributi sociali in agricoltura e per l'accertamento e la riscossione dei contributi stessi (1).

(1) Vedi allegato all'interrogazione Abozzi, a pag. 1262.

« Tale appunto contiene indicazioni sulla misura dei contributi e sugli aumenti subiti in rapporto anche agli aumenti verificatisi nei salari e nei prezzi medi dei prodotti agricoli.

« Per quanto riguarda eventuali modifiche al sistema in atto, si fa presente che — a prescindere dai provvedimenti adottati con apposito provvedimento legislativo in corso di pubblicazione, intesi a perfezionare l'accertamento della base imponibile e dei lavoratori aventi diritto alle prestazioni assicurative — la questione forma anche oggetto di esame da parte della Commissione per la riforma della previdenza.

« A parte ciò, questo Ministero è del parere che per il settore dell'agricoltura non si possa adottare un sistema di accertamento e di riscossione sostanzialmente diverso da quello in atto, specie per quelle zone nelle quali il frazionamento della proprietà terriera non consente l'accertamento dell'effettivo impiego di mano d'opera da parte delle aziende agricole, mentre vari sistemi adottati in passato (riscossione a mezzo marche assicurative, determinazione di contingente per provincia, ecc.), hanno rivelato inconvenienti tali da consigliarne il ripristino.

« Circa poi l'erogazione delle prestazioni assicurative ai lavoratori della terra, si ricorda innanzitutto che il diritto a percepire dette prestazioni scaturisce dalla iscrizione dei lavoratori stessi negli elenchi nominativi, i quali sono stati finora compilati, Comune per Comune, da apposite Commissioni costituite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75. Con decreto legislativo presidenziale del 7 novembre 1947, n. 1308, il compito dell'accertamento dei lavoratori aventi diritto alla corresponsione delle suddette prestazioni è stato affidato a servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, al fine di eliminare gli inconvenienti che l'accertamento da parte di un organo collegiale poteva dar luogo anche e soprattutto per quanto riguarda la tempestività della compilazione degli elenchi. Si è dovuto, infatti, lamentare in qualche provincia un ritardo nella corresponsione degli assegni familiari, ritardo dovuto appunto alla mancata o alla errata formazione degli elenchi o alla necessità di revisione degli elenchi stessi ritenuti inesatti.

« Notevoli miglioramenti sono stati poi apportati nel corso dell'anno 1947 alle varie assicurazioni obbligatorie previste per i lavoratori della terra, e di cui è cenno nell'allegata

relazione. In particolare si è inteso aumentare la misura degli assegni familiari che, dal 1° novembre 1947, sono stati portati da lire 1 a lire 30 giornaliere per ogni figlio a carico, da lire 1,45 a lire 32 giornaliere per la moglie e da lire 0,80 a lire 20 per ciascun genitore a carico; per l'assistenza malattie, a parte la entità delle prestazioni sanitarie, ospedaliere e farmaceutiche, si è elevata a 150 lire giornaliere la indennità prevista per assenza dal lavoro per causa malattie; ai pensionati di invalidità e vecchiaia è stato inoltre concesso un assegno mensile di carovita di lire 2400.

« Vero è che il beneficio derivante dalle varie forme di assicurazione non viene sempre esattamente valutato, in quanto alcune prestazioni vengono corrisposte periodicamente e con carattere di continuità (assegni familiari), altre saltuariamente (assistenza malattie, premi nuzialità e natalità, assistenza tubercolosi), altre, infine, a distanza di anni (pensioni).

« Esaminate però nel loro complesso, non può disconoscersi che notevoli miglioramenti sono stati apportati nel settore delle assicurazioni sociali dei lavoratori agricoli, per cui l'onere contributivo attualmente gravante sull'agricoltura appare proporzionale alle entità delle prestazioni assicurative concesse ».

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
FANFANI.

PERLINGIERI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se e quali disposizioni intende adottare affinché, alla distanza di circa cinque anni dal passaggio della guerra, sia infine provveduto al ripristino del servizio telefonico nei comuni di Santa Croce del Sannio, Pontelandolfo, Campolattaro, Fragneto Monforte, Fragneto l'Abate, Pescolamazza, Casalduni, San Marco dei Cavoti, San Giorgio La Molara, Reino, San Bartolomeo in Galdo, Molinara, Foiano Valfortore, Castelvetero Valfortore, Baselice, Circello, Colle Sannita, Morcone, della provincia di Benevento. Per conoscere, altresì, se non ritenga emanare apposite provvidenze per le province dell'Italia meridionale ed insulare, bisognose di elevamento delle condizioni e del ritmo di vita, diretta ad agevolare l'impianto e lo sviluppo del servizio telefonico, disponendo, fra l'altro, la estensione dei limiti della rete urbana da chilometri 10 a chilometri 50 dal centro ».

RISPOSTA. — « Il ritardo ad eseguire la riattivazione degli impianti telefonici distrutti o danneggiati in seguito agli eventi bellici è da attribuirsi principalmente alla scarsità dei necessari materiali e specialmente dal filo di bronzo, per cui non è possibile concedere alle Società concessionarie assegnazioni dei materiali in parola in misura adeguata ai bisogni.

« Detta deficienza di materiali non permette poi, almeno per ora, di poter esaminare la richiesta di estensione delle reti urbane.

« Comunque è stata invitata la Concessionaria di zona ad usare una particolare solerzia nella riattivazione del telefono presso i centri indicati, nell'interrogazione di cui all'oggetto ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

PERLINGIERI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed all'Alto Commissario per l'alimentazione.* — « Per conoscere se ritengano di provvedere all'immediato pagamento dell'olio rimasto in deposito presso i frantoiani per mancanza di recipienti presso gli enti ammassatori.

« L'interrogante fa presente la disparità di trattamento che tale mancato pagamento ai frantoiani depositari determina tra provincia e provincia e tra frantoiani della stessa provincia, e quindi la necessità di adempiere ad un preciso obbligo giuridico, sia pure con le opportune garanzie, da parte dello Stato, e la opportunità di eliminare una causa giustificata di agitazione e di malcontento ».

RISPOSTA. — « In ordine al pagamento dell'olio rimasto in deposito presso gestori di frantoio, si osserva che nell'interrogazione non è precisato a quali provincie essa si riferisca, mentre la situazione olearia può variare, al riguardo, a seconda della entità della produzione delle varie provincie.

Comunque può sicuramente affermarsi, che, quali che siano le provincie, non si tratta, in effetti, del ritardato pagamento di tutto il prezzo dell'olio conferito, poiché è stato dovunque corrisposto ai frantoiani, a titolo di anticipo l'80 per cento, del prezzo fissato (e la misura dell'anticipo è tassativamente stabilita dalla legge); ma si tratta soltanto del pagamento del saldo del 20 per cento del prezzo spettante ai frantoiani, come depositari fiduciari temporanei dell'ammasso oleario.

« Tale rimanenza sarà ad essi corrisposta come dispone la legge, non appena gli Enti ammassatori potranno assumere totalmente, nei loro stessi magazzini, l'olio conferito, sia per effetto di maggiore disponibilità dei loro depositi in seguito ai normali spostamenti del prodotto, nelle provincie di più limitata produzione; sia in applicazione di un particolare piano di trasferimento, che è attualmente in corso, per le provincie i cui depositi siano particolarmente sopraccarichi ».

Il Ministro
per l'agricoltura e foreste
SEGNI.

PERSICO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere:

a) le ragioni per le quali alla provincia di Caserta — una delle più danneggiate dalla guerra e lasciata in completo abbandono (tanto che venne addirittura soppressa) dal regime fascista — siano stati assegnati soltanto 300 milioni per le opere di ricostruzione e per la disoccupazione;

b) se è possibile, di fronte a tale somma veramente irrisoria rispetto alla immensità dei bisogni, provvedere alla assegnazione di un ulteriore più adeguato fondo a titolo integrativo ».

RISPOSTA. — « In esito alla suriportata interrogazione è da premettere che sui fondi di bilancio sono stati assegnati alla provincia di Caserta lire 980.505.100.

« Sull'autorizzazione di spesa di lire 40 miliardi per lavori invernali a favore della provincia stessa, come è noto all'onorevole interrogante, sono stati stanziati lire 300.000.000.

« Non si tratta, per ora, di riparare tutti i danni della guerra e di sopperire alle deficienze del passato in materia di opere pubbliche, ma di assicurare lavoro ai disoccupati nelle zone dove più grande è il fenomeno della disoccupazione, utilizzando le somme disponibili in lavori utili ai fini della ricostruzione e della ripresa produttiva ».

Il Sottosegretario di Stato
CANEVARI.

PERSICO, PARATORE, VERONI, CAPPANO MAGLIOLI, NASI, REALE VITO, GASPAROTTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Sull'opportunità di promuovere un provvedimento inteso ad abolire l'attuale separazione dei ruoli dei giudici e dei pretori introdotta nel 1930, dato che già fin dal 1937 moltissimi pretori prestano servizio nei tribunali e nelle procure e dato che ne sono

stati ammessi, senza alcun concorso alle funzioni di giudici — con prospettive di ingresso in carriera — laureati in giurisprudenza, in base al decreto legislativo del 30 aprile 1946, n. 352.

« L'opportunità della predetta abolizione sembrerebbe inoltre manifesta per il fatto che i pretori sono stati ammessi a parità di condizione con i giudici al concorso per consigliere di appello indetto con decreto ministeriale 31 dicembre 1947 e i nuovi concorsi per l'ingresso in magistratura non riguardano più gli uditori di pretura ma solo quelli di tribunale ».

RISPOSTA. — « Per l'attuazione delle norme della « Costituzione » riguardanti la magistratura è necessario emanare le nuove disposizioni concernenti l'ordinamento giudiziario, com'è previsto dal n. VII delle disposizioni transitorie della Costituzione stessa. Non sembra pertanto che in tale situazione sia il caso di risolvere con provvedimento separato la questione prospettata dagli onorevoli interroganti ».

Il Ministro
GRASSI.

PIEMONTE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — « Per conoscere perché non si è ancora provveduto al pagamento dell'aumento di carovita, stabilito dal decreto legislativo 27 novembre 1947, n. 1331, al personale forestale dei compartimenti di Bolzano, Belluno, Trento, Treviso, Vicenza, Verona, Udine e Gorizia, determinando grave perturbamento nel personale stesso, e se non credono di provvedere d'urgenza al pagamento degli arretrati maturati dal 1° ottobre in poi ».

RISPOSTA. — « Con circolare n. 5938 del 27 febbraio 1948, questo Ministero ha impartito le disposizioni necessarie a tutti gli ispettorati regionali forestali dipendenti per il pagamento dell'aumento di carovita stabilito dal decreto legislativo 27 novembre 1947, n. 1331, a tutto il personale avente diritto.

« Nelle surriferite disposizioni di carattere generale vi sono compresi i ripartimenti forestali di cui alla interrogazione.

« Non si è provveduto prima a dare l'autorizzazione per il pagamento in parola, in quanto non esisteva disponibilità di fondi sul relativo capitolo di bilancio, che furono richiesti tempestivamente al Ministero del tesoro con lettera n. 1422 in data 15 gennaio 1948, per la somma globale di lire 218.113.200.

« Solo in seguito all'assicurazione dell'avvenuta concessione di tali fondi, questa direzione ha potuto autorizzare il pagamento di che trattasi ».

Il Ministro
per l'agricoltura e foreste
SEGNI.

PIEMONTE. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non creda giunto il momento di soddisfare alla secolare e sacrosanta aspirazione della popolazione della borgata Casali d'Aschi di essere aggregata al comune di Gioia dei Marsi, dal cui capoluogo dista meno di un chilometro e conseguentemente esser distaccata dal comune di Ortona dei Marsi dal capoluogo del quale è lontana oltre 22 chilometri di strada disagiata, montuosa, e spesso — d'inverno — pericolosa ».

RISPOSTA. — « La pratica relativa al distacco della frazione Casali d'Aschi dal comune di Gioia dei Marsi, trovasi in istruttoria presso la Prefettura dell'Aquila, dove non è stato ancora possibile espletarla a causa delle opposizioni presentate dalle parti interessate ai progetti di delimitazione territoriale all'uopo predisposti ».

Il Ministro
SCELBA.

PIEMONTE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — « Per conoscere se non ritengano conforme ad equità estendere anche ai sinistrati senza tetto che abbiano in parte o totalmente ricostruito o riparato la loro casa di abitazione, in base alle facilitazioni stabilite dal decreto luogotenenziale del 9 gennaio 1945, n. 305, i maggiori benefici consentiti dal decreto-legge 10 aprile 1947, n. 261, sia perché la stessa materia non sia regolata da norme diverse, sia per impedire che, di fatto, i più poveri e più bisognosi siano puniti per esser stati i più solerti nell'opera di ricostruzione ».

RISPOSTA. — « Le agevolazioni consentite con il testo unico n. 305 del 1945, sempre notevoli, riflettono una situazione del mercato dei prezzi dei materiali e della mano d'opera di gran lunga diversa da quella presentatasi successivamente che ha indotto ad emanare il vigente testo unico n. 261, con gravissimi oneri per lo Stato.

« Durante il periodo di applicazione del ripetuto decreto n. 305, d'altra parte, non sono state eseguite le grandi riparazioni, di guisa che, anche sotto tale riflesso, la spesa a carico

degli interessati si può ritenere sopportabile dagli stessi.

« Per le considerazioni suesposte sembra che la proposta non possa essere accolta e ciò, ben s'intende, a parte gli ovvii motivi che sconsigliano di dare efficacia retroattiva alle disposizioni in parola ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

PIEMONTE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se ritenga conforme a dignità nazionale lo scandaloso stato di deperimento e ruina, a cui sono abbandonati numerosi stabili amministrati dall'Istituto delle Tre Venezie, situati nei comuni di Tarvisio e Malborghetto, e ciò quando il problema dei senza tetto si fa più assillante ».

RISPOSTA. — « Gli stabili di cui si lamenta la trascurata manutenzione provengono da cessioni da parte di allogeni emigrati nel 1939 in base ai noti accordi italo-germanici.

« Poiché gli allogeni al momento dell'emigrazione potevano vendere gli immobili sul libero mercato, pervennero all'Ente delle Tre Venezie soltanto quelle proprietà, che per le particolari cattive condizioni, non avrebbero potuto trovare compratori nel libero mercato. Né gli avvenimenti successivi ed i lunghi anni di guerra hanno data la possibilità all'Ente di provvedere al ripristino degli immobili pervenutigli in condizioni tanto precarie; ripristino che avrebbe richiesto un forte immobilizzo di capitali sproporzionati ai minimi redditi che tali proprietà possono comunque dare. In considerazione tuttavia delle condizioni locali il Ministero del tesoro, aderendo alle richieste dell'Ente, che, quale rilevatorio dei beni degli allogeni agisce per conto dello Stato, ha concesso, in sede di modifica della convenzione finanziaria con l'Ente stesso, quei maggiori mezzi che permetteranno di dare inizio ai lavori più urgenti per le riparazioni degli immobili che sono o possono essere adibiti ad uso di abitazione ».

Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI.

PIEMONTE. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se, a salvaguardia dei diritti dell'Ente Regione, istituito dalla Costituente e di prossimo funzionamento, non ritenga opportuno di non dare più concessioni di linee automobilistiche per servizi trasporti

viaggiatori, se non a titolo precario e provvisorio, e ciò anche per dar modo all'Ente Regione di riparare ad evidenti ingiustizie perpetrate, in questi ultimi tempi, dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile ».

RISPOSTA. — « In seguito alla costituzione dell'Ente Regione dovranno certamente essere emanate apposite norme per stabilire i rapporti tra gli Assessorati ai trasporti di ogni Regione e questo Ministero. Esse verranno studiate ed emanate man mano che gli Enti stessi entreranno in funzione.

« Peraltro questo Ministero sin dall'inizio del funzionamento della prima Regione — quella siciliana — si è fatto parte diligente per la istituzione di norme di tale genere: infatti sono stati recentemente concordati con l'Assessorato dei trasporti della Regione siciliana i criteri con i quali si svolgeranno i rapporti tra questo Ministero e quella Regione. Si ha motivo di ritenere che, specie se la loro pratica applicazione darà i buoni risultati che si spera, le norme riguardanti le altre Regioni saranno, salvo casi particolari, ispirate ai criteri di massima in base ai quali sono state compilate quelle relative alla Regione siciliana.

« In ogni caso si assicura che già da tempo il Ministero dei trasporti rilascia soltanto concessioni provvisorie per autotrasporti di viaggiatori; nessuna nuova concessione definitiva è stata rilasciata in questo dopoguerra, né sono state rinnovate quelle definitive scadute, se non come provvisorie. Ciò è stato fatto soprattutto nella previsione che, indipendentemente dalla costituzione dell'Ente Regione, a seguito della profonda ripercussione che la guerra ha avuto sui vari settori di trasporto, si sarebbe resa necessaria una riorganizzazione su nuove basi di tutta la rete delle autolinee.

« In questo momento le concessioni provvisorie rilasciate ammontano a circa 4000, mentre quelle definitive, preesistenti alla guerra, sono circa 150.

« In quanto alla affermazione fatta dalla S. V. onorevole circa pretese ingiustizie perpetrate in questi ultimi tempi dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile, essa non può venire accolta e si prega di precisare casi concreti di presunte ingiustizie da riparare. Il Ministero dei trasporti sarà ben lieto di poterli esaminare per riferirne alla S. V. medesima ».

Il Ministro
CORBELLINI.

PIEMONTE. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ed al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se sono a conoscenza che le acque di scarico del sanatorio di Paluzza (Udine) sono immesse — senza alcuna sterilizzazione — nel torrente Bût, con grave e continuo pericolo per la salute della popolazione a valle e per sapere quali provvedimenti di urgenza intendono prendere ».

RISPOSTA. — « Il sanatorio di Paluzza fu costituito con mezzi di fortuna, per sopprimere alla urgente necessità di collocarvi numerosi reduci tubercolotici che si trovavano accantonati nelle scuole elementari di Udine, in pieno centro cittadino. A tale scopo erano pressanti e continue le sollecitazioni dell'allora Governo militare alleato.

« Non riuscendo possibile trovare di meglio il medico provinciale del tempo prescelse l'ex caserma della Gaf di Paluzza, costruzione che, però, non era stata ultimata persino nelle opere murarie e che era priva di qualsiasi attrezzatura igienico-sanitaria.

« I primi ammalati, circa una sessantina, data la suddetta impellente necessità, furono inviati in detta caserma nel marzo 1946, prima cioè che fossero fatti i lavori essenziali per un ambiente ospedaliero. Furono comunque prontamente allestiti i relativi progetti, fra cui era compresa la costruzione della fognatura nera con impianto di disinfezione, ma sia per insufficiente disponibilità di fondi, sia per ragioni climatiche stagionali, sia per difficoltà varie, i lavori sono proseguiti alquanto a rilento. Si è dovuto comunque dare la precedenza a quei lavori essenziali per la vita dei ricoverati (rifacimento del tetto, messa in opera di infissi e vetri, cucina, lavanderia, gabinetti, bagni, arredamento, ecc.).

« Attualmente la costruzione della fognatura delle acque luride è completamente ultimata ed entro il corrente mese potrà iniziare il funzionamento di un moderno e completo impianto di disinfezione delle stesse a mezzo del cloro.

« Per forza maggiore le acque nere del sanatorio, in unica canalizzazione provvisoria con quelle piovane, sono state immesse nella fognatura mista dell'abitato di Paluzza, fognatura che va a sfociare nel torrente Bût. È da osservare che detto torrente, malgrado il nome, ha un regime abbastanza costante ed anche in periodo di massima magra offre, per la sua portata, una sufficiente garanzia di autodepurazione naturale. Il torrente poi per

alcuni chilometri, dopo il ricevimento delle acque cloacali in parola, non attraversa centri abitati ».

*L'Alto Commissario
per l'igiene e la sanità pubblica*
PERROTTI.

PISTOIA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere le ragioni per le quali, nonostante le reiterate assicurazioni date dai precedenti Ministri, non sia stato ancora emanato il decreto di restituzione dell'area con soprastante fabbricato, di proprietà del comune di Vigevano, e da questi richiesto con nota in data 24 settembre 1946.

« L'area in oggetto, situata nel comune di Vigevano, era stata concessa in uso alla civica amministrazione nel 1869 per esigenze militari che oggi più non sussistono.

« Essa era impiegata come deposito di materiale bellico da un reggimento di artiglieria, da anni trasferitosi altrove, mentre ora è completamente abbandonata senza che il Comune possa legalmente entrarne in possesso, mancando l'invocato decreto di restituzione, per il quale gli uffici competenti dell'Amministrazione militare hanno dato già parere favorevole ».

RISPOSTA. — « Sul terreno di proprietà del comune di Vigevano, ceduto in uso all'Amministrazione militare, sono stati costruiti dei capannoni che prevedibilmente dovrebbero essere adibiti a magazzini, dato che per le future esigenze militari sarà fortemente sentito il bisogno di locali da destinare a tale scopo.

« Comunque, la questione è allo studio e, ove in relazione alle suddette esigenze ne risultasse la possibilità, il terreno di cui trattasi verrà restituito al Comune e contemporaneamente verranno ceduti i capannoni che vi sono stati costruiti ».

Il Ministro
FACCHINETTI.

POLLASTRINI ELETTRA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ravvisi necessaria una azione energica e sollecita contro la Società « Terni » la quale, pur avendo realizzato enormi profitti dalla costruzione dei due bacini idroelettrici del Salto e del Turano, cerca oggi di sottrarsi, con palese violazione della legge, all'adempimento dei suoi obblighi nei confronti delle Amministrazioni e dei privati che allo scopo furono espropriati.

« I cittadini e le Amministrazioni dei Comuni rivieraschi considerano urgente e dove-

roso l'intervento diretto degli organi competenti al fine di ottenere, in conformità alle leggi vigenti:

a) l'esecuzione immediata delle opere pubbliche e la ricostruzione delle abitazioni private, sommerse all'epoca dalle acque e non ancora riedificate e non completate;

b) il risarcimento dei danni apportati alla rete stradale ed un'equa compensazione per le strade demaniali;

c) la definizione di tutte le altre vertenze in corso, nonché il rispetto assoluto di ogni altro diritto previsto dalla legge e dai contratti stipulati a suo tempo;

d) la concessione agli enti della quota del canone fissato dalla legge l'11 dicembre 1933, l'aggiornamento delle quote al valore attuale della moneta e il pagamento di tutti gli arretrati;

e) la concessione, ai sensi degli articoli 52 e 53 del decreto-legge 11 dicembre 1933 — oltre i particolari diritti spettanti all'Amministrazione di Rieti — del quantitativo di energia elettrica e dell'ulteriore canone, adeguato all'attuale corso della moneta;

f) la risoluzione di tutti gli altri problemi di pubblico interesse indicati nella legge stessa;

g) la rapida e definitiva compilazione del disciplinare i cui termini devono essere molto chiari e precisi se si vuole evitare l'ulteriore violazione della legge da parte di una Società la quale, pur essendo consapevole dell'enorme disagio in cui si son venute a trovare intere popolazioni per eretto dell'esproprio, non ha esitato, fino ad oggi, di servirsi di futili cavilli per non pagare le spese delle sue costruzioni.

« A tale effetto, e in considerazione dello stato di grave indigenza in cui si trovano numerosi cittadini delle due vallate, la interrogante fa presente l'esigenza umana e sociale di provvedere al più presto con opportune e rigorose misure governative ».

RISPOSTA. — « In esito all'interrogazione su riportata si comunica che, da parte di questo Ministero, sono state date disposizioni all'Ufficio del Genio civile di Rieti per la compilazione di uno schema di disciplinare aggiuntivo a quello predisposto e non ancora approvato per la concessione alla Società Terni della derivazione d'acqua dai fiumi Salto e Turano. In tale schema saranno inserite tutte quelle clausole necessarie a garantire la costruzione, da parte della Società Terni, delle opere pubbliche non ancora attuate e che abbisognano ai Comuni in dipendenza della

costruzione dei laghi artificiali sui detti fiumi ed, inoltre, sarà stabilito un termine per la sistemazione definitiva delle famiglie le cui case sono state sommerse. Si fa presente, poi, che il disciplinare, che dovrà essere ancora approvato, stabilirà la riserva di energia a favore di tutti i Comuni interessati e il sovracano a norma degli articoli 52 e 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 ».

Il Sottosegretario di Stato
CANEVARI.

PRESSINOTTI, SANSONE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e all'Alto Commissario per l'alimentazione.* — « Per conoscere i motivi che hanno spinto ad elevare il prezzo alla stalla del latte alimentare da lire 28 a lire 45-50 o lire 55, secondo le zone, aggravando così lo stato di disagio delle popolazioni in un settore alimentare di primissima necessità.

« E se non credono opportuno di mantenere i prezzi già in corso e sufficientemente remunerativi rispetto a quelli del 1938-39 ».

RISPOSTA. — « La decisione del Comitato interministeriale prezzi di portare il prezzo del latte alla produzione da lire 28 a lire 45 al litro venne presa allo scopo di assicurare l'approvvigionamento del latte alimentare nei mesi invernali. Pertanto, il provvedimento ha carattere provvisorio.

« La proposta venne presentata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di intesa con l'Alto Commissariato dell'alimentazione e motivata dalla preoccupante situazione determinatasi nell'approvvigionamento del latte per il consumo diretto, a causa della non remuneratività del prezzo corrisposto alla produzione.

« Mentre nelle zone provviste di industria casearia questo squilibrio poteva essere attenuato dal maggior prezzo pagato dagli industriali, rendendo quindi possibile il rifornimento del latte alimentare ai centri urbani, nelle zone dove la produzione è appena sufficiente al fabbisogno o addirittura inferiore provocava difficoltà gravissime di rifornimento.

« Si verificava altresì la situazione paradossale che nelle provincie dove per particolare difficoltà di ambiente la produzione è sempre stata ad alto costo, il latte doveva essere venduto ad un prezzo molto inferiore a quello realizzato dai produttori nelle provincie classiche di allevamento del bestiame da latte.

« Come effetto di tale situazione, si produceva un pericoloso esodo del bestiame verso le zone più redditizie.

« Effettivamente risultava che in queste ultime attraverso operazioni di congruaggio i produttori di latte realizzavano già 55 lire al litro e anche più.

« Con l'avanzarsi della stagione invernale la crisi del latte alimentare già determinatasi preoccupante avrebbe potuto aggravarsi.

« Il Comitato interministeriale dei prezzi decise pertanto di risolverla aggiornando il prezzo del latte alla produzione che era stato fissato circa un anno prima, e precisamente nel dicembre 1946, in lire 28 al litro e il cui costo produttivo era notevolmente salito.

« Le competenti Amministrazioni seguono attentamente la situazione in questo settore allo scopo di riportare il prezzo del latte ad un più basso livello, non appena le migliorate condizioni lo consentiranno ».

*Il Ministro
dell'industria e commercio
TREMELLONI.*

PRETI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se e quali provvidenze lo Stato dispone a favore delle cooperative edilizie per la ricostruzione di case di abitazione sinistrate e distrutte, appartenenti ai soci delle cooperative stesse; e in particolare per sapere :

- a) quale è l'entità del contributo;
- b) in quale forma viene dato;
- c) se viene dato su stato di avanzamento dei lavori o in forma di annualità ».

RISPOSTA. — « Per la riparazione di fabbricati di pertinenza di cooperative edilizie, danneggiati da offese belliche, possono essere concessi dall'Amministrazione dei lavori pubblici i benefici previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e cioè il contributo diretto in capitale — se l'importo dei lavori, riferito alle singole unità immobiliari di abitazione, non superi le lire 500.000 — ovvero — se i lavori superino tale importo — il contributo diretto rateale (in sessanta semestralità) e il concorso dello Stato nell'ammortamento del mutuo contratto per il finanziamento delle opere.

« Il contributo diretto in capitale può raggiungere il 75 per cento della spesa, oltre all'eventuale premio di acceleramento del 10 per cento, e può essere corrisposto in più rate, in base allo stato di avanzamento dei lavori, mentre il contributo diretto rateale, o il concorso nell'ammortamento del mutuo, è sempre pari ad un terzo dell'importo dei lavori

di riparazione, oltre al premio di acceleramento del 10 per cento, ed è corrisposto, in semestralità, dopo la ultimazione e l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori.

« A termini dell'articolo 26 del decreto legislativo succitato, i mutui occorrenti per i lavori di riparazione in edifici costruiti da cooperative edilizie a contributo statale sono concessi dagli stessi istituti che hanno provveduto al finanziamento delle costruzioni, compresa la Cassa depositi e prestiti.

« Detti mutui vengono erogati col sistema delle somministrazioni rateali durante il corso dei lavori in base a stati di avanzamento.

« Il mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti è ammortizzabile in un periodo di 40 anni, e il concorso dello Stato nel pagamento delle semestralità di ammortamento, comprensivo degli interessi, è corrisposto direttamente dalla Cassa.

« S'intende che il mutuo viene accordato dalla Cassa depositi e prestiti quando trattisi di alloggi cooperativi non ancora riscattati. Ché, a riscatto avvenuto, l'assegnatario viene considerato alla stregua dei privati proprietari, e, in quanto tale, dovrebbe richiedere il mutuo, ove intenda ricorrere a tale forma di finanziamento, non più alla Cassa predetta, ma ad un istituto di credito edilizio o fondiario, come previsto dallo stesso articolo 6 succitato.

« Qualora trattisi, infine, della ricostruzione di alloggi cooperativi non riscattati ai sensi dell'articolo 231 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, i mutui all'uopo occorrenti sono pure concessi, a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 261 dalla Cassa depositi e prestiti (o, in genere, dagli istituti che hanno a suo tempo provveduto al finanziamento delle costruzioni) e, in tal caso, è concesso su detti mutui il contributo dello Stato, nel pagamento degli interessi, ai sensi dell'articolo 71 del surriferito testo unico 28 aprile 1938 per l'edilizia popolare ed economica, a condizione che le case siano ricostruite entro il 31 dicembre 1949 ».

*Il Sottosegretario di Stato
CANEVARI.*

PRETI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se ritiene opportuno estendere i benefici di cui al decreto del 28 agosto 1942, n. 1097 — con cui si offre la possibilità alle maestre supplenti, vedove di guerra, con tre anni di servizio, di essere assunte nel ruolo effettivo — alle maestre il cui

marito sia stato dichiarato disperso od irreperibile in azione di guerra, e già godenti di pensione privilegiate ».

RISPOSTA. — « La questione cui si riferisce l'onorevole interrogante è stata già attentamente esaminata da questo Ministero, ma data la sua portata di carattere generale (infatti, il caso delle maestre in parola non potrebbe essere esaminato e deciso separatamente da quelli di tutte le altre dipendenti dallo Stato trovantisi in identiche condizioni) non si è potuto prescindere dal presentare la questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

« Comunque, si dà assicurazione all'onorevole interrogante che la questione viene seguita da questo Ministero con assiduo interessamento ».

Il Ministro
GONELLA.

PRETI, BINNI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere che cosa intenda fare di fronte alla vasta agitazione di insegnanti medi ed elementari, pur sinceramente repubblicani, i quali lamentano che l'articolo 3 della legge 13 dicembre 1946 imponga ad essi una formula di giuramento che non tiene nessun conto della particolare posizione dell'insegnante e lo uguaglia agli impiegati amministrativi dello Stato, mentre per i professori universitari, che pur svolgono la stessa missione, è addirittura escluso il giuramento ».

RISPOSTA. — « Data l'importanza della questione prospettata dagli onorevoli interroganti e la sua attinenza alla materia costituzionale, sembra opportuno che dell'esame e della soluzione di essa vengano investiti i normali organi legislativi, non appena potranno funzionare.

« La questione, comunque, è da tempo allo studio presso questo Ministero nei suoi molteplici aspetti e riflessi ».

Il Ministro
GONELLA.

PREZIOSI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se non consideri conforme a giustizia il prendere in considerazione l'aspirazione degli aiutanti di cancelleria e segreteria ad essere giuridicamente inquadrati nel gruppo B, di cui disimpegnano le funzioni con continuità e competenza. Tale provvedimento, fondato su un meticoloso esame dei precedenti di servizio, decimerebbe

la dolorosa sperequazione esistente fra aiutanti e cancellieri, adibiti al medesimo lavoro, ma vincolati a diversa carriera economica ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero intende addivenire alla soppressione del ruolo degli aiutanti di cancelleria (gruppo C).

« Coerente a tale determinazione ho già fatto delle proposte al Ministero del tesoro, per favorire il passaggio al ruolo dei cancellieri (gruppo B) degli aiutanti che siano in possesso del prescritto titolo di studio.

« In attesa dell'adesione a tale proposta, si conferma che il problema è seguito con la più benevole attenzione ».

Il Ministro
GRASSI.

PRIOLO, SILIPO, PASTORE RAFFAELE, FIORITTO, FIORENTINO, DE MICHELIS, MUSOTTO, RUBILLI, DE MERCURIO, LABRIOLA, ROMITA, FACCIO, SARDIELLO, BASILE, TRIPEPI, SANSONE, MUSOLINO, MAGRINI, PAOLUCCI, BELLUSCI, CAROLEO, CONTI, GORRERI, MONTALBANO, FLECCHIA, SALERNO, CIANCA, MONTAGNANA RITA, GALLICO SPANO NADIA, LEONE FRANCESCO, TONELLO, MAZZONI, PERSICO, CANEPA, FABBRI, ROSSI MARIA MADDALENA, LONGO, FEDELI ARMANDO, AMADEI, MOLINELLI, BEI ADELE, CARPANO MAGLIOLI, VIGORELLI, COSTANTINI, D'AMICO, LUSSU, BARBARESCHI, FARALLI, GRAZI, MACRELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro.* — « Sulle condizioni insostenibili nelle quali si trovano le provincie ed i comuni italiani per insufficienza dei mezzi finanziari loro assegnati dalla legislazione vigente; sul grave disagio, di cui soffrono gli impiegati ed i salariati degli Enti locali, cui le Amministrazioni non possono corrispondere i miglioramenti già concessi ai dipendenti statali, ed in molti casi neanche i miseri assegni mensili; sulla necessità che il Governo presenti, prima della chiusura della Costituente, un disegno legislativo, che, a salvaguardia del prestigio e dell'efficienza degli ordinamenti democratici locali assicuri alle provincie ed ai comuni, mezzi finanziari adeguati alle odierne esigenze dei rispettivi servizi obbligatori, e statuisca a favore dei dipendenti provinciali e comunali, un trattamento equo parato, o almeno perequato, a quello degli statali: sull'urgenza di alleviare, mediante speciali disposizioni di favore, i bisogni sempre proclamati e mai soddisfatti nel

Mezzogiorno, dove numerosi comuni non sono in grado di apprestare agli abitanti neanche i servizi più essenziali ».

RISPOSTA. — « Le questioni prospettate dagli onorevoli interpellanti hanno già formato oggetto di interessamento e di studio da parte del Governo.

« In vista della cessazione, con il 31 dicembre 1947, della efficacia del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211 concernente l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali, il Ministro delle finanze ha predisposto uno schema di provvedimento legislativo per l'attribuzione, agli Enti anzidetti, di nuovi cespiti che, in aggiunta a quelli recati dalle provvidenze legislative in atto, assicurino il pareggio dei loro bilanci, senza ulteriori onerosi interventi da parte dello Stato.

« Relativamente al trattamento economico del personale dipendente dalle provincie e dai comuni, premesso che i provvedimenti emanati, contenenti miglioramenti economici a favore dei dipendenti statali, conferiscono la facoltà di estendere tali miglioramenti ai dipendenti degli Enti anzidetti, si fa presente che, per mettere i medesimi in grado di provvedere al pagamento delle competenze spettanti a questi ultimi, il Ministero dell'interno di concerto con quello del tesoro hanno provveduto a che:

a) sia elevato da quattro a sette dodicesimi il limite delle anticipazioni statali previste dagli articoli 9 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778 e 18 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 633;

b) in relazione al decreto legislativo 27 novembre 1947, n. 1331, concernente la revisione dell'indennità carovita dei dipendenti statali e dell'assegno di caroviveri dei pensionati, le cui disposizioni decorrenti dal 1° ottobre 1947 possono essere estese al personale dipendente dai comuni e dalle provincie, sia consentito il necessario anticipo a favore dei detti Enti;

c) vengano accordate alle Amministrazioni provinciali e comunali deficitarie, per i primi mesi del 1948, anticipazioni per il pagamento delle competenze al personale.

« Il recupero delle anticipazioni suddette sarà regolato dalle modalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo presidenziale 5 agosto 1947, n. 778 ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro
PETRILLI.*

RAVAGNAN. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno.* —

« Per conoscere se il Governo, in considerazione che nella sola città di Chioggia esistono 72 vedove di pescatori morti in mare per scoppi di mine, non ritenga necessaria l'adozione di un provvedimento legislativo per cui alle categorie delle vittime civili di guerra, ai fini dell'assistenza post-bellica, si aggiungano le famiglie dei pescatori rimasti vittime ed i pescatori rimasti infortunati in seguito ad esplosione di mine marine ».

RISPOSTA. — « I pescatori infortunati di guerra e, in caso di morte, i loro congiunti, hanno già diritto al trattamento di pensione di guerra, secondo le norme vigenti. E pure conferita la facoltà di opzione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1940, n. 1196, tra la indennità di assicurazione e la pensione o l'assegno di risarcimento.

« Inoltre, per coloro che al momento del sinistro si siano trovati su motopescherecci in servizio al seguito di truppe operanti sarebbero anche applicabili le norme sulla militarizzazione di cui al regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123.

« Quanto poi alle provvidenze assistenziali, il Ministero dell'interno ha chiarito che detti congiunti ed infortunati sono da ritenersi inclusi tra le categorie di persone assistibili quali vittime civili di guerra; onde ad essi spettano sia le forme di assistenza straordinaria sia le prestazioni di carattere continuativo. In tal senso il Ministero predetto ha impartito disposizioni all'Ufficio provinciale di Venezia per l'assistenza alle vittime di Chioggia ».

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI.*

RAVAGNAN. — *Al Ministro degli affari esteri.* —

« Per sapere se non ritenga urgente svolgere la necessaria azione e dare le relative disposizioni alle nostre rappresentanze all'estero, affinché i beni dello Stato italiano e dei cittadini italiani all'estero vengano, in virtù del Trattato di pace, rapidamente sblocati e restituiti ai loro legittimi proprietari e, tra questi beni, le « Case d'Italia » vengano restituite alle nostre rappresentanze ufficiali e da queste affidate alle libere e democratiche associazioni degli italiani all'estero, in primo luogo all'Associazione generale degli italiani emigrati: l'« Italia Libera ».

RISPOSTA. — « Da tempo il Ministero degli affari esteri si è preoccupato di promuovere accordi bilaterali per lo sblocco e il dissequestro dei beni appartenenti allo Stato italiano e ai cittadini italiani all'estero ed a tale scopo ha concluso in modo soddisfacente trattative con numerosi paesi, tra i quali la Francia, l'Inghilterra, l'Egitto, la Siria, il Libano, la Cina, gli Stati Uniti d'America, l'Argentina, l'Uruguay, Cuba e la Cecoslovacchia.

« Alcuni di tali accordi sono già entrati o stanno per entrare in vigore. E attualmente in Brasile una missione italiana per discutere il problema dei beni italiani tuttora bloccati.

« Per quanto si riferisce specificatamente all'utilizzazione degli immobili denominati « Case d'Italia », allo scopo soprattutto di contenere per quanto possibile le spese in valuta, il Ministero degli affari esteri ha disposto che essi fossero destinati in primo luogo come sedi di uffici ed enti direttamente dipendenti ed a carico del suo bilancio (uffici consolari, scuole ed istituti di cultura), ed in secondo luogo alle associazioni dell'« Italia Libera », alle istituzioni assistenziali ed alle associazioni sportive.

« Tale criterio sarà seguito, ove del caso, anche per le « Case d'Italia » sottoposte tuttora a regime di sequestro, non appena esse verranno restituite al Governo italiano ».

*Il Ministro
SFORZA.*

RAVAGNAN. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per sapere se non ritenga doveroso disporre che sia data esecuzione al già deliberato rimborso all'« Italia Libera » di Parigi delle somme che questa, come erede e continuatrice dei C.I.L.N., ha speso onde esercitare specifiche funzioni di tutela dei nostri connazionali (rimpatrio dei prigionieri, assistenza, riapertura delle scuole italiane, servizio pensioni di guerra, ecc.) nell'intervallo tra la liberazione della Francia e l'arrivo colà delle nostre rappresentanze ufficiali.

« Tali somme, il cui elenco giace da oltre due anni presso i servizi del Ministero degli affari esteri, sono state già da tempo riconosciute e stanziare dal Tesoro e sono perciò disponibili.

« Si fa presente che una notevole parte di esse è stata data a titolo di prestito da nostri connazionali, dietro promessa di rimborso.

« Si chiede, inoltre, che, per maggiore speditezza, venga data disposizione alla nostra Ambasciata di Parigi di provvedere al rimborso complessivo con i fondi a sua disposizione ».

RISPOSTA. — « La richiesta dell'« Italia Libera » di Parigi per il rimborso delle somme spese per l'assistenza ai nostri connazionali nell'intervallo tra la liberazione della Francia e l'arrivo colà delle nostre rappresentanze ha formato oggetto di attento esame da parte del competente ufficio del Ministero degli affari esteri.

« La questione, che attiene ad una complessa gestione di fondi, ha richiesto degli accertamenti di carattere contabile-amministrativo per i quali occorre un tempo adeguato.

« Comunque, tenuto conto delle particolari circostanze, si è venuti nella determinazione di procedere alla liquidazione della somma destinata all'« Italia Libera » e sono già state date le disposizioni del caso a tale effetto ».

*Il Ministro
SFORZA.*

REALE VITO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere quali fondi voglia destinare alla Basilicata, in relazione ai gravi danni di questa vasta regione:

a) molti lavori iniziati e rimasti incompleti per mancanza di fondi, che minacciano di andare in rovina con grave danno dell'Erario e dei Comuni interessati che attendono queste opere dall'unità della Patria, che sono state pur promesse con legge che non è stata mai applicata;

b) il dovere di dotare molti Comuni del cimitero, la necessità di costruzione di edifici scolastici, urbani e rurali, di costruire strade indispensabili alla bonifica di quelle terre, dare esecuzione organica e completa al piano dei lavori di sistemazione montana predisposti dal Genio civile e dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata ».

RISPOSTA. — « Per i lavori pubblici da eseguire nella Lucania venne assegnata sui fondi di bilancio per il corrente esercizio finanziario, la somma complessiva di lire 718 milioni.

« Inoltre è stata disposta un'assegnazione di lire 600 milioni per la esecuzione di opere da eseguire anche a sollievo della disoccupazione invernale.

« In base a tale assegnazione è stato predisposto un programma esecutivo in cui sono comprese in massima parte le opere di competenza degli Enti locali iniziate nei decorsi esercizi e rimaste incomplete per deficienza di fondi.

« Effettivamente con le accennate assegnazioni si potrà far fronte soltanto in parte alle inderogabili necessità della Basilicata in ma-

terza di opere pubbliche (edifici scolastici, urbani e rurali, strade, opere igieniche, ecc.).

« Per tali opere il Provveditorato regionale ha compilato un programma quinquennale che prevede una spesa complessiva di lire 51 miliardi e 640 milioni. programma che l'attuale situazione del bilancio statale non consente di attuare se non gradualmente.

« Per quanto riguarda l'esecuzione di opere di bonifica e sistemazione di bacini montani da attuare nel corrente esercizio si fa presente che il relativo finanziamento rientra nella competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Il Sottosegretario di Stato
CANEVARI.

REALE VITO. — *Al Ministro della difesa.*
— « Per conoscere se e quali motivi ostino alla determinazione degli enti a terra e in mare che parteciparono alle operazioni di guerra nel Mediterraneo dal settembre 1943 al 1945.

« Tale mancata determinazione ha impedito e impedisce ai combattenti della Marina in congedo di ottenere la dichiarazione integrativa al foglio matricolare — periodo settembre 1943-maggio 1945 — intesa a far concedere agli impiegati di enti pubblici una anzianità convenzionale pari al periodo di tempo trascorso in zona di operazioni operante ».

RISPOSTA. — « La determinazione dei comandi e degli enti partecipanti alle operazioni belliche per il periodo settembre 1943-maggio 1945, ha subito del ritardo, in quanto si attendeva l'emanazione di un apposito decreto legislativo che recasse norme in materia.

« Detto decreto, concernente la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale, è stato ora pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* (decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137), perciò si sta provvedendo ad impartire le conseguenti istruzioni agli enti militari interessati.

« Comunque, per quanto riguarda in particolare i militari della Marina, le competenti autorità, già prima della pubblicazione del predetto decreto n. 137, avevano autorizzato il rilascio delle dichiarazioni integrative ai reduci che avessero appartenuto a comandi o reparti sulla cui partecipazione alle operazioni di guerra non potessero sussistere dubbi, e cioè:

navi in armamento;
reparti del San Marco dislocati in zona di impiego;
mezzi d'assalto subacquei e di superficie;
nucleo nuotatori e paracadutisti.

« Il rilascio della dichiarazione era stato inoltre autorizzato per tutti coloro che fossero stati insigniti della croce al merito di guerra od avessero comunque maturato i requisiti per ottenerla ».

Il Ministro
FACCHINETTI.

REALE VITO, BOZZI. — *Ai Ministri del lavoro, dell'interno, delle finanze e del tesoro.*
— « Per conoscere come intendono tutelare gli interessi delle categorie dei professionisti e artisti.

« Al riguardo gli interroganti fanno presente che l'Ente che ha la legale rappresentanza e la tutela delle suddette categorie è la Confederazione generale italiana dei liberi professionisti e artisti (C.G.I.L.P.A.), la quale deve perciò essere considerata come l'unico soggetto avente diritto alla successione della disciolta Confederazione fascista professionisti e artisti.

« La situazione impone urgentemente l'intervento del Governo perché siano evitati ulteriori atti, da parte dei Commissari liquidatori, lesivi del patrimonio e degli interessi delle categorie e perché siano adottate le provvidenze necessarie affinché la tutela degli interessi medesimi sia affidata a chi ne ha la legale rappresentanza ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero, cui è demandata l'alta vigilanza sulle libere professioni, ad eccezione di quelle sanitarie, l'ha sempre esercitata limitatamente a quanto si riferisce alla tenuta degli albi, le iscrizioni e cancellazioni da essi, nonché alla disciplina legislativa delle funzioni medesime. La organizzazione sindacale rientrava invece nella competenza del Ministero delle corporazioni, cui era riservata ogni ingerenza al riguardo.

« Cessato il regime corporativo, la materia relativa all'organizzazione sindacale è venuta meno.

« Per quanto si riferisce ai beni già appartenenti alla cessata confederazione dei professionisti ed artisti, cui l'interrogazione si riferisce, è da far presente che il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, il quale sancì la soppressione delle organizzazioni sindacali e la liquidazione dei rispettivi patrimoni, attribui al Ministero dell'industria, commercio e lavoro la nomina dei commissari liquidatori, assoggettando alla vigilanza e controllo del Ministero stesso la loro attività (articolo 9).

« Questo Dicastero pertanto, avendo l'alta tutela sugli ordini professionali, nei quali si

raccogliono i componenti dei sindacati disciolti, si preoccupa del problema dell'assegnazione dei beni e ritiene che occorra esaminare la possibilità della creazione di un Ente morale che comprenda tutti gli ordini professionali, ai fini di poter ereditare ed amministrare i beni relitti e destinarli a sedi dei Consigli nazionali o provinciali degli ordini stessi ».

Il Ministro di grazia e giustizia

GRASSI.

RISPOSTA. — « Per corrispondere ad analoghe segnalazioni pervenute da Ordini sanatoriali della Sicilia, questo Ufficio a suo tempo si è interessato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai fini di far sospendere ogni eventuale provvedimento, adottato da parte dei commissari liquidatori per l'alienazione dei mobili, già appartenenti alla soppressa confederazione professionisti ed artisti.

« Il Ministro predetto, nel riferire che le vendite dei mobili della disciolta confederazione, ancorché assegnati in uso alle nuove organizzazioni professionali, vengono effettuate in quanto occorre ottenere le disponibilità liquide necessarie al pagamento delle passività ha fatto presente di non poter disporre la richiesta sospensione per le alienazioni che si rendono necessarie.

« Per quanto riguarda la eventuale attribuzione in proprietà ai nuovi Ordini professionali dei beni dei Sindacati cui detti Ordini sono succeduti, il Ministero del lavoro, interessato da questo Ufficio, ha precisato che detti enti possono richiedere l'uso di quei mobili occorrenti per il loro funzionamento, ma che l'attribuzione in proprietà di essi non potrà essere fatta se non al termine della liquidazione e limitatamente a quanto risulterà disponibile dopo il pagamento delle passività, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369.

« Peraltro da una notizia di cronaca comparsa sul quotidiano *Il Messaggero* del 17 gennaio 1948, si è rilevato che si sarebbe costituito un Comitato nazionale provvisorio della predetta Confederazione, il quale si proporrebbe di assumersi l'impegno di saldare i debiti residuali della Confederazione stessa, al fine di evitare la vendita delle attività di essa.

« Si sono chieste, pertanto, notizie al Ministero del lavoro in merito all'ulteriore svolgimento delle pratiche per la liquidazione dei

residuali debiti della disciolta Confederazione, nonché alla possibilità di attribuzioni in proprietà dei beni di essa agli Ordini e Collegi sanitari succeduti ai sindacati fascisti ».

*L'Alto Commissario
per l'igiene e la sanità pubblica*

PERROTTI.

RISPOSTA. — « 1°) Questo Ministero, in base al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369 concernente « soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni », che costituisce la legge fondamentale regolante la materia, non ha alcuna ingerenza e non esercita alcun controllo diretto in sede di liquidazione.

« Infatti, il commissario o i commissari liquidatori ed i membri del Comitato di controllo vengono nominati, a norma dell'articolo 4 del citato decreto legislativo luogotenenziale, dal Ministro dell'industria e commercio e da quello del lavoro, i conti relativi alla gestione di liquidazione vengono presentati ai predetti Ministri sotto forma di relazione trimestrale (articolo 10). Il potere ispettivo e di controllo sulle scritture spetta al Comitato di sorveglianza (articolo 14).

2°) Questo Ministero potrà intervenire solamente in sede di finale devoluzione dei beni disponibili dopo il pagamento dei creditori.

« Infatti, l'articolo 30 dispone che tale devoluzione sia fatta con decreto interministeriale di concerto anche con il Ministro del tesoro — oltre che con quelli delle finanze, dell'interno, dell'industria e commercio e del lavoro — a favore dell'Ente che dimostrerà di avere legalmente la rappresentanza della categoria corrispondente a quella tutelata dalla associazione disciolta, o all'ente al quale per legge siano trasferite le funzioni già spettanti all'associazione stessa.

« La individuazione di tale ente, non potrà ovviamente rientrare nella competenza di quest'Amministrazione, ma, nel caso specifico, di quella del lavoro.

« Che se poi la interrogazione di cui trattasi intende riferirsi ad eventuali atti di disposizione del patrimonio dell'ente in liquidazione posti in essere dal commissario liquidatore oltre i poteri allo stesso conferiti dalla legge, è necessario che venga comunicata al Ministero del tesoro la natura specifica di tali addebiti per gli accertamenti a norma della legge 26 luglio 1939, n. 1037, concer-

nente l'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
PETRILLI.

RISPOSTA. — « L'attribuzione alle organizzazioni sindacali della rappresentanza legale delle categorie professionali venne effettuata dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, con la quale furono stabilite le norme regolative del cessato ordinamento sindacale. Tale rappresentanza presupponeva, come è noto, l'esistenza di sindacati forniti di personalità giuridica di diritto pubblico e il riconoscimento di un solo sindacato per ogni categoria.

« Con la soppressione di detto ordinamento e con il ritorno ad un libero sistema sindacale è venuto meno anche l'istituto della rappresentanza legale delle categorie. Le libere associazioni sindacali che si sono venute a costituire, coesistono su un piede di assoluta parità e nessuna di esse può essere considerata legale rappresentante della categoria per la quale opera.

« Tale situazione si verifica anche nel settore dei professionisti ed artisti ove sono sorte diverse associazioni sindacali le quali rappresentano soltanto i rispettivi iscritti e non già l'intera categoria.

« La Confederazione generale italiana dei liberi professionisti non può quindi essere considerata legale rappresentante della categoria e, pertanto, l'unico ente che abbia il diritto di tutelare gli interessi dei professionisti, con esclusione delle altre organizzazioni sindacali liberamente costituite.

« La predetta associazione non può richiarsi pertanto a tale pretesa rappresentanza legale per vantare un diritto sui beni della disciolta Confederazione.

« È da notare, per altro, che in base alle norme vigenti e a prescindere dall'accennato requisito della legale rappresentanza della categoria, nessuna associazione può considerarsi titolare attualmente di un simile diritto.

« Infatti in base all'articolo 30 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei relativi patrimoni, le attività patrimoniali risultanti alla chiusura della liquidazione sono devolute all'ente che dimostrerà di avere legalmente la rappresentanza della categoria corrispondente a quella tutelata dall'associazione disciolta o all'ente al quale siano state trasferite per legge le funzioni già spettanti all'associazione stessa. La devolu-

zione è fatta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quelli dell'interno, delle finanze e del tesoro.

« È necessario pertanto che abbia termine, anzitutto, la liquidazione della disciolta confederazione dei professionisti ed artisti. Alla chiusura di tale liquidazione i beni rimasti disponibili saranno assegnati alle associazioni professionali che, a tale epoca, risulteranno in possesso dei requisiti indicati dalla disposizione sopra citata.

« Prima che abbiano avuto termine le operazioni di liquidazione, nessuna associazione, anche se eventualmente in possesso degli accennati requisiti, può pretendere di essere chiamata a succedere, per così dire, nei beni della disciolta Confederazione dei professionisti ed artisti.

« La liquidazione in parola si svolge sotto la vigilanza di questo Ministero ad opera dei commissari liquidatori nominati ai sensi di legge. Essa è tuttora in corso e deve aver termine entro il 30 aprile 1948 ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611.

« Per quanto riguarda, in particolare, la Confederazione generale italiana dei liberi professionisti ed artisti si deve far presente alle SS. LL. onorevoli che da informazioni assunte presso le competenti autorità sono emersi gravi precedenti anche di carattere penale a carico di taluno dei dirigenti della Confederazione stessa ».

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
FANFANI.

RESCIGNO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, della pubblica istruzione e del tesoro.* — « Per sapere quali provvidenze intendano promuovere nell'interesse e per doverosa giustizia verso il comune di Grottella (Avellino), il più abbandonato dell'Irpinia, che, sito in collina rocciosa, ha avuto distrutti dalla fillossera i vigneti, unica sua fonte di vita (ondè i poveri abitanti hanno dovuto tagliare gli alberi per poter pagare le tasse), ed è stato dalle operazioni belliche gravemente sinistrato, così da avere la chiesa parrocchiale ancora impraticabile, mentre è privo di un edificio scolastico, sia pure modesto, che ripari sufficientemente dal freddo i piccoli scolari ».

RISPOSTA. — « La costruzione dell'edificio scolastico richiesta con la surriportata interrogazione, è di competenza del Comune. Tuttavia quest'Amministrazione ha disposto la compilazione della relativa perizia nel caso

si presenti in avvenire, la possibilità del finanziamento.

« Per quanto riguarda la chiesa parrocchiale, si fa presente che si è già provveduto alla riparazione dei danni di guerra della copertura e del cornicione, per l'ammontare di lire 250.000.

« Le altre riparazioni che occorrono alla chiesa in parola, per renderla officiabile, non sono dipendenti da eventi bellici ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*
CANEVARI.

RISPOSTA. — « Circa la questione prospettata dall'onorevole interrogante, si è dovuto cominciare col chiedere esaurienti elementi al competente Provveditore agli studi, non risultando dagli atti di questo Ministero alcun precedente al riguardo.

« Si ritiene, comunque, di dover far presente, per la esatta impostazione della questione stessa, che trattasi di materia rientrando nella competenza del Ministero dei lavori pubblici, al quale questo Ministero non mancherà di rivolgere, se necessario, eventuali premure ».

*Il Ministro
della pubblica istruzione*
GONELLA.

RISPOSTA. — « Per quanto attiene al ripristino dei vigneti filosserati provvede il decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31, sulla sistemazione delle aziende agricole che contempla contributi statali nelle spese di mano d'opera.

« Relativamente al ripristino della chiesa parrocchiale si comunica che esso viene effettuato a spesa dello Stato giusta l'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543 ed il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35.

« In ordine, infine, alla costruzione dell'edificio scolastico si partecipa che essa può avvenire in base alle vigenti disposizioni per fronteggiare la disoccupazione, che prevedono, tra l'altro, l'esecuzione da parte dello Stato di opere per conto dei comuni, con ricupero della metà della spesa in 30 anni senza interessi.

« Il riparto dei fondi che vengono autorizzati per gli scopi suindicati fra i vari uffici locali che provvedono alla gestione delle spese è effettuato, nella rispettiva competenza, dai Ministeri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
PETRILLI.

RISPOSTA. — « Per quanto riguarda la competenza di questo Ministero si fa presente che la provincia di Avellino, pur non risultando sensibilmente danneggiata dalla guerra, è stata tenuta in particolare considerazione, agli effetti dell'assegnazione dei fondi per l'applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1946, n. 31; avuto riguardo ai problemi viticoli connessi alla rivalorizzazione delle colline dell'Irpinia.

« Alla predetta provincia venne infatti assegnata una prima rata di lire 20 milioni, una seconda di lire 24 milioni ed ora, nel recente piano di riparto dell'ultima autorizzazione di spesa, si è proceduto alla concessione di altri 20 milioni a saldo.

« L'intervento di questo Ministero si è quindi concretato nell'assegnazione globale di 64 milioni che, tenuto conto della percentuale media di contributo, corrisponde a circa 130 milioni di opere.

« Si ritiene che, con la nuova assegnazione di cui si è fatto più sopra cenno, la provincia di Avellino possa portare a termine il programma dei lavori a suo tempo formulato dal locale Ispettore provinciale dell'agricoltura ».

*Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste*
SEGNI.

RESCIGNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se — allo scopo di venire incontro alle legittime aspirazioni di numerosi reduci — non ritenga opportuno prorogare almeno di un mese il termine, scadente il 9 febbraio 1948, per la domanda di ammissione al concorso per 230 posti di segretario negli istituti di istruzione media, per rendere possibile la partecipazione al medesimo di coloro che conseguiranno il richiesto titolo di studio nella prossima sessione straordinaria di esami ».

RISPOSTA. — « L'onorevole interrogante, nell'imminente scadenza del termine di presentazione dei documenti per la partecipazione al concorso a 230 posti di Segretario negli Istituti di istruzione media, ha chiesto che il termine stesso venisse prorogato di un mese.

« Questo Ministero, pur rendendosi conto dei motivi della richiesta, esposti dall'onorevole interrogante, è dolente di non aver avuto modo di accedere alla richiesta stessa, per considerazioni di carattere generale, che sono in relazione con inderogabili esigenze dei servizi.

« Invero, il concorso in parola va considerato nel quadro generale del complesso di

concorsi di imminente svolgimento, per ciascuno dei quali le singole fasi ed operazioni sono state preventivamente fissate nel tempo in modo da renderne possibile l'espletamento regolare. E l'ordine di tale piano di lavoro non sarebbe stato possibile turbare nel caso particolare, senza recare sensibili inconvenienti di indole pratica.

« D'altra parte è da tener presente il fatto che, nel bando del concorso stesso, era stato concesso, per la presentazione dei documenti, il termine abbastanza ampio, di novanta giorni, e che, alla scadenza di tale termine, il numero dei concorrenti era già elevatissimo ».

Il Ministro
GONELLA.

RESCIGNO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere le ragioni per le quali, dopo le dimissioni presentate da ben 14 consiglieri del comune di San Marzano sul Sarno (Salerno), dimissioni definitive al punto da farne menzione nel conseguente decreto di nomina di un commissario prefettizio al predetto comune si sia addivenuti al ritiro delle dimissioni stesse da parte di due dimissionari e conseguentemente si siano indette le elezioni suppletive per il 14 marzo 1948: e per sapere ancora quanto ha accertato il predetto commissario prefettizio nei confronti della cennata amministrazione comunale e se esso Ministero dell'interno non creda opportuna la revoca del decreto prefettizio di fissazione delle menzionate elezioni suppletive e lo scioglimento della ripetuta amministrazione comunale ».

RISPOSTA. — « In seguito alle dimissioni presentate in un primo tempo da quattro consiglieri della minoranza, e successivamente da altri dieci, fra cui il sindaco e tre assessori, il Consiglio comunale di San Marzano sul Sarno si era venuto a trovare ridotto a sei membri su venti. Si era resa pertanto necessaria la nomina di un commissario prefettizio. E bensì vero che i quattro consiglieri della minoranza avevano chiesto di rientrare nel Consiglio; ma ciò non era possibile perché il Consiglio aveva già preso atto delle dimissioni (articolo 158 del Regolamento). Successivamente, anche due consiglieri del secondo gruppo dimissionario dichiaravano di voler recedere dalle dimissioni prima che il decreto di nomina del commissario prefettizio, già adottato, avesse esecuzione.

« Tale provvedimento però ebbe ugualmente corso, poiché tanto che i dimissionari

fossero 14, quanto che si riducessero a 12, l'amministrazione, né con 6 né con 8 consiglieri, sarebbe stata in grado di funzionare, in relazione al disposto dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1.

« Non si riscontrarono peraltro verificati gli estremi di cui all'articolo 323 della legge comunale e provinciale, testo unico del 1915, per far luogo allo scioglimento del Consiglio, e furono pertanto indette le elezioni suppletive, stabilendole in un primo tempo per il 14 marzo 1948, e rinviandole, poi, a data da fissarsi non appena possibile.

« Da parte della Prefettura sono peraltro attualmente in corso accertamenti sulla gestione dell'amministrazione di cui trattasi ed in particolare nei confronti del sindaco e di tre dei consiglieri non dimessisi ».

Il Ministro
SCELBA.

RESCIGNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga opportuno aumentare, in confronto dell'anno decorso, il numero delle borse per studi di perfezionamento all'estero, di lire 250.000 ciascuna, nel relativo concorso da bandirsi per i laureati del corrente anno accademico 1947-48, e ciò per venire più largamente incontro alle aspirazioni di valorosi giovani, desiderosi di avviarsi a carriere scientifiche ».

RISPOSTA. — « Con decreto ministeriale 12 luglio 1947 venne indetto per il corrente anno accademico un concorso per la concessione di otto borse di perfezionamento negli studi presso Università o Istituti superiori stranieri per l'ammontare lordo di lire 250.000 ciascuna, ma tale importo si è dimostrato del tutto inadeguato all'obbligo imposto ai vincitori di frequentare per un anno accademico l'Istituto prescelto. Infatti, nonostante la diffusione data al bando di concorso anche presso le Università, scarsissimo è stato il numero degli aspiranti.

« Due borse, quelle di medicina veterinaria e di ingegneria ed architettura, sono andate deserte. Per la borsa riservata ai laureati in scienze matematiche, fisiche e naturali, chimica industriale e farmacia vi è stato un solo candidato. Per quella riservata ai laureati in scienze agrarie si sono avuti due soli candidati.

« Conseguentemente, è stato stabilito di elevare per il prossimo anno accademico l'importo delle borse a lire 500.000 ciascuna, somma massima consentita dall'attuale stan-

ziamento di bilancio. Il relativo bando è in corso di emanazione.

« Non è stato possibile aumentare il numero delle borse stesse per mancanza, come è stato già detto, di fondi a disposizione. È stato chiesto, però, in sede di previsione del bilancio 1948-49, un aumento del fondo relativo alle borse in parola ».

Il Ministro
GONELLA.

RESCIGNO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se, nella divisione in categorie degli uffici provinciali del lavoro, che si dice imminente, l'ufficio di Salerno sarà assegnato alla prima categoria, siccome merita l'importanza di quella provincia ».

RISPOSTA. — « Il Ministero è effettivamente venuto nella determinazione di classificare gli Uffici provinciali del lavoro in varie categorie, allo scopo di attuare la ripartizione del personale fra i vari uffici con un criterio di maggiore organicità.

« Si intende in tal modo ovviare all'inconveniente, che attualmente si verifica per il quale taluni uffici a parità di importanza hanno di fatto organici di personale anche notevolmente diversi, con conseguente deficienza di personale in alcuni ed esuberanza in altri.

« Con la classificazione in parola si mira quindi soltanto ad ottenere — nei limiti del possibile e con la necessaria gradualità — una redistribuzione del personale fra i vari uffici, tenuto conto della entità del lavoro dei singoli uffici e quindi solo indirettamente della importanza delle singole provincie, di per sé stessa considerata.

« Si assicura ad ogni modo che allorquando il Ministero procederà alla classificazione dell'Ufficio provinciale di Salerno, non mancherà di vagliare con la maggiore attenzione, tenendo conto anche della segnalazione della S. V. onorevole, tutti gli elementi di giudizio necessari a determinare, sul piano sindacato, la categoria di appartenenza ».

Il Ministro
FANFANI.

RESCIGNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quali ragioni hanno vietato la trasformazione in biennale del corso annuale di avviamento professionale a tipo agrario di Laurino, il solo — a quanto pare — cui in provincia di Salerno si sia negata tale trasformazione: e per sapere se non crede giusto revocare il diniego, per soddi-

sfare le legittime esigenze di quell'importante centro rurale.

« Non si comprende, invece, la lamentata restrizione, quando quotidianamente si promette la più viva sollecitudine per il Mezzogiorno agricolo, dove l'istruzione professionale agraria non può dirsi certo sufficientemente diffusa ».

RISPOSTA. — « La proposta di trasformazione in biennale del corso annuale di avviamento agrario di Laurino è già stata accolta ed il relativo provvedimento ha avuto attuazione a partire dal corrente anno scolastico ».

Il Ministro
GONELLA.

RESCIGNO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — « Per sapere se, nelle loro recenti visite alla provincia di Salerno, si siano resi conto dei bisogni che urgono la zona del Cilento, la quale per superficie e per popolazione rappresenta la metà circa di detta provincia, ed ha una rete stradale rudimentale (è servita dalla sola strada nazionale n. 18 e da poche strade provinciali), con paesi distanti ben 80 chilometri dallo scalo ferroviario, ed altri del tutto privi di acqua potabile, ed altri ancora — e sono moltissimi — con scuole che non vanno oltre la terza classe elementare, mentre diffuso è in tutta la zona l'analfabetismo ed allarmante la disoccupazione magistrale (nel Salernitano sono circa 3000 i maestri disoccupati); e per saper se e quale programma immediato di opere pubbliche e di istituzioni scolastiche si siano proposti di adottare per soddisfare i detti bisogni e rendere così giustizia ad una plaga tanto trascurata quanto laboriosa e benemerita della Patria ».

RISPOSTA. — « Le condizioni in cui si trovano i comuni del Cilento sono ben note e pertanto nei limiti delle disponibilità finanziarie, si è cercato di venire incontro a quelle popolazioni. Infatti sono in corso lavori per lire 197.245.100 che interessano 20 comuni della zona. Altri 66 milioni di lavori sono di imminente inizio.

Bisogna riconoscere però, che le condizioni del Cilento sono tanto arretrate che moltissimo vi è ancora da fare per portare la Regione almeno all'altezza della restante provincia di Salerno.

« Il Cilento è generalmente fertile ma la mancanza di una adeguata rete stradale rende difficile il trasporto dei prodotti agricoli sui mercati di consumo.

« E in corso di costruzione e l'opera progredisce rapidamente, una strada che allacciando alcune importanti frazioni del comune di Ascea, ora isolate, congiungerà la strada statale n. 18 con la litoranea tirrena.

« Si avrà così una trasversale che sarà di grandissima utilità per la zona che essa attraversa.

« Molte altre strade sarebbero da completare o da costruire *ex novo* per allacciare frazioni isolate, per abbreviare i lunghi percorsi che ora sono necessari a molti comuni per raggiungere gli scali ferroviari, per valorizzare zone in cui i prodotti agricoli, nelle annate di abbondanza come quella del corrente anno, sono in parte perduti per l'alto costo dei trasporti.

« Un primo programma di costruzioni stradali che, però, potrà essere attuato solo se saranno assegnati nuovi fondi è il seguente:

Completamento della strada dal comune di Perito alla frazione Ostigliano . . .	L.	25.000.000
Completamento della strada Trentinara Cicerale . . .	»	80.000.000
Costruzione della strada Ortodonico alla stazione di Agnone	»	50.000.000
Costruzione della strada da Sessa Silento a Santa Lucia per congiungere Sessa allo scalo ferroviario . .	»	20.000.000
Costruzione della strada Ogliastro-Licosa	»	20.000.000
Costruzione della strada da Otradonico alle frazioni isolate	»	20.000.000
<i>Tali lavori importano una spesa di . . .</i>	L.	215.000.000

« Per gli acquedotti si sono iniziati i lavori che dovranno essere continuati con successivi lotti per alimentare 18 comuni della zona. Alcuni di questi acquedotti come quello dell'Elce interessano anche comuni di regioni vicine. Il completamento degli acquedotti in corso richiede una spesa che si prevede di lire 430.000.000. L'acquedotto dell'Elce che da solo richiede lire 250.000.000 per il completamento è stato iniziato nel 1938.

« Le fognature mancano nella quasi totalità dei comuni e non è possibile indicare la cifra anche approssimativa che richiede la loro costruzione.

« Le scuole mancano in tutti i comuni salvo due o tre dove, però come a Vallo della Lucania, sono insufficienti.

« La spesa per costruirle calcolando in media 10 aule per comune (da suddividere tra il capoluogo e le frazioni) si prevede possa aggirarsi su lire 540.000.000.

« Nell'impiego dei recenti finanziamenti per lavori invernali si terrà conto per quanto possibile dei bisogni del Cilento compatibilmente con tutte le altre esigenze alle quali si deve far fronte specie in rapporto alla necessità di dar lavoro ai disoccupati ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici
CANEVARI.*

RESCIGNO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — « Per sapere se non ritengano opportuno ed urgente promuovere provvedimenti atti ad alleviare la critica situazione determinata fra gli agricoltori specialmente meridionali, dall'inasprimento dei contributi unificati in agricoltura, che in molti casi superano l'ammontare di tutte le altre imposte riunite insieme, situazione resa ancora più gravosa dalla coincidenza, nel giro di soli due giorni, del pagamento dei contributi suppletivi 1947 e della prima loro rata trimestrale 1948 ».

RISPOSTA. — « Si premette che la risposta alla suddetta interrogazione viene fornita dallo scrivente trattandosi di materia di specifica competenza di questo Ministero. Al riguardo si ritiene opportuno, innanzitutto, rimettere una breve relazione contenente cenni illustrativi sul sistema adottato per la unificazione dei contributi sociali in agricoltura, nonché per l'accertamento e la riscossione dei contributi stessi (1).

« Per quanto riguarda in particolare la richiesta di una maggiore ratizzazione dei contributi supplementari 1947 e principali 1948, si fa presente che in accoglimento dei voti formulati dalla Confederazione nazionale italiana degli agricoltori, sono stati adottati vari provvedimenti intesi ad agevolare gli agricoltori nel pagamento dei contributi in questione.

« Con tali provvedimenti si è sostanzialmente stabilito che i contributi supplementari 1947 possono essere pagati in due rate scadenti rispettivamente il 10 dicembre 1947 e il 30 aprile 1948, mentre i contributi ordinari 1948 potranno essere pagati in 4 rate scadenti

(1) Vedi allegato all'interrogazione Abozzi, a pag. 1262.

rispettivamente il 5 febbraio, il 5 giugno, il 5 settembre e il 5 dicembre 1948.

« La riscossione a mezzo ruoli dei contributi 1948 dovuti dalle aziende agricole che pur avendo un carico contributivo annuo superiore a lire 10.000 non si sono avvalsi della facoltà loro concessa di versare in conto corrente la prima rata dell'importo totale, avrà inizio con la rata di aprile prossimo venturo abbinata a quella di febbraio.

« Circa poi le considerazioni esposte dall'onorevole interrogante sull'economia agricola dell'Italia meridionale, si ricorda che la determinazione dei coefficienti ettaro-coltura — che costituiscono la base imponibile per l'applicazione dei contributi agricoli unificati — viene effettuata in sede provinciale delle Commissioni previste dall'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

« Tale procedura consente in effetti di adeguare l'onere contributivo alle effettive condizioni dell'economia agricola provinciale, poiché le Commissioni provinciali nel determinare i suddetti coefficienti tengono conto del medio impiego di mano d'opera richiesto da ciascuna coltivazione nelle singole zone agrarie ».

Il Ministro

del lavoro e della previdenza sociale
FANFANI.

RESCIGNO, LETTIERI, DE MARTINO.
— *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se, nell'interesse dell'erario, non creda necessario promuovere un provvedimento legislativo che sostituisce, nella tabella A della legge 21 dicembre 1947, contenente le « Norme per la elezione della Camera dei deputati », alla città di Benevento, quale sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale del Collegio XXIII (Benevento-Avellino-Salerno), la città di Salerno.

« Invero, a prescindere dalla maggiore importanza storica e demografica della detta città di Salerno, che pur reclama la cennata sostituzione, è innegabile che lo Stato realizzerrebbe con essa, data la posizione topografica di Salerno, una economia per lo meno di 20 milioni nella spesa per le operazioni elettorali ».

RISPOSTA. — « A questo Ministero manca attualmente la possibilità di modificare la tabella delle sedi circoscrizionali dei collegi elettorali che è stata approvata dall'Assemblea Costituente quale allegato A alla legge 20 gennaio 1948, n. 6 ».

Il Ministro
SCELBA.

RICCIO STEFANO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se — in relazione al fatto che, dopo l'8 settembre 1943, civili italiani non aventi obblighi militari, col governo nazionale, hanno prestato servizio in reparti alleati che combattevano sul mare o sui fronti, con mansioni di varia natura aventi carattere prettamente militare: e che non trattandosi di servizio di fatica, tale attività rientrava nel quadro generale dello sforzo bellico per piegare la Germania in armi, tanto che non pochi morirono o rimasero feriti — tale servizio dia diritto alla qualifica di combattente e se, comunque, l'onorevole Ministro intenda emettere un provvedimento legislativo che tale diritto riconosca, fissandone le condizioni ».

RISPOSTA. — « 1°) Gli italiani, non aventi obblighi militari verso il governo nazionale, che hanno prestato servizio in reparti alleati non possono essere considerati alla stregua dei militari delle Forze armate per i quali vigono precise disposizioni circa l'attribuzione dei benefici di guerra; né alla stregua dei partigiani, non avendo essi appartenuto a formazioni regolarmente riconosciute.

« L'arruolamento di tali giovani nelle unità alleate ha assunto, più che altro, l'aspetto di una prestazione di opera a regime contrattuale, compensata con particolare, favorevole trattamento.

« 2°) È da notare, d'altra parte, che non sono mancate ai giovani in questione le possibilità di arruolarsi nelle Forze armate nazionali; tanto più che, dopo l'8 settembre, furono emanati numerosi appelli con tale finalità, nell'intento di risollevarle le Forze armate da una crisi profonda e di dare alla cobelligeranza la maggiore possibile concretezza.

« 3°) Per le suesposte ragioni, pur apprezzando i moventi che hanno suggerito l'interrogazione, il Ministero della difesa è spiacente di dover significare che le proposte in essa contenute non trovano possibilità di accoglimento ».

Il Ministro

FACCHINETTI.

RICCIO STEFANO. — 1°) *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere, in rapporto alle distruzioni causate dalla eruzione del Vesuvio del marzo 1944, se intenda:

a) aumentare il contributo statale disposto con il decreto-legge 14 gennaio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 marzo 1947, n. 54, dal 50 per cento al 75 per cento;

b) disporre che il contributo sia corrisposto non solo per le costruzioni, ma anche per

l'importo del suolo su cui dovrà essere costruito:

c) disporre il risarcimento anche per i danni ai fondi coperti dalla lava e per i mobili distrutti;

d) riaprire il termine, di cui al decreto surrichiamato, per la presentazione delle domande;

e) promuovere l'espropriazione di una zona di terreno su cui far sorgere il nuovo paese su un piano regolatore preparato dal Genio civile ».

2°) *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere, se, in considerazione della incapacità economica dei danneggiati dall'eruzione vesuviana del marzo 1944, ad anticipare la spesa della ricostruzione o comunque a concorrere per la metà, voglia dare disposizioni di applicazione del decreto legislativo 14 gennaio 1947, n. 44, per cui la ricostruzione sia limitata solo alla metà dei beni distrutti ma a totale carico dello Stato, i danneggiati possono aver ricostruita almeno una parte degli immobili distrutti ».

RISPOSTE. — « Per quanto attiene alla « prima interrogazione », questo Ministero ha già presentato al Tesoro le richieste di cui alla lettera a) e d), richieste che il Tesoro ha ritenuto di non potere assecondare. Circa la richiesta di cui alla lettera b), per l'accoglimento della stessa, in linea di massima, non potranno esservi difficoltà in sede di applicazione del decreto legislativo 14 gennaio 1947, n. 44; quando il danneggiato si trovi nell'impossibilità di ricostruire in sede.

« Nei riguardi della richiesta inerente al risarcimento dei danni ai fondi coperti dalla lava e per i mobili distrutti (lettera c) ogni iniziativa al riguardo compete rispettivamente ai Ministeri del tesoro e dell'agricoltura e foreste, a cui le richieste stesse sono state segnalate.

« Per quanto attiene alla proposta di promuovere l'espropriazione di una zona di terreno, su cui far sorgere un nuovo abitato (lettera e) premesso che dal testo dell'interrogazione non si rileva a quale comune l'onorevole interrogante abbia voluto riferirsi si fa presente che non essendovi stati paesi totalmente sommersi dalla lava non si è manifestata la necessità di prevedere il trasferimento di abitati in altra sede, onde lo Stato provvede solo alle espropriazioni di suoli occorrenti per la costruzione di ricoveri stabili per persone rimaste senza tetto, a seguito dell'eruzione in parola.

« Nei riguardi della proposta contenuta nella seconda interrogazione essa così come enunciata sembrerebbe della maggiore semplicità e meritevole senz'altro di accoglimento. Con l'autorizzare il danneggiato a costruire nel limite del sussidio statale, sembra che sia soltanto il danneggiato stesso a subire la perdita di una parte dei propri beni. Ma così operando non si tiene conto della ragione per cui lo Stato interviene col suo contributo nella spesa di ricostruzione degli immobili distrutti dall'eruzione.

« Lo Stato non dà certo il suo contributo a titolo di risarcimento parziale dei danni causati da un fenomeno naturale quale è l'eruzione vulcanica. Il contributo statale è dato unicamente per quell'interesse che si ha a far ricostruire i paesi danneggiati nella loro integrità. Quando il fine della ricostruzione dei beni nella loro entità preesistente all'eruzione non fosse più raggiunto non vi sarebbe più nessuna giustificazione dello sforzo che lo Stato è costretto a chiedere ai contribuenti per avere la disponibilità dei fondi per corrispondere i contributi ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici
CANEVARI.*

RICCIO STEFANO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere i motivi per i quali, nonostante l'offerta fatta dall'Officina meccanica partenopea Amedeo Vetrella del tutto vantaggiosa per l'Amministrazione ferroviaria, si intende affidare ad una ditta del Nord il lavoro di modifica di 10.000 ganasce, che si trovano sul piazzale ferroviario di Napoli, con grave danno delle maestranze napoletane ».

RISPOSTA. — « È bensì vero che la ditta Amedeo Vetrella di Napoli avanzò, circa un mese fa, istanza per ottenere il lavoro di modifica di 10.000 ganasce, che asseriva esistessero sui piazzali ferroviari di Napoli; ma tali ganasce non esistono, né, qualora esistessero su altri piazzali, si ha intenzione di operare alcuna trasformazione.

« Non è quindi rispondente all'intenzione delle Ferrovie l'affidare tale lavoro ad una ditta del Nord ».

*Il Ministro
CORBELLINI.*

RICCIO STEFANO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — « Per conoscere se intendano rivedere la posizione giuridica dei direttori didattici e degli ispettori scolastici, inquadrando i primi nel gra-

do VIII e ciò per eliminare la grave ingiustizia per cui essi, all'apice della carriera, raggiungano soltanto il grado IX, come i maestri elementari. L'interrogante segnala l'urgenza del problema, data l'agitazione in atto e lo sciopero minacciato ».

RISPOSTA. — « Lo schema di provvedimento legislativo concernente l'inquadramento dei direttori didattici nel grado VIII e degli ispettori scolastici nel grado VII è stato già approvato e trovasi presentemente in corso di pubblicazione ».

*Il Ministro
della pubblica istruzione*
GONELLA.

RICCIO STEFANO. — *Ai Ministri della marina mercantile e di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se intendano:

a) modificare la legislazione sulla pesca, dato il nuovo clima economico e sociale;

b) richiamare in una circolare l'attenzione della Magistratura, sulla necessità di definire sollecitamente i procedimenti di pesca di frodo;

c) dare istruzioni alla polizia, alla guardia di finanza ed alle capitanerie di porto per una rigorosa sorveglianza sulle acque;

d) provvedere le capitanerie dei mezzi idonei per poter operare la sorveglianza ».

RISPOSTA. — « A questo Ministero non risulta che i procedimenti relativi a reati previsti dalla legge sulla pesca subiscano ingiustificati ritardi.

« Se risulteranno, o verranno denunziati, inconvenienti, non si mancherà di provvedere nel modo più opportuno ».

Il Ministro di grazia e giustizia
GRASSI.

RICCIO STEFANO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se intenda disporre lo scioglimento del Consiglio comunale di Poggioreale (Napoli), dato che la frazione Fiocco, di circa 3000 abitanti, aggregata da oltre un anno a quel comune, non partecipa ad alcuna votazione per le elezioni amministrative ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha preso in esame la situazione venutasi a determinare nel comune di Poggioreale a seguito dell'aggregazione della frazione Fiocco, distaccata con decreto legislativo 6 ottobre 1946, n. 77 dal comune di Boscoreale.

« Peraltro, sulla materia della rinnovazione delle rappresentanze comunali in casi analoghi, non previsti dall'articolo 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, esistono discordanti pareri del Consiglio di Stato, che rendono necessario un ulteriore approfondimento della questione ».

Il Ministro
SCALBA.

RICCIO STEFANO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se sia stata inviata circolare ai tribunali per l'applicazione dell'articolo 6 del decreto 13 novembre 1946, n. 391, relativo alla confisca dei beni in caso di estinzione dei reati di cui al decreto stesso; e se, comunque, intenda promuovere l'abolizione di quella disposizione ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero non ha inviato alcuna circolare in ordine alla confisca prevista nell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 1946, n. 392 (non 16 novembre 1946, n. 391); o in ordine al sequestro previsto nell'articolo 6 del detto decreto.

« Trattandosi di provvedimento legislativo emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, questo Ministero non può prendere alcuna iniziativa per l'abrogazione accennata dall'onorevole interrogante ».

Il Ministro
GRASSI.

RICCIO STEFANO. — *Al Governo.* — « Per conoscere con urgenza se intenda emettere provvedimento legislativo che, integrando il decreto legislativo 26 aprile 1946, n. 274, contenente provvidenze per Torre Annunziata a causa del sinistro del 21 gennaio 1946, disponga la cumulabilità dell'indennità di città sinistrata e di quella di carovita, in estensione del decreto legislativo 20 ottobre 1947.

« Il provvedimento risponderebbe a ragioni profonde di giustizia e tenderebbe ad eliminare la particolarissima situazione di disagio in cui si sono trovati e si trovano tuttora i lavoratori a seguito delle distruzioni derivate dal sinistro stesso ».

RISPOSTA. — « L'ultimo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 29 maggio 1946, n. 488 dispone tassativamente che la maggiorazione dell'indennità di carovita di cui all'articolo medesimo non è cumulabile con il trattamento previsto dall'articolo 2 e seguenti del decreto legislativo luogotenenziale 11 gen-

naio 1946, n. 18 a favore del personale in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o danneggiati a causa di eventi bellici.

« Se si ammettesse il cumulo per Torre Annunziata (che in via di benevola concessione è stata considerata alla stregua di tutti gli altri centri effettivamente danneggiati per azioni belliche) si dovrebbe poi ammettere anche per tutti gli altri centri sinistrati fruanti di più elevate aliquote dell'indennità carovita.

« Ma la maggiore aliquota dell'indennità di carovita è un beneficio alquanto più considerevole dell'indennità centri sinistrati e perciò non si ritiene opportuno l'emanazione del provvedimento legislativo proposto con l'interrogazione in oggetto ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
PETRILLI.

RIVERA, CARBONARI, FUSCHINI, CREMASCHI CARLO, CONCI ELISABETTA, CASTELLI AVOLIO, VIALE, BORSELLINO, MICHELI, DE CARO GERARDO, GIORDANI, MONTICELLI, ANGELUCCI, GALATI, CASSIANI, MURDACA, FABRIANI, DELLI CASTELLI FILOMENA, GORTANI, VALMARANA, FORESI, BONOMI PAOLO, GIACCHERO, SILES, LETTIER, DOSSETTI, CARRIGNANI, RECCA, STELLA, BARACCO, DEL CURTO, NUMEROSO, BETTIOL, DI FAUSTO, CODACCI PISANELLI, BELLATO, TOZZI CONDIVI, BOSCO LUCARELLI, RESCIGNO, DONATI, CAPPI, SCALFARO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per conoscere se non credano che sia arrivato il momento di rivedere i « comprensori di bonifica », rimasti pressoché quelli stabiliti all'epoca fascista.

« Questo « congelamento » della situazione di allora porta ad una sperequazione gravemente compromettente la produzione, in quanto si seguita ad erogare danaro dello Stato in alcune zone già in passato beneficate e che ebbero perciò modo di provvedere alle opere più urgenti e più redditizie, mentre non si finanziano opere necessarie, urgenti e capaci di fortemente incrementare la produzione, di altri territori, sol perché esse non ricadono in comprensori di bonifica, tali dichiarati specialmente dal passato regime ».

RISPOSTA. — « I comprensori di bonifica classificati ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono attualmente 473.

« Di essi, però, 219 già prima del 1922 risultavano classificati, ai termini delle leggi nelle rispettive epoche vigenti, come comprensori di bonifica idraulica di prima categoria.

« Successivamente al 1923 furono classificati, ai sensi dei regi decreti 18 maggio 1924, n. 753 e 29 novembre 1925, n. 2464, n. 42, comprensori di trasformazione fondiaria di pubblico interesse, che poi, in base all'articolo 107 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, furono riconosciuti, insieme con quelli di bonifica idraulica sopradetti, come comprensori di bonifica.

« In base allo stesso articolo n. 107 furono inoltre classificati di bonifica n. 20 bacini montani (già delimitati ai sensi della legge 30 dicembre 1923, n. 3267), nonché 89 territori serviti da strade di trasformazione fondiaria (costruite ai sensi della legge 24 dicembre 1928, n. 3134) e 24 comprensori irrigui.

« Al di fuori di quelle sopra enunciate le nuove classifiche sono state — vigendo il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 — in numero assolutamente irrilevante.

« Dopo la liberazione sono stati classificati — o scono in corso di classifica — i comprensori dell'Altipiano Silano, del Grappa Cimone, della zona Aosta Villefranche, del Carboi (quest'ultimo in base al decreto-legge presidenziale per la irrigazione in Sicilia in data 22 giugno 1946, n. 40).

« In quanto alla necessità di nuove classifiche non si può dire che essa non sia stata già, in vari casi constatata.

« Ma è da tener presente che al riguardo occorre procedere d'intesa con l'Amministrazione finanziaria di concerto con la quale i provvedimenti debbono essere, a norma di legge, predisposti.

« E la Finanza si preoccupa della scarsezza dei mezzi finanziari attualmente disponibili la quale — a mala pena — consente di sopperire alle più urgenti ed indilazionabili esigenze di una parte soltanto dei comprensori classificati.

« E anche da tener presente che, specie per quanto si attiene all'economia della montagna ed alle esigenze dell'irrigazione, questo Ministero ha già da tempo portato su tali problemi la sua attenzione.

« Certo una soluzione favorevole ed integrale dei problemi medesimi non potrà aversi se non a seguito delle migliorate condizioni di bilancio, le quali, consentendo di disporre di assegnazioni finanziarie e più cospicue, renderanno senza dubbio più proclive la finanza a nuove classifiche di comprensori.

« D'altra parte, anche a seguito dei voti espressi dal Comitato speciale della bonifica, dovrà addivenirsi ad una revisione delle attuali classifiche, ciò che potrà agevolare qualche nuova classifica che risulti indispensabile ».

*Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste*
SEGNI.

RODINO' MARIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere perché, mentre in risposta a precedente interrogazione il Ministro ebbe ad assicurare che si sarebbe al più presto provveduto al ripristino, in almeno sette sedi universitarie, della Facoltà di scienze politiche, nulla è stato disposto al riguardo e non risultano riaperte le iscrizioni e ripresi i corsi di insegnamento.

« Anche nell'ultimo convegno dei rettori è stato deciso il ripristino della Facoltà di scienze politiche.

« Data l'utilità e l'opportunità del ripristino di tale Facoltà, si insiste per un sollecito provvedimento e si chiedono precise ed impegnative assicurazioni in proposito ».

RISPOSTA. — « La questione del ripristino della Facoltà di scienze politiche è stata più volte oggetto di esame da parte del Consiglio Superiore della pubblica istruzione e di apposite Commissioni tecniche, i cui pareri non sempre sono risultati concordi.

« Si aggiunge inoltre che anche recentemente il Consiglio Superiore della pubblica istruzione ha espresso parere sfavorevole alla riapertura delle immatricolazioni, prima di un nuovo ed integrale riordinamento della Facoltà e che la questione è stata sottoposta all'esame dei rettori delle Università, i quali, nell'occasione del loro primo convegno, tenutosi nel novembre 1947 presso questo Ministero, convennero sulla necessità del ripristino degli studi di scienze politiche, ma riconobbero l'opportunità di una ulteriore elaborazione degli studi già compiuti in proposito dalle Commissioni tecniche.

« Così stando le cose, nessuna decisione definitiva si è potuta ancora adottare, dato che, com'è ovvio, la questione stessa dovrà essere sottoposta al nuovo Consiglio Superiore elettivo. A questo, in occasione della sua prossima riunione, verrà chiesto di pronunciarsi intanto sul punto se, in attesa della risoluzione definitiva dell'intera questione, sia opportuno riaprire le immatricolazioni in base al precedente ordinamento, previa soppressione dei programmi, degli insegnamenti a

carattere fascista, già soppressi o modificati in dipendenza del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58 ».

Il Ministro
GONELLA.

RODINO' MARIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se e quali studi sono stati finora compiuti circa l'ordinamento produttivo agricolo nelle regioni meridionali e ciò con particolare riguardo per le possibilità di creare nuove fonti agricole per la produzione del legno, in relazione ai progressi compiuti nel campo dell'industria chimica e particolarmente in quello delle sintesi che partono dal carbone.

« Se, nel caso che nulla sia stato fatto, non si ritenga utile ed opportuno promuovere iniziative in tal senso, in vista dei grandi benefici che se ne potrebbero trarre per il Paese per le regioni meridionali in particolare ».

RISPOSTA. — « Il problema dell'ordinamento produttivo agricolo nelle regioni meridionali è in molti casi strettamente connesso con lo sviluppo della bonifica integrale e della irrigazione nelle medesime regioni.

« Si fa presente che estesi territori dell'Italia meridionale ed insulare sono classificati in comprensori di bonifica e di miglioramento fondiario e che per alcuni di detti comprensori sono stati già studiati, da eminenti tecnici ed economisti, i piani della trasformazione fondiaria ed agraria che naturalmente comportano anche la revisione e l'adeguamento degli ordinamenti produttivi agricoli delle aziende incluse nei comprensori medesimi.

« Con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, è stato altresì costituito l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania, il quale, fra l'altro, ha anche il compito di provvedere agli studi tecnici ed economici ed alle ricerche, anche sperimentali, riguardanti i problemi connessi all'irrigazione, nonché di redigere i piani generali di bonifica dei comprensori per i quali non esistono consorzi o su richiesta dei consorzi medesimi.

« L'attività del predetto Ente ha potuto avere inizio solo recentemente, ma essa sarà in breve tempo intensificata e sviluppata.

« E da rilevare, infine, che l'attuazione dei piani di trasformazione fondiaria, già nella fase esecutiva in alcuni comprensori, si è dovuta rallentare se non arrestare in dipendenza

dello stato di guerra. È intendimento del Ministero, non solo di riprendere la esecuzione dei detti piani, ma di sviluppare al massimo, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, l'attività bonificatrice e miglioratrice.

« Per quanto riguarda la produzione legnosa e la provenienza di essa dai boschi, si aggiunge che è già stato disposto non soltanto per assicurare, in quanto possibile, una più efficace tutela, una migliore conservazione ed una più razionale produzione del patrimonio forestale, ma altresì per estendere, anche al Mezzogiorno, la coltura boschiva, tanto come azione diretta dello Stato per finalità di ordine generale, quanto come iniziativa privata opportunamente stimolata dagli incoraggiamenti governativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

« Si deve tuttavia far presente che le limitate disponibilità di bilancio non consentono di svolgere una maggiore attività per quella più elevata produzione che sarebbe desiderabile ».

Il Ministro
SEGNÌ.

RODINO' MARIO, COVELLI, CRISPO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se si ritiene democratico ed opportuno che, solo dopo che è venuta a formarsi l'impossibilità per i deputati di chiedere spiegazioni e fornire al Governo, attraverso interrogazioni di urgenza e pubbliche discussioni, dati, elementi e critiche circa provvedimenti in corso, la Presidenza del Consiglio ed il Ministro del tesoro abbiano, dopo aver mantenuta, nonostante premure ed insistenze, la pratica sospesa per mesi ed, anzi, anni, improvvisamente deciso di provvedere alla nomina dei nuovi amministratori e dirigenti del Banco di Napoli.

« Per conoscere, inoltre, se il Governo ritiene democratico ed opportuno che la nomina del Presidente di una Banca di così vasto interesse pubblico e di così vitale importanza per le collettività meridionali, venga eseguita nella persona dell'amministratore delegato di una società locale che ha interessi esclusivamente privati ed industriali e che, proprio nel momento, ha rapporti e riporti per ingentissime cifre con la Banca stessa e se non si ritiene aggravata la posizione dal fatto che il direttore generale di questa società è contemporaneamente e notoriamente dirigente politico della organizzazione napoletana di un partito governativo.

« Per conoscere, infine, se il Governo ritiene democratico ed opportuno che, mentre

del Banco di Napoli fa parte tutta una vastissima ed organica schiera di impiegati, funzionari e dirigenti superiori, di cui molti notissimi e stimati per personale valore e competenza, nonché per l'attaccamento dimostrato per decenni ai veri e vti interessi dell'Istituto, venga a complemento della nomina del suddetto presidente, nominato come direttore generale del Banco, non il più autorevole, esperto e meritevole dei direttori in carica, ma un funzionario bancario di grado inferiore, proveniente da altra Banca, dove è tuttora in servizio, il che conferma il sospetto che la scelta dei nomi non si basi sulla tutela degli interessi del Banco di Napoli che sono quelli del popolo e del risparmiatore napoletano e meridionale, ma, bensì, su convenienza ed interessi del tutto particolari e diversi ».

RISPOSTA. — (Vedasi l'identica risposta data all'interrogazione Notarianni ed altri, a pagina 1422).

ROGNONI. — *Al Ministro del tesoro.*

« Per conoscere quali siano le ragioni del differente trattamento relativamente alla corresponsione della razione viveri in natura ed in contanti tra i sottufficiali dell'Aeronautica militare non effettivamente impiegati, ma considerati in attesa di destinazione e quelli della Marina militare, pure considerati nella medesima posizione.

« Ciò perché consta che, onde equiparare i sottufficiali dell'Aeronautica a quella della Marina militare (per i quali ultimi è stata già disposta la corresponsione viveri in natura od in contanti, a seconda se residenti in sede ove esistano magazzini viveri oppure in sede ove tali magazzini non esistono) il Ministero della difesa (Aeronautica) aveva richiesto i fondi suppletivi al Ministero del tesoro che, invece, ha stralcato la relativa voce obbiettando che a tale personale (cioè a quello dell'Aeronautica) non deve competere il trattamento di cui sopra.

« Ora, considerato il caso di una forte aliquota di sottufficiali dell'Aviazione militare trovantisi nella identica posizione dei sottufficiali della Marina militare, si ritiene che le disposizioni intese a regolare il trattamento economico ed amministrativo per i dipendenti della Marina debbono essere identiche — come per il passato — a quelle per i dipendenti dell'Aviazione, perché se uno stato di disagio economico esiste per i primi, è vero che lo stesso stato di disagio esiste per i secondi.

« Si chiede pertanto che venga con urgenza esaminata la situazione dei sottufficiali del-

l'Aviazione militare nella posizione di attesa di destinazione » e che venga quindi esteso a questi ultimi il trattamento che è dovuto ai loro colleghi della Marina militare ».

RISPOSTA. — « Si comunica che questo Ministero, dopo aver accertato che ai sottufficiali in attesa di reimpiego della Marina e a quelli dell'Esercito che siano in carriera continuativa vengono corrisposti i normali assegni, compresa la razione viveri in natura od in contanti, ha espresso avviso che, avuto riguardo al carattere del rapporto esistente tra i sottufficiali in carriera continuativa e l'Amministrazione e tenuto presente il trattamento praticato dalle altre due forze armate, sia da consentire la corresponsione degli assegni del grado e della razione viveri (con conseguente attribuzione dell'indennità di carovita in misura ridotta) nei confronti dei sottufficiali in carriera continuativa dell'Aeronautica in attesa di reimpiego.

« Va prospettato inoltre la necessità che sia da invitare l'Amministrazione militare ad adeguare il personale effettivo alle attuali esigenze, collocando a riposo o comunque in posizione di non attività il personale esuberante ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro
PETRILLI.*

ROVEDA. — *Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendono prendere nei confronti della Confindustria che, rompendo le trattative che durano da dieci mesi, provoca novecentomila metallurgici a scioperi e a agitazioni per difendere il loro pane ed il lavoro italiano ».

RISPOSTA. — « Le trattative per la stipulazione del nuovo contratto nazionale di lavoro per i metalmeccanici si iniziarono nel febbraio-marzo dello scorso anno sulla base di uno schema molto elaborato presentato dalla F.I.O.M.

« Esse vennero condotte con alterne vicende e fra molte difficoltà, costituite soprattutto da contrasti su questioni di principio, tra le due organizzazioni nazionali di categoria: solo ad alcuni incontri presero parte la Confindustria e la C.G.I.L. e solo in due casi — come si dirà in seguito — è intervenuto anche il Ministero del lavoro.

« Dal febbraio 1947 al dicembre 1947 si sono avute due sospensioni di considerevole

respiro: l'una dovuta al disaccordo sulla questione dell'orario di lavoro, l'altra dipesa dalla diversità di vedute delle due parti circa la procedura da seguire. Rispetto a quest'ultima, mentre i lavoratori volevano discutere sulla base dello schema precedente, articolo per articolo ininterrottamente, e cioè senza accantonare articoli o questioni, gli industriali metalmeccanici preferivano affrontare e discutere solo alcune questioni in via pregiudiziale in modo da avere, fra l'altro, la valutazione globale degli oneri derivanti dallo stipulando contratto.

« Le trattative, data l'importanza e la difficoltà delle questioni controverse, si svolsero in numerose sessioni: la sessione iniziata alla fine di novembre si concluse il 5 dicembre, dopo otto giorni di discussione, con la rottura dei rapporti fra le due Federazioni nazionali.

« Sulle cause che hanno determinato la lentezza delle trattative non vi è discordanza tra le due parti.

« I lavoratori vedevano, infatti, nella resistenza degli industriali metalmeccanici a risolvere le singole questioni e a procedere sollecitamente alla stipulazione del nuovo contratto, un indice « dello spirito di assoluta incomprensione e di molta intransigenza che continua ad animare la delegazione industriale ».

« Gli industriali invece osservavano:

a) che il contratto interessa:

circa 8500 aziende metalmeccaniche, delle quali quasi 4000 con meno di 10 dipendenti e circa 3200 con un numero di lavoratori da 11 a 50;

circa 1000 aziende metallurgiche, delle quali 400 con meno di 10 dipendenti e circa 350 con un numero di lavoratori da 11 a 50;

b) che vi è un'enorme differenza fra settore e settore della stessa industria meccanica e vi è una grande varietà di produzione e quindi di esigenze di lavori e di costi;

c) che nel settore metalmeccanico il costo della mano d'opera incide in misura notevole sul costo del prodotto: da ciò la preoccupazione dell'industria di non rendere eccessivo questo elemento del costo;

d) che il settore metalmeccanico è uno dei più provati dall'attuale situazione economica, come lo testimoniano le difficoltà in cui si sono trovate molte aziende nel pagamento delle retribuzioni e le conseguenti richieste di aiuto rivolte allo Stato.

« Non si può mancare di osservare, al riguardo, che il contratto dei metalmeccanici è

sempre stato uno dei più difficili dal punto di vista sindacale, come lo prova il fatto che il contratto Buozzi del 1919 richiese circa 2 anni prima di entrare in applicazione e che per lo stesso contratto, nel 1936, nonostante il particolare regime nel quale venne concluso, occorse, per le trattative, un periodo molto lungo di tempo.

« Data la considerevole massa dei lavoratori occupati nelle aziende metalmeccaniche e data l'importanza e la gravità delle questioni in discussione, il Ministero del lavoro non ha mancato di seguire con particolare attenzione la questione, chiedendo continue notizie alle due Federazioni nazionali e alle due Confederazioni sui punti in discussione e sui risultati via via conseguiti.

« Non ha voluto prendere tuttavia fin da principio la iniziativa per una direzione delle trattative in sede ministeriale — così come non lo ha fatto per tutti gli altri contratti collettivi nazionali di lavoro — per lasciare la massima libertà alle organizzazioni sindacali stipulanti, le quali sono, in regime di libertà sindacale e di auto-determinazione delle categorie economiche, le più sensibili ai bisogni e alle necessità delle categorie stesse.

« Una sola volta nella prima fase delle trattative il Ministero intervenne direttamente, alla fine del settembre scorso, quando le delegazioni padronali ed operaie si irrigidirono sui rispettivi punti di vista in merito alle due questioni dell'orario di lavoro e dei premi di produzione. Si riuscì, in tale occasione, a risolvere entrambi i punti controversi, in una atmosfera di reciproca comprensione.

« Effettivamente l'intervento del Ministero valse non solo a definire gli argomenti in discussione, ma anche e soprattutto a rendere normali i rapporti tra le due delegazioni, le quali diedero allora affidamento di procedere sollecitamente in sede sindacale per l'esame e la soluzione degli altri articoli dello stipulando contratto.

« Restavano tuttavia, come è noto alla S. V. onorevole, molti punti ancora controversi, alcuni dei quali di notevole importanza, come:

la misura delle percentuali per lavoro straordinario da 44 a 48 ore e la sua destinazione;

la determinazione della indennità di licenziamento;

la fissazione degli scatti di anzianità;

il pagamento delle feste infrasettimanali;

la determinazione delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo;

la istituzione delle mense o la corresponsione della indennità sostitutiva;

la regolamentazione dei cottimi;

la misura delle indennità per lavori pesanti, nocivi, disagiati a caldo speciale ed insalubri;

il cambiamento di mansioni e i passaggi di categoria;

la identificazione e la definizione delle categorie professionali (impiegati ed operai);

le trasferte e i trasferimenti;

la disciplina interna di stabilimento;

la impostazione della disciplina particolare per i siderurgici.

« Se è vero che il contratto ha prevalentemente contenuto normativo, e quindi le questioni in corso non afferiscono direttamente all'attuale situazione economica dei lavoratori, non si può disconoscere d'altra parte, che le questioni stesse, almeno le più importanti, assurgevano a « questioni di principio », la cui soluzione, pur riguardando direttamente il settore metalmeccanico, era destinata a ripercuotersi e ad operare in altri settori economici e per altre categorie di datori di lavoro e di lavoratori.

« Di fronte alla rottura delle trattative, avvenuta, come innanzi detto, il 5 dicembre, il Ministero del lavoro venne nella determinazione di convocare presso la sua sede la F.I.O.M. e la Federazione degli industriali metalmeccanici, nonché le due Confederazioni generali, per un esame panoramico dei punti di dissenso tra le due parti.

« Infatti, nei giorni 17, 18 e 19 dicembre 1947, presso questo Ministero, ebbe luogo una serie ininterrotta di riunioni, allo scopo di tentare un avvicinamento dei punti di contrasto esistenti fra le parti e realizzare, se possibile, un accordo che avesse permesso di procedere alla stipulazione definitiva del contratto di lavoro per i metalmeccanici.

« Malgrado tutti gli sforzi compiuti e la buona volontà dimostrata dalle parti interessate, il 19 dicembre, essendosi le parti stesse irrigidite su determinate posizioni soprattutto per quanto riguarda gli scatti di anzianità, l'indennità di licenziamento, l'indennità di mensa, la disciplina dei cottimi, ecc., si manifestava chiaramente l'impossibilità di continuare con probabilità di successo l'intrapresa opera di conciliazione e lo scrivente si rimise quindi alle decisioni delle parti circa il proseguo o meno delle riunioni in sede ministeriale.

« Risulta ora che in questi giorni si sono svolti proficui incontri tra la Presidenza della Confindustria e la Segreteria generale della

Confederazione del lavoro per rimuovere gli ostacoli che si frapponevano alla continuazione delle trattative.

« Tale iniziativa è stata coronata da successo, essendo stato raggiunto un accordo di massima sulle possibili soluzioni dei punti controversi: questo Ministero si augura quindi che si possa giungere sollecitamente alla auspicata conclusione del nuovo contratto.

« Lo scrivente, ad ogni modo, segue con la maggiore attenzione lo sviluppo della situazione e, naturalmente, non mancherà di convocare ancora le associazioni interessate in sede ministeriale ove le stesse dovessero ritenere nuovamente utile un suo ulteriore intervento ».

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
FANFANI.

RUSSO PEREZ. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno aumentare le « congrue » dei parroci e dei canonici delle cattedrali.

« Premesso che lo Stato, in virtù dei Patti Lateranensi, s'impegnava a corrispondere loro un contributo integrativo di lire 3500 annue e che, con l'articolo 30, secondo capoverso del Concordato, s'impegnava a supplire alle deficienze dei redditi dei beneficiari ecclesiastici con assegni da corrispondere in misura non inferiore al valore reale di quella stabilita dalle leggi: « attualmente » in vigore (anno 1929), sembra all'interrogante che s'ia giusto affrontare e risolvere la questione ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero, con nota n. 17370 del 6 dicembre 1947 ha dato il proprio assenso allo schema di decreto legislativo diramato dal Ministero dell'interno, inteso ad aumentare, con decorrenza 1° luglio 1947, del 40 per cento le misure dei limiti di congrua e degli altri assegni fissi ed il compenso delle spese di culto attualmente spettanti al clero congruato, nonché le misure degli assegni spettanti ai sacerdoti che ancora fruiscono del trattamento economico del cessato governo austro-ungarico.

« Il decreto è stato approvato e ne è imminente l'applicazione ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
PETRILLI.

RUSSO PEREZ, CASTIGLIA, PATRICOLO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se risponda a verità quanto ha pubblicato l'Unità del 20 dicembre 1947 circa la

destituzione di un comandante della polizia di Trapani ordinata dal prefetto e dal questore di quella città su richiesta della Camera del lavoro: e, se vero, come spiega il Governo questa incredibile abdicazione di poteri in netto contrasto con le promesse del Capo del Governo di garantire e proteggere l'imperio della legge e il prestigio dell'autorità ».

RISPOSTA. — « La notizia riportata dal suddetto giornale è assolutamente priva di fondamento ».

Il Ministro
SCELBA.

RUSSO PEREZ, MARINA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali provvedimenti abbiano preso o intendano prendere contro i responsabili diretti e indiretti dell'aggressione perpetrata in Brescia, il 25 gennaio 1948, da elementi identificati e da altri facilmente identificabili, contro giovani inermi appartenenti al Movimento sociale italiano, pacificamente riuniti in trattoria. E se, nei gruppi che commisero l'aggressione, non ravvisino i caratteri di formazioni militari o para-militari che il Trattato di pace e la nostra Costituzione considerano illegali ».

RISPOSTA. — « È da premettere che i delegati della Lombardia e del Veneto dei gruppi giovanili del Movimento sociale italiano si sono riuniti a convegno, a Brescia, il giorno 25 corrente, senza dare alcun preavviso alle autorità, le quali non poterono quindi predisporre alcun servizio.

« Tale convegno, come pure la successiva colazione dei partecipanti, ebbero luogo presso un ristorante sito in località isolata in collina, oltre un chilometro dalla città.

« Verso le ore 13, mentre veniva consumata la colazione, facevano irruzione nel locale una trentina di individui in divisa di partigiani garibaldini, capeggiati da persona effettivamente identificata. Costoro, dopo aver isolato l'apparecchio telefonico, aggredivano i convenuti con bastoni e sedie.

« La polizia, avvertita per tal modo con ritardo, sopraggiunse quando gli aggressori si erano già dileguati.

« Sono state disposte e continuano attive indagini per il rintraccio dell'individuo identificato, resosi irreperibile, e per l'identificazione degli altri responsabili dell'aggressione.

« Secondo le informazioni finora acquisite non si è ancora in grado di poter affermare o escludere che l'aggressione di cui trat-

lasi abbia configurato altresì le ipotesi contravvenzionali di cui ai Capitoli III e IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sulla detenzione delle armi e sulle passeggiate in forma militare ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

SACCENTI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere con quali criteri ha emanato ai prefetti disposizioni riguardanti l'assunzione del personale avventizio per gli uffici liste elettorali delle amministrazioni comunali, dato che nel comune di Prato, per l'assunzione di 29 impiegati avventizi, le autorità di polizia si sono credute in dovere di domandare informazioni, non semplicemente di carattere morale, ma politico, non riguardante un passato fascista, per accertare l'appartenenza o meno dei postulanti a determinati partiti di sinistra ».

RISPOSTA. — « Data l'urgenza di procedere all'assunzione di personale per l'ufficio elettorale di Prato, l'istruttoria delle domande presentate all'uopo al comune è stata eseguita personalmente da un ispettore appositamente inviato dalla prefettura di Firenze il quale, mancando il tempo di chiedere agli interessati l'esibizione dei documenti di rito, ha chiesto in via breve le consuete informazioni sulla condotta dei richiedenti.

« Le domande presentate erano 37: delle quali 3 non furono prese in considerazione perché riguardavano persone non residenti a Prato.

« Dei rimanenti 34, ne furono assunti 29, perché tale numero fu ritenuto sufficiente al bisogno. La scelta cadde fra quelli che offrivano maggiori garanzie di idoneità morale e di capacità.

« È esulata quindi, dall'azione del funzionario di prefettura, ogni considerazione di carattere politico, e tanto meno da questo Ministero sono state emanate diverse istruzioni ai prefetti ».

Il Ministro
SCELBA.

SAGGIN. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere quante sono le sedi notarili vacanti in Italia alla data odierna e per conoscere:

a) se sia a conoscenza del forte e sempre maggiore malcontento che serpeggia tra la massa degli oltre 2000 aspiranti al notariato che hanno partecipato al concorso per titoli bandito con decreto ministeriale 7 giugno 1946

per le esasperanti lungaggini frapposte dalla Commissione giudicatrice nel presentare i suoi elaborati e per l'intervento del decreto legislativo 3 marzo 1947, n. 114, con cui sono state modificate radicalmente, a favore degli uni e a danno di altri, le condizioni riportate dal bando di concorso, dopo che questo era già chiuso:

b) se non condivida le apprensioni dell'interrogante sulla intempestività e sulla illegittimità del citato decreto, la cui applicazione potrà inficiare tutta la laboriosa attività della Commissione giudicatrice nella dannata, deprecata e deprecabile ipotesi che quella si sia attenuta nei suoi lavori ai criteri di valutazione creati in modo inusitato ed illegale col provvedimento incriminato;

c) se, di conseguenza, non ritenga necessario ed urgente intervenire presso la surricordata Commissione, perché acceleri i suoi lavori e provocare da parte del Governo un provvedimento che abroghi il citato decreto legislativo n. 114;

d) o se, invece, non consideri necessario, doveroso ed umano, aumentare il numero dei posti messi a concorso per titoli, il che consentirebbe di poter accogliere le legittime richieste degli anziani e le umane aspirazioni dei giovani, togliendo così di mezzo l'ostacolo che ha determinato tanta confusione, tante dicerie, e tanta sfiducia in organi statali da parte di ottimi elementi che si sono preparati al notariato con amore, con studio e con entusiasmo ».

RISPOSTA. — « La Commissione giudicatrice del concorso per titoli per la nomina di 150 notai ha condotto a termine i suoi lavori, e la graduatoria da detta Commissione formata è stata regolarmente approvata.

« La Commissione non poteva esercitare alcun sindacato sul decreto legislativo 3 marzo 1947, n. 114, che doveva — al contrario — applicare, ed applicò.

« Il fatto che il concorso sia stato espletato esclude che possa pensarsi (a prescindere da altre considerazioni) alla abrogazione del citato decreto n. 114.

« Non si è ritenuto conveniente proporre un provvedimento legislativo per l'aumento del numero dei posti da assegnare in base al concorso perché si sarebbe dovuto procedere ancora in base ai criteri fissati con i decreti 5 aprile 1946, n. 314 e 3 marzo 1947, n. 114, che non sono risultati, nella pratica attuazione, i più indicati per tener conto della posizione degli aspiranti più meritevoli di considerazione.

« Questo Ministero, traendo profitto dalla recente esperienza, si propone, invece, di bandire altro concorso per titoli, per poter procedere ad una scelta meglio corrispondente alle aspirazioni dei candidati che avevano iniziato la pratica notarile, e che l'avevano interrotta per cause dipendenti dalla guerra ».

Il Ministro
GRASSI.

SANSONE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se sono vere le notizie ufficiose riportate da vari giornali, secondo le quali la nominanda Amministrazione del Banco di Napoli potrebbe apparire come un tentativo palese di asservimento del Banco stesso ad altro Istituto bancario, in netto contrasto con gli interessi del Mezzogiorno.

« E per conoscere, nel caso le notizie fossero vere, quali provvedimenti rapidi vuole emettere per evitare che tale tentativo appaia realizzato »

RISPOSTA. — (Vedasi l'identica risposta data all'interrogazione Notarianni, pag. 1422).

SANSONE. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non ha ancora provveduto allo scioglimento dell'Amministrazione comunale di Casoria (Napoli) resosi necessario a seguito del distacco della frazione di Casavatore che ha fatto perdere all'Amministrazione stessa ben 6 consiglieri ed al comune un nucleo di circa 6000 cittadini.

« Per sapere infine se non creda di provvedere con tutta urgenza, dato anche il malumore della cittadinanza per avere constatato che per casi, anche meno evidenti, esso Ministero ha proceduto con inconsueta energia e rapidità ».

RISPOSTA. — « Non si è provveduto allo scioglimento del consiglio comunale di Casoria in quanto non si sono verificate le condizioni prescritte per tale provvedimento dall'articolo 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, vigente al riguardo.

« Al di fuori dei presupposti di cui sopra relativi allo scioglimento delle amministrazioni locali, nei casi di variazioni territoriali, il Consiglio di Stato ha bensì avvisato ad un possibile principio di decadenza, con un elaborato parere del 28 gennaio 1947.

« Ma, a parte il fatto che questo parere è di sette mesi successivo all'avvenuto di-

stacco da Casoria della frazione di Casavatore ricostituita in comune autonomo con decreto legislativo 28 giugno 1946, n. 28, questo Ministero ha ritenuto l'affermato principio applicabile soltanto ai casi in cui la variazione territoriale determina nell'Amministrazione comunale una situazione di obiettivo disagio, come quella del passaggio del comune da cui si è operato il distacco dall'una all'altra delle categorie stabilite dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1 con conseguente modificazione della base della rappresentanza.

« Tale situazione obiettiva non si è verificata nei riguardi del comune di Casoria che, anche dopo il distacco di Casavatore, è rimasto nella categoria dei comuni che hanno diritto ad eleggere 30 consiglieri ».

Il Ministro
SCELBA.

SANSONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non intenda, ai sensi dell'articolo 13 della legge 25 giugno 1865, prorogare il termine — per almeno due anni — di cui all'articolo 3 del decreto 23 settembre 1938, riguardante la Mostra oltremare di Napoli per evitare che il 18 novembre prossimo — senza che si sia ancora deciso alla riorganizzazione, sviluppo o destino della Mostra stessa — siano restituite estensioni notevoli di terreno già dichiarate necessarie per la pubblica utilità. Considerando, altresì, che la proroga invocata è conforme ad una richiesta avanzata dal Consiglio comunale di Napoli e che non è pregiudizievole per i diritti di alcuni, nel mentre si potrà seriamente pensare alla riorganizzazione del complesso tuttora abbandonato ».

RISPOSTA. — « Come già fu comunicato all'onorevole interrogante, con decreto del Capo Provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1230, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 dello stesso mese, è stato prorogato di un triennio, e quindi al 18 novembre 1950 il termine stabilito con l'articolo 3 del regio decreto-legge 23 settembre 1938, n. 1722, per il compimento delle opere necessarie per la Mostra d'oltremare di Napoli ».

Il Sottosegretario di Stato
CANEVARI.

SANSONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali serie difficoltà vengono opposte per concedere i fondi necessari (circa 18 milioni annui per dieci anni), per l'elettrodotto sottomarino necessario a

dare l'energia elettrica alle isole di Ischia e di Procida (Napoli) i cui 45.000 abitanti sono da anni condannati al buio ».

RISPOSTA. — « L'Isola d'Ischia è attualmente alimentata dall'energia elettrica prodotta da un'officina termo-elettrica della Società meridionale di elettricità. Con la progressiva valorizzazione turistica dell'Isola, la produzione dell'energia è insufficiente, così che si è pensato di trasportarne dal continente attraverso l'isola di Procida per mezzo di un cavo sottomarino che sarebbe posato dalla Società predetta.

« Per l'attuazione di tale progetto questo Ministero ha fatto promessa del suo maggiore interessamento, anche allo scopo di agevolare il finanziamento della spesa necessaria ».

Il Ministro
TUPINI.

SANSONE. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere a quali criteri di amministrazione o politici si è ispirato per disporre:

1°) che il premio cosiddetto di ricostruzione fosse assegnato solo al sette per cento degli agenti e del perché, nella scelta di tale sette per cento, siano stati preferiti quasi tutti i funzionari di categoria A, alla quale categoria appartiene il Ministro stesso, quale capo del Servizio trazione, con la conseguente esclusione di quasi tutto il personale esecutivo. E del perché nella scelta dei funzionari premiati vi siano stati molti che erano rimasti fuori servizio per epurazione e che quindi non avevano contribuito in alcun modo alla ricostruzione delle ferrovie:

2°) che venisse assegnata una indennità di carica da un minimo di lire 4000 ad un massimo di lire 18.000 solo ai funzionari di gruppo A, per modo che si è determinata una forte disparità fra gli stipendi dei gradi alti e dei gradi medi e minimi:

3°) che al grado VI delle categorie B e C fossero promossi agenti che fino al 25 luglio 1943 erano in servizio permanente di milizia, che nel febbraio 1944 erano stati epurati e che avendo ripreso servizio alla fine dell'anno 1946 si sono visti promossi « per merito » con decorrenza 1° gennaio 1946:

4°) infine, per conoscere i provvedimenti che intende adottare a favore dei ferrovieri anziani, i quali vanno in pensione con assegni di fame e che da tempo attendono la riforma della legge in proposito ».

RISPOSTA. — « 1. — *Premio della ricostruzione.* — Al riguardo ho già dato risposta scritta agli onorevoli Morini e Giua.

« I fondi del Premio della ricostruzione si prelevano nella misura del 0,5 per cento sugli stanziamenti per i lavori della ricostruzione previsti nei bilanci annuali. Essi furono stanziati dietro proposta del Ministro La Malfa e del suo successore Ministro Lombardi. Detti fondi si rinnovano di anno in anno finanziario e sono in relazione all'entità dei lavori eseguiti.

« Il premio fu istituito in origine per ricompensare gli agenti che eccellono nel lavoro della ricostruzione in atto.

« Una prima erogazione, deliberata dal Ministro Ferrari in applicazione al concetto sopra esposto, fu stabilita con decreto ministeriale 3899 del 10 maggio 1946 e portò una spesa di lire 79.348.584. Furono premiati 54.000 agenti su un totale di circa 200.000 (percentuale del 27 per cento circa).

« La somma globale fu divisa fra i vari Servizi, a ciascuno dei quali fu assegnata una cifra che teneva conto insieme al numero degli agenti che componevano il Servizio e del merito del Servizio stesso nei riguardi del lavoro di ricostruzione.

« Ogni Servizio propose per i premi, a suo criterio, i più meritevoli fra i suoi dipendenti.

« La massa del personale non premiato fu scontenta per l'esclusione ed i suoi rappresentanti richiesero, che con i nuovi fondi a disposizione del premio fossero corrisposte lire 2000 a chi non aveva avuto nulla e la differenza fra le lire 2000 e la somma percepita a chi aveva avuto un premio inferiore alle lire 2000.

« Il Ministro Ferrari acconsentì a tale richiesta ed il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in via eccezionale e per una volta tanto, espresse il proprio parere favorevole.

« Pertanto in una seconda erogazione vennero premiati 168.000 agenti di cui 124.000 che non erano stati premiati con la prima erogazione e 44.000 già premiati con cifre inferiori alle lire 2000.

« Furono spese così altre lire 310.583.911. Ma non essendo disponibili tali fondi essi furono prelevati da stanziamenti su lavori in progetto e non ancora attuati, in modo evidentemente non conforme alle rigide formalità amministrative che dovevano seguirsi al riguardo.

« Complessivamente fra prima e seconda erogazione furono premiati 178.000 agenti per un totale di lire 389.932.495. In percentuale fu premiato circa il 90 per cento della forza complessiva degli agenti; il 10 per cento escluso era composto dei demeritevoli, che avevano

riportato una qualifica di « mediocre » o « cattivo ».

« Con questa seconda distribuzione il concetto di « premio » ai più meritevoli venne abbandonato per dar luogo ad una elargizione a tutti i ferrovieri non demeritevoli; elargizione che aveva assorbito la massima parte dei fondi del premio.

« Pertanto il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, sempre presieduto dal Ministro Ferrari, nel disporre tale provvedimento dispose anche — d'accordo con i consiglieri rappresentanti del Sindacato ferrovieri italiani in seno al Consiglio d'amministrazione — che la somma residua dei decreti ministeriali n. 3963 del 29 gennaio 1947 e n. 5773 del 14 maggio 1947, ammontante a lire 137.567.505, fosse lasciata a disposizione del Direttore generale per il conferimento di « premi speciali » al personale che più si fosse distinto nella ricostruzione durante l'esercizio 1946-47. Con ciò si intese di ritornare al concetto di premiazioni stabilite inizialmente.

« In base a tale autorizzazione i Servizi furono interessati a segnalare il 7 per cento circa del personale dipendente di tutti i gradi e qualifiche che aveva fornito più intense ed eccezionali prestazioni ed in tale misura furono distribuiti i premi della terza erogazione nel luglio scorso.

« La percentuale fu mantenuta bassa sia per la disponibilità della somma che fu ridotta per le ragioni sopra dette, sia per poter assegnare ai premiati delle cifre non esigue, specialmente a vantaggio di quei funzionari che con vera abnegazione avevano diretto la ricostruzione.

« In totale furono premiati 14.114 agenti così suddivisi:

di grado superiore al IX dell'ordinamento gerarchico dello Stato e cioè dei gradi I, II, III, IV e V della gerarchia ferroviaria n. 1200 circa;

di grado IX ed inferiori dell'ordinamento gerarchico dello Stato e cioè dal VI al XIV della gerarchia ferroviaria n. 12.800 circa.

« A seguito delle lagnanze e del malcontento del personale che si ritiene danneggiato, in modo che possano venire premiati tutti coloro che effettivamente hanno dato eccezionali prestazioni in materia.

« Si rileva che nella cifra di 14.000 premiati sono compresi in massima agenti del personale esecutivo e quindi il criterio di distribuzione del premio fu nella sua applicazione largamente favorevole al personale real-

mente meritevole dei gradi più umili come è nello spirito della disposizione.

« Debbo concludere al riguardo che dopo il primo lodevole interessamento di tutto il personale per il ripristino e il riattamento degli impianti distrutti e che fu merito indiscusso dell'intera classe dei ferrovieri, i lavori di ricostruzione furono gradualmente effettuati da una quantità sempre più ristretta di personale tecnico specializzato e scelto di progettisti, di costruttori, di collaudatori, di organizzatori ai quali dovrà in avvenire essere attribuito tale premio in modo ponderante.

« È evidente che se in una distribuzione di tale premio venissero ravvisate concessioni non rispondenti alle finalità del premio o qualche manchevolezza od omissione (sempre da prevedersi in ogni lavoro che interessa notevoli quantitativi di agenti), ogni agente che si sentirà leso nei propri diritti potrà sempre avanzare il proprio reclamo che verrà diligentemente vagliato in sede competente.

« 2. — *Indennità di carica.* — Si precisa che la misura dello speciale premio mensile agli agenti del gruppo A — istituito con decorrenza 1° luglio 1947 — varia a seconda del grado da essi rivestito, da un minimo di lire 3000 ad un massimo di lire 18.000.

« La concessione ha carattere temporaneo in quanto limitata al periodo di svolgimento dell'opera di ricostruzione ferroviaria e si è addivenuto alla concessione medesima perché l'attività dei detti agenti non si esplica soltanto nella produzione di un determinato lavoro entro i limiti di un orario di servizio più o meno prolungato, ma anche, e particolarmente, nella maggiore responsabilità che essi, per le loro funzioni, assumono di fronte all'Amministrazione ferroviaria, specialmente nell'attuale periodo.

« Il provvedimento va inserito in tutto il complesso di provvedimenti di cui quello fu il primo passo.

« Infatti analoga concessione di speciali premi, per la maggior parte con la stessa decorrenza del 1° luglio 1947, è stata ammessa pure per diverse altre categorie di personale esecutivo le cui specifiche attribuzioni, attualmente svolte in particolari condizioni di lavoro, meritano un tangibile riconoscimento, mentre altre concessioni simili sono in esame.

« Dal confronto rilevasi che del premio concesso ai funzionari beneficiano circa 2000 unità con una spesa annua di lire 190.000.000 circa, mentre dei premi concessi alle altre

categorie beneficino oltre 127.000 unit  con una spesa annua di circa due miliardi.

« Infine, quanto alla sperequazione che, con la istituzione del premio mensile ai funzionari ferroviari, si sarebbe verificata fra la retribuzione dei medesimi e quella del personale degli uffici dei gradi inferiori, si fa presente che risulta tuttora un notevole livellamento nella retribuzione complessiva dei vari gradi del personale ferroviario; tanto   vero che, rispetto al 1939, nel quale anno il rapporto fra le retribuzioni complessive per gli agenti dei gradi estremi (1^o e 14^o) era maggiore di 6 : 1, al 1^o ottobre 1947, quando gi  era stato attribuito ai funzionari lo speciale premio di cui sopra, tale rapporto risulta di appena 2,88 : 1.

« 3. — *Promozioni al grado VI.* — I criteri seguiti per le promozioni del personale del Ministero dei trasporti sono quelli previsti dal vigente regolamento del personale.

« A partire dalle promozioni da conferirsi con decorrenza 1^o gennaio 1944 e successive vengono seguite altres  le norme transitorie di cui al decreto legislativo 22 aprile 1945, n. 185, sugli avanzamenti del personale delle Amministrazioni dello Stato.

« Per effetto di tali norme lo scrutinio per le promozioni del personale, comunque sottoposto a procedimento di epurazione,   sospeso fino a quando non possa escludersi nei suoi confronti l'applicazione di una delle sanzioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944; n. 159 ed al cessare di tale condizione la promozione, anche a titolo di merito,   conferita con decorrenza giuridica dalla data stessa cui gli interessati avevano titolo.

« Il successivo decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702 ha revocato le sanzioni disciplinari irrogate ai sensi del citato decreto legislativo n. 159/1944 che avrebbe potuto avere influenza negativa sulle promozioni del personale.

«   con osservanza di tale disposizione di legge che sono state deliberate le promozioni con decorrenza 1^o gennaio 1946 nei riguardi di tutto il personale dipendente da questo Ministero.

« 4. — *Provvedimenti a favore di ferrovieri anziani.* — Nessun particolare provvedimento   stato possibile adottare per un migliore trattamento di pensione ed una pi  lunga permanenza in servizio dei ferrovieri anziani, ritenuto che con ci  vogliano intendersi quelli prossimi a raggiungere i limiti di et  e di servizio previsti per il collocamento a riposo, a seconda della qualifica ri-

vestita, dal Regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato.

« Circa la possibilit  di ammettere una pi  lunga permanenza in servizio, va notato che la quasi totalit  dei ferrovieri appartiene al ramo esecutivo e disimpegna mansioni che richiedono requisiti fisici i quali con l'andare degli anni, per il genere di vita che essi ferrovieri conducono, vengono a mancare. N  diverso trattamento pu  essere fatto al personale d'Ufficio, che costituisce una minima minoranza, dato che non   nemmeno possibile fare una netta distinzione tra le esigenze di lavoro delle due categorie e ci  perch , oltre alle necessit  di avvicendamento tra il personale delle categorie stesse, vi   una parte di personale con qualifiche di ufficio che esplica effettive mansioni di esercizio.

« Le disposizioni legislative sul trattamento di quiescenza tengono per  conto dell'anticipato collocamento a riposo del personale ferroviario in confronto degli altri dipendenti statali ed infatti il primo ha un trattamento diverso.

« L'ultimo provvedimento in materia (decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833) stabilisce come appresso le quote per la liquidazione delle pensioni normali.

« Al personale ferroviario, per ogni anno di servizio un trentasettesimo sulle prime lire 60.000 della media dello stipendio dell'ultimo triennio ed un quarantacinquesimo sopra la rimanente parte della media predetta e nove decimi della media stessa a chi abbia raggiunto 37 anni di servizio; mentre per gli altri dipendenti statali le dette quote sono rispettivamente stabilite in quarantesimi e cinquantiesimi ed i nove decimi spettano a chi abbia raggiunto i 40 anni di servizio ».

Il Ministro
CORBELLINI.

SANTI. — *Al Ministro dell'interno.* —

« Per sapere se non ritenga urgente di estendere ai pensionati degli enti locali non territoriali le disposizioni dei decreti 25 ottobre 1946, n. 263 e 13 agosto 1947, n. 833, relativi agli aumenti degli assegni di pensione allo scopo di togliere alla pi  straziante indigenza molte povere famiglie ».

RISPOSTA. — « La facolt  di estendere i miglioramenti economici concessi al personale statale in attivit  ed in quiescenza ai dipendenti di altri enti pubblici   stata sempre sancita non soltanto nei riguardi dei comuni e delle province, sibbene anche nei confronti di tutti gli altri enti pubblici non territoriali

(istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, enti parastatali, ecc.).

« Per quanto in particolare attiene agli aumenti delle pensioni disposti con i decreti legislativi 25 ottobre 1946, n. 263 e 13 agosto 1947, n. 833, la facoltà di estensione da parte degli enti di che trattasi è prevista, rispettivamente, dall'articolo 13, ultimo comma, del decreto n. 263 e dall'articolo 18, primo comma, del decreto n. 833.

« Con la circolare del Ministero del tesoro 24 febbraio 1947, n. 111400, contenente norme di applicazione del citato decreto n. 263, è stato chiarito, infatti, a proposito dell'articolo 13 (punto 4, pag. 31), che, giusta il rinvio all'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, gli enti locali e gli enti pubblici in genere sono autorizzati ad estendere, mediante deliberazione dei competenti organi, alle pensioni facenti carico ai loro bilanci, l'aumento previsto a favore dei pensionati statali dal citato decreto n. 263, con facoltà di contenere la concessione in misura inferiore a quella stabilita dal decreto medesimo.

« Analogamente è ripetuto nella circolare 13 settembre 1947, n. 155758 contenente le norme di applicazione del citato decreto n. 833 (lettera T per l'articolo 18, pag. 15).

« Risulta invero che diversi enti pubblici non territoriali hanno già provveduto ad estendere ai propri pensionati i miglioramenti economici di che trattasi. Eventuali difficoltà in senso contrario sono sempre di carattere finanziario, cui si pone ogni cura per ovviarle.

« Non si rende pertanto necessaria l'emanazione, nella materia, di ulteriori disposizioni legislative ».

Il Ministro
SCELBA.

SANTI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se sia a conoscenza delle gravissime condizioni finanziarie in cui versa l'Opera nazionale orfani di guerra e più particolarmente quelle delle sezioni delle Marche, degli Abruzzi, dell'Umbria e della Romagna e se gli consti che i relativi Comitati provinciali per la insufficienza dei fondi disponibili sono obbligati a ridurre a zero la loro attività; e se non ritenga che anche per gli orfani di guerra che nella quasi totalità appartengono a famiglie che versano in condizioni di estremo bisogno, sia doveroso e urgente elevare gli aiuti ed i contributi nella misura richiesta dalle attuali condizioni finanziarie e monetarie della Nazione ».

RISPOSTA. — « Le difficoltà finanziarie dell'Opera nazionale orfani di guerra sono ben note, tanto che questa Presidenza medesima è intervenuta più volte presso il Ministero del tesoro affinché il contributo statale per l'anno solare 1947 fosse elevato da 200 a 400 milioni.

« Peraltro il Ministero anzidetto, a seguito di un'ispezione amministrativo-contabile eseguita su luogo da un proprio funzionario, determinò tale sovvenzione in 325 milioni anziché in 400.

« Si soggiunge che per l'anno solare 1948, in base ai nuovi elementi forniti dall'Ente, questa Presidenza ha nuovamente e vivamente interessato il Tesoro affinché il finanziamento sia elevato a 900 milioni; cifra questa che si ritiene adeguata alle attuali esigenze funzionali ed assistenziali dell'Ente ».

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio*
ANDREOTTI.

SANTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere da quali criteri di pubblica utilità e di oculata amministrazione è diretta l'attività dell'Istituto per le case popolari in Perugia se:

1°) ha fatto recentemente acquisto di una rata di palazzo in Perugia per il prezzo di 8 milioni (pagate sei mesi fa 3 milioni) inadatto in modo assoluto alle necessità e finalità dell'Istituto;

2°) si propone ora di spendere altri 15 milioni almeno per destinare lo stabile acquistato a lussuosi uffici e poche abitazioni per i dipendenti dell'Istituto;

3°) ritiene compatibile un impiego così rilevante per uno scopo tanto limitato, mentre la somma avrebbe potuto impiegarsi nella costruzione di 20 quartieri di cinque vani ciascuno, venendo così incontro alla sete di alloggi lamentata non solo a Perugia, ma in tutti i minori centri vicini e non irridendo alle angosciose necessità dei senza tetto ».

RISPOSTA. — « Il progetto dell'Istituto delle case popolari di Perugia per l'acquisto dello stabile di cui sopra e per i conseguenti lavori di ricostruzione e completamento, è stato approvato dal Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche, con sede in Roma.

« Il progetto stesso prevede una spesa di lire 15.150.000 di cui lire 8.000.000 per l'acquisto, lire 6.500.000 per lavori e lire 650.000 per imprevisti e spese di progettazione e direzione.

« Nell'esprimere il suo parere il Comitato stesso ha tenuto presente che il valore attribuito al fabbricato od area relativa da perizia presentata dall'Istituto e ritenuto attendibile dal Genio civile risultava di lire 17 milioni e che con la sistemazione ed adattamento del fabbricato, oltre a contribuire al risanamento cittadino, si sarebbero resi disponibili sette appartamenti della consistenza media di cinque vani utili oltre all'alloggio del portiere. E' ovvio che non il prezzo di lire 3 milioni pagato secondo l'interrogante per l'immobile stesso da precedenti acquirenti, non può essere preso a base per la determinazione del valore del fabbricato, bensì il valore reale del fabbricato stesso all'atto del trasferimento all'Istituto delle case popolari ».

Il Sottosegretario di Stato
CANEVARI.

SANTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se e come intenda intervenire, attraverso gli organi competenti, perché siano al più presto regolati i rapporti sorti, in base alle vigenti leggi, fra la Società Terni, da una parte, e i cittadini privati e le Amministrazioni comunali di una vasta zona della provincia di Rieti, dall'altra, in dipendenza della costruzione, da parte della stessa Società Terni di due grandi bacini per la produzione dell'energia elettrica.

« Più particolarmente, constatate le inadempienze della Società, l'interrogante chiede siano ravvisati i mezzi idonei per ottenere che il diretto intervento del Ministero dei lavori pubblici imponga:

1°) l'esecuzione e ricostruzione delle opere pubbliche sommerse, non ricostruite affatto, o non completate;

2°) la ricostruzione delle private abitazioni sommerse;

3°) la riparazione dei danni di vario ordine prodotti alle reti stradali e il rifacimento di quelli causati alle strade demaniali non ricostruite;

4°) la definizione di tutte le pendenze e vertenze in corso e la risoluzione di tutti i problemi di pubblico interesse previsti dalla legge, attraverso la pubblicazione di un chiaro e tassativo disciplinare, che precisi gli obblighi della « Terni » ed eviti formule incerte che provocano lunghe discussioni e servono a procrastinare od eludere la soddisfazione degli obblighi verso le popolazioni danneggiate;

5°) la concessione agli enti locali dei canoni, anche arretrati, previsti dalla legge 11

dicembre 1933 ed il loro aggiornamento al valore attuale della moneta;

6°) la concessione a tutti i comuni rivieraschi — tenuti presenti gli speciali diritti del comune di Rieti — del quantitativo di energia elettrica e degli ulteriori canoni previsti dagli articoli 52 e 53 del decreto 11 dicembre 1933 in conformità delle richieste contenute nel memoriale redatto dall'Amministrazione comunale di Castel di Tora e trasmesso agli organi competenti;

7°) L'adozione infine di provvedimenti che valgano a assicurare le popolazioni che i privilegi consentiti all'industria non possono e non debbono tradursi in sopraffazioni ai danni di pubbliche Amministrazioni e di privati cittadini lasciati indifesi di fronte ai danni delle gravi e intollerabili esigenze industriali quando non siano frenate e controllate ».

RISPOSTA. — « In merito all'interrogazione surriportate si comunica che, da parte di questo Ministero sono state date disposizioni all'ufficio del Genio civile di Rieti per la compilazione di uno schema di disciplinare aggiuntivo a quello già predisposto e non ancora approvato per la concessione alla Società Terni della derivazione d'acqua dai fiumi Salto e Turano. In tale schema saranno inserite tutte quelle clausole necessarie a garantire la costruzione, da parte della Società Terni, delle opere pubbliche non ancora attuate e che abbisognano ai comuni in dipendenza della costruzione dei laghi artificiali sui detti fiumi ed, inoltre, sarà stabilito un termine per la sistemazione definitiva delle famiglie le cui case sono state sommerse. Si fa presente, poi, che il disciplinare, che dovrà essere ancora approvato, stabilirà la riserva di energia a favore di tutti i comuni interessati e il sovracanone a norma degli articoli 52 e 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 ».

Il Sottosegretario di Stato
CANEVARI.

SANTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per conoscere se consti loro lo stato di viva agitazione suscitato fra i piccoli coltivatori diretti della montagna spoletina dalla notifica degli avvisi di pagamento per i contributi supplementari dell'anno 1947 e per quelli principali del 1948, e se, tenuti presente i modestissimi redditi di quelle zone appenniniche poverissime (per cui fu ritenuto necessario lo sgravio totale dell'imposta erariale) ed il

fatto che allorché furono istituiti i contributi unificati la tassazione, in base alla legge 13 giugno 1942, veniva applicata secondo tabelle per ettaro e quella provvida legge fu abolita e sostituita con quella 21 agosto 1945, che di tale criterio non tiene conto, mentre nessun nuovo elemento era intervenuto a consigliarne l'abolizione, non ritengano urgente e indispensabile — allo scopo di impedire il crescente esodo dei coltivatori dalle zone montagnose — di:

1°) abrogare la legge 21 agosto 1945, n. 576, e restituire vigore alla legge 13 giugno 1942, n. 1063;

2°) tener conto, nella imposizione dei contributi unificati, del genere di coltura dei terreni;

3°) assicurare ai lavoratori agricoli l'assistenza medico-farmaceutica in pratica oggi inesistente;

4°) nominare un rappresentante degli agricoltori di montagna a far parte della Commissione incaricata della erogazione dei contributi al fine di un'equa ripartizione delle provvidenze a favore dei lavoratori agricoli ».

RISPOSTA. — « Si ritiene innanzi tutto opportuno rimettere in allegato alla presente una breve relazione contenente alcuni cenni illustrativi sul sistema adottato per la unificazione dei contributi sociali in agricoltura, nonché per l'accertamento e per la riscossione dei contributi stessi (1).

« Per quanto riguarda in particolare le provvidenze che la S. V. invoca a favore degli agricoltori, aventi terreni siti in zone montane ad economia povera, si fa presente:

1°) La legge 13 giugno 1942, n. 1063 fu abrogata per essere venuti meno i principali motivi che l'avevano ispirata e per le difficoltà incontrate nella sua applicazione.

« Come è noto, infatti, i terreni di montagna sono per una altissima percentuale coltivati direttamente dai piccoli proprietari ed affittuari, i quali in seguito alla soppressione dei contributi sindacali, non sono più soggetti a pagamento di contributi, salvo i casi in cui, possedendo o coltivando notevoli estensioni di terreno, ricorrano a mano d'opera estranea a quella familiare.

« Si fa luogo — è vero — a imposizione di giornate per lavori stagionali in quanto si presume, che, per alcune determinate operazioni agrarie non dilazionabili nel tempo (mietitura, vendemmia, ecc.), si debba far ricorso

a mano d'opera estranea a quella familiare anche quando questa sia normalmente sufficiente per la coltivazione del fondo.

« Trattasi però di imposizione di un numero di giornate molto limitato e da cui, come è meglio detto in seguito, sono esenti le aziende ubicate in zone montane.

« Restano i casi, non molto numerosi, di terreni di montagna coltivati a mezzadria o a colonia, per i quali è previsto l'obbligo della contribuzione. Tuttavia, per questi va tenuto presente che in questi ultimi anni si sono attenuate le cause che in origine potevano giustificare il provvedimento di esenzione, e ciò in conseguenza dell'aumentato prezzo dei prodotti agricoli in generale e di quelli caratteristici delle zone montane in particolare (legna, carbone vegetale, castagna, nocciole, patate, cereali minori, ecc.).

« Altro motivo che ha contribuito a determinare l'abrogazione della legge n. 1063 è stato di liberare l'Erario dall'onere dei reintegri delle somme riscosse in meno dagli enti previdenziali ed assistenziali.

« La particolare natura dei contributi agricoli unificati non consente, infatti, di addivere alla esenzione della tassazione per le ditte aventi terreni in zone di montagna se lo Stato non si accolli l'onere dei reintegri delle somme riscosse in seno degli Istituti incaricati della erogazione delle prestazioni ai lavoratori stessi, senza il regolare afflusso dei contributi, che, particolarmente per le aziende condotte a colonia e a mezzadria, sono esattamente calcolati sulla base delle unità lavorative dei nuclei mezzadrili e colonici, non potrebbero continuare nella corresponsione delle prestazioni.

« Per quanto riguarda i risultati, ottenuti negli anni decorsi dalla pratica applicazione della legge n. 1063, è da rilevare che la legge stessa si è manifestata di difficile attuazione ed ha dato luogo in diverse provincie a difficoltà non sempre sormontabili non solo per determinazione della altimetria dei singoli fondi, ma anche per la determinazione delle zone « ad economia povera », non essendo il limite altimetrico l'unico elemento discriminante ai fini della concessione del beneficio di esonero o di riduzione dei contributi.

« Dopo l'abrogazione della legge, il Ministero del lavoro, compenetrandosi della situazione del disagio in cui venivano a trovarsi determinate regioni e per danni subiti dalla guerra e per altre cause, ha consentito, con diverse circolari ai prefetti, numerose agevolazioni e facilitazioni procedurali e di pagamento.

(1) Vedi allegato all'interrogazione Abozzi, a pag. 1262.

« Successivamente poi il Ministero, con apposita circolare, ha richiamato l'attenzione dei prefetti sulla opportunità di esonerare dall'applicazione dei contributi assicurativi per presunta assunzione di mano d'opera avventizia le aziende a conduzione familiare site nelle zone montane che in passato erano ammesse ai benefici previsti dalla citata legge n. 1063.

« Inoltre per le regioni appenniniche danneggiate dalla guerra sono state concesse sospensioni, riduzioni o sgravi dei contributi per i terreni non più coltivati o fortemente danneggiati, in conformità a quanto disposto anche per le imposte sui terreni e sui redditi agrari.

« Concludendo, dunque, non sembra sussistano fondate ragioni per ripristinare la esenzione, almeno nella forma e nella portata, prevista dalla legge n. 1063.

« Questo Ministero, tuttavia, pur convinto che il problema della montagna vada esaminato nel suo complesso economico-finanziario, si propone di studiare la possibilità di emanazione di provvedimenti più semplici e più pratici diretti ad agevolare le zone povere di montagna nel campo delle contribuzioni sociali.

2°) Le giornate di lavoro occorrenti per la coltivazione del terreno e per le quali si applicano i contributi in esame, vengono, come è noto, determinate da apposite Commissioni provinciali distintamente per coltura.

« L'onere contributivo, gravante sulle aziende agricole è in rapporto al presunto impiego di mano d'opera da parte delle aziende stesse, e varia a seconda le colture praticate.

« Così, ad esempio, le aziende che praticano colture intensive per le quali è richiesto un maggior impiego di mano d'opera, hanno un carico contributivo superiore a quelle che praticano colture estensive, o, comunque, non specializzate, il cui fabbisogno di mano d'opera è notevolmente inferiore.

3°) la materia riguardante l'assistenza sanitaria e farmaceutica a favore dei lavoratori della terra è disciplinata da apposite norme di legge.

« Il decreto legislativo presidenziale 9 settembre 1947, n. 981 ha notevolmente migliorato le prestazioni cui i lavoratori hanno diritto in caso di malattia, aumentando, tra l'altro, l'indennità giornaliera da corrispondersi per assenza dal lavoro. Le prestazioni mediche e farmaceutiche sono previste per tutti i familiari a carico dell'assicurato, e se qualche inconveniente si è potuto verificare per cui il lavoratore non ha avuto la prescritta

assistenza, l'inconveniente stesso non può essere attribuito a deficiente regolamentazione della materia, ma soltanto a difficoltà di ordine pratico eliminabile con specifiche segnalazioni all'ente erogatore delle prestazioni.

« Comunque, si assicura che questo Ministero ha già invitato l'Istituto nazionale dell'assicurazione malattie ai lavoratori a dare disposizioni ai dipendenti uffici periferici perché non abbiano a verificarsi intralci nella erogazione delle prestazioni assicurative ai lavoratori.

4°) Circa, infine, la proposta di nominare un rappresentante degli agricoltori di zone montane in seno alla Amministrazione dell'ente assistenziale di cui trattasi, si fa presente che i rappresentanti delle categorie interessate — agricoltori e lavoratori — vengono nominati con decreto ministeriale su specifiche segnalazioni delle rispettive organizzazioni sindacali.

« Pertanto, gli agricoltori delle zone montane dovrebbero, se mai, prospettare alla propria associazione, l'opportunità di immettere nel Consigli di amministrazione del suddetto ente, una persona competente dei loro problemi ».

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
FANFANI.

SAPIENZA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se intenda migliorare le tabelle per le pensioni al personale dei depositi stalloni d'Italia.

« Come risulta dalla *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1945 ai caporali e caporal maggiori viene data una pensione che va dalle lire 1800 a lire 2700 mensili, per quelli che hanno 20 anni di servizio, e, per quelli che ne hanno 35, dalle lire 2400 a lire 2700.

« Se crede, almeno, che allo stato, le pensioni siano uguagliate a quelle degli altri corpi dipendenti dal Ministero della difesa ».

RISPOSTA. — « La questione del trattamento di quiescenza del personale militare dei depositi cavalli stalloni, si inserisce in quella generale del trattamento economico dei graduati e militari di truppa riaffermati in carriera continuativa e da tempo è stata oggetto di studio da parte del Ministero della difesa.

« Era stata infatti presa in considerazione la possibilità di concedere ai graduati e militari di truppa riaffermati di carriera continuativa dell'Esercito, gli stessi assegni di attività corrisposti ai graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri; in tal modo si sa-

rebbe anche eliminata la differenza di trattamento di quiescenza attualmente esistente fra le due categorie.

« La risoluzione della questione su tale base trovò, però, ostacolo nel fatto che la diversità di trattamento economico esistente fra le suddette categorie ha il suo fondamento nella diversità di funzioni e di posizione giuridica alle medesime attribuite.

« Peraltro, nel mentre si segnala che il problema in parola è tuttora allo studio, si fa rilevare che la differenza di trattamento di pensione tra graduati e militari di truppa rafforzati dell'Esercito e graduati e militari di truppa dei carabinieri si è notevolmente attenuata in quanto ai titolari di pensioni tabellari con il decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 810, sono stati concessi sensibili miglioramenti economici sia in conto pensione che sugli assegni caroviveri, i quali ultimi sono stati allineati a quelli fruiti dalla generalità dei pensionati statali; e con il decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833, poi, sono stati concessi gli stessi aumenti accordati ai titolari di pensione od assegni ordinari ».

Il Ministro
FACCHINETTI.

SAPIENZA. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'industria e commercio.* — « Per sapere, se, in esito alla agitazione promossa dai raffinatori zolfi siciliani e dalle maestranze addette a tale lavoro, non ritengano opportuno consentire agevolazioni ferroviarie per il trasporto degli zolfi lavorati in Sicilia, così come sono state consentite per il carbone, i minerali di ferro, l'acciaio, la ghisa, la lignite, la torba, ecc. Se non credano opportuno, quindi, unificare la tariffa ferroviaria, che allo stato va con gli articoli 72, 76, 78, limitandola in quest'ultima, in modo da ridurre il costo dei trasporti, ponendo lo zolfo siciliano in condizione di arrivare sui mercati del centro e nord d'Italia, in parità di prezzo per il trasporto, con lo zolfo della Romagna.

« È evidente, che continuando a tenere in vita le attuali tariffe ferroviarie, si esclude, praticamente, dal commercio interno ed estero lo zolfo siciliano.

« La cosa è così chiara che si rendono necessari urgenti provvedimenti se non si vuole compromettere la campagna zolfifera in corso, con grande disagio delle maestranze e dell'intera industria zolfifera siciliana ».

RISPOSTA. — « L'Amministrazione ferroviaria ha già preso in attento esame la situazione degli zolfi siciliani nei riguardi dei problemi

dell'esportazione; ed è venuta nella determinazione di accordare a favore dei trasporti in partenza dalla Sicilia e in destinazione dell'estero, attraverso i transiti terrestri, riduzioni dell'ordine del 30-40 per cento.

« Le ditte interessate potranno ottenere tale beneficio, inoltrando, attraverso l'ente zolfi, apposita domanda all'Amministrazione ferroviaria stessa, che esaminerà e definirà le richieste con procedura particolarmente rapida.

« Per quanto concerne i trasporti di zolfo raffinato di provenienza siciliana in destinazione dei mercati interni, ho fatto porre allo studio un provvedimento inteso ad attenuare — per quanto lo consentano le inderogabili esigenze finanziarie dell'azienda — i maggiori oneri che la produzione siciliana incontra rispetto a quella continentale, nel collocamento del prodotto, a causa dei lunghi percorsi.

« Non posso a meno di rilevare però che l'agevolazione ferroviaria dovrebbe accompagnarsi alla eliminazione della tassa di lire mille a carro che, secondo quanto mi risulta, è tuttora gravata sui trasporti in partenza dall'Isola a titolo di contributo al « Fondo di solidarietà siciliana ».

Il Ministro dei trasporti
CORBELLINI.

SAPIENZA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per sapere come intenda garantire i pescatori di Palermo, i quali vengono fermati con i pescherecci nella costa settentrionale dell'Africa (Tunisia, Algeria), pur essendo oltre il mare territoriale.

« In conseguenza di tali fermi i pescatori sono costretti a sospendere il lavoro, con grave danno alla alimentazione delle città siciliane e rilevante aumento di disoccupazione ».

RISPOSTA. — « È nota la situazione di profondo disagio dei nostri pescatori iscritti a Compartimenti marittimi siciliani, in seguito alla soppressione della convenzione di pesca e di navigazione italo-tunisina del 1896 e al divieto di pesca introdotto per gli stranieri, nei limiti delle acque territoriali tunisine, dal decreto beylicale del 3 maggio 1945.

« Tale divieto risulta essere stato applicato con estremo rigore soltanto a partire dalla primavera dello scorso anno.

« In tale epoca il Ministero degli affari esteri francese ha attirato l'attenzione del Governo italiano sulle ripetute incursioni effettuate da pescherecci italiani nelle acque tunisine e che, secondo le inchieste effettuate

dalle autorità francesi, dovevano ritenersi di illecita natura, costituendo cioè violazioni del predetto divieto di pesca, infrazioni a disposizioni di carattere doganale (contrabbando) ed a norme di sicurezza e di polizia (sbarco di passeggeri clandestini).

« In tale occasione il Ministero stesso diede notizia delle misure repressive e preventive adottate dalle autorità della Reggenza per evitare il ripetersi dei lamentati incidenti.

« In ottemperanza a tali disposizioni, gravi sanzioni, anche di natura penale, sono previste a carico dei trasgressori. Il servizio di sorveglianza è stato notevolmente intensificato. Inoltre, per evitare possibilità di equivoci, è stato fatto obbligo ai pescherecci stranieri, che penetrano in acque tunisine per causa di maltempo o di forza maggiore di attenersi a determinate prescrizioni, restando inteso che l'inosservanza darebbe luogo nei loro riguardi a presunzione di colpevolezza, tale da escludere l'ipotesi del passaggio « innocente ».

« Gli incidenti di cui è sopra menzione e per i quali era stato sollecitato il nostro interessamento, secondo il Governo francese sono stati occasionati dal constatato ingresso di nostri pescherecci entro i limiti delle acque territoriali tunisine; tuttavia secondo accertamenti degli organi italiani risulta che 17 dei nostri pescherecci sarebbero stati fermati fuori dei limiti tradizionali delle acque territoriali tunisine.

« Oltre a diffondere negli ambienti interessati la conoscenza delle disposizioni emanate da parte francese e delle severe sanzioni che esse comportano, il Ministero degli affari esteri è più volte intervenuto, a mezzo dell'Ambasciata d'Italia a Parigi e del Consolato svizzero in Tunisi (che tutela i nostri interessi nella Reggenza) allo scopo di ottenere il dissequestro dei pescherecci fermati e il rimpatrio degli equipaggi internati. In particolare è stata svolta ogni utile azione ai fini di prestare assistenza agli equipaggi stessi, di accelerare i procedimenti pendenti presso la magistratura di primo grado o in appello, di ottenere mitigazioni di pene e di agevolare la procedura per il pagamento delle ammende inflitte. Nel contempo sono state disposte indagini al fine di raccogliere elementi per assicurare il rispetto sia da una parte che dall'altra dei limiti delle acque territoriali, sia del diritto di pesca in alto mare ».

Il Ministro
SFORZA.

SAPIENZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere perché i provveditori agli studi in genere e quello di Catania in ispecie, non accontentano i numerosi insegnanti elementari che chiedono il trasferimento da un circolo didattico ad un altro della stessa città. Se è giusto trattare queste domande alla stessa stregua di quelle che da un lontano comune chiedono il trasferimento nel capoluogo ».

RISPOSTA. — « È anzitutto da tener presente che l'onorevole interrogante si riferisce in particolare ai fatti avvenuti a Catania, ossia in Sicilia, dove, come è noto, l'Assessorato della pubblica istruzione del Governo regionale ha impartito ai provveditori agli studi proprie disposizioni per regolare le assegnazioni provvisorie. La questione, quindi, sotto tale profilo particolare, esula dalla competenza di questo Ministero.

« Si fa presente, comunque, in via generale, che le assegnazioni temporanee, alle quali sembra che si riferisca l'onorevole interrogante, sono ignorate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, le quali non le prevedono.

« Alcuni provveditori agli studi, nel silenzio della legge, dispongono i provvedimenti relativi, e ciò avviene segnatamente per i plessi scolastici delle grandi città, nelle quali, per le contingenze attuali, le assegnazioni temporanee da plesso a plesso trovano qualche giustificazione.

« Altri provveditori agli studi, invece, poiché la legge tace in proposito, si astengono dall'accogliere le domande dei maestri che aspirano alle dette assegnazioni temporanee.

« Trattasi, in altri termini, di materia che viene regolata, di volta in volta, a seconda delle effettive esigenze locali ».

Il Ministro
GONELLA.

SAPIENZA. — *Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se e quando la Commissione sedente presso l'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali (I.N.C.I.S.) e preposta alla assegnazione delle case ai funzionari dello Stato, intenda applicare il disposto dell'ultima parte dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 387, nei confronti di quegli impiegati che, per ragioni di servizio, sono stati segnalati dalle proprie Amministrazioni per l'assegnazione dell'alloggio con ogni precedenza ».

RISPOSTA. — « Si premette che, ai sensi della citata disposizione di legge, nella concessione degli alloggi dell'Istituto « deve darsi di regola la preferenza agli impiegati forniti di minore stipendio e che abbiano famiglia più numerosa, salvi i casi speciali segnalati dalle Amministrazioni dello Stato per esigenze di servizio.

« A parità di condizioni è considerato titolo di preferenza la qualità di mutilato od invalido di guerra e di ex combattente.

« L'assegnazione degli alloggi rientra nella competenza della Commissione prevista dall'articolo 380 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, la quale è composta:

di un magistrato designato dal Presidente del Tribunale di Roma;

di un rappresentante della Cassa depositi e prestiti;

di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

di un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

del segretario generale dell'I.N.C.I.S.

« Contro le deliberazioni della Commissione è ammesso ricorso al Comitato centrale dell'I.N.C.I.S.

« Secondo le indagini eseguite, la Commissione suddetta segue appunto i criteri su esposti e procede alla valutazione di tutti i requisiti, tenendo in evidenza le segnalazioni provenienti dalle Amministrazioni statali per esigenze di servizio.

« Con riferimento al concorso bandito nell'aprile-maggio 1947 per l'assegnazione in Roma di 160 alloggi, è stato precisato che, di essi, 43 sono stati assegnati in base alle segnalazioni delle varie Amministrazioni dello Stato, attribuendosene: 10 a impiegati ex-combattenti; 1 a impiegato invalido di guerra; 8 a impiegati reduci; i rimanenti 117 in base agli altri criteri stabiliti dalla legge ed alle altre preferenze da essa previste, attribuendosene: 22 a impiegati ex-combattenti; 7 a impiegati mutilati di guerra; 3 a impiegati invalidi di guerra; 6 a impiegati reduci ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro
PETRILLI.*

SAPIENZA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda prendere contro la deliberazione del 13 marzo 1948 del Consiglio comunale di Linguaglossa che toglie ai cittadini i diritti di uso civico, sottobosco, sanciti dall'articolo 9 del regolamento. L'interrogante

chiede l'intervento del Ministero presso la Prefettura di Catania, perché non venga approvata detta deliberazione, data la grave agitazione da essa creata ».

RISPOSTA. — « In base alle vigenti disposizioni, i Comuni hanno facoltà di disciplinare, per mezzo di appositi regolamenti, i diritti di uso civico spettanti alle rispettive popolazioni, ma non quella di sopprimere tali diritti ove risultino accertati. La deliberazione del 13 marzo scorso del Consiglio comunale di Linguaglossa dovrà essere esaminata dalla autorità tutoria in base ai criteri sopra riferiti. Il prefetto di Catania ha già avuto in proposito particolari istruzioni ».

*Il Ministro
SEGNI.*

SARDIELLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se non creda opportuno sollecitare gli uffici competenti per un nuovo speciale impulso alla pratica, da tempo in corso, riguardante il progetto dei lavori per la utilizzazione delle acque del torrente Torbido in Gioiosa Ionica (Reggio Calabria), tenuto presente che, dopo le precedenti assicurazioni e per l'interessamento del Commissario governativo al Consorzio, la ditta assuntrice dei lavori avrebbe già provveduto ad impegnare le forniture del materiale occorrente (cemento, legname, ecc.) e che tali lavori oltre a rispondere ad una grande permanente necessità dell'agricoltura in quelle contrade calabresi verranno ad attenuare il grave fenomeno della disoccupazione ».

RISPOSTA. — « Risulta che il Consorzio di irrigazione del torrente Torbido, in Gioiosa Ionica, fin dall'anno 1924, con regio decreto 25 settembre n. 1650, ottenne il concorso dello Stato nella misura di lire 430.000, cioè di un terzo della spesa sussidiabile di lire 1.290.000, allo scopo di eseguire il progetto di opere di grande irrigazione del torrente Torbido.

« Tali opere non furono peraltro mai eseguite ed anzi l'attuale commissario governativo del Consorzio avvocato Rocco Agostino, con istanza 18 dicembre 1946, ha rinunciato al detto contributo, perché assolutamente sproporzionato al costo odierno dei lavori, riservandosi di inoltrare altro progetto, con prezzi aggiornati. Sembra pure che tale progetto, ammontante ad oltre 23 milioni, sia stato presentato al competente Ispettorato compartimentale agrario con sede a Catanzaro.

« Trattandosi di una spesa cospicua, questo Ministero ha il dovere di formulare le più ampie possibilità di sussidiare l'opera, dati gli scarsi mezzi finanziari che si è potuto assegnare ai vari Ispettorati compartimentali agrari per l'esecuzione di lavori di miglioramento fondiario in genere, e di irrigazione in ispecie.

« Comunque in data odierna si è interessato l'Ispettorato compartimentale agrario di Catanzaro onde sia portata a termine sollecitamente l'istruttoria del progetto, e per la parte di competenza dell'Ispettorato stesso, e per la parte dell'ufficio del Genio civile, e siano resi noti i pareri dei suddetti organi sull'argomento ».

Il Ministro
SEGNÌ.

SARDIELLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se — autorizzando ed eseguendo sopraelevazioni di fabbricati nella città di Reggio Calabria, ed, in genere, nei paesi delle province calabresi considerati dalle leggi speciali per terremoto — si è provveduto ad assicurare che le parti sopraelevate siano progettate ed eseguite con l'osservanza delle norme speciali ed in modo da non compromettere la sicurezza delle parti preesistenti dei fabbricati che sono costruiti — per legge — secondo precisi calcoli tecnici nella determinazione di quantità e proporzioni di materiali (ferro, cemento, ecc.) in base alla ampiezza e profondità delle fondamenta, allo spessore dei muri, all'altezza della costruzione, ecc.

« L'intento nobilissimo di apprestare una maggiore disponibilità di alloggi assolutamente non deve dar luogo a preoccupazioni (che al postutto frustrerebbero il fine ultimo da raggiungere, cioè l'incremento di città e paesi) per la incolumità dei cittadini, in una terra dove il ricordo di catastrofi antiche e recenti (per alcuni paesi del Reggino e del Catanzarese può dirsi recentissime) è tuttavia presente — e dovrà essere sempre ammonitore — pur dopo che la vita ha ripreso il suo pieno ritmo soprattutto per virtù della sicurezza delle costruzioni, che consente di guardare con tranquillità assoluta alla deprecata eventualità di nuovi fatti tellurici ».

RISPOSTA. — « Per le costruzioni da eseguirsi nelle località colpite da terremoti devono essere applicate le norme tecniche di edilizia asismica, contenute negli articoli 7 e seguenti del regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105.

« Le località colpite dal terremoto, distinte in due categorie a seconda del loro grado di sismicità ed alla loro costituzione geologica, sono specificate nell'elenco dei comuni e delle frazioni allegato al regio decreto-legge di cui sopra che, all'articolo 30, disciplina le sopraelevazioni di edifici, le quali possono, pertanto, essere ammesse, previo parere degli uffici del Genio civile competenti, da darsi caso per caso.

« Peraltro l'applicazione in genere delle norme, di cui all' stesso regio decreto in seguito a parere espresso il 18 ottobre 1940, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in Assemblea generale e date le difficoltà del momento, fu attenuata.

« Non si hanno ragioni per ritenere che gli uffici stessi non si siano finora attenuti scrupolosamente alle disposizioni di legge di cui sopra è cenno.

« Ad ogni modo, per evitare dubbi, nell'applicazione delle citate norme col cessare delle difficoltà di approvvigionamento dei materiali di costruzioni, si è interpellato nuovamente l'Alto Consesso tecnico anzidetto, perché precisi se le attenuazioni eccezionalmente ammesse, debbano intendersi ancora in vigore.

« È da tener presente, infine, che l'obbligatorietà dell'osservanza delle norme tecniche di cui al regio decreto-legge sopracitato è stata confermata anche di recente nel decreto legislativo 7 ottobre 1947, n. 1303 recante provvedimenti per i sinistrati dal terremoto del 10-11 maggio 1947 in Calabria ».

Il Sottosegretario di Stato
CANEVARI.

SCALFARO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se non ritenga opportuno intervenire a favore degli ex-lavoratori, che essendo stati posti in quiescenza quando non vigevano le attuali norme di previdenza sociale, ebbero una somma a titolo di liquidazione, somma che oggi, non che servire col modesto reddito a soddisfare alle più elementari necessità di vita, si è completamente esaurita data la svalutazione della moneta.

« Pare all'interrogante che in definitiva si tratti di situazione analoga a quella dei lavoratori pensionati che hanno diritto a aumento della pensione divenuta irrisoria ».

RISPOSTA. — « La possibilità di intervenire a favore degli ex lavoratori che non poterono beneficiare delle assicurazioni obbligatorie per

aver prestato la loro opera quando ancora non vigevano le attuali norme sulla previdenza sociale, non può purtroppo attuarsi, almeno per il momento, estendendo ai detti lavoratori i benefici della attuale legislazione previdenziale: la concessione della pensione, nel sistema in atto, è infatti strettamente collegata al versamento di un determinato numero di contributi entro un dato periodo di tempo, e non può quindi essere disposta per coloro che non sono titolari di una posizione assicurativa, presso l'Istituto assicuratore.

« Questo Ministero pur rendendosi conto della critica situazione in cui versano i predetti ex lavoratori, deve far presente che nelle attuali contingenze la questione non sembra facilmente superabile, soprattutto in considerazione degli oneri ingenti che deriverebbero da una favorevole soluzione della questione stessa. »

« Si assicura tuttavia che questa Amministrazione non mancherà di esaminare compiutamente il complesso problema, anche in relazione ai principi affermati nell'articolo 38 della nuova Costituzione ».

Il Ministro
FANFANI.

SCALFARO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere quando intenda esprimere il proprio parere circa il provvedimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il passaggio, dal gruppo C al gruppo B, degli impiegati amministrativi contabili, che, entrati tali nell'amministrazione prima del 1914 furono dal fascismo classificati impiegati d'ordine. La mancanza di approvazione del provvedimento potrebbe maggiormente aggravare il già profondo malcontento, che non è ancora sfociato in alcuna manifestazione solo per l'alto senso del dovere degli impiegati, che ormai attendono giustizia da troppo tempo ».

RISPOSTA. — « In proposito si fa presente che in data 27 novembre 1947 questo Ministero ha comunicato a quello delle poste e telegrafi la propria adesione di massima all'emanazione di un provvedimento inteso ad istituire un ruolo transitorio di gruppo B — parallelo a quello previsto dalla legge 18 aprile 1940, n. 288 — ove si collocherebbero, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, gli impiegati di quell'Amministrazione, già compresi in ruolo di gruppo B e retrocessi nella seconda categoria fra il personale esecutivo in applicazione del regio de-

creto 15 agosto 1926, n. 1733, che abolì il gruppo B, sostituendosi la seconda categoria con trattamento economico di gruppo C ».

Il Sottosegretario di Stato
PETRILLI.

SCARPA. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — « Per conoscere se non ritengano equo ed opportuno ammettere i militari, membri delle disciolte bande musicali, al godimento della pensione riservata ai militari di carriera, tenuto presente:

che i membri delle bande musicali disciolte nel 1923 erano militari di carriera (come dimostra la loro assunzione per concorso e, ad esempio, l'autorizzazione a prendere moglie), anche se il regolamento disponeva che non potessero superare il grado di caporal maggiore, qualunque fosse la loro anzianità;

che essi sono stati collocati in pensione con gli assegni « tabellari » che competono ai militari di leva e non di carriera, poiché alla data del provvedimento ciò non li danneggiava, non esistendo il « caroviveri » di recente istituzione;

che le altre categorie di militari di truppa, di carriera (carabinieri, finanzieri, ecc.), godono di pensione non tabellare;

che l'aggravio che ne diverrebbe al Tesoro sarebbe minimo, considerato l'esiguo numero di questi ex-militari ».

RISPOSTA. — « La questione del trattamento di quiescenza dei militari membri delle disciolte bande musicali, si inserisce in quella generale del trattamento economico dei graduati e militari di truppa raffermati in carriera continuativa, e da tempo è stata oggetto di studio da parte del Ministero della difesa.

« Era stata infatti presa in considerazione la possibilità di concedere ai graduati e militari di truppa raffermati in carriera continuativa dell'Esercito, gli stessi assegni di attività corrisposti ai graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri; in tal modo si sarebbe anche eliminata la differenza di trattamento di quiescenza attualmente esistente fra le due categorie.

« La risoluzione della questione su tale base, trovò però ostacolo nel fatto che la diversità di trattamento economico esistente fra le suddette categorie ha il suo fondamento nella diversità di funzioni e di posizione giuridica alle medesime attribuite.

« Peraltro, nel mentre si segnala che il problema in parola è tuttora allo studio, si fa

rilevare che la differenza di trattamento di pensione tra graduati e militari di truppa rafforzati dell'Esercito e graduati e militari di truppa dei carabinieri si è notevolmente attenuata, in quanto ai titolari di pensioni tabellari con il decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 810, sono stati concessi sensibili miglioramenti economici sia in conto pensione che sugli assegni caroviveri i quali ultimi sono stati abbinati a quelli fruiti dalla generalità dei pensionati statali, e con il decreto legislativo 19 agosto 1947, n. 833, poi sono stati concessi gli stessi aumenti accordati ai titolari di pensione od assegni ordinari ».

Il Ministro della difesa
FACCHINETTI.

SCARPA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se ritenga ammissibile che agenti di pubblica sicurezza vengano utilizzati per asportare manifesti di propaganda elettorale, come è avvenuto a Novara, nella notte di sabato 21 gennaio, per un pattuglione di agenti utilizzati a tal fine, o giudichi trattarsi di un inqualificabile atto antidemocratico tendente a trasformare civili competizioni elettorali in sopruso di partiti al Governo al fine di soffocare la voce di avversari; e per sapere quali provvedimenti intenda prendere ».

RISPOSTA. — « Si tratta di manifesti anonimi, affissi clandestinamente, e in violazione delle vigenti disposizioni di legge, privi di indicazione della stamperia.

« In competizioni veramente democratiche non si ricorre a simili mezzi per la propaganda, che consentirebbe, tra l'altro, di sfuggire alle sanzioni di legge per i reati contenuti nei manifesti in questione, e impedirebbe alle parti lese di agire a propria difesa.

« Non so quale sia il pensiero dell'onorevole interrogante in materia, ma ritengo sia preciso dovere dell'autorità di perseguire oltraggi all'autorità specie nella forma vile dell'anonimo ».

Il Ministro
SCELBA.

SCHIRATTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Premesso che tra i proprietari di fabbricati danneggiati per fatto bellico i quali ricostruiscono fruendo degli interventi di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, è sorto profondo malumore dopo che il decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, aumentò la portata degli interventi

stessi a favore delle sole successive ricostruzioni; premesso altresì che più forti ancora sono i lagni di quanti, avendo iniziata la ricostruzione vigente il primo decreto ed ultimata vigente il secondo, si vedono ora riconosciute indiscriminatamente e soltanto le agevolazioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga conforme ad equità e giustizia di riconoscere e pertanto di dar luogo sollecitamente ai conseguenti provvedimenti:

a) in via principale che tutti i ricostruttori di fabbricati sia dato di fruire dei più favorevoli interventi contemplati nel decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261;

b) in via subordinata, che dei benefici di cui al detto decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, possano fruire tutti quelli che le opere di ricostruzione ultimarono dopo l'entrata in vigore del citato decreto, o quanto meno ed in ogni caso che dei più favorevoli interventi debba giovare quella parte di lavori che fu eseguita dopo il 10 aprile 1947 ».

RISPOSTA. — « Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, possono applicarsi anche nei confronti delle pratiche di concessione di contributo iniziato sotto l'impero del decreto legislativo 9 giugno 1945, n. 305, purché all'epoca della entrata in vigore della nuova legge (30 aprile 1947) non sia già intervenuto il provvedimento formale di concessione del contributo stesso e, quindi indipendentemente dalla data d'inizio dei lavori di ripristino dei fabbricati sinistrati per effetto degli eventi bellici.

« Qualora, invece, il provvedimento di concessione sia stato adottato anteriormente al 30 aprile 1947, e perciò in base al succitato decreto legislativo 9 giugno 1945, n. 305, non può consentirsi la riapertura dell'istruttoria medesima.

« In tal senso sono state impartite istruzioni agli uffici del Genio civile, con circolari n. 7827/A del 20 giugno 1947 e n. 9080/A del 4 agosto 1947.

« Devesi avvertire, peraltro, che il contributo statale nella spesa di ripristino dei fabbricati colpiti da azioni belliche, previsto dalle disposizioni legislative succitate, non costituisce il definitivo risarcimento dei danni di guerra, e pertanto gli interessati potranno pur sempre ottenere per i fabbricati stessi un ulteriore indennizzo da parte dell'Intendenza di finanza in sede di liquidazione di indennità per danni bellici, come si evince dal disposto dell'articolo 65 del ripetuto decreto le-

gislativo 9 giugno 1945, n. 305 (ora articolo 87 del decreto legislativo 10 aprile 1947, numero 261) ».

Il Ministro
TUPINI.

SCHIRATTI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se, definito ed approvato il progetto, non sia giunto il tempo di dare inizio ai lavori di ricostruzione della stazione ferroviaria di Codroipo, giacché la laboriosa cittadina, tanto provata dalla guerra, ne sente estremo bisogno, per il normale svolgersi dei suoi traffici e commerci ».

RISPOSTA. — « Il ripristino del fabbricato viaggiatori della stazione di Codroipo ha subito un forte ritardo, essendosi dovuto, in un primo tempo, e per desiderio del Comune, studiare la trasposizione del fabbricato verso Casarsa.

« Avendo poi il Comune rinunciato a tale spostamento per il forte onere che esso comportava, l'Amministrazione ferroviaria ha studiato il progetto del nuovo fabbricato viaggiatori, in relazione alle esigenze del servizio.

« Il progetto verrà presentato nella prima quindicina di aprile all'approvazione del Consiglio di amministrazione delle ferrovie.

« Si prevede che i lavori potranno essere iniziati ai primi di maggio, non appena espressa la gara d'appalto ».

Il Ministro
CORBELLINI.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quali provvedimenti si intenda adottare per fare cessare l'odioso fiscalismo con cui, da parte dell'Ente risi, della U.P.S.E.A. e degli Ispettori appositamente inviati nelle zone risicole, si procede alle verifiche delle denunce di produzione del risone da parte dei risicoltori, e per rimediare alle ingiustizie ed ai provvedimenti di rigore che spesso da parte degli enti e dei funzionari sopradetti sono stati addossati a carico specialmente dei piccoli e medi produttori; fiscalismo e provvedimenti che hanno generato diffuso e giustificato risentimento nelle masse dei produttori.

« A tale riguardo si fa rilevare che le denunce del risone sono state fatte dai risicoltori in base alla valutazione dei cumuli col comune sistema della cubatura eseguita da esperti di tale operazione e quindi in piena buona fede.

« L'Ente risi oppone quasi sempre a tale valutazione altre sue valutazioni che concludono con accertamenti superiori senza che nessuna garanzia sia data che le valutazioni dell'Ente risi siano veramente esatte e senza che siano tenute in nessun conto le considerazioni e le giustificazioni tecniche delle valutazioni denunciate dai produttori, contro i quali si agisce permanentemente in base ad una presunzione di evasione che, oltre ad essere giuridicamente assurda e quindi iniqua, è anche gravemente offensiva per la massa dei produttori risicoli ».

RISPOSTA. — « Dagli accertamenti predisposti non risulta che alle verifiche delle denunce di produzione del risone si provveda con « odioso fiscalismo », verso i risicoltori.

« Dal novembre scorso sono state anche abolite le squadre di controllo, e neppure esse risultano che abbiano agito senza limiti di tolleranza per gli inadempienti, naturalmente di buona fede. Lo dimostra lo scarso numero (29) degli arresti operati fino al 15 novembre ultimo scorso e che si riferiscono ad omesse o infedeli denunce per complessivi 1000 quintali circa, per un quantitativo quindi che di per sé, mentre fa scartare l'ipotesi della omissione od infedeltà involontaria, mostra che l'eccezionale provvedimento dell'arresto sia stato limitato a comprovati casi di gravità ».

Il Ministro
SEGNI.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere quando avranno inizio i lavori per la ricostruzione dei ponti sul fiume Tanaro in regione Rocca di Arazzo e Motta di Castiglione d'Asti, essendo dette opere assolutamente necessarie per il transito e il commercio di quelle operose e numerose popolazioni ».

RISPOSTA. — « I lavori relativi al ponte in località Rocca d'Arazzo sono già stati appaltati ed attualmente sono in corso di esecuzione.

« Invece la gara di appalto per quelli di ricostruzione del ponte a Motta di Castiglione d'Asti è andata deserta. Si è dovuto, quindi, provvedere all'aggiornamento dei prezzi e l'elaborato trovasi, ora, all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*
CANEVARI.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere per quali ragioni ai contadini della Valle Bormida non siano ancora stati pagati, per parte degli enti competenti della provincia di Asti, i saldi delle nocciole conferite agli ammassi negli anni 1941-42 ».

RISPOSTA. — « Compiuti i necessari accertamenti sugli eventuali motivi per i quali agli agricoltori della Valle Bormida non sarebbe stato ancora liquidato quanto di loro spettanza per le nocciole conferite agli ammassi nella campagna 1941-42, è risultato che né presso il Consorzio agrario provinciale di Asti, né presso quell'Ufficio statistico economico dell'agricoltura esistono elementi relativi a tale gestione di ammasso. Ora, siccome neppure tra gli atti di questo Ministero vi sono tracce di detta gestione, si ha motivo di ritenere che l'ammasso in questione non sia stato effettuato ».

Il Ministro
SEGNÌ.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritengano opportuno ridurre ragionevolmente i contributi unificati dovuti dai coltivatori diretti che hanno salariati fissi conviventi, in considerazione delle maggiori spese che detti coltivatori sostengono ».

RISPOSTA. — « I salariati fissi indipendentemente dall'azienda in cui prestano la loro opera, usufruiscono di tutte le prestazioni previdenziali ed assistenziali. Essi, pertanto (oltre la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il cui contributo viene corrisposto a parte) godono delle assicurazioni per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità, per l'assistenza malattia e della corresponsione degli assegni familiari.

« L'onorevole interrogante, nel proporre una riduzione dei contributi nel caso in cui i salariati fissi dipendano da coltivatori diretti e siano con essi conviventi intende evidentemente riferirsi soprattutto ai così detti garzoni o famigli, conviventi con la famiglia del datore di lavoro e che accudiscono a lavori di stalla e di campagna, percependo un salario, ridotto, in vista appunto della convivenza.

« Senonché, a parte la difficoltà di accertare la convivenza, è da ritenere che essa possa avere influenza, come, infatti, ha sulle modalità del rapporto di lavoro vero e proprio ed in particolare sulla determinazione del sa-

lario e non sul contributo, che non può non essere uguale per tutti i salariati fissi, siano essi retribuiti solamente in denaro ovvero parte in danaro e parte in natura.

« La retribuzione difatti, corrisposta in natura (alloggio, vitto, generi alimentari) fa parte del salario e come tale in tutti i settori della produzione è considerata ai fini dell'applicazione dei contributi sociali.

« Non appare, pertanto, possibile, allo stato della vigente legislazione, una riduzione della relativa quota dei contributi, riduzione che fra l'altro determinerebbe una ingiustificata sperequazione nei confronti degli oneri sostenuti per la previdenza sociale da tutte le altre categorie di datori di lavoro ».

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
FANFANI.

SELVAGGI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Sugli incidenti verificatisi domenica 18 gennaio alle ore 12 in piazza Dante a Napoli ai danni del giornale *Italia Nuova*, danni consistenti nella parziale distruzione della macchina del predetto giornale, provocati da facinorosi facilmente individuabili, e sui provvedimenti che il Governo intende prendere perché simili incidenti non abbiano a ripetersi e la forza pubblica intervenga per impedire simili atti di sopraffazione ».

RISPOSTA. — « Il 18 gennaio 1948, un furgoncino della ditta « Casa del Giornale » iniziò a percorrere le vie di Napoli invitando il pubblico a mezzo di altoparlante, ad acquistare il giornale *Italia Nuova* contenente l'articolo « Vittorio Emanuele III racconta ».

« L'automezzo aveva a bordo oltre l'autista uno studente universitario addetto alla propaganda ed era seguito da quattro strilloni, incaricati della vendita del giornale.

« In piazza Dante, improvvisamente, una quindicina di individui fermarono l'automezzo ed impossessatisi di circa 350 copie del quotidiano, le strapparono, dandosi poscia alla fuga, mentre l'autista accelerava la corsa, anche ad evitare altre conseguenze.

« Avendo gli aggressori agito di sorpresa e con grande rapidità, gli organi di polizia non ebbero modo di intervenire tempestivamente.

« Dalle indagini esperite subito dopo e dalle dichiarazioni rese da due degli strilloni, sembra che i responsabili della aggressione, i quali avrebbero avuto all'occhiello della giacca il distintivo comunista, siano sbucati dalla via Tarsia, adiacente alla piazza Dante.

« Malgrado accurate investigazioni non è stato possibile finora identificare alcuno degli aggressori.

« Le indagini tuttavia proseguono con ogni impegno ».

*Il Ministro
SCELBA.*

SELVAGGI. — *Al Ministro dell'interno.*

— « Per conoscere i motivi per i quali nelle Amministrazioni pubbliche dell'Emilia e Romagna (province, comuni ed opere pie), nei confronti di moltissimi ex dipendenti, regolarmente discriminati con le formule più ampie, e fra i quali parecchi reduci e combattenti della guerra di liberazione, non vengono applicate le norme vigenti contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, che sanciscono l'obbligo per le Amministrazioni suddette di riassumere i reduci con il pagamento integrale degli assegni arretrati secondo gli articoli 134 e seguenti del suddetto decreto ».

RISPOSTA. — « Risulta che le disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138, concernente l'obbligo della riassunzione dei reduci con il pagamento degli arretrati, hanno avuto piena esecuzione presso le pubbliche amministrazioni locali dell'Emilia e della Romagna.

« Eccezioni sporadiche in contrario sono state segnalate soltanto per quanto riguarda alcune amministrazioni nelle province di Piacenza e di Ravenna, e sono state interessate le rispettive prefetture per la sollecita adozione dei provvedimenti del caso ».

*Il Ministro
SCELBA.*

SILIPO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.*

— « Per sapere se non ritenga equo adottare delle disposizioni per regolamentare la revisione dei prezzi per i contratti di appalto di opere pubbliche stipulati posteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge del 5 aprile 1945, n. 192, contratti nei quali non fu inserita la clausola della rivedibilità, erroneamente ritenuta non necessaria ».

RISPOSTA. — « Con decreto legislativo del Capo dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, sono state emanate nuove norme per la revisione dei prezzi tra le quali, apposita disposizione che regola i contratti di appalto di opere pubbliche stipulati dopo il 15 maggio 1945 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 192), nei quali non fu inserita la clausola della rivedibilità, a' termi-

ni del regio decreto 21 giugno 1938, n. 1196, e successive modificazioni ed integrazioni.

« In base alla disposizione suddetta ogni Amministrazione potrà far luogo alla revisione dei prezzi, concorrendo le altre condizioni richieste, anche se manchi la clausola della rivedibilità, purché la revisione sia compatibile con le particolari condizioni del contratto ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici
CANEVARI.*

SILIPO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — « Per sapere se non ritengano equo provvedere con urgenza all'inquadramento dei maestri elementari dei convitti nazionali nel ruolo unico dei maestri per risolvere una buona volta la situazione di una numerosa classe di insegnanti, i quali, pur essendo maestri elementari, non si trovano nella identica posizione giuridica ed economica di quelli delle scuole pubbliche ».

RISPOSTA. — « Con nota n. 160533 del 17 gennaio scorso, diretta al Ministero della pubblica istruzione e per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, questo Ministero ha dato la propria adesione di massima allo schema di provvedimento concernente l'inquadramento dei maestri elementari dei convitti nazionali nei ruoli provinciali degli insegnanti elementari, salvo definire nelle vie brevi la formulazione dei singoli articoli ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro
PETRILLI.*

SILIPO, MONTAGNANA RITA, LOMBARDI CARLO, TOGLIATTI, GULLO FAUSTO, MUSOLINO, FARINA GIOVANNI, BIBOLOTTI, BITOSSO, PASTORE RAFFAELE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri del bilancio, del tesoro e delle finanze.* — « Per sapere se non ritengano equo ed umano corrispondere ai pensionati la tredicesima mensilità per il 1947, per dare a questi benemeriti della Nazione la possibilità di fronteggiare bisogni contingenti ed inderogabili.

« Non è necessario porre in rilievo le misere condizioni di questa classe di diseredati, i quali, dopo aver dato, con il lavoro quotidiano, assiduo, silenzioso, tutte le loro energie alla vita nazionale, nel periodo che dovrebbe essere di meritato riposo si vedono precluse tutte le porte, e per i quali non solo il domani, ma l'oggi è fonte di gravi preoccupazioni ed offre difficoltà insormontabili.

« Gli interroganti ritengono che il Governo debba in questo speciale momento alleviare le sofferenze materiali e morali dei pensionati, e lo invitano a venire in aiuto di questa paria della società con tutte quelle altre provvidenze che sono in suo potere ».

RISPOSTA. — « Si fa anzitutto presente che per i dipendenti statali in attività di servizio la tredicesima mensilità non è stata che l'estensione del beneficio vigente da tempo nel settore dell'impiego privato, ove il beneficio stesso riguarda unicamente il personale in servizio.

« Va notato inoltre che tale concessione ha assorbito le gratifiche semestrali ed altre analoghe erogazioni fruite soltanto dal personale in attività di servizio e non anche quello in quiescenza.

« Nei confronti dei pensionati lo Stato ha recentemente concesso miglioramenti notevoli e, contemporaneamente alla percezione della tredicesima mensilità di stipendio da parte degli impiegati, i pensionati hanno riscosso, a congruaggio degli aumenti concessi con il decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833, una somma che spesso supera l'importo di una mensilità del trattamento di quiescenza goduto.

« Inoltre è in corso l'autorizzazione al pagamento di anticipi ai pensionati in conto dell'aumento variabile dalle lire 1200 alle lire 800 mensili, aumento che è stato di recente deliberato dal Consiglio dei Ministri e che appor- ta allo Stato un onere di oltre 4 miliardi e mezzo all'anno per assegni di caro-viveri.

« Si tenga conto, infine, che la concessione della tredicesima mensilità a tutte le categorie di pensionati statali mentre imporrebbe all'erario un onere di « molti miliardi » non apporterebbe un effettivo contributo alla soluzione del problema economico dei pensionati ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

SIMONINI. — *Al Ministro delle finanze.*
— « Per sapere se è a conoscenza che le ditte concessionarie coltivazione tabacchi d'Abruzzo (A.T.I.; S. A. Tito Buccolini; S.A.L.T.O.; Ricci; Pardi; Piattelli; Sabucci e Donati), nel ritirare i tabacchi sciolti della campagna 1947, non hanno praticato i prezzi determinati dal Ministero e riportati nella circolare n. 9475 del 6 novembre 1947 della Direzione compartimentale coltivazione tabacchi di Roma.

« Affermativamente, se è lecito che le predette ditte, riunitesi in Pescara il 9 novembre 1947, senza aver consultato il Sindacato provinciale tabacchicoltori di Lanciano, che aveva in precedenza comunicato l'adesione di oltre 6000 coltivatori, abbiano potuto determinare e, quindi, corrispondere prezzi inferiori a quelli stabiliti dalla predetta circolare; e se i prezzi corrisposti ai coltivatori sono stati resi noti alla Direzione generale dei monopoli di Stato; se è lecito, altresì, che le stesse ditte concessionarie abbiano omesso di verbalizzare le quantità di tabacco classificate come scarti, fuori classe e fuoco e quindi omesso di bruciarle in presenza del coltivatore e se lo Stato acquista tali partite di tabacco, classificate nella quinta classe, ed in caso affermativo se è lecito ed onesto che le ditte beneficiano di un guadagno non spettante, vendendo allo Stato una merce che hanno ottenuta senza corrispondere alcun compenso al produttore; se non ritenga necessario nominare un ispettore, il quale abbia la facoltà di riesaminare le modalità di valutazione e di pagamento adottate da ciascuna ditta concessionaria; di modificare le bollette singole in rapporto alle inesattezze ed agli errori che saranno riscontrati, di completare i pagamenti del tabacco, per ciascun conferente, secondo le risultanze che saranno accertate prendendo in esame i bollettari presso le ditte concessionarie, ricavare da detti bollettari i prezzi medi di acquisto per quintale, al netto di calo, fuori classe e fuoco, verifica da effettuarsi in contraddizione con periti di parte; se, al precipuo scopo di evitare un movimento che tornerebbe a danno della produzione, non intenda adottare provvedimenti onde evitare che si ripetano per gli anni futuri gli inconvenienti lamentati ».

RISPOSTA. — « L'Amministrazione dei monopoli non ha facoltà di intervenire nei privati rapporti intercorrenti fra le Ditte concessionarie ed i propri coltivatori. Non si rende, quindi, possibile procedere al riesame dei criteri di valutazione e di pagamento dei tabacchi allo stato sciolto, consegnati dai coltivatori dell'Abruzzo alle Ditte concessionarie e tanto meno può intervenire nel riesame delle bollette di liquidazione compilate dalle Ditte stesse.

« Ai sensi però del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale del 23 novembre 1944, n. 404, per la risoluzione delle controversie che eventualmente dovessero sorgere fra i coltivatori e Ditta concessionaria sulla

valutazione dei tabacchi, vi è la possibilità di ricorrere ad una Commissione arbitrale nominata, per ciascuna campagna, con decreto Ministeriale, che, presieduta da un funzionario tecnico superiore dell'Amministrazione dei monopoli, ha nel suo seno due membri, dei quali, uno rappresenta gli interessi delle Ditte concessionarie e l'altro quelli dei coltivatori. Tali membri vengono designati dai prefetti delle province su segnalazione delle organizzazioni di categoria interessate, ove ha sede la Direzione compartimentale dalla quale dipendono, sia le Ditte concessionarie che i coltivatori.

« Naturalmente le contestazioni delle singole partite devono avvenire nei termini di tempo stabiliti dal succitato decreto ».

*Il Sottosegretario di Stato
per le finanze*

MALVESTITI.

SIMONINI, VILLANI, CORSI, CARBONI ANGELO, MATTEOTTI MATTEO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per richiamare la sua attenzione in relazione alla risposta da lui data recentemente a una interrogazione dell'onorevole Simonini circa taluni stati di fatto riguardanti i rapporti fra i tabacchicoltori e le ditte concessionarie delle provincie di Chieti, Pescara e Teramo, sulla necessità di reprimere approfittamenti a danno dei tabacchicoltori, soprattutto per gli anni futuri, e di eliminare ogni pregiudizievole ritardo ai provvedimenti che si impongono di corretta giustizia amministrativa a difesa di circa 14.000 coltivatori, fino ad oggi soggetti ad una forma di continuo abuso da parte di organismi i quali, a quanto apparisce, vogliono trarre illeciti vantaggi dallo sfruttamento dell'altrui lavoro, e dallo stato di incompetenza ed ignoranza di tali lavoratori.

« Gli interroganti, pertanto, prospettano all'onorevole Ministro delle finanze le seguenti questioni:

1°) se le ditte concessionarie per la coltivazione dei tabacchi in Abruzzo potevano, in deroga ai prezzi stabiliti dallo stesso Ministero delle finanze, con decreto del 3 novembre 1947 (riportate nella circolare n. 9475 della Direzione compartimentale coltivazione tabacchi di Roma del 6 stesso mese ed anno) applicare prezzi inferiori a quelli stabiliti dal citato decreto. Così pure, se era in facoltà delle ditte tenere celati i prezzi stabiliti dalla Direzione dei monopoli e se esse potevano, con manifesta offesa alla verità, rispondere alla richiesta formulata dal Sindacato coltivatori,

di revisione dei prezzi, per adeguarli a quelli indicati dal decreto ministeriale, che le stesse ditte stavano applicando in base ai prezzi del monopolio, senza peraltro renderli noti;

2°) se era in facoltà delle stesse ditte concessionarie, senza consultare i tabacchicoltori ed il Sindacato, il quale rappresentava ben 6000 coltivatori, concordare fra di loro, in seduta segreta, una partita tipo, la quale non fu mai resa nota né alla Direzione dei monopoli, né ai coltivatori, né al loro Sindacato. Come pure, se era in facoltà delle ditte, applicare prezzi variabili dalle 19.000 lire per quintale alle lire 30 mila per quintale di tabacco, dopo aver depurato le singole partite, di quanto potevano contenere di fuori classe, scarto e fuoco. Ed inoltre, se era in facoltà delle stesse ditte, mentre pagavano la quarta classe ai prezzi del monopolio, corrispondere per le altre tre classi prezzi varianti dalle 19 alle 30.000 lire a quintale, mentre che le partite di tabacco, essendo state epurate da tutto quanto poteva essere considerato meno buono, erano ormai da ritenersi come forma delle prime tre classi di maggior valore, e, quindi, meritevoli di prezzi varianti dalle lire 26.500 alle lire 48.500 a quintale. Esempio: da una partita tipo di chilogrammi 301 di tabacco grezzo, le ditte concessionarie, dopo aver detratto chilogrammi 70 di scarto o tara o fuoco, detraevano ancora chilogrammi 90 di tabacco di quarta classe che veniva pagato a lire 140 al chilogrammo secondo i prezzi stabiliti dal monopolio. Le qualità dichiarate tara, scarto o fuoco non venivano pagate. I residuali chilogrammi 141, che avrebbero dovuto essere pagati ad un prezzo medio fra le 485 lire e le 265 lire al chilogrammo a seconda della prevalenza della prima e seconda classe nella quarta, furono pagati a lire 190 al chilogrammo, cioè ad un prezzo inferiore a quello stabilito dal monopolio per la terza classe (lire 26.500 al quintale);

3°) se è da ritenersi lecito alle ditte concessionarie non accertare in regolari verbali le partite di tabacco classificate fuoco, scarto e fuori classe, e non corrispondere, per tali partite, alcun compenso al coltivatore, mentre è noto che i tabacchi così classificati vengono venduti al monopolio stesso come tabacchi di quinta classe;

4°) per quale ragione il Ministro delle finanze non ha creduto di rispondere alla domanda dell'onorevole Simonini, con la quale si chiedeva la revisione delle perizie per quanto riguarda i prezzi, giacché questo è l'elemento tenuto segreto dalle ditte, mentre essa si riferisce alla classifica dei tabacchi, clas-

sifica della quale non si fa questione, perché essa è stata discussa ed accettata.

« E vano, d'altra parte, rimandare i coltivatori alla Commissione arbitrale stabilita dal Ministro delle finanze, poiché la vertenza riguarda i prezzi e non le classifiche. Dubbia è, infine, la legittimità di tale Commissione, visto che il Ministero non ha mai interpellato il Sindacato coltivatori per la costituzione di essa ».

RISPOSTA. — « 1°) Le partite di tabacco allo stato sciolto vengono periziate secondo merito all'atto del loro ritiro presso i magazzini generali delle concessioni speciali, da due periti in contraddittorio e cioè: uno per la ditta concessionaria e l'altro per la tutela degli interessi dei coltivatori. La determinazione del prezzo da pagarsi da ciascun concessionario ai rispettivi coltivatori, come previsto nell'articolo 3 del decreto-legge n. 2435 del 30 novembre 1933, viene, di regola, effettuata in base alle tariffe dei prezzi dei tabacchi di che trattasi, stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

« Per quanto riguarda la mancata comunicazione, da parte delle ditte concessionarie, dei prezzi di tariffa anzidetti, si fa rilevare che, anche ammesso che le ditte stesse li abbiano tenuti celati, gli interessati ne avrebbero potuto prendere ugualmente conoscenza in qualsiasi momento, successivo alla loro pubblicazione, sia presso gli uffici competenti del monopolio che presso le organizzazioni di categoria. (Confederazione coltivatori diretti, Federterra, ecc.), nonché sui giornali diversi pubblicati a cura delle stesse.

« Quindi, coloro che si fossero ritenuti lesi nei loro diritti avrebbero potuto adire al momento opportuno e con le modalità prescritte, alla Commissione arbitrale di perizia, appositamente istituita per la risoluzione delle controversie del caso.

2°) Come esposto al precedente paragrafo 1°) i periti presso le concessioni speciali debbono valutare le partite di tabacco secondo merito per cui i prezzi relativi devono risultare in funzione delle diverse percentuali di classe contenute in ciascuna partita ritirata, tenendo conto beninteso, delle eventuali detrazioni da farsi al peso della partita stessa, per materiale inutilizzabile, nonché per tare dovute ad eccessiva umidità e materie estranee.

« Di conseguenza, allo stato delle cose la Commissione arbitrale non potrebbe esprimere alcun giudizio fondandolo sugli esempi riportati al punto 2°) dell'interrogazione, dato

che soltanto dall'esame reale delle intere partite contestate di tabacco possono trarsi conclusioni decisive.

3°) Circa poi l'illecita utilizzazione del prodotto destinato a fuoco, è da rilevarsi che l'Amministrazione dei monopoli, nell'acquistare i tabacchi dalle ditte concessionarie, non ammette a pagamento quelli che non riconosce suscettibili d'impiego, per cui non sembra verosimile che le ditte stesse includano nelle classi inferiori il predetto materiale, che non sfuggirebbe certamente all'esame della Commissione di perizia dei tabacchi in colli.

4°) In merito a quanto si richiede al punto 4°) dell'interrogazione, si fa presente che con la risposta data a suo tempo alla precedente interrogazione dell'onorevole Simonini, si è sufficientemente spiegato che la Commissione arbitrale di perizia decide sulla valutazione dei tabacchi e di conseguenza, non solo determina il prezzo medio per ciascuna partita, con i criteri di cui si è detto innanzi, ma anche su quanto riguarda l'applicazione delle tare, del fuori classe e del materiale da destinarsi a fuoco.

« Nei riguardi infine della legittimità di costituzione della predetta Commissione arbitrale, nulla può obiettarsi in merito, dato che essa viene nominata con le norme stabilite con il regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale n. 404 del 23 novembre 1944, ed ha nel suo seno due membri, dei quali, uno rappresenta gli interessi delle ditte concessionarie e l'altro quelli dei coltivatori. Tali membri vengono designati dai prefetti delle provincie, dietro segnalazione delle organizzazioni di categoria interessate, ove ha sede la direzione compartimentale dalla quale dipendono sia le ditte concessionarie che i coltivatori ».

Il Sottosegretario di Stato
MALVESTITI.

SPALLICCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Sul decreto 10 agosto 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203, del 3 settembre, che bandisce concorsi a posti direttivi nelle scuole medie governative. Tale decreto all'articolo 11 determina:

« I professori di ruolo per essere ammessi ai concorsi indicati nei precedenti articoli devono avere almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinari effettivamente prestato nelle scuole. È esclusa qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati.

« Il provvedimento escluderebbe dall'ammissione al concorso molti che sono stati chia-

mati alle armi durante la guerra e l'interrogante chiede se non sarebbe giusto che si tenesse conto del servizio bellico compiuto, in aggiunta a quello effettivamente prestato nella scuola col grado di ordinario, che è riconosciuto utile a tutti gli effetti di legge. Solo con tale concessione si potrebbe, a parità di merito, valutare i titoli di partecipazione alla guerra o alla lotta di liberazione ».

RISPOSTA. — « La disposizione riportata dall'onorevole interrogante è testualmente contenuta nell'articolo 1 del decreto 21 aprile 1947, n. 629. È evidente che essa non potrebbe essere modificata se non con altra norma della stessa natura o da un provvedimento legislativo; il che importerebbe un lungo rinvio dei concorsi già banditi.

« Quanto all'opportunità stessa della modificazione, si fa presente che la norma è intesa ad assicurare che i candidati, i quali si dispongono ad assumere la non lieve responsabilità della direzione di scuole, abbiano un'effettiva e non superficiale esperienza scolastica. Non è esatto che solo modificando nel senso proposto la disposizione di cui si tratta acquisterebbe pratica efficacia l'altra che prevede la valutazione, a parità di merito, dei titoli di partecipazione alla guerra, perché non mancano i concorrenti che alla prescritta anzianità di servizio scolastico uniscono anche titoli della suddetta natura. I concorrenti, invece, che per l'interruzione del servizio militare non cumulino l'anzianità sufficiente potranno partecipare ai concorsi che saranno banditi successivamente di anno in anno ».

Il Ministro
GONELLA.

SPALLICCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non creda opportuno ad evitare ulteriori danni al patrimonio forestale nelle pinete del litorale ravennate, trasformarle in un parco demaniale del medio Adriatico, recingendole con barriere di reti metalliche e facendole sorvegliare da personale non locale ».

RISPOSTA. — « Nella supposizione che per « parco demaniale » si voglia intendere « parco nazionale » — perché questa soltanto è l'istituzione esistente in Italia ed in altri Paesi — si rileva che i parchi nazionali non possono comprendere anche proprietà non demaniali, sono creati quando e dove esistono ragioni d'interesse generale che consigliano di tutelare con apposite disposizioni legislative importanti formazioni faunistiche (come

lo stambecco del Gran Paradiso e l'orso di Abruzzo) o floristiche o di paesaggio.

« Perché un parco sia realmente efficiente, occorre che le ragioni della sua costituzione siano tali da richiamare l'interesse di vaste categorie di studiosi e di turisti: si tratta sempre, necessariamente, di estese superfici (decine di migliaia di ettari) in cui fauna e flora dovrebbero poter prosperare allo stato naturale senza alcun intervento dell'uomo.

« Ciò premesso, non appare che le pinete del litorale adriatico abbiano i requisiti che giustificano la creazione in esse di un parco nazionale.

« Occorre poi tener presente che in un parco devono introdursi delle limitazioni che urtano contro i bisogni e le consuetudini delle popolazioni; ed altresì che la costituzione, la gestione e lo sviluppo di un parco nazionale importano spese notevoli a carico del bilancio dello Stato. E poiché lo stanziamento di fondi per far fronte a tali spese incontra ostacoli insormontabili da parte del Ministero del tesoro, non si sono potute prendere in considerazione anche recenti altre proposte di creazione di parchi nazionali in Sardegna, in Sant'Anna di Valdieri, ecc. ».

Il Ministro
SEGNI.

SPALLICCI, CARONIA, ZACCAGNINI, FORNARA, MERIGHI, MAZZA, LETTIERI, CASO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Se non creda opportuno moltiplicare le indagini e le ricerche presso il Governo dell'U.R.S.S., onde potere avere notizie dei prigionieri italiani che, a quanto afferma la stampa di questi giorni, desumendolo dalle relazioni fatte da un gruppo di reduci dalla Russia passato giorni or sono dalla stazione di Udine, sarebbero adibiti a lavori delle miniere di Karaganda nella Siberia inferiore, ed altri in un campo nei pressi del Don (Oranki?), nel quale ultimo 28 ufficiali italiani sarebbero assistiti dal valoroso medico dott. Enrico Reginato.

« Il gruppo medico parlamentare confida che l'interessamento del Ministero degli affari esteri giunga inoltre ad ottenere il tanto sospirato rimpatrio di questi nostri tanto provati confratelli ».

RISPOSTA. — « Dai verbali degli interrogatori degli ultimi rimpatriati dalla Russia si rileva che nessun reduce è stato sinora in grado di fornire notizie precise sull'esistenza di altri prigionieri in Russia, ad eccezione del sottotenente Ziernhold, già appartenente a re-

parto tedesco, il quale ha dichiarato: « A me personalmente non risulta che vi siano altri prigionieri italiani, ma durante il viaggio di rimpatrio un ufficiale belga mi ha consegnato un biglietto con tre indirizzi di ufficiali italiani che si trovano a Kiev, essi rispondono ai nomi: maggiore Massa, tenente medico Reginato, cappellano militare Giovanni Brevi ». Lo stesso Ziernhold ha poi detto che ufficiali cecoslovacchi gli avrebbero dichiarato, durante il viaggio, che a Kiev vi sono 28 ufficiali italiani.

« I tre nominativi precitati e l'entità del numero permettono di stabilire che si tratta del gruppo di prigionieri già noto al Governo italiano, e che il Governo dell'U.R.S.S. dichiarò ufficialmente di avere trattenuto per inchiesta, in quanto imputati di crimini commessi in guerra.

« L'Ambasciata a Mosca si adopera da tempo per avere notizie precise su tale gruppo di prigionieri, sollecitando dal Governo sovietico indicazioni circostanziate sulla loro posizione giudiziaria e chiedendo, per i casi di eventuali condanne già pronunziate, di conoscere le sentenze.

« Nulla risulta dagli interrogatori del gruppo rimpatriato circa italiani che sarebbero adibiti a lavori in località della Siberia inferiore. Voci del genere sono pervenute al Ministero degli affari esteri da altre fonti, e se ne è disposto subito ogni possibile accertamento. Voci sono pervenute anche nel senso che in talune località dell'URSS si troverebbero tuttora ex prigionieri italiani i quali peraltro non figurerebbero più come tali in quanto, durante il periodo di prigionia, avrebbero assunto la cittadinanza di quel Paese; anche a tale riguardo sono in corso indagini.

« Va tuttavia tenuto presente che il Ministero degli affari esteri non può effettuare passi presso il Governo sovietico sulla base di semplici voci, almeno fin tanto che dalle indagini effettuate non emerga qualche concreto elemento di conferma ».

Il Ministro
SFORZA.

SPALLICCI, LONGHENA, MACRELLI, MARINARO, ZUCCARINI, DELLA SETA, AZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere:

1°) quali provvedimenti abbiano presi per evitare che la ristampa dell'Enciclopedia Treccani venga di fatto affidata ancora a quegli elementi fascisti (ex senatore Domenico Bartolini, direttore generale, e professore Um-

berto Bosco, redattore capo), che già ne avevano curata la compilazione sotto il passato regime, nonostante che alla direzione sia stato chiamato un illustre studioso, qual'è il professor De Sanctis che, fisicamente menomato, non può essere in grado di assolvere l'alto suo compito:

2°) per conoscere per quali ragioni al commissario uscente avvocato Franco Concini non sia stata concessa udienza presso gli organi tutori dell'Istituto, malgrado le sue reiterate domande e non gli sia stato possibile leggere la relazione morale ed amministrativa della sua gestione all'assemblea dell'Istituto ».

RISPOSTA. — « In ordine al primo punto dell'interrogazione si ricorda che l'Istituto dell'Enciclopedia Treccani, costituito con il decreto legislativo 24 giugno 1933, n. 669, per rilevare dalla Società anonima Treves-Treccani-Tumminelli il complesso di tutte le attività relative all'impresa della Grande Enciclopedia, ha avuto dalla legge configurazione, struttura e fisionomia ibride che più l'avvicinano alla società privata (società a responsabilità limitata) che all'ente pubblico. La dotazione è, infatti, costituita da cinque carature uguali, sottoscritte e versate dal Banco di Napoli, dal Banco di Sicilia, dal Monte dei Paschi di Siena, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dall'Istituto poligrafico dello Stato.

« Tranne il Presidente, che è nominato con decreto del Capo dello Stato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutti gli organi dell'Istituto sono nominati collegialmente dai predetti enti caratisti costituiti in assemblea e la gestione è controllata da un collegio di revisori anche essi nominati dai caratisti stessi.

« Nessuna specifica attività di controllo o di tutela è esercitata da organi governativi.

« Poiché l'unica possibile ingerenza, in base alla legge istitutiva, è la nomina del Presidente, preoccupazione del Governo è stata quella di proporre per tale nomina persona che potesse assicurare alla attività culturale dell'Istituto carattere di serietà scientifica, di obiettività e di imparzialità. Tale compito il Governo ritiene di avere assolto designando il professor Gaetano De Sanctis, insigne uomo di scienza, di specchiata rettitudine e di cui è ben noto l'atteggiamento nei confronti del fascismo.

« Torna opportuno a tal proposito precisare che la menomazione fisica del professor De Sanctis non costituisce ostacolo all'assolvimento dell'alto suo compito, secondo quella

che sembra essere la preoccupazione degli onorevoli interroganti, e non influisce nemmeno sulla possibilità di imprimere un orientamento costruttivo nel lavoro di riorganizzazione dell'Istituto, secondo la dimostrazione inconfutabilmente fornita dall'attività svolta dall'illustre storico nel breve periodo decorrente dalla sua nomina a presidente dell'Istituto.

« La nomina stessa, accolta favorevolmente negli ambienti culturali, è stata solennemente plaudita dai rappresentanti degli enti caratisti nella riunione del 29 settembre dello scorso anno.

« Nessun altro intervento, oltre quello di sollecitare gli enti caratisti perché — dopo una lunga parentesi di inattività dell'Istituto — procedessero alla costituzione degli organi deliberativi normali, sarebbe stato possibile senza incidere sostanzialmente l'autonomia dell'Istituto stesso.

« In merito al secondo punto dell'interrogazione si fa rilevare che la determinazione di soprassedere all'accoglimento della richiesta di udienza avanzata dall'avvocato Franco Concini è da riferirsi al rifiuto da questo opposto di effettuare le consegne al Presidente dell'Istituto, consegne che sono avvenute solo dietro formale diffida della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

« D'altro canto, data l'asserita impossibilità di esporre oralmente all'Assemblea dell'Istituto la relazione morale ed amministrativa della gestione commissariale, nulla avrebbe impedito all'avvocato Concini di inviare all'organo competente dell'Ente medesimo o anche, se ritenuto del caso, alla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, il testo scritto della relazione ».

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI.*

RISPOSTA. — « L'Istituto per l'Enciclopedia Treccani mai ha fatto né fa ora capo a questo Ministero della pubblica istruzione, ma alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui è stata a suo tempo trasferita la competenza spettante in materia al cessato Ministero della cultura popolare ».

*Il Ministro
GONELLA.*

SULLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se intende ufficialmente confermare, venendo incontro alle legittime richieste dei concorrenti, quanto ufficiosamente la Direzione generale delle

scuole elementari ha avuto modo di chiarire in merito ai concorsi magistrali, che cioè, nel caso che risultino vincitori di concorso in una determinata provincia insegnanti di ruolo, questi non graveranno sul numero dei posti messi a concorso nella provincia, privandone così gli aspiranti non di ruolo, ma troveranno le loro sistemazioni in posti in soprannumero rispetto al bando ».

RISPOSTA. — « Con circolare del 21 febbraio 1948, n. 1983/6, della quale si unisce copia, si è provveduto ad avvertire le competenti autorità scolastiche (cfr. pag. 6) fra l'altro, che « i maestri già in ruolo risultanti vincitori (qualunque sia il tipo di concorso), sia appartenenti ai ruoli della stessa provincia, sia appartenenti a quelli di altra provincia, non debbano essere computati agli effetti della determinazione del numero dei posti da conferire per concorso. Per esempio, premesso che i posti disponibili per il concorso B-4 siano 10, se due maestri di ruolo risultino graduati fra i vincitori, essi potranno avere eventualmente una nuova sede in base alle sedi disponibili e alla loro posizione di graduatoria, ma la graduatoria dei vincitori dovrà in effetti comprendere 12 candidati: saranno cioè 10 insegnanti non di ruolo che saranno assunti in ruolo ».

« E ciò conformemente alla proposta dell'onorevole interrogante ».

*Il Ministro
GONELLA.*

SULLO, SCOCA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se intenda provvedere al più presto al finanziamento dei lavori di completamento dell'acquedotto Alto Calore, che, iniziato e portato a buon punto in periodo fascista, attende, per essere terminato lo stanziamento di circa 900 milioni di lire secondo i calcoli dell'ufficio competente.

« È necessario provvedere subito per tre ordini di ragioni:

1°) perché col passar del tempo le opere incomplete, subiscono deterioramenti e danneggiamenti;

2°) perché, per quanto si siano spese grosse cifre in moneta non svalutata, alcune decine di comuni sono praticamente ancora senz'acqua o con insufficiente dotazione;

3°) perché occorre che la provincia di Avellino nella quale pure la disoccupazione è notevole, venga tenuta presente dal Ministro dei lavori pubblici in misura superiore alle altre, in quanto che essa è rimasta del

tutto esclusa dall'assegnazione di fondi per la disoccupazione in agricoltura, pur comprendendo vari comprensori di bonifica ».

RISPOSTA. — « Come già fatto noto agli onorevoli interroganti, nel programma dei lavori pubblici recentemente deliberato dal Governo a favore delle province meridionali è stata compresa la spesa di lire 400 milioni per la prosecuzione dei lavori dell'acquedotto dell'Alto Calore ».

Il Sottosegretario di Stato
CANEVARI.

SULLO, COLOMBO, MANNIRONI, TURCO, FROGGIO, CARONIA, NUMEROSO, COCCIA, MASTINO GESUMINO, VALMARANA, GUARIENTO, PALLASTRELLI, DE MARIA, SCOCA, MICHELI, ORLANDO VITTORIO EMANUELE, ALDISIO, FERRERI, LIZIER, CACCURI. — *Ai Ministri del lavoro, delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere se, di fronte al crescente malcontento per la pressione dei contributi unificati in agricoltura, non intendano — indipendentemente dal sospendere la riscossione per procedere ad una generale revisione dei ruoli e degli elenchi anagrafici come è stato da varie parti chiesto — ripristinare le norme contenute nella legge 13 giugno 1942, n. 1063, che esonerava dai contributi i datori di lavoro e lavoratori dei terreni ubicati oltre gli 800 metri sul mare e li riduceva al 50 per cento per i terreni situati tra i 400 e gli 800 metri sul mare. Tale ripristino è urgente e necessario perché il fiscalismo si esercita principalmente in queste zone per le quali la esenzione per talune di esse dall'imposta sui terreni è diventata una beffa rispetto alle conseguenze del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 576, abrogativo dalla legge 13 giugno 1942, n. 1063 ».

RISPOSTA. — « Si ritiene innanzi tutto opportuno rimettere in allegato alla presente una breve relazione contenente cenni illustrativi sul sistema adottato per la unificazione dei contributi sociali in agricoltura, nonché per l'accertamento e la riscossione dei contributi stessi (1).

« Per quanto riguarda in particolare la questione relativa all'applicazione dei contributi unificati nelle zone ad economia povera montana si premette che la legge 13 giugno 1942, n. 1063, fu abrogata in quanto erano ve-

nuti meno i principali motivi che l'avevano ispirata e in quanto essa si era dimostrata di difficile applicazione.

« Come è noto i terreni di montagna sono per un'altissima percentuale coltivati direttamente dai piccoli proprietari ed affittuari, i quali, in passato erano assoggettati a notevoli contributi « sindacali » a favore delle disciolte Confederazioni, del partito fascista e di altre istituzioni soppresse. I suddetti piccoli proprietari non sono tenuti, invece, al pagamento dei contributi per la previdenza sociale, salvo i casi in cui, possedendo o coltivando notevoli estensioni di terreno, ricorrono a mano d'opera estranea a quella familiare.

« In via generale, dunque, una volta soppressi i contributi sindacali le zone montane sono state automaticamente esonerate dal pagamento dei contributi unificati.

« Rimangono, è vero, i casi non molto numerosi di terreni di montagna coltivati a mezzadria o a colonia, per i quali è previsto l'obbligo della contribuzione. Tuttavia per questi va tenuto presente che in questi ultimi anni si sono attenuate le cause che in origine potevano giustificare il provvedimento di esenzione, e ciò in conseguenza, dell'aumentato prezzo dei prodotti agricoli in generale e di quelli caratteristici delle zone montane in particolare (legna, carbone, vegetale, castagne, nocciole, patate, cereali minori, ecc.).

« Altro motivo che ha contribuito a determinare l'abrogazione della legge n. 1063 è stato quello di liberare l'Erario dell'onere dei reintegri delle somme riscosse in meno dagli Enti previdenziali e assistenziali.

« La particolare natura dei contributi agricoli unificati non consente, infatti, di addvenire alla esenzione della tassazione per le ditte aventi terreni in zona di montagna se lo Stato non si accolli l'onere dei reintegri delle somme riscosse in meno dagli Istituti incaricati della erogazione delle prestazioni ai lavoratori. Gli Enti stessi, senza il regolare afflusso dei contributi che, particolarmente per le aziende condotte a colonia e a mezzadria sono esattamente calcolate sulla base delle unità lavorative dei nuclei mezzadrili e colonici, non potrebbero continuare nella corrispondenza delle prestazioni.

« Per quanto riguarda i risultati ottenuti negli anni decorsi dalla pratica applicazione della legge n. 1063 è da rilevare che la legge stessa si è manifestata di difficile attuazione e ha dato luogo in diverse province a difficoltà non sempre sormontabili non solo nella determinazione della altimetria dei singoli fon-

(1) Vedi allegato all'interrogazione Abozzi, a pag. 1262.

di, ma anche per la determinazione delle zone « ad economia povera » non essendo il limite altimetrico l'unico elemento discriminante ai fini della concessione del beneficio di esonero o di riduzione dei contributi.

« Dopo l'abrogazione della legge, il Ministero del lavoro compenetrandosi della situazione di disagio in cui venivano a trovarsi determinate regioni o per danni subiti dalla guerra o per altre cause ha consentito, con diverse circolari ai prefetti, numerose agevolazioni e facilitazioni procedurali e di pagamento.

« Successivamente poi il Ministero, con apposita circolare, ha richiamato l'attenzione dei prefetti sull'opportunità di esonerare dall'applicazione dei contributi assicurativi per presunta assunzione di mano d'opera avventizia le aziende a conduzione familiare site nelle zone montane che in passato erano ammesse ai benefici previsti dalla citata legge n. 1063.

« Inoltre per le regioni appenniniche danneggiate dalla guerra sono state concesse sospensioni, riduzioni o sgravi dei contributi per i terreni non più coltivati o fortemente danneggiati, in conformità a quanto disposto anche per le imposte sui terreni e sui redditi agrari.

« Concludendo, dunque, non sembra sussistano fondate ragioni per ripristinare la esenzione, almeno nella forma e nella portata, previste dalla legge n. 1063.

« Saranno comunque posti allo studio nuovi provvedimenti tendenti ad agevolare le zone povere di montagna nel campo delle contribuzioni sociali, con criteri però più restrittivi e di facile attuazione, in modo da non gravare eccessivamente l'Esercizio e da concedere le agevolazioni invocate solo nei casi di particolare accertata necessità ».

*Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale*
FANFANI.

TEGA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere quali provvedimenti intende prendere nei riguardi dell'Intendenza e dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e Catasto di Bologna, i quali si rifiutano di applicare le disposizioni di legge relative alle imposte sul patrimonio e sovrimposta straordinaria, afferenti a stabili colpiti e distrutti in buona parte (non inferiore ad un quinto) da offese belliche, e ciò malgrado le circolari e le istruzioni date in proposito anche recentemente dal Ministero.

« L'interrogante fa presente altresì che i detti uffici bolognesi evitano intenzionalmente di portare dinanzi alle competenti Commissioni i ricorsi presentati già da circa tre anni dai numerosi contribuenti che subiscono danni nelle anzidette proporzioni e circostanze ».

RISPOSTA. — « Sulla scorta degli elementi di giudizio forniti dagli organi ispettivi locali, si ragguaglia l'onorevole interrogante sull'effettivo stato delle trattazioni riguardanti sgravi di imposta ordinaria e di imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio, gravanti beni — sinistrati dalla guerra — esistenti nel distretto dell'Ufficio delle imposte di Bologna.

« Il lavoro compiuto in materia da tale Ufficio nel corso dell'esercizio finanziario 1946-1947 è dimostrato dal fatto che sono state liquidate 50.000 quote per imposte sui terreni, sui redditi agrari e sul patrimonio. Sono stati richiesti sopralluoghi all'Ufficio tecnico erariale per n. 1185 fabbricati sinistrati, e 680 sopralluoghi risultano già effettuati.

« Agli effetti dell'imposta ordinaria e dell'imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio, debbono essere ancora esaminate n. 988 domande di rettifica in diminuzione.

« Come si vede, l'Ufficio ha affrontato il lavoro e sta continuando a dedicarvi il suo interessamento, pur tra le deficienze di personale e le difficoltà delle indagini da effettuare per l'esame delle domande di revisione. Le trattazioni sono seguite dalla locale Associazione della proprietà edilizia, con la quale l'Ufficio è a contatto.

« Non è, in ogni modo, risultato che l'Ufficio stesso rifiuti di applicare la disposizione dell'articolo 40 della legge organica per l'imposta ordinaria sul patrimonio, secondo la quale le variazioni che rappresentino diminuzioni di almeno un quinto nella consistenza patrimoniale dei cespiti importano variazione dell'imponibile.

« Dal suo lato, il Ministero ha rinnovato agli organi ispettivi la raccomandazione di vigilare affinché sia intensificato l'esame delle domande di riduzione dell'imponibile, giacenti presso l'Ufficio distrettuale di Bologna ».

*Il Sottosegretario di Stato
per le finanze*
MALVESTITI.

TESSITORI. — *Al Ministro dell'Agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se, in considerazione dell'avvenuto riconoscimento quale Regione del Friuli-Venezia Giulia e della

grande importanza che la Regione stessa riveste dal lato forestale, non ritenga doveroso e necessario procedere alla istituzione di un Ispettorato regionale delle foreste in Udine o almeno, in attesa di tale istituzione, disporre che gli Ispettorati ripartimentali di Udine e Gorizia siano autonomi nel loro funzionamento, come è avvenuto dalla liberazione in poi ».

RISPOSTA. — « Gli uffici periferici dell'Amministrazione forestale si suddividono in Ispettorati provinciali, dai quali dipendono gli uffici staccati, ed Ispettorati regionali. Questi ultimi comprendono più province di una stessa regione ed anche di più regioni (esempio: Ispettorato regionale di Napoli, comprendente le province della Campania e del Molise; Ispettorato regionale di Torino, comprendente le province del Piemonte e della Liguria) ed hanno la funzione di coordinamento e controllo sugli Ispettorati provinciali, oltre quella amministrativa del personale.

« Nessun ispettorato regionale ha giurisdizione soltanto su una o due province.

« Ciò premesso, per quanto riguarda l'istituzione di un Ispettorato regionale a Udine, si fa rilevare che un tale ufficio poteva essere giustificato prima della guerra, quando, cioè, l'ex comando prima legione m. n. f., ivi esistente, aveva giurisdizione sulle province di Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume, mentre oggi un Ispettorato regionale in quella zona dovrebbe avere giurisdizione sulla sola provincia di Udine e sulla città di Gorizia, dove quasi tutto il territorio boscato è stato attribuito allo Stato jugoslavo e, di conseguenza, il mantenimento, in quel capoluogo, dell'ufficio forestale ha, ormai, soltanto funzione politica.

« Per le ragioni sopradette, non è, quindi, possibile aderire alla richiesta dell'onorevole interrogante anche perché l'istituzione di un Ispettorato regionale per una provincia, dove già esiste un ispettorato provinciale, non avrebbe nessuna ragione di esistere, anzi porterebbe ad un notevole dispendio di personale che deve invece trovare più proficuo impiego altrove.

« Né, d'altra parte si vedono i motivi per i quali ai due Ispettorati di Udine e di Gorizia debba concedersi una particolare autonomia di funzionamento, in quanto a seguito del passaggio delle predette due provincie alla Amministrazione italiana è ovvio che i rispettivi Ispettorati debbono uniformarsi al si-

stema di funzionamento comune per tutti i corrispondenti uffici delle altre provincie della Repubblica ».

Il Ministro
SEGNÌ.

TIERI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se non ravvisi l'urgente necessità di porre fine allo sfruttamento cui lo Stato sottopone da un ventennio gli aiutanti nelle cancellerie e segreterie giudiziarie della Repubblica, adibiti permanentemente, con pieno carico di responsabilità, a mansioni del gruppo B e retribuiti quali impiegati d'ordine (gruppo C).

« A tale fine ritiene opportuno ricordare che, mentre con l'articolo 1 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, si istituiva un ruolo di 1202 aiutanti, col successivo articolo 2 si contraeva l'organico dei cancellieri di 1100 unità: da tale richiamo emerge evidente la finalità speculativa a cui il Governo di allora si ispirò ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero è favorevole alla soppressione del ruolo degli aiutanti di cancelleria.

« In coerenza a tal proopsito, sono state fatte opportune proposte al Ministero del tesoro.

« Qualora non si avesse l'adesione indispensabile per l'attuazione di tali proposte, sarebbe considerata la possibilità di altre iniziative miranti allo stesso scopo ».

Il Ministro
GRASSI.

TOGLIATTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere quali misure intenda prendere per impedire lo scandalo della pubblicazione su giornali quotidiani di « memorie » di Rodolfo Graziani, detenuto in attesa di giudizio per reato di tradimento, e fino ad oggi non giudicato per pretese cattive condizioni di salute ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero non può prendere alcuna misura per impedire la pubblicazione su giornali quotidiani di « memorie » dell'ex maresciallo Graziani, detenuto in attesa di giudizio; mancando una qualsiasi norma che autorizzi il divieto.

« Il Codice di procedura penale (articolo 134) vieta la pubblicazione, col mezzo della stampa, del contenuto dei documenti od atti relativi all'istruzione formale, fino a che non ne sia stata data lettura in dibattimento.

« Ma nel caso indicato dall'onorevole interrogante, la pubblicazione non si riferisce ad un memoriale, od altro atto acquisito al procedimento penale.

« Si aggiunge che, se anche nel caso specifico la norma dell'articolo 164 citato fosse stata violata, non si sarebbe mai potuto impedire la pubblicazione, ma si sarebbe dovuto procedere a norma dell'articolo 684 del Codice penale, che prevede l'ipotesi di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale ».

Il Ministro
GRASSI.

TOGLIATTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per sapere se è vero che le sanzioni da lui minacciate contro l'Ambasciatore italiano a Varsavia Ambrogio Donini sono state sollecitate dal Governo inglese il quale non può perdonare al Donini il fatto che egli è riuscito a ottenere, con la sua intelligente attività diplomatica, che la Repubblica polacca si dichiari favorevole a che resti all'Italia l'amministrazione delle colonie italiane.

« Ad ogni modo l'interrogante vorrebbe sapere se il Ministro non ritiene scandaloso il fatto che il Governo italiano, mentre lascia che ambasciatori stranieri intervengano di continuo e senza pudore nella nostra campagna elettorale, nello stesso tempo cerchi di impedire l'intervento nella campagna elettorale di un ambasciatore italiano il quale è candidato al Senato, e così efficacemente ha saputo rappresentare e difendere gli interessi italiani a Varsavia ».

RISPOSTA. — Non è neppure concepibile che un Governo straniero abbia osato sollecitare il richiamo del professor Donini; mai il Governo italiano ammetterebbe ingerenze simili.

« La ragione della decisione presa circa il professor Donini è solo disciplinare: avendomi egli chiesto il 18 marzo di partire in congedo nella prima metà d'aprile senza affatto informarmi che era candidato nelle elezioni, io gli risposi, richiamandomi a una disposizione generale presa il 23 febbraio, che intendevo che gli Ambasciatori e i Ministri all'estero non partissero in congedo che a elezioni compiute come avevo già significato a altri suoi colleghi che gli citavo. Ero talmente convinto che come gli altri egli aveva ubbidito, che fui dolorosamente stupito quando — al mio ritorno da Berna — appresi che il Donini era venuto in Italia senza neppure avvertire il Ministero della sua decisione e senza

far sapere quale agente aveva lasciato come Incaricato d'affari e se lo aveva presentato come tale al Governo polacco. E questo un atto non so se più di inconcepibile leggerezza da scolaro o di grave indisciplina da funzionario. Il lasciar passare tale atto senza sanzione avrebbe avuto gravi conseguenze in un servizio ove il Governo deve contare giorno e notte sulla costante presenza e assoluta ubbidienza di agenti sparsi, spesso quasi soli, pel mondo.

« Ella allude alla efficace difesa di interessi italiani da parte del professor Donini durante la sua missione a Varsavia. La prova che io stesso ebbi talvolta una buona impressione dell'attività diplomatica del Donini è che spinsi la benevolenza verso di lui fino a non rilevare che, contrariamente a molti suoi colleghi stranieri in Varsavia, egli non inviò al proprio Governo nessun rapporto informativo sulla famosa riunione che ebbe luogo in Polonia per la creazione del Cominform, e ciò malgrado la immensa risonanza che quel fatto ebbe.

« Ma era stretto dover mio non passare sopra una mancanza che, conosciuta da tutti avrebbe scosso la disciplina, tanto più che un fatto simile non si era mai verificato durante i lunghi annali della nostra diplomazia ».

Il Ministro
SFORZA.

TUMMINELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere come il Governo intenda risolvere la posizione dell'Agenzia Stefani, la quale è sotto gestione commissariale, non svolge attività alcuna e non liquida il personale a suo tempo assunto ».

RISPOSTA. — « Dopo l'8 settembre, le azioni dell'Agenzia Stefani vennero acquistate per 4.000.000 di lire dallo Stato e quindi la proprietà dell'Agenzia, con tutte le sue attività e passività, è oggi del Demanio.

« Con decreto del Presidente del Consiglio in data 22 settembre 1944, veniva nominato Commissario dell'Agenzia il consigliere di Stato dottor Gaetano Vetrano e successivamente, in data 20 febbraio 1947, si procedeva alla nomina del Consiglio di amministrazione, che è tuttora in funzione.

« Allo scopo di acquistare gli indispensabili elementi di giudizio per ogni decisione da prendere sul futuro dell'Agenzia, il Consiglio d'amministrazione ha chiesto che venga compiuta una valutazione del patrimonio dell'agenzia medesima: tale operazione è in

corso presso i competenti uffici del Ministero delle finanze, Direzione generale del Demanio.

« L'indagine in parola, la quale richiede del tempo per via della complessità ed eterogeneità del patrimonio della « Stefani » e per l'ubicazione del patrimonio mobiliare esistente nelle diverse città, sta per essere ultimata. Dopodiché il Governo, in base alle proposte del Consiglio di amministrazione, potrà prendere le opportune decisioni, non trascurando naturalmente di riconoscere i giusti diritti di quanti abbiano legittime pretese nei confronti dell'Agenzia Stefani ».

Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI.

TUMMINELLI, LA GRAVINESE PASQUALE, LA GRAVINESE NICOLA, PERUGI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della difesa.* — « Per conoscere quali provvedimenti urgenti intenda prendere il Governo per impedire che cittadini, con azione diretta, e partiti politici, a mezzo stampa, sobillino impunemente alla rivolta militari delle forze armate, come recentemente si è verificato in molte città d'Italia, in occasione del ritardato congedamento di un'aliquota della classe 1925 ».

RISPOSTA. — « Nei casi segnalati dagli onorevoli interroganti, in cui si sono riscontrati gli estremi di reati previsti dalle vigenti disposizioni di legge, il Ministero della difesa ha provveduto a deferire i responsabili alla competente autorità giudiziaria.

« Si dà assicurazione che egualmente si provvederà per l'avvenire ».

Il Ministro della difesa
FACCHINETTI.

TURCO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere i motivi per i quali — mentre altre sedi giudiziarie non importanti sono state ricostituite in Calabria — nonostante tutti i pareri favorevoli e gli affidamenti dati, si ritarda ancora a ricostituire il tradizionale ed importante ufficio giudiziario della pretura di Polistena (Reggio Calabria), iniquamente soppresso il 30 gennaio 1923 per scopi di politica fascista ».

RISPOSTA. — « Il Ministro ha esaminato la possibilità del ripristino della pretura di Polistena e le conclusioni dell'istruttoria eseguita sono favorevoli alla ricostituzione del mandamento suddetto, salvo la riserva per un comune (Rizziconi) che potrebbe non es-

sere compreso nella circoscrizione della pretura indicata.

« Il provvedimento di ripristino sarà compreso in un piano di riordinamento della pianta degli uffici di pretura, che potrà essere attuato quando lo consentiranno le condizioni del bilancio dello Stato ».

Il Ministro
GRASSI.

VALLONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non si sia ancora provveduto alla ricostruzione del ponte sul Carapelle, distrutto durante la guerra, la cui interruzione allunga e rende difficili il traffico tra il nord e le provincie meridionali ».

RISPOSTA. — « I lavori di ricostruzione del ponte Rivoli sul torrente Carapelle, distrutto durante la guerra, lungo la provinciale Cerignola Manfredonia, sono già in corso di esecuzione a cura dell'Amministrazione provinciale di Foggia ».

Il Sottosegretario di Stato
CANEVARI.

VERONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se non intendano apportare urgenti modifiche ai decreti 6 maggio 1947, n. 573 e 13 giugno 1947, n. 670 e 29 luglio 1947, n. 1689, attualmente vigenti per la riscossione dei contributi agricoli unificati da parte dei coltivatori diretti, le cui condizioni sono particolarmente gravi nelle zone danneggiate dalla guerra ».

RISPOSTA. — « In risposta alla suddetta interrogazione si ritiene innanzitutto opportuno rimettere, allegato alla presente, una breve relazione contenente cenni illustrativi sul sistema adottato per la unificazione dei contributi sociali in agricoltura, nonché per l'accertamento e la riscossione dei contributi stessi (1).

« Per quanto riguarda in particolare le questioni prospettate dall'onorevole interrogante si fa presente:

1°) poiché i contributi agricoli unificati vengono applicati in base alle giornate di lavoro occorrenti per la coltivazione dei terreni, tutti gli agricoltori — e non soltanto i coltivatori diretti — che hanno avuto i loro terreni danneggiati dagli eventi bellici, e non hanno, quindi, coltivato i terreni stessi o li hanno coltivati solo in parte possono chiedere

(1) Vedi allegato all'interrogazione Abozzi, a pag. 1262.

la rettifica della base imponibile documentando il mancato o ridotto impiego di mano d'opera.

«Tutte le richieste del genere presentate finora dai contribuenti che si trovano nelle suddette condizioni sono state esaminate, e se meritevoli di accoglimento, gli uffici competenti hanno provveduto alle rettifiche della base imponibile. Apposite istruzioni sono state da tempo emanate dal Ministero; risulta che in tutte le province esse hanno trovato esatta applicazione specie in quelle maggiormente danneggiate dalla guerra, tra le quali ad esempio le province di Frosinone e Bologna, ove le competenti commissioni provinciali hanno adottato particolari accorgimenti per ridurre nel complesso la base imponibile;

2^a) circa le modifiche richieste per i decreti 6 maggio 1947, n. 563, 13 giugno 1947, n. 670 e 29 luglio 1947, n. 689 si fa presente che tali decreti riguardano rispettivamente:

a) la corresponsione delle indennità caro-pane ai lavoratori pensionati — sia per vecchiaia che per invalidità — resa obbligatoria per legge a seguito dell'abolizione parziale del prezzo politico del pane;

b) l'adeguamento degli assegni familiari ai lavoratori agricoli;

c) la corresponsione di un assegno mensile di contingenza nella misura di lire 2400 per i pensionati di invalidità e vecchiaia superiori ai 65 anni, di lire 800 per i pensionati di invalidità e vecchiaia superiori ai 65 anni, di lire 800 per i pensionati di vecchiaia inferiore ai 65 anni e di lire 1500 per i pensionati di invalidità inferiore ai 65 anni.

«Come si vede, mentre il primo e il terzo sono provvedimenti di carattere generale dai quali non sarebbe né possibile né equo escludere i lavoratori agricoli, il secondo ha risposto alla urgente necessità di migliorare la misura degli assegni familiari per i predetti lavoratori che fino alla emanazione della legge citata percepivano una lira al giorno di assegno per ogni figlio a carico (dicesi una lira), 1,45 al giorno per la moglie e 80 centesimi per ciascun genitore a carico.

«D'altra parte, ove si consideri che l'aliquota contributiva stabilita per gli assegni familiari nel settore dell'agricoltura incide su un salario medio di lire 700, per l'8,64 per cento, mentre nel settore dell'industria incide su un salario di uguale misura, per il 13,21 per cento, è evidente il minore onere gravante sull'agricoltura nei confronti dell'industria per tale forma di assicurazione.

«Inoltre un raffronto generale tra onere contributivo gravante nel settore dell'indu-

stria e quello gravante nel settore dell'agricoltura, ci indica che per un salario di 700 lire giornaliere, si pagano 218 lire di contributi assicurativi nell'industria e solo 114 lire nell'agricoltura.

«Tali dati dimostrano anche però che i lavoratori dell'agricoltura beneficiano attualmente — malgrado i miglioramenti apportati nei singoli settori assicurativi — di prestazioni previdenziali in linea di massima notevolmente inferiori a quelle dei lavoratori dell'industria ed anche per questo motivo non sembra quindi il caso di modificare in alcun senso i recenti miglioramenti ad essi concessi con criteri di assoluta giustizia ed obiettività ».

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
FANFANI.

VIGORELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della difesa.* —

«Per sapere quali provvedimenti il Governo ritenga possibili a favore delle famiglie dei dispersi in Russia, per meglio indirizzarne e sorreggerne le indagini sulle sorti dei loro congiunti, e — nei casi di bisogno — quali doverose misure intenda adottare per garantirne efficacemente l'assistenza economica ».

RISPOSTA. — «D'intesa con la Presidenza del Consiglio e il Ministero degli affari esteri è in atto un minuzioso lavoro di raccolta e vaglio di notizie per mettere le autorità diplomatiche italiane nelle migliori condizioni, onde accertare la sorte dei militari dispersi in Russia. Assicuro che al riguardo sarà svolta ogni possibile azione. Circa l'assistenza economica ai congiunti, ogni altro provvedimento oltre quelli già disposti e noti, esula dalle attribuzioni del Ministero della difesa ».

Il Ministro della difesa
FACCHINETTI.

VIGORELLI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* —

«Per sapere quali provvedimenti intendano attuare al fine di alleviare la situazione dei 4500 tubercolotici italiani, che — pur avendo una forma aperta in atto — non possono essere ricoverati per mancanza di letti e sono quindi abbandonati senza possibilità alcuna di procurarsi i mezzi necessari alla vita; e se credono necessario che a questi ammalati in attesa di ricovero, venga versata dal momento del riconoscimento dell'infermità una somma almeno eguale alla diaria di degenza ed assicurata la possibilità di ottenere i medicinali indispensabili ».

RISPOSTA. — « In ordine al primo punto dell'interrogazione si comunica che questo Ministero non manca di studiare il modo più opportuno per venire incontro alle esigenze dei tubercolotici assicurati, che per mancanza di posti letto non possono essere ricoverati nei sanatori. Infatti l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha emanato con circolare n. 53030 obg. 199 del 9 luglio 1947, disposizioni in base alle quali vengono rimborsate le spese di degenza di quegli ammalati che avessero di loro iniziativa provveduto al ricovero. Inoltre con successiva circolare n. 53032 obg. 215 del 24 luglio 1947, venne disposta l'ammissione alla cura ambulatoriale con conseguente godimento delle prestazioni economiche, per tutti gli infermi per i quali non siano stati ancora perfezionati gli accertamenti amministrativi e sanitari.

« I provvedimenti su elencati hanno carattere transitorio e pertanto s'inseriscono nel numero delle prestazioni antitubercolari, solo come un tentativo di alleviare i disagi derivanti agli assicurati dell'attuale situazione contingente. Un apporto più sostanziale verrà dato alla soluzione del problema dei ricoveri quando l'Istituto, continuando nella importante opera intrapresa, porterà il numero dei posti letto a sua disposizione da 22.698 (quale era al 31 agosto 1947) a 26.200 e cioè a letti 6200 in più del programma stabilito dalla legge istituzionale e a 10.000 in più dell'anteguerra.

« Va rilevato, d'altra parte, che le possibilità di ricovero aumenteranno altresì quando, per effetto di una più concreta assistenza post-sanatoriale, i ricoverati già guariti o comunque non più bisognevoli di cure sanatoriali, potranno fiduciosamente lasciare la casa di cura, determinando, in favore di quanti attendono il ricovero, una più larga disponibilità di posti letto.

« In ordine al secondo punto dell'interrogazione, si fa presente che si è preferito — almeno per ora — di concedere la cura ambulatoriale diretta o il rimborso della quota di degenza agli assicurati in questione in luogo di una somma in denaro adeguata alla durata di degenza, in quanto tale forma praticamente in atto nei primi anni dell'assicurazione obbligatoria diede a suo tempo molto scarsi risultati, sotto il profilo curativo, tanto da dover essere praticamente abolita nel 1935 ».

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

FANFANI.

VILLABRUNA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere se hanno notizia del nuovo progetto di legge sulla nazionalità degli abitanti di Briga e Tenda predisposto dal Governo francese, e quali passi in relazione ad esso abbiano compiuto ed intendano compiere per garantire alle popolazioni italiane di Briga e di Tenda, trasferite dalla forza di un Trattato alla Francia, il rispetto assoluto e doveroso del diritto di opzione a favore della cittadinanza italiana contro ogni limitazione, che non sia espressamente prevista dal Trattato di pace.

« In particolare, se non ravvisino manifeste violazioni nella norma di detto progetto, che indica Briga e Tenda come « territori riuniti alla Francia », con l'evidente tentativo di costituire un presupposto storico privo di qualsiasi fondamento, trattandosi di territori italiani che non sono mai appartenuti alla Repubblica francese; e nell'altra, con cui in sostanza si viene a determinare che gli abitanti delle due zone, che parlano tanto l'italiano che il francese, siano esclusi dalla facoltà di rinunciare alla cittadinanza francese, mentre tale facoltà avrebbero soltanto quelli la cui lingua essenziale è l'italiana.

« Se infine non ritengano urgente, allo scopo di ottenere una modifica o quanto meno un temperamento della norma che impone a chi rifiuta la nazionalità francese di abbandonare effettivamente i territori della Repubblica, di iniziare trattative diplomatiche prima che il parlamento francese approvi l'anzidetto progetto di legge ».

RISPOSTA. — « La legge concernente il cambiamento di nazionalità delle persone domiciliate nei territori ceduti alla Francia è stata già emanata dallo Stato francese in data 13 dicembre 1947.

« Per quanto impropria, non mi sembra che l'espressione « *territoires réunis à la France* » possa senz'altro ritenersi un manifesto tentativo di costituire un infondato presupposto storico. Essa sembra piuttosto derivare direttamente dal « Codice della nazionalità francese », richiamato dalla stessa legge in esame, il quale, nel dettare le norme generali relative alla nazionalità nei casi di annessione o di cessione di territori in virtù di trattati ed accordi internazionali, usa appunto (articolo 11 e 12) i termini « *réunie* » e « *rattachés* » per indicare, in ipotesi, i territori oggetto di eventuale annessione alla Francia.

« L'articolo 19, n. 2, del Trattato di pace dà facoltà di opzione per la cittadinanza italiana alle persone la cui lingua usuale sia l'italiano e non considera il caso di coloro che parlino tanto l'italiano che il francese. E pertanto, le disposizioni della legge francese che consentono alle persone « dont la langue usuelle est l'italien » di declinare la nazionalità francese rispecchiano con esattezza quelle del Trattato. »

« La facoltà di imporre agli optanti per la cittadinanza italiana l'obbligo di abbandonare il territorio della Repubblica francese deriva anche essa dalle disposizioni del Trattato di pace, di cui costituisce, anzi, una moderata applicazione, in quanto il terzo alinea dell'articolo 19 conferisce allo Stato successore una più larga facoltà; quella cioè di pretendere che le persone che conservino la cittadinanza italiana trasferiscano la loro residenza in Italia ».

« Né ulteriori temperamenti mi sembrano conseguibili, soprattutto né si considera che a tale formulazione si è pervenuti mediante un riesame in seconda lettura, da parte della Assemblea francese, di un testo già precedentemente approvato, in virtù del quale gli optanti in parola non avrebbero potuto mai far ritorno in Francia né in uno dei territori dell'Unione francese ».

Il Ministro degli affari esteri

SFORZA.

VINCIGUERRA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere — in riferimento a una precedente interrogazione con richiesta di risposta scritta non apparsa esauriente all'interrogante — quali provvedimenti intenda adottare per gli insegnanti di educazione fisica provenienti dagli Istituti di magistero governativi e vincitori di regolari concorsi, estromessi dai ruoli dello Stato nel 1923 a seguito della riforma Gentile e passati alla dipendenza di un ente privato (E.N.E.L.) e poscia, con decreto del famigerato gerarca Ricci, liquidati a 55 anni, e cioè 10 anni prima del previsto, visto che il decreto legislativo 23 aprile 1947, mentre ha sistemato nei ruoli anche i provenienti dalle Accademie di Roma e di Orvieto, ha dimenticato di rendere giustizia alla categoria summenzionata e più meritevole, attualmente ridotta ad esiguo numero (per cui non v'è da preoccuparsi di eventuali oneri finanziari), per i quali sarebbe opportuna e di giustizia la riassunzione in servizio al fine di potere utilizzare la loro pro-

vata capacità in vantaggio dell'educazione fisica italiana ed anche a riparazione di un torto da essi ingiustamente subito.

RISPOSTA. — « Come è stato già chiarito nella precedente risposta cui si riferisce l'onorevole interrogante, il noto provvedimento di recente emanazione relativo all'inquadramento in apposito ruolo transitorio del personale insegnante di educazione fisica, che si trovava alla dipendenza della Gil all'atto della soppressione di tale ente, va considerato nel quadro generale delle disposizioni adottate per il passaggio (disposte dall'apposita legge di soppressione) ai due Dicasteri della pubblica istruzione e della difesa, delle attività non sopprimibili dell'ente suddetto.

« Quanto all'altra questione dell'eventuale ritorno nei ruoli statali degli insegnanti di educazione fisica passati prima all'E.N.E.F., poi all'O.N.B. e quindi allontanati dall'insegnamento; tale questione verrà esaminata, unitamente a tutte le altre relative all'insegnamento dell'educazione fisica ed al relativo personale, dall'apposita costituenda commissione ».

Il Ministro

GONELLA.

VINCIGUERRA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda adottare l'Ufficio centrale della cinematografia circa l'agibilità del cinema-teatro di Ariano Irpino (Avellino), considerato che l'Amministrazione comunale di Ariano vi apportava abusive innovazioni pericolose per la sicurezza degli spettatori chiudendo una delle porte principali di accesso per lo smistamento del pubblico e l'ingresso alla biglietteria e tamponando altra porta col trasloco della biglietteria stessa, mentre eliminava una delle porte principali di sicurezza al fine di destinarne il vano di accesso a sala da giuoco, il tutto senza alcuna autorizzazione ed anzi in violazione della destinazione stessa del locale di cui l'Amministrazione suddetta intenderebbe adibire una parte rilevante a locale di pubblico commercio vietato dalla legge.

« La Commissione permanente di vigilanza per la provincia di Avellino, prevista dall'articolo 156 del regolamento di pubblica sicurezza, ha rimesso, dopo l'accesso sul posto, ogni decisione all'Ufficio centrale della cinematografia, cui resta oggi deputata la sicurezza dei cittadini, tenendo presente che Ariano Irpino, con una popolazione di 30.000 abitanti, ha un solo cinema, sempre affollatis-

simo, ed in cui recatamente per l'incendio di una pellicola, quando tutte le porte funzionavano, ebbero a verificarsi ferimenti e contusioni ».

Risposta. — « Il progetto relativo alle modifiche apportate al cinema teatro comunale di Ariano Irpino è stato sottoposto all'esame della commissione prevista dalla legge 30 novembre 1939, n. 2100.

« Dall'esame tecnico del progetto è risultato che le modifiche suddette non costituiscono una diminuzione dell'efficienza delle uscite dal teatro, giacché le porte di sicurezza, nel lato di via Mancini, sono rimaste inalterate e così dicasi delle uscite sul lato posteriore della sala. Complessivamente le luci di uscita misurano metri 6,25 in larghezza con una media di 65 spettatori per ogni metro lineare di porta, inferiore, quindi, al massimo ammesso dai regolamenti in vigore di 100 spettatori per ogni metro.

« La commissione provinciale di vigilanza, che ha effettuato apposito sopralluogo, ha espresso parere favorevole alle modifiche suddette, com'è risultato dal verbale trasmesso dal prefetto di Avellino.

« Ciò stante, e tenuto conto, altresì, che la capienza del teatro in questione è limitata a 400 posti, la Commissione suddetta ha approvato le modifiche apportate in quanto esse non sono di pregiudizio alla pubblica incolumità ».

Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI.

VISCHIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere con quali criteri il Comitato interministeriale dei prezzi ha concesso che il latte alla stalla venga portato da 28 lire a 45 lire il litro e quali sono i fattori che giustificano tali aumenti ».

Risposta. — « La decisione del Comitato interministeriale prezzi di portare il prezzo del latte alla produzione da lire 28 a lire 45 al litro venne presa allo scopo di assicurare l'approvvigionamento del latte alimentare nei mesi invernali. Pertanto, il provvedimento ha carattere provvisorio.

« La proposta venne presentata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con l'Alto Commissario dell'alimentazione e motivata dalla preoccupante situazione determinatasi nell'approvvigionamento del latte per il consumo diretto, a causa della non remuneratività del prezzo corrisposto alla produzione.

« Mentre nelle zone provviste di industria casearia questo squilibrio poteva essere attenuato dal maggior prezzo pagato dagli industriali, rendendo quindi possibile il rifornimento del latte alimentare ai centri urbani, nelle zone dove la produzione è appena sufficiente al fabbisogno o addirittura inferiore provocava difficoltà gravissime di rifornimento.

« Si verificava altresì la situazione paradossale che nelle province dove, per particolare difficoltà d'ambiente, la produzione è sempre stata ad alto costo, il latte doveva essere venduto a un prezzo molto inferiore a quello realizzato dai produttori nelle province classiche di allevamento del bestiame da latte.

« Come effetto di tale situazione, si produceva un pericoloso esodo del bestiame verso le zone più redditizie.

« Effettivamente risultava che in queste ultime attraverso operazioni di conguaglio i produttori di latte realizzavano già 55 lire al litro e anche più.

« Con l'avanzarsi della stagione invernale la crisi del latte alimentare già determinatasi preoccupante avrebbe potuto aggravarsi.

« Il Comitato interministeriale dei prezzi decise pertanto di risolverla aggiornando il prezzo del latte alla produzione che era stato fissato circa un anno prima, e precisamente nel dicembre 1946, in lire 28 al litro e il cui costo produttivo era notevolmente salito.

« Le competenti Amministrazioni seguono attentamente la situazione in questo settore allo scopo di riportare il prezzo del latte ad un più basso livello, non appena le migliorate condizioni lo consentiranno ».

Il Ministro
per l'industria e il commercio
TOGNI.

VOLPE, ALDISIO, MEDI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per chiedere quali provvedimenti abbia presi o intenda prendere in seguito ai gravi fatti svoltisi nella sera del 18 dicembre 1947 in Caltanissetta, in occasione della seduta del Consiglio comunale, che doveva procedere alla elezione della Giunta; per chiedere, ancora, se siano stati presi provvedimenti a carico dei provocatori dei sanguinosi fatti di Gela e di coloro che hanno tentato di estorcere rilevanti somme agli agricoltori di quella città ».

Risposta. — « Il giorno 18 dicembre alle ore 17,30 si doveva tenere a Caltanissetta la seduta del Consiglio comunale per l'elezione

del sindaco e della Giunta in seguito alle ultime elezioni suppletive che dettero all'amministrazione 21 consiglieri democristiani e 19 del Blocco del Popolo. Era atteso, per le prime ore del pomeriggio, l'arrivo da Palermo di due consiglieri democristiani la cui presenza o meno alla seduta era ovviamente determinante.

Essi giunsero allo scalo di Caltanissetta Kirbi alle ore 16,45. A rilevarli era una macchina: trovarono però la strada bloccata: cosicché dovettero raggiungere la città per vie campestri.

« Intanto un gruppo di circa 300 dimostranti, venuti a conoscenza dell'arrivo dei due consiglieri democristiani e del regolare inizio dei lavori, organizzò una dimostrazione contro il Consiglio stesso, violenta per gli schiamazzi, fischi e grida ostili che furono lanciati col manifesto proposito di creare incidenti.

« Altra massa di circa 1200 persone pretese insistentemente il rientro in caserma di un reparto di 25 soldati del terzo battaglione del 6° reggimento fanteria Aosta, ivi di stanza, impiegato — insieme con le altre forze di polizia — in servizio di ordine pubblico dinanzi il portone d'ingresso principale del municipio, contro cui i dimostranti premevano riuscendo quasi a determinare il frazionamento del reparto. Da tenere presente che lo stesso giorno era in atto anche uno sciopero generale.

« Le dimostrazioni di violenza furono tali che i dimostranti si dovettero disperdere con la forza.

« In conseguenza delle circostanze sfavorevoli dovute alla ostilità in cui i fatti si verificarono ed alla notevole massa di dimostranti, le indagini finora svolte per l'accertamento delle singole responsabilità, non hanno portato ancora ad elementi concreti.

« Esse vengono continuate attivamente.

« Nei primi di dicembre 1947 i disoccupati di Gela, appoggiati dalla Camera del lavoro, si misero in agitazione reclamando la loro assunzione in lavori agricoli.

« In seguito a trattative intercorse, su iniziativa del sindaco, fra i proprietari terrieri e rappresentanti della Camera del lavoro si raggiunse un accordo in base al quale, dall'11 dicembre dovevano essere ingaggiati 378 braccianti disoccupati per la durata di venti giorni.

« Il 12 detto mese, i predetti lavoratori, pur non avendo potuto prestare la loro opera per le avverse condizioni atmosferiche, pretesero ugualmente il pagamento del salario

relativo alla giornata, o, quanto meno, di averlo anticipato, salvo agli appaltatori di rivalersi nei giorni successivi sul lavoro che avrebbero prestato.

« Il rifiuto dei proprietari terrieri determinò una agitazione, degenerata verso le ore 12 in dimostrazione.

« Circa un centinaio di disoccupati percorsero il corso principale del paese, intimando la chiusura delle botteghe e degli esercizi pubblici in genere per solidarietà.

« Un esercente, certo Gugliara Salvatore, proprietario d'un berrettificio, non si mostrò disposto a sottostare all'ingiunzione, onde invitò ripetutamente i dimostranti ad allontanarsi.

« Insistendo i dimostranti nella loro richiesta sorse un'animata discussione, nel corso della quale il Gugliara impugnò una rivoltella ed il suo esempio venne seguito dal figlio Salvatore che impugnò altra rivoltella.

« A questo punto la moglie, nell'intento di evitare incidenti, uscì dal negozio per chiudere la porta. Improvvisamente, da ambo le parti (non è stato possibile stabilire chi di esse avesse preso l'iniziativa), furono sparati alcuni colpi di rivoltella che ferirono la donna e altri tre individui.

« Intanto il maresciallo comandante la stazione dei Carabinieri di Gela, sopraggiunto con rinforzi, si lanciò sul Gugliara e lo disarmò.

« Contemporaneamente, un altro figlio del Gugliara, a nome Angelo, che trovavasi nei pressi del negozio, vista la madre ferita, lanciò una bomba a mano che scoppiò in mezzo alla folla ferendo otto persone successivamente identificate.

« I feriti, subito soccorsi, furono trasportati al locale ospedale civile.

« La polizia procedeva quindi al fermo del Gugliara. Nel frattempo sconosciuti lanciarono tre bombe a mano contro il negozio.

« In base alle risultanze finora acquisite è stato disposto il deferimento all'autorità giudiziaria del Gugliara Salvatore e figli Salvatore e Angelo quali responsabili del delitto di strage, e di Burgio Pasquale, e altri 4 per violenza privata nei confronti del Gugliara ».

Il Ministro

SCELBA.

ZANARDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sollecitare un provvedimento a favore della Società anonima cooperativa per la costruzione ed il risanamento di case per gli operai di Bologna, perché questa an-

tica organizzazione, composta di migliaia di aderenti e costituita sopra basi strettamente cooperativistiche, possa godere i benefici nella più larga misura prevista dall'articolo 16 della legge 10 aprile 1947, n. 261, per la ricostruzione delle case danneggiate dalle incursioni aeree e dal flagello della guerra, che in forma tanto tragica hanno devastato il patrimonio edilizio della fiorente associazione, frutto del sacrificio dei pionieri del cooperativismo bolognese ».

RISPOSTA. — « Il provvedimento invocato dalla Cooperativa risanamento case per operai di Bologna di essere equiparata agli Istituti autonomi per case popolari per l'esecuzione, a carico dello Stato, salvo rimborso del 50 per cento della spesa, di lavori di ricostruzione in dipendenza di danni bellici, venne compreso in un disegno di legge predisposto da questo Ministero, disegno di legge che — per quanto riguarda le cooperative — non riportò l'approvazione della Consulta.

« Comunque, la Cooperativa per le riparazioni e ricostruzioni dei fabbricati, danneggiati o distrutti dalla guerra, potrà beneficiare delle provvidenze di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, che consente la concessione del mutuo occorrente da parte dello stesso Istituto che ha provveduto al finanziamento delle costruzioni e la concessione del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi ai sensi dell'articolo 74 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 per l'edilizia popolare ed economica.

« Per quanto riguarda, poi, le costruzioni di nuovi alloggi, la Cooperativa medesima potrà avvalersi delle disposizioni del decreto del Capo dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1947 che consente alla Cooperativa stessa di riprendere la propria attività costruttiva coi benefici di cui al decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, qualora, beninteso, verranno accordate nuove autorizzazioni di spesa per la concessioni di concorsi e contributi ».

Il Sottosegretario di Stato
CANEVARI.

ZAPPELLI, FORNARA, JACOMETTI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e degli affari esteri.* — « Per conoscere se non ritengano di togliere le difficoltà che attualmente ostacolano e praticamente paralizzano l'emigrazione temporanea in Svizzera de: la-

voratori specialmente della provincia di Novara, proponendo:

1°) che si favoriscano per tale emigrazione i lavoratori della provincia di Novara che, da secoli, hanno l'abitudine a questa emigrazione stagionale, e che siano già in possesso di un regolare contratto di lavoro con ditte e imprese svizzere;

2°) che si sveltiscano le pratiche concernenti la registrazione da parte del Commissariato all'emigrazione dei relativi contratti di lavoro ».

RISPOSTA. — « Il movimento migratorio verso la Svizzera non è regolato per ora da particolari accordi con il Governo confederale, ed è perciò disciplinato dalle norme generali sull'emigrazione.

« Le richieste di prestatori d'opera vengono inoltrate dai datori di lavoro svizzeri alla Legazione d'Italia a Berna a cui sono demandati l'esame delle condizioni di lavoro offerte e la apposizione del prescritto visto sul contratto nominativo.

« I contratti, vistati a cura della Legazione stessa, sono inviati in genere direttamente agli interessati i quali ottengono i passaporti dalle questure competenti con la semplice esibizione di detti contratti vistati.

« Gli Uffici provinciali del lavoro, nei casi in cui i contratti vengono inviati agli interessati per il loro tramite, svolgono le pratiche relative con ogni sollecitudine.

« In particolare, per quanto riguarda la provincia di Novara, si fa presente come non risulti che le domande di emigrazione di lavoratori della provincia di Novara abbiano incontrato particolari difficoltà per l'accoglimento e tanto meno che il movimento migratorio da quella provincia sia stato paralizzato.

« La continuità e l'imponenza del flusso migratorio verso il vicino Paese (circa 120.000 unità nello scorso anno) dimostrano, al contrario, che da parte delle autorità italiane non soltanto non vengono posti ostacoli, ma vengono anzi accordate tutte le possibili agevolazioni ».

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
FANFANI.

RISPOSTA. — « Dalla provincia di Novara nel 1947 sono partiti per la Svizzera 6369 emigranti, su un totale complessivo di 105.000 emigranti reclutati in 59 province.

« Non mi pare perciò che le formalità richieste per gli espatri abbiano paralizzato la nostra emigrazione.

« Per quanto si riferisce alla specifica competenza del Ministero degli affari esteri, posso informarla che nelle trattative in corso con le autorità svizzere è stata riconosciuta l'opportunità di addivenire al più presto alla conclusione di un accordo d'emigrazione fra l'Italia e la Svizzera, che dia agli emigranti le garanzie necessarie e nello stesso tempo faciliti al massimo l'emigrazione generale e quella stagionale in particolare, riducendo al minimo gli interventi amministrativi e le pratiche burocratiche ».

Il Ministro degli affari esteri
SFORZA.

ZUCCARINI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere come intenda provvedere per il ritorno in Patria degli ufficiali rimasti tuttora in Eritrea, come e quando, cioè, organizzerà i convogli di rimpatrio e se non voglia autorizzare intanto i rimpatri individuali, rimborsando le spese di viaggio.

« Si tratta infatti di militari che al momento della cessazione delle ostilità in quello scacchiere caddero prigionieri degli inglesi e da questi furono successivamente lasciati in libertà. Un anno e mezzo fa una Commissione interministeriale, composta da funzionari del Ministero degli affari esteri, dell'Africa Italiana e del Ministero della guerra, si trasferì in Eritrea e provvide ad autorizzare il rimpatrio solo a determinati elementi (infermi, invalidi, ecc.) mentre ai rimanenti fu consigliato di pazientare, assicurando loro, a nome del Governo, l'integrità dei diritti amministrativi e matricolari per tutto il periodo della loro permanenza in Eritrea.

« Sembra all'interrogante che sia giunto il momento di dare a tali ufficiali la possibilità di tornare in Patria, tanto più che alcuni di essi sono assenti dalle loro famiglie fin dal 1938 e hanno nobilmente collaborato a mantenere alto il buon nome dell'Italia in quelle terre da noi colonizzate senza percepire assegni di sorta e adattandosi per vivere a qualsiasi lavoro ».

RISPOSTA. — « Ragioni di opportunità politica connesse alle rivendicazioni della sovranità italiana sull'Eritrea e difficoltà di ordine materiale hanno ritardato il rimpatrio degli italiani colà residenti, compresi i militari a suo tempo catturati dagli inglesi e successivamente lasciati liberi in quel territorio.

« Anche questi ultimi sono considerati dall'autorità occupante come civili, e, conseguentemente, le questioni relative al loro rimpatrio vengono trattate dal Ministero dell'Africa Italiana.

« Risulta a questo Ministero che una Commissione rappresentante gli italiani del luogo stabilisce il turno di precedenza in base ad un attento esame della posizione economica e familiare degli interessati.

« Questo Ministero ha interessato e interesserà quello dell'Africa Italiana al fine di sollecitare il rimpatrio degli appartenenti alle Forze armate, ai quali peraltro, qualora effettuino il viaggio a proprie spese, viene concesso il rimborso di tali spese, sempre che venga riconosciuto a loro favore, in base alle vigenti disposizioni di legge, il diritto agli assegni di prigionia o di sbandamento fino alla data del rimpatrio ».

Il Ministro
FACCHINETTI.

ZUCCARINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere quale sorte subiranno le assuntorie delle piccole stazioni ferroviarie e cioè se verranno mantenute oppure verranno abolite per essere affidate in gestione solo a personale di ruolo, e questo per mettere i numerosi aspiranti assuntori presso le ferrovie in condizioni di sapere, una buona volta, se debbano o meno mantenere le loro aspirazioni oppure debbano decidersi a cercare altrove la possibilità di aprirsi una strada per la loro sistemazione ».

RISPOSTA. — « Il problema della gestione in assuntoria di talune stazioni ferroviarie di minore importanza rientra in quello più vasto della riorganizzazione dell'Amministrazione ferroviaria sia nel campo tecnico che in quello amministrativo. Il particolare problema in questione è inoltre connesso con la situazione del personale.

« Pertanto, allo stato attuale delle cose, non è possibile pronunciarsi in maniera tanto concreta da poter fornire un elemento di sicuro e decisivo orientamento per coloro che aspirano alla concessione della gestione di un impianto ferroviario.

« In ogni modo il problema è allo studio per la definizione di adeguati provvedimenti di carattere definitivo ».

Il Ministro
CORBELLINI.